

PERTRATTAZIONI

della II. tornata, epoca II.

DELLA DIETA PROVINCIALE

DELLA

CONTEA PRINCIPESCA DI GORIZIA E GRADISGA

redate sulle annotazioni stenografiche.



GORIZIA, la Giunta prov. editrice
Tipografia Seitz
1868.

PERFEZIONAMENTO


della R. Camera degli A. D.

DELLA DIETA PROVINCIALE

DELLA

CONTEA PRINCIPESCA DI GORIZIA E GRADISGA

redate sulle annotazioni storiche



25216/1862



ŠO D 121.559 / 1927

Presenti:

Capitano provinciale
Sig. Guglielmo Conte Pace

Il Commissario imperiale
Sig. Felice Barone de Pino

e 18 deputati

Principio della seduta ore 11 antim.

Capitano provinciale: Onorevoli Signori! La prima volta che io ebbi l'onore di presiedere a quest'Eccelso Consesso, noi fummo convocati a concorrere coi nostri fiduziari all'opera di politica rigenerazione cui la Maestà dell'Augustissimo Nostro Imperatore degnavasi inaugurare con la Sovrana Risoluzione del 4 febbrajo 1867.

Noi accogliamo il Sovrano Rescritto come il forier di una favorevole crisi che doveva ritemprare a nuova vita l'Impero sofferente sotto il peso di patiti disagi, aprire la via ad un fratellvole accordo dei popoli dell'Austria e trar questi a rispondere fiduziosi con forze unite al voto Sovrano che annunciava „pace e libertà.”

Noi fummo ben lontani dal disconoscere le difficoltà dell'impresa e — trepidammo. Ma prevalse sul dubbio l'amor della patria nostra, ed il desiderio di restituirla alla potenza ed allo splendore, fosse pure — con sacrificio di noi stessi.

Nè le speranze nostre furono illuse. —

Per le solerti cure del Consiglio dell'Impero fu stabilito l'accordo col regno d'Ungheria e fu inaugurata una larghissima costituzione.

Il principio dell'eguaglianza delle stirpi proclamato dalla costituzione concorrerà con l'ampliata autonomia dei regni e paesi ad ammorzare le gare e le gelosie che travagliano i popoli.

Le confessioni religiose, ammesse a liberamente professare il loro culto, le loro dottrine, il governo della pubblica istruzione, ridonato ai suoi fattori naturali, il potere civile emancipato da ingerenze estranee, la libertà della parola e della dottrina, il diritto di libera associazione, un ministero responsabile, sotto un Principe che, con ognor crescenti prove, manifesta l'inalterata volontà di rendere felici i suoi popoli — queste o Signori, sono vittorie nell'Austria, che vanno registrate fra le più luminose epoche dell'Impero, sono inapprezzabili soddisfazioni al sentimento della nostra dignità personale, sono una spinta irresistibile a contribuire con tutta la nostra potenza, perchè anche la nostra provincia risorga a nuova vita mercè l'applicazione dei nuovi principi e l'attuazione delle istituzioni che sono da essi reclamate.

Io ho fede, o Signori, che saprete apprezzare appieno l'alto compito che ora viene a Voi. —

Il Vostro senno, la Vostra esperienza, il Vostro patriotismo mi fanno sperare, che le nostre discussioni procederanno con calma e dignità, sotto i lumi dell'intelligenza, della giustizia e della patria carità, onde in questa importantissima e difficile epoca debitamente rispondere alle aspettative che si fanno di noi, e soddisfare in uno all'interesse comune di tutto l'impero.

Animato da questa dolce speranza dichiaro aperta la seconda tornata di quest' Eccelsa Dieta ed invito quest' Esimio Consesso a voler inaugurarla, portando un solenne „Eviva” a S. M. Apostolica il amatissimo nostro Imperatore Francesco Giuseppe I. (Evviva! — Živijo!)

M'incombe ora l'obbligo di presentare a quest' Eccelsa Dieta il Sig. Consigliere luogotenenziale Felice Barone Pino de Friedenthal, il quale venne designato a fungere in qualità di Commissario imperiale presso quest' Eccelsa Dieta.

Commissario Imperiale: Eccelsa Dieta! Chiamato a fungere l'ufficio di commissario governativo presso quest' Eccelsa Dieta, anzitutto la saluto cordialmente, augurando i più felici risultati ai lavori che Voi, onorevoli Signori, intraprenderete per la patria comune e pel progrediente suo sviluppo e prosperamento.

In seguito ai cambiamenti introdotti nella costituzione dell'Impero la sfera legale delle rappresentanze provinciali ebbe riguardo all'autonomia un'essenziale incremento in estensione ed importanza.

Si dischiude con ciò per l'Eccelsa Dieta un vasto campo di nuova e maggiore attività, la quale congiungendosi a quella della rappresentanza dell'Impero, non potrà che riescere efficace e proficua, in ogni senso.

Spero che l'Eccelsa Dieta che diede già sì numerose prove della utile e popolare sua operosità, aggiungerà nuovi e splendidi risultati agli altri già conseguiti.

Sono autorizzato a dichiarare che l'Eccelsa Governo osserverà esattamente i nuovi limiti fra la legislazione dell'Impero e quella dei singoli domini giusta il tenore e lo spirito delle massime sancite colla costituzione dell'Impero.

Altamente onorato dalla fiducia dell'Eccelsa Governo, che trovava d'affidarmi un'incarico così importante, quale si è di rappresentarlo presso quest' Eccelsa Dieta, mi adopererò con tutto il zelo per giustificare tale fiducia. Ma non sarò tranquillo, se prima non avrò guadagnato anche la Vostra fiducia, onorevoli Signori, e quella delle popolazioni di cui siete i degni rappresentanti.

Se mi riuscirà nella mia duplice qualità di Commissario e di Capo politico di una delle parti più importanti di questo dominio di contribuire in qualche modo alla prosperità del medesimo, sarà questo il mio più bel guiderdone.

Slavni deželni zbor! Ker mi je ta velika čast namenjena bila, z vodstvom lepe Goriške okrajine, in tudi s namestništvom vlade pri temu slavnemu deželnemu zboru naročen biti, prisrčno tedaj tudi Vas pozdraviljam slovenske poslance in Vam moje žive želje izrečem, da bi vse te važne opravila slavnega zbora dobri uspeh imele.

Če ravno še sedaj slovenskemu jeziku nisim prav kos, bo moja skrb, se ga v kratkem naučiti, ker sim se ga že bil pred nekim časom lotil, in ker tudi drugi slovanski jezik poznam. —

Bodite toraj prepričani, da na moji strani ne hoste nikdar dobre volje in potrebne podpore pogrešali.

Glavno delo pak je Vam samim izročeno, in ker Vaše dosedanje pravice so tudi mnogo razširjene bile, Vam lepe priložnosti ne bodo odšle, vsim deželnim potrebam sčasoma zadostiti, kar s celim srcem privošim.

Mi onoro di deporre sul tavolo dell'Eccelsa Dieta le seguenti proposte governative pervenutemi:

1.) Il progetto di legge colla quale vengono modificate le disposizioni del regolamento elettorale provinciale per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca sull'esclusione dal diritto d'elezione e dell'eleggibilità alla Dieta provinciale.

2.) Il progetto di legge colla quale si emanano disposizioni pel caso, che un deputato provinciale venga condannato ad una pena o sottoposto ad inquisizione penale.

3.) Il progetto di legge concernente le scuole reali.

4.) Il progetto di legge colla quale viene modificato il §. 7 del regolamento comunale per Gorizia e Gradisca.

5.) Il progetto di legge colla quale viene modificato lo statuto comunale della città di Gorizia de 28 novembre 1850, (depone il plico sul tavolo della presidenza).

Finalmente ho l'onore di annunziare all'Eccelsa Dieta che fra poco sarò in grado di deporre sul suo tavolo un progetto di legge concernente la sorveglianza dell'istruzione pubblica e l'istituzione dei consigli scolastici, locali, distrettuali e provinciali.

Capitano : La seduta è levata. Invito i Signori a volersi riunire quest'oggi alla una pomeridiana ad una seconda seduta.

All'ordine del giorno saranno messi i seguenti oggetti:

I. Relazione della Giunta sugli atti di elezione del deputato Alessandro Rosmann.

II. Proposte governative.

III. Conti preventivi di tutti i fondi amministrati dalla Giunta per l'anno 1868.

IV. Conti consuntivi di tutti i fondi per gli anni 1866 e 1867.

V. Proposta della Giunta riguardante la legge provinciale sulla classificazione e manutenzione delle strade e vie non erariali.

La seduta finiva alle ore 11 miu. 30 antim.

Contenuto: Relazione della Giunta sugli atti di elezione del deputato Alessandro Rosmann. — Proposte governative. — Conti preventivi di tutti i fondi amministrati dalla Giunta per l'anno 1868. — Conti consuntivi di tutti i fondi per gli anni 1866 e 1867. — Proposta della Giunta riguardante la legge provinciale sulla classificazione e manutenzione delle strade o vie non erariali.

Presenti:

Capitano provinciale

Sig. Guglielmo Conte Pace

Il Commissario imperiale

Sig. Felice Barone de Pino

e 16 deputati

Principio della seduta ore 1 pom.

Capitano provinciale: Eccelsa Dieta! La seduta è aperta.

Il primo oggetto messo all'ordine del giorno si è la relazione della Giunta sugli atti di elezione del sig. deputato Alessandro Rosmann.

Vorrà il sig. relatore della Giunta Dr. Pajer comunicare la relazione.

Dr. Pajer (legge). Per deliberato delli 2 febbrajo 1867 veniva da quest'Eccelsa Dieta dichiarata nulla la elezione del sig. Francesco Grossmann a deputato delle borgate e luoghi industriali di Tolmino, Plez, Caporetto, Canale Aidussina.

In conseguenza di ciò l'i. r. Luogotenenza disponeva che si passi all'elezione di un nuovo deputato. L'elezione ebbe luogo a Tolmino li 8 aprile 1867 e ne risultò deputato il sig. Alessandro Rosmann i. r. Pretore di Plez con 160 voti sopra 214 votanti.

Le liste elettorali appaiono verificate dal Preposto dell'autorità politica sulla base delle liste elettorali comunali.

Non si può desumere dagli atti comunicati alla Giunta che sieno state osservate le prescrizioni del §§ 27 e 31 del regolamento elettorale intorno alla regolare intimazione delle schede d'invito agli elettori nè che si abbia lasciato partecipare all'elezione soltanto gli elettori notati nelle liste poichè nulla attesta che sieno ai votanti state chieste le carte di legittimazione e che se ne abbia constatato l'identità (§§. 37, 42 e 45 Regolamento Elettorale), nè fu registrato nel protocollo di elezione, che agli elettori fosse stata fatta l'amonizione voluta dal §. 39.

Le stesse mancanze furono avvertite anche nella passata elezione e ciononostante si ripeterono. Probabilmente le dette prescrizioni saranno state osservate. Almeno apparisce che oltre una metà degli elettori sono effettivamente comparsi a Tolmino all'elezione e l'identità dei nomi dei votanti con quelli registrati nelle liste degli elettori fa supporre che non si sieno intruse nella elezione persone estranee. Sembra dunque che l'ommissa annotazione delle osservanze prescritte nel protocollo di elezione muova più dalla poca pratica del delegato dirigente la Commissione che da effettiva omissione delle pratiche prescritte.

La Giunta avanza perciò la proposta, che all'Eccelsa Dieta piaccia deliberare:

Essere valida la elezione dell' i. r. Pretore di Plez Alessandro Rosmann a deputato provinciale.

Capitano: Se nessuno dei Signori deputati prende la parola, metterò ai voti la proposta. *(nessuno domanda la parola)* I signori che si uniscono alla proposta della Giunta sono pregati di voler alzarsi. *(unanimità)*.

Capitano: Il secondo oggetto da pertrattarsi sono le proposte governative state consegnate dal sig. Commissario imperiale. Pregherò il sig. deputato D.r Pajer a voler riferire nell'argomento.

Dr. Pajer: La prima proposta governativa contempla una legge, colla quale vengono modificate le disposizioni del Regolamento elettorale provinciale sull'esclusione dal diritto di elezione e dall'eleggibilità alla Dieta provinciale.

Questo progetto dovrebbe giusta il §. 25 del regolamento interno della Dieta passare ad un comitato per la preventiva disamina e rispettiva sua proposizione da farsi alla Dieta. Propongo quindi *che venga affidata alla preliminare disamina di un comitato composto di cinque membri, ritenendo che non vi sia il caso di trattarlo in via d'urgenza.*—

Capitano: Quei signori che aderiscono a questa proposta sono pregati di alzarsi *(Votazione unanimità)*. Ora si dovrebbe passare alla nomina di questo comitato. Avendo però già sentito il desiderio della maggioranza dei sigg. deputati, io mi prendo la libertà di proporre a quest'Eccelsa Dieta i nomi dei sigg. deputati che avrebbero da comporre questo Comitato; propongo cioè i sigg. deputati Carlo D.r Doljac, D.r Pajer, D.r Tonkli, D.r Visini e Marušić.

Se nessuno prende la parola, farò votare. Quei signori che si associano a questa nomina sono pregati di alzarsi. *(Votazione: maggioranza)*. Vorrà ora il signor deputato D.r Pajer riferire sull'altra proposta governativa.

Pajer: L'altra proposta governativa si è una legge, colla quale si emanano alcune disposizioni pel caso che un deputato provinciale venga condannato ad una pena o sottoposto ad inquisizione penale. Proponrei *che anche questa proposta venisse assegnata al medesimo Comitato or' ora eletto.*

Capitano: Se nessuno dei sigg. deputati prende la parola, farò votare questa proposta. Quei sigg. che si uniscono alla medesima sono pregati di alzarsi *(maggioranza)*.— Ora vorrà il sig. deputato D.r Pajer continuare il referato.

Pajer: La terza proposta governativa contiene una legge tendente a porre in armonia le disposizioni del regolamento comunale 7 aprile 1864 colla prescrizione dell'articolo IV. della legge fondamentale dello stato 22 dicembre 1867.

Anche questa proposta propongo *che passi allo stesso comitato per la preventiva disamina e rispettiva proposta da farsi alla Dieta.*

Capitano: Se nessuno dei signori prende la parola farò votare. Quelli che si uniscono alla medesima sono pregati di voler alzarsi *(maggioranza)*. Ora vorrà il sig. deputato Dr. Pajer riferire sul quarto progetto governativo.

Pajer: La quarta proposta governativa si è una legge colla quale viene modificato lo Statuto comunale della città di Gorizia del 28 novembre 1850, *la quale pure dovrebbe passare al medesimo comitato.*

Capitano: Prego di votare. I signori che accettano questa proposta sono pregati di alzarsi. *(unanimità)* *E' accettata.*— Ora è pregato il signor relatore di comunicare l'ultimo progetto governativo concernente il riordinamento delle scuole reali.

Pajer: Questo progetto è alquanto voluminoso e sarei quindi del parere di *demandarlo al medesimo comitato testè eletto coll'incarico di esaminarlo e di riferire in merito a suo tempo alla Dieta.*

Capitano: Fa qualcuno dei sigg. deputati qualche osservazione? *(nessuno)* Non facendo nessuno dei sigg. deputati un'osservazione, farò votare.

Quelli che si uniscono alla proposta medesima sono pregati di voler alzarsi. (*maggioranza*) È accettata.

Passando al terzo oggetto messo all'ordine del giorno pregherò il sig. deputato D.r Deperis a voler comunicare il rapporto della Giunta sui preven'ivi di tutti i fondi amministrati dalla Giunta.

Deperis: (*legge*) Eccelsa Dieta! La Giunta ha l'onore di avanzare a quest'Eccelsa Dieta provinciale per la disamina ed opportune proposizioni finali da farsi da un Comitato a ciò eletto:

1. il Preventivo del fondo d'esonero pro 1868.
2. il Preventivo del fondo del dominio pro 1868.
3. il Preventivo del fondo provinciale pro 1868.
4. il Preventivo del fondo delle Dame pro 1868.
5. il Preventivo del fondo stipendj Codelli pro 1868.
5. il Preventivo del fondo degli Stipendj pro 1868.
7. il Preventivo del fondo stipendj Werdenberg pro 1868.
8. il Preventivo del fondo generale dei poveri pro 1868.
9. il Preventivo del fondo provinciale comunale pro 1868.
10. il preventivo del fondo per la coltura forestale pro 1868.

(*dopo preletto il rapporto*). Propongo che questi conti preventivi passino per la debita disamina ad un comitato composto di sette membri.

Capitano: Prende qualcuno dei signori deputati la parola? (*nessuno*).

Non prendendo nessuno dei sigg. deputati la parola, pregherò quelli che si uniscono alla proposta della Giunta di voler alzarsi (*maggioranza*).

Essendo accettata la proposta, ed avendo io sentito il desiderio della maggioranza dei signori deputati, mi prendo qui pure la libertà di proporre i nomi di quei signori deputati che avrebbero di comporre questo comitato, i quali sarebbero i sigg. de Ritter Cav: Ettore, Candussi, Goriup, Winkler, Abram, Rosmann e Conte Strassoldo. Qualora nessuno dei sigg. fa un'osservazione, prego di votare. (*Votazione: maggioranza*).

Ora vorrà il signor relatore della Giunta Dr. Deperis riferire sul quarto punto da pertrattarsi quest'oggi che è sul rapporto della Giunta riguardo i conti consuntivi per gli anni 1866 e 1867.

Deperis: (*legge*) Eccelsa Dieta! La Giunta ha l'onore d'inoltare i seguenti conti consuntivi dell'anno 1866:

1. quello del fondo dell'esonero,
2. „ del fondo restanze d'esonero dell'anno colonico 1848,
3. „ del fondo del dominio,
4. „ del fondo provinciale,
5. „ del fondo delle Dame,
6. „ del fondo stipendj Codelli colla proposta che quest'Eccelsa Dieta voglia assoggettarli ad un comitato per la disamina ed approvazione. (*dopo preletto il rapporto*) Ed aggiungerò che questi conti consuntivi vengano demandati al comitato di finanza testè eletto.

Capitano: Se nessuno prende la parola sulla proposta della Giunta farò votare. Quei signori che sono acconsenzienti a tale proposta, prego di non alzarsi. (*unanimità*).

Deperis: (*legge*) Eccelsa Dieta! La Giunta provinciale ha l'onore di avanzare all'Eccelsa Dieta provinciale i seguenti conti consuntivi dell'anno 1867:

1. quello del fondo d'esonero,
2. „ del fondo delle restanze d'esonero dell'anno colonico 1848,

3. „ del fondo del dominio,
4. „ del fondo provinciale,
5. „ del fondo delle Dame,
6. „ del fondo stipendj Codelli,
7. „ del fondo degli stipendj,
8. „ del fondo stipendj Werdenberg, e propone che quest' Eccelsa Dieta voglia compiacersi di passarli ad un comitato per la disamina ed approvazione. (Dopo pre letto il rapporto).

Propongo che anche questi passino allo stesso comitato or' ora eletto per la debita disamina e rispettiva approvazione.

Capitano: Quei signori deputati che si associano a queste proposte sono pregati di non alzarsi. (unanimità)

Ora seguirebbe l'ultimo punto da pertrattarsi nell'odierna seduta che è la proposta della Giunta riguardante la legge sulla classificazione e manutenzione delle strade e vie non erariali. Il signor deputato Dr. Deperis è pregato di voler riferire il rapporto della Giunta.

Deperis: (legge) Eccelsa Dieta! In esecuzione della legge sulle strade dei 29. aprile 1864 e del conchiuso dietale del 2 gennajo 1862, la Giunta ha l'onore di proporre il disegno di legge relativo alla classificazione delle strade di questa Contea ed alla concorrenza delle spese per la manutenzione e rispettivamente costruzione delle medesime, e si permette in pari tempo di esporre quanto segue:

A lume dei signori deputati, e per corrispondere almeno in parte all'incarico avuto dall' Eccelsa Dieta di provvedere ad una esatta descrizione delle strade e dei bisogni che vi si riscontrano, la Giunta incaricava il pubblico perito sig. Luigi Resen di confezionare una carta corografica di questo paese, dalla quale poter rilevare l'intera rete delle strade, la loro direzione, i Comuni censuarii e locali, come pure i distretti dalle medesime percorsi; ed il prelodato signor Resen eseguiva cotesto lavoro colla possibile esattezza.

Sarebbe stato assai desiderabile che riguardo a ogni singola strada si fosse assunto un regolare fabbisogno, onde poter conoscere a quanto possano ascendere le spese di manutenzione tanto ordinarie che straordinarie, che si fossero dettagliatamente descritte almeno quelle opere d'arte le quali esigono un forte dispendio di conservazione o di costruzione, che infine si fossero approntati anche i progetti tecnici per quei tratti stradali che sono appena da costruirsi, ma la Giunta dovette abbandonare l'idea di far eseguire siffatti lavori di dettaglio per la principale ragione, che l'esecuzione sarebbe andata congiunta ad un dispendio assai sensibile, e perché riteneva che tutto ciò potrà venir eseguito con maggior facilità dalle future amministrazioni dai comitati stradali da crearsi.

La questione se sia necessario, o se convenga, di dichiarare provinciali alcune strade, fù amplamente discussa e fù risolta col nò, per motivi, i quali sperasi verranno a dovere valutati anche da quest' Eccelsa Dieta.

La legge del 29. aprile 1864 non pretende assolutamente che debbano esistere strade provinciali, il dichiararle tali è rimesso nei fattori legislativi con riguardo al criterio stabilito nel proposito dal §. 2, il quale suona così: Sono strade provinciali quelle, che atteso la loro importanza pel movimento della provincia vengono dichiarate tali da una legge provinciale.

Nell'esaminare a quali delle strade esistenti in questi paesi sia applicabile codesto criterio, la Giunta osservava, che al movimento della provincia presa nella sua totalità provvedono le strade erariali commerciali, ond'è intersecata, ed in parte la strada ferrata meridionale e che tutte le altre strade non erariali, ed in ispecialità quelle che secondo l'avviso del rescritto luogotenenziale del 19 luglio 1864 sarebbero da dichiararsi provinciali, anzicchè a servire al movimento dell'intera provincia, servono a quello

di uno od anche più distretti, a regioni della medesima più o meno estese. Veniva perciò alla conclusione, che stando a quel criterio, non sia necessario, di dichiarare provinciale alcuna strada e che quantunque non si possa negare che i vantaggi derivanti da una rete di strade bene ordinata, diventano in ultima analisi comuni all'intera provincia od al commercio in genere, non ne segua perciò, che cotesti vantaggi si possano promuovere unicamente *col dichiarare provinciali* coteste strade.

Esaminando poi la questione dal lato finanziario-economico sembrava maggiormente consulto di non dichiarare provinciale alcuna strada.

Egli è certo, che essendo stata sinora seguita la pratica ben equa di conservare la maggior possibile parità di utili e pesi fra le singole parti di questo dominio, bisognerebbe seguirla anche nell'assumere a carico del fondo del dominio la conservazione di strade esistenti o la costruzione di nuove. Bisognerebbe adunque dichiarare provinciale tutte quelle che vengono proposte come regionali.

Ore se tutte queste venissero dichiarate provinciali ed assunte in propria regia, il fondo del dominio dovrebbe provvedere ad oltre 220.000 tese viennesi di strade, e se queste devono venir mantenute a modo delle erariali, se la manutenzione di queste richiede in questo dominio in medio un'annuo dispendio di soli 20 soldi per tesa (nel mentre che nella Carniola ci vogliono 50 soldi) si esigerebbe un'annuo dispendio di circa 45000 fiorini, il che porterebbe la conseguenza di dover rialzare l'addizionale a carico dell'intero dominio di buoni 12 %.

Notisi poi che questo dispendio verrebbe di molto accresciuto, perchè si tratterebbe non solo di conservare le strade già esistenti, ma henanchè di costruirne nuovi tratti assai dispendiosi, perchè dovendosi in tale caso affidare alla Giunta la sorveglianza sulle medesime, ne verrebbe la necessità di crearvi un'apposito dipartimento edile, ed aggiungere nuovi esborsi per salari, diete, viaggi ed altro.

D'altronde le amministrazioni dal *centro* sono sempre le più dispendiose, ed è *certo*, che un'amministrazione più prossima alla rispettiva strada, come sarà il comitato stradale, potrà provvedervi con minore dispendio ed in modo più opportuno, tenendo maggior calcolo delle condizioni locali e di quelle degli obbligati alla concorrenza e che, trattandosi dei loro prossimi interessi, i comuni concorrenti useranno la maggior possibile economia e sapranno meglio utilizzare ed il danaro e le prestazioni in natura. In questo modo si evita che si facciano pretese maggiori e talvolta esorbitanti o si procuri di speculare a pregiudizio del fondo del dominio locchè accade spesso ove si sappia, che le spese relative debbano venir erogate da questo fondo.

Il §. 10 della legge stradale offre poi il modo opportuno di provvedere a quelle strade che verranno ritenute di particolare importanza o che esigeranno un dispendio superiore alle forze dei rispettivi concorrenti, qual è quello delle *sovvenzioni*.

Così sarà più facile di conseguire migliori risultati, poichè colle sovvenzioni alla mano i comuni concorrenti si daranno ogni possibile cura, che tutto il danaro venga impiegato a vantaggio della rispettiva strada e che una buona porzione del medesimo non venga impiegata in viaggi o diete, od a vantaggio di appaltatori.

Egli è per questi motivi, chè a parere della Giunta, senza che perciò soffra detrimento la cosa pubblica, può adottarsi la massima: „che in questo paese non vi abbiano da essere strade *provinciali*.” Siccome i comuni di un intero distretto (Cervignano) proponevano unanimamente che tutte le strade siano da dichiararsi comunali e che solo le spese per le opere d'arte vadano a carico del distretto (o regione), la Giunta esaminava, se convenga di addottare cotesta massima.

Ed anche quì stava per la negativa, non solo per la ragione che coll'addossare ad ogni comune il peso di mantenere tutte le strade esistenti nel proprio territorio, può avvenire, che l'uno venga sopracaricato di confronto all'altro; ma per l'altra ancora, e questa apparve decisiva, che trattandosi di

strade importanti che non siano d'interesse meramente comunale, non sarebbe prudente di affidarle all'amministrazioni dei singoli comuni, perchè sarebbe difficile di trovare in ogni comune gl'individui a ciò idonei, perchè così si andrebbe a difficoltare e rendere più complicata la sorveglianza, e perchè non si conseguirebbe quell'unità d'azione, la quale può ripromettersi in maggior grado dai comitati stradali.

Sembrava quindi necessario di dichiarare regionali le strade di maggiore importanza.

Nel proporre la Giunta ebbe riguardo al criterio generale della loro importanza per il movimento di maggiori regioni, alla percorrenza delle medesime, alla circostanza che servono di congiunzione coi vicini domini, che nelle medesime confluiscono strade secondarie o comunali, alla qualità e quantità delle opere d'arte che vi esistono, alla loro relazione con le erariali, con la ferrata, con qualche porto o borgata industriale e così via. Si è poi procurato di unificarle nella massima estensione, anzichè di dividerle in sezioni, onde poter chiamare a concorrenza il maggior possibile numero di comuni, per ripartire in questo modo più equamente i relativi pesi.

Onde i signori deputati possano meglio conoscerle, si unisce al presente rapporto un prospetto, che indica la loro percorrenza tanto nella totalità che nei singoli comuni; il punto d'onde partono ed ove finiscono, i comuni cui percorrono e gli altri che se ne servono a preferenza, l'esistenti opere d'arte di maggiore importanza, nonchè la cifra delle imposte prescritte sulla totalità dei comuni concorrenti e sopra ogni singolo comune censuario.

Relativamente alla concorrenza alle spese di manutenzione e rispettivamente di costruzione delle medesime, fa d'uopo stabilire:

1. chi vi sia obbligato, e 2 in quale proporzione.

In quanto al primo punto la minoranza della Giunta era d'avviso che si dovesse stabilire *raggi di concorrenza* assoggettando tutti i comuni dei quali il raggio (la regione) si comporrebbe a concorrere alle spese di tutte le strade regionali in quanto esistano entro il raggio, per il quale si formerebbe un solo comitato. La maggioranza però, considerando, che secondo il § 8 della legge 29 aprile 1864 fa d'uopo indicare i *comuni interessati* che devono concorrere; considerando che a tenore del successivo §. 18 devesi istituire un comitato per ogni strada regionale nè può costituirsi un comitato per tutte le strade regionali esistenti entro un dato raggio, e considerando che la concorrenza viene stabilita per un'intera strada regionale e non per singoli tratti della medesima, riteneva di dover proporre, che l'indicazione, *chi* abbia da essere obbligato alla concorrenza, sia fatta col nominare ogni singolo comune interessato. Riteneva poi d'indicare singoli comuni *censuarii* anzichè locali, in primo luogo perchè i censuari sono stabili, nel mentrechè i comuni locali mutano forma ed estensione sia mediante aggregazioni, sia mediante separazioni, e poi perchè può avvenire, che non tutto il comune locale, ma soltanto una parte del medesimo utilizzi la strada.

Circa poi la *proporzione* della concorrenza osservava che s'incontrerebbe la massima difficoltà col volerla precisare secondo l'utile maggiore o minore che deriva dalla strada ai singoli comuni. Imperciocchè per calcolare siffatto utile senza tema di sbagliare od anche per determinarlo in via approssimativa, per istabilire in quale proporzione stia quest'utile con quello delle vicine regioni, della provincia intera, della totalità dello Stato, ci vorrebbero dati statistici, i quali non possono venir raccolti che dopo un periodo di osservazioni.

Le dichiarazioni emesse nel proposito dai comuni e rispettivamente dalle Preture politiche non ci forniscono i lumi necessari, imperciocchè dalle medesime si rilevi soltanto, che se riguardo alle spese per opere d'arte e materiali si seguiva la pratica costante e quasi generale di erogarle dalle casse distrettuali, riguardo alle prestazioni in natura (servigi personali, caricaggi, rabotte) e persino alle spese di sorveglianza (ispecienti, palieri) non si osservava dappertutto l'istessa pratica, imperciocchè quantunque ciascun

comune vi provvedesse pel tratto di strada sul proprio territorio, la ripartizione individuale seguiva o secondo le circostanze di proprietà dei comunisti, o in proporzione delle imposte dirette, o in proporzione delle forze lavorative dei comunisti, o in proporzione alle loro forze ed alla loro condizione, e così via.

Ciò stante si è ritenuto: di dover star per' ora alla *regola* stabilita dal §. 9 della legge 29 aprile 1864, a tenor della quale le spese devono ripartirsi in proporzione della rispettiva cifra d'imposta in prescrizione, e di dover riservare a tempi più opportuni il prendere in questo riguardo quei migliori e più precisi provvedimenti che verranno suggeriti dall'*esperienza* da farsi, od in altre parole, il decidere *altrimenti*, come dice il citato paragrafo, avuto riguardo al maggiore o minore vantaggio derivante ai comuni, che formerebbe l'eccezione alla regola.

In quanto alla massima di accordare sovvenzioni, si trovava essere questa pienamente giustificata dalla considerazione, che tutte le strade di qualche importanza tornano, come già si disse, anche a vantaggio della totalità del paese.

Tenendo fermo *la regola*, che le medesime non possano erogarsi che mediante conchiuso dietale, riteneva la Giunta di proporre un'*eccezione* pei casi d'urgenza, nei quali verrebbe troppo tarda la deliberazione della Dieta; ma anche per questi casi verrebbe accordato il diritto alla Giunta di accordare in luogo di sovvenzioni gratuite, soltanto *anticipazioni* a titolo di mutuo, riservando alla Dieta l'ulteriore decisione, se queste anticipazioni abbiano da convertirsi in sussidi gratuiti.

Siccome l'accordare le sovvenzioni *di caso in caso*, è più oggetto di amministrazione che di legislazione, non se ne fa parola nel progetto di legge, ma si provoca nel proposito un semplice conchiuso dietale come ai punti B ad D di questo rapporto.

Si conchiude quindi col proporre, che quest'Eccelsa Dieta voglia deliberare quanto segue:

A. Si approva l'annesso progetto di legge;

B. Nel preventivo del fondo del dominio si esporrà un congruo importo per sovvenzioni da darsi ai comitati stradali a sollievo dei comuni chiamati a concorrenza per la conservazione di strade o relative opere d'arte di particolare importanza e di spesa considerabile.

C. Per ogni singola sovvenzione è necessario un separato conchiuso della Dieta provinciale;

D. Verificandosi il bisogno di riparare urgentemente guasti causati da straordinari avvenimenti, la Giunta provinciale potrà anticipare ai comitati stradali i necessari importi i quali s'intenderanno dati a mutuo nel caso che la Dieta provinciale non decidesse altrimenti.

(dopo finito la lettura). Questo era il rapporto che la Giunta aveva preparato per sottoporlo alla deliberazione dell'Eccelsa Dieta. La Giunta poi ha comunicato questo progetto a tutti i comuni della provincia, moltissimi dei quali hanno anche dato il loro parere. Siccome poi molti di questi hanno esternato in merito alle strade dei desideri particolari, così la Giunta crede, che volendo tener conto dei desideri espressi da queste rappresentanze comunali, il progetto medesimo andrebbe a subire qualche modificazione. Ciò stante propone che questo progetto passi unitamente all'altro materiale ad un apposito comitato composto di sette membri coll'incarico di esaminare la cosa e di riferire alla Dieta.

Capitano: Seguendo il metodo introdotto quest'oggi propongo, qualora nessuno dei sigg. deputati facesse qualche osservazione, i signori Dottori, Del Torre, D.r Sigon, Pollay, Pagliaruzzi, Cerne e Dr. Deperis che avrebbero di comporre questo comitato. Quei signori che sono acconsenzienti a questa proposta sono pregati a non alzarsi. (unanimità di voti).

Ora sarebbero esauriti gli oggetti portati all'ordine del giorno per l'odierna seduta Prima però di levarla, pregherei i signori di voler costituirsi in comitati e di comunicarmi i nomi dei signori Presidenti e dei rispettivi relatori; a qual'uopo sospendo la seduta per un breve intervallo. (La seduta e spesa per cinque minuti).

Capitano: La seduta è riaperta ed invito pel primo il comitato di finanza a voler comunicarmi il nome del presidente e del protocollista.

de Ritter: Il comitato di finanza si è costituito ed elesse me a presidente ed il signor Dr. Abram a protocollista.

Deperis: Il comitato delle strade si è costituito sotto la presidenza del sig. deputato Dottori.

Doliac: Il comitato per le leggi governative si è costituito, nominando me come presidente ed il signor deputato Dr. Tonkli a protocollista.

Capitano: Per oggi è levata la seduta ed invito i signori a voler riunirsi in quest'aula martedì 25 corrente alle 5 pom:

All'ordine del giorno saranno i seguenti oggetti:

I. Relazione del comitato sulla legge concernente la modificazione delle disposizioni del regolamento elettorale provinciale sull'esclusione dal diritto attivo e passivo di elezione alla Dieta provinciale.

II. Relazione del comitato sulla legge concernente alcune disposizioni pel caso che un deputato provinciale venga condannato ad una pena o sottoposto ad inquisizione in via penale.

III. Relazione del comitato sulla legge tendente a porre in armonia le disposizioni del regolamento comunale 7 aprile 1864 colla prescrizione dell'articolo quarto della legge fondamentale dello stato del 24 dicembre 1867.

IV. Relazione del comitato sulla legge tendente a porre in armonia le disposizioni dello Statuto comunale di Gorizia 28 novembre 1850 colla prescrizione dell'articolo 4° della legge fondamentale dello stato del 24 dicembre 1867.

V. Proposta della Giunta per l'elevazione dell'educatorio dei sordomuti di Gorizia ad istituto provinciale e la riorganizzazione del medesimo.

La seduta finiva alle ore 6 e mezza pom.

Contenuto: Verificazione dei P. V. delle prime due sedute.— Permesso accordato ai deputati de Pretis e Rosmann.— Petizioni per l'abolizione della legge 5 novembre 1865.— Interpellanza Marušić.— Interpellanza Tonkli.— Relazione del comitato sulla legge concernente la modificazione delle disposizioni del regolamento elettorale provinciale sull'esclusione dal diritto attivo e passivo d'elezione alla Dieta provinciale.— Relazione del comitato sulla legge concernente alcune disposizioni pel caso che un deputato provinciale venga condannato ad una pena o sottoposto ad inquisizione in via penale.— Relazione del comitato sulla legge tendente a porre in armonia le disposizioni del regolamento comunale 7 Aprile 1864 colla prescrizione dell'articolo 4. della legge fondamentale dello Stato delli 21 dicembre 1867.— Relazione del comitato sulla legge tendente a porre in armonia le disposizioni dello statuto comunale 28 novembre 1850 colla prescrizione dell'articolo 4. della legge fondamentale dello Stato del 21 dicembre 1867.— Proposta della Giunta per l'elevazione del educatorio dei sordomuti di Gorizia ad istituto provinciale e la riorganizzazione del medesimo.

Presenti:

Il Capitano provinciale
Sig. Guglielmo Conte Pace

Il Commissario imperiale
Sig. Felice Barone de Pino

e 18 deputati

Principio della seduta ore 5 min. 15 pom.

Capitano: Esimio Consesso! La seduta è aperta. Il sig. Segretario vorrà preleggere i processi verbali delle due prime sedute.

Segretario: Prelegge il P. V. della seduta tenuta alle 11 antim. del 22 corr:

Capitano: (*dopo la lettura*) Se nessuno dei signori deputati prende la parola riguardo al protocollo ora preletto lo ritengo approvato (*approvato e firmato*).

Segretario: legge il protocollo della seduta tenuta all'una pomerid: del giorno medesimo.

Capitano: (*dopo finita la lettura*) Se nessuno dei signori deputati fa un'osservazione contro questo secondo protocollo, lo ritengo parimente approvato. (*approvato*).

Ho da comunicare a quest'Eccelsa Dieta che mi sono pervenute due istanze l'una del signor deputato Rosmann e l'altra del sig. deputato de Pretis tendenti ad ottenere un permesso, il primo per essere occupato con l'organizzazione e rispettiva consegna dell'ufficio politico di Plez, ed il secondo per malattia.

Secondo il §. 4 del regolamento interno io ho accordato i chiesti permessi per la durata di 8 giorni.

Inoltre ho da comunicare a quest'Eccelsa Dieta che per mezzo del sig. deputato Dr. Deperis mi sono pervenute due petizioni, l'una del municipio della città di Gorizia tendente ad ottenere l'abolizione della legge 3 novembre 1865 riferibile alla rifusione di spese per cura d'ammalati e l'altra nel medesimo argomento da diversi comuni sottoposti al distretto del circondario di Gorizia ed Aidussina.

Io proporrei, se peraltro nessuno dei signori deputati fa una osservazione, di passare queste due petizioni al comitato di finanza ritenendo che quest'è un oggetto che sta in strettissima relazione col ramo finanziario (*approvato*).

Marušić: Domando la parola. Io mi permetterei di fare una interpellanza al sig. commissario imperiale riguardo la regolazione e reluzione degli oneri fondali del comune di Ottezza—Doll. (*legge*).

Visoko v gorah naj više med vsemi vasmi kar jih je raztresenih po hribih od Nanosa do Gorice, ste združeni katastr občini *Dol* in *Otlica*, kateri spadate k županiji *Lokavec* v okraji *Ajdovskem*. Gore po teh krajih so gole in proti vrhu nerodovitne. Kjer koli je po teh višavah kaka dolinca, uselili so se ljudje. Dokler je bilo prebivaveev le malo, so lahko živeli; davki so bili majhni, potreba je bilo malo; in dokler so bile še stare grajšine, so uživali pravico služnosti: gonili so živino na pašnike in smeli sekati za svojo potrebo tudi drva. Razume se že samo, da se, kakor gorjani sploh, tako tudi Dolci in Otličani sosebno z živinorejo pečajo, kajti samo kmetijstvo premalo zda, ker imajo le po en sam pridelek na leto in jim tudi še toča ali zmrzal polja poškodeje; od živinoreje imajo naj večji dobiček.

Ko je bila dana postava rastran služnosti, da se imajo odkupiti in poravnati, smelo se je misliti po pravici in pričakovati, da, dokler se vse, kar se tiče služnosti, postavno ne poravna, ostane vse, kakor je, ter da se ta v javno-gospodarstvenem oziru jako važna zadeva brž ko mogoče dožene. Toda gledè omenjenih občin se zdi, da ni sile.— Na mesto grajšine je nastopil tam cesarski érar, ž-njim imate občini zdaj opraviti, in njuna reč ne le da ni še razpravljena, tudi ne bo še tako hitro, kakor se kaže. To pa je za njuno gospodarstvo zelo škodljivo.

Pa da bi bil gozdni urad že vsaj pustil vse, kakor je bilo, ali tega ni storil, timveč uravnjuje služnosti, kakor mu kaže: muči ljudi, nagaja jim na mnogoteri način. Kar so nekdanj za pašo po nekterih prostorih od vsake glave grofu plačavali, povišal jim je érar na dvakrat toliko; prepovedal jim je hoditi v gozd, dal narediti zagraje, odkazuje jim drva tako skopo, da ne morejo izhajati ž njimi, in še tisto malo, kar jih jim odkaže, odkaže jih jim na takih mestih, kamor je jako težko priti. Pri sodnijskih obravnavah pa —sklicevaje se na to svojo novo vredbo—krati jim pravice, ali pa jih jim celo taji.

Ni čuda tedaj da ondašnji prebivalci vse svoje žile napenjajo, da svoje pravice varujejo. In to so siljeni storiti, ker jim gre za življenje. Oni se držé vselej starih pravic; gonijo živino, kamor so jo pri starem gonili, in skušajo hoditi sekati drva tje, kjer so jih od nekdanj sekali. Gozdni urad jih hodi tožiti zaradi gozdnih prestopkov, in zavoljo ukradenega lesu. In kaj je temu nasledek? Da ni denarnih kazni in zaporov ne konca ne kraja. Imele bi že plačati zdaj te občine kakih *13000 gold. glóbe*, in malo občinarjev je, da ne bi bili že prišli v zapoj.

Toženi so ubozi gorjani, kakor da bi bili oni vsega krivi; gosposka pa ni pomislila, a.) da ni ostalo vse, kakor je bilo, predno je bila dana postava zastran služnosti, in b.) da bi se bilo spodobilo odkupljenje in uravnavo že davno zvršiti. Njih stan je tak, da ne morejo več trpeti.

Ta stan reči pa je na škodo narpopred soseskama samima, potle c. k. gozdnemu uradu, pa tudi sodniji, kateri dajajo dotične tožbe toliko opraviti. Te homatije imajo slab upliv na ljudi: spodkopujejo spoštovanje do cesarskih oblasti. Ljudje pa si ne morejo kaj; oni morajo trditi svoje pravice.

Občinsko zastopstvo omenjenih dveh vasi se je bilo obrnilo s pisano prošnjo na nekega predstojnika pri c. k. gozdnem uradu. Prišel je ogledat ondašnji kraj; pokazali so mu tiste prostore, ki so vasema naj bližji in po katerih mora njih živina hoditi, ako hoče priti na druge pašnike. Te bližnje pašnike, ki jih imajo pred očmi, in črez ktere mora živina hoditi, bil jim je érar prepovedal, in od tod izvira toliko tožb in globe. Zatorej so se pritožali pri omenjenem gospodu in precej potem so se jim odprli tisti pašniki, črez ktere drži pot do unih daljnejših.

Praša se zdaj, so li pravične one kazni, katerim so zapadli zavoljo teh prostorov, in to za tisti čas, ko so jim jih bili po krivičnem zaprli?

Kakor glede teh, tako se godi tudi glede družih pašnikov: preganjajo uboge gorjane, da se morajo vsakemu smiliti. Oni že tako prav revno živè, ne pa, da bi jih še c. k. érar tlačil. In vendar se je okrajna gosposka v *Ajdovščini* pretaklo poletje male zmenila za to, kako reči stojè; ravnala je prav ojstro z zatoženci, globo natančno iztirjevala. Pa kje hočejo ubozi ljudje vzeti *13.000 goldinarjev*? in če pošlje

gosposka rubat, kdo ponese svoj denar na Otlico in Dol, da si tam gori zemljišč nakupi. Ljudi zapirati —to državi nič ne koristi, ljudem pa škodi veliko, ker toliko rok delu odtegne.

Poslednji čas se je primerilo, da so bili nekteri po nadolžnem zatoženi. Tožbe merijo le na posestnike, da si jih pri dotičnem prestopku še zraven ni bilo. Ako ravno jih potem za nedolžne spoznajo, dan je vendar zgubljen, in, ker se kaj tacega večkrat zgodi, je to nagajanje prav sitno.— Tudi to se je že primerilo, da se je že plačana globa v drugo tirjala, in, ker so bili mnogi kmetje svoje pobotnice zgubili, morali so dvakrat plačati.

Vse te zadeve so Otličani in Dolci c. k. namestništvu že meseca junija t. l. razložili ter prosili a) da bi se obravnava zastran odkupljenja in uravnanja služnosti v njih občinah čez toliko let vendar enkrat *končala*, in b.) da bi se vsem ondašnjim sosedom, kateri so biti obsojeni v globo, zapor ali k povračilu kake škode, zaradgozdnih ali pašnih prestopkov ali tatvine,—*vse odpustilo in zbrisalo*.

Eden naj večih zadržkov, da se služnostna obravnava tako dolgo vleče, je brž ko ne ta, da se ta reč,—ker gozdi in pašniki v Iderski okraj na Kranjskem segajo,—na dveh straneh, v Gorici in v Idriji, razpravlja.—

Gledé na vse, kar rim razložil, naj smem zdaj vprašati:

1. Ali se bodo Otličanom in Dolcem vsokoršne dosedanje kazni odpustile?

2. Kaj misli visoka vlada storiti, da se razprava, služnostnih opravil, kolikor zadevajo Otlico in Dol, pospeši in vsa ta reč ugodno dožene in reši?

Capitano: Essendo il contenuto dell' oggetto di cui tratta l'interpellanza stessa, stato indicato anche in lingua italiana dal signor deputato Don Marušić stesso, così credo che sia superfluo di farla tradurre nella lingua italiana per quei signori deputati che ignorano la lingua slovena; io mi permetto di consegnarla al signor Commissario imperiale per la relativa sua risposta.

Commissario imp: Io mi riservo di rispondere a quest' interpellanza in una delle prossime sedute.

Tonkli: Domando la parola per fare anch' io un' interpellanza al signor commissario governativo concernente l'organizzazione dei territori politici. (*legge*).

Visoko ministerstvo je bilo predložilo prejšnjemu dež. zboru novo razdeljenje politiških okrajev, da bi zaslišale mnenje njegovo o tej zadevi.

Bivši dež. zbor je nasvetoval v četrti sejni dobi pri četrti seji dne 6. decembra 1865, naj bi se pridružile novemu politiškem okraju Goriškemu poleg Kanalskega in Ajdovskega okraja še sledeče občine:

1. Županija Dolenja z zemljiščnim površjem 5783 oralov 1279 štirjskih seženov in 2410 prebivalci;
2. Županija Biljana, h kateri je spadala tudi sedanja županija Medana, z zemljiščnim površjem 2824 oral. 1180 štirj. sež. in s 1742 prebivalci;
3. Županija Devinska (Duino) z zemljiščnim površjem 3044 oral., 1148 štirj. sež. in 2941 pbeivalci;
4. Županija Opačjeselo (Opachiasela) z zemljiščnim površjem 4737 oral. 743 štirj. sež. in s. 1471 dušami;
5. Županija Doberdob (Doberdò) z zemljiščnim površjem 1821 oral. 522 štirj. sež. in s 442 dušami;
6. Županija Temnica z zemljiščnim površjem 4856 oral., 612 št. sež. in s 1559 dušami;
7. Županija Selo (Sella) z zemljiščnim površjem 2212 oral. 266 štirj. sež. in s 354 dušami;
8. Županija Brestovica (Brestovizza) z zemljiščnim površjem 3298 oral. 184 štirj. sež. in s 651 dušami.

Gledé, da večina imenovanih občin so same prosile, da bi bile pridružene Goriškemu politiškem okraju; gledé da vse rečene občine so čisto slovenske, in bi razun Temnice, Sela in Brestovice, po

sedajnem razdeljenju politiških okrajev morale vendar spadati k politiškem okraju v Gradišči; gledé da politiški okraj Gradiški obsega ogromno večino laških občin, in da zarad teh bo moral biti pri uradnji v Gradišči le laški kot uradni jezik;

gledé da so tedaj slovenske občine, ki bi spadale k rečenemu okraju, v nevarnosti, da bi se ž njimi laško uradovalo in da bi one le laške dopise dobivale;

gledé, da je ta nevarnost tim večja, ker ni znano, da gg. uradniki, ki so za politiški okraj Gradiški imenovani, bi bili slovenskega jezika v besedi in pisanju popolnoma zmožni, kar je za uradovanje v slovenskem jeziku neobhodno potrebno;

gledé, da vsled 19. člena ustanovnih postav 21. decembra 1867 je zagotovljena vsim narodom enakopravnost, da vsak národ ima nedotakljivo pravico, da se mu národnost ohrani in goji, in da vlada priznava ravnopravnost vsih deželnih jezikov v šoli, v uradu in v javnem življenju;

gledé pa da vse omenjene lepe pravice ne zedostujejo národom, dokler le na popirju mertve ostanejo, ampak da se morajo tudi djansko v življenje vpeljati, namreč v šole in urade;

gledé tedaj da omenjene slovenske občine imajo nedotakljivo pravico tirjati in zahtevati, da se ž njimi uraduje v slovenskem jeziku, in da tej pravici se bode ložej zadostovalo, ako se pridružio Goriškemu okraju, kakor tedaj, če bi spadale k politiškem okraju Gradiškemu;

gledé da uredi novih politiških okrajev začnejo uradovati že 31. tek. meseca;

Gledé na vse to, podpisani podajo po predsedništvu vis: dež: zbora do visoke vlade sledečo vprašanje:

„Ali je volja visoki vladi, sprejeti nasvet bivšega dež. zbora, kakor ga je izrekel v četrti seji četrtje sejne dobe dne 6. decembra 1865, in ločiti slovenske županije Dolenjo, Biljano, Medano, Devin, Opačjeselo in Doberdob od politiškega okraja Gradiškega, Temnico, Selo in Brestovico pa od Sežanskega, ter pridružiti jih polit. okraju Goriškemu. Podpisani so:

Dr. Tonkli — Dr. Žigon — Ant. Černe — Karol Pollaj — Pagliaruzzi — Dr. Abram.

Capitano: Se nessuno dei sigg. deputati domanda la traduzione, cederò anche questa interpellanza a mani del sig. commissario imperiale cui è diretta.

Commissario imp: Anche sopra questa interpellanza mi riservo di rispondere in una delle prossime sedute.

Capitano: Il primo oggetto da pertrattarsi quest'oggi è la relazione del comitato sulla legge concernente la modificazione delle disposizioni del regolamento elettorale provinciale sull'esclusione dal diritto attivo e passivo d'elezione alla Dieta provinciale.

Il sig. relatore del comitato Dr. Pajer è pregato di voler comunicare il rapporto relativo.

Pajer: (*legge*) Eccelsa Dieta! Pel regolamento elettorale provinciale sono escluse dal diritto di elezione e attivo e passivo:

a) le persone condannate o soltanto per insufficienza di prove sciolte dall'accusa per titolo di crimine o delitto o per titolo di contravvenzione commessa contro la pubblica moralità o per avidità di lucro,

b) le persone tratte in inquisizione per titolo di una delle azioni preaccennate e ciò per la durata dell'inquisizione,

c) persone sulle cui sostanze sia stato aperto il concorso o il processo di accomodamento si in pendenza della relativa procedura ed anche dopo il componimento di quella ove non fossero state dichiarate immuni di colpa.

Ora le sentenze dubitative furono soppresse per la legge del 15 novembre 1867 N. 132 e la legge della stessa data N. 131 proclamava alcune disposizioni per effetto delle quali venivano mitigate le conseguenze delle condanne stabilite dal codice penale.

Queste riforme, senz'altro liberali, dei principii di diritto penale reclamano una corrispondente modificazione delle contrarie disposizioni delle leggi provinciali.

La conservazione del diritto attivo di elezione agli oberati ed a coloro che sono colpiti dalla procedura di accomodamento ha la sua ragione in ciò che le rispettive leggi non li dichiarano incorsi nella perdita di tale diritto.—

Dal momento però che pure non godono appieno i diritti civili la eleggibilità non compete loro più per la espressa disposizione del §. 17 lett. c. del regolamento elettorale provinciale.

Così pure appare giustificata l'ammissione degli inquisiti all'elezione attiva, non divenendo essi rei di una azione disonorante per effetto della semplice inquisizione, la quale trae la sua origine da semplici sospetti, i quali ammettono la possibilità che l'inquisito sia del tutto innocente.

Il comitato delegato da questa Dieta trovò perciò di proporre:

che all'Eccelsa Dieta piaccia deliberare: *Accogliersi senza cambiamento l'unito progetto di legge proposto dal Governo, con cui vengono modificate le disposizioni del §. 18 del regolamento elettorale.*

Ora mi permetterò di preleggere paragrafo per paragrafo della legge governativa, pregando il sig. capitano di volerli mettere ai voti.

(legge) §. 1. Il §. 18 del regolamento elettorale provinciale per la principesca Contea di Gorizia e Gradisca viene posto fuori di vigore.

L'esclusione dal diritto d'elezione e dall'eleggibilità alla Dieta provinciale si regolerà in avvenire anche riguardo alle conseguenze di precedenti sentenze penali anzichè secondo l'accennato paragrafo, secondo le seguenti disposizioni.

Capitano: Se nessuno prende la parola, è approvato (approvato).

Pajer: (legge) §. 2. Dal diritto d'elezione e dall'eleggibilità alla Dieta provinciale sono escluse quelle persone, che furono condannate ad una pena per crimine, o per contravvenzione di furto, d'infedeltà, di complicità in furti ed infedeltà o di truffa (§§. 460, 461, 463, 464 del Cod. pen.) Questa conseguenza della condanna penale cesserà nei casi di condanna per i crimini enumerati nel §. 6 ai N.ri 1 fino a 10 della legge 15 novembre 1867, Bollettino delle leggi dell'Impero N. 131, coll'espiazione della pena, nei casi di condanna per altri crimini col decorso di un decennio, se il reo fu condannato ad una pena di almeno 5 anni, altrimenti col decorso di un quinquennio, nel caso poi di condanna per le succitate contravvenzioni allo spirare di un triennio dopo l'espiazione della pena.

Capitano: Anche questo è accettato.

Pajer: (legge) §. 3. Le persone sulle cui sostanze fu aperto il concorso od avviata la procedura di accomodamento non sono eleggibili a deputati provinciali fino a che dura la procedura di concorso od accomodamento (§. 17 lett. c. del Reg. prov. elett.)

Capitano: E' accettato.

Pajer: (legge) §. 4. La presente legge entrerà in vigore col giorno della pubblicazione.

Capitano: Accettato anche questo.

Pajer: (legge)

Legge

valevole per la principesca contea di Gorizia e Gradisca, colla quale vengono modificate le disposizioni del regolamento elettorale provinciale per la principesca Contea di Gorizia e Gradisca sull'esclusione dal diritto d'elezione e dall'eleggibilità alla Dieta provinciale.

Coll'adesione della Dieta provinciale della Mia principesca Contea di Gorizia e Gradisca trovo di ordinare quanto segue:

Capitano: I signori che si uniscono alla proposta del comitato, sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *unanimità*).

Pajer: Per guadagnare del tempo io propongo che questa legge venisse accettata quest'oggi anche in ultima lettura, in vista che la medesima venne approvata a voti unanimi e senza modificazioni.

Capitano: I signori che sono acconsenzienti a questa proposta, sono pregati di voler alzarsi. (*Unanimità*).

Il secondo progetto messo all'ordine del giorno è la relazione del comitato sulla legge concernente alcune disposizioni pel caso che un deputato provinciale venga condannato ad una pena o sottoposto ad inquisizione in via penale.

Vorrà il signor relatore Dr. Pajer riferire a quest'Eccelsa Dieta la relazione del comitato.

Pajer: (*legge*) Eccelsa Dieta! Il §. 6 dello statuto provinciale dispone che sia da disporre una novella elezione ogni qualvolta un deputato perda le qualità necessarie per esercitare il diritto di elezione.

Cotal perdita si verifica a sensi del §. 18 del regolamento elettorale provinciale qualora un deputato venga condannato od assoggettato ad inquisizione per crimine o delitto o per una contravvenzione commessa contro la pubblica moralità oppure per avidità di lucro.

Dacchè però la legge del 3 ottobre 1861 stabilì che durante la sessione delle Diete nessun deputato poteva, per capo di azioni penali, venire arrestato o assoggettato ad inquisizione senza il consenso della Dieta rispettiva, e così la legge del 15 novembre 1867 N. 151 mitigò le conseguenze delle condanne penali, sta bene che lo statuto provinciale venga modificato con la legge suppletoria proposta dal governo onde togliere l'antinomia altrimenti sussistente

Propone quindi il comitato delegato dalla Dieta

Che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

Accettarsi senza modificazione l'unito progetto di legge proposto dall'i. r. Governo, con cui si emanano delle disposizioni pel caso che un deputato provinciale venga condannato ad una pena o sottoposto ad inquisizione penale.

Legge

valevole per la principesca Contea di Gorizia e Gradisca, colla quale si emanano disposizioni pel caso che un deputato provinciale venga condannato ad una pena o sottoposto ad inquisizione penale.

Coll'adesione della Dieta provinciale della Mia principesca Contea di Gorizia e Gradisca trovo di ordinare:

§. 1. Se contro un deputato provinciale viene per azione punibile pronunciata una sentenza penale, che porta con se la perdita del diritto di elezione e dell'eleggibilità alla Dieta provinciale, il medesimo cesserà con ciò anche di far parte alla Dieta provinciale.

Durante l'inquisizione penale egli non potrà esercitare le funzioni di deputato provinciale a meno che la Dieta provinciale non richiegga a sensi della legge 3 ottobre 1861, Bollettino delle leggi dell'Impero N. 98, che sia sospesa l'inquisizione, e levato l'arresto eventualmente decretato.

§. 2. Questa legge entra in vigore col giorno della pubblicazione.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola, farò votare. I signori che si uniscono alla proposta del comitato sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *unanimità*).

Pajer: Propongo per non perdere tempo inutilmente che anche questa legge venga accolta oggi in ultima lettura.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola, ritengo approvata questa legge anche in ultima lettura (*Accolta*).

Ora passeremmo al terzo punto, che è la relazione del comitato sulla legge tendente a porre in armonia le disposizioni del regolamento comunale 7 aprile 1864 colla prescrizione dell'articolo 4^o della legge fondamentale dello Stato del 21 dicembre 1867. Il sig. relatore del Comitato Dr. Tonkli vorrà comunicare il rapporto relativo.

Tonkli: (*legge*) Preso in disamina il progetto di legge governativo concernente l'abrogazione del §. 7 del regolamento comunale per questa principesca Contea di Gorizia e Gradisca 7 Aprile 1864; considerato, essersi resa necessaria anzi indispensabile l'abrogazione di tale paragrafo e la di lui sostituzione con altre disposizioni legali, onde porre il regolamento comunale in armonia e consonanza coll'articolo 4^o della legge fondamentale 21 dicembre 1867;

considerato corrispondere a tale scopo perfettamente il progetto di legge governativo; considerato, essere le disposizioni del medesimo anche corrispondenti al progresso ed al liberalismo;

Ciò tutto considerato, il comitato propone con voti unanimi,

l'Eccelsa Dieta voglia deliberare, si approva la seguente:

Legge

colla quale viene modificato il §. 7 del regolamento comunale per Gorizia e Gradisca.

Coll'adesione della Dieta provinciale della Mia Contea principesca di Gorizia e Gradisca trovo di ordinare quanto segue:

§. 1. Il §. 7 del regolamento comunale per Gorizia e Gradisca del 7 aprile 1864 viene posto fuori di vigore nella presente sua stilizzazione e suonerà in avvenire:

Sono membri del Comune le persone, che hanno diritto di pertinenza nel comune e quelle pure, che senza avervi tale diritto, possiedono nel territorio del comune una casa od un fondo, o che esercitandovi indipendentemente un mestiere od altro ramo d'industria, pagano un'imposta diretta, oppure quelle che dimorano nel comune e vi pagano un'imposta su altro loro reddito.

Tutte le altre persone nel comune si chiamano estranei.

§. 2. La presente legge entrerà in vigore col giorno della pubblicazione.

Per ciò non saranno da farsi nuove elezioni.

Capitano: (*dopo preletta la legge*) Se nessuno dei sig. deputati prende la parola, farò votare tutta la legge in una volta. Quelli che sono acconsenzienti alla proposta del Comitato, sono pregati di voler alzarsi. (*unanimità*).

Tonkli: Farei anche io la proposta, che questa legge venisse già oggi approvata in ultima lettura.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati fa un'osservazione a questa proposta, la ritengo accettata. *È accettata.*

Ora vorrà il signor relatore del comitato Dr. Tonkli riferire sulla legge tendente a porre in armonia le disposizioni dello statuto comunale di Gorizia 28 novembre 1850 colla prescrizione dell'articolo 4^o della legge fondamentale dello stato del 21 dicembre 1867.

Tonkli: (*legge*) Eccelsa Dieta! Preso in disamina il progetto di legge governativo concernente lo statuto comunale della città di Gorizia;

considerato, essersi rese necessarie queste nuove disposizioni di legge, onde porre in armonia il detto statuto con l'articolo 4^o della legge fondamentale dello Stato 21 dicembre 1867;

considerato corrispondere a tale scopo il detto progetto di legge governativo;

considerato però, essere l'ultimo inciso del §. 2 capoverso 1 che suona: „e come ivi previsto non sono in arretrato colla medesima” contrario tanto alle massime del progresso e di liberalismo, quanto alla legge, la quale fù poc' anzi da quest' Eccelsa [Dieta votata circa l'abolimento del §. 18 dello

statuto elettorale provinciale, imperochè gli elettori della città di Gorizia sarebbero privati del diritto di elezione, qualora fossero in arretrato col pagamento delle imposte, nel mentre a tenore della legge testè votata non sono privati del diritto di elezione nemmeno coloro, che stanno sotto la procedura di concorso o di accomodamento;

considerato in tale riguardo, che la città di Gorizia ebbe già a risentire l'inconveniente delle disposizioni dei §§. 31 lit. a. capoverso secondo e §. 32 lit. d. del detto statuto in occasione delle ultime elezioni dei deputati alla Dieta, cosicchè sopra proposta del relativo comitato che verificava quelle elezioni, quest'Eccelsa Dieta alla prima tornata seduta seconda del 2 febbrajo 1867 aveva deliberato: „che venga incaricata la Giunta di preparare e proporre all'Eccelsa Dieta un progetto di legge in emenda del vigente statuto comunale di Gorizia, onde venga levata la disposizione, per cui l'esercizio del diritto di elezione nella città di Gorizia è vincolato alla condizione del previo pagamento dell'imposta;

considerato, che una simile disposizione non si trova nel regolamento comunale 7 aprile 1864, per cui volendo mantenere queste disposizioni dello statuto di Gorizia, si creerebbe una discordanza tra il detto Statuto ed il regolamento comunale, e ne verrebbero privati gli abitanti di Gorizia del diritto di elezione per essere restanzieri nel pagamento delle imposte, mentre gli abitanti dei comuni foresi avrebbero l'esercizio di tale diritto non soltanto quantunque fossero in arretrato col pagamento delle imposte ma anche se si trovassero sotto la procedura di concorso o di accomodamento;

Ciò tutto considerato il comitato propone con voti unanimi, l'Eccelsa Dieta voglia deliberare: *si approva il progetto di legge governativo con l'ommissione delle seguenti parole ricorrenti:*

1. al §. 2 punto primo: „e come ivi previsto non sono in arretrato colla medesima.”

2. con l'aggiunta del seguente paragrafo 3 e cambiamento relativo dei numeri dei successivi paragrafi:

„Sono abrogate le disposizioni al secondo capoverso della lettera a. del §. 31 ed alla lettera d. del successivo §. dello statuto comunale della città di Gorizia dd. Vienna 28 novembre 1850.”

Con questa emenda del comitato mi permetterò di dare lettura della legge governativa paragrafo per paragrafo.

(legge) §. 1. Tutt'i cittadini austriaci, che dimorano nel circondario comunale della città di Gorizia e vi pagano un'imposta sui loro beni stabili, sulle loro industrie o sui loro redditi sono oltre ai pertinenti ed ai cittadini della comune, membri comunali della città.

Se non sono nè pertinenti nè cittadini del comune, essi si chiamano consorti comunali.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola, ritengo approvato il §. 1. È approvato.

Tonkli: (legge) §. 2. Ai consorti comunali spetta il diritto attivo e passivo d'elezione alla rappresentanza comunale sotto le stesse condizioni come ai pertinenti del comune, se:

1. o pagano una imposta diretta della specie o nella misura indicata al §. 31 N. 2 lett. A. dello statuto comunale della città di Gorizia del 28 novembre 1850; o

2. comprovano di possedere i requisiti prescritti dal citato §. 31 N. 2 lett. B. cioè la qualifica d'impiegati, la percezione di salario o soldo di pensione ed il pagamento dell'imposta rendita sui medesimi.

Capitano: Lo ritengo accettato anche questo.

Tonkli: (legge) §. 3. Sono abrogate le disposizioni al secondo capoverso della lett. A. del §. 31 ed alla lett. D. del successivo §. 32 dello statuto comunale della città di Gorizia dd. Vienna 28 novembre 1850.

Capitano: Accettato anche questo.

Tonkli: (*legge*) §. 4. La ripartizione dei consorti comunali fra i corpi elettorali si eseguisce a sensi delle prescrizioni del §. 35 dello statuto comunale succitato.

I consorti comunali indicati al §. N. 1 della presente legge, i quali in forza del pagamento d'imposta non appartengono al primo o secondo corpo elettorale vengono aggregati al terzo, i consorti comunali indicati allo stesso §. N. 2 al 2.do corpo elettorale, se in forza del pagamento d'imposta non appartengono al primo corpo elettorale.

Capitano: E' approvato.

Tonkli: (*legge*) §. 5 Questa legge entrerà in vigore col giorno della pubblicazione.

Per ciò non sarà da farsi una nuova elezione.

Capitano: Anche questo è accettato.

Tonkli: (*legge*)

Legge

colla quale viene modificato lo statuto comunale della città di Gorizia del 28 novembre 1850.

Coll'adesione della Dieta provinciale della Contea principesca di Gorizia e Gradisca trovo di ordinare quanto segue:

Capitano: I signori che si uniscono a questa proposta sono pregati di alzarsi dalle loro sedie (*Unanimità*)

Tonkli: Propongo che anche questa legge venga votata in ultima lettura.

Capitano: Se nessuno dei sigg. deputati fa un'osservazione, la ritengo approvata anche in ultima lettura. (*Approvata*).

Il quinto ed ultimo oggetto da pertrattarsi quest'oggi, si è la proposta della Giunta per la elevazione dell'educatorio dei sordomuti di qui ad istituto provinciale e la riorganizzazione del medesimo.

Invito il signor deputato Dr. Pajer quale relatore della Giunta a voler comunicare il rapporto relativo.

Pajer: (*legge*) Eccelsa Dieta! Il 12 febbrajo 1863 quest'Eccelsa Dieta deliberava:

Che allo scopo di elevare a stabilimento provinciale di questa provincia l'istituto dei sordomuti di Gorizia, veniva incaricata la Giunta (sentita la Curia arcivescovile) di proporre il modo dell'ordinamento del medesimo secondo il bisogno attuale con riguardo ai domini di Trieste ed Istria, e della concorrenza dei medesimi rapporto al numero degli allievi ed alla contribuzione in danaro, previa concertazione con le rispettive rappresentanze.

Fatti degli studi in questo argomento la Giunta chiedeva l'autorizzazione a proporre, nelle concertazioni colle rappresentanze provinciali di Trieste ed Istria rispetto alla misura della loro contribuzione per l'istituto dei sordomuti;

1. Che almeno due quinte parti della rendita del patrimonio del medesimo sieno volte a vantaggio degli allievi della nostra provincia;

2. che il patrimonio dell'istituto venga convertito in un fondo provinciale goriziano, la cui amministrazione sia devoluta alla Giunta provinciale, riservata alle rappresentanze provinciali di Trieste ed Istria la revisione dei conti consuntivi alla fine d'ogni anno;

3. che la cotribuzione delle provincie di Trieste ed Istria sia determinata in base ad un numero fisso d'allievi;

4. che sia consentita la concorrenza delle provincie di Trieste ed Istria alle spese di ampliamento dell'istituto ed alla manutenzione del medesimo nella stessa proporzione in cui verrà stabilita la partecipazione alle rendite;

5. che l'istruzione delle allieve resti affidata alle Rev. Suore di Nostra Donna.

Queste proposizioni diedero materia di animata discussione in una serie di conferenze e di carteggi colle rappresentanze di Trieste, dell'Istria e della curia arcivescovile.

Con questa ultima non si potè venire ad un accordo per la ragione, che malgrado le più convincenti argomentazioni in contrario fatte valere dai rappresentanti delle tre provincie, non si lasciò smuovere dalla pretesa, che al concistoro competesse il diritto della proprietà sul patrimonio dell'istituto ed il diritto di direzione e suprema sorveglianza sul medesimo tanto per riguardo all'organizzazione ed all'insegnamento che all'amministrazione delle sostanze.

La Giunta, cui era stato imposto di semplicemente sentire il voto della curia, trovando infondate ed esagerate quelle pretese a segno da eludere affatto lo scopo cui si tende di conseguire elevando l'attuale educatorio a stabilimento provinciale, credè bene di troncare ogni ulteriore trattativa colla curia e proseguire nelle concertazioni colle altre rappresentanze senza riguardo a quello pretese.

Ne ebbe in data 30 maggio 1868 al N. 1052 la protesta di riscontro: Che contro il procedere della Giunta il concistoro arcivescovile trovava di pronunciarsi come si pronunciava: non poter, cioè il concistoro, aderire a qualsiasi deliberazione presa a danno dei suoi diritti che vi crede aver sopra l'istituto privato dei sordomuti in Gorizia a tenore della sua dichiarazione data a protocollo nella conferenza del 28 dicembre 1866.

Il magistrato civico di Trieste partecipava con nota 5 novembre 1867 N. 7659 alla Giunta, che aveva assoggettato al consiglio municipale per la deliberazione i punti cardinali del convegno concertato nel dicembre 1866 ed il consiglio municipale aveva stabilito per concluso del 30 ottobre 1867:

1. di rinunziare a qualunque compartecipazione della città di Trieste al patrimonio privato dello stabilimento, benchè eretto in parte anche colla beneficenza del comune e dei singoli cittadini di quella città;

2. di riconoscere l'istituto dei sordomuti come provinciale sotto la sorveglianza dell'Inclita Giunta provinciale di Gorizia e del reverendissimo Ordinariato arcivescovile, senza che il comune di Trieste aspiri ad alcuna interna ingerenza, salvo l'ispezione dei propri sordomuti, come veniva qui gentilmente concessa;

3. di riservarsi la facoltà finora goduta di collocarvi otto di questi infelici appartenenti al comune di Trieste e riconosciuti miserabili dal municipio e suscettibili di istruzione secondo il parere della direzione;

4. di procurare anche l'accoglimento di un numero maggiore semprechè ciò per ragione di spazio e di altre circostanze possa essere accordato;

5. di fissare un'annuo canone pel mantenimento di otto individui e ciò pel periodo di 5 anni consecutivi.

Ritenuti questi principii il consiglio fissava a fior: 180 annuali lo stipendio per ognuno degli otto sordomuti, non trovava però di accordare l'aumento di altri f. 20 per ciascheduno proposto dalle rappresentanze di Gorizia ed Istria a parziale retribuzione delle considerevoli spese, che reclamerebbe l'ampliamento dell'istituto, pel riflesso che essendo stato l'edificio acquistato anche mediante i vistosi contributi della città di Trieste e rinunciando questa a qualunque compartecipazione dello stabilimento, si presentava ovvio e giusto di tenerla sollevata di ogni relativo peso.

Con questa comunicazione il municipio di Trieste dichiarava definite, riguardo al comune di Trieste, le trattative sin all'ora pendenti.

Qui torna opportuno di rammentare, che rapporto alla proprietà pubblica dell'istituto, cioè a quella parte del patrimonio che venne formato da contributo di fondi pubblici, fù suscitata dalla rappresentanza dell'Istria una controversia, in quanto che fù dimostrato che le pubbliche obbligazioni assegnate

all'istituto dall'i. r. Governo di Trieste per conto della città di Trieste nel 1849 e rappresentanti una rendita di f. 525, furono erogate dal fondo delle confraternità exvenete dell'Istria. Il municipio di Trieste però si arrese tosto a riconoscere a favore dell'Istria il diritto di proprietà di quelle obbligazioni e così cadde la controversia.

Quindi si passò a tentare una concertazione definitiva colla Giunta istriana e si pervenne ad intendersi sulle seguenti massime:

1. che si accoglieva d' ambe le parti la desistenza alla comproprietà dell'istituto dei sordomuti e la rinuncia a comune vantaggio della facoltà rispettiva da parte del consiglio della città di Trieste conforme ai deliberati di quello del 30 ottobre 1867;

2. che l'attuale educatorio dei sordomuti verrebbe elevato ad istituto provinciale della contea principesca di Gorizia e Gradisca e del margraviato d'Istria;

3. che della facoltà pubblica dell'Istituto sia conservata la proprietà alle due provincie in quella misura che i rispettivi fondi vi contribuirono e di conseguenza anche i frutti di quella facoltà vengano ripartiti sulla stessa base.

4. Che della facoltà privata dell'istituto, cioè di quella che rimane all'istituto in conseguenza della rinuncia della città di Trieste e che proviene da legati, lotterie, elemosine ed acquisti fatti, tre quinte parti si pongano a vantaggio della Contea di Gorizia, due quinte parti a vantaggio del margraviato d'Istria.

5. che tutte le spese dell'istituto debbano essere coperte, in quanto non bastano le rendite della facoltà privata dell'istituto, mediante contribuzioni della contea di Gorizia con tre quinte parti, dopo dettratti i proventi dai fondi pubblici goriziani, e del margraviato d'Istria con due quinte parti, dopo dettratti i proventi dei fondi pubblici istriani dedicati all'istituto;

6. che il numero costante e direttivo degli allievi si determinava a quaranta, di cui 24 per Gorizia e 16 per l'Istria.

7. che un numero maggiore di allievi delle due provincie potrà venire accolto nell'istituto verso somministrazione dell'ammobigliamento da camera ed indennizzo di alimentazione e vestiario, alibrato sul medio del triennio antecedente, da parte di quella provincia, cui appartengono. Nel caso che il numero di tali aspiranti fosse tale, da non poter tutti venir accolti, erano d'addottarsi per l'ammissione le proporzioni al precedente punto 4.^o— Ammettendo all'istituto un numero minore di allievi di quello stabilito al punto quarto si dovrà accordare alla rispettiva provincia una congrua detrazione sul contributo annuale all'atto della liquidazione del conto consuntivo.

8. che rispettato l'accordo con Trieste potranno accogliersi nell'istituto dalla Giunta goriziana allievi di altri paesi verso una equa retribuzione;

9. che la Giunta goriziana sia incaricata dell'amministrazione e sorveglianza dell'istituto;

10. che nella parte didattica verranno adottate le disposizioni inerenti agli stabilimenti provinciali;

11. che il regolamento organico dell'istituto sarà da stabilirsi d'accordo delle due Giunte.

12. che nel caso di soppressione o soluzione dell'istituto la facoltà pubblica dell'istituto resti a disposizione delle due provincie e la privata venga impiegata nella educazione di sordomuti, salvo la destinazione speciale di alcuni legati ed in seconda linea a vantaggio dei poveri;

13. che fondandosi in Istria un istituto per sordomuti, vengano restituite a quella provincia le proprie obbligazioni del fondo delle confraternità exvenete e consegnate a lei in proprietà piena ed assoluta due quinte parti della facoltà privata.

In base alle premesse concertazioni questa Giunta passava alla redazione di uno statuto conforme e di un regolamento organico dell'istituto. Approvati che sieno l'uno e l'altro da quest'Eccelsa Dieta se ne farà immediatamente comunicazione alle rappresentanze cointeressate, onde potere, ancora nella presente sessione, ottenerne l'adesione.

Nell'avanzare a questa Eccelsa Dieta il detto statuto e regolamento la Giunta propone:

Che all'Eccelsa Dieta piaccia deliberare, approvarsi per conto della Contea di Gorizia e Gradisca l'annesso Statuto, dovere il medesimo sottoporsi alla Dieta provinciale dell'Istria per la sua accettazione e quindi formare il patto fondamentale della ulteriore sussistenza dell'istituto dei sordomuti di Gorizia,

(dopo preletto il rapporto). Ora mi incomberebbe l'obbligo di dare lettura anche dello statuto e del regolamento organico.

Siccome poi tanto lo statuto quanto il regolamento organico sono un pò troppo voluminosi, giacchè contengono oltre 100 paragrafi, ed essendo, che tanto l'uno che l'altro sono stati esposti anche nella cancellaria pel corso di più di 24 ore per quei signori deputati che credettero di esaminarli, così visto che per l'importanza dell'oggetto di cui trattasi, qualcuno dei miei signori colleghi vorrà forse che la proposta della Giunta prima di essere posta alla deliberazione di quest'Eccelsa Dieta passi ad un speciale comitato per la preventiva disamina e per le eventuali riforme da farsi, e pel caso che venga accolta tale proposta, il sig. capitano vorrà ottenere da quest'Eccelsa Dieta che io sia dispensato di dare lettura dei medesimi.

Winkler: Io sono pienamente dell'opinione del signor relatore che l'oggetto venisse demandato per la preventiva disamina ad un comitato, trattandosi appunto di cosa di somma importanza, ed a tale uopo proporrei il comitato scolastico, il quale si occupa della revisione del progetto di legge sulle scuole reali, il quale secondo me sta in una certa relazione coll'oggetto in discorso.

Capitano: Il signor deputato Dr. Tonkli aveva chiesta la parola.

Tonkli: Avendo io voluto fare la stessa proposta del sig. deputato Winkler rinuncio alla parola.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda la parola, allora farò votare la proposta del signor deputato Winkler.¹

Quei signori deputati che si uniscono alla proposta di passare l'oggetto al comitato scolastico sono pregati di voler alzarsi (Votazione *maggioranza*).

Ora se nessuno fa un'osservazione, ritengo che i sigg. sono acconsenzienti che il signor relatore della Giunta Dr. Pajer sia dispensato di dare lettura dello statuto e del regolamento organico.

La seduta per quest'oggi sarebbe terminata. Mi riservo poi di comunicare ai signori deputati il giorno e l'ora che avrà luogo la prossima seduta, come anche di comunicare il rispettivo ordine del giorno.

La seduta finiva alle ore 6 min. 30 pom.

Contenuto: Verificazione dei P. V. dell'antioriore seduta;—solenne promessa dei deputati de Pretis e Rosmann;—Proposta governativa di un progetto di legge sulla sorveglianza sulle scuole;—Petizione dei Comuni per l'abolizione della legge 5 novembre 1865;—Proposta del deputato D.r Deperis riguardo all'unione di due o più comuni in un solo comune locale;—Proposta del deputato Černe concernente la riforma dei libri fondiarii e tavolari;—Relazione del Comitato di finanza: a. sul conto consuntivo del fondo delle Dame pro 1866; b. sul conto consuntivo del fondo delle Dame pro 1867; c. sul conto consuntivo del fondo stipendj Werdenberg pro 1866; d. sul conto consuntivo del fondo stipendj Werdenberg pro 1867;—Relazione del Comitato stradale sulla legge relativa alla classificazione e manutenzione delle strade non erariali.

Presenti:

Il Capitano provinciale
Sig. Guglielmo Conte Pace

Il Commissario imperiale
Sig. Felice Barone de Pino

e 20 deputati

Principio della seduta ore 5 min. 15 pom.

Capitano: La seduta è aperta. — Vorrà il signor Segretario pre'eggere il Processo Verbale dell'ultima seduta.

Segretario: (Prelegge il protocollo).

Capitano: Se nessuno dei signori deputati, fa un osservazione riguardo il protocollo teste pre'tto, lo ritengo approvato. (*Approvato*). Prima di passare alla pertrattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, invito i signori deputati de Pretis e Rosmann a voler prestare nelle mie mani la solenne promessa. — Prego i signori di voler avvicinarsi (*prelegge la formola in lingua italiana e slovena*).

de Pretis: Prometto.

Rosmann: Obljubim.

Capitano: Il primo oggetto da pertrattarsi quest'oggi si é la proposta del signor deputato D.r Deperis riguardo all'unione di due o più comuni in un solo comune locale.

Il signor proponente ha la parola per motivare la sua proposta.

Deperis: Io la motiverò brevemente. Io propongo che sia nominato un'apposito Comitato composto di 7 membri coll'incarico di esaminare dettagliatamente il mio disegno di legge e di riferire in proposito in una delle prossime sedute. Il disegno é questo: (*legge*).

Legge

valevole per la principesca Contea di Gorizia e Gradisca.

Sopra proposta e coll'assenso della Dieta provinciale della Mia principesca Contea di Gorizia e Gradisca trovo di ordinare quanto segue:

§ 1.

Quei comuni che da per se non posseggono i mezzi necessari all'adempimento degli obblighi

ad essi derivanti dalla sfera d'azione propria e delegata possono venir aggregati in un solo comune locale mediante una legge provinciale.

La fusione del patrimonio dei singoli comuni aggregati, dell'amministrazione del medesimo, e del godimento delle sue rendite non potrà effettuarsi contro la loro volontà.

§. 2.

È posto fuor di vigore l'ultimo capoverso del §. 2. del Regolamento Comunale del 7 aprile 1864, a tenor del quale siffatta aggregazione non può aver luogo contro la volontà dei comuni."

Noi abbiamo in questo Dominio 129 comuni locali e se guardiamo la cifra delle imposte che pagano, troviamo che queste in due comuni non arriva alla somma di f. 500, in 6 non arriva a f. 500, in 22 non a f. 1000, in 54 è inferiore a f. 2000, in 41 a fior. 4000 e soltanto 24 comuni hanno una prescrizione maggiore della somma di f. 4000. Si noti altresì che la maggior parte di questi comuni non possiedono facoltà di sorte e se anche alcuni di essi possiedono qualche piccola facoltà, questa non dà però loro nessunissima rendita in danaro, talchè si vede che i medesimi sono nell'assoluta impossibilità di sopperire a tutte le spese ed ai doveri a loro incumbenti. Supponiamo che basti la somma di f. 500 per provvedere agli ordinari bisogni di un comune p. e. alle scuole, alle strade, ai poveri, agli ammalati, alle occorrenti spese d'ufficio e troveremmo che stando a questa cifra tutte queste comuni devono ricorrere ad una forte sovra imposta, si dovrebbe cioè accordare a 8 comuni il 100% di addizionale, a 22 il 50% a 54 il 25% e a 41 il 12%. Da ciò si vede quindi che la forza finanziaria dei medesimi è ben tenue, perchè tutte queste rendite bastano appena a sopperire ai bisogni i più urgenti del comune stesso.

Se riflettiamo poi che in molti di questi comuni non vi sono persone sufficientemente intelligenti per dirigere il comune stesso, se riflettiamo che in alcune di queste rappresentanze comunali non si trova un solo individuo compreso il Podestà che sapprà leggere e scrivere; se si considera che in certi comuni non si sa nemmeno cosa sia un protocollo di seduta e che diversi di questi o non hanno, o se pur hanno un segretario, questo è tale che non merita nemmeno questo nome, perchè non conosce nè il regolamento comunale nè le leggi amministrative;—si dovrà convenire che molti di questi comuni non possiedono nè i mezzi materiali, nè i mezzi morali per attivare una proficua amministrazione quale si richiede dal progresso dei tempi e quale la società ha l'obbligo nonchè il diritto di pretendere.

Egli è perciò adunque che mi sembra necessaria o utile almeno l'unione di due o più comuni in un solo comune locale, perchè in questa maniera soltanto i comuni stessi potranno fruire tutti quei vantaggi che derivano da un'associazione in genere.

La nostra legge comunale rimette l'unione alla volontà dei comuni stessi, ma l'esperienza ci insegna che in questo modo non si potrà mai raggiungere lo scopo desiderato, come difatti si vede che dall'attivazione di questa legge impoi non si ha mai ancora avuto e non fù mai presentato nemmeno una dimanda per l'unione di due o più comuni in un solo, mentre invece molte furono le dimande per la separazione, sicchè, dunque non vi è dubbio che nei comuni prevale sempre la tendenza di separarsi anzicchè di unirsi.

Il §. 85. del regolamento prevede soltanto in parte a questo bisogno, poichè sancisce che quei comuni i quali non posseggono i mezzi per adempiere alle attribuzioni delegate possono venire uniti ad altri comuni per trattare uniti i loro affari. Ma quest'unione è ben differente da un'unione generale, imperciocchè questa è limitata soltanto riguardo agli obblighi derivanti dalla sfera d'azione delegata ed all'unico scopo di una comune trattazione d'affari.

Io vedo quindi una lacuna in questa legge la quale produce dei gravissimi inconvenienti ed alla quale secondo il mio modo di vedere si dovrebbe supplire da quest' Eccelsa Dieta col votare una legge la quale autorizzi di unire quei comuni che non posseggono i mezzi necessari ad altri comuni in via forzosa.

Col creare comuni grandi forti, più estesi e provvisti di necessari mezzi materiali e morali si promuoverà il benessere dello Stato, della Provincia e dei comuni stessi e si preparerà la possibilità di rendere superflua quella moltitudine di amministrazioni speciali e comitati che sono richiesti dalle leggi particolari.

Io credo quindi che basteranno questi pochi cenni per far conoscere l'importanza della cosa e mi permetto quindi di raccomandare caldamente a quest' Eccelsa Dieta, perchè voglia accogliere favorevolmente questa mia proposta.

Capitano: Questa proposta viene appoggiata? (*Appoggiata*).

Tonkli: Io propongo che la proposta dell'onorevole signor deputato D.r Deperis passi per la disamina al comitato stradale, il quale ha già esaurito i suoi lavori.

Winkler: Io sarei d'avviso che la proposta dell'onorevole signor deputato D.r Deperis dovrebbe demandarsi ad un Comitato da eleggersi *ad hoc* in riflesso chè l'oggetto da lui proposto è del tutto differente degli oggetti già assegnati ai singoli Comitati.

Tutti gli affari riferibili ai comuni sono stati nelle anteriori tornate sempre assoggettati per la preventiva disamina ad un apposito comitato. Ora questo comitato non esiste più, e l'oggetto di cui tratta la proposta in discorso è secondo il mio modo di vedere di grandissima importanza; perchè dalla saggia organizzazione dei comuni dipenderà anche il ben' essere dei medesimi.

Non è minimamente indifferente che la cosa passi ad uno od all'altro dei Comitati. Io convergo in massima col signor proponente che sia necessario di unire i comuni, ma sempre sotto certe condizioni. Comunque sia, sarà senz'altro più consulto che l'oggetto per la sua particolare importanza, passi ad un'apposito Comitato, anzichè ad uno dei già esistenti.

Dottori: Io devo ritenere che sia indifferente che la cosa passi ad uno dei Comitati già esistenti, dacchè la modificazione della legge comunale proposta dal signor deputato D.r Deperis mi sembra tanto breve e semplice, che non trovo assolutamente necessario di eleggere un'apposito Comitato.

D'altronde io mi permetto di osservare, che il Comitato non fa che preparare la cosa per indi portarla a discussione di quest' Eccelsa Dieta la quale poi è sempre facoltizzata di fare alla proposta del Comitato tutte quelle modificazioni che crederà opportune.

Osservo inoltre che da quanto si sente questa tornata della Dieta non sarà di lunga durata e qualora si riflette sull'interruzione e sui moltissimi oggetti da pertrattarsi ancora in questo frattempo, credo che si dovrebbe fare una eccezione dalla massima di demandare ogni singolo oggetto ad un'apposito Comitato, perchè in questo caso si difficolterebbe anche i Comitati stessi di tenere seduta essendochè uno o l'altro dei signori deputati potrebbe appartenere a più Comitati.

Egli è perciò che io appoggio la proposta dell'onorevole signor deputato D.r Tonkli, che la proposta Deperis venga demandata al già esistente Comitato sulle strade, il quale ha già compiuto le sue incombenze.

Deperis: domando la parola. — Io devo insistere sulla mia proposta, dacchè il Comitato al quale verrà affidata la cosa non avrà di occuparsi soltanto della mia proposta, ma bensì dell'intera legge comunale per porla in relazione con la nuova proposta e per stabilire le massime da attivarsi a quei comuni che rimarrebbero soli ed a quei che verrebbero uniti.

Trattandosi quindi di un oggetto che è della massima importanza e interesse, vorrei che venisse demandato ad un Comitato da eleggersi *ad hoc*.

Capitano: Se dunque nessuno dei signori prende la parola, io farò votare prima l'emenda proposta dal signor deputato Dr Tonkli che è quella di demandare l'oggetto al già esistente Comitato stradale. Quei signori che si uniscono a questa proposta sono pregati di alzarsi. (Votazione: *minoranza*).

Ora pregherò di alzarsi dalle loro sedie quelli che si uniscono alla proposta del signor proponente Dr Deperis di assegnare la cosa ad un apposito Comitato di 7 membri, (Votazione: *maggioranza*).

Commissario imperiale: Ho l'onore di presentare a quest'Eccelsa Dieta e di porre sul tavolo della Presidenza la legge governativa concernente la sorveglianza delle scuole già da me annunciata nella prima seduta.

Capitano: Mi riservo di portarla quanto prima all'ordine del giorno. Prima di passare al secondo oggetto da pertrattarsi quest'oggi, devo comunicare a quest'Eccelsa Dieta che mi è pervenuta ancora un'altra petizione, dirò anzi un'aggiunta alle altre petizioni tendenti ad abolire la legge 5 novembre 1865 riferibile al risarcimento delle spese per cura di poveri ammalati.

Essendo le altre petizioni riferibili a quest'oggetto già passate al Comitato di finanza, così propongo di passare anche questa allo stesso Comitato qualora nessuno dei signori fa qualche osservazione. (*Ammesso*).

Ora pregherò il signor deputato Černe a voler motivare la sua proposta concernente la riforma dei libri fondiari e tavolari.

Černe: Io mi permetterò di motivare la mia proposta con poche parole per non attediare quest'Eccelsa Dieta.

Io non voglio commentare e dimostrare l'importanza, la necessità e l'utilità dei libri fondiari e tavolari e la regolarità degli stessi, perchè sono sicuro che tutti loro Signori saranno informati sull'importanza dei medesimi.

Io voglio anche omettere di fare quest'oggi una dettagliata descrizione del passato e del presente relativamente ai libri fondiari e tavolari di Gorizia, perchè sono intimamente convinto che tutti loro signori ne sieno a piena cognizione. Dirò soltanto che una riforma di questi libri è un bisogno sentito già da molto tempo e questa necessità è stata riconosciuta da quest'Eccelsa Dieta ancora nel 1865 come difatti allora ne prendeva l'iniziativa e metteva mano a quest'importantissimo oggetto, ma che dipoi ha dovuto smettere l'idea, perchè l'oggetto dei libri fondiari e tavolari era di spettanza del Governo, vale a dire perchè la cosa non era di competenza delle rappresentanze provinciali, cosicchè questa riforma rimase in sospeso e quindi forma fino tuttadi nulla di più che un pio desiderio.

Ora però che in seguito alle nuove leggi fondamentali dello Stato sancite da Sua Maesta I. R. Apostolica, queste condizioni si sono migliorate e che l'oggetto relativamente ai libri fondiari e tavolari è divenuto di competenza di quest'Eccelsa Dieta, credo che se il bisogno di una riforma era sentito in allora, tanto più urgente e necessario lo è senza dubbio al presente, dacchè da quell'epoca impoi sono entrate in vigore le nuove leggi, colle quali è stato abolito l'arresto per debiti e quindi levato anche quel poco di credito che ancora rimaneva sulla persona, per cui credo, che noi mancheremmo ad uno dei nostri più sacrosanti doveri, qualora tralasciassimo di prendere gli opportuni provvedimenti riguardo la riforma dei libri fondiari e tavolari di questa provincia. Egli è perciò adunque che mi prendo la libertà di proporre che piaccia a quest'Eccelsa Dieta di concludere: (*legge*).

“ 1. I libri fondali e tavolari della provincia sono da riformarsi.

2. A quest'oggetto viene eletto un Comitato di 5 membri coll'incarico di elaborare un progetto di legge e di presentarlo a quest'Eccelsa Dieta colla possibilmente massima sollecitudine. Ant. Černe. — Dr Abram. — Pagliaruzzi. — Fr. Candussi. — G. del-Torre. — Dr Pajer. „

Commissario imperiale: Sulla proposizione dell'onorevole signor deputato Černe io mi

prendo la libertà di osservare in via d'avvertimento che coll'emanazione della nuova legge fondamentale 21 dicembre 1867. venne modificata l'altra legge dell'Impero sancito colla patente imperiale del 26 febbrajo 1861 soltanto in quanto che il riordinamento interno dei libri fondiarii viene dichiarato di competenza delle Diete provinciali, cosicchè l'introduzione e la riforma dei libri fondiarii e tavolari è esclusivamente di competenza della rappresentanza dell'impero.

Winkler: L'osservazione del signor Commissario imperiale mi pare giusta, ma credo che il Comitato ciò nonostante possa occuparsi della proposta del signor deputato Černe perchè potrà, qualora l'oggetto in fatti non sia di competenza della Dieta provinciale, tuttavia proporre almeno, che venga emanata una legge dell'impero.

Capitano: Se bene ho inteso, la proposta del signor deputato Černe tende di nominare un nuovo Comitato. Quei signori che si uniscono a questa proposta sono pregati di voler alzarsi. (*maggioranza*).

Il terzo oggetto da trattarsi è la relazione del Comitato di finanza sul conto consuntivo del fondo delle Dame pro 1866.

Il signor relatore Candussi è pregato di voler preleggere il rapporto relativo.

Candussi: (*legge*). Eccelsa Dieta! Il conto consuntivo del fondo delle Dame per l'anno amministrativo 1866 rassegnato dalla Giunta con suo rapporto 16 agosto 1868 N. 2081, che abbraccia l'epoca dal 1 gennaio a tutto dicembre 1866 — presenta i seguenti estremi:

Introito.

I. Incassi assoluti. Per interessi di capitali attivi	F. 6969:75 1/2	
Per introiti diversi	„ 62:78	
	Assieme F. 7032:55 1/2	F. 7032:55 1/2
II. Mediante operazioni di credito. Capitali attivi riavuti	F. 420:—	F. 420:—
III. Transitanti. Antecipazioni ricevute	F. 1352:82	F. 1352:82
	Assieme	F. 8805:55 1/2
a cui aggiunto il civanzo di cassa dell'anno antecedente con		F. 2523:50 1/2
ammonta l'introito generale a		<u>F. 11528:86</u>

Esito

I. Mediante pagamenti assoluti. Per prebende pagate	F. 6168:75	
Per pubbliche imposte soddisfatte sulla rendita	„ 455:26 1/2	
Per spese diverse	„ 59:56	
	Assieme F. 6661:57 1/2	F. 6661:57 1/2
II. Mediante operazioni di credito. Per capitali attivi dati a procento	F. 668:40	F. 667:50
III. Transitanti. Per anticipazioni date	F. 1352:82	F. 1352:82
	Assieme	F. 8681:89 1/2
Ed aggiungendo il civanzo di cassa finale in contanti di		F. 1646:96 1/2
ammonta l'esito generale a		<u>F. 11528:86</u>

In quanto alle restanze.

Le restanze attive finali del 1866 importano	F. 109:15
Le restanze attive finali ascendono a	" 84:48
Vi risulta quindi un'attivo di	<u>F. 24:65</u>

Stato*della facoltà ossia del Patrimonio attivo del fondo delle Dame.*

Consiste questo patrimonio:

<i>a</i> in obbligazioni domestiche goriziane per	F. 9870:--
<i>b</i> in obbligazioni di Stato per	" 114904:80
<i>c</i> in obbligazioni del fondo d'esonero goriziano per	" 4200:—
<i>d</i> in un'obbligazione del Monte di Pietà di Gradisca, senza interesse	" 2940:—
Assieme	<u>F. 152914:80</u>

Se a queste obbligazioni si aggiunge anche il capitale corrispondente all'annuo importo di F. 497:50 $\frac{1}{2}$ V. A. che il fondo delle Dame percepisce dall'Erario militare per l'exconvento di S. Chiara con F. 9946:10
 nonchè le restanze attive assolute di " 24:64
 e la rimanenza di cassa effettiva di " 2546:96 $\frac{1}{2}$ F. 12617:71 $\frac{1}{2}$
 Ascende tutto il Patrimonio del fondo delle Dame alla somma di F. 145552:51 $\frac{1}{2}$

Bilancio.

Esaminando ora i risultati finali della gestione dell'anno 1866 vi emerge:

- che l'introito assoluto ha importato F. 7052:55 $\frac{1}{2}$,
 ma che la competenza corrente era di . . . F. 7058:78 $\frac{1}{2}$
 - che l'esito assoluto ha importato F. 6661:57 $\frac{1}{2}$,
 ma che la competenza corrente era di F. 6641:05 $\frac{1}{2}$
 - che si verificò quindi un'avanzo di F. 417:75
 Messi in confronto questi risultati colle somme che erano preventivate, cioè:
- | | |
|--|---|
| 1. Per titolo d'introito con | F. 6984:— |
| 2. Per titolo d'esito con | F. 6800:— |
| 3. e per titolo di avanzo | <u>F. 184:-- $\frac{1}{2}$</u> |

si riscontra:

Che il risultato della gestione era favorevole:

in quanto all'introito di	F. 74:78 $\frac{1}{2}$
in quanto all'esito di	F. 158:94 $\frac{1}{2}$
ed in complesso favorevole a fronte alle somme preventivate di	<u>F. 233:75</u>

Ora riepilogando e confrontando:

Gli introiti generali che ammontano a	F. 41528:86
cogli esiti generali che ascendono a	„ 8681:89 1/2
vi emerge per risultato finale il avanzo di cassa come	
sopra di	F. 2646:96 1/2

Il conto allora ripassato, dopo confrontato coi libri e recapiti che lo corredono, fu trovato nelle varie sue rubriche e partite corrispondente e debitamente giustificato e solo si osserva, che il capitale dovuto dal Monte di Pietà di Gradisca è ancora sempre un capitale incerto, un capitale che non dà nessun frutto, per cui sarebbe da incaricarsi la Giunta di liquidarlo definitivamente per quella quota che fosse possibile, eliminando affatto il di più che si presentasse inesigibile.

In quanto poi all'annuo importo di f. 497:30 1/2 che si percepisce dall'Erario militare, non è mai ancora posto bene in chiaro il titolo pel quale viene fatta quella contribuzione, dappoichè dalla Reversale che l'Erario militare ha rilasciato al fondo delle Dame risulta, che questa contribuzione sia perpetua, e che si riferisce in parte anche a prestazioni fondali, locchè contrasterebbe colle leggi vigenti, per la qual cosa il titolo potrebbe venir contestato, specialmente se la poprietà dell'exconvento di S. Chiara passasse dall'Erario militare ad altre mani. — Sarebbe dunque consulto nell'interesse del fondo delle Dame di mettersi, d'accordo coll'Erario militare per dare alla contribuzione quel carattere che valga a mantenerla integra anche per tutto l'avvenire, esponendo possibilmente il corrispondente capitale da potersi ripetere dopo una certa serie di anni dalla casa N. 104, sulla quale la contribuzione appare garantita.

Ciò esposto propone il Comitato che piaccia a quest'Eccelsa Dieta di deliberare:

I. Viene approvato il conto consuntivo del fondo delle Dame per l'anno amministrativo 1866 nelle cifre—per introiti generali di f. 41528:86—per esiti generali di f. 8681:89 1/2,—quindi con un avanzo di cassa di f. 2646:96 1/2, e collo stato di facoltà attiva di f. 145332:51 1/2.

II. Viene incaricata la Giunta di fare gli atti necessari verso il Monte di Pietà di Gradisca o chi lo rappresenta per definire la liquidazione, riparto e realizzazione del capitale, che nel conto del fondo delle Dame comparisce con f. 2940. senza che mai avesse reso un qualche frutto.

III. Viene incaricata la Giunta di mettersi d'accordo coll'Erario militare, onde dare alla contribuzione annua di f. 497:30 1/2 che predetto Erario militare corrisponde al fondo delle Dame quel carattere, che valga a mantenerla itegra per tutto l'avvenire, esponendovi il corrispondente capitale, ripetibile dopo una serie di anni dalla casa N. 104 V. M. C., sulla quale la contribuzione stessa appare iscritta.

Capitano: (*dopo finita la lettura*). Se nessuno dei signori deputati prende la parola, pregherò il signor referente del Comitato a voler leggere le tre proposte una dopo l'altra.

Candussi: (*legge la proposta prima*)

Capitano: Ritengo acconsenzienti a questa proposta tutti quei signori che non si alzano (*ammessa*).

Candussi: (*legge la seconda proposta*).

Capitano: È approvata anche questa se nessuno dei signori deputati si alza. (*approvata*).

Candussi: (*legge la terza proposta*).

Capitano: Quei signori che si uniscono a questa terza proposta sono pregati di non alzarsi (*ammessa*).

Ora vorrà riferire il signor referente del Comitato di finanza il rapporto sul conto consuntivo del fondo delle Dame pell'anno 1867.

Candussi: (*legge*) Eccelsa Dieta! Anche il conto consuntivo del fondo delle Dame per l'anno 1867. pres: dalla Giunta con rapporto 17. agosto 1868 N. 2082 fù confezionato, modellato ed esposto dietro lo stesso sistema del conto rassegnato pro 1866.



Esaminato questo conto fù trovato in ogni sua parte pienamente corrispondente ai registri ed alle rispettive pezze d'appoggio, tanto in linea di ordine e di contabilità, che di merito.

Esso dimostra in compendio:

che gli introiti generali siano stati di	F. 9953:84
che gli esiti generali siano stati di	„ 7575:97
per cui vi risultò un civanzo finale in contanti di	F. 2877:87
con delle restanze finali attive di	„ 155:58
e passive di	„ 108:67 1/2
Il patrimonio poi che nell'anno antecedente 1866 era di F. 145532:51 1/2, quest'anno cioè nel 1867 saliva alla somma di F. 145515: 1/2 per la circostanza che coi civanzi e coll'intercalare ossia vacanza per qualche tempo di una prebenda, fu aumentato il fondo di una nuova obbligazione del prestito nazionale e con ciò risultò un'aumento in complesso nel patrimonio capitale di	F. 782:96
e se da questa somma si detrae la differenza fra il valore nominale ed il corso di borsa della nuova obbligazione di F. 1000 con	„ 350:—
si manifesta il reale aumento del patrimonio in	F. 452:96
il quale confrontato col civanzo preventivato di	„ 216:—
sorpassa il civanzo stesso, e la relativa gestione fu favorevole per la somma di	F. 256:96

Ciò stante propone il Comitato che piaccia all'Eccelsa Dieta di deliberare:

Il conto consuntivo del fondo delle Dame per l'anno amministrativo 1867 che contempla le cifre — per titolo d'introiti generali di F. 9965:84 — per titolo d'esiti generali di F. 7575:97 — quindi con un civanzo finale di cassa di F. 2567:87 — colla restanza attiva di F. 155:58 e passiva di 108:67 1/2 e collo stato di facoltà ossia patrimonio attivo di F. 146515:47 1/2 — viene approvato.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda la parola, farò votare. I signori che si uniscono alla proposta del Comitato sono pregati di *non alzarsi (nessuno si alza)* *Ammessa.*

Ora seguirebbe il rapporto del Comitato di finanza sul conto consuntivo del fondo degli stipendi Codelli pel'anno 1866. E' pregato il signor relatore dello stesso Comitato a voler riferire il rapporto medesimo.

Candussi: (*legge*) Eccelsa Dieta! Esaminato il conto consuntivo del fondo stipendi Barone Codelli per l'anno amministrativo 1866, rassegnato dalla Giunta con rapporto 17 agosto 1868 N. 2081, fu trovato in regola e pienamente corrispondente ai libri tenuti dalla Contabilità provinciale ed alle pezze d'appoggio che lo corredano, il qual conto presenta i seguenti estremi:

Introito.

I. Incassi assoluti	F. 347:95 1/2
II. Mediante operazioni di credito	„ —:—
III. Transitanti	„ 55:50
assieme	F. 405:45 1/2
a cui aggiunto il civanzo di cassa dell'anno antecedente con	F. 156:97
ammonta l'introito generale a	F. 405:45 1/2

Esito.

I. Mediante pagamenti assoluti	F. 487:78 1/2
II. Mediante operazioni di credito	„ 133:50
III. Transitanti	„ 55:50
	<u>assieme F. 376:78 1/2</u>
Aggiuntovi il civanzo finale di cassa in contanti con	„ 183:62
ammonta l'esito generale a	„ <u>F. 560:40 1/2</u>
<i>In quanto alle restanze.</i>	
Le restanze attive finali del 1866 importano	F. 37:28 1/2
Le restanze passive finali ascendono a	„ 56:36
ne risulta un passivo di	F. <u>19:07 1/2</u>

Bilancio.

Esaminando ora i risultati finali della gestione dell'anno 1866 vi emerge.

1. Che l'introito assoluto ha importato F. 347:93 1/2, ma che la competenza corrente era di	F. 353:19
2. che l'esito assoluto ha importato F. 187:78 1/2, laddove la competenza corrente era di	F. 244:14 1/2
3. che si verificò quindi un'avanzo di	F. 109:04 1/2
Posti a confronto questi risultati colle somme che erano state preventivate, cioè:	
1. per titolo d'introito con	F. 344:—
2. per titolo d'esito con	F. 239:—
3. e per titolo di civanzo	F. 105:—
si riscontra che il risultato della gestione in quanto all'introito fu favorevole di	
	F. 9:19
in quanto all'esito fu sfavorevole di	
	F. 5:14 1/2
ed è in complesso favorevole di confronto al preventivo di	
	F. <u>4:04 1/2</u>

Ora riepilogando e confrontando:

Gli introiti generali che ammontano a	F. 560:40 1/2
cogli esiti generali che ascendono a	„ 376:78 1/2
vi emerge per risultato finale il civanzo di cassa come sopra di	<u>F. 183:62</u>

Stato

della facoltà ossia del patrimonio attivo del fondo stipendi Barone Codelli.

Consiste questo patrimonio:

a) in obbligazioni dello stato reuilibili per	F. 4569:50
---	------------

b) „ „ del prestito dello stato per	„	630:—
c) „ „ del prestito nazionale per	„	1302:—
d) „ „ per l'indennizzo originariamente del dazio consumo	„	58:80
e) obbligazione del fondo dell'esonero goriziano, acquistata da nuovo col civanzo dell'anno anteriore di	„	262:50
	assieme	F. 6822:80

e se a queste obbligazioni si aggiunge la rimanenza di cassa effettiva di F. 185:62, meno l'eccedenza delle restanze passive in confronto delle attive di F. 19:07½ con F. 164:54½ ascende tutto il patrimonio del fondo degli stipendi Barone Codelli alla somma di . . F. 6987:34½

Dopo ciò fa la proposta il Comitato che piaccia a quest'Eccelsa Dieta di deliberare:

Viene approvato il conto consuntivo del fondo degli stipendi Barone Codelli per l'anno amministrativo 1866 nelle cifre — per titolo d'introiti generali di F. 560:40½ — per titolo d'esiti generali di F. 576:78½ quindi con un civanzo di cassa di F. 185:62 — colle restanze attive di F. 37:28½ — passive di F. 56:56 — e collo stato di facoltà ossia patrimonio di F. 6987:34½

Capitano: Domanda qualcuno dei signori deputati la parola? (*nessuno*). Non domandando nessuno dei signori deputati la parola, farò votare. Quei signori che si uniscono a questa proposta sono pregati di non alzarsi (*accolta ad unanimità di voti*).

Ora sarebbe ancora da comunicarsi il rapporto dello stesso Comitato di finanza sul rendiconto del fondo degli stipendi Codelli per l'anno 1867. Invito il signor relatore Candussi a voler comunicar il rapporto medesimo.

Candussi: (*legge*). Eccelsa Dieta! Dando relazione sul conto consuntivo del fondo degli stipendi Barone Codelli per l'anno amministrativo 1867, presentato dalla Giunta con rapporto 18 agosto 1868 N. 2082, espone il Comitato di averlo trovato in regola, imperocchè le sue cifre e partite, confrontate coi libri e coi recapiti che lo corredano, sono pienamente corrispondenti, dimostrando il risultato finale di quel conto, che eziandio nell'anno 1867 si è verificato un'aumento nel suo fondo capitale per F. 157:50, derivato dall'acquisto d'una obbligazione del prestito nazionale, coll'impiego del civanzo di cassa dell'anno antecedente.

Riepilogando quel conto si ricava:

che gli introiti generali siano stati di	F. 603:91
che gli esiti generali siano stati di	„ 521:26½
per cui vi risulta un civanzo finale in contanti di	F. 82:64½

e le restanze attive nella somma di F. 45:16½ e le passive di F. 55:66½.

Il patrimonio poi colla fine dell'anno 1867 ascendeva alla somma di F. 7052:44½. Laonde propone il Comitato che piaccia a quest'Eccelsa Dieta di deliberare:

Resta approvato il conto consuntivo del fondo stipendi Barone Codelli per l'anno amministrativo 1867 nelle sue cifre finali, cioè: per titolo d'introiti generali in F. 603:91 — per titolo di esiti generali in F. 521:26½ — quindi con un civanzo di cassa in contanti di F. 82:64½ — colle restanze attive di F. 45:16½ — e passive di F. 55:66½ — e collo stato di facoltà ossia patrimonio attivo di F. 7052:44½.

Capitano: (*dopo la lettura*). Chiede qualcuno dei signori deputati la parola? (*nessuno*). Non chiedendo nessuno dei signori deputati la parola, pregherò di non alzarsi dalle loro sedie quelli che sono accnsenzienti alla proposta del Comitato. (*Nessuno si alza*). E' accettata.

Deperis: Domando la parola, signor Capitano, per presentare al signor Commissario imperiale una interpellanza firmata da me e dai signori de Ritter e D.r Pajer. E' la seguente: (*legge*).

In alcuni fogli si legge la notizia che la società della ferrovia Principe Rodolfo previo accordo col Governo italiano abbia assunto la costruzione della strada ferrata per Pontebba. Non si saprebbe comprendere come ciò possa essersi verificato senza consaputa dell' i. r. Governo. Ci permettiamo perciò d'interpellare il signor Commissario imperiale a mezzo del signor Conte Capitano provinciale — se al Governo consti di questa convenzione, e se vi abbia dato la sua approvazione quantunque non fosse al caso di ripetere a tal uopo il consenso del Consiglio dell' Impero, D.r Deperis. — D.r Pajer. — E. de Ritter.

Commissario imperiale: Io mi permetto di osservare che non sono al caso di rispondere quest' oggi a questa interpellanza, peraltro prometto di rivolgermi tosto all' Eccelso Ministero del Commercio in via telegrafica e di dare la risposta nella prossima seduta.

Capitano: Prima di proseguire l' ordine del giorno passeremo alla nomina dei due comitati, prima di quello per la proposta del signor deputato D.r Deperis, che dovrà essere composto di sette membri ed indi di quello che ha da esaminare la proposizione Černe che si comporrà di cinque membri.

Suspendo quindi la seduta; i signori deputati vorranno rassegnare le loro schede ed i signori deputati D.r Doliac e Winkler sono pregati a voler fare lo spoglio delle medesime. (*La seduta è sospesa*).

Capitano: (*dopo 10 minuti di interruzione*). La seduta è riaperta. Invito il signor deputato D.r Doliac a voler comunicare il risultato della votazione.

Doliac: Le schede rassegnate furono 21. — Ottennero quindi maggioranza assoluta: D.r Deperis e Černe voti 20, Dottori e Winkler voti 19, Goriup voti 12 e D.r Pajer e Pagliaruzzi voti 11.

Capitano: Ora pregherò i signori deputati a voler rassegnare le schede pell' altro Comitato relativamente alla proposta riforma dei libri fondiarii e tavolari. (*I deputati rassegnano le schede*).

Doliac: (*Dopo fatto lo spoglio*). Ottennero la maggioranza assoluta sopra 21 votanti: Goriup, Winkler e D.r Visini voti 20, Candussi voti 19 ed i più prossimi sono il D.r Pajer con voti 10 e D.r Tonkli con voti 9. Quindi 4 soli hanno ottenuto maggioranza assoluta di voti, per cui sarebbe da passare alla nomina ancora di un membro.

Capitano: Pregherò i signori deputati a voler formulare le schede per la nomina ancora di un membro. (*I deputati consegnano le schede*).

Doliac: (*dopo lo spoglio*). Nel secondo scrutinio risulta eletto il signor deputato D.r Tonkli con voti 12.

Capitano: Pregherò i Comitati di volersi costituire dopo la seduta. —

Il quarto oggetto sull' ordine del giorno si è la relazione del Comitato stradale sulla legge concernente la classificazione e manutenzione delle strade.

Il signor relatore ha la parola.

Deperis: (*legge*). Eccelsa Dieta! Il Comitato incaricato di esaminare le proposte della Giunta provinciale relative alla classificazione delle strade non erariali di questa Contea ed alla concorrenza sulle spese per conservarle e rispettivamente per costruirle si fa il dovere di presentare a quest' Eccelsa Dieta il quì annesso disegno di legge. A giustificazione del quale e delle ulteriori proposte che verranno formulate più tardi esso ha l' onore di esporre quanto segue:

Nel passare in rassegna le strade non erariali appo noi esistenti e quelle che sarebbero da costruirsi, trovava anzi tutto necessario di sceverare quelle che sono d' interesse meramente locale, dalle altre che si appalesano di un interesse più generale, ed in ciò fare riconosceva doversi attribuire un' importanza particolare a tutte le trenta strade che sono enumerate all' articolo I. del progetto di legge; im-

perciocchè le medesime servono ad agevolare la comunicazione della Contea coi vicini domini sia direttamente sia a mezzo della ferrovia o delle strade commerciali erariali, o sboccano a qualche porto o congiungono vari distretti o li mettono in comunicazione colla capitale della provincia o sono le principali arterie di qualche distretto, nelle quali confluiscono altre strade secondarie e comunali.

Stabilita la rete di queste strade faceva d'uopo di classificarle a sensi della legge del 29 aprile 1864.

Riconoscendo che tutte queste strade sono di un'importanza più che locale, esso trovava giustificato il parere della Giunta, secondo il quale non sembrerebbe consulto di confonderle con le comunali e di affidarne l'amministrazione ai singoli comuni, i quali o non vorrebbero o non potrebbero volgere le loro cure a quest'importante azienda.

Posto poi nell'alternativa di dichiararle o provinciali o regionali, accedeva anche in questo riguardo alle vedute della Giunta, ritenendo non essere nè necessario nè utile di dichiararle provinciali — non *necessario* perchè potranno venir mantenute a dovere anche senza aver la qualifica di provinciali, non *utile* perchè le amministrazioni dal centro, come lo insegna l'esperienza sono le più costose e più difficili e meno proficue e perchè non sarebbe equo di aumentare a dismisura le addizionali *provinciali* per la conservazione e costruzione di queste strade, le quali toccano più da vicino gli interessi di singole parti, anzichè la totalità della provincia.

Tutte le strade indicate all'articolo I. sarebbero quindi da dichiararsi regionali.

Secondo la vigente legge stradale è riservato alla legislazione provinciale lo stabilire quali comuni sieno obbligati a somministrare le spese per le strade regionali (§. 8.) come pure lo stabilire un'eccezione alla regola, che il dispendio relativo debba venir ripartito sui singoli comuni in proporzione dell'imposta diretta prescritta pei medesimi. (§. 9.)

Il Comitato si univa nell'opinare che a tale scopo convenga di determinare le *regioni di concorrenza* per motivo che, tornando per ora impossibile di bilanciare con qualche esattezza il maggiore o minore vantaggio derivante ai singoli comuni da ogni singola strada, si ha la maggiore sicurezza, che i pesi vengano ripartiti più equamente appunto col tenere uniti a quest'uopo tutti quei comuni in cui vi è una certa uguaglianza di interessi, di usi, di costumi, di clima, di suolo, di prodotti, ed i quali in grazia di siffatta eguaglianza trovansi già da molto tempo uniti in separati distretti. E segnatamente rispetto alle strade questi comuni sono ormai abituati a provvedervi da una cassa comune, qual'è la cassa distrettuale.

Ciò stante il Comitato credeva di dover determinare le *regioni di concorrenza* secondo gli attuali distretti giudiziari. Teneva però ferma l'indicazione per comuni censuari, perchè questi non soggiacciono a cambiamenti e perchè in questo modo tornerà più giusta la ripartizione.

In quanto alla ripartizione delle spese esso credette di dover proporre, sia tenuta ferma la regola stabilita dal §. 9 già citato, con l'unica modificazione contenuta in fine al punto V. del progetto, della quale si dirà in appresso; imperciocchè anche il Comitato si persuadeva che per ora mancano i dati necessari a stabilire eventuali eccezioni a questa regola, a precisare cioè il maggiore o minor vantaggio derivante ai comuni, — dovendosi convenire che la lunghezza lineare della strada, la sua vicinanza o lontananza non sono dati sicuri per calcolare siffatto vantaggio e che ancor più ardua sarebbe l'impresa di voler a priori determinarlo in cifre.

E' possibile d'altronde ed anzi probabile che molte comuni si riterranno sopraccaricate e rimostreeranno contro questo progetto, come lo fecero riguardo al primo proposto dalla Giunta. — Per riparare possibilmente ad eventuali inconvenienti il Comitato non trovò altro espediente che di accogliere nel presente progetto l'articolo VI, col quale si autorizzano i Comitati stradali a modificare la misura della concorrenza, salvo il ricorso da evadersi definitivamente dalla Giunta provinciale.

Si credette di doverne rimettere la decisione in prima istanza ai Comitati, perchè questi saranno forniti dalle necessarie cognizioni locali, e potranno pendere buone disposizioni in questo riguardo, tenendo calcolo del commercio locale, dei rotabili esistenti nei comuni, delle loro forze lavoratrici, della vicinanza dei materiali, dell'occupazione dei comunisti e così via; e si lasciava la decisione definitiva alla Giunta per scansare gli inceppamenti che nascerebbero ogniqualvolta venisse ritardata la convocazione della Dieta.

Ritornando al punto V. ed in quanto ai Comitati stradali fa d'uopo osservare che secondo la vigente legge dovrebbe venir stabilita la concorrenza per ogni strada regionale, e per ogni singola strada si dovrebbe costituire un'apposito Comitato stradale.

Si credeva però di proporre che la concorrenza abbia da estendersi sopra tutte le strade regionali esistenti nelle regioni, e rispettivamente da restringersi su quei tronchi che si trovano entro il rispettivo territorio perchè tutte quelle strade, ed in quanto esistono entro il medesimo, si ritengono di un vantaggio pressochè uguale pei comuni della rispettiva regione, perchè coll'obbligare i comuni a prestazioni oltre il confine del territorio regionale, essi ne avrebbero e molestie e fatiche maggiori, e perchè solo in questo modo si evita l'inconveniente di stabilire percentuali diversi secondo i bisogni di ogni singola strada.

E così si ritenne consulto di proporre che per tutte le strade esistenti nella rispettiva regione sia nominato un solo Comitato, e ciò per agevolare l'unirsi dei singoli membri del medesimo in vicinanza del loro domicilio, per concentrare la sorveglianza, per non dividere le forze dei medesimi sopra diversi punti, e per non moltiplicare le amministrazioni. In questo modo si costituiranno soltanto 13 amministrazioni con molta economia di tempo, di spesa e di fatica, laddove coll'adottare la prescrizione della legge se ne dovrebbero costituire trenta.

La massima delle sovvenzioni da darsi dal fondo del dominio è già sancita della legge 29 aprile 1864 §. 10.

Il Comitato crede però essere opportuno di fissare alcune norme, dietro le quali poter decidere con maggior equità, quando sia il caso di accordarle. E ritenendo che il fondo del dominio sia obbligato a concorrere solo quando i comuni sieno realmente sopracaricati di spese stradali, riteneva che quei comuni i quali contribuiscono a tale effetto addizionali minori del 12 % oltre le prestazioni in natura, non meritino una sovvenzione a carico di tutti i censiti del dominio.

Essendo del pari consulto di stabilire un limite qualunque, come pure d'impartire maggiori poteri alla Giunta per casi eccezionali, ha creduto di formulare in questi sensi gli articoli VII, VIII, e IX. del progetto.

Non ha creduto poi di fare proposte concrete sulle varie domande dirette ad ottenere sovvenzioni, primieramente perchè non si ritenne a ciò competente ed in secondo luogo perchè l'accordarle prima che sia votata la presente legge sarebbe prematuro.

L'articolo X. prescrive che gli attuali fondi stradali esistenti in ciascun distretto vengano consegnati ai rispettivi Comitati stradali e ciò si giustifica coll'osservazione che, essendo i medesimi stati accumulati dai comuni della regione per iscopi stradali della regione, è giusto che ritornino a suo esclusivo vantaggio.

L'articolo XI. è la conseguenza dei cambiamenti ora proposti.

Le istanze e rispettive rimostranze rassegnate sin qui alla Giunta in quanto si riferiscono al progetto di legge ad esse comunicato furono esaminate dal Comitato, e vi si ebbe il possibile riguardo nel modificarlo, talchè devonsi ritenere evase in quanto non si risolvano a chiedere sussidi dei quali questa Dieta si occuperà dopo votata la legge.

Infine il Comitato si permette di richiamare l'attenzione di quest'Eccelsa Dieta sopra due argomenti:

L'uno riguarda la gabella erariale sulla strada di Dornberg, l'altro contempla la strada che dall'erariale presso Monfalcone mette al porto Rosega.

E l'uno e l'altro ha formato oggetto di replicate istanze, rimostranze e proteste.

Ma ad onta di tutto ciò e dalla possibile energia dimostrata nel proposito dalla Giunta provinciale non si ebbero le desiderate evasioni.

Sin dall'anno 1862 la Giunta insiste ripetutamente che sia levata la barriera erariale sopra la strada non erariale di Dornberg e ne urgisce l'evasione, ma invano. Le autorità supreme tardano ancora a pronunziarne la soppressione. Al Comitato sembra quindi indicato che quest'Eccelsa Dieta esprima il suo dispiacere per tanta lentezza.

In quanto alla strada del porto Rosega il Comitato non può comprendere, come l'erario si rifiuti di assumerla in propria regia, dal momento che la medesima è un'arteria primaria del commercio, siccome quella che unisce la ferrovia del Sud con un porto di mare che diviene sempre più importante e dove l'erario incassa i relativi diritti, e dove ha uffici doganali e di sanità e caserme, e dove si riscuote separate gabelle. Convien dunque insistere che sia dichiarata regionale.

Ponendo fine a questa disposizione il comitato propone che la Dieta voglia deliberare:

- a) E' approvato l'annesso progetto di legge;
- b) La dieta trova di deplorare la lentezza delle ii. rr. autorità chiamate a decretare la soppressione della barriera stradale erariale sulla strada di Dornberg;
- c) La Giunta provinciale viene incaricata:

1. di portare a cognizione dell'Eccelso Ministero dell'Interno la deliberazione ad b) sollecitando la desiderata evasione;

2. di rinnovare a nome della Dieta i passi opportuni presso il predetto Eccelso Ministero affinché la strada del porto Rosega sia assunta in regia erariale.

Capitano: (dopo esaurita la lettura.) E' aperta la discussione generale. — Non prendendo nessuno dei signori deputati la parola, invito il signor relatore di preleggere le singole proposte punto per punto, sopra le quali farò votare.

Deperis: (legge)

“ I. Si dichiarano strade regionali le seguenti:

- 1. la strada da Gorizia — Reifenberg — Kobdil. „

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola, farò votare sopra questo punto.

Rosmann: La domand'io. — Propongo che fra le strade regionali venga assunta anche quella che da Plez per Koritenza e Soča mette a Trenta. Quei comuni hanno un'estensione di circa cinque leghe, quella strada era finora sempre mantenuta dalla cassa distrettuale e dai comuni di Soča e Trenta ed è l'unica via di congiunzione col vicino Cragno, dove sono i boschi erariali. Altre strade distrettuali non sono nel distretto di Plez.

Pagliaruzzi: Mi permetto ancora di osservare che nei comuni di Soča e Trenta non cresce del grano, che le lor popolazioni vivono quasi esclusivamente dalla pastorizia e che non avendo strade rotabili devono portare per ben cinque leghe il grano turco sulle spalle da Plez fino alle lor case. Ritengo che fosse più che giusto se anche quelle popolazioni venissero poste nella posizione di poter servirsi del bestiame per condurre i loro prodotti da Trenta a Plez e viceversa da colà alle loro case il grano ed altro; e perciò appoggio la proposta dell'onorevole deputato Rosmann.

Winkler: Io l'appoggio anche dal punto di vista che il distretto di Plez all'articolo II. alinea

5 è stato dichiarato territorio di concorrenza, sicchè non accettando la proposta del deputato Rosmann si avrebbe un tale territorio senza una strada. Per il motivo dunque che avendo il Comitato dichiarato il distretto di Plez quale separato territorio di concorrenza e per gli altri motivi addotti dai signori preopinanti appoggio la proposta Rosmann.

Deperis: Come relatore io non posso associarmi alla proposta dell'onorevole signor deputato Rosmann, perchè effettivamente noi non conosciamo tutte le condizioni locali di quel distretto e perchè risulta dalle deduzioni del medesimo proponente essere quella strada più d'interesse locale comunale anzicchè regionale e perciò devo oppormi che sia dichiarata regionale e maggiormente dacchè ritengo che questa strada dovrebbe essere costruita dall'Erario, dove questo ha i suoi boschi, e nel di cui interesse verrebbe eseguita.

In ogni modo poi starà sempre nel diritto dei comuni interessati, ove si manifestasse la necessità di dichiararla regionale, di fare un'altra volta la lor domanda alla Giunta perchè in una delle prossime sessioni venga assunta fra le strade regionali. Ma fintantocchè manca la prova che la strada da Plez a Trenta sia d'un'importanza più estesa, io ritengo che l'Eccelsa Dieta non possa accettare la proposta del deputato Rosmann.

Tonkli: Mi permetto di osservare che il signor relatore non era in diritto di dichiarare l'opinione a nome dell'intero Comitato.

Dottori: Quale membro ed in difesa della relazione del Comitato mi permetto di osservare che riguardo a questa strada si ha avuto delle forti discussioni e che tutto il Comitato ad eccezione del signor Pagliaruzzi era contro l'ammissione della medesima a strada regionale, per cui credo che sarà anche oggi contro la proposta del signor deputato Rosmann.

Capitano: Io non posso riguardare la proposta Rosmann che quale un'aggiunta alla proposta del Comitato e se nessuno dei signori deputati prende più la parola prego di votare sopra la medesima (*minoranza.*)

Ora prego di votare sopra il primo punto della proposta del Comitato. Quei signori che si uniscono a questo sono pregati d'alzarsi (*maggioranza.*)

Deperis: (*legge.*)

2. la strada dalla erariale presso Vertovino a Salouše — Sinigoj;
3. „ „ da S. Croce — Samaria — S. Daniele — Comen;
4. „ „ dal confine di Vipacco presso Trevisani a Kobdil al confine di Trieste verso Opčina;
5. „ „ Aidussina — Nabresina;
6. „ „ Komen — Sesana;
7. „ „ Sesana — Povier — Divača — Skofle;
8. „ „ Basovizza — Corgnale — Nakla,
9. „ „ Kobdil — Auber — Kasle — Štorje;
10. „ „ Komen per Velikidol a Posecco;
11. „ „ Volone — Duino;
12. „ „ Podgora — Brazzano;
13. „ „ Peuma — Quisca — Dobra — Medana — Cormons;
14. „ „ Dobra—Vencò;
15. „ „ Brazzano — Dolegna;
16. „ „ Gaunaz — Verhovje — Plava sulla destra dell'Isonzo;

Goriup: (*letto il punto 16.*) Non voglio disconoscere del tutto l'importanza della strada da Gaunaz fino a Plava alla destra sponda dell'Isonzo, abbenchè soltanto un piccolo tratto e che va ter-

minare in un sacco al fiume. — Siccome col tempo potrà aprire anche da quella parte l'accesso al Coglio per lo smercio dei suoi prodotti verso i paesi settentrionali e facilitare quella colla Carinzia, così non voglio oppormi in massima che si annoveri fra le strade regionali.

Situata però come è all'estremità del distretto di Canale sarebbe un grandissimo inconveniente di chiamare alla concorrenza per la costruzione e manutenzione della medesima l'intero distretto, essendo metà dello stesso cioè tutta la montagna alla sinistra sponda dell'Isonzo affatto separata da quella strada e senza comunicazione con essa.

Non si potrebbe comprendere come possano essere obbligati alla concorrenza per una strada anche quei comuni, che della medesima non possono nè servirsi nè avere verun utile.

Si deve quindi per non stabilire una cosa affatto insussistente, e che sarebbe contraria ad ogni principio di equità, e giustizia e contraria allo spirito della legge sulle strade, o limitare la concorrenza soltanto a quelle parti del distretto che con quella strada hanno una comunicazione e che da quella ritraggono un vantaggio, cioè ai comuni posti alla destra sponda e nella vallata del fiume Isonzo, oppure creare anche per la montagna della sponda sinistra una comunicazione con questa strada e procurarle per quella l'accesso al Coglio e vicendevolmente, il chè avverrebbe coll'ammettere fralle regionali anche la strada già stata proposta dalla Giunta ed eliminata dal Comitato, che dovrebbe percorrere il cuore della montagna, partendo da Canale per Verh, Bainsizza e Lokoviz a Čepovano, la quale oltre di essere la condizione per la concorrenza a quella di Gagnaz — Plava completterebbe la rete delle strade nel distretto di Canale e servirebbe di congiunzione fralla strada commerciale della Carinzia e quella nuova proposta, che da Salcano deve condurre a Chiapovano.

Altrimenti il costringere quei comuni alla concorrenza pel tronco morto di strada che non possono mai adoperare, e forse, come si ha probabilmente in mira, anche alla spesa del ponte, senza il quale quel tronco non ha senso, sarebbe un'aperta ingiustizia.

Per non oppormi dunque all'assunzione della strada Gagnaz — Verholja — Plava fra le strade regionali propongo che venga ammessa fra le strade regionali anche la strada della montagna da Canale per Verh, Bainsizza, Lokoviz a Čepovano.

Tonkli: Io pure devo appoggiare la proposta dell'onorevole deputato signor Goriup pel motivo che già nella Giunta aveva preso l'iniziativa e fatto la proposta di dichiarare la strada da Canale a Čepovano strada regionale; la devo poi anche appoggiare dal punto di vista che si tratta di aprire la strada del Coglio a Canale sulla destra sponda dell'Isonzo, e se si vuole che da questa strada approfittino anche gli abitanti della sponda sinistra, cioè la popolazione della montagna, si rende indispensabile che si apra loro una strada da Canale per Verh — Lokoviz che conduca a Čepovano, poichè se non si volesse aprire questa strada, tutti quelli abitanti sarebbero costretti di venire da Čepovano sopra una strada montuosa ed erta fino a Canale per condurre i dolci prodotti del Coglio a casa sua.

Sta quindi non soltanto nell'interesse delle popolazioni della montagna, ma anche del Coglio stesso, che venga aperta una strada anche dall'altra parte del fiume e che come osserva il signor deputato Goriup si cerchi in questa maniera di equilibrare le imposte per la concorrenza degli abitanti dell'una che dell'altra parte. Credo per ciò più che giusto che venga accolta la proposta del signor deputato Goriup.

Capitano: Domanda ancora qualcuno la parola?

Deperis: mi permetterò di osservare che nel Comitato fù discussa tanto l'una che l'altra delle due questioni, quella cioè se tutti i comuni del distretto di Canale abbiano da concorrere per la strada del Coglio e l'altra se si abbia di dichiarare strada regionale anche quella da Canale per Verh a Čepovano.

In quanto alla prima questione il Comitato trovava tutt'altro che assurdo che la regione di Canale abbia di concorrere per questa strada, perchè avuto riguardo che questa mette in comunicazione mediante il passo di Plava ed il ponte di Canale, la parte destra colla parte sinistra, è certo che da questa ritirerà vantaggio non solo la popolazione della parte destra ma anche quella della sinistra.

In quanto poi alla seconda questione, se cioè sia d'assumersi fra le strade regionali anche la strada della montagna da Canale per Verh a Lokoviz il Comitato ha trovato di decampare dalla primitiva sua proposta per il motivo, che tutti i comuni interessati, come ciò risulta dagli atti stati assegnati al Comitato, hanno protestato contro quella strada e perciò la maggioranza del Comitato, avuto riguardo a tali proteste dei comuni interessati non ha creduto di assumerla fra le regionali.

Goriup: Domando la parola per un'osservazione in linea di fatto.

Non può sorprendere che gli adjacenti comuni si siano dichiarati contro la costruzione di questa strada, finchè la spesa stava ad esclusivo loro carico, secondo il progetto della Giunta.

Ma ora la cosa cambia d'aspetto.

Obbligato alla concorrenza diventa il distretto intero, e sei comuni, ai quali non poteva venir neppure il pensiero, che dovranno invece concorrere per una strada della quale non possono far uso, situata all'estremo angolo del distretto, venissero nuovamente interpellati, essi darebbero certamente tutt'altra risposta e domanderebbero in ogni caso, che per quella prestazione estranea al loro interesse, in virtù del principio di giusta reciprocità contribuisca anche il distretto a loro vantaggio.

Capitano: Avendo il signor deputato Goriup avuta la parola per la sua osservazione di fatto e non prendendo più nessuno la parola, il signor referente ha l'ultima.

Deperis: Io non vedo l'importanza della strada proposta dal signor deputato Goriup al N. 16 dacchè è una strada affatto indipendente dalle altre e dacchè egli non ha addottato nessun motivo per cui questa sia d'un'importanza ed interesse tale per essere dichiarata regionale. Osservo del resto che se i comuni ora hanno cambiato l'opinione e riterranno nel loro interesse che quella strada venga dichiarata regionale, resterà loro sempre libero di fare le loro istanze alla Giunta per una relativa proposta da avanzarsi inanzi alla Dieta in una prossima sessione, ma per oggi credo che non sia possibile di accettare tale proposta.

Capitano: Pregherò quei signori che si uniscono all'emenda proposta dal deputato signor Goriup d'alzarsi (*minoranza*).

Pregherò di votare ora per la proposta del Comitato. (*maggioranza*).

Deperis: (*legge.*), " 17. la strada Monfalcone — Pradiziolo;

18. la strada S. Valentino di Fiumicello — Monastero;

19. " " Ronchi — Villesse — Campolongo — Cavenzano — Ajello — Joanniz;

20. " " Visco — Strassoldo;

21. " " Cervignano — Belvedere;

22. " " dal ponte della Torre per Tapogliano — Cervignano;

23. " " Gradisca — Aquileja,

24. " " Cormons — Borgnano — Medea — Fratta — Romans;

25. " " Cormons — Moraro — Gradisca;

26. " " Salcano — Čiapovano;

27. " " Sottosella — Kosarsca — S. Lucia — Planina;

28. " " dalla strada erariale presso Volzana per Tolmino e Grahova a Podberda;

29. " " da S. Lucia per Tolmino e Ladra al ponte dell'Isonzo presso Caporetto;

30. " " Robič — Long.

II. Tutte le altre strade e vie non erariali esistenti in questo Dominio si dichiarano strade comunali.

III. I comuni obbligati alla concorrenza vengono ripartiti nelle seguenti regioni, e vengono ascritti come segue:

1. alla regione di Aidussina tutti i comuni censuarii dell'attuale distretto giudiziario di Aidussina.

2. alla regione di Canale tutti i comuni censuarii dell'attuale distretto giudiziario di Canale; „

(I punti 17 al 30 dell'articolo I, l'articolo II ed il punto 4. dell'articolo III vengono accettati senza osservazioni).

Goriup: Per i motivi anteriormente sviluppati ed essendo scartata la strada fra Canale e Čiapovano, devo proporre al punto secondo la seguente aggiunta "ad eccezione dei comuni della montagna sulla sinistra sponda dell'Isonzo, che non hanno nessun mezzo di comunicazione con esse. „

Winkler: Io crederei che sia necessario di indicare i comuni della montagna i quali non sarebbero chiamati alla concorrenza di questa strada.

Goriup: Se si vuole potrò anche indicarli, sono cioè Verh, Bainsizze, Kau e Lokoviz.

Černe: Prego la parola.

Siccome i Comitati stradali avranno la facoltà di stabilire la concorrenza pei singoli comuni, credo che ne sarà il caso che questi Comitati decidano anche, quali comuni ed in quale proporzione ognuno di essi abbia a concorrere per questa strada regionale.

Ritengo poi che un qualche vantaggio avranno anche i comuni della montagna da questa strada e dacchè resta ancora sempre libero di proporre la continuazione della medesima o mediante proposta da farsi dal rispettivo comitato stradale ovvero mediante petizioni da parte dei comuni, credo che non vi sia il bisogno di decidere già ora quali comuni siano chiamati alla concorrenza quali no.

Capitano: Se nessuno domanda la parola, il signor relatore ha l'ultima.

Deperis: Io ho già avvertito nel rapporto che nella legge c'è contenuta qualche inesattezza e che molti comuni vi troveranno dei motivi per lagnarsi, ma a ciò si ha provveduto col punto VI della legge stessa, dove dice che il comitato è autorizzato di modificare la misura della concorrenza a peso dei comuni concorrenti

Capitano: Metterò ai voti l'aggiunta proposta dal signor deputato Goriup. Quei signori che si uniscono alla medesima sono pregati d'alzarsi (*Minoranza*).

Ora pregherò i signori di votare sulla proposta del Comitato. (*Si vota: maggioranza*).

Deperis: (legge).

“ 3. alla regione di Circhina tutti i comuni censuarii dell'attuale distretto giudiziario di Circhina;

4. alla regione di Plez tutti i comuni censuarii dell'attuale distretto giudiziario di Plez;

5. alla regione di Comen tutti i comuni censuarii dell'attuale distretto censuario di Comen;

6. alla regione di Sesana tutti i comuni censuarii dell'attuale distretto giudiziario di Sesana;

7. alla regione di Gradisca tutti i comuni censuarii dell'attuale distretto giudiziario di Gradisca;

8. alla regione di Cervignano tutti i comuni censuarii dell'attuale distretto giudiziario di Cervignano

9. alla regione di Cormons tutti i comuni censuarii dell'attuale distretto giudiziario di Cormons;

10. alla regione di Monfalcone tutti i comuni censuarii dell'attuale distretto giudiziario di Monfalcone;

11. alla regione di Tolmino tutti i Comuni censuarii dell'attuale distretto giudiziario di Tolmino;

12. alla regione del Circondario di Gorizia tutti i comuni censuarii dell'attuale distretto giudiziario del Circondario di Gorizia;

13. alla regione di Gorizia la città di Gorizia col suo pomerio.

IV. Per tutte le strade regionali che si trovano entro una regione si formerà un solo comitato stradale da eleggersi nel capoluogo della regione a sensi del §. 19 della legge 29 aprile 1864. „

(I punti 3 — 13 dell' articolo III vengono accettati senza discussione).

Winkler: Domando la parola per fare un'aggiunta a quest' articolo, sembrandomi il medesimo alquanto mancante.

Non essendo nello stesso stabilito il numero dei membri, di cui debba essere composto il Comitato stradale e disponendo il §. 19 della legge 29 aprile 1864, che il Comitato sarà composto di 5 o al più di 7 membri, oltre il contribuente che nel territorio regionale paga la maggiore imposta diretta, sono d' avviso che debba stabilirsi già ora il preciso numero dei membri del Comitato medesimo, e ciò onde all' atto dell' elezione non sorgano dei dubbi in proposito.

La legge stradale presuppone che per ogni strada potrà benissimo bastare un comitato di solo cinque membri, ma l' accennato articolo IV. stabilisce, che per tutte le strade d' un distretto sia da eleggersi un solo Comitato stradale. Traversando esse strade il distretto in diverse direzioni sarà senz' altro più consulto di affidare le medesime ad un Comitato di sette membri che ad uno di soli cinque, in riflesso che così sarà meglio provveduto agli interessi dei censiti, e saranno meglio rappresentate le diverse parti del distretto medesimo. Propongo dunque la seguente aggiunta all' articolo IV.:

“ Questo Comitato sarà composto di sette membri oltre le persone che a termini del secondo capoverso dello stesso paragrafo hanno diritto di farne parte. „

Capitano: Domanda qualcuno la parola?

Deperis: Abbenchè l'aggiunta proposta dal signor deputato Winkler non sia stata trattata nel Comitato, pure credo di poter appoggiarla perchè la trovo ragionevole togliendo colla medesima ogni dubbio ed incertezza nella formazione dei Comitati coll' indicare il numero dei membri di cui abbiano da comporsi i medesimi.

Capitano: Quei signori che si uniscono alla proposta del Comitato coll'aggiunta del signor deputato Winkler sono pregati di alzarsi. (*Maggioranza*).

Demeri: (*legge*).

“ V. Tutti i comuni compresi nella rispettiva regione vengono obbligati a concorrere in proporzione della loro complessiva imposta diretta in prescrizione alla conservazione e costruzione di tutte le strade regionali esistenti nella regione ed in quanto si trovino entro la medesima. „

Winkler: Proporrèi che la discussione venisse estesa contemporaneamente anche all' articolo VI, stando questi due articoli fra di loro in stretta connessione; la votazione però potrà aver luogo sopra ogni articolo separatamente.

Deperis: (*legge*).

“ VI. Il Comitato stradale è autorizzato di modificare la misura della concorrenza a peso dei comuni concorrenti salvo il ricorso da presentarsi da chi vi abbia interesse entro giorni 14 dal di della pubblicazione del relativo conchiuso alla Giunta provinciale, che deciderà in ultima istanza. „

Winkler: Io non sono intenzionato di combattere la massima stabilita dal secondo articolo testè preletto, in virtù della quale il Comitato stradale diventa in certo modo organo legislativo, in riflesso ch' è ormai tempo e viene sentito generalmente il desiderio che si consegnino le strade nell' amministrazione delle corporazioni autonome, e deve interessare anche il Governo stesso di essere sollevato dai rispettivi affari, onde semplificare possibilmente le proprie aziende.

Però trattandosi ora d' introdurre un cambiamento essenziale nel sistema finora vigente relativamente alla concorrenza alle spese per la costruzione e manutenzione delle strade distrettuali o regionali, credo che si dovrebbe procedere in proposito con ogni precauzione.

All' articolo V. venne dal comitato stabilita la massima che tutti i comuni compresi nella rispettiva regione vengono obbligati a concorrere in proporzione della loro complessiva imposta diretta in prescrizione alla conservazione e costruzione di tutte le strade regionali esistenti nella regione.

Finora almeno nella maggior parte dei distretti non era in vigore questo sistema: si faceva cioè sempre la distinzione fra le spese relative alle strade regionali che doveano essere sostenute dai diversi comuni interessati, e fra quelle che come addizionali alle imposte dirette venivano versate nelle casse distrettuali e ne venivano poi erogate pei bisogni delle anzidette strade.

Le spese che venivano versate nella cassa distrettuale, erano ripartite fra tutti i comuni del distretto in misura eguale, cioè in proporzione delle imposte dirette messe in prescrizione, senza distinzione se dette spese in un dato anno ridondassero a vantaggio di una o dell'altra parte del distretto. — Queste spese cioè venivano impiegate per la costruzione di nuove strade e per le così dette opere d'arte sulle strade. Per ciò poi che concerne la manutenzione ordinaria delle strade distrettuali, vi provvedevano i singoli comuni, ciascuno entro il proprio circondario, al solito con lavori in natura a sensi del §. 79 Reg. com. E qui troviamo una grande differenza nella misura di concorrenza, dimodochè in certi comuni siffatti lavori stimati a danaro rappresentavano un'addizionale del 5 %, laddove in altri comuni essi rappresentavano un'addizionale del 10 % ed occorrendo anche del 40 % alle imposte dirette.

Ora poi, stando all'articolo V. tutti i comuni sarebbero chiamati *immediatamente* in eguale misura alla concorrenza tanto per le opere d'arte e per la costruzione di nuove strade, come pure per la conservazione e manutenzione *di tutte le strade regionali esistenti nella regione*. Questa massima a me sembra molto pericolosa.

Io cioè non vorrei assolutamente autorizzare il comitato stradale a cambiare issofatto l'attuale misura di concorrenza a peso dei comuni concorrenti, finchè cioè non siano esaurite le relative rilevazioni e pertrattazioni, le quali potrebbero durare forse anche più di un'anno durante il qual tempo poi le strade che richiedono continui restauri non possono rimaner neglette affatto. — Io mi permetto quindi di proporre all'art. VI. la seguente emenda ossia aggiunta:

“ Trovando infatti il Comitato di dover modificare la misura di concorrenza stabilita nell'articolo V. sarà la spesa per la manutenzione e la costruzione delle strade, finchè non siano esaurite le relative rilevazioni e pertrattazioni, da ripartirsi sui singoli comuni nel modo finora usato. „

Doliac: Appoggio la proposta del signor deputato Winkler.

Deperis: Io come referente mi permetterò di osservare che il Comitato nel proporre il punto V. si è tenuto strettamente e rigorosamente alla legge votata da quest'Eccelsa Dieta e poscia sanzionata. Tuttavia conoscendo il Comitato che tosto o tardi in questo modo ne potrebbe derivare danno a qualche comune ha creduto di adottare la modificazione contemplata al punto VI.

L'onorevole signor deputato Winkler farebbe ora l'aggiunta la quale, se l'ho bene intesa, tenderebbe di stabilire una norma per un'epoca di transizione sulla misura di concorrenza stabilita all'articolo V.

Anche a questo caso il Comitato ha pensato e dopo matura discussione nell'argomento si è unito nell'opinione di attenersi alla legge la quale rimette le disposizioni transitorie all'accordo fra la Giunta e l'Eccelsa Luogotenenza come è detto al §. 26.

Io non potrei sopra questo punto pronunciarmi a nome del Comitato, perchè anzi dovrei insistere che la proposta del Comitato venisse accolta tale quale fu proposta.

Se per altro il Comitato ritenesse necessario una nuova decisione e concertazione in quest'affare, allora non resterebbe altro che di sospendere la discussione sopra questo punto, onde assoggettarlo ad una nuova disamina da parte del Comitato.

Io come relatore sto fermo alla proposta del Comitato, se peraltro come dissi, il Comitato ritiene che sia rimessa al medesimo per un'ulteriore disamina, io non mi vi opporrò.

Winkler: Io mi permetto di osservare che a termini dell'articolo XII. della proposta legge questa dovrà entrare in attività col giorno della pubblicazione. Quindi col giorno della pubblicazione della

stessa legge si dovrà disporre l'opportuno, perchè vengano costituiti i *Comitati stradali* e contemporaneamente tutti i *comuni dell'intera regione* saranno chiamati alla concorrenza in proporzione della loro complessiva imposta diretta riguardo alle spese per la costruzione e conservazione di tutte le strade distrettuali o regionali.

Ciò porterà un grande scompiglio nei comuni, i quali non mancheranno di protestare energicamente contro questo principio.

Difatti non so come si potrà costringere un comune che finora provvedeva alla manutenzione delle strade distrettuali entro il proprio circondario, prima ancora di sentirlo e prima che sieno ultimate le rispettive pertrattazioni, a concorrere alla manutenzione delle stesse strade nel circondario dei comuni limitrofi, ilchè avverrà necessariamente, qualora si ritiene stabilita la concorrenza, senza riguardo allo stato attuale, a dirittura ed unicamente in base alla somma delle imposte. Stando all'accennato principio un comune che paga la metà delle imposte in un distretto, dovrebbe senz'altro assumere la manutenzione di metà delle strade del distretto medesimo. Io credo che prima che sieno esaurite le rilevazioni e ultimate le pertrattazioni intorno alla misura della concorrenza, l'art. V. tal quale viene proposto dal Comitato non è eseguibile.

Raccomando quindi a quest'Eccelsa Dieta l'accettazione dell'emenda da me proposta.

Signon: Dimando la parola.

Io proporrei di sospendere per ora la deliberazione sopra gli articoli V. e VI., e di rimettere la proposta del signor deputato Winkler al Comitato stradale coll'incarico di esaminare nuovamente quest'oggetto per riferire in proposito alla Dieta.

Deperis: Io mi permetto di rispondere sulle osservazioni dell'onorevole deputato Winkler che il pericolo da lui supposto che uno o l'altro dei comuni venisse troppo aggravato, cessa affatto dal momento che al Comitato stradale è riservato il diritto di modificare la misura della concorrenza nel modo che crederà più opportuno. Dacchè dunque fù riservato questo diritto al Comitato, il Comitato stesso potrà proporre immediatamente che le cose abbiano da restare nello statuquo.

Winkler: Decidendo poi il Comitato in senso contrario e ricorrendo il comune contro la decisione del Comitato, io non so in che maniera si potrà sciogliere la questione, se non stabilisce la legge, che si abbia da mantenere lo statuquo, finchè durano le rilevazioni e pertrattazioni.

Dottori: Io credo che l'emenda proposta dal signor deputato Winkler si riferisca soltanto a quelle strade regionali che prima erano strade distrettuali. Ma il Comitato ha proposto una quantità di altre strade che prima non erano strade distrettuali o strade regionali. La sua mozione tenderebbe altresì a dissipare il timore che uno o l'altro dei comuni interessati venga troppo aggravato da parte del Comitato stradale; ma a questa circostanza provvede già l'articolo VI. della legge, disponendo che a tutti quei comuni interessati che credessero di essere troppo sovraccaricati resta aperta la via del ricorso da presentarsi entro giorni 14 alla Giunta provinciale, la quale deciderà in ultima istanza.

Dunque le misure adottate dal Comitato credo che sieno sufficientemente rassicuranti per togliere qualsiasi timore, e perciò credo di dover stare fermo alla proposta del Comitato.

Černe: Dimando la parola.

Il signor deputato D.r Signon ha fatto la proposta di assegnare l'articolo V. e VI. della proposta di legge nuovamente al Comitato per una ulteriore disamina ed io mi prendo la libertà di proporre sopra questa proposta che il Comitato si riunisca istantaneamente per esaminare l'emenda proposta dal signor deputato Winkler ritenendo che il comitato stesso sarà in grado di decidere in due o tre minuti sopra questo punto e di portare indi alla Dieta una proposta concreta nell'argomento, al qual fine propongo di sospendere per alcuni minuti la seduta.

Capitano: Questa proposta viene appoggiata? (*appoggiata*).

Se nessuno dei signori deputati prende più la parola, il signor relatore ha l'ultima parola.

Deperis: Io non ho più alcuna osservazione di fare.

Capitano: Allora per la prima metterò ai voti la proposta Černe. Quei signori che si uniscono a questa proposta di assoggettare istantaneamente la proposta Winkler al Comitato sono pregati di alzarsi. (*Votazione minoranza*).

Nra metterò ai voti la proposta d'aggiornamento del signor deputato Sigon. Quei signori che sono per questa proposta, sono pregati di voler alzarsi. (*Votazione minoranza*).

Ora sarebbe da votarsi la proposta Winkler. Quei signori che sono acconsenzienti a questa proposta vorranno alzarsi dalle loro sedie. (*Votazione minoranza*).

Adesso sarebbe da votarsi sopra la proposta del Comitato riguardo gli articoli V. e VI. I signori deputati che si associano alla proposta del Comitato sono pregati di voler alzarsi. (*Votazione maggioranza*).

Deperis: (*legge*).

“ VII. Le sovvenzioni per la costruzione e conservazione delle strade regionali da erogarsi dal fondo del dominio non potranno eccedere il terzo del relativo dispendio totale, e non potranno accordarsi a quelle regioni che vi contribuiscono a tale effetto un addizionale minore del 12 % oltre le prestazioni in natura.

VIII. Per ogni singola sovvenzione è necessario un separato conchiuso della Dieta provinciale.

IX. Verificandosi il bisogno di riparare urgentemente guasti causati da straordinari avvenimenti, la Giunta provinciale potrà anticipare ai Comitati stradali i necessari importi, i quali s'intenderanno dati a mutuo nel caso che la Dieta provinciale non decidesse altrimenti.

X. Tostocchè si saranno costituiti i Comitati stradali, si consegneranno ai medesimi gli attuali fondi stradali.

XI. Vengono poste fuori di vigore quelle disposizioni della legge 29 aprile 1864 che non s'accordano colle presenti.

XII. La presente legge entrerà in attività col giorno della pubblicazione. „

(*Gli articoli VII. al XII. del progetto di legge, nonchè le proposte finali a. b. c. 1 e 2 della relazione sopra indicate vengono accolte senza discussione*).

Capitano: Essendo l'ora avanzata dichiaro levata la seduta.

Le altre due proposte messe all'ordine del giorno per l'odierna seduta verranno messe all'ordine del giorno per la prossima seduta, riservandomi di comunicare ai signori deputati tanto il giorno per la prossima seduta quanto il *rispettivo ordine del giorno*,

La seduta finiva alle ore 8 pom.

Conenuto: Verificazione del P. V. dell'antioro seduta; — Risposta alla interpellanza Deperis e Tonkli; — Annunzio di Petizioni; — Proposta governativa sul progetto di legge concernente la sorveglianza sulle scuole; — Seconda lettura della legge sulle strade; — Relazione del Comitato di finanza sui preventivi pro 1868: a) del fondo stipendi Werdenberg, b) del fondo stipendi Codelli, c) del fondo delle Dame, d) del fondo stipendi; — Proposta della Giunta relativa all'attuazione della scuola agraria; — Proposta della Giunta sulla domanda del Comitato patriottico per i feriti per l'approvazione della lettera fondazionale ed assunzione dell'amministrazione del relativo capitale; — Proposta della Giunta concernente la separazione di diversi comuni; — Proposta della Giunta sopra domanda del Municipio di Gorizia per l'introduzione di una tassa sui cani; — Proposta della Giunta sopra domanda della Podestaria di St. Pietro per l'introduzione di una tassa sui cani.

Presenti:

Il Capitano provinciale
Sig. Guglielmo Conte Pace

Il Commissario imperiale
Sig. Felice Barone de Pino

e 17 deputati

Principio della seduta ore 5 pom.

Capitano: Eccelsa Dieta! La seduta è aperta. Il signor segretario vorrà preleggere il protocollo dell'ultima seduta.

Segretario: (*legge il processo verbale della seduta del 3 settembre 1868*).

Capitano: (*dopo preletto il protocollo*). Se nessuno dei signori deputati domanda la parola riguardo al protocollo ora preletto, lo ritengo approvato. (*Approvato*).

Commissario imperiale: Mi onoro di rispondere all'interpellazione fattami nella seduta dietale del 3 settembre dall'onorovole deputato D.r Deperis e cons. riguardo alla linea ferroviaria del Predil ed alle voci sparse nelle gazzette riferibili ad un'accordo stabilito fra la direzione della ferrovia Principe Rodolfo ed il Governo italiano per l'assicurazione della linea del Pontebba.

Sono autorizzato a dichiarare da parte dell'Eccelso Ministero del Commercio quanto segue: (*legge*).

“ Nelle premure del Governo rivolte a promuovere l'attivazione della linea ferroviaria lungo la valle dell'Isonzo per il Predil con un tronco laterale di congiunzione verso Udine, non vi si è verificato verun cambiamento.

Štejem si v čast odgovoriti na interpelacijo častitega gospoda poslanca D.r Tonklija in tovaršev njegovih podano mi v seji od 25. avgusta zarad pridruženja okraja Gradiškega in Sežanskega k poglavarstvu Goriškemu: (*legge*).

“ Ker se vsled §. 10 postave od 19. maja tega leta zadevajoče uravnavo političkih upravnih oblasti meje političkih okrajev z mejami sodnijskih okrajev križati ne smejo, ni bilo mogoče drugače ko da so se poprejšni politički okraji celi in kakor so bili, v nove sedanje političke okraje združili.

“ Ko so se nove okrajne sodnije vsled postave od 17. junija tega leta ustanovljale, ni imelo visoko ministerstvo za pravosodje časa, da bi se bilo pogajalo zarad kakih prenapred, kar se tiče razdelitve sodnijskih okrajev; vender pa ni zoper to, da se zdaj, ko so okrajne sodnije že vpeljane v zmislu §. 2., če treba, meje lahko prenapredijo.

“ Po tem takem bi bilo mogoče, da se v interpelaciji imenovane občine k politiskemu okraju
 “ Goriškemu ob enem pa tudi h kteremu v ta okraj spadajočemu sodnijiskemu okraju pridružijo.

“ Ako torej deželni zastop vladi, kako željo v tem oziru razodene, bode njena skerb, da se ta
 “ reč v obravnavo vzame in da se koristi deležencev vstreže. „

Ho l' onore di rispondere all'interpellazione fattami dall'onorevole signor deputato D.r Tonkli e cons. nella seduta della Dieta 25 agosto p. p. riguardo all'aggregazione di vari comuni dei distretti politici di Gradisca e Sesana al distretto politico di Gorizia. (*legge*).

“ A tenore del §. 40 della legge 49 maggio 1868 sulla organizzazione politica i confini dei
 “ distretti politici non potevano essere traversati dai confini dei raggi giudiziari, e si dovette perciò pro-
 “ cedere alla formazione dei nuovi distretti politici, assegnando ai medesimi interi distretti o raggi giudiziari.

“ L'Eccelso Ministero della Giustizia trovò bensì per motivi di urgenza di abbandonare a senso
 “ della legge 11 giugno p. p. l'idea dell'introduzione di cambiamenti nell'estensione dei raggi giudiziari;
 “ ma non stimò di dover escludere, che in conformità del §. 2 dell'orcitata legge si potesse divenire a
 “ cambiamenti nell'estensione territoriale dei giudizi distrettuali dopo l'attuazione dei medesimi.

“ Non si potrebbe quindi aggregare i comuni designati nell'interpellazione al distretto di Gorizia
 “ senza unirli in pari tempo ad un distretto giudiziale, formante parte del Capitanato di Gorizia.

“ Il Governo non mancherà peraltro di prendere in sollecita pertrattazione i desideri che gli ve-
 “ nissero manifestati in argomento da parte dell'Eccelsa Dieta e di agire anche in quest'incontro in modo
 “ di soddisfare possibilmente alle giuste esigenze degl'interessati. „

Capitano: Prima di passare alla pertrattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno per l'odierna seduta, mi prendo la libertà di annunciare a quest'Eccelsa Dieta tre petizioni:

La prima venne presentata a mezzo del signor deputato Winkler dalla Podestaria di Medea, che domanda una legge per l'introduzione di una tassa per ogni carro di pietra.

La seconda è del comune di Romans consegnatami dal signor deputato Del-Torre per un risarcimento di spese per acquartieramenti militari nel 1866 e la terza sullo stesso argomento del Comune di Cormons stata insinuata dall'onorevole deputato D.r Deperis.

Deperis: Domando la parola, — per fare una proposta, che tutte queste petizioni come anche le altre che eventualmente verrebbero ancora rassegnate, passino ad un Comitato composto di sette membri il quale si protrebbe chiamare “ Comitato delle petizioni. „ Anzi faccio la proposta concreta di passarle al già esistente Comitato della legge stradale.

Doliac: Appoggio questa proposta.

Capitano: Prego di votare su questa proposta. I signori che si uniscono alle medesime sono pregati di alzarsi. (Votazione: *maggioranza È accettata*).

Il primo oggetto da pertrattarsi sarebbe la proposta governativa concernente la sorveglianza sulle scuole.

Crederci se peraltro nessuno dei signori deputati fa un'osservazione, di passarla al Comitato già eletto per l'esame delle altre proposte governative. (*Ammesso*).

Il secondo progetto da pertrattarsi è la ultima lettura della legge sulle strade. Il signor relatore del Comitato D.r Deperis è pregato di voler comunicare la legge stessa.

Deperis: Io credo di poter omettere la lettura del rapporto e di limitarmi a preleggere soltanto la legge.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prenderà la parola dopo seguita la lettura d'ogni singolo punto, io lo riterrò approvato.

Deperis: (*legge il testo della legge*).

Candussi: (*all' art. I. 19*). Domando la parola. — Io trovo che sia avvenuta un'ommissione a quest'articolo relativamente al tronco di questa strada, mentre la stessa non ha uessuna continuazione verso Crauglio, Ajello fino alla postale che mette al ponte della Torre.

Io crederei quindi che fosse indicatissimo di far apparire nella legge questo tronco di strada di Crauglio, Ajello fino alla postale.

Deperis: Io vorrei domandare al signor deputato Candussi, se questo tronco di strada non sia forse già compreso al punto 22.

Candussi: Io non trovo che vi sia compreso perciò crederei che potesse apparire al punto 19 $\frac{1}{2}$.

Deperis: Io appoggio questa proposta.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola, farò votare l'aggiunta proposta dal signor deputato Candussi. Quei signori che si uniscono alla medesima sono pregati di voler alzarsi. (*Votazione maggioranza*).

Deperis: (*legge tutto il rimanente della legge che venne accolta senza discussione*).

Capitano: E' approvata l'intera legge. Ora passeremmo a sentire il rapporto del Comitato di finanza sul conto preventivo del fondo stipendi Werdenberg pro 1868. Il signor Conte Strassoldo quale referente del Comitato è pregato a voler riferire il suo rapporto.

Stassoldo: (*legge*). " Eccelsa Dieta! Questo conto, le di cui rendite sono destinate a sussidiare 24 studenti poveri dell'i. r. ginnasio con stipendi di fior. 150 l'uno, venne assunto in amministrazione dalla Giunta provinciale li 18 maggio 1867.

" Il Comitato non trova di fare alcuna osservazione sul preventivo compilato dalla Contabilità provinciale, poichè corrisponde pienamente allo scopo della fondazione, e propone quindi che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

" 1. L'introito degli stipendi Werdenberg viene stabilito per l'anno 1868 con fior. 4582.

" 2 L'esito a tenore del progetto preliminare viene fissato con fior 4134.

" 3. La Giunta resta incaricata d'incassare le rendite, d'impiegarle a norma del preventivo e di collocare a frutto con la fine del corrente anno amministrativo il civanzo di fior. 248. "

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola, farò votare tutte tre parti della proposta in una volta. Quei signori che si uniscono alla proposta del Comitato, sono pregati di alzarsi. (*Votazione maggioranza*).

Ora vorrà il signor relatore del Comitato di finanza riferire sul preventivo del fondo stipendi Codelli pro 1868.

Strassoldo: (*legge*). " Eccelsa Dieta! Questo Conto presenta in confronto di quello dell'anno 1867 un'aumento di soli fior. 5 alla rubrica " Introiti diversi, " mentre gli Esiti vennero accresciuti d'una partita per motivo che questo fondo deve contribuire al fondo del dominio per spese d'amministrazione il 5 % degli introiti preventivati, il quale tributo venne fissato per quest'anno con fior. 18.

" Ciò premesso e considerato che questo preventivo combina del resto con quello già approvato pell'anno 1867 e che non offre alcun motivo di osservazioni, propone il Comitato:

" Che l'Eccelsa Dieta voglia approvare l'introito consistente delle partite:

" 1. Interessi attivi di F. 349

" 2. Introiti diversi di „ 10

" assieme F. 359

" e l'esito.

" 1. Tre stipendi F. 315

" 2. Contributo al fondo del Dominio „ 18

Porto . . F. 333

Riporto F. 535

" 3. Imposte „ 24

" 4. Spese diverse „ 2

" assieme F. 559

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola riguardo alle proposte del Comitato, ritengo che sono acconsenzienti a tale proposta. (*Accettata*).

Adesso vorrà lo stesso signor relatore comunicare il rapporto del Comitato riguardo al conto preventivo del fondo delle Dame pro 1868.

Strassoldo: (*legge*). " Eccelsa Dieta! Confrontato il conto preventivo di quest' anno con quello approvato pell' anno 1867, vi risulta un maggior introito di fior. 73, però anche un maggior dispendio di fior. 289, dipendente dal contributo che il fondo delle Dame deve corrispondere a quello del Dominio per le spese d' amministrazione, che calcolato al 5 % sugli introiti preventivati di fior. 7089 ammonta a fior. 354:45, ma che per mancanza di mezzi viene per quest' anno fissato con soli fior. 280.

" Non avendo del resto la facoltà e l' amministrazione di questo fondo subito alcun cambiamento propone il Comitato:

" Che l' Eccelsa Dieta si compiaccia di approvare l' introito, che si compone delle seguenti partite:

" 1. Interessi di capitali attivi F. 7049

" 2. Introiti diversi „ 40

" assieme F. 7089

" e l' esito

" 1. per 20 prebende a fior. 314 F. 6300

" 2. contributo al fondo del dominio per spese di amministrazione „ 289

" 3. spese diverse „ 500

" assieme F. 7089 „

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola, ritengo che approvano anche questa proposta. (*Approvato*).

Ora sarebbe ancora il rapporto del Comitato di finanza sul preventivo del fondo stipendi pro 1868. Il signor relatore vorrà comunicare il rapporto relativo.

Strassoldo: (*legge*) " Eccelsa Dieta! Anche questo fondo venne assunto in amministrazione dalla Giunta provinciale appena nello scorso anno e consiste in un capitale di fior. 21552:55, formato dalle 8 fondazioni già accennate dalla Giunta nel suo rapporto generale.

" Il Comitato incaricato di esaminare il preventivo, non trova di fare alcun cambiamento nel medesimo, poichè tanto le partite d' introito quanto quelle d' esito corrispondono pienamente allo stato del fondo e fa perciò la proposta, che l' Eccelsa Dieta voglia deliberare quanto segue:

" 1. L' introito del fondo degli stipendi viene stabilito pell' anno 1868 con fior. 1419.

" 2. L' esito giusta il preventivo con fior. 1050.

" 3. La Giunta resta incaricata d' incassare le rendite e d' impiegarle a norma del preventivo „

Capitano: Domanda qualcuno dei signori deputati la parola? (*nessuno*).

Non domandando nessuno dei signori deputati la parola, farò votare.

Quelli che si uniscono alla proposta del Comitato, sono pregati di voler alzarsi. (*unanimità*).

Ora passeremo alla proposta della Giunta relativamente all' attivazione della scuola agraria.

Il signor relatore D^r Deperis vorrà comunicare il suo rapporto.

Deperis: (*legge*). " Eccelsa Dieta! L' avviso di concorso ai posti di maestro ed assistente

“ presso la scuola agraria provinciale da costituirsi fu pubblicato ripetutamente su diversi giornali, ma
 “ ad onta di ciò e scarso il numero dei concorrenti a quello di assistente, e più scarso a quello di
 “ maestro direttore.

“ Per la carica di assistente sono tuttavia *due* buoni aspiranti, ma per quella di maestro direttore
 “ non ne abbiamo alcuno.

“ Nella mancanza assoluta di aspirante accettabile per quest'ultima, se ne fecero ricerche in via
 “ privata, ma se ne trasse la convinzione, che senza aumentare considerevolmente gli emolumenti non è
 “ possibile di attirarsi un maestro di vaglia.

“ Visto poi la necessità di attivare la scuola, si ritiene indispensabile che la paga del maestro
 “ sia portata a fior. 1500.

“ Sarebbe poi assai consulto che l'Eccelsa Dieta autorizzasse la Giunta a trattare privatamente
 “ con qualche maestro di vaglia, e ad assegnargli al bisogno un emolumento, non però maggiore di
 “ fior. 2000, e rimettesse alla Giunta stessa la nomina definitiva dopo aver ritirato il voto favorevole di
 “ quest' i. r. Società agraria.

“ Egli è perciò che la Giunta dopo avere sentito la rispettabile deputazione dell' i. r. Società
 “ agraria si permette di proporre che quest' Eccelsa Dieta voglia deliberare:

“ 1. Il salario del maestro direttore presso la scuola agraria provinciale viene fissato ad annui
 fiorini 1,500.

“ 3. Pel caso che in seguito a nuovo avviso di concorso da pubblicarsi non si presentassero assi-
 “ ranti accettabili, si autorizza la Giunta a trattare privatamente con qualche maestro di vaglia e ad as-
 “ segnargli una paga maggiore, purchè non ecceda i fior. 2000;

“ 5. Tanto nel primo caso, che nel secondo si rimette alla Giunta la nomina effettiva sì del mae-
 “ stro che degli assistenti dopo avere ritirato il voto favorevole della spettabile deputazione dell' i. r. So-
 “ cietà agraria. „

Capitano: Domanda qualcuno dei signori deputati la parola.

Černe: La domando io. — Questa proposta della Giunta forma una legge e involve il cam-
 biamento di un'altra legge già votata da quest' Eccelsa Dieta, inquantochè tende ad un considerevole
 aumento del salario pel maestro della scuola agraria a carico del fondo provinciale. In vista dunque che
 questa proposta della Giunta va a creare una precedenza e che per massima già stabilita tutte le prece-
 denze dovrebbero essere previamente esaminate da un apposito Comitato, così credo che fosse consulti
 che la proposta della Giunta venisse demandata ad un Comitato di sette membri coll'incarico di esami-
 narla in tutti i suoi dettagli e di riferire in proposito a quest' Eccelsa Dieta. Pregherò dunque il signor
 Capitano di far votare questa mia proposta.

Capitano: Domanda ancora qualcuno dei signori deputati la parola? (*nessuno*).

Se nessuno dei signori deputati domanda la parola, pregherò di votare.

Quelli che sono acconsenzienti all'emenda proposta del signor deputato Černe, sono pregati di
 voler alzarsi. (Votazione *maggioranza*).

Černe: Io farei l'ulteriore proposta che quest' oggetto venisse demandato al già esistente Co-
 mitato incaricato di occuparsi della proposta di legge per la riunione dei comuni.

Deperis: Io proporrei invece che venisse assegnato al Comitato di finanza, trattandosi appunto
 di un oggetto di finanza.

Capitano: Si unisce forse il signor deputato Černe alla proposta del signor deputato D. r.
 Deperis; permettendomi di osservare che il Comitato di finanza avrà presto terminato tutti i suoi lavori.

Winkler: Io mi permetto di osservare che il Comitato di finanza ha da esaminare ancora

tutti i preventivi dell'anno venturo, quindi questo avrà molto ancora da fare per esaurire tutte le sue incombenze.

Černe: Io sostengo la mia proposta.

Capitano: Io farò dunque votare prima la proposta del signor deputato D.r Deperis e poscia quella del signor deputato Černe.

Quei signori deputati che si uniscono alla proposta del signor deputato D.r Deperis sono pregati ai voler alzarsi. (*minoranza.*)

Adesso pregherò di votare sopra la proposta del signor deputato Černe.

I signori che si uniscono alla proposta Černe sono pregati di alzarsi. (*maggioranza.*) E' accettata.

Ora passiamo sulla proposta della Giunta riguardante la domanda del Comitato patriottico per i feriti per l'approvazione della lettera fondazionale e assunzione dell'amministrazione del relativo capitale.

Il signor relatore della Giunta D.r Deperis è pregato di voler comunicare il rapporto relativo.

Deperis: (*legge.*) " Eccelsa Dieta! Il Comitato patriottico pei feriti dell'ultima guerra con grada sua delli 11 agosto a. c. ha presentato alla scrivente il progetto della lettera fondazionale qui allegato in /-. chiedendo che l'Eccelsa Dieta voglia approvarlo ed assumere l'amministrazione e la disposizione del Capitale fondazionale a sensi del medesimo. — Considerando che trattasi d'una fondazione a favore del paese la Giunta non esita di proporre che quest'Eccelsa Dieta voglia deliberare come segue:

" 1. Si approva il progetto della lettera fondazionale proposto dallo spettabile Comitato patriottico pei feriti dell'ultima guerra con sua ufficiosa 11 agosto a. c.

" 2. Questa Dieta provinciale assumendo i diritti e gli obblighi in esso espressi autorizza ed incarica la Giunta provinciale ad accettare il capitale fondazionale ad amministrarlo ed a disporne secondo le norme stabilite dalla relativa lettera fondazionale. „

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola, farò votare. Quelli che si uniscono alla proposta della Giunta sono pregati di voler alzarsi. (*Notazione unanimità.*)

Ora passeremo a sentire la proposta della Giunta concernente la separazione di diversi comuni.

Invito il Signor D.r Tonkli a voler riferire il rapporto relativo.

Tonkli: (*legge.*) " Eccelsa Dieta! La Giunta si onora di rassegnare all'Eccelsa Dieta diverse istanze dei comuni censuarii per la loro segregazione degli attuali comuni locali, e la loro costituzione in tanti comuni locali indipendenti.

" Il Comune censuario di Prebačina domanda di essere separato dal comune locale di Dornberg;

" Il comune censuario di Salež con Samatorca e Brisče dal comune locale di Zgoniko;

" Il comune censuario di Deutschruth e Grant dal comune locale di Grahova;

" Il comune censuario di Dol-Ottelca dal comune locale di Lokavie;

" Il comune censuario del Vallone e St. Michele dal comune locale di Opačjeselo;

" I comuni censuarii di Kobiljaglava, Hruševica e Koblil dal comune locale di St. Daniele;

" Il comune censuario di Ivanigrad dal comune locale di Gorjanska;

" I comuni censuarii di Tomaževica, Suta e Volčjigrad dal comune locale di Comen;

" Il comune locale di Podberdo dal comune locale di Grahova;

" I comuni censuarii di Koritenca con Kau e di Čersoča dal comune locale di Plez;

" I comuni censuarii di St. Lucia, Modrejca e Lom di Tolmino dal comune locale di S. Lucia;

" Il comune censuario di Corniale dal comune locale di Sesana;

" I comuni censuarii di Lipa e Kostanjevica dal comune locale di Temnica.

" I comuni censuarii di St. Lucia, Modreja e Lom di Tolmino desiderano di formare assieme un

“ comune locale, gli altri comuni censuari vogliono essere costituiti ciascuno per se in comuni locali indipendenti.

“ Gli elettori che avanzavano le istanze prementovate rappresentavano almeno un terzo delle imposte dirette dei rispettivi comuni censuarii, per cui veniva in ogni singolo comune censuario praticata la votazione a termini del §. 5 del regolamento comunale sulla proposta segregazione, e in ogni comune, tranne in quello di Deutschruth, vi aderivano per lo meno due corpi elettorali.

“ Essendo già dalla cessata Dieta nella IV. tornata, II. seduta delli 4 dicembre 1865 decisa la massima, essere necessario che gli aderenti alla proposta separazione rappresentino più della metà delle imposte dirette del rispettivo comune censuario a motivo che a tenore del §. 5 del regolamento comunale sia indispensabile, onde un comune censuario possa ottenere l'amministrazione della propria facoltà e delle sue rendite, che la rispettiva proposta sia stata adottata per adesione degli elettori rappresentanti più della metà delle imposte dirette; non si possono perciò riguardare per accettabili le proposte di segregazione dei comuni censuarii di Prebacina, Deutschruth con Grant e Salež con Samatorca e Brisče, imperocchè nei detti comuni gli aderenti alla separazione non rappresentano nemmeno la metà delle imposte dirette,

“ I motivi, pei quali la Giunta propone all' Eccelsa Dieta di approvare la chiesta separazione, sono i medesimi, che sono stati esposti nella seduta delli 4 dicembre 1865, siccome la distanza dell' ufficio comunale, per cui i lunghi viaggi che devono intraprendere i comunisti alla sede dell' ufficio comunale non sono disgiunti da perdita di tempo e da spese non indifferenti.

“ Un altro motivo si è quello delle diverse mancanze che si sono manifestate nell'amministrazione dei patrimoni dei singoli comuni censuarii nei comuni locali che si compongono di molte comuni catastrali.

“ L'ultimo motivo si è quello delle spese rilevanti causati dall'ufficio comunale nei grandi comuni locali.

“ In questi comuni cioè si rende necessario l'istituzione d'un formale ufficio con un apposito segretario, nel mentre nei piccoli comuni locali di solito i signori podestà stessi disbrigano senza ajuto d'un segretario tutti gli affari che cadono nella sfera delle attuali podestarie, — il chè possono i medesimi fare senza alcuna difficoltà sino a tanto che le attribuzioni dei comuni restano nell'attuale limite. — Essendo nel §. 85 del Regolamento comunale previsto anche al caso, che le attribuzioni dei comuni delegati venissero aumentate, a che gli attuali comuni locali non potrebbero disimpegnare tali affari, potendo in allora seguire l'aggregazione di più comuni allo scopo di una comune trattazione degli affari delegati; ed avendo la Giunta negli ultimi due anni acquistato il convincimento, che la massima parte dei piccoli comuni locali disimpegnavano con tutta puntualità tanto gli affari propri quanto gli affari delegati, non v'è alcun pericolo, che con la diminuzione dei comuni locali possa soffrire l'amministrazione degli affari comunali.

“ Considerato quindi che in tutti i comuni censuarii, tranne in quello di Prebacina, Deutschruth con Grant, e Salež con Samatorca e Brisče, aderivano almeno due corpi elettorali alla proposta segregazione, e che gli elettori aderenti pagano più della metà delle imposte dirette nei rispettivi comuni necessari, la Giunta propone che l' Eccelsa Dieta voglia deliberare:

“ I. viene impartita l'autorizzazione:

“ a) ai comuni censuarii di St. Lucia, Modreja e Lom di Tolmino a costituirsi assieme in un comune locale;

“ b) ai comuni censuarii di Dol-Ottelca, Vallone con St. Michele, Kobiljaglava, Hruševica, Kobdil

“ Ivanigrad, Tomaževica, Suta, Volčjigrad, Podberdo, Koritenca con Kau, Čersoča con Log, Corniale, Lipa
 “ e Kostanjevica a costituirsi ciascuno per se in comune locale.

“ II. Non si fa luogo alla domanda proposta per separazione dei comuni censuarii di Prebačina,
 “ Deutschruth con Grant e Salež con Samatorca e Brisče. „

Capitano: E' aperta la discussione.

Deperis: Domando la parola. — Il signor referente si è dimenticato di dire che la proposta viene fatta soltanto dalla maggioranza della Giunta.

Egli è perciò che io credo di dover giustificare il voto della minoranza alla quale io appartengo. Io non acconsentiva alla proposta separazione per la ragione, che il materiale fin qui raccolto relativamente a quei comuni non è affatto esauriente. Dal rapporto che ci venne or ora preletto, risulta semplicemente che la domanda di separazione fù fatta dal prescritto numero di censiti e che fù corrisposto al primo estremo chiesto dalla legge per accordare la separazione.

Il secondo estremo che è della più alta importanza, non è constatato. I comuni che vogliono disgiungersi da un comune locale per costituirsi separatamente da se soli a comuni indipendenti devono comprovare di possedere i mezzi necessari all' adempimento dei loro obblighi tanto della sfera propria, che della sfera delegata.

E in questo riguardo non si ricava alcun dato dalla relazione. Fintanto chè ciò non venga dimostrato, noi non abbiamo nessunissima base per giudicare con qualche cognizione di causa, se i comuni stessi sieno o meno in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, per accordare loro la chiesta separazione. Credo anzi che dai dati che abbiamo potuto rilevare in proposito, risulti che le condizioni economico-finanziarie dei medesimi non sieno quelle che dovrebbero essere.

Se noi diffatti guardiamo la cifra delle imposte dirette in prescrizione che pagano molti di questi comuni, troviamo che il comune di Dol e Ottelza non paga che fior. 245 — il comune di Lippa e Kostanjevica fior. 284, — quello di Čersoča con Log fior. 414, — quello di Ivanigrad fior. 543, troviamo insomma che nessuno di questi comuni arriva alla somma di fior. 1000. Per queste sole osservazioni e con questi dati io credo quindi che non si possa con tranquillità accordare la segregazione.

Il signor referente indica nel suo rapporto alcuni motivi, che suggerirebbero le separazioni, ma tutti questi motivi egli li amalgama assieme, come se tutti reggessero per tutti i comuni.

Fù accennata la grande distanza in cui molti di questi comuni si trovano dalla sede della Podestaria, ma questo motivo non regge per tutti i comuni, e non s'è al grado di calcolare la distanza per difetto di rilievi.

Fù detto che il patrimonio di diversi di questi comuni viene male amministrato o anzi male versato, ma neppur questo è un motivo plausibile per accordare la segregazione, perchè consimili inconvenienti possono togliersi coll' applicare il §. 98 della legge, il quale permette che ogni comune censuario possa conservare e amministrare da se il proprio patrimonio mediante un' apposito consiglio d' amministrazione.

Il terzo motivo è quello che nei grandi comuni sarà necessario di tenere un' apposito segretario; questa secondo me non sarà una disgrazia. Io credo anzi che per il buon andamento dell' azienda comunale ogni comune dovrebbe essere obbligato di provvedersi di un segretario, anzi sarei per fare la proposta che ogni comune che finora ne fosse sprovvisto sia obbligato a provvederselo. Conchiudo perciò col proporre che tutte queste istanze dei comuni che hanno chiesto la separazione siano di bel nuovo restituite alla Giunta coll' incarico di rilevare meglio lo stato economico e finanziario dei medesimi per poter a suo tempo con maggior sicurezza e tranquillità fare una proposta concreta nell' argomento.

Pajer: Domando la parola. — Siccome anche io appartengo alla minoranza avendo dato un

voto differente di quello del signor relatore, trovo di avvertire che i motivi principali che mi determinarono a prendere siffatta risoluzione, sono gli identici con quelli testè svolti dall'onorevole signor deputato D.r Deperis, dacchè ritengo che il signor relatore per insufficienza di materiale non ha potuto addurre ragioni sufficienti a mettere la Dieta nella posizione di poter giudicare con conveniente cognizione di causa se con la separazione dei comuni da esso proposta si possa con fondamento ripromettersi il concorso di tutte quelle garanzie che sono volute dalla legge.

Ma volendo anche prescindere da tutti questi motivi, sebbene di non lieve portata, e ammettendo anche l'ipotesi che diversi di questi comuni possedessero realmente i mezzi necessari e gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni della legge attuale, io devo osservare che giorni or sono dallo stesso signor deputato D.r Deperis fù presentata una proposta per la riunione forzosa di due o più comuni in un solo comune locale mediante una legge provinciale; la quale proposta fu passata dall'Eccelsa Dieta ad un apposito Comitato per la debita disamina e per le eventuali proposte da farsi alla Dieta.

Questo Comitato ha tenuto già una seduta e, da quantò o potuto vedere, sembra che il medesimo, o almeno la maggioranza di esso, inclini per l'ammissione di tale proposta. Dal momento dunque che noi siamo alla vigilia di votare una legge, la quale ha da regolare e sancire la massima e le norme da stabilirsi per la riunione forzosa dei comuni, io credo che sarebbe un passo precipitato e contemporaneamente anche pericoloso il voler già in oggi prendere una deliberazione e decretare la separazione di diversi comuni senza che noi conosciamo per anco i dettagli delle norme da stabilirsi in simili casi e senza conoscere se i medesimi posseggono effettivamente le qualità volute dalle disposizioni che si prenderanno in proposito.

Egli è perciò adunque che mi pare essere molto più consulto di prendere quest'oggi una misura dilatoria, anzicchè una deliberazione definitiva sopra un oggetto, che si è alla vigilia di regolare con una legge provinciale.

Per tutti questi motivi io non posso che unirmi alle vedute dell'onorevole signor deputato D.r Deperis, riservandomi poi di proporre pel caso non venisse accettata la sua proposta; che l'oggetto passi per la preventiva disamina e per le ulteriori rilevazioni da farsi in merito ad un'apposito Comitato.

Tonkli: Domando la parola. — Devo rispondere anzitutto alle osservazioni fatte dall'onorevole signor deputato D.r Deperis, che si arrampica alle disposizioni di legge, per le quali sarebbe la "conditio sine qua non", che tutti i comuni che desiderano separarsi da un comune locale per costituirsi a comuni locali indipendenti dovrebbero dimostrare di avere i mezzi necessari per adempiere agli affari propri ed agli obblighi derivanti dalle attribuzioni delegate.

In tale riguardo osservo che la legge non accenna il modo nel quale dovrebbe essere fornita tale prova, e siccome finora esistevano molti comuni piccoli i quali adempivano colla massima esattezza a tutte le sfere d'azioni proprie o delegate, così è giuocoforza ritenere che tutti i comuni abbiano sufficienti mezzi per soddisfare agli obblighi ad essi incombenti, fino a tanto che non viene provato il contrario. Questo principio fu osservato anche dalla cessata Dieta, quando si trattava di accordare ai 25 comuni censuarii di disgiungersi dai comuni locali per costituirsi da se soli a comuni locali indipendenti, il che avvenne nella seduta del 4 dicembre 1865 della terza tornata.

Se dunque in quella volta valevano queste massime, io non conosco i motivi, per i quali attualmente si dovrebbe decampare dalle medesime, e tanto più in quanto che in quest'Eccelsa Dieta vi sono molti membri che formavano parte della Dieta di allora, non potendo credere che gli stessi membri che hanno sancito in quella volta questa massima, vorrano smentirla in oggi.

Il signor deputato D.r Deperis accennava agl'importi dell'imposta fondiaria che vengono pagati da alcuni comuni, sostenendo che nessuno di quelli, che hanno domandato la separazione, paghi un'im-

posta della somma di fior. 1000 — Quest'asserzione però non è giusta, imperciocchè vi sono molti tra quei comuni che pagano un'importo maggiore di fior. 1000, tra i quali p. e. quello di Kostanjevica che paga fior. 1140:55, il comune di St. Lucia, Modreja e Lom che paga fior. 5468, il comune di Valone con St. Michele che paga fior. 1170, e il comune di Corgnale che paga fior. 1502; vi è inoltre il comune di Kobiljaglava che paga fior. 866, quello di Dol-Ottelza che paga fior. 896, il comune di Podberda che paga fior. 950. Dunque non vi sono che due soli comuni accennati dall'onorevole signor deputato D.r Deperis che non arrivano a pagare la somma di fior. 500. — Sarà acconcio inoltre di rimarcare che vi sono dall'altra parte dei comuni locali attualmente esistenti che pagano fortissime somme d'imposta e che ciò non pertanto i loro affari vengono assai male disbrigati, molti dei quali non sono arrivati a presentare finora nemmeno i loro preventivi per l'anno 1868 e fra questi vi è il grande comune di Cormons e persino il comune della città di Gradisca, i quali quantunque come è da supporre, avranno dei consiglieri esperti, che sono provvisti di un segretario e di altro personale d'ufficio, non disimpegnano con tutta la voluta esattezza i loro affari.

Da ciò risulta dunque che non si ha finora trovato il criterio per poter concludere, di quale estensione debbano essere i comuni locali, onde i medesimi possano soddisfare a tutte le esigenze da loro richieste sia nel disimpegno della sfera propria, sia di quella a loro delegata, essendo constatato di un canto, che anche i più grandi comuni siano molto inesatti nel disbrigo delle loro funzioni, e dall'altro che i comuni più piccoli, tra i quali quello di Kopriva, pagante l'importo di soli 600 fior. d'imposta adempiono con tutta puntualità a tutti i loro obblighi.

Lo stesso vale dal comune di Velikidol che paga soltanto fior. 552, del comune di Vojšèica che paga fior. 496, di quello di Gojače che paga fior. 475, di quello di Skerbina che paga soltanto fior. 754, i quali comuni hanno presentato a tempo debito i loro preventivi pell'anno 1868 ed i conti consuntivi dell'anno passato e che quindi corrispondono colla massima esattezza a tutte le loro incombenze tanto nella sfera d'azione propria quanto nella sfera d'azioni loro demandate dal Governo.

Se noi dunque poniamo nel bilancio questi piccoli comuni, che pagano un importo d'imposta assai tenue con i comuni grandi, che pagano un imposta molto più rilevante, noi troviamo che la massima parte dei comuni piccoli soddisfano perfettamente allo scopo prefisso dalla legge, molto meglio che i comuni grandi, cosicchè non vedo il motivo per cui il signor preopinante D.r Deperis sia tanto avverso alla massima di costituire comuni piccoli,

Accennando ai benefici che derivano ai comuni censuarii dalla segregazione dei comuni locali prevista dalla legge attuale, adduco in esempio il comune di St. Pietro, al quale erano uniti i comuni censuarii di St. Andrea, Vertojba e Voghersea, nel quale l'amministrazione del patrimonio comunale era tanto in disordine, che nemmeno coll'intervento del nostro contabile provinciale poteva essere regolata.

Ora invece che il comune di St. Andrea e quello di Voghersea con Vertojba si sono disgiunti dal comune locale di St. Pietro e si sono costituiti a comuni locali da per se soli, questi adempiscono pienamente a tutti i loro doveri. Essi hanno avanzato a tempo debito i loro preventivi pell'anno 1868, godono dei podestà intelligenti i quali si prestano con zelo e amore al disbrigo di tutti i loro obblighi, mentre invece pel passato, quando si trovavano uniti al comune di St. Pietro, questo non poteva trovare nemmeno un podestà abile a disimpegnare gli affari incumbenti al comune medesimo. Tant'è vero che hanno dovuto ricorrere persino alla persona di un fattore del signor Conte Coronini, perchè assuma tale carica. Sicchè la massima tanto caldamente propugnata dall'onorevole signor deputato D.r Deperis di unire più comuni in un solo locale mi pare che non corrisponda minimamente alle esigenze dei tempi che corrono, perchè se i comuni sono grandi il podestà diventa quasi un'impiegato e deve sacrificare tutto

il suo tempo al disbrigo degli affari comunali, e deve negligere gli affari del comune per poter ac-
cudire ai propri.

All'incontro quando un comune è piccolo, il podestà si dedica con zelo e amore agli affari co-
munali restandogli agio sufficiente anche a poter provvedere ai propri interessi. Di questi casi ne abbiamo
un bel numero, tanto tra i comuni italiani quanto tra i comuni sloveni.

In via di esempio accennerò il piccolo comune di Tapogliano, del quale dopo che esiste
questa Dieta non è mai stato avanzato nemmeno un ricorso, mentre invece nei comuni grandi la cosa
è ben differente.

Dirò di più che tutti quei comuni che hanno domandato la separazione, hanno chi più chi meno
un patrimonio proprio.

Vi sono di quelli che hanno dei fondi comunali, altri dei boschi, dei prati, delle case, degli orti
e alcuni di questi posseggono anche delle obbligazioni; e se andiamo esaminare più dettagliatamente, troviamo
che nessuno di tutti questi comuni ha una facoltà minore di fior. 1000. Se poi questa facoltà consiste
in obbligazioni o in fondi comunali e sebbene i fondi comunali non danno un reddito, ciò non pertanto
essendo questa una proprietà comunale, si può sempre loro imporre una contribuzione sia in un modo, sia
nell'altro, perciò milita la presunzione, che ciascuno di questi comuni abbia i mezzi necessari per prov-
vedere a tutti i suoi obblighi.

Il signor deputato D.r Deperis accennava inoltre che io sia nemico della massima, che ogni
comune locale deve essere provvisto di un segretario e che sia anzi necessario e utile che ogni ufficio
comunale mancante finora di un segretario dovrebbe essere obbligato di provvedersene.

Io dal canto mio devo osservare che mi sembra molto dubbia quest'utilità, imperocchè ri-
corderò soltanto che finora in Austria si gridava sempre contra il burocratismo, che esisteva tanto negli
uffici giudiziari che amministrativi e perciò credo che volendo obbligare i comuni di provvedersi di un
segretario, questo appunto fosse un principio, tendente a creare l'abborrito burocratismo persino nel più
piccolo comune; sono convinto invece che sia molto più consulto di istruire e di educare i possidenti
dei comuni stessi al disbrigo di quei pochi affari sia propri sia delegati, che di erigere nei comuni il
tanto sgridato burocratismo.

In quanto poi alle attribuzioni delegate in ispecie, provvede a ciò già il §. 85 del regolamento
comunale, il quale stabilisce che qualora i comuni non posseggono i mezzi richiesti per adempiere agli
obblighi ad essi derivanti dalla sfera d'azione che viene loro demandata dal Governo, questi possono a
tale scopo venire uniti in via forzosa ad altri comuni. Sino a tanto però che questi non danno una
prova contraria, il chè sinora non è avvenuto, io credo che si deve ritenere che tutti i comuni abbiano
i mezzi necessari per disimpegnare alle loro incombenze; e così del pari si deve argomentare che tutti i
comuni che hanno domandato la separazione posseggono i mezzi occorrenti per acudire a tutti i loro
affari sia propri sia demandati.

In quanto poi all'opposizione fatta dall'onorevole signor deputato D.r Pajer che cioè la proposta
della maggioranza della Giunta è prematura, in vista della legge proposta per la riunione di più comuni,
devo oppormi a tale opinione, essendocchè se quella legge verrà adottata da quest'Eccelsa Dieta, vi è
sempre tempo di unire due o più comuni in un solo, quallora naturalmente avremmo la prova e la cer-
tezza positiva che alcuni dei comuni non saranno al caso di disimpegnare le loro attribuzioni, ma finora
questa legge non esiste ancora ed è vigente invece la legge che accorda le separazioni e perciò credo
che dobbiamo stare fermi alle massime finora seguite.

Per tutti questi motivi credo quindi di dover star fermo alla proposta della maggioranza
della Giunta.

Deperis: Domando la parola per fare poche osservazioni in quanto alla precedenza che la Dieta in altri incontri avrebbe accordato la separazione di diversi comuni censuarii e di costituirsi in comuni locali. Dirò che in allora era tutt'un'altra cosa, in allora si trattava di accordare la separazione soltanto a quei comuni che avevano dimostrato di possedere i mezzi sufficienti per il disbrigo dei loro affari sia propri sia delegati, dopochè la Giunta aveva attinte le debite informazioni in proposito e si era convinta che tutti i comuni che avevano chiesto la separazione, posseggono realmente i mezzi necessari all'adempimento di tutti i loro obblighi in conformità agli estremi stabiliti dalle leggi. Ma oggi la cosa cambia aspetto di confronto al conchiuso preso due o tre anni fa.

Quello che io volevo sentire dal signor relatore si è, che egli dimostrasse con dati positivi che quei comuni che hanno domandato la separazione posseggono effettivamente i mezzi richiesti per accudire a tutte le loro incombenze. Il signor relatore si limitò ad asserire che bisogna *supporre* che tutti questi comuni posseggono i mezzi occorrenti; egli si accontenta di una supposizione dove la legge vuole una prova.

Egli dice che bisogna presumere che i comuni piccoli corrispondono meglio che i grandi a tutte le loro attribuzioni, perchè molti di questi comuni piccoli hanno rassegnato a tempo debito alla Giunta i loro conti preventivi per l'anno 1868, come se il rassegnare conti preventivi fosse l'unico oggetto di cui debba occuparsi l'azienda comunale.

Egli dice che bisogna *supporre*, che tutti i comuni che hanno chiesto la separazione posseggono delle case, dei boschi, degli orti ed alcuni di essi anche delle obbligazioni e sostiene non essere vero che nessuno di tutti questi comuni paghi un'imposta maggiore di fior. 1000. — ci troviamo però sempre sul campo delle mere supposizioni. Del resto confesso d'aver sbagliato nel dire che nessuno dei comuni, che hanno chiesto la separazione, abbia una cifra d'imposta maggiore di fior. 1000, e devo ammettere che vi sono quattro che la sorpassano di qualche soldo.

Egli dice che molti di questi comuni hanno un patrimonio che eccede persino i fior. 1000. Ma quand'anche tutti questi possedessero effettivamente una facoltà di fior. 1000 e che questa portasse una rendita, resterebbe sempre vero che non arriverebbe che al più a fior. 50 all'anno. Bella rendita davvero, per fare fronte a tutte le spese e per corrispondere a tutti gli obblighi del comune ed a tutte quelle esigenze che sono richieste dal progresso.

Io sostengo dunque la mia prima asserzione e ripeto che tutti gli argomenti portati in campo dall'onorevole signor relatore D.r Tonkli non bastano a darci una sufficiente garanzia per decidere con pieno convincimento se i comuni, che hanno domandato la separazione, posseggono o no i mezzi necessari per accudire a tutte le loro mansioni e che la proposta della maggioranza della Giunta è affatto sprovvista del materiale necessario a formarsi un giusto criterio e perciò conchiudo che tutte queste istanze passino di bel nuovo alla Giunta per le opportune indagini da farsi in proposito.

Ritengo che sarebbe inutile di affidare quest'esame ad un'apposito Comitato, perchè senza materiali anche questo Comitato non potrebbe togliere i dubbi da schiarirsi.

Pajer: Domando la parola. — Noi abbiamo riguardo all'amministrazione dei comuni una legge che ci dà delle massime direttive e positive e questa legge positiva deve servirci di norma in tutte le nostre deliberazioni. L'onorevole signor deputato D.r Deperis ha già svolto il tenore di queste disposizioni ed ha dimostrato chiaramente che la proposta della maggioranza della Giunta è affatto priva del materiale richiesto per decidere e giudicare del merito con sufficiente conoscenza di causa.

Il signor relatore parte da un punto di vista del tutto particolare. A sostegno della sua proposta egli fa conoscere che diversi comuni grandi e persino il comune della città di Gradisca non adempiono punto ai loro obblighi riguardo all'amministrazione pubblica. Abbiamo invece, dice egli, dei comuni

piccoli che adempiono egregiamente a tutte le loro incombenze. Basato su questa massima egli passa alle deduzioni e fa vedere, che tutte le comuni grandi sono piuttosto dannosi ad una buona amministrazione, mentre invece per avere delle buone amministrazioni egli fa conoscere che bisogna creare delle piccolissime frazioni di comuni indipendenti.

Questo è il fondamento sopra il quale si appoggia il signor relatore della maggioranza della Giunta, e per illustrare maggiormente le sue vedute, egli cita un'infinità di esempi, parla di tutti i comuni della provincia da quello di Gorizia a quello di Tapogliano, fuorchè di quelli di cui noi dovremmo occuparci.

Io credo quindi che in base a semplici presunzioni e supposizioni la Dieta non è assolutamente in caso di pronunciare un giudizio in proposito, amenocchè con una deliberazione troppo prematura non voglia portare delle gravi conseguenze agli interessi dei comuni stessi, particolarmente oggidì che vediamo allargate le sfere d'azione dei comuni e che in avvenire sta in prospettiva una maggior autonomia, e un carico anzicchè uno scarico d'affari tanto riguardo all'amministrazioni proprie, quanto riguardo alle attribuzioni derivanti dalla sfera d'azione che verrà loro demandata dal Governo.

Se noi dunque volessimo già quest'oggi accogliere la proposta della maggioranza della Giunta col decretare la separazione di quei comuni sulla base delle presunzioni addotte dal signor relatore, io dico la verità che non soltanto davanti la mia coscienza, ma davanti l'intera provincia non saprei giustificare un tale procedere. Io convengo pienamente con l'opinione del signor deputato Dr. Deperis, che il signor relatore, prima di portare la sua proposta alla deliberazione di quest'Eccelsa Dieta, avrebbe dovuto attingere delle informazioni circostanziate, particolareggiate e positive, per essere in grado di riferire sopra ogni singolo comune separatamente, se possiede gli elementi richiesti dalla legge, acciocchè la Dieta sia messa nella posizione di giudicare con convincimento e con perfetta cognizione di causa se conviene o meno di accordare la chiesta separazione dal nesso attuale per essere costituiti a comuni locali indipendenti; ma non già trattarle tutte collettivamente, come se tutte queste fossero nella stessa condizione ed avessero i medesimi interessi, rinforzando la proposta col proclamare l'anomalia, che le amministrazioni dei comuni piccoli riescono più proficue agli interessi dei comuni stessi.

Io ripeto dunque e sostengo che ogni deliberazione meritate che si volesse quest'oggi prendere sulla proposta della maggioranza della Giunta sarebbe un passo, se non precipitato, almeno non prudente. Ritengo poi che sia molto più consulto di tenere in sospenso la cosa fintantocchè mediante una legge provinciale vengano stabilite definitivamente le norme da osservarsi riguardo alla riunione dei piccoli comuni.

Il signor deputato Dr. Tonkli osservava a ragione che la legge non esiste ancora e che quindi finchè questa legge non venga sancita in conformità alla proposta del signor deputato Dr. Deperis la Dieta può accordare la segregazione a tutti i comuni che la domandano, ma io gli rappresenterò, che la legge medesima verrà in seno dei prossimi giorni sottoposta dal Comitato alle deliberazioni di quest'Eccelsa Dieta e quindi sarebbe ben strano, se oggi si avesse in un caso concreto a decidersi per una massima affatto contraria a quella che probabilissimamente verrà dal Comitato proposta fra qualche giorno alla Dieta per l'accettazione.

Del Torre: Io mi permetterei una semplice osservazione sull'argomento addotto dall'onorevole signor deputato Dr. Tonkli, che dice che molti degli attuali deputati, i quali formavano parte anche nella Dieta nella terza tornata dell'anno 1865 e che votarono per la separazione di diversi comuni, non vorranno ora avversare la stessa massima, che tende appunto la sua proposta.

Io devo quindi giustificare il mio voto col dichiarare, che per i motivi addotti dall'onorevole signor deputato Dr. Deperis era fin d'allora contrario alla segregazione ed alla formazione di piccoli comuni locali.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende più la parola, il signor referente D.r Tonkli ha l'ultima parola.

Tonkli: Ambidue i signori oratori, nell'avversare la proposta della Giunta, si fanno forti della disposizione del Regolamento comunale, che ogni comune locale debba avere i mezzi sufficienti per adempiere alla sfera d'azione propria ed agli obblighi derivanti dalle attribuzioni delegate e il signor deputato D.r Deperis osserva, che se la Dieta passata votava la separazione di 23 comuni e posteriormente per altri, questo lo faceva, perchè la Giunta aveva attinte le debite informazioni e si era convinta che i medesimi avevano i mezzi richiesti dalla legge.

Ora mi permetterò di preleggere i passi di quella seduta, nella quale il signor deputato Winkler era relatore e il modo in cui venne giustificata dalla giunta tale separazione nel rapporto relativo, il quale passo suona così: *(legge dalle relazioni della Dieta sulla pagina 10 dell'anno 1865).*

Queste erano dunque le prove che la Giunta in quella volta domandava per accordare la separazione. Se dunque allora la Giunta che era costituita dagli stessi membri che oggi avversano la mia proposta si contentava di questa prova e riteneva che i comuni che domandavano la separazione abbiano dimostrato a sufficienza di possedere i mezzi necessari e che in base a quella proposizione della Giunta l'Eccelsa Dieta sanciva le segregazioni, non saprei per vero il motivo per il quale oggidì si abbia da richiedere una prova sì vigorosa alla quale non provvede nemmeno la legge stessa.

Dal momento dunque che tutti quei comuni censuarii che in quella volta erano stati disgiunti dai rispettivi comuni locali e che si sono costituiti da se soli a comuni indipendenti, hanno dato la prova di avere corrisposto a tutti i loro obblighi, non posso comprendere il motivo per cui si vorrebbe ora deviare da tale massima, dacchè se i medesimi hanno dimostrato d'aver adempito alle loro incombenze, non hanno però mai dimostrato di avere i mezzi necessari come si esige in oggi.

In quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole signor deputato D.r Pajer sulla prospettiva che in avvenire le attribuzioni delegate dei comuni verranno di molto aumentate, io credo che questo non sia perora che un presagio, io sarei lieto che venga realizzato.

Ma in tale caso sono convinto che nemmeno i comuni attualmente esistenti sarebbero nella posizione di corrispondere alle loro incombenze ma si dovrebbero in allora formare appositi comuni grandi, si denominino per comuni locali o distrettuali, allo scopo unico però di trattare gli affari delegati, ma non mai quelli delle attribuzioni proprie. Sino a tanto però che la sfera delle attribuzioni delegate resterà entro il presente limite, il più piccolo comune è al caso di provvedere da se anche al disimpegno dei medesimi, senza che vi fosse necessario di unire diversi comuni in un solo. Se però si verificasse il caso che uno o più comuni non abbiano sufficienti mezzi per il disbrigo delle attribuzioni delegate, questo caso è già previsto dal §. 85 dell'attuale Regolamento comunale, il quale prescrive che allora il tale o i tali comuni possano essere uniti ad altri comuni locali per la comune trattazione degli affari delegati.

Osserverò infine che trattandosi del destino dei comuni, questi sieno i primi chiamati a guidare, se si trovino nell'attuale unione ai comuni locali bene collocati o meno, e quando tutti gli elettori sentiti in tale proposito hanno quasi ad unanimità di voti dichiarato di volersi separare dagli attuali comuni locali, sarebbe peccare contro la libertà individuale e contro l'autonomia dei comuni il voler costringere i medesimi che debbano rimanere nell'unione da loro aborrita.

Per tutti questi riflessi non posso che raccomandare a quest'Eccelsa Dieta di accogliere la proposta della maggioranza della Giunta.

Capitano: Io farò dunque votare prima la proposta del signor deputato D.r Deperis di passare

nuovamente tutte le istanze alla Giunta per un'ulteriore disamina. Quei signori che si uniscono a questa proposta sono pregati di voler alzarsi. (*Accolta con voti 10 contro 8*).

Ora sarebbe da pertrattarsi la proposta della Giunta sopra la domanda del Municipio di Gorizia per l'introduzione di una tassa sui cani.

Il signor relatore della Giunta è pregato di comunicare il suo rapporto.

Deperis: (*legge*). "Eccelsa Dieta! Il Municipio di Gorizia ha presentato la seguente domanda:

" 1. che sia istituita una tassa sui cani, tutti indistintamente, di ogni qualità e sesso, dall'età dei 4 mesi impoi, che si trovano nella città e pomerio di Gorizia;

" 2. che tale tassa sia dell'ammontaro di 4 fiorini per ogni cane;

" 3. le modalità per l'esecuzione, sorveglianza e riscossione della tassa sono d'affidarsi al Magistrato previo rapporto, dopocchè la tassa avrà ricevuto la sanzione delle autorità superiori.

" Nella seduta del 28 marzo 1863, trattando sopra consimili domande, proposte dai comuni di Plez e di Monfalcone, quest'Eccelsa Dieta ammetteva l'utilità dell'applicazione d'una tassa sui cani non tanto quale misura finanziaria quanto quale misura di polizia. Riteneva però di sospendere qualunque proposizione sul merito unicamente per la ragione che il Ministero d'allora si era dimostrato contrario alle analoghe domande dei Municipi di Vienna e di Trieste e si aveva la quasi certezza che non verrebbe accordata neppure ai detti comuni, dichiaravasi poi sin d'allora di aspettare che il tempo e le circostanze dieno adito o ai comuni o alla provincia di riproporre la domanda.

" Da quell'epoca la tassa fù introdotta in varie città e comuni e giova ritenere che all'attivazione della medesima non si opporranno degli ostacoli.

" La Giunta non esita perciò di appoggiare la domanda del Municipio di Gorizia e quindi di proporre che quest'Eccelsa Dieta si compiacia d'approvare la seguente

" Legge del

" valevole per la città e pomerio di Gorizia.

" Sopra proposta e coll'assenso della Dieta della Mia principesca Contea di Gorizia e Gradisca trovo di ordinare quanto segue:

§. 1.

" Il Municipio di Gorizia viene autorizzato a riscuotere dal relativo possessore la tassa di fior. 4 val. aust. all'anno per ciascun cane senza distinzione di qualità e di sesso, il quale abbia oltrepassata l'età di mesi quattro e si trovi nella città o nel pomerio di Gorizia da più di quattro settimane.

§. 2.

" Questa tassa dovrà venir corrisposta anticipatamente d'anno in anno e non verrà restituita in alcun caso e quindi neppure se il cane tassato perisse o venisse allontanato dalla città e pomerio prima dell'esprio dell'anno.

§. 3.

" In esecuzione della presente il Municipio stabilirà i modi di garantire la tassa, di controllare chi vi è obbligato e di prevenire e reprimere gli abusi. „

Capitano: Domanda qualcuno dei signori deputati la parola? (*nessuno*).

Non domandando nessuno dei signori deputati la parola, farò votare. Quelli che si uniscono alla proposta della Giunta sono pregati di voler alzarsi. (*unanimità*).

Deperis: Propongo che questa legge sia ritenuta approvata anche in ultima lettura.

Capitano: Quei signori che sono acconsenzienti a questa proposta di approvare questa legge anche in ultima lettura sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *unanimità*).

Adesso vorrà il signor relatore della Giunta riferire ancora la sua proposta sopra la domanda della Podestaria di St. Pietro per l'introduzione di una tassa sui cani.

Deperis: (*legge*). "Eccelsa Dieta! Sin dal 28 marzo 1865 quest' Eccelsa Dieta, riconoscendo " l'opportunità di approvare una tassa sui cani, faceva travvedere che non sarebbe contraria di estenderla " sopra tutta la provincia. Ed invero se è consulto di attivarla nella città, è quasi necessario d'introdurla " anche nei comuni foresi ne' quali non è tanto facile di sorvegliare i cani, ed ove più spesso che nella " città incorrono i casi d'idrofobia.

" Gli è naturale poi, che quantunque stando all'opinato dei periti la tassa dovrebbe essere alta, " per la campagna bisogna ridurla a motivo che buona parte dei cani che vi si tengono non apparten- " gono alla classe di quelli di lusso. Si ritiene che la tassa non dovrebbe eccedere i fior. 2 all'anno e " che per evitare contrasti intorno alla qualità dei cani, la si debba estendere sopra tutti i cani in- " distintamente.

" Vari comuni della Contea hanno già fatto domanda per introdurre questa tassa ed è certo che " molti altri, se non tutti, ne presenteranno; talehè sarebbe necessario di fare tante leggi provinciali " quanti sono i comuni della provincia.

" La Giunta ritiene perciò a risparmio di tempo di provocare una legge generale per tutti i co- " muni, facendone dipendere l'applicazione della medesima di caso in caso dall'assenso della Giunta alle " rispettive insinuazioni d'ogni singolo comune, e si permette perciò di raccomandare a quest' Eccelsa " Dieta l'accettazione della seguente

" Legge del

" valevole per la principesca Contea di Gorizia e Gradisca ad eccezione della città e del pomerio " di Gorizia.

" Sopra proposta e coll'assenso della Dieta della Mia principesca Contea di Gorizia e Gradisca " trovo di ordinare quanto segue:

Art. I.

" I comuni della principesca Contea di Gorizia e Gradisca vengono autorizzati a riscuotere dal " relativo possessore la tassa sino a fior. 2 val. aust. all'anno per ogni cane senza distinzione di " qualità e di sesso, il quale abbia oltrepassato l'età di mesi quattro e si trovi nel territorio comunale " da più di quattro settimane.

Art. II.

" La tassa dovrà venir corrisposta anticipatamente di anno in anno e non verrà restituita " in alcun caso, e quindi neppure se il cane tassato perisse o venisse allontanato dal comune prima " dell'espriro dell'anno.

Art. III.

" In esecuzione della presente ciascun comune stabilirà i modi di garantire la tassa, di controllare " chi vi è obbligato, di prevenire e reprimere gli abusi.

Art. IV.

“ L'attivazione della presente legge seguirà nei singoli comuni, tostocchè in seguito a relativa domanda la Giunta provinciale vi avrà dato il suo assenso. „

Černe: Io mi permetto di osservare che non mi pare abbastanza chiara la parola che i comuni vengono *autorizzati* d'introdurre questa tassa. Io vorrei quindi sapere se l'introduzione di questa sia per tutti i comuni *obbligatoria* oppure soltanto *facoltativa*.

Deperis: Questa tassa è facoltativa. Ogni comune potrà introdurla volendo e basterà che faccia la rispettiva insinuazione alla Giunta provinciale.

Pagliaruzzi: Io credo che se l'introduzione di questa tassa è riconosciuta *necessaria* nella città, tanto più necessaria è indubitamente per i comuni campestri e perciò vorrei che nell'ultimo capoverso venisse indicato, che la tassa medesima è *obbligatoria* per tutti i comuni della provincia senza distinzione, perchè ritengo che coll'introduzione di questa tassa si va contemporaneamente a prendere una misura sanitaria.

Candussi: Domando la parola. — Io crederei che fosse a proposito di fare una distinzione fra la città le borgate e i piccoli comuni, e perciò proporrei che per la città di Gorizia la tassa medesima sia tenuta come è già stato deliberato di fior: 4, per le borgate industriali sia stabilita con fior: 2, e per i altri piccoli comuni di campagna, ove i cani sono più necessari per la guardia delle abitazioni e delle greggi, sia diminuita a fior: uno all'anno.

Deperis: Io mi permetto di osservare che la Giunta non ha creduto di stabilire questa tassa in via definitiva. Dipenderà dai rispettivi comuni di mettere quella tassa che crederanno più in proposito, purchè non ecceda l'importo di fior: 2. Quindi saranno dei comuni che stabiliranno forse 50 soldi, altri un fiorino per ogni cane e così via.

Candussi: Sentito questi schiarimenti recedo dalla mia proposta.

Del Torre: Io appoggio la proposta del signor deputato Pagliaruzzi e proporrei ulteriormente che per i cani che sono sempre assoggettati alla catena la tassa sia minore pel motivo che questi sono meno pericolosi degli altri.

Deperis: Risponderò anche a questa osservazione, che la tassa da stabilirsi dipenderà dai comuni rispettivi, i quali potranno aumentare o diminuire la tassa medesima anche secondo la qualità o razza dei cani, purchè non sorpassi la somma di fior: 2.

Del Torre: Sentito queste delucidazioni date dal signor relatore D.r Deperis ritiro la mia proposta e sto fermo soltanto alla proposta dell'onorevole signor deputato Pagliaruzzi, che la tassa sia *obbligatoria* per tutti i comuni della provincia.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda più la parola, farò votare prima l'emenda proposta dal signor deputato Pagliaruzzi, che la legge proposta dalla Giunta sia *obbligatoria* per tutti i comuni di questo dominio. Quei signori che si uniscono a questa proposta sono pregati di voler alzarsi. (Votazione: *minoranza*:)

Ora pregherò i signori di votare sulla proposta della Giunta. Quelli che sono acconsenzienti a tale proposta sono pregati di voler alzarsi (votazione: *maggioranza*).

Gli oggetti per quest'oggi sono esauriti. Invito i signori a voler riunirsi in quest'aula domani alle ore 5 pom: per trattare i seguenti oggetti: (*legge*)

Relazione del Comitato di finanza:

- a. sul conto preventivo del fondo d'agricoltura e coltura boschiva pro 1868;
- b. sul conto preventivo del fondo provinciale comunale pro 1868;

- c. sul conto preventivo del fondo d'esonero pro 1868;
- d. sul conto preventivo del fondo provinciale pro 1868;
- e. sulle petizioni dei comuni per l'abolizione della legge 3 novembre 1863;
- f. sul conto consuntivo del fondo delle restanze d'esonero dell'anno 1848 per l'anno 1866;
- g. sul conto consuntivo del fondo delle restanze d'esonero dell'anno 1848 per l'anno 1867;
- h. sul conto consuntivo del fondo stipendi Werdenberg pro 1867;
- i. sul conto consuntivo del fondo stipendi pro 1867.

La seduta finiva alle ore 7 min. 30 pom.

Contenuto: Verificazione del P. V. della seduta antecedente; — Avviso di altre petizioni; — Relazioni del Comitato di finanza: a) sul conto preventivo del fondo di agricoltura e coltura boschiva pro 1868, b) sul conto preventivo del fondo provinciale comunale pro 1868, c) sul conto preventivo del fondo d'esonero pro 1868, d) sul conto preventivo del fondo provinciale pro 1868, e) sulle petizioni dei comuni per l'abolizione della legge 5 novembre 1865. —

Presenti:

Il Capitano provinciale
Sig. Guglielmo Conte Pace

Il Commissario imperiale
Sig. Felice Barone de Pino

e 17 deputati

Principio della seduta ore 5 pom.

Capitano: Eccelsa Dieta! E' aperta la seduta ed invito il signor segretario di preleggere il protocollo dell'ultima seduta.

Segretario: (*legge il protocollo dell'anterior seduta*).

Deperis: (*dopo letto il protocollo*). Mi pare che anche la seconda legge provinciale per l'introduzione della tassa sui cani pei comuni di campagna sia stata accettata in ultima lettura.

Segretario: Osservo al signor deputato D.r Deperis che soltanto la prima legge, cioè quella per la città di Gorizia, fù votata anche in ultima lettura, non così però quella pei comuni di campagna.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda più la parola o fa qualche osservazione su questo protocollo, lo ritengo approvato. (*approvato*).

Prima di passare all'ordine del giorno mi prendo la libertà di annunziare due petizioni, l'una avanzata dall'onorevole signor deputato D.r Pajer proveniente dai comuni di Monfalcone che tende d'innalzar mediante quest'Eccelsa Dieta istanza all'i. r. Eccelso Ministero d'Agricoltura onde voglia accordare ai medesimi l'abbuono per i danni cagionati dalla malattia delle uve; e l'altra proveniente dall'i. r. Società agraria in loco mediante il signor deputato de Ritter che tende a provocare una legge concernente la riunione forzosa di fondi.

Se nessuno dei signori si oppone, rimetterò ambedue queste petizioni al Comitato nominato per le petizioni. (*accettato*).

Il primo oggetto sull'ordine del giorno è la relazione del Comitato di finanza sul preventivo del fondo di agricoltura e coltura boschiva pro 1868; invito il signor relatore Winkler di comunicare la relazione.

Winkler: (*legge*). "Eccelsa Dieta! Il cosidetto fondo per la coltura forestale, che dovrebbe chiamarsi piuttosto: fondo provinciale di agricoltura boschiva, passò nell'amministrazione della rappresentanza provinciale col giorno 28 aprile p. p.

“ Le rendite di questo fondo consistono negli interessi di 5 obbligazioni del prestito nazionale
 “ del valore nominale di fior. 850 M. C. e nelle multe che vengono inflitte dalle autorità in applicazione
 “ della legge forestale 5 dicembre 1852 e di quella per la custodia della proprietà campestre del 3
 “ gennajo 1860.

“ Non conoscendosi più da vicino la destinazione del fondo in discorso, se non in quanto risulta
 “ dalla sua denominazione, sarà consulto di fare in proposito degli studi onde stabilire un piano che re-
 “ goli l'amministrazione del fondo medesimo ed il modo dell'impiego delle sue rendite.

“ Nel preventivo di detto fondo prodotto dalla Giunta provinciale per l'anno corrente il Comitato
 “ non trovò di fare dei cambiamenti.

“ Laonde si propone che l'Eccelsa Dieta voglia approvare il preventivo medesimo con un introito
 “ del complessivo importo di F. 106
 “ coll'esito di „ 40

“ e col risultante avanzo di F. 66
 “ autorizza la Giunta d'impiegare le rendite entro i limiti del preventivo ed a collocare a frutto, il ci-
 “ vanzo, nonchè incaricare la stessa Giunta di produrre nella prossima tornata un piano dettagliato, che
 “ contenga le norme precise sull'amministrazione del fondo e sull'impiego delle sue rendite. „

Capitano: Domanda qualcuno dei signori la parola? Prego allora di passare alla votazione, e
 di alzarsi quei signori, che accettano la proposta. (*si vota*). *È accettata.*

Segue la relazione del Comitato di finanza sul conto preventivo del fondo provinciale co-
 munale pro 1868.

Winkler: (*legge*). “ Eccelsa Dieta! Il patrimonio del fondo provinciale comunale si compone,
 “ come risulta dal rapporto della Giunta sulla propria gestione, di 5 obbligazioni del valore nominale
 “ fior. 41.812 M. C. dell'importo di fior. 1955:44 in contanti, di quello di fior 557:98 1/2 di restanze
 “ attive e del diritto sulla quota proporzionale dei ricavati netti derivanti dalla vendita dei libri scolastici
 “ depositati parte presso il Magistrato civico di Trieste, e parte presso la dispensa Coen del valore totale
 “ di fior. 6660:57.

“ Il preventivo di detto fondo rassegnato dalla Giunta provinciale pel corrente anno amministrativo
 “ non offre motivo di farvi delle osservazioni, corrispondendo esso tanto nell'introito, che nell'esito alle
 “ cose di fatto ed allo scopo della fondazione.

“ Propone quindi il Comitato di approvare il preventivo medesimo in tutte le partite, formanti
 “ l'introito totale di F. 2779
 “ e l'esito di „ 2246
 “ con un avanzo di F. 533
 “ che sarà da collocarsi a frutto. „

Capitano: Se nessuno dei signori fa un'osservazione, li ritengo acconsenzienti alla proposta.
 — *È accettata.* — Prego ora di passare alla relazione del Comitato di finanza sul conto preventivo
 del fondo d'esonero pro 1868.

Winkler: (*legge*). “ Eccelsa Dieta! Il Comitato di finanza istituito per la preliminare discus-
 “ sione dei conti preventivi e consuntivi della provincia, dopo aver esaminato il preventivo del fondo
 “ d'esonero del suolo per l'anno 1868, come venne proposto dalla Giunta, non trovò di farvi dei cam-
 “ biamenti in riflesso che le partite tanto dell'introito che dell'esito sono per lo più d'indole invariabile,
 “ essendo le medesime stabilite dalle rispettive prescrizioni legali, sono state somministrate secondo il più
 “ stretto bisogno e che, volgendo alla fine già il terzo quartale dell'anno amministrativo, si tratta ora

“ più di riconoscere fatti compiuti che di fare dei calcoli basati sulla probabilità. Premesse queste osservazioni generali si passa ora al dettaglio del preventivo.

Partite d'esito

Rubrica I.

Spese di regia.

A. Commissione provinciale alla relazione e regolazione degli oneri fondali:

1. Salari, mercedi, sussidii:

a. sussidio di funzione al capo del rispettivo dipartimento di Luogotenenza	F. 525
b. per un segretario (referente):	
1. salario	„ 1260
2. per l'alloggio	„ 252
c. per un impiegato di manipolazione	„ 650
d. per un diurnista, fior. 1:05 al giorno, quindi per 566 giorni	„ 584
e. per un inserviente	„ 500

assieme F. 5551

la tangente del 5 % posta a carico del fondo d'esonero importa F. 1845

2. Diurni per lavori straordinari presso gli uffici delle imposte in affari d'esonero del suolo	„ 100
3. Rimunerazioni per prestazioni straordinarie degli impiegati d'ufficio delle imposte in affari d'esonero	„ 200
4. Rimunerazioni e sussidii per gl'impiegati del dipartimento luogotenenziale	„
5. Spese d'ufficio e di cancelleria	
a. per il dipartimento luogotenenziale	„ 150
b. per le stampiglie occorrenti agli uffici steurali ecc.	„ 150
6. Spese di viaggio	„ 200

assieme F. 2645

B. Commissioni locali alla relazione e regolazione degli oneri fondali:

1. Salari e sussidii di funzione:

per un aggiunto addetto all' i. r. Pretura:

a. di Gorizia	F. 840
b. di Tolmino	„ 755

F. 1575

2. Diurni: per un diurnista addetto all' i. r. Pretura politica di Gorizia il diurno di fior. 1:— quindi per 566 giorni F. 566

3. Rimunerazioni e sussidii per prestazioni straordinarie „ 150

Porto F. 2091

	Riporto .	F. 2291
4. Requisiti di cancelleria e d'ufficio	„	170
5. Spese di viaggio:		
a. per diete e spese di viaggio degl'impiegati di Pretura in affari di oneri fondali si propongono . . .	F.	2300
b. per spese di viaggio e diete dei periti	„	2500
	„	4800
	assieme	F. 7061
Totale delle spese di regia		F. 9704

“ Quanto alla commissione provinciale fu ritenuto per ciò che riguarda le spese della direzione centrale la tangente del 55% in base alla deliberazione dietale del 30 novembre 1866 ed al successivo carteggio coll' Eccelsa Luogotenenza.

“ Furono ammesse le partite 2 e 3 onde poter come per lo passato, in caso di occorrenza, sussidiare gli uffizi delle imposte che non fossero in grado di esaurire col proprio personale gli affari d'esonero loro assegnati, e onde poter animare con qualche sovvenzione gl'impiegati di essi ufficj a sbrigare con sollecitudine gli affari medesimi.

“ Relativamente alle commissioni locali il Comitato non trovò di cambiare la partita dei salarii, essendo all'aggiunto della cessata Pretura politica di Gorizia, promosso al posto di giudice in Comen, stato sostituito altro aggiunto addetto all'i. r. Capitanato distrettuale di Gorizia e rimanendo al suo posto l'aggiunto di Tolmino. La piccola differenza nello stipendio di quest'ultimo verificatasi colla recente sua nomina ad aggiunto giudiziario troverà per gli ultimi quattro mesi dell'anno corrente il suo coprimento nelle altre partite del preventivo.

“ E' necessario di aumentare per quest'anno di qualche centinajo di fiorini le diete e le spese di viaggio degli impiegati, ove si consideri che all'aggiunto di Tolmino fù affidato anche il disbrigo degli affari della reluzione e regolazione degli oneri fondali nel distretto di Plez e ch'egli per conseguenza vi si deve trasferire, verso pagamento delle sue diete e spese di viaggio, almeno per i mesi d'estate.

“ In tutto le spese di regia di quest'anno sono minori di fior. 508 in confronto di quelle dell'anno decorso.

“ Si propone quindi l'approvazione delle spese medesime per l'anno corrente nella somma complessiva di fior. 9704.

Rubrica II.

Pagamenti di capitali.

a. Mediante estrazione a sorte della 24. 25. rata		
scadibili nell'anno 1868	F.	25,200
b. mediante riscatto di obbligazioni al corso di borsa	„	14,604
	assieme	F. 39,804

“ Resta ferma la somma di fior. 25,200 siccome stabilita dal relativo piano d'estinzione. L'altra somma di fior. 14,604 destinata per riscatto delle obbligazioni d'esonero al corso di borsa serve di parggio fra l'esito e l'introito.

“ Vorrà quindi l'Eccelsa dieta approvare la rubrica II. con fior. 39,804.

Rubrica III.

Importi capitali da pagarsi in via di congruaglio agli aventi diritto a titolo d'indennizzo.

Ressidui di capitali da pagarsi in contanti all'atto dell'estradazione delle obbligazioni agli aventi diritto F. 200

Rubrica IV.

Rendite da pagarsi agli aventi diritto a titolo d'indennizzo.

La somma di capitali coperti da obbligazioni importava alla fine dell'anno 1866 secondo il bilancio F. 4,514,596:16
differendo:

- a. l'importo di F. 155:45 1/2
abbracciante i resti di capitali assegnati e non prelevati dalle parti alla fine del 1866;
 - b. l'importo capitale di „ 75:50
abbracciante un'obbligazione estratta a sorte e non realizzata nel 1866;
 - c. le obbligazioni laudemiali con F. 110,557:55 meno l'importo restituito dallo Stato nel 1867 con „ 2,915:50 quindi soltanto „ 107,622:05
 - d. le obbligazioni estratte a sorte li 31 ottobre 1866 e 30 aprile 1867 „ 24,150:—
 - e. l'importo preventivato nel 1867 „ 500:—
a titolo d'importi capitali da pagarsi in via di congruaglio agli aventi diritto
- assieme F. 152,478:98 1/2
- restano quindi F. 1,181,917:17 1/2
- dei quali importano gli interessi in ragione del 5% „ 59,095:86
differendo gl'interessi del 5% delle obbligazioni estratte a sorte li 21 ottobre 1867 con fior 12,000 M. C. per mezzo anno con „ 515:—
si propongono quindi in somma rotonda F. 58,780
- “ Ritenuti giusti i rispettivi calcoli della Contabilità sarà d'approvarsi l'importo che risulta di fior. 58,780 da pagarsi a titolo di rendite agli aventi diritto.

Rubrica V.

Indennizzo per laudemj.

Rendite e interessi laudemiali.

Il capitale per laudemj coperto d'obbligazioni importa alla fine dell'anno 1866 F. 125,885:60 1/2

	Riporto . . .	F. 125,885:60 1/2
	Diffalcando l'importo complessivo restituito dallo Stato nel 1867 di „	2,915:50
	restano	F. 122,970:10 1/2
	i di cui interessi anche del 5% si conteggiano con	F. 6,048
	“ Ritenuto anche qui giusto il conteggio si propone l'approvazione della rubrica con fior. 6048.	

Segue l'introito.

“ Essendo le rubriche dell'introito basate sui calcoli della Contabilità fatti in base ai rispettivi piani, il Comitato ne propone l'approvazione negli importi risultanti dal preventivo come segue:

Contributi degli onerati.

Rubrica I.

Capitali da pagarsi dagli onerati a titolo d'indennizzo e di reluzione.

Pagamenti di capitali:

1. Modo vecchio:

alla fine del 1866 sono rimasti in arretrato ancora sempre . . .	F.	5,456:59
diffalcando l'importo preventivato pel 1867	„	480:—
restano	„	4,956:59
di cui si propongono dietro il risultato medio degli ultimi 3 anni in somma rotonda	F.	180

2. Modo nuovo:

La rata annuale dei capitali dietro il modo nuovo importa . . .	F.	37,877:96
da cui devono però detrarsi gl'importi anticipati pel 1868 negli anni 1854-1867 (sino a tutto dicembre 1867) di	„	6,445:49 1/2
dall'importo residuo di	F.	31,454:46 1/2
si prelimina quale importo da introitarsi nell'anno 1868 in somma rotonda	„	51,450
assieme	F.	51,610

Rubrica II.

Rendite da pagarsi dagli onerati a titolo d'indennizzo e di reluzione.

1. Le rendite a modo vecchio erano da introitarsi alla fine del 1866

ancora coll'importo complessivo di	F.	8,586:01
diffalcando l'importo preventivato pel 1867 di	„	680:—
restano	F.	7,706:01

Per ogni eventualità si prelimina come introito da realizzarsi a conto delle suesposte
 restanze il medio degli ultimi tre anni, in somma rotonda F. 414

2. Interessi di capitali a modo nuovo:

Pel 1867 importano le competenze di capitali dietro le prescrizioni degli anni cioè:

a. del 1854	F. 6,505:75
b. del 1855	„ 162,580:—
c. del 1856	„ 149,691:74
assieme	F. 318,691:46

Vi sono da diffalcarsi le rate di capitali scadute nel 1867, cioè:

ad a. con	F. 929:25
ad b. con	„ 20,525:80
ad c.	„ 16,624:91
assieme	F. 37,877:96

nonchè i capitali anticipati sino a tutto di-
 cembre 1867, cioè:

a. pel 1868 con	„ 6,445:49 1/2
b. pel 1869-1875 con	„ 40,075:45
in totale quindi	F. 84,594:90 1/2
sicchè ne risulta il debito capitale di	F. 234,296:55 1/2
il di cui interesse del 5% ₀ importa in somma rotonda	„ 11,715
assieme	F. 12,129

Rubrica III.

Interessi di mora ed introiti diversi.

a. Interessi di mora pei ritardi nel pagare le rate di capitali ed interessi in base al risultato medio degli ultimi tre anni	F. 3,320
b. Introiti diversi:	
Aggio delle obblgazioni da riscuotersi nell'anno 1868 al corso di borsa ed altri introiti dietro il risultato degli ultimi tre anni	„ 31
assieme	F. 3,351

Contributi del Dominio.

Rubrica IV.

[Il terzo accolato al Dominio in capitali e rendite.

Rendite da pagarsi dal Dominio:

La rendita annua del debito capitale di flor. 609,643:95 importa F. 30,482:75

Riporto . . . F. 30,482:75

Vi si aggiungono le seguenti partite:

1. le rendite arretrate alla fine del 1866 di F. 86,367:88 $\frac{1}{2}$
 meno l'importo rimasto in arretrato presso gl'i. r. uffici delle imposte li 31 dicembre 1867 con F. 33,502:92 $\frac{1}{2}$
 nonchè il pagamento fatto nel 1867 a conto con „ 9,551:95

assieme „ 42,654:87 $\frac{1}{2}$

quindi soltanto „ 43,733:01

2. le spese di regia preventivate pel 1868 detratti gli interessi di mora ed altri introiti „ 6,553:—

assieme . . . F. 80,568:76

A conto parziale di questo debito si propone l'addizionale di soldi 12 ossia il 12% sopra ogni categoria d'imposte messe in prescrizione nell'anno 1867 con F. 420,771:75 $\frac{1}{2}$
 come dal prospetto del'i. r. ufficio principale delle imposte dd. 22 aprile 1868 e detratti gli abbuoni eventuali con „ 20,771:75 $\frac{1}{2}$

sopra il residuo di . . . F. 400,000:—

nell'importo totale di F. 48,000

Contributi dello Stato.**Rubrica V.****Indennizzo per laudemj.**

1. A titolo di restituzione di capitali laudemiali coperti da obbligazioni importanti alla fine dell'anno 1867 fior 120,968:60 Val. Aust. come dal rispettivo piano d'amortizzazione pervenuto dall'i. r. Ministero delle finanze in data 26 marzo 1868 N. 9186 importa, cioè:

la prima rata scadibile li 1 maggio 1868 F. 1,012:60

la seconda rata scadibile li 1 novembre 1868 „ 1,038:—

assieme . . . F. 2,050:60

F. 2,051

2. Interessi di capitali laudemiali come dal summenzionato piano cioè:

I. scadibili li 1 maggio 1868 F. 2,942:21

II. „ „ 1 novembre „ „ 2,998:90

assieme . . . F. 5,941:11

„ 5,941

assieme . . . F. 7,992

Rubrica VI. /,**Interessi attivi di capitali investiti.**

Interessi attivi di capitali collocati a frutto presso l'i. r. Cassa centrale e dei depositi dello Stato:

dei quali scadono il dì 1 maggio 1868	F.	3,255:60
il dì 1 novembre 1868	"	3,191:75
		<hr/>
		assieme F. 6,445

Rubrica VI. 1/2

Capitali attivi restituiti dall'Erario.

La rata di capitale scadibile il 1 novembre 1868 importa	F.	2,474
la rata di capitale scadibile il 1 novembre 1868 importa	"	2,555
		<hr/>
		assieme F. 5,009

Conclusione.

Ripassato in tal modo il conto preventivo del fondo d'esonero vengono riassunte le sue rubriche come segue:

Esito:

I. Spese di regia	F.	9,704
II. Pagamento di capitali:		
a. mediante estrazione a sorte	"	25,200
b. mediante riscatto al corso di borsa	"	14,604
III. Importi capitali da pagarsi in via di conguaglio agli aventi diritto	"	200
IV. Rendite da pagarsi agli aventi diritto	"	58,780
V. Indennizzo per laudemii	"	6,048
		<hr/>
		assieme F. 114,556

Introito.

Contributi degli onerati.

I. Pagamenti di capitali	F.	51,610
II. Pagamenti di rendite	"	12,129
III. Interessi di mora ed altri redditi	"	3,351

Contributi del Dominio.

IV. Il terzo accollato al Dominio	"	48,000
---	---	--------

Contributi dello Stato.

V. Indennizzo per laudemii	"	7,992
--------------------------------------	---	-------

Porto F. 103,082

	Riporto . . .	F. 103,082
VI./ ₁	Interessi attivi di civanzi del fondo collocati a frutto	„ 6,445
VI./ ₂	Capitali attivi restituiti dall' Erario „	5,009
	assieme . . .	F. 114,536

“ Ciò esposto il comitato propone che l' Eccelsa Dieta si compiaccia deliberare:

“ 1. L' esito del fondo d' esonero viene fissato per l' anno amministrativo 1868 a fior. 114,536 in conformità al dettaglio del preventivo:

“ 2. l' introito dello stesso fondo viene stabilito nel medesimo importo di fior. 114,536 giusta il dettaglio di esso preventivo:

“ 3. a cuoprimiento delle rendite preliminate pel detto anno con fior. 48,000 da pagarsi dalla provincia, sarà d' incassarsi l' addizionale del 12 % sulle imposte dirette, escluse l' addizionale di guerra. „

Capitano: Giacchè nessuno dei signori deputati domanda la parola, passiamo a votare le singole proposte: (*Messe ai voti le proposte vengono accettate a unanimità.*)

Deperis: Faccio la proposta che il preventivo venga accettato anche in ultima lettura.

Capitano: Se nessuno domanda la parola, metto ai voti la proposta del signor deputato D.r Deperis. (*Accettata.*)

Seguendo l' ordine del giorno sono ad invitare il signor deputato Goriup di riferire a nome del Comitato di finanza sul conto preventivo del fondo provinciale pro 1868.

Goriup: (*legge.*) “ Eccelsa Dieta! Tanto le partite d' introito che quelle d' esito di questo fondo sono pressochè invariabili e conosciute dalle anteriori discussioni di quest' Eccelsa Dieta.

“ I pochi cambiamenti consistono nella vendita del pezzetto di fondo Groblje, che era affittato per annui fior. 6 e dalla qual vendita s' è conseguito l' importo di fior. 210:48, convertito poi nell' acquisto d' un obbligazione del prestito nazionale del valore nominale di fior. 320, che frutta l' interesse di fior. 16 all' anno, e nell' aumento conseguitosi dalla nuova affittanza dei pezzi di fondo siti al castello.

“ Il Comitato quindi non trova di fare alcuna eccezione contro le proposte fatte dalla Giunta, osservando soltanto che il carteggio coll' Eccelsa Luogotenenza per la soppressione del contributo di fior. 840 per un maestro di agronomia presso la scuola reale e di fior. 630 per le cattedre della lingua slovena ed italiana al ginnasio pende tutt' ora e che le ultime dichiarazioni nell' argomento furono avanzate dalla Giunta colle note 10 e 17 luglio a. c. ai N.ri 2755 e 2753 dell' anno 1867, sicchè queste partite sarebbero d' accettarsi anche in questo preventivo soltanto condizionatamente.

“ Il Comitato quindi propone che l' Eccelsa Dieta voglia deliberare:

“ Viene approvato il conto preventivo del fondo provinciale per l' anno 1868 coll' introito di fior. 14,116 e coll' esito di fior. 12,437 giusta il dettaglio del preventivo stesso, ammesse però le contribuzioni di fior. 840 per un maestro di agronomia presso le scuole reali e di fior. 630 per le cattedre slovena ed italiana al ginnasio soltanto condizionatamente, per il caso cioè che le pratiche in corso non conducessero alla definitiva soppressione di questi contributi. „

Capitano: (*dopo la lettura.*) Domanda forse qualcuno la parola? (*nessuno.*) Allora prego di votare sulle proposte del comitato. (*si vota.*) Sono accettate.

Passando al quinto punto dell' ordine del giorno, sentiremmo la proposta del Comitato di finanza sulla petizione di diversi comuni per l' abolizione della legge provinciale 3 novembre 1863. Vorrà il signor referente incominciare colla lettura.

A bram: (*legge.*) Eccelsa Dieta! Nella seduta del 25 agosto p. p. venivano affidate all' infra-

scritto Comitato per la disamina ed eventuali proposte due petizioni, l'una del Municipio di Gorizia, l'altra del comune di St. Pietro e di molti altri comuni della provincia per l'abolizione della legge 3 novembre 1863 sulla rifusione delle spese di cura d'ammalati nei pubblici spedali.

“ Siccome entrambe le petizioni contemplano l'identico oggetto, il Comitato ha creduto di comprenderle in un solo rapporto.

“ Le petizioni sono del seguente tenore: (*legge le petizioni*).

“ Le spese per la cura degli ammalati, se questi non possiedono i mezzi necessari per sopportarle, andavano fino all'anno 1851 a carico dei comuni d'appartenenza, e soltanto in singoli casi di constatata impotenza di un comune si accordavano a tal fine dei sussidii dal fondo provinciale.

“ Nell'anno 1851 veniva istituito il fondo del Dominio, e per favorire gli istituti di beneficenza che per lo più si trovavano perfino imbarazzati nella loro azienda economica in causa dei ritardi e delle difficoltà che incontravano nella realizzazione dei loro crediti presso i singoli comuni, si ricorse all'espedito di accollare al medesimo l'obbligo della rifusione di simili spese, che fin allora incombeva ai comuni, col diritto di regresso verso le parti o chi per legge vi è tenuto.

“ Abbenchè questa disposizione non si riferisce che alle spese di cura negli ospedali pubblici, pure non mancò di manifestare ben presto delle conseguenze perniciose e di causare un aggravio pressochè insopportabile alle finanze del fondo del Dominio.

“ La facilità con cui i comuni, incaricati della riscossione delle dozzine anticipate dal fondo del Dominio, rilasciavano certificati di povertà ai proprii pertinenti; la poca o nessuna premura spiegata dei capicomuni nelle riscossioni; la mancanza dell'occorrente precauzione nell'esame delle date di pertinenza degli ammalati, per cui avveniva non di rado il caso, che il fondo del dominio dovesse sostenere le spese ospitalizie persino per individui esteri; tutte queste circostanze contribuirono ad aumentare di anno in anno il numero degli ammalati e per conseguenza del relativo annuo dispendio, dirimpetto al quale si riducevano i risarcimenti delle parti ad importi insignificanti. Sopra un dispendio dai 25 ai 28 mila fiorini annui si poteva, anche nella miglior ipotesi, far calcolo appena sui 400 ai 500 fiorini di rifusioni; tutto il resto veniva ad aggravare il fondo del Dominio.

“ Per porre un riparo a questi inconvenienti e per sollevare il fondo del dominio da un peso ognor crescente, la Giunta provinciale aveva creduto necessario di ritornare al sistema di prima e di rendere le comuni responsabili per la rifusione delle spese di cura dei proprii pertinenti, che frattanto verrebbero pagate ai pubblici ospedali *in via di anticipazione* dal fondo del Dominio.

“ Il relativo progetto di legge portato alla discussione della Dieta provinciale ed accettato senza una seria opposizione nella seduta delli 4 marzo 1865 riportò la Sovrana Sanzione in data 3 novembre 1865:

L'influenza benefica di questa legge si manifestò già nei primi anni dopo la sua attivazione, come si trova constatato nella relazione della Giunta provinciale delli 15 novembre 1866 a pag. 6 ove è detto “ che la legge del 3 novembre 1863 relativa alla rifusione delle spese ospitalizie da farsi dai comuni al fondo del Dominio torna di vantaggio alla provincia, stantechè la media dell'ultimo triennio “ è di fior. 22,792:28, laddove quella degli anni addietro era di fior. 28,087:79. „

“ Ma ad onta di tutto ciò ed abbenchè l'addizionale provinciale avesse sofferto un proporzionale ribasso in seguito alla riduzione della rubrica “ Spese di cura d'ammalati “ già nell'anno 1864, ed al giorno d'oggi si trovi inferiore a quella del 1863 di buoni 6 % pure continua presso una gran parte dei comuni il malumore e l'opposizione contro la legge del 3 novembre 1863.

“ Non appena attivata questa legge, i comuni principiarono a querelare, quasi imponesse loro un

nuovo aggravio, per sopportare il quale fossero costretti d'imporre delle addizionali comunali stante l'insufficienza delle rendite del loro patrimonio.

„ Diffatti se il fondo del Dominio avesse una facoltà propria e rendite sufficienti per sopporre oltre agli altri suoi obblighi anche alle spese occorrenti per la cura d'ammalati della provincia, la domanda dei comuni di essere esonerati da tale obbligo non sarebbe priva di fondamento. Ma pur troppo ciò non è il caso, ed il fondo del Dominio è costretto di ricorrere ai contributi dei censiti per cuoprire la maggior parte delle spese che gli incombono, ed ogni nuovo obbligo che gli si volesse addossare, ne avrebbe di conseguenza un proporzionato aumento dell'addizionale provinciale. Dunque anche quei comuni che non posseggono rendite sufficienti e che devono ricorrere ad addizionali comunali per cuoprire i proprii bisogni, non sono a peggior partito, perchè sia che paghino sotto la forma di addizionali comunali, sia che paghino sotto la forma di addizionali provinciali, sono sempre i comunisti, i censiti quelli che pagano.

„ La legge 5 novembre 1863 avrebbe dunque nella peggior ipotesi trasformato l'addizionale provinciale in un addizionale comunale.

„ Oltre a questi riflessi poi si raccomanda la legge anche per principio di giustizia ed equità. Mentre, cioè, secondo il sistema di avanti tutti quanti i comuni dovevano contribuire nella medesima proporzione alle spese in parola senza distinzione, se o meno avevano la possibilità di collocare i loro ammalati in un pubblico ospedale, vi concorrono attualmente soltanto quei comuni che approfittano realmente degli ospitali ed in quella proporzione in cui effettivamente approfittano, e così viene più equamente ripartita la spesa e tolta l'inconseguenza che quei comuni, i quali per la loro lontananza da un pubblico ospedale sono costretti di portare da se soli le spese di cura a domicilio dei propri ammalati, contribuiscono inoltre con addizionali provinciali alle spese per ammalati di altri comuni e perfino di quelli che per la loro vicinanza ad un pubblico ospedale avrebbero il beneficio di provvedere ai proprii ammalati esclusivamente a spese dell'intera provincia.

„ In vista di questa riflessione si risolve in nulla l'argomento addetto per l'abolizione della legge, desunto dal bisogno di statuire una certa solidarietà fra i comuni relativamente al provvedimento degli ammalati, perchè questa solidarietà sarebbe ingiustizia, qualora non è possibile di ripartire fra i consorti in modo eguale non solo i pesi, ma sibbene anche i vantaggi.

„ In quanto ai vantaggi poi, che derivano dalla legge per ogni singolo comune, si osserva in prima linea che la diminuzione della spesa totale, portata dalla medesima, viene a beneficio anche di ogni singolo comune, inquantocchè il continuo aumento degli ammalati e delle spese, finchè queste andavano a carico della provincia, importava anche continuo aumento delle addizionali provinciali, al quale ora non sono più esposti i contribuenti per questo titolo.

„ Dall'altro canto è da attendersi nella maggior parte dei comuni un non insignificante aumento degli incassi delle spese in discorso dalle parti stesse per la ragione che i capicomuni non saranno tanto facili a rilasciare degli attestati di povertà, come per lo passato, ma che anzi spiegheranno la possibile energia nelle riscossioni per rendere al comune meno gravoso il dispendio. Per ciò fare troveranno poi uno stimolo potente nella considerazione, che ogni importo incassato dalle parti viene ora a ridondare ad esclusivo beneficio del proprio comune, mentrecchè prima della legge 5 novembre 1863 doveva versarsi nella cassa provinciale a beneficio dell'intera provincia, sicchè un comune se anche avesse incassate tutte le dozzine dai proprii appartenenti e versato le medesime nella cassa provinciale, avrebbe ciò non pertanto dovuto soddisfare nella medesima proporzione con gli altri comuni l'addizionale al fondo del Dominio, ed il premio della sua premura nelle riscossioni sarebbe stato quello di pagare la pesa due volte.

„ Senonchè le due petizioni si basano [principalmente anche sull'esperienza avuta durante i cinque anni, in cui è in vigore la legge, sostenendo funeste anzichè benefiche le conseguenze della medesima per la azienda comunale. Conveniva dunque che anche il Comitato si occupasse dei risultati pratici di essa legge per poter poi decidere, in quanto sieno fondate le asserzioni dei comuni rimostranti anche sotto questo punto di vista.

“ A tal fine ritenne egli indicato d'istituire un confronto fra i risultati che si dimostrarono nel periodo del 1 novembre 1865, in cui entrò in vigore la legge 5 novembre fino a tutto 1867, con quelli che si sarebbero manifestati nel medesimo periodo, qualora fossero rimaste in vigore le anteriori disposizioni.

“ Il Comitato ebbe cura a procacciarsi dalla contabilità provinciale i dati necessari e pervenne alle seguenti conclusioni:

“ Fra' 117 comuni ve n'ha 40 comuni compresa la città di Gorizia, pei quali si è peggiorata la condizione, e 67 comuni i quali hanno avuto un vantaggio dalla legge 5 novembre 1865.

“ I primi 40 comuni si sono addebitati in tutto il periodo di quattro anni e due mesi insieme di fior. 14,789 di più di quello che avrebbero contribuito, se la spesa totale fosse stata pagata come per lo passato dal Dominio con addizionali provinciali.

“ Questo importo di fior. 14,789 viene ad aggravare la città di Gorizia con fior. 7,975 e gli altri 39 comuni con fior. 6814.

“ La differenza in più per ogni singolo di questi comuni importa: per Gorizia fior. 7,975; per Plez con Serpeniza, Ternova e Žaga fior. 826; per Grahova fior. 477; per Černizza e Gojače fior. 426; per Kal fior. 427; per Merna e Sovodnje fior. 390; per Lucinico fior. 342; per Lokovic fior. 299; per Bajnsica S. Lorenzo fior. 208; per St. Lucia fior. 181; per S. Pietro con St. Andrea e Vertoiba fior. 187; per S. Vito fior. 170; per Ternova fior. 150; per Rodik fior. 120; per Ronzina fior. 104; per Prapetna fior. 114; per Log fior. 124; per Canale fior. 141; per Quisca fior. 126; per Gargaro fior. 108; per Aidussina fior. 151; per Medana e Bigliana fior. 71; per Chiapovano fior. 44; per Cervignano fior. 57; per St. Croce fior. 24; per Grado fior. 95; per Joanniz fior. 56; per Comen fior. 51; per S. Lorenzo di Mossa fior. 45; per Moraro fior. 4; per Poniqua fior. 94; per Ranziano fior. 96; per Reifenberg fior. 97; per Ruda fior. 85; per Schönpass fior. 57; per Selo fior. 20; per Trenta fior. 22; per Temnica fior. 66. —

“ Se tutti questi comuni avessero dovuto ripartire l'intero importo, di cui risultano addebitati nel periodo dal 1 novembre 1865 a tutto dicembre 1867 sulle imposte dirette in prescrizione nel rispettivo comune, l'addizionale media avrebbe sorpassato, non avendo riflesso ai due mesi novembre e dicembre 1865, in due soli comuni il 8% (Log con 9 e Lokovic col 12%) avrebbe raggiunto il 7% in 4 comuni, il 6% in 7, il 5% in 2, il 4% in 10 ed il 3% in 16 comuni.

“ La città di Gorizia avrebbe soddisfatto l'intero suo debito di fior. 15,188 coll'addizionale del 6.6% sopra l'imposta diretta di fior. 57,117, nel quale importo del resto non è compresa l'imposta sulla rendita, che pur deve essere rilevante.

“ Già questi risultati dimostrano chiaramente che nessuno dei comuni, per i quali si manifesta una spesa maggiore in seguito alla legge 5 novembre, possa dirsi soverchiamente aggravato ed in pericolo di rovinare, come lo sostengono le comuni supplicanti per la riforma della legge.

“ Ma se pure vi esistesse ancora qualche scrupolo dovrà esso dileguarsi per il riflesso, che non tutta la spesa ricade sul comune, essendocchè i comuni spiegano maggior energia nelle riscossioni dalle parti stesse; possono imporre oltre le addizionali sulle dirette anche addizionali sul dazio consumo e sollevare così la possidenza, che secondo la legge anteriore era quasi esclusivamente chiamata a con-

tribuirvi; inoltre possono impiegarvi le multe ed altre prestazioni, ricorrere a delle elemosine, collette etc. ed influire specialmente sullo spirito caritativo degli agiati cittadini e promuovere le associazioni di mutuo soccorso, di che ci diede un lodevole esempio la città di Gorizia.

“ Però ad onta di tutto questo si potrebbe forse concedere alle comuni fin ora menzionate un'ombra di motivo per domandare l'abolizione della legge 3 novembre 1863, ma non si arriva poi a comprendere, come la possano domandare anche quei comuni che ne risentono un evidente vantaggio.

“ Fra i comuni che firmavano la petizione ve ne sono 40 incirca per i quali si lascia constatare un risparmio in seguito alla legge, che essi incolpano di *conseguenze tristi e funeste per l'azienda comunale*.

“ E qui abbiamo p. e. Cormons con un risparmio di fior. 1071; Medea con fior. 651; Dalenja con fior. 400; Gradisca con fior. 297; Mariano con fior. 308; Romans con fior. 263; Versa con fior. 256; Villesse con fior. 182; S. Canziano con fior. 607; Ronchi con fior. 305; Monfalcone con fior. 952. Duino con fior. 468; Perteole con fior. 502; Terzo con fior. 817; Aquileja con fior. 182; Campolongo con fior. 144; Ajello con fior. 393; Muscoli con fior. 518; Tolmino con fior. 158; Circhina con fior. 157; Caporetto con fior. 223; Sagrado con fior. 102; Fogliano con fior. 153; Salcano con fior. 191; Samaria con Gabria con fior. 148; Lokavic con fior. 171; Kamigna con Skrila e Vertovino con fior. 82 ed altri con importi minori.

“ Se non pertanto tutti questi comuni hanno firmato la petizione, è giuocaforza ritenere, che non abbiano i rispettivi rappresentanti giustamente calcolato e conosciuto l'interesse dei propri amministrati.

“ Visto adunque che la legge 3 novembre 1863 è pienamente conforme alle disposizioni tanto del Regolamento comunale quanto della legge sulla pertinenza 3 dicembre 1863 circa al provvedimento dei poveri;

“ Visto che la legge è di evidente vantaggio per la provincia e che l'abolizione della medesima esigerebbe un considerevole aumento delle addizionali provinciali;

“ Visto che per quanto lo dimostrano le esperienze fin ora avute non si verifica a carico di nessun comune un soverchio aggravio e meno che meno un peso insopportabile;

“ Visto che la legge all'incontro si dimostrò benefica per pressocchè due terzi dei comuni della provincia;

“ Il Comitato non trova consulto di consigliare innovazioni e decise a voti unanimi di proporre all'Eccelsa Dieta la passata all'ordine del giorno sulle petizioni surricordate.

“ Resta ancora a dirsi alcunchè intorno alle domande subordinate del Municipio di Gorizia, fatte cioè pel caso che non si credesse di far luogo alla chiesta abolizione della legge.

“ Il Municipio domanda:

“ I. che venisse per tal caso disposto perchè al comune di Gorizia venga corrisposto un'annuo indennizzo da stabilirsi in via d'accordo per la prestazione dei medici comunali e per l'uso del edificio dell'ospitale femminile,

“ che l'abbuono sulla tassa giornaliera per la cura degli ammalati nell'ospitale, derivanti da fondazioni goriziane, abbia a devolversi a favore dei soli Goriziani, e quindi per i non Goriziani e per quelli appartenenti ad altre provincie abbia a tenersi ferma l'intera tassa segnata dalla tariffa.

“ Ad I. opina il Comitato che la spesa tanto pel medico quanto pel alloggio si debba ritenere già compresa nella tassa giornaliera, non meno di quella pel vitto, medicinali e pel mantenimento in genere.

“ La domanda di un indennizzo per tale titolo è dunque infondata, e ciò tanto più dacchè

l'ospitale femminile ha percepito notoriamente considerevoli sovvenzioni dai civanzi del fondo generale dei poveri per i restauri e pell'adattamento dell'edificio, e perchè i posti resi disponibili nell'ospitale dei fatebenefratelli in seguito al trasloco delle donne della provincia nell'ospitale delle Suore di Carità, vengono in gran parte occupati da Goriziani, non avendo Gorizia un proprio ospedale per ammalati maschi e per le donne sifilitiche.

“ Ad II. In quanto all'aumento della tassa per gli ammalati non Goriziani, il Comitato pure non crede di appoggiare la domanda del Municipio a motivo che il contributo di fior. 3491:66 non deriva da fondazioni Goriziane. almeno il Municipio non lo ha provato. Anzi si ha tutta la probabilità e quasi la certezza di ritenere, che la pretesa fondazione non sia altro che una dotazione data dal Governo all'ospitale dei civanzi del fondo generale dei poveri.

“ Almeno così si esprime l'ordinanza governativa 13 novembre 1847 N. 23744 la quale disponeva: “ che le donne ammalate abbiano a passare dall'ospedale dei fatebenefratelli di Gorizia in “ quello delle suore di Carità, ed avere ivi eguale trattamento con le donne goriziane „ e ciò tanto più dacchè l'ospitale femminile percepisce un'annua dotazione di fior. 2910 M. C. dal fondo generale dei poveri in seguito a decreto governativo 5 dicembre 1846 N. 26638 già dal 1 novembre 1845 impoi.

“ All'incontro si trova ragionevole la domanda per la corrisponsione dell'intera tassa da parte degli ammalati esteri, perchè non è giusto, che questi usufruiscono dei vantaggi, provenienti da fondi esclusivamente provinciali e perchè la tassa di soldi 56 proposta dal Municipio è ancora sempre inferiore a quella degli altri ospedali.

“ Si propone perciò l'aumento non solo per l'ospitale delle Suore di Carità, ma anche per quello dei Frati misericorditi, che egualmente percepisce una sovvenzione del fondo generale dei poveri.

“ Dopo tutto questo il Comitato propone che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

“ I. Sulla petizione del comune di S. Pietro e degli altri comuni della provincia de pres. 24 agosto N. 2186 e 4 settembre N. 2309 per l'abolizione della legge 3 novembre 1863 sulla rifusione di spese di cura d'ammalati nei pubblici ospedali, nonchè sulla petizione del Municipio di Gorizia de pres. 18 agosto N. 2108 inquantocchè tende al medesimo oggetto, la Dieta passa all'ordine del giorno;

II. Viene respinta la domanda del Municipio di Gorizia di un indennizzo per le prestazioni dei medici comunali e per l'uso dell'ospitale femminile, nonchè la domanda per la corrisponsione dell'intera tassa per ammalati della provincia non Goriziani;

“ III. Viene elevata la tassa giornaliera di mantenimento per individui esteri tanto nell'ospitale femminile quanto in quello dei Frati di misericordia dal 1 gennajo 1869 impoi a soldi 56 val. aust. ed incaricata la Giunta di portare a conoscenza dell'Eccelsa Luogotenenza tale aumento con la ricerca di darne avviso alle competenti autorità provinciali. „

Capitano: Prima di passare alla discussione generale, credo di dover interrompere la seduta per far accendere i lumi. (La seduta è sospesa per alcuni minuti).

E' riaperta la seduta. — Domanda qualcuno la parola?

Visini: Domando la parola. — Mi sembra alquanto azzardata la taccia di poca accortezza, per non dire dabbenaggine, che nel rapporto viene scagliata contro quelle rappresentanze comunali che hanno firmato la petizione per l'abolizione della legge 3 novembre 1863 abbenchè avessero avuto dei vantaggi pecuniarii da questa legge.

Le dette rappresentanze non hanno esaminato la questione soltanto dal lato finanziario, come lo fece il Comitato; esse partirono da altro punto di vista ben più nobile, da quello cioè dell'umanità; esse sapevano quando firmarono la petizione, che in causa di detta legge molti appartenenti dei rispettivi comuni soffrirono grave detrimento nella propria salute, parecchi essendo gli ammalati della campagna che

abbandonano al destino la loro guarigione piuttosto di assoggettarsi ad una cura più regolata ed efficace in un ospedale, che però va congiunta con una spesa non indifferente quale è la tassa ospitalizia. Se il Comitato si fosse preso il disturbo di indagare la vera causa per cui dopo l'attivazione della legge il numero dei ricoverati negli spedali si è notevolmente diminuito, si sarebbe convinto che non sono immaginarie le apprensioni di quelle rappresentanze comunali, imperocchè le Direzioni degli ospitali ed il rispettivo medico, se interpretati, informeranno che molti ammalati della campagna vengono fino alle porte degli ospitali, ma non vi entrano neppure, quando vengono a rilevare l'ammontare della tassa; che altri ricorrono all'ospitale quando il male è già di troppo inoltrato ed altri lo abbandonano a cura incompleta e ciò sempre perchè temono di dover pagare la tassa.

Questi grandissimi inconvenienti non si deploravano prima che entrasse in vigore cotesta legge ed è perciò che la stessa si presenta in questi sensi improvvida perchè dannosa alla salute pubblica.

Se il Comitato avrà constatato la verità dei premessi fatti che si rinnovano settimanalmente, non dubito che smonterà dall'odierna sua proposta per avanzare alla Dieta un'altra ben più favorevole ai comuni.

Ciò premesso mi permetto di proporre che l'oggetto venga rimandato al Comitato per gli ulteriori studii della questione dal lato sanitario ed umanitario.

In quanto alle domande subordinate del Municipio di Gorizia che cioè al comune venga accordato un compenso per l'edifizio dell'ospitale femminile e pel proprio medico comunale, osservo che l'edifizio è una trascritta proprietà della Commissione di beneficenza e rispettivamente del comune di Gorizia e che il soldo di fior. 630 del medico viene pagato non dalla Cassa della Commissione di beneficenza, ma dalla comunale, la quale non è da confondersi con quella; non è quindi vero che nella tassa ospitalizia è compreso il compenso domandato dal comune, come non è vero, che l'edifizio sia stato costruito con fondi della provincia, essendo stata coperta la spesa con generose elargizioni fatte dal comune di Gorizia e da molti privati. — Queste circostanze possono essere facilmente constatate e se dalle indagini risulterà la verità delle medesime, è certo che il Comitato modificherà anche la riferibile sua proposta nei sensi che venga incaricata la Giunta di divenire col comune ad un'accordo sull'importo da accordarglisi per le prestazioni summentovate.

Strana poi si presenta la motivazione con cui il comitato giustifica l'ulteriore sua proposta. Egli vuole che il beneficio della tassa minore si estenda anche agli appartenenti dei altri comuni della provincia, perchè il Municipio non ha provato che l'importo che riceve l'ospitale femminile dal fondo generale dei poveri deriva da fondazioni Goriziane.

Ma chi meglio del Comitato poteva schiarire l'insortogli dubbio? A lui constava che alla Giunta furono consegnati coi fondi anche gli atti e registri del fondo provinciale dei poveri, e questi atti e registri stavano a sua disposizione e se li avesse ispezionati, si sarebbe convinto che l'importo che percepisce l'ospitale deriva appunto da fondazioni della città e provincia di Gorizia. Anche questa questione quindi come l'altra, di cui ho superiormente parlato, offre delle lacune, ed è perciò che propongo che venga rimandata come l'altra al Comitato per ulteriori studj e che venga del resto accettata la proposta che la tassa ospitalizia per gli ammalati che non appartengono alla provincia venga portata a soldi 56.

Deperis: Io considero la cosa non soltanto in quanto riguarda gli ospitali di Gorizia, ma anche in quanto riguarda gli altri ospitali in generale, perchè i nostri ammalati non vengono ricoverati soltanto negli ospitali di Gorizia ma anche negli altri della monarchia ed in ospitali esteri. Ciò credeva di dover osservare perchè vedo che la relazione del Comitato tiene in vista solo gli ospitali di Gorizia.

In quanto alla necessità di rivocare la legge del 3 novembre 1863 io credo che si dovrebbe

stare per l'abolizione. Se esaminiamo per quale motivo fu introdotta questa legge, troviamo che fu introdotta perchè il fondo del dominio era sopraccaricato per spese di cura e si credeva che ciò derivasse dalla circostanza che i comuni erano troppo facili nel rilasciare certificati di miserabilità, troppo indulgenti nel riscuotere le spese anche da quegli individui, che potevano rifonderle e troppo lassi nell'esame dell'appartenenza degli ammalati. Per tutti questi motivi si ha creduto di addossare tutte le spese per cura d'ammalati ai comuni. Ma se queste erano le cause per le quali si riteneva che l'erario del fondo del dominio veniva sopraccaricato, io credo, che si potevano allontanare queste cause in altro modo ossia senza addossare la rifusione dell'intera spesa ai comuni, bastava addossare ai medesimi una parte aliquota come ciò fu fatto in altri domini e segnatamente nell'Austria inferiore, dove i comuni avranno da concorrere soltanto una quinta parte delle spese di cura.

Convengo anche io che il fondo del Dominio dall'attivazione della legge impoi ha risparmiato molto in questa rubrica, ma la massima parte di questi risparmi non deriva già da ciò che i comuni rifondono le spese, ma bensì dalla circostanza, che non vengono ricoverati tanti ammalati quanti per il passato, e se non vengono ricoverati tanti, questo accade per motivi di una malintesa economia usata per parte dei comuni, dacchè questi, come osservava l'onorevole deputato Visini, si rifiutano di mandare i loro ammalati nell'ospitale per sottrarsi all'obbligo di dover pagare l'intera spesa ospitalizia.

Allo scopo dunque di alleggerire i comuni, ed in pari tempo di garantire l'erario provinciale contro dispendi non necessari col rendere più cauti i comuni nell'esame delle pertinenze, nel rilasciare attestati di miserabilità e nella scossione delle dozzine da individui che la possono pagare, faccio la proposta di non abolire totalmente la legge, ma bensì di addossare ai comuni solo la quinta parte delle spese, aggiungendo all'articolo IV, la parola „ *soltanto con una quinta parte.* “

Pajer: Il Comitato ci porta a conoscenza una petizione di 75 comuni, cioè di oltre la metà dei comuni di cui si compone la nostra provincia. Dalla lettura dei nomi ho appreso che fra questi comuni si trovano i comuni più popolosi, i comuni più ricchi e dove la coltura è meglio avanzata. Questi 75 comuni rappresentano quasi due terzi della popolazione della Contea, questi due terzi della popolazione si rivolgono a noi con un grido di disapprovazione della legge che la Dieta ha creduto di dover votare 5 anni or sono e ne chiede l'abolizione. La chiamano una legge funesta, le esperienze fatte dopo l'attivazione di questa legge le chiamano esperienze triste. Se una tale massa di abitanti della provincia chiede in faccia di noi una cosa di questa portata, io credo che l'oggetto meriti il più serio esame e la più seria riflessione, perchè le rappresentanze comunali che firmarono la petizione sono le rappresentanze dei nostri mandanti, il cui voto noi dobbiamo tener conto.

Il Comitato è partito nell'esame particolarmente dal punto di vista finanziario ed ha dimostrato col lume della matematica che gli effetti di questa legge dal lato finanziario sono benefici anzichè dannosi ai comuni. Io voglio ammettere che le rilevazioni del Comitato sieno esatte e giuste, quantunque possono essere di una dubbia esattezza, dacchè consta che molti comuni, che troviamo firmati nella petizione, dopo l'attivazione della legge si sono separati dal preesistente nesso comunale, quindi smembrati e divisi in corpi autonomi con amministrazione separata. Quindi non credo che nei registri della contabilità provinciale si abbia potuto trovare dati sufficienti per fare dei calcoli di confronto fra la refusione delle spese per cura d'ammalati, che ricevevasi dai singoli comuni uniti prima del 1863 e quella che i detti comuni dovrebbero pagare dopo l'attivazione della legge del 1863 e credo anche che i libri della contabilità provinciale non sono in grado di stabilire nemmeno in quale proporzione concorrevano alla rifusione quei singoli comuni che uniti ad altri comuni formavano un comune locale e che oggigiorno sono costituiti in comuni locali separati con una rappresentanza propria e di quelli che prima separati sono poi

passati mediante aggregazione ad altro comune locale. Questo m'è caduto sott'occhio appunto perchè trovo che il comune di S. Pietro ha una sfera più estesa d'amministrazione.

Quindi non posso ammettere che i calcoli fatti in questo riguardo come anche tutte le rilevazioni del Comitato dal lato finanziario sieno giuste. E qui devo fare una considerazione ed è quella che i comuni non hanno fatto cenno soltanto del lato finanziario della questione, che essi hanno messo ancora un peso maggiore all'interesse sanitario. Noi troviamo espresso il lamento nella supplica, che il numero degli ammalati si è diminuito. Ma si dirà forse che quest'è un'asserzione vaga e che non è provata nell'istanza, ma qui devo richiamare l'attenzione della Dieta sulla circostanza, che questa è una petizione cumulativa e firmata da 75 comuni sopra iniziativa d'uno o dell'altro di quelli. Naturalmente che in una petizione si cerca di addurre sommariamente tutti i motivi e dati d'interesse comune, ma per aver credenza fino all'ultimo limite bisognava fare conoscere tutti gli effetti sì benefici che dannosi della legge dal lato sanitario con la esposizione di dati statistici per ogni singolo comune.

Se ogni comune avesse fatto una separata istanza, allora si sarebbe forse venuti a conoscere tutte le circostanze e persuadersi che la condizione degli ammalati sia effettivamente sottomessa a conseguenze tristi. Ma questo non fu il caso ed era davvero una mancanza da parte dei comuni. Però dacchè trovò il Comitato accennata la parte sanitaria con tanta enfasi e che quest'istanza venne presentata da due terzi della popolazione, credo che bisogna pur ritenere che la questione è stata esaminata anche in linea sanitaria e che le condizioni sanitarie abbiano servito di base. Constatato questo fatto era poi compito del Comitato di ritirare tutte le occorrenti informazioni onde persuadersi se o meno la questione sia stata sufficientemente ventilata dai comuni, se la loro asserzione abbia delle basi solide e abbia un fondamento nelle cose di fatto.

Se noi fossimo un'ufficio di borsa, allora sarei d'accordo col signor referente, di tendere solo a guadagnare più che sia possibile, spendere meno che sia possibile e di aver principalmente riguardo agli interessi finanziari.

Ma gli interessi sanitari sono d'un interesse molto maggiore e d'un ordine superiore e tali, che la rappresentanza provinciale li ritenga meritevoli anche di sacrificj. Ciò supposto trovo giustificato il rimprovero che quest'essenzialissima parte della petizione dalle comuni non fu esaminata, studiata e schiarita sufficientemente, in modo che la Dieta possa formarsene un'idea chiara.

Fu fatto un rimprovero ai rappresentanti dei comuni che essi non hanno riconosciuto l'interesse dei loro amministrati. Io non oserei avventurare una simile asserzione, negando sufficiente criterio a quei rappresentanti. Le rappresentanze comunali sorgono dal voto del popolo come le rappresentanze provinciali e perciò ritengo che noi dovremmo trattare con egual delicatezza e con pari rispetto tanto i rappresentanti dei comuni come quelli della provincia, tanto più che fra quelli troviamo anche dei rappresentanti che possiamo nominare uomini esemplari e per sapere e per esperienza amministrativa.

Accennò il relatore che il Comitato non era al caso di ammettere il principio di solidarietà per la ragione che dal momento, che non è possibile di ripartire equatamente le spese che hanno i comuni riguardo il collocamento dei loro ammalati in proporzione degli utili che ne ritraggono, non è ammissibile neanche la solidarietà; ma su ciò devo osservare che l'asserzione non regge, perchè se nell'istanza si ha invocato il principio della solidarietà, fu appunto per quei comuni meno agiati che mancano di mezzi sufficienti per provvedere a dovere della cura dei loro ammalati col trarre a concorrenza i comuni che si trovano in condizione più fortunata sì per copia di mezzi sì per essere più lontani dagli ospedali o averne minore bisogno. —

Dove si vuole tener fermo il principio della giustizia riguardo il rapporto fra la spesa ed il

vantaggio materiale effettivo, certo cade ogni riguardo di solidarietà. — Ma la solidarietà muove da un'altro interesse, dall'interesse sociale. —

D'altronde non trovo giusta l'asserzione del Comitato, che coll'abolizione della legge si farebbe meno per gli ammalati dei comuni più lontani per favorire quegli dei comuni più vicini alla città. Questa ragione non può essere la vera perchè, come osservava il signor deputato D.r Deperis, qui non si tratta soltanto degli ospitali della nostra provincia, ma anche degli esteri.

In secondo luogo questa asserzione mi pare combattuta dalla circostanza, che trovo appunto molti fra i comuni più lontani dal centro caricati del doppio per spese ospitalizie dirimpetto ai più vicini, come per esempio il comune di Plez ch'è sopraccaricato per spese di cura d'ammalati. Questo principio mi pare non sia felicemente applicato.

Passando poi alla questione che interessa specialmente la città di Gorizia, noterò che il Comitato, proponendo la passata all'ordine del giorno, parte da una semplice supposizione, come anche il signor relatore ebbe ad esprimersi. Fu cioè supposto che nella tassa ospitalizia che si paga dalla città per gli ammalati siano stati compresi anche la pigione per l'edificio ed il salario per il medico comunale. Ma ciò diffatti, come fù già constatato dal signor podestà di Gorizia, non è il caso, e se realmente tale contributo della città fosse stato preso a calcolo, allora ne deriverebbe la conseguenza che gli ammalati della città di Gorizia dovrebbero pagare la tassa in un importo più basso di confronto degli ammalati dei altri comuni, perchè soltanto in questo modo il comune di Gorizia avrebbe un compenso nella tassa; ma dacchè la tassa è eguale tanto per gli abitanti dei comuni della campagna come per quelli della città di Gorizia, ciò non può essere il caso, non essendo indifferente da chi il medico riceva il salario. Fù addotto che il comune di Gorizia deve tollerare, che si adoperi l'edificio per il collocamento e che il medico si presti per la cura degli ammalati della provincia, perchè la città riceve delle sovvenzioni dal fondo generale dei poveri. Io voglio ammettere che la città abbia ricevuto delle sovvenzioni, ma devo aggiungere che queste sovvenzioni, come già osservava il signor podestà di Gorizia, provengano da doni fatti dai benefattori alla città di Gorizia. Osserverò dopo tutto che se anche la città di Gorizia avesse realmente ricevuto dal Governo delle sovvenzioni per l'ampliamento dell'ospitale femminile, ciò non forma buona ragione di dover mettere a disposizione tutto l'edificio, che è in fin dei conti di esclusiva sua proprietà, non avendo ritenuto alcuna riserva il Governo.

Se il Comitato elimina il principio di solidarietà riguardo a tutti gli altri comuni della Contea, io non capisco come e perchè si abbia di ammetterlo a danno del solo comune di Gorizia; credo che ciò sia una contraddizione manifesta.

Fu detto ancora che non sia giusto di dare un indennizzo ai Goriziani, perchè i posti fondati nell'ospitale dei fatebenefratelli vengono occupati per massima parte da Goriziani dopochè le donne, che si trovavano in quell'ospitale furono trasportate nell'ospitale femminile.

Io credo che se anche i Goriziani approfittano di quell'ospitale, essi devono pagare la tassa ospitalizia al pari d'ogni altro ammalato d'altri comuni.

Se si trattasse di essere colà assunti gratuitamente, sarebbe un'altra cosa.

Da ultimo non posso sorpassare un'altra circostanza, quella cioè, che se il Comitato avesse studiato un poco più a fondo gli atti del fondo dei poveri e l'origine dell'ospedale dei Misericorditi in Studenitz, avrebbe trovato che quello è una privata fondazione del conte Alvarez per la città di Gorizia; avrebbe trovato che la città di Gorizia non senza fondamento ha dei titoli cospicui alla proprietà di quell'ospitale; avrebbe trovato che quell'ospedale fu chiamato in vita e mantenuto da famiglie di signori Goriziani a favore degli ammalati Goriziani, come avrebbe trovato molti altri amminicoli atti ad assecondare il punto secondo della proposta del comune.

Quanto al terzo punto, cioè al compenso invocato dal comune pei fior. 3491:66 che risultano contribuiti dal fondo generale dei poveri a beneficio dell'ospitale femminile, il Comitato credette di dover passare oltre, perchè parte dalla supposizione, che quest'importo fosse non già una fondazione Goriziana a favore degli abitanti di Gorizia, ma invece una dotazione del fondo generale dei poveri.

Ma da quanto io so (conoscenza dell'esatto importo non ho) il fondo dei poveri si compone quasi tutto di fondazioni private. Quindi se da un fondo di fondazione privata si accorda una dotazione ad un ospedale proveniente da una fondazione speciale, la parola dotazione può rappresentare anche una lettera fondazionale che obbliga il fondo a corrisponderla. Quindi il decreto luogotenenziale citato nel rapporto non esclude che l'adempimento provenga da un'obbligo imposto da una lettera fondazionale.

Trovo che anche qui il Comitato ha fondato sopra una semplice supposizione tale interpretazione del rescritto governiale.

Questi sono i motivi pei quali io debbo associarmi alla proposta del deputato signor D.r Visini che cioè l'operato venga rimandato al Comitato perchè studi la questione più esattamente ed in ispezialità verifichi tutte quelle nozioni e dati, che servano a mettere la Dieta in grado di poter con piena cognizione di causa deliberare nell'oggetto, come si addice ad un corpo legislativo.

Černe: Io credo che stando alla regola avanti di progredire colla discussione, si dovrebbe prima portare alla votazione la proposta dei signori deputati D.r Visini e D.r Pajer, in quanto è una proposta d'aggiornamento, perchè se viene accettata, allora cessa ogni ulteriore discussione, se poi venisse respinta, allora si potrà seguire colla discussione.

Capitano: Devo osservare al signor Deputato Černe, che di regola ogni discussione deve essere prima portata a termine, avanti di far votare sulle emende o contraproposte.

Doliac: Domando la parola. — Allorquando presso quest'Eccelsa Dieta venne proposta la legge 3 novembre 1863, io ne fui il relatore e quindi mi constano ottimamente i motivi, pei quali venne propugnata ed accettata.

Il primo di questi motivi si fù un principio di giustizia.

Ghi gode un beneficio, deve di regola anche portare i relativi pesi. Per gli ammalati devono provvedere coloro a cui spettano.

Gli ammalati spettano in primo luogo alla loro famiglia, la quale perciò è la prima chiamata a suffragarli, indi al comune e soltanto suppletoriamente alla provincia. La nostra stessa legge comunale addossa il peso di provvedere per i poveri, e gli ammalati di povera famiglia appartengono indubbiamente ai medesimi, ai rispettivi comuni.

Anche prima dell'attivazione della legge 3 novembre 1863 si ripeteva l'indennizzo delle spese ospitalizie dalle famiglie dei rispettivi individui ammalati mediante i comuni; ma questi con troppa facilità rilasciavano attestati di miserabilità onde addossare il peso al fondo provinciale e così crescevano annualmente le spese per cura d'ammalati.

A favore della legge che si vuole abolire sta poi anche la convenienza, poichè le spese del fondo del Dominio per questo titolo si sono diminuite di circa fior. 6000 all'anno, dunque in sei anni, dacchè venne attivata la legge, abbiamo un risparmio di 36000 fiorini.

Si dice che questa diminuzione di spesa procede dalla circostanza, che non pochi ammalati giunti alle porte degli ospitali ed a cognizione della spesa, che incontrerebbe la loro famiglia, si allontanano piuttosto, che sottostarvi; ma un detrimento della pubblica salute io non ho potuto osservarlo ne si è al caso di constatarlo.

Vi saranno stati singoli casi che qualche individuo per paura della rifusione della spesa si abbia allontanato dall'ospitale oppure che siano rimasti a casa propria privi di assistenza, ma le rappresentanze

comunalmente hanno l'obbligo d'insistere, quando l'assistenza familiare non è possibile, di provvedere affinchè vengano debitamente provveduti nei ospitali del paese.

Si fanno forti i proponenti sulla circostanza che 72 comuni abbiano domandato l'abolizione della legge e che questi rappresentano due terze parti della popolazione della provincia.

Io mi permetto di dubitare della realtà e validità di questo voto perchè so con quanta insistenza vengono talvolta chieste delle adesioni ad una domanda, e con quanta facilità simili sottoscrizioni vengono rilasciate.

Io credo che molti i quali hanno sottoscritto quelle petizioni, ora non lo farebbero più e che molti non si avrebbero prestato, se avessero conosciuto la portata del loro voto.

E poi noi come Dieta siamo rappresentanti della totalità e dobbiamo prendere in considerazione principalmente l'interesse della intiera provincia e soltanto in seconda linea quello dei singoli comuni. Noi dobbiamo valutare anche gli interessi di quelli che non hanno domandato l'abolizione e quindi devono ritenersi contenti dell'uso vigente.

Sostengo dunque che la proposta abolizione della legge 5 novembre 1865 non sia sufficientemente motivata e quindi da respingersi le petizioni.

Sono poi disposto a delle concessioni riguardo alle domande subordinate del comune di Gorizia, poichè mi consta molto bene, che la città di Gorizia concorre alla manutenzione degli ospitali del luogo in una misura molto maggiore del rimanente della provincia, sia colle fondazioni originarie, che in parte erano fondazioni cittadine, sia coll'edificio che prima dell'ampliamento era di sua proprietà particolare, sia coll'onorario del medico, che sta esclusivamente a suo carico.

Vorrei dunque che la petizione venisse restituita al Comitato onde tratti in via commissionale col Municipio di Gorizia sulle condizioni da stipularsi a sollievo degli ammalati della città.

Non trovo però giustificati i rimproveri degli onorevoli preopinanti contro il procedimento del Comitato, quasichè si avesse troppo leggermente pronunziato circa le domande del Municipio di Gorizia, perchè fra le carte della beneficenza devono trovarsi dei dati coi quali le domande municipali potevano essere poste in maggior evidenza e reso più facile il compito al Comitato.

Conchiudo sostenendo la proposta del Comitato di passare all'ordine del giorno sopra le petizioni in quanto concerne l'abolizione della legge 5 novembre 1865, rimessa quella del comune di Gorizia in quanto alle altre domande subordinate al Comitato per ulteriori e più minute indagini di concerto colla rappresentanza comunale della città.

Visini: Domando la parola. — Sull'osservazione del signor deputato D.r Doliac che il Municipio avrebbe dovuto meglio formulare la sua domanda rispetto all'indennizzo per l'uso dell'edificio dell'ospitale e della paga pel medico comunale, dirò che il consiglio comunale non poteva fissare l'importo; esso riteneva che l'Eccelsa Dieta delegherà la Giunta od un Comitato per constatare i fatti e che dai risultati di queste rilevazioni farà dipendere la sua decisione. Il Municipio non poteva fare un giusto calcolo di dette spese, ne l'Eccelsa Dieta lo avrebbe accettato per buono ad occhi chiusi, quindi altro non gli restava che di formulare la sua domanda come nella petizione.

Abram: In quanto al rimprovero che il Comitato non abbia esaurito sotto tutti i punti di vista la questione, risponderò alle osservazioni dell'onorevole signor deputato consigliere d'appello D.r Visini ed in parte anche del signor D.r Pajer anzitutto, inquantochè partono dal punto di vista umanitario e sanitario, che al Comitato non consta nessun fatto positivo della specie di quelli addotti, dall'onorevole Visini e che anche le petizioni non offrono sufficiente appoggio per considerare la questione da questo lato, anzi risulta dalle medesime che furono in prima linea le condizioni finanziarie che indussero i comuni a petizionare per l'abolizione della legge 5 novembre 1865. E qui il Comitato si convinse ben presto che la

legge si raccomandava per principio di equità ed opportunità, che recava dei vantaggi non indifferenti alla provincia e che non era consigliabile di cambiare una legge, che pochi anni fa fù votata quasi ad unanimità di voti da quest' Eccelsa Assemblea.

Riguardo ai casi accennati dall'onorevole Visini, è possibile che talvolta le rappresentanze comunali ovvero i congiunti per spinta parsimonia si oppongono all'invio dei propri ammalati all'ospedale, per non essere in seguito costretti di corrispondere per essi la tassa ospitalizia; ma dalla semplice possibilità di simili casi di inumanità e durezza non potrebbe il Comitato trarne argomento per proporre la riforma della legge stessa. Anzi il Comitato avrebbe fatto un torto alle rappresentanze comunali, se fosse partito dal punto di vista degli onorevoli preopinanti ed avesse ammesso che i casi di inumanità sieno tanto frequenti da rendere persino necessaria l'abolizione della legge 3 novembre 1863; imperciocchè egli avrebbe con ciò supposto che le rappresentanze comunali non facciano il loro dovere e che non osservino le leggi per le quali sono tenuti ad esercitare la polizia sanitaria e pensare al provvedimento dei poveri.

I capi comunali sono adunque quelli che devono sorvegliare, affinchè gli ammalati abbiano la debita assistenza, sia a domicilio sia in un'ospedale, ed è loro dovere di costringere i pertinenti degli ammalati all'adempimento dei loro obblighi e nel caso di assoluta povertà di collocare gli ammalati in un ospedale a spese del comune.

Come poteva dunque il Comitato supporre, che le medesime rappresentanze comunali, che a modo di vedere degli onorevoli signori opposenti invocherebbero l'abolizione della legge per principi di umanità, si rendessero colpevoli di inumanità e durezza contro gli ammalati, non adempiendo gli obblighi or ora menzionati!

Per tranquillizzare viepiù i signori mi permetto di osservare, che nel Comitato pure sedeva un podestà e due pretori e nessun ha saputo dire che simili mancanze sia da parte delle rappresentanze comunali sia da parte di singole famiglie si verificchino.

Ma quando pure si verificassero, sarebbe forse questo un motivo per abolire la legge?

Ritengo di no e sarei piuttosto d'avviso che in tal caso si dovesse costringere con altri mezzi i colpevoli all'adempimento del loro dovere, e che tanto la Giunta provinciale quanto le autorità politiche dovessero invigilare e procedere con tutto rigore contro i trasgressori delle leggi sanitarie e dei precetti di umanità.

L'esser umani a spese di altri è facil cosa e finchè pagava la provincia, i podestà, come abbiamo veduto, erano ancor troppo umani.

Ma anche ora lo possono essere, perchè abbiamo veduto che la nuova legge porta ad una gran parte dei comuni persino dei vantaggi pecuniari non indifferenti. Se i comuni impiegassero questi risparmi al provvedimento dei propri poveri ammalati, questi certamente non avrebbero di che lagnarsi e sarebbero forse ancora meglio provveduti che non in un'ospedale.

Noi, o signori, qui rappresentiamo l'intera provincia e non i singoli comuni. Noi dobbiamo per conseguenza aver riflesso sui vantaggi e sugli interessi dell'intera provincia. I casi di cui si ragionava fin ora, non possono essere che assai rari.

Come potremmo noi giustificare dinanzi ai nostri elettori, se per impedire che non avvengano simili casi isolati, se per ridurre un qualche podestà meno coscienzioso all'adempimento dei suoi obblighi, volessimo abolire la legge e caricare così la provincia di un annuo dispendio di fior. 25000?

In quanto osservava l'onorevole signor deputato D.r Visini, che i poveri si presentino fino alle porte dell'ospedale e che quando sentono l'importo della tassa si spaventino ed anzichè entrarvi, gli voltino le spalle, io credo che la tassa dei nostri ospitali è abbastanza meschina di confronto degli

ospitali delle altre provincie, perchè l'ammalato non affatto povero possa sostenerla almeno per qualche tempo, e quando subentra l'impossibilità di soddisfarla, questa resta a carico del comune.

Un altro motivo, per cui il principio di umanità qui non può essere normativo si è, che esso prova troppo e quindi nulla. Se si volesse applicare il principio di umanità alle disposizioni relative alla cura degli ammalati poveri, si dovrebbe applicarlo anche al provvedimento di altri bisogni, ed al provvedimento dei poveri in genere, e così dovremmo dichiarare tutto quanto il provvedimento dei poveri un'oggetto *provinciale*, quantunque e per la natura della cosa e per le disposizioni positive si qualifichi emmiunemente *affare comunale*. —

Un povero cieco, un vecchio decrepito, un orfanello, quantunque non qualificati per la cura ospitalizia, hanno egualmente diritto di fare appello all'autorità comunale e di domandare dei soccorsi. Anche essi possono venir ivi respinti e trattati inumanamente. Ed ecco che qui pure si manifesta la identica ragione, e per questi pure ci vorrebbe cambiata la legge. — La sola umanità quindi non può essere il criterio per decidere se o meno si abbia di abolire la legge. —

In fine poi osservo che anche fin dal 1851 esistevano queste medesime disposizioni di legge che sono in vigore attualmente, eppure fin allora non si sentivano simili lagnanze e perciò non comprendo come al giorno d'oggi stante il maggior sviluppo e progresso avessero da manifestarsi simili scrupoli. Dunque in quanto alla proposta dell'onorevole D.r Visini e dell'onorevole D.r Pajer di rimettere di nuovo l'operato al Comitato, affinchè esamini la questione anche sotto questo punto di vista, la ritengo non *necessaria* ed anche *inutile*. La ritengo non *necessaria*, perchè, come ho già dimostrato, il Comitato non è in grado di acquistarsi una base positiva in questo rapporto, e perchè in quanto era nel suo potere, egli ha trattato ed esaminato la questione anche sotto questo punto di vista. La ritengo poi anche *inutile*, perchè se noi volessimo anche ammettere qualche caso di inumanità e di soverchio rigore per parte dei comuni, non potremmo ancora proporre l'abolizione della legge, ma dovremmo tutt'al più incaricare la Giunta di sorvegliare le podestarie, affinchè tutte le leggi vengano scrupolosamente osservate ed eseguite e così anche le leggi concernenti la cura d'ammalati.

In quanto all'osservazione contro la domanda del Municipio di Gorizia di un compenso per l'edificio è vero, che il Comitato non aveva tutti quei dati che avrebbe forse potuto avere se gli atti di amministrazione fossero stati rimessi alla Giunta, allorchè le venne consegnato il fondo generale dei poveri. Il Comitato si è tuttavia occupato della questione ed ha esaminato i libri della contabilità e tutti gli atti, che ha potuto avere ed ha rilevato, come fù accennato nel rapporto, che pel ristauero dell'edificio dell'ospedale femminile veniva con decreto governiale 5 febbrajo 1848 N. 29749 assegnato dai civanzi del fondo generale dei poveri l'importo di fior. 6800 M. C. e posteriormente coll'altro decreto governiale delli 6 novembre 1848 N. 20898 l'importo di fior. 1889:24³/₄ M. C.

Ho trovato inoltre l'ordinanza governiale 15 novembre 1867 N. 32744 la quale ordinava che le donne della provincia abbiano da passare dall'ospedale dei fatebenefralli nell'ospedale femminile e che abbiano ivi un eguale trattamento come le donne goriziane, e ciò tanto più inquantochè l'ospedale percepisce una *dotazione* dal fondo generale dei poveri; da ciò consegue che non possono venir obbligate di corrispondere una maggior tassa di quella che pagano le ammalate goriziane.

Che l'edificio sia una proprietà del comune di Gorizia, non voglio mettere in dubbio e devo crederlo al signor deputato D.r Visini; ma devo contrastare che la dotazione che viene data all'ospedale femminile dal fondo generale dei poveri, sia una fondazione goriziana, perchè essa proviene dai civanzi di questo fondo, il quale forma un complesso di singole fondazioni dell'intera provincia, e quindi ritengo che anche il civanzo dello stesso debba andare a vantaggio dell'intera provincia. Di questa opinione era anche l'Eccelso Governo quando decretava che le donne della provincia non goriziane abbiano nell'ospiti-

tale femminile eguale trattamento come quelle di Gorizia, motivando questa disposizione col contributo che percepisce l'ospedale da un fondo provinciale.

Contro l'osservazione dell'onorevole D.r Pajer intorno al fondo generale dei poveri osservo che anche io ho studiato l'indole di questo fondo per quanto era possibile colla scorta degli atti che ebbi e mia disposizione.

Non tutti i pesi inerenti a questo fondo nell'attuale sua composizione sono veramente *fondazioni*. E' uopo distinguere le originarie fondazioni dai contributi posteriormente imposti al fondo, quantunque anche questi in seguito ad ordinanza ministeriale figurino nel preventivo sotto la rubrica "fondazione. „

Di simili contributi ne abbiamo oltre a quello di cui parlo, ancora un contributo all'istituto dei fanciulli abbandonati, all'istituto dei sordomuti e un altro all'ospedale dei fatebenefratelli.

Ma se noi consultiamo la genesi del fondo generale dei poveri, troviamo che già nel secolo decorso sono stati soppressi diversi pii istituti ed ospitali e che tutta la loro facoltà è stata incamerata al fondo generale dei poveri.

Al patrimonio, siffattamente composto, vennero imposti de' obblighi per certi singoli scopi determinati, sicchè per ogni singolo contributo era assegnato al fondo il corrispondente capitale fondazionale; queste sono le fondazioni propriamente tali.

Ben diversi sono i contributi che ho menzionati poco fa.

Questi datano da un'epoca recente, nella quale non esisteva più un patrimonio originario disponibile del fondo, per cui questi contributi non possono provenire che dai civanzi del fondo e per conseguenza non sono fondazioni e meno che meno fondazioni goriziane.

In quanto all'indennizzo pel medico comunale, che si presta negli ospitali, il Comitato dovette ritenere, che nella tassa giornaliera di mantenimento sia compresa anche la spesa pel medico, come quella pel alloggio, per la biancheria, pei letti, cibi, medicinali etc. e che per conseguenza, se il comune di Gorizia volesse avere un'indennizzo per questo titolo dovrebbe ripeterlo dall'ospedale e non dalla provincia.

Contro l'osservazione dell'onorevole D.r Visini che la spesa del medico non possa essere portata nella meschina tassa di soldi 56, devo addurre che la tassa è tanto meschina appunto per riguardo al contributo di fior. 3491:66 che l'ospedale riceve dal fondo generale dei poveri e che se ciò non fosse, la tassa intiera sarebbe di soldi 56.

Quindi non so come si possa dire che la tassa è tanto meschina che non vi sia già compreso nella medesima il salario pel medico.

Del resto ritengo che la città di Gorizia dovrebbe fare una distinzione tra il medico comunale e il medico dell'ospedale.

Se il medico comunale è anche medico dell'ospedale, da ciò ne deriva un vantaggio anche per la città di Gorizia, perchè altrimenti se si dovrebbe salariare pel'ospedale un apposito medico si aumenterebbe anche la quota per la città, la quale dovrebbe conseguentemente concorrere con un contributo maggiore pei suoi ammalati, laddove se il medico comunale funge anche qual medico dell'ospedale, Gorizia ne approfitta doppiamente; prima sulla tassa dell'ospedale e poi per la circostanza che oltre l'aumento della tassa ospitalizia dovrebbe avere il suo proprio medico con un salario forse di più di 1000 fiorini. Gorizia ha poi anche il vantaggio che può collocare e curare tutti i suoi ammalati nell'ospedale, ove basta una sola visita del medico per tutti; quindi anche qui la spesa diventa minore, mentre se gli ammalati fossero collocati in più luoghi il medico dovrebbe girare tutto il giorno per visitarli e qui la spesa diverrebbe tanto maggiore.

Al rimprovero del D.r Pajer come se il Comitato avrebbe sottoposto ad una critica troppo severa le rappresentanze comunali che hanno firmato la petizione, risponderò che il Comitato non ebbe nessuna intenzione di censurare queste rappresentanze, ma ha creduto solamente di dover rimarcare e constatare la propria sorpresa nel vedere apposte le firme anche di quei comuni, che ebbero dei vantaggi non indifferenti in seguito a questa legge.

Anche io al pari del D.r Pajer rispetto le rappresentanze comunali, e le ritengo anche capaci di provvedere al proprio interesse; ma non per questo io le ritengo infallibili ed un errore qui è tanto più facile e scusabile se si riflette alla furia con cui furono raccolte le firme.

Se si sostiene nella relazione che queste rappresentanze comunali non abbiano conosciuto ed abbiano mal calcolato gli interessi degli amministrati, non è già che si voglia con ciò scagliare contro loro la taccia di ignoranza o dabbennaggine, ma si volle semplicemente constatare il dubbio, che nasceva, se cioè queste rappresentanze abbiano anche ponderato ed accuratamente esaminato la questione.

Io non voglio ripetere quello che vi disse già l'onorevole D.r Doliac sulla maniera in cui si raccolgono le firme, dirò soltanto che la precipitazione con cui furono apposte le sottoscrizioni, non mi offre nessuna garanzia che le autorità comunali abbiano avuto l'agio e il tempo necessario per riflettere maturamente sulla portata della petizione.

E qui voglio constatare solamente il fatto, che la petizione apparisce firmata nel medesimo giorno a Fogliano e a Circhina, ciocchè mi parrebbe strano ed impossibile, quandanche avessimo diggià costruita la strada ferrata del Predil!

Per quello poi che concerne il peso che secondo il D.r Pajer noi dovremmo attribuire al voto delle rappresentanze comunali mi permetto di osservare, che ove constasse dagli atti, che le firme fossero state apposte in seguito ad autorizzazione dei rispettivi consigli comunali; che questi siano stati istruiti intorno all'indole e portata dell'argomento e che la questione sia stata maturamente discussa in seno del consiglio comunale, se dirò, ciò tutto fosse constatato mediante un regolare protocollo di seduta, allora anch'io converrei coll'onorevole Pajer, che bisognava aver il debito riguardo ai desideri espressi di queste rappresentanze comunali. Ma ci manca affatto la prova di tutto questo, ed anzi dalle firme stesse non apparisce nemmeno provato, che i firmani abbiano, almeno in un gran numero dei casi, conosciuto il tenore della Petizione.

Io son ben lungi dal dubitare dello spirito umanitario, che regna nei consigli comunali, ma son anche persuaso, che dove si tratta di spendere, cessa tutto, e se il podestà avesse detto al consiglio comunale: " volete pagare piuttosto fior. 500 nella cassa comunale, oppure fior. 1000 nella cassa provinciale? „ non dubito che il consiglio si fosse pronunciato per la prima alternativa.

In quanto alla solidarietà io devo restar fermo a quanto fu detto nel rapporto. I calcoli contemplati nel rapporto e nell'esposizione del Comitato si riferiscono non soltanto all'ospedale di Gorizia, ma anche agli altri ospitali.

In quanto alla posizione topografica dei comuni che sono in svantaggio, il signor deputato D.r Pajer ha addotto il comune di Plez, ma qui bisogna riflettere che il comune di Plez ha una spesa più forte di quella che aveva prima, in causa del carattere della sua popolazione la quale è girovaga, costretta di portarsi da una provincia all'altra per smerciare le mercanzie e quando taluno cade ammalato è costretto di entrare all'ospedale non potendo aver fuori il necessario trattamento. Se poi l'onorevole D.r Pajer ha accennato al comune di Plez fra i comuni lontani dal centro, perchè non ha nominato anche i comuni di Circhina, Tolmino ed altri, che hanno approfittato e che sono appunto in vantaggio?

In quanto alla città di Gorizia convengo anche io che è un poco più aggravata di quello che sarebbe, ove fosse rimasta in vigore la legge anteriore. Ma bisogna poi anche riflettere ai grandi van-

taggi che la città ha per supplire a queste maggiori spese. Devo avvertire che la città di Gorizia ha una forte addizionale sul dazio consumo, il quale viene in gran parte pagato dagli estranei per l'affluenza dei forastieri, in causa della concentrazione degli ufficj, dei mercati ed istituti di pubblica istruzione. Inoltre Gorizia percepisce un forte reddito nelle gabelle di lastricato, che vengono per così dire pagate quasi esclusivamente dai campagnuoli.

Quindi se anche Gorizia è un po' più aggravata, bisogna anche concedere che essa ha maggiori risorse.

Io non disconosco l'importanza della città di Gorizia, quale capitale della provincia, quale centro dell'intelligenza, del commercio e dell'industria, e sarei certamente il primo ad appoggiare la causa del comune di Gorizia nel caso che esso avrebbe da soffrire un danno di confronto agli altri comuni. Ma io non ho potuto trovare che fosse troppo caricato. La spesa di 4000 fiorini ai 5000 annui io credo che non è troppo per un budget di oltre fior. 90,000.

Io ho esaminato il preventivo del comune di Gorizia degli ultimi tre anni ed ho trovato che fù possibile di prevenire per spese di cura d'ammalati fiorini 3500 senza che le addizionali venissero aumentate di un centesimo. Perciò non posso appoggiare la proposta del signor deputato Doljac di rimandare l'operato al Comitato per ulteriori rivelazioni e schiarimenti dacchè ritego che sia già sufficientemente illustrato.

In quanto alla proposta dall'onorevole signor deputato D.r Deperis di accollare ai comuni soltanto un quinto della spesa, non posso associarmi nemmeno a questa, perchè non si farebbe altro che complicare i lavori della contabilità senza un corrispondente vantaggio per la provincia. I comuni pagherebbero il quinto, che per lo più sarà possibile d'incassare dalle parti, e per gli altri quattro quinti ricorrerebbero di nuovo al comodo ripiego degli attestati di povertà, per cui i quattro quinti andrebbero come per il passato a carico esclusivo della provincia.

Del resto se la legge è giusta ed equa per un quinto, lo è anche per l'intero; giustizia ed equità non sono divisibili in quarti e quinti.

In vista di tutti questi riflessi non posso quindi che stare fermo alla porposta del Comitato.

Doljac: Credo che al signor preopinante sia sfuggita un'osservazione in quanto all'edificio, che serve ad uso d'ospitale delle donne. Quest'edificio pervenne alla città di Gorizia in via di legato ed era quindi una sua proprietà, l'ampliamento fù fatto con sovvenzioni del fondo dei poveri; così anche il medico viene esclusivamente pagato dal Municipio, senz'altro perciò la città abbia nessun maggior vantaggio nell'uso degli ospitali salvochè l'immediata sorveglianza. Ove il medico dovesse pagarsi dal fondo del Dominio, ne verrebbe la conseguenza che anche la sua nomina spetterebbe alla Dieta.

Visini: Devo rettificare l'asserzione del deputato D.r Doljac, che cioè l'edificio sia un lascito a nome della città di Gorizia; — la commissione di beneficenza ha acquistato un fondo annesso alla casa di ricovero e sopra questo fondo appunto trovasi fabbricato l'edificio dell'ospitale che fù poi costruito con sovvenzioni del comune, con elargizioni del defunto Principe Arcivescovo Luschin e di molti altri benefattori, goriziani; in quanto al soldo del medico poi questo viene pagato esclusivamente dalla cassa comunale e non dalla cassa della beneficenza che avrebbe l'obbligo di sopportare tale spesa. Quanto al dubbio esternato dal signor relatore che non sieno vere le circostanze che molti ammalati della campagna vengono fino alle porte degli ospitali; che però non vi entrano neppure quando vengono a sapere che ad essi od al comune incombe il pagare la tassa; e che altri a cura incompleta vengono levati dai congiunti appunto per non essere obbligati di pagare la tassa per una più lunga epoca; — io non posso che rimettere il signor relatore alle Direzioni degli ospitali ed al medico curatore, dai quali potrà anche rilevare, che questi casi non solo avvengono, ma che si ripetono pur troppo ogni settimana.

Pajer: Il signor relatore del Comitato si è messo nella sua replica sopra un terreno affatto diverso di quello, sul quale dava la relazione; s'egli si fosse attenuto alle stesse massime nella relazione, molte osservazioni mie e dei miei signori colleghi sarebbero state risparmiate.

Io debbo però constatare che il signor referente ha anche nella sua replica ammesso che il Comitato non ha fatto tutti i necessari studi, che non ha potuto pronunciare con scienza di causa e sicurezza un giudizio per mancanza dei dati che le petizioni non contenevano; credo di dover constatare inoltre che riguardo alla questione di conflitto dell'interesse finanziario col bene pubblico il signor relatore medesimo ha proferito la sentenza, che quando si tratta di *spendere*, sparisce tutto tanto carità che l'umanità; devo inoltre constatare che il signor relatore ha pure nella sua replica ammesso che il Comitato non ha potuto fare tutti gli studi necessari per conoscere a sufficienza tutti gli atti fondazionali del fondo generale dei poveri ed onde porsi in grado per attingere nozioni sufficienti per pronunciare un giudizio con piena scienza e coscienza sulle domande del Municipio di Gorizia, ma che invece il Comitato ha fondato il suo giudizio sopra una semplice ipotesi partendo da una semplice supposizione e basandosi sopra alcuni dati del tutto manchevoli. Credo dunque che le mie eccezioni sono in piena conformità colle deduzioni di replica del signor relatore del Comitato.

In quanto alla spesa della città di Gorizia per il medico comunale e per l'edificio devo osservare che per quanto avessi studiato la cosa, non ho potuto trovare la chiave di quella aritmetica secondo la quale il comune di Gorizia pagando oltre la tassa ospitalizia per tutti i suoi ammalati ancora fiorini 650 pel medico dell'ospedale ci guadagna; ma invece devo osservare, che se la città deve pagare, come anche realmentente paga, la tassa ospitalizia nell'egual proporzione come tutti gli altri comuni della provincia e che inoltre deve somministrare l'edificio e pagare anche il medico dell'ospedale, ciò non può essere davvero un guadagno.

Ha inoltre il signor relatore del Comitato addotto che il comune di Gorizia approfitta anche per altri bisogni del medico che visita gli ospedali, ma qui osserverò che il comune di Gorizia non ha uno, ma due medici comunali, dei quali uno si occupa colle visite degli ammalati negli ospedali e l'altro a visitare e curare gli ammalati poveri a domicilio, perchè il medico primario essendo occupato per ore ed ore negli ospedali, non può prestarsi anche per la cura degli ammalati poveri a domicilio; quindi cadono tutte le argomentazioni portate in campo dal signor relatore sui vantaggi accessori del comune. In fine dei conti per le prestazioni di cura agli ammalati negli ospedali mediante il proprio medico comunale la città di Gorizia non riceve verun compenso, mentre per la cura dei propri ammalati negli ospedali paga la tassa come ogni altro comune della provincia, e quindi se paga io credo che dovrebbe avere il diritto di essere trattata come tutti gli altri comuni cioè senza l'obbligo di fornirne il medico.

Se anche volessimo ammettere che pel contributo dal fondo generale dei poveri Gorizia ha un qualche vantaggio, perchè se non ci fosse tale contributo, la tassa ospitalizia si aumenterebbe e la città dovrebbe per conseguenza sostenere una buona parte delle spese accessorie, dobbiamo pure ammettere che di questo contributo approfittano anche tutti gli altri comuni e che il difalco del contributo va a vantaggio di tutti gli abitanti della provincia e ciò a spese della città e perciò ritengo che il calcolo del relatore sia affatto equivoco.

Ammetto anche che la città di Gorizia ha certi vantaggi dei propri proventi. Si rimprovera che Gorizia ha un dazio consumo a cui contribuiscono in gran parte i comuni di campagna, si rileva che la città ha delle barriere e che vengono pagate quasi esclusivamente dai comuni, che la città ha commercio, industria, ha gli uffici regii, ha mercati, ai quali affluiscono la massima parte degli abitanti dei comuni foresi, che Gorizia è un comune ricco. Ma domand'io, tutti questi benefici li ha forse decretati la Dieta? Io credo di no.

E' bensì la sua posizione propria della città, che glieli dà. Tutti questi benefici sono dunque un dono naturale della sua posizione e non un dono, che le facciano gli abitanti degli altri comuni della provincia

Dall'altra parte poi se si voleva tirare un parallelo riguardo alle rendite della città di Gorizia e quelle degli altri comuni di campagna, allora si avrebbe dovuto fare un confronto anche riguardo alle spese, che ha la città di Gorizia e quelle che hanno i comuni di campagna, ed allora si avrebbe veduto che la città di Gorizia col suo introito di 94,000 fiorini non è in condizioni più floride degli altri comuni di campagna, si avrebbe trovato che Gorizia ha un debito di oltre 148000 fiorini che dovette incontrare per provvedere ai bisogni che esige il progresso attuale, bisogni che gli altri comuni di campagna non conoscono e non curano. Ho voluto soltanto osservare questo per dimostrare che se anche la città di Gorizia è in un qualche vantaggio riguardo alle sue rendite, queste sono controbilanciate da enormi spese. Se poi la Dieta crede che la città di Gorizia deve essere sopraccaricata, allora essa faccia e voti la sua legge, secondo lo prescrive lo statuto e si la carichi di più di quello che sono gli altri comuni; ma senza una legge io credo che non si possa ciò fare; del resto osservo che questo principio di comunismo io lo ritengo assai pericoloso.

In quanto poi alla taccia di poca intelligenza lanciata contro le rappresentanze comunali il signor referente nelle sue motivazioni ha creduto di tenerla più mite, ma nel rapporto del Comitato testè preletto stavano le precise parole, che le rappresentanze non hanno conosciuto il contenuto di ciò che sottoscrissero.

Questa è una taccia che io non vorrei che fosse stata pronunciata da membri d'una rappresentanza provinciale. Che un qualche podestà forse non avrà conosciuto il pieno contenuto della petizione, ciò sarei anche io per ammettere, ma che si voglia poi mettere in dubbio l'agire delle rappresentanze comunali in massima, fra le quali noi troviamo anche dei rappresentanti intelligenti e rispettabili, che possono servire di modello ai pertinenti dei comuni che rappresentano, questo è una taccia troppo forte che io debbo censurare. Quest'espressione non è un rimprovero al Comitato ma una difesa delle rappresentanze comunali e dei loro committenti, che io reputo necessaria.

Se si verifica che quella petizione sia stata firmata nello stesso giorno a Fogliano ed a Circhina, chi può ammettere, che ciò non sia un puro sbaglio, o che uno o l'altro di quelli che realmente firmarono la supplica non sapesse la data precisa?

Se anche si trova una qualche mancanza di forma, ciò è una cosa perdonabile, ma credo che non si possa perciò tacciare di poca intelligenza tutte quelle rappresentanze comunali e che si debba professar loro un maggior rispetto. Insisto quindi sulla mia proposta.

Abram: Domando la parola. — In quanto all'edificio dell'ospedale osservo che io non aveva nemmeno prima dubitato, che sia una proprietà della città di Gorizia, ma ho soltanto sostenuto, come anche presentemente sostengo, che in base ad un decreto governativo è stato speso per l'ampliamento di quell'edificio un considerevole importo dai civanzi del fondo generale dei poveri, che ritengo deve andare a beneficio dell'intera provincia.

Che la città di Gorizia o qualche benefattore abbiano contribuito delle forti somme per l'ospedale, questo non implica ancora nessuna prerogativa, giacchè Gorizia gode di almeno due terze parti di tutto questo capitale. E poi in Gorizia abbiamo ancora un altro ospedale, che è quello dei frati misericorditi, la cui casa appartiene alla provincia. In questo ospedale venivano prima del 1847 curate anche le donne della provincia, e dopochè in seguito a decreto governativo queste vennero trasportate nell'ospedale delle Suore di carità, vi rimasero vacanti altrettanti posti, i quali vanno a tutto vantaggio della città di Gorizia, che non ha un ospedale proprio per gli ammalati maschi e donne sifilitiche.

Come si può dunque pretendere che le donne non goriziane paghino nell'ospitale femminile l'intera tassa di soldi 56, mentre i maschi goriziani che occupano i loro posti nell'ospedale dei frati, vengono curati per la tassa ridotta di soldi 36? Allora sarebbe meglio e più indicato di farle ritornare in questo ospitale.

Le partite dunque si compensano vicendevolmente.

In quanto al medico, se anche è vero che viene pagato dalla cassa comunale, è vero altresì che se l'ospitale avesse un proprio medico, la tassa per gli ammalati si aumenterebbe e Gorizia dovrebbe pure corrispondere questa tassa maggiore ed inoltre salariare un proprio medico comunale.

Se poi Gorizia presta il suo medico, essa corrisponde soltanto la tassa ridotta ed avendo inoltre la possibilità di collocare tutti i suoi ammalati negli ospedali, viene così ad usufruire poco meno di due terze parti del contributo del fondo dei poveri, cioè avuto riguardo alla popolazione di circa 13,000 abitanti di confronto ai 200.000 abitanti della rimanente provincia, non è un vantaggio insignificante. Aggiungasi che Gorizia, ove non avesse il beneficio di possedere gli ospitali nel proprio seno, dovrebbe stipendiare non uno, ma tre e più medici comunali, e sostenere quindi un dispendio di molto maggiore di quello che ora sopporta per tale titolo.

Diceva l'onorevole D.r Pajer che se Gorizia ha dei vantaggi e dei benefici di confronto agli altri comuni, essa deve questi vantaggi alla sua posizione e non alla Dieta, non a decreti provinciali, non alla provincia.

Non so se questa osservazione sia del tutto fondata. Ammetto che questi suoi vantaggi non siano stati decretati dalla Dieta. Ma che non li abbia poi della provincia, pongo in dubbio. Vorrei soltanto sapere che cosa diverrebbe Gorizia, se non ci fosse provincia!

Che la condizione finanziaria di Gorizia non sia florida, lo ammetto, ma devo poi dall'altra parte avvertire quest'illustre assemblea, che anche tutti gli altri comuni diffettano di capitali, che tutti gli altri comuni sono fortemente aggravati con addizionali, che molti hanno delle addizionali del 100 e persino del 140 %, mentre a Gorizia non troviamo che il 15 % sul casatico e il 25 % sulla fondiaria. Se i comuni di campagna fossero in uno stato florido, io sarei il primo di appoggiare e votare la proposta del signor opponente, ma vedendo da una parte Gorizia in uno stato critico, e le comuni di campagna in uno stato peggiore ancora, io quale rappresentante di una regione povera non posso associarmi a tale proposta.

In quanto al rimprovero che si vuole essere stato fatto alle rappresentanze comunali, io trovo giusto, che il signor deputato D.r Pajer se ne assuma la loro difesa, perchè dove c'è un accusatore, bisogna che sia anche il difensore. Se poi le osservazioni del Comitato siano giuste o meno, lascio giudicare quest'Eccelsa Assemblea e gli amministrati stessi.

Finisco poi coll'osservare che in oggi si tratterebbe di abolire o di conservare la legge 3 novembre 1865. Se anche venisse accettata la proposta del signor deputato D.r Visini, il Comitato non avrebbe nessun motivo di decampare dalla sua proposta, come ho già dimostrato nella mia replica e credo perciò che sia impossibile di votarla.

In quanto alla proposta del signor deputato D.r Doliac di rimettere la questione del medico e della tassa alla Giunta per trattare col Municipio, non vorrei che ciò si decidesse già oggi giorno perchè se il comune di Gorizia avrà rilevati i dati sufficienti per provare i suoi titoli, potrà ancora sempre rinnovare la sua domanda in questo merito, e per questo motivo resto fermo alla proposta del Comitato e domando che sia chiuso il dibattimento.

Visini: Domando la parola per una osservazione di fatto.

Abram, Černe ed altri: E' chiusa la discussione.

Capitano: Il signor deputato D.r Visini ha la parola per un'osservazione di fatto.

Visini; Osserverò che il consiglio comunale di Gorizia ha presentato la sua domanda d'indennizzo non già per migliorare le sue condizioni finanziarie; il consiglio comunale era ben lontano dall'idea di procurare alla cassa civica un vantaggio in danno di altri col domandare l'abolizione della legge in questione; come amministratore delle sostanze comunali ha creduto di suo dovere di domandare la rifusione di ciò che gli spetta per equità e giustizia, il comune di Gorizia poi non è solvente soltanto per la tassa ospitalizia, ma per molto maggiori spese ancora, purchè queste gli vengano giustamente addossate.

Abram: Devo soltanto osservare sull'osservazione del signor deputato D.r Visini, che io non ho fatto queste descrizioni critiche delle finanze della città di Gorizia.

Ho voluto soltanto rispondere di confronto alle osservazioni del signor deputato D.r Pajer, il quale ci dipinse lo stato poco florido delle finanze di Gorizia, col controporvi lo stato ancora peggiore dei comuni di campagna.

Io dunque non accetto la taccia fattami dall'onorevole Visini, ma la ritengo fatta a chi se la meritò.

Capitano: Essendo chiusa la discussione, inviterò quest'Eccelsa Dieta di votare prima sulla proposta di *aggiornamento* dei signori deputati D.r Visini e D.r Pajer; e se non venisse accettata questa, sulla proposta del D.r Deperis quale emenda alla proposta del Comitato; indi la proposta del Comitato in quanto riguarda il primo punto di restar fermi alla legge del 5 novembre 1863; poi la proposta del D.r Doliac quale emenda al secondo punto della proposta del Comitato e per ultimo gli altri punti della proposta del Comitato.

(*Posta ai voti la proposta del deputato D.r Visini appoggiata dal deputato D.r Pajer rimase in minoranza con voti due contro tutti*).

(La proposta del deputato D.r Deperis di accollare ai comuni soltanto un quinto del complessivo importo, rimase pure *in minoranza*).

(Posto ai voti l'art. I. della proposta del Comitato ottiene *maggioranza*).

(Posta ai voti la proposta emenda del deputato D.r Doliac, che riguardo al medico comunale e l'indennizzo per l'edificio venga l'operato restituito al Comitato per ulteriori schiarimenti rimase *in minoranza*).

(Posti ai voti il II. e III. art. della proposta del Comitato vennero *accettati* senza osservazioni).

Capitano: Per l'ora avanzata la seduta è levata. Mi riservo poi di comunicare il giorno e l'ora come pure l'ordine del giorno per la prossima seduta.

Contenuto: Verificazione del P. V. della VI. seduta; — Permesso d'assenza al deputato de Pretis; — Petizione del comune di Aidussina per un sussidio pell' erezione di una caposcuola; — Interpellanza del deputato D.r Abram e cons. circa la soppressione della barriera erariale sulla strada di Dornberg; — Relazione del Comitato di finanza sui conti consuntivi: a) del fondo delle restanze d'esonero dell'anno 1848 per l'anno 1866; b) del fondo medesimo per l'anno 1867; c) del fondo stipendi Werdenberg pro 1867 e d) del fondo stipendi pro 1867; — Relazione del Comitato sulla proposta della Giunta provinciale relativa all'elevazione dell'educatorio dei sordomuti in Gorizia ad istituto provinciale e la riorganizzazione del medesimo.

Presenti:

Il Capitano provinciale
Sig. Guglielmo Conte Pace

Il Commissario imperiale
Sig. Felice Barone de Pino

e 15 deputati

Principio della seduta ore 5 pom.

Capitano: Eccelsa Assemblée! La seduta è aperta.

Invito il signor segretario a preleggere il processo verbale dell'ultima seduta.

Il Segretario: *Prelegge il protocollo.*

Capitano: Se nessuno dei signori deputati fa una rimarca contro il protocollo testè preletto, lo ritengo approvato. (*nessuno*).

È approvato.

Prima di passare alla pertrattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno per l'odierna seduta, ha da comunicare che il signor deputato de Pretis ha chiesto un permesso di assenza a tempo indeterminato per riguardi di salute. Secondo il §. 4 del Regolamento interno io non sono autorizzato di accordare un permesso d'assenza di più di 8 giorni; perciò propongo che quest'Eccelsa Dieta voglia accordare al signor deputato de Pretis un permesso d'assenza *a tempo indeterminato*.

Quei signori deputati che si associano a questa mia proposta sono pregati di voler alzarsi. (Votazione: *unanimità*).

Ho da comunicare all'Eccelsa Dieta che il signor deputato D.r Tonkli mi ha rassegnato una petizione del comune di Aidussina, tendente ad ottenere un sussidio pell'attivazione di una caposcuola con quattro classi.

Propongo, se nessuno dei signori deputati fa un osservazione, di passare questa petizione al Comitato delle petizioni. (*accettato*).

Per un avvenimento deplorabile, avvenuto nella famiglia del signor deputato Dottori, presidente del Comitato per le petizioni, questi sarà impedito per qualche tempo d'intervenire alle sedute.

Proporrei perciò che i signori membri formanti parte di quel Comitato, passassero dopo la seduta alla nomina di un altro presidente, affinchè il Comitato stesso sia in grado di tenere regolari sedute.

Abram: Domando la parola per fare un'interpellanza al signor Commissario imperiale.

(legge). Già nella seduta delli 3 marzo 1863 di quest'Eccelsa Dieta provinciale il signor Commissario governativo in seguito ad interpellanza mossa dall'onorevole deputato signor Černe ebbe a dichiarare: — che la Pretura politica di Gorizia era stata autorizzata d'incamminare i passi opportuni e di fare le necessarie pratiche pel trasferimento della barriera sulla strada cosidetta di Dornberg presso il villaggio di S. Pietro in un sito più conveniente allo scopo ed in maniera che venga possibilmente levata l'opera di contribuzione del passo stradale per quelle popolazioni che percorrono la detta strada senza toccar le vie della città. —

Non si sa, se la Pretura in seguito a tale autorizzazione avesse fatto qualche passo, ma si sa che la barriera non ne ha fatto alcuno e si trova sempre nello stesso sito, sicchè il medesimo signor deputato Černe credette necessario di nuovamente interpellare in questo proposito nella seduta 6 dicembre 1866; — ma la tornata venne chiusa prima che potesse giungere la risposta.

Tuttavolta sembrava che l'affare prendesse una piega favorevole, dappoichè l'Eccelso i. r. Ministero dell'Interno, sopra un ricorso presentato dai comuni obbligati all'inghiaiamento della strada, con dispaccio 25 aprile 1867 N. 4298 aveva dichiarato fondate le lagnanze di essi comuni contro l'esazione di una gabella da parte dell'i. r. Erario sopra una strada che essi stessi avevano costruita e che dovevano anche mantenere.

Era perciò lecito a sperare, che ammessa in massima la giustizia della causa, le i. r. autorità non mancherebbero di emettere con tutta sollecitudine l'evasione meritoria, e diffatti l'i. r. Luogotenenza partecipava alla Giunta provinciale in data 17 settembre 1867 N. 12771 di aver avanzato all'i. r. Ministero dell'Interno le opportune proposte per la soppressione della gabella erariale sulla strada di Dornberg.

Ma fatalmente la questione involveva la perdita di qualche migliajo di fiorini pell'erario dello stato, ed era quindi necessario di studiare il modo onde supplire ai redditi della gabella con altri proventi.

Senonchè un'anno di tempo avrebbe ben potuto bastare per esaurire le pratiche occorrevoli, quandanche la massima sollecitudine non si rendesse necessaria per la considerazione che frattanto si lasciava sussistere l'ingiustizia e si esponeva al totale deperimento una strada, che è certamente da annoverarsi fra le più importanti della provincia,

Ora giusta partecipazione dell'Eccelsa Luogotenenza dd. 29 luglio a. c. l'i. r. direzione di finanza avrebbe già in data 18 maggio p. p. inoltrato all'Eccelso i. r. Ministero le proposizioni finali per la soppressione della gabella, e sarebbe di sommo interesse di avere una notizia positiva sulle intenzioni del governo relativamente alla questione *prima ancora della chiusura della presente tornata*.

A tal fine i sottoscritti ricorrono alla sperimentata cortesia del signor Commissario imperiale per aver con possibile sollecitudine i seguenti schiarimenti:

I. Se siano diggià esaurite le pratiche necessarie per pronunziare la soppressione della gabella stradale sulla strada di Dornberg, eventualmente quali ostacoli si frappongono alla pronta evasione meritoria dell'affare?

II. Se il governo è intenzionato di restituire ai rispettivi comuni gl'importi pagati pell'inghiaiamento della strada nell'anno 1865?

III. Quali massime intende di adottare il governo relativamente all'estradazione degl'importi, incassati per titolo di gabella stradale per conto dell'erario dello stato dall'epoca dell'attivazione della barriera?

Commissario Imperiale: Io mi riservo di rispondere a quest'interpellanza in una delle prossime sedute, dppo aver ritirato le necessarie informazioni, perchè ora non conosco abbastanza l'affare.

Capitano: Il signor relatore del Comitato di finanza è pregato a voler riferire sul conto consuntivo del fondo delle restanze d'esonero dell'anno 1848 per l'anno 1866.

Candussi: (*legge*) Eccelsa Dieta! Dedicatosi il Comitato all'esame del Conto consuntivo del fondo delle restanze d'esonero dell'anno 1848 prodotto dalla Giunta con rapporto 17 agosto p. p. N. 2081 il quale conto contempla la gestione dell'anno amministrativo 1866 — ha desunto dallo stesso, che la gestione ha versato ed ha dato per risultato le somme che seguono:

Nella parte d'introito a tutto l'anno 1866 furono liquidati	F. 42,057:50
Nella parte d'esito furono ormai pagati	„ 41,069:10 1/2
Rimangono quindi a incassarsi	F. 988:59 1/2

Restanze queste che sussistono tuttavia solo presso gl'ii. rr. Uffici steurali di Aidussina, Gorizia, Comen, Cormons e Monfalcone.

Fatto poi il confronto tra la somma versata dai contribuenti di	F. 41,069:10 1/2
E quella che agli aventi diritto è stata estradata a tutto dicembre 1866 in „	38,605:61

Rimaneva in cassa per quel titolo, cioè per venire estradato ancora alle parti	
l'importo di	F. 1,463:49 1/2
Aggiungendo a questo civanzo l'importo d'incassarsi dai contribuenti di	„ 988:58 1/2

Risulta a favore degli aventi diritto la restanza finale di	F. 2,451:89
---	-------------

Parlando poi della gestione di cassa di questo fondo, si rileva, che colla fine del 1866 vi emerse (progressivo N. 6 dell'esito) un civanzo di F. 360:88 1/2 a cui aggiunto l'importo esborsato per l'acquisto di obbligazioni, delle quali nel rapporto della contabilità, per „ 1,625:50

emerge la generale rimanenza di cassa in	F. 1,986:58 1/2
--	-----------------

E detraendo da questa le restanze passive finali da pagarsi agli aventi diritto (progressivo N. 1 dell'esito) con „ 1,463:49 1/2

Si dimostra alla fine dell'anno un utile della gestione di	F. 522:89
--	-----------

Dopo ciò propone il Comitato che piaccia a quest'Eccelsa Dieta di conchiudere:

Il Conto consuntivo del fondo delle restanze d'esonero dell'anno colonico 1848 per l'anno solare 1866 viene approvato nelle cifre finali apparenti dal conto stesso.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda la parola, farò votare la poposta del Comitato. Quei signori che si uniscono alla medesima, sono pregati di voler alzarsi (Votazione: *unanimità*).

Ora seguirebbe la relazione dello stesso Comitato sul conto consuntivo del fondo delle restanze d'esonero dell'anno 1848 per l'anno 1867.

Il signor relatore Candussi è pregato di prendere la parola.

Candussi: (*legge*) Eccelsa Dieta! Il Comitato cui fu demandato per l'esame anche il consuntivo del fondo delle restanze d'esonero del 1848 che contempla la gestione dell'anno amministrativo 1867 — dopo rilevato dall'ispezione e confronto dei registri dell'ufficio di controllo e contabilità, e dagli allegati che lo accompagnano — che esso conto è regolare e pienamente corrispondente alle norme stabilite colla legge sull'esonero — lo sottopone all'approvazione di quest'Eccelsa assemblea — nelle cifre e risultati che seguono:

Le restanze che sono state liquidate a tutto dicembre 1867 ammontano alla somma di	F. 42,057:50
Dai contribuenti furono pagati.	„ 41,122:60
Sicchè vi sussistevano alla fine dell' anno 1867 tutt' ora in restanza	F. 934:90
Fatto poi il confronto tra la somma versata dai contribuenti di	F. 41,122:60
con quella che agli aventi diritto è stata estradata a tutto dicembre 1867 in	„ 39,717:36
Residuava in cassa per quel titolo, cioè per venire estradato alle parti successivamente, l' importo di	F. 1,405:25
Aggiungendo a questo residuo di cassa anche le restanze attive come sopra di	„ 934:90
Vi risultò a favore degli aventi diritto la somma di	F. 2,340:14
Parlando poi della gestione di cassa di questo fondo, si rileva:	
Che colla fine del 1867 sia risultato (progressivo N. 6 dell' esito) un avanzo di	F. 301:21
al quale addindo l' importo esborsato per l' acquisto di obbligazioni (delle quali nel rapporto dell' Ufficio contabile pres. 18 maggio 1868 N. 4172) con	„ 1,720:50
Emerge la generale rimanenza di cassa in	F. 2,021:71
E sottraendo da questa rimanenza le restanze passive finali da pagarsi agli aventi diritto (progressivo N. 1 dell' esito) con	„ 1,405:24
Si dimostra alla fine dell' anno un miglioramento ossia utile della gestione di	F. 616:47
Ed in confronto al risultato dell' anno antecedente che era	„ 522:89
un utile di	F. 93:58

Laonde il Comitato fa la proposta a quest' Eccelsa Dieta, che Le piaccia di deliberare:

Viene approvato il conto consuntivo del fondo delle restanze d' esonero dell' anno colonico 1848 per l' anno amministrativo 1867 nelle cifre finali apparenti dal conto stesso, e riepilogate nella presente relazione.

Capitano: Domanda qualcuno dei signori deputati la parola? (*nessuno*).

Non domandando nessuno dei signori deputati la parola, farò votare. Quelli cke si uniscono alla proposta del Comitato sono pregati di voler alzarsi (Votazione: *unanimità*).

Adesso pregherò il signor relatore del Comitato di finanza di voler preleggere il rapporto sul conto consuntivo del fondo degli stipendi Werdenberg per l' anno 1867.

Candussi: (*legge*). Eccelsa Dieta! Il conto consuntivo del fondo degli stipendi Werdenberg per l' anno solare 1867 è il primo conto che viene rassegnato dalla Giunta a quest' Eccelsa Dieta, essendochè quel fondo, che era tenuto sempre in amministrazione dell' I. R. Governo, è entrato a formare parte dell' azienda della nostra provincia solo dal 1 maggio 1867 in avanti.

Questo conto che ci sta sotto gli occhi, offre i seguenti risultati:

Gli introiti dell' anno 1867 furono di	F. 9,044:45 1/2
Gli esiti di	„ 6,300:98 1/2

Vi risultò quindi un avanzo di cassa di F. 2,743:45
 alla di cui investita, come si rileva dal rapporto della Contabilità, fù provveduto nel 1868.

La questione in complesso di confronto al preventivo ebbe a dimostrarsi favorevole per la somma di fior. 759:98.

Eziandio in rapporto del patrimonio, vi emerse alla fine dell'anno un aumento, e ciò a causa dell'estrazione a sorte di un'obbligazione principale dello Stato di fior. 5,555 V. V. che era al 2½%, la quale ridotta al 5% in V. A. importava F. 1,166:50
 e per la quale fù estradata la nuova obbligazione di Stato N. 27226 del valore nominale di „ 5,832:75
 per cui vi emerse l'aumento in V. A. di F. 4,666:25

Il patrimonio di questo fondo consiste come segue:

a. in obbligazioni dello Stato reuibili al 5% per	„ 15,549:20
b. „ „ „ „ non reuibili al 5% per	„ 44,572:75
c. „ „ del prestito nazionale al 5% per	„ 17,167:50
d. obbligazione principale del prestito di Stato al 5% per	„ 9,555:—
e. debitoriale di Francesco Bojardi per	„ 808:50
f. un orto annesso all'i. r. edificio delle scuole, il quale però non dà nessuna	

rendita, perchè coltivato ad orto botanico per uso dell'i. r. Ginnasio del valore di . . „ 1,701:—

sicchè lo stato del patrimonio di questo fondo ascende colla fine del 1867 a . . . F. 87,153:95

Esaminato questo conto e confrontato coi libri della contabilità e coi recapiti che lo appoggiano, fù trovato nelle varie sue rubriche e partite che lo compongono pienamente corrispondente e giustificato.

Tutto riflesso però, che al fondo degli stipendi Werdenberg, non ha guari stato consegnato alla provincia, vi appartiene un capitale investito a mani private, il cui chirografo e cauzione rimonta all'epoca del 1817, e che allo stesso fondo vi appartiene anche una realtà, sarebbe consulto, che la Giunta provinciale imprendesse ad esaminare, se i capitali siano bene assicurati, e se le realtà appartenenti alla fondazione si trovino o meno intestate alle tavole al nome della fondazione medesima.

Propone dunque il Comitato che piaccia a quest' Eccelsa Dieta di deliberare:

I. Resta approvato il conto consuntivo del fondo degli stipendi Werdenberg per l'anno solare 1867 nelle cifre: per titolo d'introiti di fior. 9,044:45½ — per titolo di esiti di fior. 6,300:98½ — per titolo di civanzo di cassa fior. 2,743:45 — e collo stato di facoltà ossia patrimonio attivo di fior. 87,153:95.

II. Resta incaricata la Giunta di esaminare i titoli dai quali dipende l'investita dei capitali, di ragione di questo fondo, a mani private, onde acquistare la certezza che i capitali stessi si presentino anche in giornata siccome legalmente assicurati e se le realtà appartenenti alla fondazione Werdenberg sieno intestate anche alle tavole al nome della fondazione, onde nell'interesse del fondo potervi provvedere, nel caso che fosse altrimenti.

Capitano: Se nessuno dei signeri deputati fa un osservazione contro il rapporto e le proposizioni del Comitato di finanza li ritengo acconsenzienti alle medesime. (*approve*).

Ora seguirebbe la relazione dello stesso Comitato sul conto consuntivo del fondo degli stipendi pro 1867. Invito il signor relatore Candussi a voler comunicare la relazione relativa.

Candussi: (*legge*). Eccelsa Dieta! Così pure il fondo degli stipendi generali fu amministrato a tutto il mese di aprile del 1867 dall'i. r. Governo, essendo stati consegnati i relativi atti alla provincia appena in maggio del 1867, per cui il conto stesso abbraccia l'epoca dal 1 gennajo a tutto aprile siccome amministrato dal Governo, e dal 1 maggio a tutto dicembre 1867 siccome condotto dagli organi amministrativi della nostra provincia.

In complesso dal conto stesso si ricavano i seguenti risultati:

Gli introiti generali di tutto il 1867 sono stati di	F. 2,999:88
Gli esiti generali di	„ 1,501:87 1/2

In conseguenza di che vi emerse un avanzo di cassa effettivo di	F. 1,498:— 1/2
---	----------------

E la gestione totale si dimostrò favorevole per fior. 784:89 1/2

In riguardo al patrimonio, fattone il bilancio — vi risultò pure un aumento nella somma di fior 2,980:85.

Ma effettivamente questo aumento non è tale, se si considera, che la fondazione Leoni amministrata presso il fondo degli stipendi *Triestino* venne unita a questo fondo all'atto della consegna del medesimo (1867) che importa F. 2,702:—
e che il credito privato della fondazione Pravizza di data 13 settembre 1838 in origine di fior. 700 M. C., ora residuo in „ 278:85

non fu compreso nel conto consuntivo del 1866.

Quindi assiene come sopra	F. 2,980:85
-------------------------------------	-------------

Ammonta perciò il reale aumento del patrimonio alla sola cifra risultante dalla gestione, cioè a fior. 784:89 1/2, — patrimonio questo, che consisteva e consiste:

a. in obbligazioni del prestito nazionale per	F. 11,454:50
b. „ „ per indennizzo del cosiddetto dazio	„ 110:25
c. „ „ dello Stato per	„ 6,272:—
d. „ „ di privati per	„ 4,167:35
e. un obbligazione del Monte di Pietà di Gradisca (senza interessi) per	„ 8,872:50

Somma quindi l'intero patrimonio di questo fondo	F. 30,856:60
--	--------------

Ripassato il conto e confrontato coi libri, i quali pel 1867 furono tenuti parte dallo stato e parte dalla provincia, fu trovato regolare e pienamente giustificato, e solo si osserva, che essendo questo fondo entrato recentemente a formar parte dell'amministrazione di questa provincia, sarebbe bene di assicurarsi, se tutti i capitali investiti in epoche differenti ed in varie provincie presso privati, si presentano anche in giornata come legalmente assicurati.

Fa quindi il Comitato la proposta, che piaccia a quest'Eccelsa Dieta di prendere il conchiuso:

I. Viene approvato il conto consuntivo del fondo degli stipendi per l'anno solare nelle risultanze finali portate dal conto medesimo, cioè nelle cifre — per titolo di introiti generali di fior. 2,999:88 — per titolo di esiti generali di fior. 1,501:87 1/2 — per titolo di avanzo di cassa di fior. 1,498:— 1/2 — e col patrimonio di fior. 30,856:60.

II. Viene incaricata la Giunta d'imprendere l'esame dei titoli dai quali dipendono i capitali di ragione di questo fondo, che si trovano investiti a mani private, all'effetto di accertarsi, se i capitali stessi si presentano anche in giornata come legalmente assicurati, poichè in difetto la Giunta sarebbe obbligata a provvedervi, nell'interesse del fondo di che si tratta.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola, farò votare. Quelli che approvano la proposta del Comitato, sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *unanimità*).

Adesso passeremmo al quinto punto portato all'ordine del giorno, che è la relazione del Comitato sulla proposta della Giunta relativamente all'elevazione dell'educatorio dei sordomuti di Gorizia ad istituto provinciale.

Il signor referente del Comitato è pregato di comunicare il rapporto relativo.

Pajer: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Il Comitato incaricato da quest'Eccelsa Dieta dell'esame dello statuto e del regolamento dell'istituto dei sordomuti di Gorizia occupavasi anzitutto della ricerca, se la rappresentanza provinciale possa, senza ledere diritti altrui, imprimere il carattere di stabilimento provinciale all'educatorio dei sordomuti di Gorizia.

Questa indagine diventava tanto più necessaria, dacchè la Giunta provinciale, troncando negli ultimi tempi ogni negoziazione col concistoro arcivescovile, aveva ristretto le sue pratiche alle rappresentanze provinciali di Trieste ed Istria, e si era limitata a riferire semplicemente a quest'Eccelsa Dieta che, trovando infondate ed esagerate le pretese del concistoro non le aveva curate punto.

Conveniva risalire alle origini dell'istituto e studiarne la storia, di cui eccone in compendio i punti più notevoli.

Il concistoro arcivescovile, eccitato dal governo a promuovere l'istruzione dei sordomuti, all'occasione che gli veniva raccomandata la propagazione dell'opera di Czeh, rilasciava ai maestri di scuola una istruzione tendente ad impegnarli a favore di quegli infelici.

Un anno dappoi, cioè in data 1 luglio 1839 faceva per le stampe un pubblico appello, accennando agli ultimi risultati degl'istituti di sordomuti chiamati in vita nelle altre provincie dell'Impero ed eccitando i filantropi a concorrere con mezzi bastevoli a fondare un'istituto simile nel Litorale. — N'ebbe risultati sì soddisfacenti che nel marzo del 1840 si trovò indotto a diffidare i generosi benefattori che si uniscano in seduta onde organizzare la società.

I benefattori convennero in adunanza li 22 aprile 1840, nominavano un comitato di nove membri, che dovevano restare in carica per due anni, un presidente nella persona del deputato Principe Arcivescovo Luschin, che doveva restare in carica per tre anni, ed un segretario.

Si prese notizia dei mezzi pecuniari che stavano a disposizione della Società, si stabilì il modo d'impiego sì del capitale che delle rendite, e s'incaricò il comitato di organizzare l'istituto.

Poco stante il canonico Stanič, che aveva provvisoriamente assunto l'ufficio di cassiere, consegnò i fondi e tutti i recapiti relativi al cassiere nominato dal comitato Giuseppe Domenico Della Bona, e quindi innanzi il Comitato si mise a governare da se in tutti i riguardi. Anno per anno si convocava un'adunanza generale dei soci, nella quale si esaminavano i resoconti sulla gestione del Comitato, si eleggevano i funzionari e si deliberava su tutti gli oggetti concernenti l'istituto, i quali o per espressa volontà del Comitato o per disposizione dello Statuto, che più tardi fu redatto ed approvato, erano riservati all'adunanza generale.

Il protettore della società era il governatore in seguito a formale elezione.

La carica di presidente passava dall'Arcivescovo al capitano circolare conte Gleishach e quindi ad altri individui. — Sicchè la società si costituì e si mantenne affatto autonoma.

Al consistorio era stato conferito soltanto il diritto di proporre il personale insegnante ed il personale di sorveglianza per la nomina che era riservata al Comitato.

In generale nè al governo nè al concistoro erano stati conferiti maggiori poteri a quelli che competevano alle dette autorità già in forza delle leggi scolastiche esistenti, e se alle volte si ricorse agli uffici del governo e del concistoro, non fu che per impegnarli a procurare qualche vantaggio all'istituto.

E qui è d'uopo constatare che se l'I. R. Governo non avesse favorito l'impresa della società col procurarle rilevanti sussidi dai fondi pubblici e dalle casse civiche, l'istituto non avrebbe raggiunto quel rapido sviluppo che si era ripromesso la società.

D'altra parte si deve pur riconoscere, che il defunto Principe Arcivescovo Luschin, cui il go-

vernatore aveva in via di delegazione, conferito il protettorato dell'istituto se ne mostrò assai sollecito del prosperamento. — Anzi si fu la morte di questo degnissimo prelado di buona memoria, che segnò la crisi dell'istituto. Nel 1854 il Comitato sociale si disciolse e l'istituto restò abbandonato a se stesso sotto la direzione di Monsignore Canonico Budau, il direttore eletto dal Comitato, il quale erasi reso particolarmente benemerito dell'istruzione dei sordomuti.

Pare che in seguito il concistoro, cui come autorità scolastica incombeva una cotal sorveglianza sugli istituti d'istruzione, vi prendesse qualche ingerenza. — Consta cioè, che l'attuale direttore Abbate Pauletig fù nel 1859 messo alla direzione dell'istituto, poichè Monsignor Budau si era dimesso dalla carica di direttore, per nomina del concistoro e che al cominciare dal 1854 l'istituto andò gradatamente decadendo e sarebbe senz'altro andato in totale rovina, se la luogotenenza del Litorale dapprima, e le rappresentanze provinciali del Litorale dappoi, non si fossero affrettate a soccorrerlo in seguito a reiterate preghiere della direzione.

E si fu appunto nel 1862 che l'i. r. luogotenenza, esponendo le tristi circostanze dell'istituto, il raccomandava alle premure della rappresentanza provinciale ed appoggiava l'istanza della direzione che l'istituto venga elevato a stabilimento provinciale, il che servì alla Giunta di eccitamento ad avanzare nel gennajo 1863 all'Eccelsa Dieta una proposta conforme.

L'Eccelsa Dieta incaricava la Giunta provinciale di proporre, dopo sentita la curia arcivescovile, il modo dell'ordinamento dell'istituto secondo il bisogno attuale con riguardo anche ai domini di Trieste ed Istria.

La Giunta tenne alcune conferenze in tal merito con l'intervento di Monsignor Canonico Budau, qual delegato del concistoro e del direttore Abbate Pauletig,

In quell'incontro veniva presentato da Monsignor Budau e dal direttore Pauletig ai delegati provinciali anche uno statuto, nel quale si adottava la massima che l'istituto verrebbe dichiarato provinciale e sottostarebbe alla Giunta provinciale di Gorizia, salvo il diritto di sorveglianza da parte del concistoro in quanto alla parte didattica e pedagogica.

Non si potè però arrivare ad una deliberazione definitiva, perchè la determinazione della concorrenza delle tre provincie, riguardo alle rendite ed alle spese dell'istituto non si potè stabilire, senza che le rispettive Diete si fossero pronunciate su alcune massime cardinali.

Egli è perciò che la Giunta rendendo conto delle conferenze avute coi delegati di Trieste, dell'Istria e del concistoro arcivescovile, provocava ed otteneva nella seduta delli 14 aprile 1864 l'autorizzazione a proporre alle rappresentanze di Trieste ed Istria nelle concertazioni ulteriori alcune tesi fondamentali per la simestazione della concorrenza.

Il deliberato dell'Eccelsa Dieta del 14 aprile non conteneva l'incarico di sentire ulteriormente in materia il concistoro e quindi la Giunta non era assolutamente obbligata ad ammetterlo nelle ulteriori conferenze.

Tuttavolta, e pare che si fosse a ciò determinata più che altro per cortesia, invito il concistoro ad assistere mediante un delegato anche alle successive conferenze.

E qui il nuovo delegato concistoriale Monsignor Canonico Dr. Castellani notando che egli era stato delegato a difendere i diritti che l'ordinariato vuole rivendicare intorno all'istituto, si fece a dichiarare, che il concistoro era nel possesso dell'istituto, che ad esso ne compete la proprietà e quindi non compete alle Giunte provinciali il diritto di disporre senza il consenso del concistoro.

Questa sortita inattesa sorprese bensì i membri della commissione, ma non valse a guadagnarne alcuno per la causa dell'ordinariato, che anzi tutti, chi più chi meno accanitamente si misero a combattere il D.r Castellani.

Il quale, vista la dura opposizione concorde, avventurò più tardi una proposta di transazione. -- Quale massima fondamentale della proposta si proclamava: „Che il concistoro intende conservare il diritto di direzione e suprema vigilanza dell'istituto, per di lui opera eretto, tanto in linea didattica ed organica che amministrativa rapporto alla facoltà già esistente, e concede lo stesso diritto all'onorevole Giunta di Gorizia rapporto all'accrescimento della medesima con fondi provinciali.“

Poi riservava il diritto di nomina del direttore e dei maestri al concistoro, inoltre il diritto di conferire 16 posti agl'infelici concorrenti; di disporre della facoltà privata dell'istituto nel caso di scioglimento del medesimo, di concorrere all'amministrazione delle sostanze mediante un proprio commissario; di rendere dipendente dall'approvazione concistoriale qualsiasi spesa superiore ai 50 fior.; di esaminare ed approvare i resoconti annuali, mettendo per giunta in vista proposte di riforma di altri 14 paragrafi dello statuto che era stato proposto dall'Abbate Pauletig di concerto coll'autore delegato della curia, canonico Budau.

Questa proposta era controfirmata dall'Eccellenza del Principe Arcivescovo.

La commissione prese notizia di questa proposta e si riservarono i delegati delle tre provincie di maturamente studiarle per le eventuali controproposte.

Dagli atti della Giunta si raccoglie però che questa fù l'ultima conferenza tenuta coll'intervento del delegato concistoriale e che indi la Giunta continuò e condusse a termine le sue concertazioni con Trieste e con l'Istria a termini del deliberato dietale 14 aprile 1864, come fu esposto in dettaglio nella relazione della Giunta stessa.

La Giunta non era autorizzata nè ad accogliere nè a respingere la proposta concistoriale poichè l'incarico della Dieta formulato nei cinque punti votati nella seduta del 14 aprile 1864, non faceva cenno del concistoro. — Perciò la Giunta si limitava a prenderne notizia e, siccome la riserva della commissione delegata di sottoporre a maturo studio la domanda del concistoro per fare poi delle controproposte non era obbligatoria per le rispettive Giunte provinciali, restava libero a queste di proseguire le trattative col concistoro o di troncarle, riservandosi di portare le pretese del concistoro a conoscenza della dieta e di intendersi intanto fra loro rapporto all'ordinamento dell'istituto.

Questa Giunta si appigliò all'ultimo partito, come espone appunto nella relazione fatta a quest'Eccelsa Dieta.

Resta ora a vedere se le pretese del concistoro si possano giudicare inammissibili, per essere esagerate ed infondate, come furono giudicate dalla Giunta.

Studiando l'origine e lo sviluppo dell'istituto se ne raccoglie elementi molteplici per statuire il giudizio che effettivamente il concistoro pretende ciò che non gli compete nè per legge nè per patto speciale.

L'istituto fu chiamato in vita da un'associazione di benefattori, la quale, mediante una propria Giunta raccolse i contributi degli abitanti del Litorale, ne ordinò l'impiego per dar vita all'istituto ne formò un patrimonio, ne provvide all'incremento ed all'amministrazione, infine con perfetta autonomia resse l'istituto in ordine didattico, organico ed amministrativo, giusta uno statuto che l'associazione stessa si era imposta. — Disciolta la Giunta nel 1854 l'istituto rimase abbandonato a se stesso e il direttore Monsignor Budau, che era stato eletto dalla Giunta, continuò condurne la direzione secondo il sistema che aveva già prima adottato.

Rimasta vacante la sede di direttore, il concistoro vi mise al posto l'Abbate Pauletig. — Ma pare che non si prendesse alcuna cura del buon andamento dell'istituto, perchè la direzione, dopo avere ripetutamente implorato dal concistoro dei provvedimenti per salvare dalla rovina il cadente istituto e

nulla averne ottenuto, fu costretta di ricorrere all' i. r. luogotenenza perchè lo dichiarasse provinciale e ne garantisce la sussistenza con mezzi provinciali.

Diffatti vediamo che l' istituto, il quale in passato provvide all' istruzione sino di 80 allievi, fù poi costretto ridurne gradatamente il numero sino a 44, e avrebbe dovuto progressivamente perire se appunto in quel tempo non ne assumevano la tutela le rappresentanze provinciali di Trieste, Istria e Gorizia.

Il concistoro dunque prese l' iniziativa nella formazione dell' associazione, della quale diventava membro chiunque offrì dei contributi pell' istituto.

Il concistoro ebbe per concessione dello statuto e diritto di presentazione dei candidati ai posti di direttore e di maestro e ne rilasciava ai candidati eletti il decreto della nomina.

Inoltre il concistoro appoggiò presso il governo le domande della Giunta sociale, ogni qualvolta da questa ne veniva richiesto.

Sciolta la Giunta sociale il concistoro nominò alla prima vacanza il direttore Pauletig, e sulla domanda di questi, gli mise al fianco un commissario concistoriale nella persona dell' ispettore scolastico Monsignor Mosetig e poi di Monsignor Canonico Budau.

L' ingerenza del concistoro sin qui sarebbe quella che gl' incombeva come organo dell' autorità scolastica e non basta davvero a legittimare nè un diritto di proprietà, nè di possesso o compossesso, nè di direzione o suprema sorveglianza.

La proprietà ed il possesso delle sostanze formate coi contributi degli abitanti del Litorale e dei fondi pubblici erano sempre dell' Istituto come persona morale, dal momento che i benefattori li donavano all' istituto e la società non riservò ai propri membri la proprietà delle sostanze, ma ne mantenne puramente l' amministrazione.

La direzione e la sorveglianza suprema dell' istituto non vennero conferite dalla società al concistoro. Il concistoro non può dunque vantare che quei diritti di vigilanza che per le vigenti leggi gli competono quale autorità scolastica sino a che vengano chiamati in funzione gli organi designati dalla legge del 25 maggio 1868.

Se nel 1856, rimasta vacante la sede del direttore e mancando la Giunta sociale, il concistoro nominò il direttore, questa ingerenza provvisoria involve più l' adempimento di un obbligo che l' esercizio di un diritto. Questa ingerenza può dare consistenza ad un titolo di *gratitudine dell' istituto*, non ad un diritto, e questo titolo di riconoscenza avrebbe certamente provocato delle manifestazioni conformi della Giunta provinciale se non vi si opponeva il riflesso, che appunto dall' epoca medesima datano e l' ingerenza del concistoro e la decadenza dell' istituto.

Ora sorge la domanda a chi compete il diritto di disporre dell' istituto, se i doni dei benefattori non furono dati al concistoro, ma sì all' istituto, se i beni stabili si trovano inestati a ditta dell' istituto come persona morale, se le sostanze mobili, dapprima detenute dalla Giunta sociale, ora si trovano a mani della direzione che le amministra per conto dell' istituto, realizzandone le rendite a nome e per conto di questo.

Egli è positivo intanto, che alla fondazione dell' istituto concorsero gli abitanti di tutte e tre le provincie del Litorale; che l' istituto fu eretto a beneficio dei sordomuti di tutte e tre le provincie; che i doni si facevano dai benefattori senza alcuna riserva a pro dei sordomuti di tutto il Litorale; che i contributi più cospicui provengono dai fondi pubblici delle tre provincie; che l' associazione era rappresentata dai benefattori di tutto il Litorale, poichè ogni contribuente, a qualsiasi delle tre provincie appartenesse, era membro della società, che nella rappresentanza di questa società la Giunta istituiva e governava lo stabilimento e ne disponeva delle sostanze.

E' naturale che, delegatasi senza vestigi la società e rimasto l'istituto a balia di se, le rappresentanze provinciali sieno chiamate in prima linea ad assumere il governo.

In esse si concentra la rappresentanza dei fondi pubblici, dei soci che più d'ogni altro contribuiscono alla fondazione ed alla conservazione dell'istituto; la rappresentanza degli abitanti contribuenti, perchè sono costituite da deputati eletti a curare gli interessi comuni agli abitanti delle provincie; infine l'obbligo ad esse imposto dal §. 19 al punto 3.^o dello statuto provinciale, che rimette alla Dieta provinciale tutte le disposizioni relative agli istituti caritativi dotati da fondi provinciali.

La competenza delle rappresentanze provinciali ad assumersi il peso della riorganizzazione dell'istituto non può dunque rinvocarsi in dubbio.

E dacchè le pretese del concistoro erano di tal natura da inceppare il libero movimento delle rappresentanze provinciali e da menomare la loro autorità è facile a spiegarsi la renitenza delle Giunte di Gorizia ed Istria a riconoscerle e a proporre l'attuazione alle Diete.

Rimossa la questione pregiudiziale della competenza la Giunta passò all'esame dello statuto e del regolamento proposti dalla Giunta provinciale in seguito alle conferenze prese con la Giunta istriana e col Municipio di Trieste.

Questo statuto non è quello che era stato proposto dall'Abbate Paulettig, ed approvato, ad eccezione di sei paragrafi, dal delegato concistoriale Monsignor Budau, più tardi poi impugnato nelle cardinali sue disposizioni da Monsignor D. Castellani coll'assenso di S. E. il Principe Arcivescovo.

Quello statuto, in alcune parti manchevole, non poteva più servire di base, dopo che le rappresentanze principali si erano messe, rapporto alle massime fondamentali, sopra tutt'altro terreno.

Lo statuto rimesso al Comitato dispone che l'attuale educatorio venga elevato a stabilimento provinciale di ragione comune delle provincie di Gorizia ed Istria, mantenuto sempre fermo lo scopo di ammaestrare i surdomuti di ambo i sessi del Litorale onde renderli abili al lavoro ed atti al commercio sociale con lo sviluppo dell'intelletto e del senso morale e religioso mediante una appropriata istruzione ed educazione ed inoltre di preparare maestri idonei per le scuole dei surdomuti.

L'attuale patrimonio dell'istituto dovrebbe convertirsi in un fondo provinciale di cui l'amministrazione spetterebbe alla Giunta di Gorizia, comunicandosene i preventivi e consuntivi alla Giunta dell'Istria.

Le spese dell'istituto che verrebbe ampliato per modo di bastare a 60 alunni, verrebbero in quanto soverchino le rendite del patrimonio ripartite per tre quinte parti a carico del fondo del dominio goriziano, per due quinte parti a carico del fondo del dominio istriano.

L'istruzione in entrambe le lingue del paese è affidata a due maestri di nomina della Giunta di Gorizia e a due Suore dell'ordine di Nostra Donna.

Il direttore verrebbe nominato dalla Dieta di Gorizia ed esso stesso poi assumerebbe tutto il personale di servizio subalterno. Egli sarebbe il capo dell'istituto e chiamato a vegliarne il buon andamento sotto gli ordini della Giunta di Gorizia. Egli condurrebbe l'azienda domestica e l'amministrazione del predio agrario, rendendone conto alla Giunta; egli eserciterebbe il diritto di disciplina interna e dovrebbe fornire alla Giunta informazioni sull'andamento dell'istituto, sull'ammissibilità degli allievi e sopra ogni cosa attinente all'istituto.

Riguardo all'istruzione religiosa ed al culto sarebbe accordata al concistoro l'ingerenza che gli compete.

L'assunzione degli alunni seguirebbe ogni due anni per rendere con ciò più proficua l'opera dei pochi maestri.

Il laboratorio da falegname, tornitore ed intagliatore congiunto con l'istituto per l'ammaestramento degli alunni verrebbe dato in conduzione ad un abile maestro.

Per conto di Gorizia si assumerebbero 24 alunni, per conto dell'Istria 16 e per conto di Trieste 8 verso il contributo fisso di flor. 1,440 annuali, però per l'epoca di 5 anni soltanto. I rimanenti posti potrebbero venir conferiti ad estranei verso pagamento.

Ai fondi necessari per le spese dell'istituto provvederebbero le dette Giunte provinciali a norma dei conti preventivi, nei quali dovrà essere fissato in via preliminare l'importo che resterebbe presumibilmente scoperto dopo tenuto conto di tutte le rendite dell'istituto e messo a vantaggio di ogni provincia le rendite dei capitali provenienti da fondi pubblici ad essa appartenenti.

Sciogliendosi l'Istria da Gorizia pel caso che avesse da erigere un proprio istituto, si assegnerebbe a lei il suo quoto di facoltà pubblica e due quinte parti del patrimonio privato, rispettati sempre i doni ed i legati di speciale destinazione.

Approvato lo statuto da entrambe le Diete provinciali, esso formerebbe il patto fondamentale e quindi si passerebbe all'atto formale di consegna mediante la redazione di un esatto inventario.

La facoltà pubblica dell'istituto rappresenta una rendita di flor. 1,300: — di cui circa la terza parte sta a favore di Gorizia. — La privata si valuta a circa cinquantamila fiorini.

Stando ad un preventivo progettato dalla direzione, la spesa annuale cui si addosserebbe la Contea di Gorizia, sarebbe di oltre duemila fiorini, non compreso il capitale occorrente per l'ampliamento dell'edificio. Però coll'ampliamento dell'edificio e l'aumento dei posti a segno di potervi accogliere anche alcuni paganti si ha motivo di sperare che la spesa verrebbe diminuita proporzionatamente.

Il regolamento organico contiene delle norme più dettagliate riguardo al governo interno dell'istituto in base alle massime accolte nello statuto.

Il Comitato stimò di accettare a maggioranza di voti tanto lo statuto che il regolamento, salvo alcune insignificanti modificazioni.

Il Comitato non disconosce l'entità del sacrificio che s'impone la provincia, sobbarcandosi al carico del mantenimento dell'istituto.

Dacchè però l'istituto altrimenti andrebbe in rovina ed una quantità di sordomuti dei quali va ogni dì aumentandosi il numero, sarebbero condannati a languire in uno stato di abbruttimento, ove la carità pubblica non li soccorra e li ridoni, istruiti ed educati, alla società; il Comitato non esitò di accogliere la proposta della Giunta, tanto più che anche la Dieta dell'Istria approvava i punti fondamentali, da lei proposti, nella seduta del 1 settembre corrente.

Quindi propone che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

Approvarsi per conto della Contea di Gorizia e Gradisca lo statuto ed il regolamento proposti dalla Giunta e qui riproposti con qualche irrilevante modificazione, dovere il medesimo statuto sottoporsi alla Dieta provinciale dell'Istria per la sua accettazione e quindi formare il patto fondamentale della ulteriore sussistenza dell'istituto dei sordomuti di Gorizia, come stabilimento provinciale.

Capitano: *(Dopo finita la lettura della relazione).* E' aperta la discussione generale.

Doliac: Domando la parola.

Già nel Comitato io ho esternato il mio differente modo di vedere riguardo alla presente proposta.

Prima di tutto io devo rettificare alcune inesattezze contenute nel rapporto or ora preletto. Il primo impulso per l'attivazione dell'istituto in discorso è bensì partito dal Governo, ma l'idea venne subito accolta con calore dal clero e dal defunto Principe Arcivescovo Luschin. Coloro, che più hanno

contribuito alla sua fondazione, sono stati appunto diversi membri del clero ed in specialità del concistoro.

Il Governo veduta la buona riuscita ed il buon andamento dell'istituto ha somministrato ripetute sovvenzioni dai fondi pubblici che in allora amministrava.

Pur pure questi sussidi non bastavano per far fronte alle gravi esigenze per la sua prosperità e perciò si dovette ricorrere a lotterie ed alla generosità di offerte volontarie date di singoli privati. Non è però vero che in seguito all'avvenuta mancanza del defunto Principe Arcivescovo Luschin sia avvenuta una crisi di decadenza dell'istituto, il quale se per mancanza di mezzi finanziari ha dovuto talvolta limitare il numero degli alunni, non ha poi scarseggiato nell'educazione ed istruzione dei medesimi.

Una crisi di decadenza chiamasi soltanto quando un istituto diventa impotente a corrispondere al suo scopo, quando va a mancare l'istruzione e la disciplina.

E' vero che l'istituto era rappresentato da un certo numero di benefattori privati i quali erano concorsi a contribuire al suo incremento in seguito ad un appello della curia arcivescovile, ma coll'andare del tempo la maggior parte di questi benefattori o passarono ad altra vita o cessarono di prender parte alla sua gestione e venendo con ciò anche a mancare i relativi sussidi, il Governo si vide indotto di accordare maggiori sovvenzioni. Ciò non pertanto l'istituto continuava a sussistere sotto il nome di una deputazione sino nell'anno 1858 e non già nel 1854, come si dice nel rapporto del Comitato, locchè si può verificare nelle rese di conto stampate.

Appena nell'anno 1858 è subentrato un cambiamento nell'amministrazione dell'istituto, perchè essendo mancati quasi tutti i benefattori le rese di conto venivano approvate e firmate da un commissario arcivescovile; non è dunque vero che l'ingerenza in linea didattica, pedagogica e amministrativa procedesse da parte del Governo.

Il concistoro in mancanza di membri della deputazione si aveva assunto la sorveglianza per il regolare andamento dell'istituto e quindi le pretese del suo delegato Monsignor canonico D.r Castellani non erano del tutto infondate, quantunque forse un po' troppo esagerate.

Dalla relazione stessa però si riconosce che la commissione speciale incaricata di esaminare le proposte del delegato D.r Castellani si aveva riservato di fare le sue controproposte, ma dall'anno 1866 impoi queste controposte non sono mai state prodotte. Domando io se già dal lato della convenienza verso la curia e per riguardi speciali verso il degnissimo nostro Principe Arcivescovo, che notoriamente è animato da spirito di conciliazione, non fosse stato indicato di continuare le trattative? A me sembra un simile procedere sotto ogni rapporto ingiustificabile o per lo meno indecoroso e nello stesso tempo anche pregiudizievole agli interessi morali e materiali dell'istituto medesimo, dacchè ritengo che qualora la commissione fosse venuta a trattative con la curia arcivescovile e che avesse accordato soltanto una certa influenza al clero, il concistoro avrebbe senza dubbio dato la sua piena adesione.

Si dice nel rapporto che la direzione dell'istituto verrà affidata a preferenza ad un sacerdote e che le suore scolastiche verranno conservate come per lo passato. Ma senza un preventivo consenso da parte dell'Arcivescovo si può fare calcolo che verrà concesso un sacerdote direttore ovvero che le suore scolastiche rimarranno nell'istituto? Io dico di no. Sta dunque nell'interesse della Dieta medesima di passare ad una preventiva concertazione con la curia arcivescovile, prima di prendere una deliberazione definitiva nell'argomento, dacchè ritengo che non basti di dichiarare categoricamente che l'istruzione religiosa e del culto verrà accordata al clero.

Il concistoro ha esercitato sempre una certa influenza nell'amministrazione dell'istituto.

Nel regolamento proposto si suppone una cooperazione molto efficace delle suore scolastiche,

perchè oltre l'istruzione che esse impartiscono nelle scuole femminili hanno anche l'economia domestica dell'istituto.

Io posso però assicurare quest'Eccelsa Dieta in modo positivo, che qualora non si passa ad un preventivo accordo con il concistoro e colle medesime, esse non si presteranno, non potendosi assoggettare alle condizioni proposte dal Comitato, per la ragione che esse non potrebbero mai sottomettersi alla disciplina d'un istituto diretto da persona laica che potrebbe essere anche un ateo.

Capisco che l'attuale Giunta provinciale è troppo saggia e non vorrà trascendere, ma chi ci assicura che un'altra Giunta in avvenire non prenda delle disposizioni del tutto diverse.

Per tutti questi motivi io credo di dover fare a quest'Eccelsa Dieta la seguente proposta:

(legge). „ Che prima di elevare l'educatorio dei sordomuti in Gorizia ad istituto provinciale, venga incaricata la Giunta di passare a nuove trattative colla curia arcivescovile circa le pretese avanzate dal commissario arcivescovile nella seduta commissionale 16 dicembre 1866 e l'influenza che avrebbe da esercitare sull'organismo dell'istituto e sopra il buon andamento del medesimo; nonchè a speciali intelligenze colle suore scolastiche circa le mansioni a loro attribuite e la disciplina, alla quale dovessero assoggettarsi. “

Capitano: Io crederei di sospendere per brevi istanti la seduta, finchè vengono accesi i lumi.
(La seduta è sospesa per circa 10 minuti).

Capitano: La seduta è ripresa.

Pajer: Domando la parola.

Quando si tratta di mettere in sodo una cosa di fatto per dedurne conseguenze di diritto, torna sempre gradita ogni rettificazione. Io sarei stato grato all'onorevole signor deputato D.r Doliac, se giusta la fatta promessa, egli ci avesse procurato delle rettificazioni che meritino una speciale considerazione, come non meno gli sarei stato grato, se queste rettificazioni egli le avesse portate a conoscenza del Comitato, di cui faceva parte, perchè in allora si avrebbe potuto ridurre di conformità anche la relazione. Ma le esposizioni portate in campo quest'oggi non mi sembrano nè veritiere, nè di aver una tal quale importanza. In fine dei conti egli stesso ha ammesso la verità delle cose esposte nella relazione salvo tre soli punti.

Il primo punto sarebbe quello, che non è vero che la crisi di decadenza dell'istituto dei sordomuti dati dall'epoca, in cui vi prese esclusiva ingerenza il clero, cioè dal 1854. Io vi ho cento prove da opporre al signor preopinante D.r Doliac per persuaderlo della verità della cosa.

Io mi riferisco alle parole della direzione stessa: che in quell'epoca l'istituto andava gradatamente decadendo per mancanza dei fondi necessari. La relazione del Comitato si basa quindi sopra circostanze di fatto, sopra circostanze attinte da informazioni esatte e positive e per convincere di tale verità basta il fatto solo, che di 80 allievi che pel passato quest'istituto accoglieva ne fu in seguito di mano in mano che gli venivano mancare i mezzi necessari ridotto il numero fino a 44, aggiungendosi di più che tale diminuzione sarebbe progredita ulteriormente fino alla totale rovina dell'istituto, qualora l'Eccelsa Luogotenenza e la Giunta municipale di Trieste e quelle dell'Istria e di Gorizia non avessero contribuito a soccorrerlo in seguito a ripetute istanze cella direzione.

Se dunque l'istituto ha prosperato in linea didattica, pedagogica ed amministrativa dall'anno 1861 fin oggidì, questo lo si deve indubitatamente alle premure del Governo ed in ispecialità poi alle solerti cure delle Giunte di Trieste, dell'Istria e di Gorizia, che lo provvidero di grossi sussidi ed al direttore che vi attese con tutto amore, non già al concistoro che si mantenne estraneo ad ogni ingerenza.

L'unico merito che si potrebbe riconoscere nel concistoro riguardo al prosperamento dell'istituto

sarebbe quello, di avere procurato allo stesso un bravo direttore, sebbene anche qui quando trattasi di qualifiche personali di un individuo qualunque non si può essere certi della sua buona riuscita, perchè cotale sicurezza si l'acquista soltanto dopo un lungo corso di tempo, dopo che tale individuo ha dato delle prove indubbie della sua operosità e delle distinte sue capacità, come è appunto il caso dell'attuale direttore Abbate Pauletig.

Il secondo punto smentito dall'onorevole signor preopinante D.r Doliac è quello che la Deputazione non si è sciolta nel 1854, ba bensì nel 1858. E qui egli ha detto la verità. Però conviene notare, che la deputazione eletta nel 1852 era autorizzata a fungere tale suo ufficio soltanto pell'epoca di *due* anni; spirato questo termine di due anni, essa deputazione sarebbe stata in dovere di dimettersi dalla carica per mancanza di mandato e di provvedere alla nomina di una nuova deputazione. Siccome poi nell'anno 1854 i membri della società non si sono più riuniti per passare alla nomina della nuova deputazione, così la stessa si è mantenuta arbitrariamente in carica sino al 1858, ma senza mandato. Quindi quella deputazione dopo del 1854 esisteva bensì di fatto, ma non di diritto. Nel 1854 essa aveva cessato di esistere legalmente.

In quanto poi al preteso diritto di possesso propugnato dal signor preopinante D.r Doliac che, cioè, sciolta la deputazione, il concistoro ne abbia preso possesso dell'istituto, assumendo il diritto dell'amministrazione del medesimo; io credo che questa sua asserzione non la lascierebbe correre nemmeno chi non è legale, e tanto meno poi chi è munito di quelle cognizioni giuridiche che possediamo noi legali.

Io ho già fatto vedere nella relazione che il concistoro *come organo dell'autorità scolastica* aveva l'obbligo di sorvegliare l'istituto dei sordomuti come qualunque altro istituto di pubblica istruzione. Se si è arrogato il diritto di nominare il direttore e di prendere un'assoluta ingerenza nell'amministrazione malgrado che non gli si competeva, io credo che questa sia una bella e buona usurpazione inetta a fondare un diritto di possesso, una usurpazione che davvero non fa onore al concistoro.

Che la pretesa di possesso e di proprietà lanciata con tanto accanimento del delegato concistoriale abbia prodotto un immenso disgusto nei membri della commissione è ben facile a spiegarsi, dacchè nessuno si avrebbe immaginato neppur per sogno che le pretese della curia arcivercovile passino tant'oltre, tanto più che il Comitato non poteva dubitare che il delegato concistoriale Monsignor D.r Castellani avesse avuto realmente l'istruzione dall'autorità che lo delegava a intervenire alla conferenza, di contenersi in questa guisa e fare tali dichiarazioni.

Dirò che la commissione più per atto di cortesia che per altro aveva dichiarato, dopo sentita quella famosa dichiarazione, di sottoporla a maturo esame per fare a suo tempo le sue controproposte. Il signor preopinante D.r Doliac deve sapere che i membri della commissione delegata ad hoc si erano riuniti allo scopo di concertare e stabilire le basi dell'organizzazione dell'istituto dopo sentita la curia. I membri della commissione, vale a dire i delegati delle rappresentanze provinciali dell'Istria e di Trieste non avevano un mandato illimitato, ma bensì un mandato ristretto, una missione informativa.

Cosicchè essi non credettero di essere nemmeno autorizzati a fare delle controproposte sulle pretese del concistoro. Ora le rappresentanze provinciali trovarono le pretese del concistoro del tutto infondate, illegali e destituite di ogni principio di giustizia e messesi in relazione fra di essi troncarono ogni ulteriore negoziazione col concistoro e formarono e stabilirono la convenzione che in seguito mi permetterò di preleggere; la quale convenzione venne accolta con plauso in tutta la sua estensione e ad unanimità di voti persino della Dieta della città di Trieste e da quella dell'Istria. Non potevano dunque più i delegati passare a controproposte, dacchè i loro mandanti opinarono diversamente e il procedere della Giunta contro il concistoro non è stato indecoroso. Io ritengo piuttosto che sia stato indecorosa la

pretesa del concistoro di arrogarsi un diritto di possesso e di proprietà sopra una facoltà che fu regalata da benefattori privati ad un istituto caritativo.

Che la eliminazione del concistoro metta in una posizione critica le suore scolastiche, avvegnacchè si trovino in una cotale dipendenza dalla curia arcivescovile, come osservava il signor preopinante D.r Doliac, questa è una cosa che io ammetto fino a un dato punto. Del resto incomberà all' autorità ecclesiastica di dirigere l' istruzione religiosa e il culto. A lei è affidata questa parte dell' educazione degli allievi dell' istituto.

Se il concistoro non vorrà assumersi questa cura e che preferirà di lasciare quei giovinetti in balia a se stessi, faccia pure ciò che più gli aggrada. Vuol dire che in questo caso dovrà renderne conto all' autorità superiore.

Che poi le suore scolastiche non possano assoggettarsi riguardo alla disciplina al direttore di un istituto che dipende da una corporazione qual' è la Dieta provinciale, senza che il clero vi abbia un ingerenza diretta nell' amministrazione, io dico la verità che mi pare ben strano.

Le suore scolastiche non dipenderanno dal direttore se non in linea didattica e pedagogica. In tutto il resto saranno legate dalla loro regola e non altrimenti.

Esse non saranno che a continuare come pel passato a prestarsi all' insegnamento delle fanciulle dell' istituto, quindi non vedo un motivo plausibile per il quale le stesse non potrebbero più ulteriormente assoggettarsi alle disposizioni prese da questa Dieta, dacchè nessun istituto potrebbe sussistere senza una certa disciplina, senza uno statuto, senza un regolamento, senza un capo e senza un ordinamento conforme.

Del resto se io sono bene informato, anche attualmente esse dipendono dalla direzione in linea didattica e pedagogica ed anche amministrativa.

Per queste ragioni io devo quindi ritenere che le suore scolastiche non vorranno abbandonare l' istituto, e sono sicuro che prima di fare questo ci penseranno.

Devo inoltre osservare, che se le suore di Nostra Donna hanno fatto dei progressi nell' insegnamento delle fanciulle dell' istituto, una gran parte di questo merito è dovuto all' attuale direttore Paulttig, perchè, venute le stesse a Gorizia dal loro istituto centrale, erano del tutto ignare e delle lingue del paese e dell' arte di ammaestrare sordomuti e dal direttore appena furono istituite.

Io ripeto quindi che la proposta del signor deputato D.r Doliac di restituire l' oggetto alla Giunta, perchè passi ad una nuova transazione coll' ordinariato arcivescovile non regge punto, perchè volendo dilazionare ulteriormente la cosa non si arriverebbe che ad aggravare gli interessi dell' istituto e perciò non posso che raccomandare a quest' Eccelsa Dieta di accogliere la proposta del Comitato.

Doliac: Il signor relatore del Comitato ha difeso la sua causa da valente avvocato qual' egli è; io però voglio parlare da deputato.

Egli ha detto avere io stesso ammessa la verità delle esposizioni contenute nella sua relazione, perchè non ho negato certe cose che secondo il suo modo di vedere avrei dovuto negare. Ma io non mi sono ritenuto in dovere di esaminare punto le singole circostanze ivi esposte, onde non tediare quest' Eccelsa Dieta con un lungo discorso.

Ciò premesso io credo che il signor relatore non ha confutato in modo esauriente le mie osservazioni. E' un fatto che dopo l' ultima conferenza avuta fra la commissione della Giunta ed i rappresentanti della città di Trieste e della provincia dell' Istria coll' intervento del commissario concistoriale, la commissione stessa dopo sentita la dichiarazione della curia, fatta a mezzo del suo delegato si aveva riservato di fare le sue controproposte nell' argomento.

Da quell' epoca sono trascorsi quasi due anni senza che la commissione stessa abbia trovato

Contenuto: Verificazione del P. V. della X. seduta; — Risposta del Commissario imperiale all'interpellanza del deputato Marušič sullo stato della pertrattazione sull'esonero delle servitù dei comuni di Dol e Otelza; — Relazione del Comitato di finanza sui conti consuntivi del fondo d'esonero pro 1866 e 1867; — Relazione del Comitato sulla proposta governativa di una legge sulla sorveglianza sulle scuole; — Proposta del deputato Del-Torre circa la rappresentanza degli interessi agricoli alla spedizione transatlantica; — Proposta della Giunta relativa all'aumento della paga del maestro della scuola agraria; — Relazione del Comitato relativamente alla riunione dei comuni; —

Presenti:

Il Capitano provinciale
Sig. Guglielmo Conte Pace

Il Commissario imperiale
Sig. Felice Barone de Pino

e 17 deputati

Principio della seduta ore 5 pom.

Capitano: Eccelsa Dieta! La seduta è aperta. Il signor segretario vorrà preleggere il protocollo dell'ultima seduta.

Segretario: (*legge il protocollo.*)

Capitano: (*dopo terminata la lettura.*) Non domandando nessuno la parola per fare qualche rimarca intorno a questo protocollo, lo ritengo approvato. (*approvato.*)

Il signor Commissario imperiale ha la parola.

Commissario imperiale: (*legge:*)

Štejem si v čast odgovoriti na interpelacijo, ki mi jo je izročil 25. avgusta tega leta gospod poslanec Marušič zastran uravnjanja služnosti v občinah Otlici in Dol-u.

Kar se tiče glob, imam povedati, da je vlada pripravljena, zasojene kazni uradonva natanko prejiskati, ter jih iz milosti odpustiti, ako se pokaže, da tehtni uzroki za to govoré.

Opravila zastran uravnave služnosti so izročena zdaj cesarskemu kraljevemu okrajnemu glavarstvu v Gorici, ktero jih bo nadaljevalo; smem torej zagotoviti, da bode razprava, zadevajoča Dol in Otlico prav v kratkem času dognana.

Mi onoro di rispondere all'interpellanza fatta nella seduta del 25 agosto a. c. dall'onorevole deputato signor Marušič sullo stato della pertrattazione sull'esonero delle servitù dei comuni di Dol ed Otelza.

Riguardo al condono delle multe devo dichiarare che l'Eccelso Governo è pronto a sottoporre le relative pendenze d'ufficio ad un rigoroso esame e di condonare le multe in via di grazia, qualora militassero in favore di ciò delle circostanze degne di riguardo.

Per quanto concerne l'ulteriore direzione e l'esaurimento degli affari relativi all'esonero delle servitù, osservo che i relativi affari vennero demandati al Capitanato distrettuale di Gorizia e posso

quindi fare la promessa quale capo di quest' ufficio politico-amministrativo, che la pertrattazione riguardante i comuni di Dol ed Otelza verrà condotta a termine nel più breve tempo possibile.

Capitano: Vorrà il signor relatore Candussi comunicare il rapporto del Comitato di finanza sul conto consuntivo del fondo d' esonero pro 1866 e 1867.

Candussi: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Esaminati i conti consuntivi dell' esonero del suolo per gli anni amministrativi 1866 e 1867, furono trovati in regola in quanto alle cifre, e pienamente corrispondenti ai libri, ai giornali ed ai recapiti, che agli stessi si riferiscono. e fatto lo spoglio dei risultati finali, si compendiano questi alla chiusa di ogni rubrica nelle cifre che seguono.

Riguardo alla gestione dell' anno 1866.

La totalità degli <i>introiti</i> ha importato	F.	155,599:01
Quella degli <i>esiti</i>	„	145,965:20
		<hr/>
Per cui il civanzo di cassa risultò di	F.	9,833:81
		<hr/>
Le restanze attive finali si manifestano nella somma complessiva	F.	1,351,727:67 ½
alle quali aggiunta la rimanenza di cassa alla fine dell' anno come sopra con	„	9,833:81
		<hr/>
importa la totalità dell' attivo colla fine di dicembre 1866	F.	1,361,561:48 ½
postevi di confronto le restanze passive finali apparenti dal conto con	„	1,364,550:41
		<hr/>
vi emerge un passivo di	F.	2,968:92 ½
il quale confrontato con quello dell' anno antecedente di	„	5,440:51
		<hr/>
vi emerge un miglioramento di patrimonio nell' anno di gestione 1866 di	F.	471:58 ½

Riguardo poi alla gestione dell' anno 1867.

si hanno i seguenti estremi:

In contanti:

La totalità degli <i>introiti</i> ha importato	F.	141,521:10 ½
quella degli <i>esiti</i>	„	139,095:57
		<hr/>
per cui il civanzo di cassa risultò di	F.	2,425:53 ½

Le restanze finali attive si decifrano nella somma complessiva di	F. 1,511,859:89 1/2
alle quali aggiunta la rimanenza di cassa come sopra di	„ 2,425:55 1/2
importa la totalità dell'attivo col 31 dicembre 1867	F. 1,514,285:45
postevi di confronto le restanze finali passive di	„ 1,522,529:42 1/2
si dimostra un passivo di	F. 8,045:99 1/2
il quale confrontato con quello dell'anno antecedente di	„ 2,968:92 1/2
risulta che il passivo si sia aumentato di	F. 5,075:07

In effetti di credito.

Confrontando la somma dell'introito di	F. 475,171:—
con quella dell'esito di	„ 545,927:—
vi risulta che l'avanzo finale sia di	F. 131,244:—
I quali consistono:	
a. In obbligazioni d'esonero di	F. 1,100:—
b. In ricevute dell'i. r. Cassa Centrale dei depositi dello Stato	„ 150,144:—
Ritorna la somma come sopra di	F. 131,244:—

Fatto lo spoglio delle obbligazioni d'esonero che a tutto l'anno 1867 furono estese e consegnate alle parti che vi avevano diritto, si rileva che ammontano alla cifra di F. 1,485,140:—M.C.

Deducendo da queste quelle che furono pagate in seguito all'estrazione a sorte ed in seguito all'acquisto al corso di borsa nella somma di „ 591,100:—

Risulta che le obbligazioni che erano ancora in circolazione col 31 dicembre 1867, importano F. 1,094,040:—

Le quali precisandole a tenore dei libri della contabilità consistono:

In pezzi N. 567 della let. A. del valore nominale di „ 659,740:—M.C.

Ed in pezzi N. 711 coi coupons, cioè N. 68 a fior. 50:— N. 329 a fior. 100:— N. 64 a fior. 500:— N. 216 a fior. 1,000 e N. 54 a fior. 5,000 del valore di „ 454,500:—

Quindi assieme F. 1,094,040:—

Dopo questa compendiosa esposizione dei risultati finali dei due conti consuntivi suddetti, se nulla vi ha da osservare sul loro contenuto meritorio, perchè redatti i conti stessi dall'Amministrazione colla consueta chiarezza e precisione giusta le norme stabilite per la gestione di questo fondo, non altrettanto puossi dire per rispetto all'incasso dei crediti, imperocchè le restanze sono sensibili e lasciandole maggiormente accumulare, si peggiorerebbe ancora di più la condizione dei debitori contribuenti, per cui sarebbe d'ingiungere ai rispettivi uffici delle imposte di procedere all'incasso delle restanze con energia maggiore di quella, che sin qui è stata praticata.

Laonde il Comitato fa la proposta a quest'Eccelsa Dieta, che gli piaccia deliberare:

I. Restano approvati i due consuntivi del fondo d'esonero del suolo goriziano per gli anni amministrativi 1866 e 1867 nelle cifre portate dai conti stessi, e riepilogate nel presente rapporto.

II. Viene incaricata la Giunta di provvedere a che gli i. r. uffici delle imposte si prestino con maggior energia al realizzo dei crediti di questo fondo, i quali sono pur troppo continuamente in restanza.

Capitano: Se nessuno prende la parola, farò votare sopra tutte due parti della proposta in una volta. Quei signori che aderiscono alle proposte del Comitato sono pregati di alzarsi (*maggioranza*)

Seguirebbe il rapporto del Comitato sulla proposta governativa concernente una legge sulla sorveglianza sulle scuole. E' pregato il signor relatore di dare lettura della relazione.

Pajer: (*legge*):

Eccelsa Dieta! La legge del 25 maggio 1868 N. 48 del Boll. delle leggi dell'Impero proclamava il principio della separazione della scuola dalla chiesa, rivendicava allo Stato la direzione e la sorveglianza della istruzione e della educazione e ne metteva a parte anche i popoli con la istituzione di organi novelli che, costituiti in modo da accogliere anche dei rappresentanti del popolo, fungessero da intermediari fra i popoli ed il governo.

Le determinazioni speciali intorno alla costituzione di questi organi novelli ed alla estensione dei loro poteri venivano riservate alla legislazione provinciale. L'I. R. Governo volle prendere l'iniziativa in questo merito e avanzò a quest'Eccelsa Dieta nelle sedute delli 22 agosto il relativo progetto di legge, il quale fu poi rimesso ad un apposito Comitato per l'esame e per le opportune proposte.

Il Comitato trovò che la nuova legge proposta dal Governo era modellata dietro i principi fissati dalla legge generale, che ne raccoglieva i pregi, come ne copiava i difetti, aggiungendovi dei nuovi.

Il §. 2 della legge generale statuisce che l'ingerenza della chiesa e delle confessioni religiose si debba limitare alla sorveglianza e direzione dell'istruzione religiosa e del culto dovendosi mantenere l'istruzione nelle altre materie affatto libera da qualsiasi influenza del clero e allo scopo di regolare i rapporti vicendevoli il §. 12 accorda al clero una rappresentanza nel consiglio secolare provinciale.

Il progetto governativo elude in doppio senso questa disposizione. L'elude coll'introdurre il clero nei consigli comunali e distrettuali e accordare nei consigli provinciali una rappresentanza soltanto al clero cattolico

D'altra parte la legge generale coll'assegnare le rappresentanze provinciali a stabilire le norme della costituzione dei consigli scolastici distrettuali e comunali e a determinare le attribuzioni accorda evidentemente alle popolazioni una ingerenza rimarchevole in materia della pubblica istruzione.

Ma ove si esamini la costituzione dei consigli scolastici, com'è proposta dal Governo, si resta colpiti della parsimonia con la quale il Governo procedette alla riforma, poichè il numero dei rappresentanti del popolo nei consigli provinciali e distrettuali è sì meschino, la sfera d'attribuzione di questi consigli sì ristretta, che l'influenza popolare è ridotta quasi al nulla.

Mentre la legge generale garantisce una ingerenza attiva nel governo delle cose di scuola alle

rappresentanze popolari, il progetto governativo rende la ingerenza dei consigli subalterni quasi passiva, poichè rovescia su loro il carico dell'amministrazione e delle spese relative e, mediante l'istituzione degli ispettori scolastici, rivestiti di pieni poteri e dipendenti dal ministero, tiene raccolta in mani del Governo la somma dei poteri

Nelle questioni più vitali della pubblica istruzione, cioè nelle questioni di didattica e di pedagogia i consigli scolastici sono semplici organi consulenti quantunque la legge generale, votata dal parlamento, intendesse senz'altro di conferire a quelli anche un potere deliberativo.

Riducendo la sfera d'azione dei consigli scolastici a limiti sì angusti è naturale che questo nuovo apparato di sorveglianza riesca pesante e forse più d'impaccio che di giovamento alla pubblica istruzione.

Ove si ammetta in principio una differenza sostanziale nelle aspirazioni e nello scopo della istruzione e da parte dei tre fattori componenti i consigli scolastici, ove si ometta che il tornaconto del Governo, della chiesa e dei popoli esiga che ciascheduno di questi fattori tenda a conseguire col mezzo dell'istruzione risultati diversi, è certo che la confermazione dei consigli scolastici, com'è proposta dal Governo porge occasione a seri conflitti i quali possono essere feraci di dannose conseguenze per l'istruzione in generale.

Queste considerazioni suscitarono delle vive apprensioni nel Comitato e, in massima, tutti i membri del medesimo, a seconda dei differenti punti di vista, convennero che il progetto governativo era piantato su basi tali da non soddisfare punto alle loro aspettative per ciò che concerne i principi fondamentali.

Tuttavolta prevalse nella maggioranza l'opinione di passare alla discussione generale del progetto e di accollarsi per quanto il consentano le condizioni del nostro paese.

Egli è certo che, per quanto il progetto governativo combina con le massime enunciate nella legge generale del 25 maggio 1868, deve venire accettato poichè la legge generale, essendo obbligatoria per tutti i regni e paesi dell'Impero, si rende nella sua parte dispositiva superiore a qualsiasi eccezione da parte delle rappresentanze provinciali le quali inviando i loro deputati al parlamento ne consacrarono anticipatamente l'operato.

Per quanto concerne la deviazione del Governo dalle massime fondamentali che sono espressamente pronunciate dalla legge generale o si vogliono ritenere implicitamente in quella comprese, conviene passare a delle distinzioni.

Fu rimarcato che lesione manifesta di una disposizione espressa della legge generale c'era soltanto nel §. 54 del progetto governativo il quale non ammette al consiglio scolastico provinciale che sacerdoti cattolici mentre il §. 12 della legge generale dispone che debbano essere chiamati al consiglio provinciale ministri delle confessioni esistenti nel paese, non già di una sola confessione, onde si volle dedurre che, trovandosi nella nostra Contea ministri protestanti ed israeliti conveniva a rigor di legge ammettere anche quelli al consiglio scolastico provinciale.

La maggioranza però impugnò tale interpretazione della legge generale avvisando che, dacchè la legge generale non chiama alla rappresentanza i ministri di tutte le confessioni religiose conviventi nel paese, la legge provinciale non si discosti dal principio generale purchè i ministri ammessi al consiglio appartengano ad una delle confessioni esistenti nella Contea, il che sarebbe appunto il caso dei due sacerdoti cattolici, cui allude il §. 54.

Stimava poi di dover tener ferma questa disposizione del progetto governativo perchè il numero degli protestanti e degli israeliti qui dimoranti è, in rapporto a quello dei cattolici tanto meschino,

da non potersi a coloro consentire un voto nel consiglio provinciale se non semplicemente in quelle materie che risguardano i rapporti delle scuole confessionali.

Rispetto all'ammissione del clero cattolico ai consigli scolastici distrettuali e locali, proposta dal progetto governativo, il Comitato non vi scorse una contraddizione col principio proclamato al §. 2 della legge generale principalmente per la ragione che la detta legge non esclude i ministri cattolici dai consigli stessi espressamente, ma al contrario abbandonando tutt'affatto alle rappresentanze provinciali la facoltà di statuire le norme per la composizione e l'ordinamento dei consigli scolastici distrettuali e locali lasciava ad esse la piena libertà di accogliere i curati cattolici nei consigli subalterni e di escluderli.

L'esclusione espressa del clero secolare cattolico sembrò al Comitato di una durezza ingiustificabile, fosse l'indole buona dei nostri conterranei, fosse la moderazione degli alti dignitari ecclesiastici, il Comitato constatò il fatto che di una agitazione clericale, in opposizione al progressivo sviluppo della nostra gioventù, nella nostra Contea non avvennero manifestazioni di qualche rilievo. La questione religiosa, propriamente detta, appo noi fin qui non prese consistenza.

Malgrado che non esistesse una legge liberale sui rapporti confessionali, le confessioni religiose convissero appo noi in passato senza osteggiarsi e senza che alcun serio conflitto richiamasse l'attenzione dei rappresentanti del popolo sulla necessità di un ripiego onde prevenire delle sopraffazioni in questo senso.

Questo fatto incontrastabile dimostra che l'oscurantismo e lo spirito di repressione del progresso non sono inseparabili dal carattere sacerdotale e che il sillabo, le bolle ed i brevi fulminati contro le tendenze liberali rimasero lettera morta sul campo della pubblica istruzione.

A eventuali intemperanze di sodalizio la rappresentanza provinciale potrà rimediare in ogni tempo con una conforme modificazione della legge.

Ma se dal passato è lecito argomentare sull'avvenire conviene ammettere che la probabilità di simili contingenze non sia tanto vicina, ora particolarmente, che le leggi generali dello Stato, proclamando la libertà religiosa, ferirono nel nerbo della sua potenza la confessione cattolica.

Se guidato da questi riflessi il Comitato reputò innocua l'ammissione del clero cattolico, maggiormente il confortò in tale opinione la considerazione che in sostanza i consigli scolastici anche giusto lo spirito della legge generale, si risolvono in organi esecutivi dipendenti in suprema linea dal Ministero dell'istruzione e che la sfera delle attribuzioni dei consigli subalterni particolarmente è tanto augusta, il peso del voto de' rappresentanti della chiesa, ove sia isolato, è tanto irrilevante, da non dover destare per nulla delle apprensioni.

Ad acquietare gli scrupoli di coloro che, per timore delle esagerazioni dei nostri curati, li vorrebbero per massima esclusi dai consigli scolastici subalterni, gioverà forse notare, che le cattedre di religione ed i confessionali abbandonati alla loro discrezione per la disposizione del §. 2 della legge dell'Impero offrono ad essi un campo ben più vasto di reazione che non la ingerenza limitata che avrebbero nei consigli scolastici, e che, lo spirito di progresso, avendo preso profonde radici nelle popolazioni, ogni conato dei clericali di ucciderlo riuscirebbe vano, particolarmente poi nei consigli scolastici ove l'attività dei sacerdoti è circoscritta dalla legge e soggetta alla vigilanza del Governo.

Se dodici anni d'impero del Concordato, di quest'arma formidabile in mano del clero, non valsero ad arrestare il progressivo sviluppo del liberalismo in Austria, nemmeno all'epoca dell'assolutismo governativo, non si può senza tema di esagerazione allarmarsi oggidì contro l'ammissione dei preti nei consigli scolastici, se una larga liberazione ci mette in grado di sorvegliare il governo degli organi esecutivi e di reprimere ogni eccesso.

Sia garantita una durevole esistenza alla costituzione, il Governo batta costantemente la via del liberalismo e le intemperanze dei preti diverranno impossibili.

Da ultimo concorse a determinare il Comitato a favore di questo principio la considerazione che l'assoluta eliminazione del clero dai consigli subalterni sottrarrebbe a questi nuovi organi un capitale d'intelligenza di non poco momento particolarmente nei distretti e nei comuni della campagna, dove sinora poco o nulla si è fatto per la coltura intellettuale della gente.

Lo stato di abbandono in cui trovasi la pubblica istruzione in campagna, l'apatia che vi domina per tutto ciò che si riferisce all'istruzione e che trova la sua spiegazione nel considerevole numero d'alfabeti del contado, infine la poca perizia delle rappresentanze comunali della campagna nel maneggio delle cose attinenti all'insegnamento, indussero altresì il Comitato ad appagarsi, per ora, dei limiti che il progetto governativo assegna all'ingerenza delle rappresentanze del popolo.

Il principio netto della libertà d'insegnamento conferisce certamente al popolo la somma dei poteri riguardo alla pubblica istruzione, riservandone al Governo solo un diritto di suprema vigilanza per quanto l'esiga l'interesse generale dello Stato.

Appo noi però non solo le leggi generali non ammettono cotesto principio in tutta la sua estensione, ma non è a perder d'occhio ancora che, stante il carattere equivoco della vita costituzionale degli ultimi anni, l'alternare della vita libera con la dipendenza dell'assolutismo e sì rapido, da richiedere uno stadio di transizione nella pratica attuazione delle libertà costituzionali, onde ridurre la condizione delle cose progressivamente al punto che la netta ed assoluta applicazione dei principi liberali non incontri difficoltà.

Dove la gestione dell'insegnamento non ha una cotale popolarità, dove l'idea della necessità di promuovere il progresso intellettuale mediante l'istituzione di stabilimenti d'istruzione, opportunamente costituiti e ben diretti, — anche con sacrificio cospicuo delle sostanze — non è ancora incarnata nei rappresentanti del popolo come ad esempio nei comuni del nostro contado, là la dipendenza degli organi governativi può riuscire benefica anzichè no, se sono confermati in modo da accogliere anche dei rappresentanti del popolo che per tal via arrivano ad iniziarsi nelle idee del progresso e a renderle più famigliari ai corpi amministrativi cui appartengono.

E quest'opportunità l'offrono senz'altro i consigli scolastici proposti dal Governo.

Infine il Comitato non seppe nascondersi, che la sostituzione di diversi principi a quelli che informano il progetto governativo incontrerebbe senz'altro delle difficoltà, e che, come altrove fu già dimostrato, metterebbe in forse la sanzione della legge. Nè si creda che per pura deferenza verso il Governo il Comitato si arrestasse a questa difficoltà. Se ci mise del peso fu perchè gli parve di sommo momento, che l'indipendenza della scuola dalla chiesa venga quanto prima realizzata, e conobbe che l'attuale stato di cose con l'ingerenza degli ordinariati e dei decanati durerebbe immancabilmente fino a che non venisse sancita la nuova legge.

La necessità di dare alle cose un nuovo indirizzo gli sembrò meritare il sacrificio dei poteri accennati poc' anzi.

Le differenti condizioni della città di Gorizia a confronto dei comuni di campagna, siccome quella che accoppia ad una popolazione più numerosa un capitale ragguardevole d'intelligenza, spinsero taluno alla mozione che al consiglio distrettuale vengano ammessi tre, anzichè due membri delegati dal consiglio comunale, onde dare maggior peso all'elemento cittadino nella discussione delle questioni scolastiche.

Ma la maggioranza del Comitato vi si oppose per la ragione che due rappresentanti, come venivano proposti dal §. 20, erano bastanti.

Così pure si respinse la proposta di annettere all'organo supremo, che è il consiglio scolastico provinciale, un delegato del comune di Gorizia, come ammette il §. 15 della legge dell'Impero, per la ragione che, appartenendo i goriziani alla nazionalità italiana, ne sarebbero compromessi gl'interessi della nazionalità slava.

A mitigare però la sproporzione fra il numero dei rappresentanti del Governo nel consiglio scolastico provinciale e quello degli elementi popolari si trovò di cancellare dalla lista del §. 34 i due ispettori scolastici. Il che apparve anche ragionevole per l'ulteriore riflesso, che il Litorale conta in tutto due ispettori scolastici provinciali e che l'anzidetta disposizione avrebbe dato consistenza alla anomalia che i due ispettori sarebbero divenuti contemporaneamente membri dei tre consigli provinciali di Gorizia, Trieste e Parenzo.

A surrogare alla mancanza dell'ispettore provinciale, pur richiesto dall'organismo dei consigli si fissò al punto 5 del §. 34, che, dei due membri della classe dei maestri aggiunti al consiglio, l'uno fungerebbe da ispettore scolastico provinciale, il che implicherebbe ancora la vantaggiosa conseguenza, che l'ispettore per tal modo verrebbe vincolato al soggiorno nella provincia e così avrebbe campo d'istruirsi meglio delle condizioni del paese.

Nella disposizione del §. 22, che riserva al Capo politico della provincia la conferma di tutte le elezioni al consiglio scolastico distrettuale, il Comitato ravvisò la riserva di un diritto che dalla legge generale dell'Impero non è concesso al Governo è quindi deliberò di ometterla onde mantenere nella sua integrità il diritto elettorale alle corporazioni cui senza limitazione era stato conferito dalla legge generale.

Il diritto di suprema sorveglianza dell'istruzione accordato allo Stato al §. 4 della legge dell'Impero, sembrava al Comitato non implicare la concessione del diritto di conferma delle elezioni distrettuali al Governo, essendo questo chiamato a servirsi dell'opera dei consigli scolastici come sorgono dal seno degli elettori.

Del resto, salvo qualche modificazione di ordine secondario e la correzione di alcuni errori di stile il Comitato accolse il progetto del Governo anche nelle due disposizioni di dettaglio. Egli è vero che alcune disposizioni relativamente alla competenza ed alle attribuzioni degli consigli scolastici lasciano desiderare una maggiore chiarezza e precisione. Ma dacchè i consigli scolastici non hanno che un potere esecutivo, cui debbono esercitare sotto la dipendenza del Ministero del Culto e della Istruzione e dacchè una infinità di disposizioni di dettaglio relativamente al governo delle scuole sono raccolte nelle molteplici leggi tuttora vigenti, non è a dubitarsi che, all'atto pratico, i consigli sapranno ordinare la loro attività in modo da corrispondere ai principi fissati dalla legge dell'Impero.

Il Comitato nel presentare il progetto rifatto, avverte ancora che riguardo alle argomentazioni della presente relazione erano fortemente divergenti le vedute dei deputati e propone, che l'Eccelsa Dieta deliberare voglia:

Approvarsi da parte dell'Eccelsa Dieta la legge sulla sorveglianza delle scuole, secondo lo schema votato da esso Comitato.

Capitano: E' aperta la discussione generale:

Marušič: Domando la parola.

Io apparteneva al Comitato scolastico, al quale è stata rimessa la legge per la previa discussione. Io presi parte alla discussione ed ebbi occasione di fare le mie rimarche tanto riguardo al principio, come riguardo al testo di questa legge. In quanto al testo del progetto di legge non saprei che dire; esso non è nè pesce nè carne.

Mi oppongo poi al principio che forma la base del presente progetto di legge. Questo principio

è l'emancipazione della scuola dalla chiesa, ossia la separazione della scuola dalla chiesa. Questo principio è contrario alla natura stessa della scuola, è contrario al diritto storico della chiesa sulla scuola, egli è contrario al diritto divino della chiesa sull'insegnamento. In quanto al diritto storico della chiesa sulla scuola, questo è talmente notorio che sarebbe superfluo di parlarne. Il diritto divino le deriva dalle parole del nostro Signore dette agli Apostoli: „Andate ed istruite tutti i popoli.“

Mi si dirà che queste parole si riferiscono soltanto all'istruzione religiosa; io al contrario proverò che esse non concernono solamente l'istruzione religiosa, ma bensì l'istruzione in generale.

E qui non volendo dilungarmi ad argomentazioni teologiche, passo a parlare della natura stessa della scuola. In fatto: Che cosa è la scuola? La scuola è una famiglia composta di membri giovani di più famiglie; in ogni singola famiglia poi i genitori sono i primi i veri e naturali istruttori ed educatori dei loro figli; essi hanno il diritto ed il dovere di educarli; ed un'altra autorità subentra appena, quando i genitori o non possono, o non vogliono oppure non sanno educare. Quest' autorità educatrice sostituita, dandosi il caso, ha un diritto coattivo dirimpetto ai genitori, imperciocchè i figli dal canto loro hanno un diritto naturale di essere educati, onde possano raggiungere il fine, per cui sono creati. Per conoscere quale sia l' autorità che nel caso di bisogno ha il diritto e il dovere di fare le veci dei genitori, bisogna riflettere al fine della esistenza degli educandi. Il fine dell' uomo è doppio: il fine naturale o temporale, e il fine soprannaturale, ossia l' eterno. S' intende che io qui mi attengo a massime positive. —

L' educazione sia che venga impartita dai genitori o da altri, deve estendersi su ambidue questi fini.

Nasce ora la questione, chi sia chiamato a sostituire i genitori nei casi che questi non volessero o non potessero educare da sè i figli. Egli è naturale, e parmi non contrastato da nessuno, che a supplire i genitori riguardo al fine eterno nell' istruzione religiosa è chiamata la chiesa, ossia l' autorità religiosa; l' avviamento a scopi temporali spetta allo Stato, poichè l' uomo è membro sì della società religiosa che della società civile.

Siccome poi l' educando è una persona sola e indivisibile (perciò si chiama individuo) e siccome anche i due fini sono inseparabili l' uno dall' altro, e non devono divergere ma sostenersi vicendevolmente, essendo il fine naturale la base del soprannaturale e il mezzo a conseguire quest' ultimo, così indivisibile deve essere anche l' educazione che abbraccia tutti e due, ed è la guida al raggiungimento sì dell' uno che dell' altro. Nell' istruzione ed educazione deve essere *unità*, essa deve essere come *di un getto*.

Le due autorità educatrici devono adunque procedere *unitamente e d' accordo* nell' educazione della gioventù.

Lo stato non può dire: Tu chiesa tiènti il tuo Catechismo e lascia il resto a me; come io non mi curo di te, così non occorre che tu t' immischi negli affari miei.

Questa sarebbe una massima falsa, perchè implicherebbe la divisibilità dell' educazione, la quale, come abbiamo veduto, è per natura sua indivisibile.

Se dunque la Chiesa e lo Stato sono le due autorità, che hanno il diritto di educare la gioventù invece dei genitori, e se l' educazione religiosa è *inseparabile dall' istruzione generale*: lo Stato non ha il diritto di escludere la Chiesa dall' insegnamento generale, ma deve ammettere, che essa abbia ragione di sorvegliare tutta quanta l' istruzione. Da ciò segue che tutta l' istruzione scolastica deve avere un carattere positivo-religioso; essa deve essere *confessionale*. In questo senso la natura stessa della scuola, quale sostituita della famiglia, ci offre la prova che anche la Chiesa possa e debba avere un diritto sull' insegnamento generale, trattandosi di giovani di lei membri affidati ad ambo le autorità educatrici colla tacita condizione che vengano educati secondo l' intenzione presuntivamente religiosa dei geni-

tori. Lo Stato quindi, negando alla Chiesa questo diritto d'ingerenza nell'istruzione generale, lede anche un diritto naturale dei genitori, dei quali fa le veci.

Non trovando io dunque ammissibile il principio della separazione della chiesa dalla scuola, principio che serve di base al progetto di legge da trattarsi quest'oggi, mi asterrò dalla votazione finale sul complesso della legge; mi riservo poi di votare ai singoli paragrafi, ove durante la discussione venissero fatte delle proposte o emende contrarie alle mie vedute.

Doliac: Il signor relatore ha osservato nella chiusa del suo rapporto non tutti i membri del Comitato fossero d'accordo circa la stilizzazione del medesimo ma vi fosse stata grande disparità di vedute nel particolare, e che se il medesimo fu adottato, ciò dipenderà soltanto perchè la maggioranza era concorde nella conclusione di adottare il progetto governativo.

Questa concordia però partiva non di rado da motivi affatto opposti, come emerge già dalle osservazioni poco fa esternate dal Rev. Marušič.

Potrei enumerare periodo per periodo le differenti vedute dei singoli membri componenti il Comitato ma per non attediarvi con digressioni passo subito al merito della cosa.

Non sono molti anni, dacchè si ha incominciato a declamare contro l'istruzione pubblica dell'Impero Austriaco in modo da far credere essere l'Austria la Beozia dell'Europa.

Io non sostengo, che le nostre scuole sieno modelli di pubblico insegnamento ne che non fosse indicato di migliorarne le condizioni, ma sono intieramente convinto, che nell'argomento vi sia molta esagerazione. Io conosco la condizione della nostra pubblica istruzione da 40 anni a questa parte e so, che si ha progredito e nel numero delle scuole e colle materie d'insegnamento.

Io credo perciò, che i lagni contro la nostra pubblica istruzione partono in gran parte da ciò, che si vuole trovare un pretesto di taciare l'influenza del Clero nella medesima.

E' notorio, che fino nella seconda metà del secolo scorso, le scuole pubbliche erano pressochè intieramente in mano del Clero quasi in tutta l'Europa. In allora soltanto i diversi Governi s'impadronirono della direzione della pubblica istruzione e così anche in Austria. Pure si mantenne anche l'influenza del Clero anzi le leggi di Maria Teresa e di Giuseppe II. gli attribuiscono una parte importante. I piani d'insegnamento però procedevano dal Governo, e sebbene il personale che si occupava della sorveglianza delle scuole venisse quasi sempre scelto fra il Clero le norme direttive partivano dal Governo laico.

Tutte le lagnanze dunque che presentemente si muovono contro l'influenza del Clero nelle scuole dovrebbero provocamente ferire il Governo, non dovendosi una scuola chiamare clericale perchè, sono preti che danno l'istruzione dietro un piano governativo ma bensì quando fosse pure da laici condotta con principj clericali.

La separazione della scuola dalla Chiesa quale si vuole in giornata non è che un pretesto per fare la guerra alla Chiesa.

Anche il Concordato ha avuto nell'Austria pochissima influenza in quanto all'istruzione pubblica, che malgrado il medesimo è rimasta pressochè intieramente sotto la direzione del Governo.

Parlando poi del progetto di legge in discussione io non posso approvarlo, perchè come cattolico non posso confermare col mio voto un principio qual si è quello condannato dalla Chiesa Cattolica di separare la medesima della scuola.

Ciò non ostante non posso fare a meno di riconoscere, che il progetto governativo è migliore di quanto dietro i principj proclamati potevassi aspettarlo e quindi senza punto deviare dal voto di rigettarlo in massima reputo conveniente di subordinatamente entrare in una discussione di dettaglio, riputandolo acconcio e facilitare una tal qual specie di transazione fra il governo e la Chiesa.

Vi scorgo però anche prescindendo da ciò molti difetti pratici nel progetto; la divisione della sorveglianza in tanti consigli locali distrettuali e provinciali credo possa causare confusione anzichè utilità ed a mio modo di vedere non serve che ad introdurre un nuovo ramo di burocrazia; che se la burocrazia amministrativa è cattiva quella delle scuole sarebbe pessima.

Propongo dunque che il progetto governativo venga respinto.

Pajer: Il signor D.r Doliac osservava che al Comitato vi fù una grande discrepanza di opinioni tra i singoli membri del medesimo riguardo alle argomentazioni della relazione, e constatava con ciò un fatto. Bisogna che a schiarimento della cosa io faccia conoscere che anche io non ero del tutto d'accordo coi ragionamenti della relazione, ma opinava di dover farmi organo della maggioranza, quantunque sapessi di trovarmi in diretta opposizione colla stessa sopra diversi punti della legge. Aggiungerò che ho protestato contro la mia nomina a relatore, che ho proposto anzi di nominare un altro relatore invece di me, ma la nomina fallì. — Quantunque mi trovi diametralmente in opposizione sopra alcune questioni di principio e che non approvi pienamente la legge, devo sostenerla come relatore e quindi subire una necessità.

Dopo ciò passerò a riscontrare le ragioni portate in campo dai signori deputati, l'abate Marušič ed il D.r Doliac, per sorreggere la loro proposta di passata all'ordine del giorno.

Notava l'abate Marušič che questa legge era da riguardarsi come una cosa che non era nè carne nè pesce. Diffatti non è nè carne nè pesce, ma qualche cosa di più. Poi passava a discutere la legge sotto il punto di vista della separazione della scuola dalla chiesa. Io non so veramente se questo sia il momento di rimestare tali argomenti. La questione è trita e ritrita e già passata in giudicato come legge nel parlamento ed anche già suggellata dalla sanzione sovrana. Col propugnare quel principio noi non possiamo combatterla, dacchè è proclamato il principio contrario dalle leggi fondamentali che ci legano anche contro la nostra volontà.

Vedo però che le ragioni portate in campo dal reverendo abate Marušič non sono di tanto peso da poter determinare noi e tanto meno poi il parlamento a deviare dalla via incamminata a beneficio della grande maggioranza dei popoli dell'Austria.

Che il diritto d'ingerenza sulle scuole spetti alla chiesa cattolica per diritto storico è presto detto.

Io avrei desiderato dall'onorevole Don Marušič delle spiegazioni e dimostrazioni storiche atte a provare come la chiesa cattolica abbia usucapito il diritto di esclusiva ingerenza nelle scuole dello Stato ed il diritto di dirigere l'istruzione della gioventù secondo i principii ed i canoni della religione cattolica.

In quanto al diritto divino io rispetto le parole del vangelo, ma non posso a meno di osservare che se nel nostro progresso avessimo seguito la dottrina sparsa nel mondo dagli apostoli in materia della pubblica istruzione, noi saremmo venuti assai poco inanzi. In quanto poi alla natura della scuola, essa certo non richiama l'ingerenza dei preti. Non posso che ammettere al reverendo Marušič, che la scuola segua un doppio compito, quello cioè d'istruire e quello di educare la gioventù. Ma l'istruzione e l'educazione non si possono limitare alle cose di religione, nè subordinare a principii religiosi, se non per una minima parte, per quello cioè che riguarda la vita eterna ossia il *fine soprannaturale*, come si compia dire il reverendo Marušič. Certo i sacerdoti ci pongono la somma della sapienza nel timor di Dio. Ma il mondo, cotanto avanzato oggidì sulla via del progresso, ama sostituire al *credere e temere* di un tempo, il *sapere e potere* dello spirito moderno; lascia al prete il governo delle cose della fede, ma rivendica alla scienza ed alla istituzione civile e sociale della gioventù, il posto d'onore che loro compete. Questo duplice indennizzo della scuola è appunto ciò che giustifica la separazione della stessa dalla

chiesa. Non solo perchè il campo dei dogmi è sì ristretto e scoglioso che la umana mente non ci capisce e spesso inesplica nelle scabrosità del terreno; non solo perchè scienza e fede si escludono a vicenda, ma principalmente pel mal governo che fu fatto sinora delle menti giovanili, onde soffocare tutti quei principii e quei sentimenti liberi e ribelli all' autorità altrui, che suscita la conoscenza delle verità scientifiche, particolarmente sul campo della filosofia e delle scienze naturali.

Anche il deputato Marušič ammette che l' educazione della nostra gioventù debba stare nelle mani della chiesa e dello Stato contemporaneamente. Ed io trovo che la nostra proposta legge non si discosti molto da tale programma, colla differenza soltanto che dà alla chiesa quello che è della chiesa e riserva allo Stato quello che compete allo Stato.

La nuova legge lascia al clero il culto e la religione, vuole poi che riguardo l' istruzione, la gioventù si emancipi dalle mani dei sacerdoti. Questa è la precisa disposizione della legge che il clero nelle altre materie non deve più avere influenza.

Domando io, perchè la chiesa spinge i suoi rappresentanti a protestare contro la proposta legge governativa, se rispetta a rigore il principio di giustizia, assegnando ad ognuno dei due fattori la sua parte d' influenza. La risposta ce la dà il reverendo preopinante. — La chiesa ha il diritto di sorvegliare tutta e quanta l' istruzione.

Le proteste della chiesa contro questa legge riguarda dunque la perdita dell' alto dominio. E qui ponendomi sul campo della scienza non posso condannare il governo se si è trovato determinato a adottare questa massima.

D' una parte le scienze non hanno carattere confessionale, d' altra parte le confessioni religiose hanno tutte una sana morale e infin dei conti lo stato non è meno interessato della chiesa a far le possibili premure onde la gioventù apprenda la vera morale. — Non è dunque a temere pregiudizio per la gioventù se lo Stato in questo merito si emancipa dalla chiesa che nega un primato che a questa non compete nè per diritto né per consensi della società.

E' un' asserzione molto azzardata quella che la chiesa sia chiamata a supplire i genitori nell' educazione dei figli.

Su quest' argomento si potrebbe andare molto più innanzi. Ma credo di aver già osservato al principio che questo non è il momento opportuno di occuparsene, dacchè la cosa è già decisa. Non posso menar buono al reverendo Marušič il motivo pel quale egli si trova determinato a votare contro la proposta legge, che, cioè, la nuova legge renda la scuola *anticonfessionale* col toglierle ogni carattere confessionale.

Se per riguardo alla sua posizione quale sacerdote egli fosse, ad esempio dell' onorevole deputato D.r Doliac, partito dal punto di vista di dover, quale figlio obbediente della chiesa cattolica, protestare contro la medesima, io l' avrei compreso benissimo.

Egli deve rispettare la sua posizione, dacchè però la legge proposta non rende la scuola *anticonfessionale*, ma anzi toglie ogni equivoco, lasciando ai sacerdoti il pensiero di aver cura dell' istruzione religiosa e assegna le altre materie allo Stato; dacchè dunque nell' educazione religiosa non s' ingerirà lo Stato io non posso comprendere la sua opposizione. Credo piuttosto di dover notare che la stessa opposizione del reverendo Don Marušič, andando assai più in là dell' interesse confessionale, sia la prova più palmare che bisogna prendere una qualche misura per modificare l' attuale sistema e per emancipare l' istruzione dal clero.

A che tanta opposizione e tanto strepito se non si trattasse di togliere al clero un *dominio*, un primato che non vuol sacrificare? E se il clero vuol conservare un dominio che non gli compete, è dover nostro di opporsi. Non mi farò qui a discutere la questione in generale, dacchè tutto il mondo

incivilito l'ha già discussa e risolta, e come in tutto il resto del mondo, così anche in Austria il governo e le rappresentanze del popolo l'hanno discussa e decisa.

In quanto all'onorevole D.r Doliac trovo che il ripiego da lui usato di scusare la chiesa e gettare sul governo tutta la colpa della triste condizione presente della pubblica istruzione, sia un futile ripiego. Io vorrei renderlo attento sulla sola circostanza che cioè pel passato lo stato austriaco aveva per così dire una sola confessione, che il governo in Austria si poteva dire esclusivamente cattolico, e prova di ciò ne sia appunto il concordato. Se lo Stato era cattolico è certo che i difetti della legislazione in generale e della scolastica in particolare derivavano in gran parte da questa causa, dal momento che il governo stesso venne a riconoscere che per procacciare all'istruzione un miglior indirizzo, bisognava cominciare dall'emanciparla dalla chiesa.

Guai a noi appena se avesse avuto maggiore consistenza il concordato. La storia veramente non ha ancora schiarito la cosa e resta sempre ancora un mistero se fu per la moderazione spontanea della santa sede che non ebbe vita appieno il concordato, o se fu perchè il governo, pentito dal passo falso che aveva fatto, glielo impediva. Che poi, come figlio obbediente della madre chiesa cattolica, l'onorevole deputato D.r Doliac non possa accettare la proposta legge, quella è cosa di coscienza che io sono lontano di toccare, e non vado perciò su questo punto più avanti.

Nota però che anche io sono stato battezzato, ma che tuttavolta professo principii contrari ai suoi e senza rimorsi di coscienza passo a votare la legge.

Passando poi all'organismo della legge non credo che l'istituzione di tre consigli scolastici sia già un principio pernicioso. I tre consigli scolastici rappresentano le tre istanze come esistevano già sinora, colla sola differenza che prima si trovavano in mani clericali, e ora saranno in potere dei laici. Che questi poi cadranno in mano della burocrazia che colla istituzione di tanti consigli si andrebbe creare io non credo. E' impossibile che cadano sotto una burocrazia maggiore di quella che esisteva finora, e poi dobbiamo considerare che fra i due fattori, l'elemento più forte è il popolo, e che dove entra il popolo a farsi tutore delle proprie libertà, non prende piede la burocrazia.

Io ritengo di aver adottati sufficienti motivi per dimostrare che l'opposizione dei signori colleghi poggia sopra una base assai vacillante e voglio sperare che l'Eccelsa Dieta non darà retta alla loro proposta di passare all'ordine del giorno.

Marušič: In quanto a me devo osservare all'onorevole signor relatore che io non ho fatto proposta di passata all'ordine del giorno, e che neppure faccio opposizione alla legge come tale, ma che ho voluto soltanto mettere in chiaro la mia posizione, e motivare il mio contegno in quanto voglio astenermi dalla votazione sul totale della legge.

Il signor relatore ha poi desiderato conoscere qualche cenno riguardo al diritto storico della chiesa sulla scuola. Sono cose tanto notorie, che io credeva di poter soprassederne.

Tutti sanno che la chiesa è la creatrice della scuola dell'era cristiana; la scuola fu sempre ritenuta figlia della chiesa, basti accennare alle scuole catechistiche di Alessandria in Egitto, che esistevano già nei primi secoli cristiani; poi ci sono i Benedittini, gli Scolopi, le Orsoline, nei nostri tempi le Suore scolastiche, e poi l'istruzione tutta sempre sotto la sorveglianza della chiesa.

Insomma tutta la storia della scuola è una continua lode ai meriti della chiesa in proposito.

Parlando del diritto divino della chiesa, il signor relatore si è lasciato sfuggire le parole, che, se noi seguissimo gli Apostoli e le loro massime, il progresso sarebbe impossibile. Tutto all'opposto devo io osservare, che io non trovo nella storia e non conosco un progresso più rapido e più stupendo di quello che ricevette la spinta dalle massime degli Apostoli. Poi ha osservato l'onorevole D.r Pajer che la nuova

legge non esclude la chiesa dalla scuola, lasciando alla stessa tutta l'istruzione religiosa, e ammettendo degli ecclesiastici nei consigli scolastici.

Si, in questo riguardo la legge le fa una grazia, ma io mi permetto di osservare, che la chiesa non può contentarsi di grazie; essa ha il diritto su tutto l'insegnamento; io intendo il diritto sulla sorveglianza riguardo allo spirito dell'insegnamento.

La chiesa non deve essere ridotta al semplice catechismo, ma i principii religioso-morali devono penetrare tutta l'educazione, l'istruzione anche nelle materie profane.

Oggidi pur troppo pare che l'istruzione sia ritenuta come la cosa principale e unicamente necessaria. L'arida istruzione per se può essere anzi assai pericolosa; l'istruzione deve essere *educativa*, e tutta questa istruzione educativa deve essere penetrata da principii religioso-morali.

Ed è in questo riguardo che la nuova legge non ci da veruna garanzia.

Pare inoltre che l'onorevole D.r Pajer, per influenza della chiesa sulla scuola, intenda che tutti i posti di maestri dovessero essere occupati da chierici.

Ciò la chiesa non pretende, ed anzi io per me sarei per l'ammissione dell'elemento laicale, non solamente nelle scuole, ma eziandio in altri affari più strettamente ecclesiastici, come vediamo p. e. in Ungheria, ove l'episcopato sta attuando i così detti consigli ecclesiastici.

Le mie vedute sull'educazione sono queste che i principii religioso-morali devono essere il sale e il condimento di tutta l'istruzione. La chiesa non intende di arrogarsi l'insegnamento di tutte le materie, ma pretende soltanto d'ingerirsi per quanto si tratta dell'applicazione nel medesimo di principii religioso-morali. E per ciò non è ammissibile la totale separazione dell'istruzione religiosa dall'istruzione delle altre materie, al quale disgiungimento appunto tende la separazione della scuola dalla chiesa.

Pajer: (*interrompendo*): La legge lascia piena libertà alla chiesa riguardo all'istruzione religiosa, ma nel resto rende l'insegnamento indipendente da qualunque ingerenza delle confessioni.

Marušič: (*continua*). Appunto in ciò trovo il male. La scuola d'ora impoi in *teoria* sarà indifferente verso le confessioni (Pajer: indifferente, sì) ma in pratica io vorrei averla confessionale. Imperciocchè se l'istruzione ha da essere educativa deve attenersi a principii religioso-morali *positivi*, principii di religione positiva (ciò vale anche di altre confessioni, non solamente della cattolica), e non a massime vaghe di una morale meramente umana. Quindi è necessario che la scuola sia confessionale.

Del resto non è vero che la fede uccida la ragione, come ha detto l'onorevole signor relatore; la vera fede non soltanto non uccide la ragione, ma anzi la illumina ed appoggia. Non ho da dir altro.

Doliac: Mi permetto di ripetere alcune osservazioni dell'onorevole collega Rev. Marušič onde illustrare le mie vedute nel particolare. Il signor relatore domanda delle prove storiche del diritto della Chiesa sulla scuola.

Primieramente giova rimontare al principio cattolico, essere la Chiesa già dal suo Divino Istitutore chiamata ad insegnare la verità della fede all'umanità,

La Chiesa insegnante poi secondo la dottrina cattolica si compone del corpo dei pastori soggetto al Sommo Pontefice e quando pronunzia una decisione chiunque vuole tenersi cattolico è obbligato ad uniformarsi. Ora questa Chiesa insegnante si ha attribuito il magistero dell'insegnamento e fin dai suoi primordii lo ha sempre esercitato; cosichè di mano in mano, che si propagava la fede erigevasi pure delle scuole cattoliche e non solo scuole elementari ma ben anco scuole maggiori, come per modo d'esempio quella insigne d'Alessandria d'Egitto.

Divenuto cristiano l'Impero Romano, la maggior parte delle scuole divennero parimenti cristiane, finchè i popoli barbari del Settentrione e dell'Asia invaso il medesimo distrussero ovunque e

Chiese e scuole e con esse l'antica civiltà. Dopo tante rovine, chi ha eretto le prime scuole in Europa? I Romani ed in specialità l'Ordine di S. Benedetto. A chi erano affidate pressochè tutte le scuole del Medio Evo? Agli ordini Monastici, ovvero al Clero in genere. Chi ha erette le prime Università di Parigi, di Bologna, di Praga ecc. I Socii i Pontefici direttamente od indirettamente mercè i privilegi alle medesime concessi,

Quando hanno preso un'attiva e reale ingerenza sulle scuole i Governi? Nella seconda metà del secolo passato, e segnatamente in Austria all'Epoca di Maria Teresa dopo l'anno 1770 quando furono istituite le scuole normali e più tardi con maggior estensione da Giuseppe II. Da questi due regni si data nell'Austria la legislazione governativa in merito alle scuole e quantunque le novità in allora introdotte sieno state oltremodo lodate dai liberali, anche secondo quei principii avevasi riservato grande influenza al clero sul pubblico insegnamento.

Dice l'onorevole signor relatore: Alla Chiesa resta l'istruzione religiosa, le altre materie sono cose profane che spettano esclusivamente al Governo. Ma in ogni materia d'insegnamento si lascia infiltrare lo spirito antireligioso, ed ecco distrutto l'effetto delle dottrine religiose e creato nella scuola un pessimo e pernicioso dualismo da cui non si può sperare buon risultato per l'educazione della gioventù.

Nell'istruzione pubblica abbiamo tre diversi sistemi messi in pratica. Il sistema dell'assoluta libertà, ove il governo non s'ingerisce punto nella scuola, come nei Stati-Uniti dell'America ed in Inghilterra, e questi è il più confacente coi principii del costituzionalismo moderno; quella della mutua e reciproca influenza della Chiesa e dello Stato nella scuola, che è il più universalmente adottato, e quello, che tutta l'ingerenza e la regolazione delle scuole attribuisce al Governo, sistema questo finora introdotto soltanto dal piccolo Governo di Baden ed il peggiore di tutti.

Egli è per tutti questi motivi, che propongo si passi all'ordine del giorno sopra il progetto governativo.

Capitano: Il signor referente ha l'ultima parola.

Pajer: I deputati Doljac e Marušič sono passati nella discussione sul campo storico onde appagare il mio desiderio di aver delle prove che la chiesa cattolica abbia acquistato il diritto di mantenersi perpetuamente nel dominio supremo della scuola. Mi sembra che non ci siano riusciti ed anzi non abbiano dimostrato che *appena* dall'era cristiana in poi siano state erette delle scuole e che tutte le scuole citate da essi fossero erette per opera della chiesa cattolica.

Mi permetto di negare che l'università di Alessandria sia un opera della chiesa e devo osservare che dette scuole rinomate esistevano già prima dell'era cristiana in tutto l'Egitto, come esistevano già prima in diverse parti dell'Asia. Che poi anche dopo l'era cristiana sono sorte delle scuole di sommo grido che professavano diversi principii e fra queste anche diverse cattoliche di qualche vicinanza, ciò non si può negare, come non voglio negare che il clero abbia nei tempi antichi contribuito al progresso fatto dall'umanità dei paesi cattolici, e che l'università di Bologna sia stata eretta da un Papa. Ma ciò non vale già delle altre università sorte dei paesi cattolici; dacchè furono i governi e non la chiesa che le cressero. Certo che i sacerdoti hanno in ogni epoca cercato di avere un'influenza sulle scuole, e non soltanto dall'era cristiana. La chiesa collegata coll'assolutismo si mantenne per molti secoli la supremazia nelle scuole, ma dal momento che il progresso umano si emancipò dai preti, dal momento che l'insegnamento delle scienze uso era più un privilegio preminente degli ordini ecclesiastici, ma che la scienza divenne un patrimonio universale egli è da quel momento che la ragione emancipata non si tenne appagata del freno del clero, e se la chiesa spesso cercò di riguadagnare la prisca influenza, lo fece per dominare e non già per lo sviluppo della mente umana; lo fece pei propri fini che erano affatto opposti alla religione, lo fece per fini mondani.

Se la chiesa avesse avuto diritto storico coll'andare dei secoli avrebbe dovuto usucapire anche l'istruzione e nessuno l'avrebbe potuta in ciò impedire, ma l'istruzione non è una cosa materiale che si lasci usucapire nè prendere in possesso.

L'ingerenza della chiesa nella fiorente epoca dei primi secoli conservava a lei sulle rispettive generazioni una certa influenza, ma non poteva legare per niente i successori; la scuola è l'istruzione della gioventù ed il perfezionamento dell'intelletto e lo sviluppo della ragione non si possono usucapire secondo i canoni del codice civile.

La ragione è libera. E questo è un canone riconosciuto da tutti,

Che poi ammettendo l'ingerenza del clero soltanto riguardo all'istruzione religiosa ed al culto non si concede alla chiesa quello che è della chiesa, ma che si deve concederle anche l'ingerenza nelle altre materie, questa è appunto la massima che dietro il vero spirito della legge vogliamo combattere con tutte le forze. Che poi non sia vero che la vera fede uccida la ragione, come sostiene il reverendo Don Marušič, ciò è un paradosso. Si metta a leggere tutte le leggi canoniche, le bolle, le decretali, tutte quelle insomma che risguardano i rapporti della chiesa col genere umano in generale e quelle che risguardano gli eretici in particolare, e si persuaderà che sono tante bestemmie contro la ragione umana.

La vera fede dei cattolici è quella del Vaticano, non è una fede individuale che può farsi ogni cattolico da se, ma è la fede del papa; un cattolico deve credere tutto ciò che a lui detta il Vaticano, e se si discosta da ciò, non è più cattolico.

Dal momento che la storia ci ha fatto conoscere che dal Vaticano furono sparse tante dottrine di effetti tutt'altro che benefici al progresso, io credo che anche riguardo alla suprema ingerenza, che il Reverendo Don Marušič vorrebbe accordare alla vera fede ci sia molto da pensare, e non so se, nel conflitto colla nostra coscienza, fra i doveri che abbiamo verso la chiesa cattolica, come tale, e fra i doveri verso di noi stessi e verso la nostra dignità personale, noi possiamo deciderci ad appagare i desideri della chiesa, anzichè soddisfare ai sacrosanti doveri che c'impone la nostra dignità.

Che il dualismo introdotto coll'accordare l'istruzione in materia di religione e di culto al clero produca conseguenze perniciose nell'educazione, non è vero, come non è vero che una qualunque istruzione che non sia nel medesimo tempo educativa, non può essere una buona istruzione. Che poi l'educazione cattolica sia soltanto la buona, questo non può dire che un sacerdote cattivo, e qui devo avvertire che finchè la morale non è penetrata anche nell'istruzione delle altre scienze ed insegnata, e forse con maggiore forza di persuasione, anche sul campo della filosofia, non riescirà certo a piantare salde radici nel cuore della gioventù.

L'arida esposizione delle verità cattoliche non arriverà certo ad infiammare i cuori come il potrà la forza del convincimento. Quindi spero che l'opposizione del Rev. Don Marušič non avrà tanta forza da indurre quest'Eccelso Consesso a decampare dalla proposta del Comitato.

Capitano: Prima di passare alla pertrattazione dei singoli paragrafi della legge, credo di dover far votare sulla proposta dell'onorevole deputato D.r Doljac, di passare cioè all'ordine del giorno sul progetto di legge proposto dal Comitato e domando se tale proposta è appoggiata. (*nessuno l'appoggia*). Non è appoggiata e quindi cade la proposta del signor D.r Doljac.

Vorrà il signor relatore passare alla lettura dei singoli paragrafi della legge. Se nessuno dei signori deputati prenderà la parola dopo letto ogni singolo paragrafo, io lo riterrò per approvato.

Pajer: (*legge*):

Legge:

valevole per la mia Contea principesca di Gorizia e Gradisca

concernente

LA SORVEGLIANZA SULLE SCUOLE.

Coll'adesione della Dieta provinciale della Mia Contea principesca di Gorizia e Gradisca trovo di ordinare quanto segùe:

1. Del Consiglio scolastico locale.

§. 1. Le scuole popolari mantenute o in tutto o in parte coi mezzi dello Stato, della provincia o del comune, fra le quali sono d'annoverarsi le scuole giornaliere e di ripetizione (festivo-dome-nicali) e le scuole femminili di lavoro, stanno sotto la sorveglianza del consiglio scolastico locale.

§. 2. Il Consiglio scolastico locale si compone di rappresentanti della chiesa, della scuola e del comune. Oltre a questi ha anche il patrono della scuola diritto di entrare come me membro nel consiglio scolastico locale e di prender parte, con diritto di voto, alle pertrattazioni dello stesso o in persona o mediante sostituto.

§. 3. Rappresentanti della chiesa nel consiglio scolastico locale sono addetti alla cura d'anime nel circondario assegnato alla scuola.

Là, dove si trovano due o più curati della stessa confessione religiosa, l'autorità ecclesiastica superiore designerà colui, che ha da entrare nel consiglio scolastico locale. Ad invigilare gli interessi religiosi della gioventù israelitica viene ammesso al consiglio scolastico locale il rappresentate a ciò destinato dalla comunità stessa.

§. 4. Rappresentante della scuola del consiglio scolastico locale è il dirigente della stessa (il maestro, e se alla scuola sono addetti più maestri il direttore od il primo maestro).

Se al consiglio scolastico locale sottostanno parecchie scuole, il dirigente della scuola, che occupa il primo rango fra tutte le altre, ed in caso le scuole siano pari in rango, il dirigente di queste scuole più anziano in servizio entra nel consiglio scolastico locale. Però anche i dirigenti delle altre scuole prendono parte con voto consuntivo a puelle pertrattazioni del consiglio scolastico locale,, che riguardano l'istituto di scuola cui sono addetti.

Dottori: Domando la parola

Al secondo capoverso di questo paragrafo sta la disposizione che qualora a un consiglio scolastico sottostano parecchie souole della stessa categoria e dello stesso rango, il dirigente di queste scuole più anziano in servizio entra nel Consiglio scolastico con voto deliberativo.

Io non credo che il dirigente di una scuola principale, ove si trovano delle altre scuole dello stesso rango per essere il più anziano in servizio, sia giusto anche il più qualificato e il più idoneo a rappresentare gl'interessi scolastici, e perciò mi permetterei di proporre una modificazione di questo capoverso nel senso:

„Se al consiglio scolastico locale sottostanno parecchie scuole, quel dirigente delle medesime che riporterà il voto di fiducia dai riuniti corpi insegnanti entra nel Consiglio scolastico locale.

Capitano: Questa proposta viene appoggiata?

Candussi: *L' appoggio.*

Pajer: Io come relatore mi permetto di fare un' osservazione. E' vero che non è una regola propriamente assoluta quella che un dirigente di una scuola, per essere il più anziano di servizio, debba essere anche il più intelligente, ma questa presunzione ha per se tutta la probabilità, dacchè un direttore che serve per una lunga serie di anni, lascia almeno supporre che abbia acquistato maggiori cognizioni e che sia persona più istruita e più esperta nel ramo scolastico di confronto agli altri dirigenti più giovani.

Capisco benissimo che anche qui vi possono essere delle eccezioni, ma in ogni caso credo che adottando il principio di elezione fra i diversi dirigenti per far entrare nel Consiglio scolastico quello che porterà un maggior numero di voti, questo porterebbe nuove difficoltà e nuove complicazioni al Consiglio stesso.

Dottori: Io non posso ammettere in via d'ordine la massima che il dirigente di una scuola più anziano in servizio debba ritenersi anche il più intelligente ed il più atto a rappresentare il corpo d'istruzione, e perciò credo che si avrebbe una maggior garanzia col far entrare nel Consiglio scolastico quel dirigente che porterà un voto di fiducia fra tutti i dirigenti delle scuole che sottostanno al Consiglio stesso.

Pajer: Io non ho detto positivamente che il dirigente più anziano debba essere il più intelligente, ma ho detto che bisogna presumere che il più anziano abbia maggiori cognizioni ed esperienze degli altri.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda più la parola farò votare. Quelli che si uniscono alla proposta del signor deputato Dottori sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *minoranza*).

Allora il §. 4 resta *approvato* come proposto dal Comitato.

Pajer: (*legge*):

§. 5 I rappresentanti del comune nel consiglio scolastico locale vengono eletti nella Rappresentanza comunale, e, se ad una stessa scuola appartengono più comuni locali o frazioni di essi, dall'adunanza delle rappresentanze comunali interessate. Il numero di questi rappresentanti è di almeno due ed al più cinque e viene fissato dal consiglio scolastico distrettuale, avendo però riguardo a ciò che sia resa possibile la rappresentanza delle differenti confessioni religiose nel consiglio scolastico locale.

L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti ed è valida per sei anni. Però dopo il decorso di tre anni esce la metà e, se il numero dei membri è dispari, la parte maggiore dei membri.

I membri decedenti possono essere rieletti. Oltrecciò la Rappresentanza comunale elegge due sostituti.

§. 6. Eleggibili sono tutti coloro che sono eleggibili a membri della Rappresentanza comunale di un comune assegnato al consiglio scolastico locale. La perdita di tale eleggibilità porta con sè la dimissione del consiglio scolastico locale.

Soltanto quegli, che avrebbe diritto a rifiutare l'elezione nella rappresentanza comunale, o che fu membro del consiglio scolastico locale durante l'ultimo sessennio, può rifiutare l'elezione al consiglio scolastico locale. Il rifiuto non giustificato verrà punito dal consiglio scolastico distrettuale con una multa pecuniaria di 10 — 50 fiorini.

La multa è da impiegarsi a vantaggio della scuola.

§. 7. Nei luoghi, dove esistono parecchie scuole, può la rappresentanza comunale, coll'approvazione del consiglio scolastico distrettuale, fissare parecchi circondari scolastici.

In questo caso verrà costituito per ogni circondario un apposito consiglio scolastico locale, sotto l'osservanza delle precedenti disposizioni.

§. 8. Spetta al consiglio scolastico locale di provvedere all'osservanza delle leggi e delle disposizioni delle Autorità scolastiche superiori al conveniente e conforme ordinamento dell'azienda degli istituti scolastici da esso dipendenti.

In particolare dovrà esso:

1. Aver cura che i maestri percepiscano i loro emolumenti in modo regolare, a tempo debito e senza restrizioni;

2. Amministrare il fondo scolastico locale, per avventura esistente, e la facoltà delle fondazioni scolastiche, in quanto non sussistano altre disposizioni fondazionali in proposito;

3. Invigilare all'edificio, ai fondi e alle suppellettili della scuola, e tenerne l'inventario;

4. Decidere sull'esenzione dalle tasse scolastiche;

5. Provvedere di libri scolastici ed altri mezzi di sussidio i fanciulli, aver cura dell'acquisto e della conservazione delle suppellettili della scuola, dei mezzi d'insegnamento e degli altri requisiti.

6. Compilare i preventivi annuali del fabbisogno per la dotazione ed altri requisiti della scuola, in quanto che non ne siano incaricati organi speciali; inoltrare i preventivi alla Rappresentanza comunale e rendere i conti dei danari ricevuti;

7. Custodire le carte di credito, i documenti, le fassioni ecc. appartenenti alla scuola;

8. Compilare annualmente la distinta dei fanciulli che sottostanno all'obbligo della frequentazione della scuola, promuovere la frequentazione in ogni modo possibile, ed avanzare al consiglio scolastico distrettuale le proposte di punizione per negligenza nella frequentazione;

9. Stabilire il tempo dell'istruzione, attenendosi al numero d'ore prescritto;

10. Sorvegliare che l'insegnamento venga impartito secondo le prescrizioni.

11. Invigilare la condotta del personale insegnante, la disciplina delle scuole, il comportamento della scolaresca fuori di scuola;

12. Offrire agli maestri ogni possibile appoggio nel disimpegno del loro ufficio.

13. Comporre in via amichevole per quanto sia possibile, le differenze de' maestri fra di loro e col comune o con singoli membri comunali, (in quanto insorgano da rapporti scolastici).

14. Porgere informazioni e pareri alla Rappresentanza comunale ed alle superiori autorità, alle quali il consiglio scolastico locale può in ogni tempo avanzare anche delle proposte.

§. 9. La sfera d'azione del consiglio scolastico locale non si estende alle scuole elementari maggiori congiunte con istituti magistrali; solo dove sono mantenute in tutto o in parte anche da fondi del comune spetterà al consiglio scolastico locale su di esse la sfera d'azione indicata al §. 8 sub 4—7.

Dottori: Domando la parola.

Da quanto vedo, io trovo in questo paragrafo, che l'autorità scolastica locale è affatto esclusa da qualsiasi ingerenza relativamente alle scuole elementari superiori congiunte con istituti magistrali, qualora le stesse non vengono mantenute in tutto o in parte da fondi comunali.

Prima di tutto io non so veramente comprendere come si possa ritenere che le scuole elementari superiori congiunte con istituti magistrali non siano mantenute dalle comuni, dacchè se anche il pagamento per il mantenimento delle medesime parte direttamente dal Governo, ne è sempre però la popolazione che concorre indirettamente al sostenimento delle stesse.

Io mi permetterei quindi di fare a questo paragrafo la seguente emenda: „La sfera d'azione del Consiglio scolastico si estende non solo alle scuole dove sono mantenute in tutto o in parte anche da fondi dei Comuni, ma ben anche alle scuole elementari superiori congiunte con istituti magistrali.

Pajer: L'ingerenza che si accorda ai comuni al secondo inciso del §. 8 riguardo gl'istituti magistrali la è un'ingerenza che riguarda pienamente l'amministrazione dei fondi scolastici, il chè non porta che un aggravio ai comuni. Se si trattasse di estendere l'ingerenza del Consiglio scolastico locale anche sulle scuole elementari maggiori, congiunte con istituti magistrali, come intende l'onorevole signor deputato Dottori, allora io mi permetto di osservare, che le scuole elementari maggiori, secondo la legge scolastica, sono veramente *scuole - modello*, le quali vengono congiunte con gl'istituti magistrali, onde gli allievi possano nelle medesime apprendere convenientemente anche la parte pratica dell'insegnamento, tanto in linea didattica che pedagogica. Al Governo interessa moltissimo che le medesime siano bene condotte e sorvegliate da organi esperti, per la ragione che secondo le attuali nostre condizioni è da ritenersi con fondamento, che i comuni di questa provincia, nessuno eccettuato, nei quali non esistono ancora queste scuole magistrali, non si trovino degli elementi e delle forze sufficientemente capaci a corrispondere degnamente e con proficiuità a tutte le mansioni chieste per una provvida istruzione. Per il chè la legge proposta dal Governo non accorda quest'ingerenza nemmeno ai Consigli scolastici distrettuali, ma vuole riservata alla competenza di un autorità maggiore, qual si è il Consiglio scolastico provinciale.

Da queste disposizioni si vede dunque che il Governo pone un'importanza ragguardevole a queste scuole, perchè esso vuole che gl'istituti medesimi siano rappresentati da persone sufficientemente istruite e intelligenti.

Per tutte queste ragioni io non posso che dichiararmi contrario all'emenda proposta dall'onorevole signor deputato Dottori, come pure per la mia persona, dovrei dichiararmi contrario anche alla proposta governativa, perchè vorrei che l'ingerenza delle scuole elementari maggiori congiunte con istituti magistrali fosse demandata alla competenza del Consiglio scolastico distrettuale anzichè provinciale.

Capitano: La proposta del signor deputato Dottori viene appoggiata? (*Non trova appoggio*).

Non venendo appoggiata la proposta del signor deputato Dottori, così ritengo il §. 9 approvato come proposto dal Comitato. (*ammesso*).

Pajer: (*legge*:

§. 10. I membri del consiglio scolastico locale, la costituzione del quale è da farsi conoscere tanto alla rappresentanza comunale quanto al consiglio scolastico distrettuale, eleggono dal loro seno a maggioranza assoluta di voti il preside ed il suo sostituto per tre anni.

Se il preside ed il suo sostituto sono impediti, l'anziano fra i membri del consiglio scolastico locale terrà la presidenza,

§. 11. Il cons. scol. locale si raduna di regola una volta al mese a seduta ordinaria. Il preside può in ogni tempo, e sopra richiesta di due membri deve convocare un'adunanza straordinaria.

§. 12. Per la validità di un conchiuso si esige la presenza di almeno tre membri.

I deliberati si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti decide il preside, il quale ha anche il diritto di sospendere l'esecuzione di deliberati, che ritiene contrari alla legge o di pregiudizio agli interessi della scuola e di provocare nell'oggetto dal cons. scol. distrettuale la decisione. I ricorsi contro i deliberati e le disposizioni del consiglio scolastico locale si rassegnano al con. scol. distrettuale.

Essi devono presentarsi al cons. scol. locale ed hanno effetto sospensivo, se presentati entro 14 giorni dall'intimazione della decisione reclamata.

§. 13. Nessun membro del consiglio scolastico locale può prendere parte alla discussione e votazione di oggetti, che riguardano i suoi personali interessi.

§. 14. In affari di urgenza tale, che non si potrebbe nè attendere la prossima seduta ordinaria,

nè convocarne una straordinaria, può il preside prendere da sè solo delle disposizioni; deve però senza dilazione ed al più tardi della prossima seduta riportarne l'approvazione del consiglio scolastico locale.

§. 15. Per la sorveglianza della scuola in linea didattica e pedagogica il consiglio scolastico distrettuale destinerà in ispettore scolastico locale un membro perito del consiglio scolastico locale.

L'ispettore scolastico locale deve agire sempre di concerto col dirigente della scuola.

Subentrando divergenza d'opinione, ognuna delle due parti ha diritto d'impetrare la decisione del consiglio scolastico distrettuale.

Nelle scuole, dove si trovano più maestri, l'ispettore scolastico locale ha diritto d'intervenire alle conferenze magistrali.

Là, dove la sfera d'azione del consiglio scolastico locale si estende a parecchie scuole, possono essere destinati per la sorveglianza didattico-pedagogica delle scuole due ispettori scolastici locali.

A visitare le scuole per prendere cognizione dello stato delle medesime sono autorizzati anche gli altri membri del consiglio scolastico locale. La facoltà di prendere le disposizioni al caso necessario non spetta però ad un solo membro, ma solamente al corpo complessivo.

§. 16. I membri del consiglio scolastico locale non hanno diritto ad alcuna retribuzione del disbrigo degli affari.

Le spese effettive congiuntevi verranno loro rimborsate dai fondi del comune.

II. Del Consiglio scolastico distrettuale.

§. 17. La sorveglianza sulle scuole popolari spetta in ordine superiore al consiglio scolastico distrettuale.

§. 18. I distretti scolastici coincidono in quanto all'estensione coi distretti politici.

Le città con proprio statuto comunale formano ognuna per se un distretto scolastico.

§. 19. Il consiglio scolastico distrettuale, è composto di regola:

a. Del capo dell'Autorità politica distrettuale come *Preside*;

b. Di un sacerdote di ogni confessione religiosa, che nel distretto conta più di 2000 anime. La nomina spetta all'Autorità diocesana, rispettivamente al Seniorato. L'eventuale rappresentante della religione israelitica viene eletto dai capi della comunità del distretto.

c. Di due persone perite nel magistero. Una di esse viene eletta dalla radunanza dei maestri del distretto. Come secondo perito entra nel consiglio scolastico distrettuale il direttore dell'istituto magistrale eventualmente esistente nel distretto; in mancanza di tale istituto il direttore della scuola media, e dove manchi anche questa il direttore della caposcuola del distretto.

Se nel distretto esistono più scuole superiori d'ugual specie, dipenderà dell'anzianità di servizio quale dei direttori debba entrare nel consiglio scolastico distrettuale.

Se nel distretto non si trova alcun pubblico istituto d'istruzione della specie indicata, tutti due i periti verranno eletti dall'adunanza de' maestri.

d. Di due e, dove esistono più rappresentanze distrettuali, dei membri che verranno eletti dalle stesse uno per ciascheduna, in mancanza poi di queste, di due membri eletti dalla Giunta provinciale. Eleggibili sono tutti quelli che posseggono l'eleggibilità alla rappresentanza comunale di un comune del distretto scolastico. La perdita di quest'eleggibilità trae seco la dimissione dal consiglio scolastico distrettuale.

Il sostituto del preside viene da questi designato fra i membri del consiglio scolastico distrettuale.

§. 20. Nelle città con proprio Statuto comunale il consiglio scolastico distrettuale verrà formato colle seguenti deviazioni dalle norme del §. 19.

a. Preside n' è il Podestà. Il sostituto di esso viene eletto dal consiglio scolastico distrettuale fra i membri a maggioranza di voti.

b. Ogni confessione religiosa, che conta più di 500 anime deve essere rappresentata nel consiglio scolastico distrettuale da un ministro del proprio culto, la comunità israelitica se eccede il numero indicato, dal suo capo.

c. La disposizione del §. 19. lett: *d* non trova qui applicazione. All'incontro elegge la rappresentanza comunale dal proprio seno, o dagli altri eleggibili alla rappresentanza stessa, due membri del consiglio scolastico distrettuale. La perdita di tale eleggibilità trae seco la dimissione dal consiglio scolastico distrettuale.

Pajer: Io nella mia specialità di Deputato domanderei la parola.

Alla lettera *b.* di questo paragrafo la legge accorda, che ogni confessione religiosa, che conta più di 500 anime, debba essere rappresentata nel Consiglio scolastico distrettuale da un ministro del proprio culto.

Questo è un principio che io saprei giustificare, se noi volessimo mettere la legge in armonia con le disposizioni della legge fondamentale del 21 dicembre 1867 o con quella del 25 maggio 1868, dacchè tanto l'una che l'altra ammettono il principio di uguaglianza di qualsiasi religione, prescindendo dal numero delle persone dell'una e dell'altra religione che si trovano in una provincia oppure in un singolo distretto dell'Impero,

D'altronde capisco anch'io che non si può ammettere la massima di accordare quest'ingerenza in un distretto ove non si trova che uno o due, oppure anche un insignificante numero qualunque di persone che professano una confessione religiosa diversa della maggioranza della popolazione. Ma appo noi ognuno deve convenire meco che la cosa cambia aspetto.

Appo noi abbiamo degli israeliti e dei protestanti che formano delle proprie comunità religiose, che hanno propri sacerdoti e proprie chiese, e che inoltre hanno stabile dimora già da secoli fra noi. Credo che per usare in tutte le conseguenze quel principio d'imparzialità e di eguaglianza che è sancito dalla legge stessa, noi dobbiamo prendere in debito riflesso anche queste due confessioni religiose affinchè le stesse siano rappresentate nel Consiglio scolastico distrettuale da un ministro del proprio culto.

Il loro numero non è tanto meschino da ignorarli od escluderli affatto da qualsiasi ingerenza. Il numero non deve decidere in materia d'istruzione di uno o dell'altro culto, ma noi dobbiamo vedere quall'importanza e qual posizione sociale assumano presso di noi queste confessioni, e qui certamente nessuno vorrà negare che la posizione tanto dei nostri protestanti che dei nostri israeliti è onorevole, e cospicua nella nostra società; quà e là noi troviamo persone rispettabili, agiatissime e molto bene istruite, alle quali deve pure interessare di educare convenientemente la propria gioventù, e perciò proporrei che il §. 20 lett. *b* venisse emendato nel seguente modo: „Nella città di Gorizia si ammetteranno, quai membri del Consiglio scolastico distrettuale un sacerdote cattolico, un ministro della confessione evangelica ed il capo della Comunità israelitica,“ ritenendo che in questo modo noi corrispondiamo ai desiderii di tutte le confessioni religiose del paese e che adottiamo nello stesso tempo quel principio d'uguaglianza e d'imparzialità che è sancita dalla legge stessa.

Capitano: Domanda ancora qualcuno dei signori deputati la parola?

Doliac: Come presidente del Comitato osservo che per garantire gl'interessi delle confessioni religiose non cattoliche, ove in un distretto non arrivano al numero di 500 anime, abbiamo la disposizione del §. 21 il quale dice: (*legge il §. 21*).

Si ha dunque già preso il debito riflesso alla minoranza che non è rappresentata da un ministro del proprio culto ne Consiglio scolastico distrettuale. Dall'altro canto osserverò che questo principio è stato adottato anche in qualche altro paese ove non esistono che pochi cattolici, ma che invece la maggioranza della popolazione si compone di individui appartenenti alla confessione protestante

Volendo seguire la massima proposta dall'onorevole signor D.r Pajer, di ammettere nel Consiglio scolastico distrettuale anche un ministro della confessione evangelica ed il capo della comunità israelitica in un paese, la di cui popolazione non arriva al numero di 500 anime, avverrebbe a scapito degli interessi della popolazione cattolica, per cui la maggioranza del Comitato ha creduto conveniente di restar ferma alla proposta del Governo.

Pajer: Domando la parola per rimarcare soltanto che la disposizione del §. 21 conferisce alle confessioni religiose che non hanno alcun membro nel Consiglio scolastico distrettuale, di eleggere un consultore, onde questi vigili sugli interessi religiosi del proprio culto, ma l'ingerenza che si accorda a questo consultore, non stà nel diritto di dare il suo voto deliberativo nel Consiglio scolastico; dunque secondo ogni buon criterio non si può ammettere che queste confessioni godano eguali diritti e si trovino a pari condizioni della cattolica.

In quanto poi al numero di questi individui di uno o l'altro culto che compongono il Consiglio scolastico, io mi limiterò a osservare, che i diritti di una confessione religiosa qualunque non si comprono nè a misura, nè a peso; nè il numero di questi individui può ancora decidere, quando trattasi di diritti civili.

Doliac: Ripeto che la maggioranza del Comitato ha creduto di tener fermo la proposta del Governo, per la ragione, che il legislatore ha già previsto colla legge stessa onde garantire gl'interessi delle altre Comunità religiose non cattoliche in quanto questo non contiò per lo meno il numero di 500 anime, non siano da essere rappresentate nel Consiglio scolastico distrettuale, che mediante un consultore da eleggersi dal proprio grembio nella confessione stessa. Dunque con l'elezione di questo membro, il quale farà anche parte nei Consigli scolastici distrettuali, credo non si possa dire che non vi esiste un principio di equiparazione per tutte le confessioni religiose dimoranti nello stesso distretto. Tanto più poi di insistere nella proposta della maggioranza del Comitato in quantochè come dissi questa stessa massima fù osservata in altri passi della Corona.

Pajer: Domando la parola.

Doliac: E' già chiuso il dibattimento pregerò il signor Capitano di voler metter a' voti.

Pajer: Come relatore credo che mi si competa l'ultima parola.

Tonkli: Ai voti.

Doliac: Il signor deputato D.r Pajer ha preso la parola riguardo quest'argomento nella sua specialità di deputato e poi da relatore dunque a termini del regolamento interno il dibattimento dev'essere chiuso relativamente a questo paragrafo.

Capitano: Il signor deputato D.r Pajer non ha chiesto la parola come relatore ma bensì come semplice deputato. Stando quindi al regolamento interno è vero che questo non concede a nessun proponente di prendere la parola più di due volte, ma in via di eccezione credo che si possa accordare la parola anche una terza volta.

Pajer: Anzi io non la dimando per grazia ma la voglio per diritto e per disposizione di legge.

Pregherò il signor Conte Capitano a voler spingere gli occhi sul nostro regolamento interno e

troverà che al relatore si compete in ogni tempo e sopra qualunque discussione sia come proponente, sia come relatore senza eccezione l'ultima parola. Dunque io sto alla legge.

Del resto io voleva semplicemente osservare che il signor preopinante vuole che la rappresentanza del Consiglio scolastico per il diritto di equiparazione venga misurata dietro la maggioranza di numero delle rispettive confessioni religiose. Io mi addatto pienamente a questa sua proposta e perciò propongo pei non cattolici il meno che si possa domandare, cioè, *un solo* ministro protestante ed *un solo* ministro israelitico.

Doliac: Non posso bene osservare il senso di questa proposta.

Capitano: Dunque metterò ai voti la proposta dell'onorevole signor deputato D.r Pajer. Quegli signori deputati che si uniscono alla medesima sono pregati di voler alzarsi (Votazione *minoranza*).

Il §. 20 viene adunque ammesso come proposto dal Comitato.

Pajer: (*legge*):

§. 21. Per invigilare agli interessi religiosi di quegli abitanti del distretto, alla confessione religiosa de' quali non appartiene alcun membro del consiglio scolastico distrettuale, quest'ultimo eleggerà un consultore per cadauna confessione.

§. 22. Tutte le nomine ed elezioni da eseguirsi a sensi dei §§. 19—21. valgono per sei anni.

§. 23. Al consiglio scolastico distrettuale spetterà riguardo a tutte le scuole popolari pubbliche e gli istituti privati e scuole speciali appartenenti a questa categoria ad eccezione delle I.I. R.R. Scuole normali di Gorizia, indi riguardo agli asili infantili del distretto quella sfera d'azione, che a termine delle fin qui esistenti prescrizioni compete alle Autorità politiche distrettuali ed agli ispettori scolastici distrettuali.

In particolare spetta allo stesso:

1. La rappresentanza degli interessi del distretto scolastico all'esterno, il tenere in esatta evidenza lo stato dell'azienda scolastica del distretto, la cura per l'ordinamento legale dell'azienda scolastica, ed il possibile miglioramento della stessa in generale e di ogni scuola in particolare.

2. La cura per la pubblicazione e l'esecuzione delle leggi e disposizioni delle superiori Autorità scolastiche in oggetti riferibili alle scuole popolari.

3. Il dirigere le pertrattazioni per la regolazione e l'ampliamento di scuole esistenti e per l'eruzione di nuove, la decisione in prima istanza sull'aggregazione di comuni o frazioni di comuni alla scuola o separazione di essi dalla stessa, la sorveglianza superiore sulle costruzioni delle scuole, in quanto non vengono eseguite co' fondi della provincia, e sull'acquisto dei requisiti per le località delle scuole popolari, indi la revisione contabile e conferma delle fassioni scolastiche;

4. L'esercizio del diritto di tutela dello stato sui fondi scolastici locali e sulle fondazioni scolastiche, in quanto non ne siano incaricati degli organi speciali o quest'esercizio non sia riservato ad un'Autorità superiore;

5. La tutela delle scuole e de' maestri in tutti i rapporti economici e di polizia, la decisione in prima istanza sui ricorsi in oggetto di salarij (dotazioni), soldi di quiescenza, in quanto quest'ultimi non siano da sostenersi dallo stato o dalla provincia. ed in oggetto dei mezzi d'istruzione.

6. L'applicazione di mezzi coattivi nei casi stabiliti dalle vigenti leggi speciali.

7. Il conferimento provvisorio dei posti di servizio vacanti presso le scuole e la cooperazione al conferimento definitivo degli stessi, come pure all'avanzamento per gradazione de' maestri, a soldi maggiori;

8. L'investigazione dei trascorsi disciplinarj de' maestri, dei difetti delle scuole in generale e la decisione relativa in prima istanza, o la proposta eventuale al consiglio scolastico provinciale;

tempo materiale di avanzare queste sue controproposte. Le questioni pendenti fra due parti devono prima trattarsi, come si suol dire, in via diplomatica. La commissione prima di conchiudere avrebbe perciò dovuto proporre il suo ultimatum al concistoro, col quale sono sicurissimo che si avrebbe potuto intendersi.

Ora non si tratterebbe di una questione di proprietà o di possesso dell'istituto, ma soltanto di una questione d'interesse per ambe le parti.

Il concistoro ha esercitato sempre una certa influenza nell'amministrazione dell'istituto; tanto è vero che ho qui sotto gli occhi i resoconti nei quali apparisce firmato oltre il direttore anche il commissario arcivescovile. Se dunque l'istituto, che ha la sua origine già dal 1848 impoi e che quindi conta oltre 20 anni di esistenza ha sempre prosperato sotto la direzione e l'influenza del clero, io non saprei davvero per quale motivo si dovrebbe allontanare quest'influenza!

Mi si dirà in base della nuova legge del 25 maggio 1868, ma questa legge non è imperativa. Il §. 6 parla chiaramente che un istituto privato non cadde sotto le sue disposizioni e che vi si possono adottare delle misure del tutto diverse quando trattasi del buon andamento del medesimo.

In quanto poi alle suore scolastiche (e non soltanto suore di No tre Dame) pare che il signor relatore abbia un po' svisato la posizione nel suo rapporto. Le regole e gli statuti vigenti per le suore scolastiche non permettono alle medesime di sottomettersi a tutte le esigenze di un'istituto, che ha una direzione laicale. E' vero che le stesse dipendono direttamente e propriamente dagli ordini della loro Superiora e non dell'Arcivescovo, ma senza che il prelado abbia un'ingerenza nella disciplina dell'istituto esse non possono assolutamente sottoporsi ad una direzione laicale, la quale coll'andare del tempo potrebbe divenire peggiore che laicale, sicchè volendo noi conservare le medesime in ogni caso si dovrà loro accordare qualche concessione.

Non venendo poi fatta alcuna modificazione in merito, io posso assicurare quest'Eccelsa Dieta in modo positivo che le stesse sono già disposte di abbandonare l'istituto e che ho avuto sotto gli occhi lettera della loro generala che le richiama dall'educatorio medesimo, qualora non si viene ad un preventivo accordo. E' vero che mi si dirà che in tal caso la Giunta provvederà altrimenti. Ma noi sappiamo che le suore scolastiche hanno prestato degli eccellenti servigi all'istituto, e anche dal lato della questione economica le stesse non cercano nessun profitto. Volendo noi dunque supplire alle suore scolastiche con altre maestre, si può predire con sicurezza che i risultati saranno ben diversi da quelli finora avuti e che si aumenteranno le spese di qualche migliajo di fiorini per salariare altre maestre.

Ed è perciò che io dichiaro apertamente, ove l'istituto avesse da decadere, non si potrà attribuirne la colpa al clero, e che onde ovviare a qualsiasi sinistra conseguenza altro non resta che di tentare un accomodamento colla curia, a che tende la mia proposta.

Pajer: Dimando la parola.

Io mi limiterò a rispondere in succinto alle osservazioni fatte dall'onorevole signor D.r Doljac.

Egli asserisce che l'amministrazione dell'istituto veniva sempra tenuta dal direttore e da un commissario arcivescovile, perchè sotto le rese di conto vi apparisce firmato oltre il direttore anche un commissario arcivescovile. Bisogna che io porti a conoscenza di quest'Eccelsa Dieta che l'Abbata Paulettig già dal primo momento in cui assunse la direzione dell'istituto dei sordomuti si trovò indotto, per sua propria garanzia, a pregare il concistoro affinchè venisse delegato un commissario arcivescovile per convincersi di quando in quando del regolare andamento dell'amministrazione dell'istituto stesso.

Il concistoro gli diede questo commissario arcivescovile, però posso assicurare che durante tutti questi anni esso commissario non prese mai la benchè minima ingerenza nell'amministrazione del medesimo, sicchè il suo ufficio si risolveva nel firmare semplicemente i resoconti.

In quanto poi alla necessità di lasciare che il clero eserciti anche ulteriormente la sua influenza nell'istituto, perchè in questo modo sarebbe più bene provveduto all'istruzione religiosa in particolare, bisogna che osservi che se avesse a valere questo principio io non saprei davvero come si avesse a fare per mettere in vigore la nuova legge del 25 maggio 1868.

Se l'istituto ha prosperato, questo è un merito dei benefattori privati che hanno sempre concorso con mezzi bastevoli alla sua conservazione e non mai del clero come tale.

Che sia utile che le suore scolastiche restino nella primiera loro posizione, questo è stato riconosciuto anche dalla Giunta stessa. Tanto è vero che questa ha proposto di affidar loro anche ulteriormente l'istruzione, semprechè quest'ingerenza non abbia ad estendersi che sino ad un certo punto onde non diventi soverchia. E tale pericolo si manifesta appunto adesso dal momento che le stesse vogliono sottrarsi alla dipendenza di qualunque capo e ad ogni sorveglianza sia in linea didattico-pedagogica che amministrativa, cosicchè, volendo la Dieta aderire al proposto accomodamento da esse desiderato, il prezzo delle loro prestazioni sarebbe sotto ogni aspetto soverchio per noi.

Le condizioni stabilite nello statuto sono tutt'altro che gravose per le suore scolastiche.

Se poi le stesse non vorranno entrare in massima con queste condizioni, ciò vuol dire, che la Giunta ha fatto il suo dovere di offrire ad esse un'occasione di fare del bene e che le medesime quest'occasione di fare del bene l'hanno respinta sotto futili pretesti. Quantunque possono essere sicure che a fronte della loro astensione, l'istituto non deperirà. Se è progredito pel corso di 10 o 15 anni sotto le suore che arrivano all'istituto brulle di cognizioni e vi ricevono l'istituzione appena dalla direzione, prospererà indubitatamente anche in seguito sotto la direzione di maestre laicali e sotto l'ingerenza della Giunta provinciale.

Riguardo al timore esternato dal signor preopinante D. Doljac che colla dimissione delle suore scolastiche dall'istituto e coll'assunzione di altre maestre laicali la provincia sarà nella necessità di aumentare di qualche migliajo di fiorini le sue imposte, io credo che ciò non sia che un spauracchio di cui egli vuol servirsi per mettere in una certa apprensione i membri di quest'Eccelsa Dieta. L'aumento della spesa non potrà essere che minima perchè le suore stesse sono pagate e non prestano quindi gratuitamente la loro opera. D'altronde supposta anche la necessità di un'aumento di spesa, il sacrificio verrà sempre compensato dal beneficio immenso che ne viene all'umanità.

In quanto all'osservazione di forma, che cioè nelle trattative diplomatiche la commissione delegata dalle Giunte di Trieste, dell'Istria e di Gorizia ha ommesso di mandare l'indispensabile ultimatum alla curia arcivescovile, bisogna che io faccia conoscere a quest'Eccelsa Dieta il passo relativo del protocollo assunto in proposito. (*legge*):

„La commissione prende atto di questa comunicazione, che viene dichiarata quale base della ulteriori conferenze, riservandosi i delegati delle Giunte provinciali di fare le loro controproposte dopo avere maturamente ponderate e studiate le proposizioni della curia.“

Si vede che i delegati si sono riservati di studiare maturamente la proposizione del concistoro e se quindi sono trascorsi quasi due anni senza che la commissione medesima abbia rassegnato le sue controproposte, ciò vuol dire che i delegati, dopo esaminata coscienziosamente la proposta del concistoro, l'hanno trovata assurda, infondata e quindi nemmeno meritevole di una controproposta ed hanno creduto bene di restringere le pratiche ulteriori fra le rispettive Giunte della città di Trieste, della provincia dell'Istria e di Gorizia, troncando ogni negozio col concistoro.

Io non posso quindi che ritornare sulla mia prima proposta.

Capitano: E' chiusa la discussione generale.

Credo quindi di mettere ai voti prima la proposta del deputato D.r Doliac. Quei signori che si uniscono alla medesima sono pregati di voler alzarsi. (*voti 2 contro 15*). *Minoranza.*

Ora pregherò il signor relatore D.r Pajer di passare alla lettura dei singoli paragrafi e se nessuno dei signori deputati farà un'osservazione dopo seguita la lettura di ogni paragrafo, lo riterrò *approvato.*

Pajer: (*legge*).

STATUTO

dell'Istituto provinciale dei Sordomuti della principessa contea di Gorizia e Gradisca e del Margraviato d'Istria.

I. Denominazione e scopo dell'Istituto.

§. 1. Le Diete provinciali della Contea principessa di Gorizia e Gradisca e del Margraviato d'Istria elevano l'attuale educatorio dei Sordomuti di Gorizia a stabilimento provinciale di ragione comune sotto la denominazione di: Istituto provinciale dei Sordomuti della Contea principessa di Gorizia e Gradisca e del Margraviato d'Istria.

§. 2. Quest'istituto ha per iscopo di ammaestrare i sordomuti d'ambo i sessi onde renderli abili al lavoro ed atti al commercio sociale, con lo sviluppo dell'intelletto e del senso morale e religioso mediante una appropriata istruzione ed educazione ed inoltre di preparare maestri idonei per le scuole dei sordomuti.

II. Dotazione ed amministrazione.

§. 3. Alle rappresentanze provinciali dei detti domini spetta il diritto di disporre dell'istituto di comune accordo mediante i loro organi, tanto rapporto all'organizzazione ed alla nomina del personale occorrente che al patrimonio ed alle rendite, salvo le prerogative che per ragione di luogo, si concedono alla Dieta provinciale e rispettivamente alla Giunta di Gorizia.

§. 4. L'attuale patrimonio dell'istituto viene convertito in un fondo provinciale di ragione comune dei detti domini che verrà denominato „fondo dell'istituto provinciale dei sordomuti“

Questo fondo si comporrà di tutte le sostanze mobili ed immobili dell'attuale educatorio, provengano esse da fondi pubblici o da largizioni private, mantenuta però ferma la destinazione speciale di alcuni legati. A tale effetto si assumerà dalla Giunta provinciale di Gorizia un esatto inventario delle dette sostanze in due esemplari che saranno da contrassegnarsi dalla commissione a ciò delegata e dalla direzione dell'istituto. Di questi due esemplari l'uno verrà conservato in atti della provincia e l'altro verrà rimesso alla Giunta provinciale dell'Istria. Con la sottoscrizione dell'inventario si compierà l'atto di consegna del patrimonio da parte della attuale direzione alla Giunta provinciale.

§. 5. Le spese dell'istituto, in quanto avessero a sorpassare le rendite, verranno sostenute per tre quinte parti dalla provincia di Gorizia e Gradisca e per due quinte parti dall'Istria, con ciò però che gli interessi delle obbligazioni, assegnate all'istituto col decreto governiale 3 settembre 1849 N. 15675 dalle sostanze delle confraternite ex venete, si conteggeranno nei bilanci annuali a beneficio esclusivo dell'Istria in quanto le dette obbligazioni furono assegnate all'istituto per conto dell'Istria e della città di Trieste ed a beneficio di Gorizia in quanto essi interessi provengano da obbligazioni assegnate col detto decreto governiale all'istituto per conto del fondo dei poveri di Gorizia.

§. 6. L'amministrazione delle sostanze dell'istituto verrà assunta e condotta dalla Giunta provinciale di Gorizia, cui incomberà l'obbligo di comunicare anno per anno alla Giunta dell'Istria copia dei bilanci preventivi e consuntivi per gli eventuali rimarchi.

La Giunta provinciale di Gorizia rappresenterà l'istituto in tutti i negozi dirimpetto a terzi ed avrà l'obbligo di invigilare alla gestione economica dell'istituto ed all'adempimento delle prescrizioni del presente statuto, del regolamento organico e degli ordini e delle istruzioni che sarà per dare onde provvedere al buon andamento dell'istituto.

Il regolamento organico per la parte didattica ed amministrativa verrà stabilito d'accordo fra la Giunta provinciale di Gorizia e dell'Istria.

III. Personale addetto all'istituto.

§. 7. L'immediata sorveglianza e direzione dell'istituto viene affidata ad un direttore e sotto la dipendenza di lui attenderanno all'insegnamento due maestri e due maestre dell'ordine scolastico delle suore di Nostra Donna; avrà cura del servizio sanitario un medico ordinario e disimpegheranno gli altri servizi due suore scolastiche, un assistente ed una cameriera pei fanciulli, un ortolano e una fantesca.

§. 8. La nomina del direttore spetta alla Dieta provinciale di Gorizia sopra proposta della propria Giunta la quale, ove fra i candidati ci siano uno o più sacerdoti, dovrà prima aver sentito in proposito la Curia arcivescovile.

Seguita la nomina la Giunta goriziana ne darà avviso alla Giunta istriana, rilascerà al candidato eletto il decreto di nomina e gli consegnerà l'istituto.

§. 9. I due maestri verranno nominati dalla Giunta di Gorizia che a tal uopo richiederà delle sue informazioni il direttore.

§. 10. La stessa Giunta si metterà d'accordo con la Direzione generale della congregazione delle R. R. Suore scolastiche di Nostra Donna affinché l'istituto sia costantemente provveduto di quattro suore, delle quali due almeno perfettamente istituite nell'istruzione scolastica ed una nella confezione dei lavori donneschi.

§. 11. Il medico ordinario è di nomina della Giunta di Gorizia.

§. 12. Il personale di servizio subalterno viene accolto e licenziato dalla Direzione.

IV. Qualifiche ed obblighi del personale.

§. 13. Al direttore incombe di vegliare al buon andamento dell'istituto in riguardo alla didattica alla morale ed all'economia e di aver cura dell'osservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento organico e di ogni altro ordine o disposizione superiore.

Egli, ove fosse sacerdote, assumerà l'istruzione religiosa e provvederà al culto religioso.

§. 14. Ove il direttore non fosse sacerdote l'istruzione religiosa ed il culto si affideranno dalla Giunta di Gorizia ad un catechista, il quale oltre agli obblighi del personale insegnante, prescritto dallo Statuto e dal regolamento, avrà per norma le istruzioni della Curia arcivescovile riguardo all'istruzione religiosa ed al culto.

§. 15. Gli aspiranti alla carica di direttore dovranno produrre titoli sufficienti a dimostrare:

a. l'esatta conoscenza dei metodi e delle materie riferibili all'istruzione dei sordomuti ed il possesso di cognizioni amministrative ed agronomiche.

b. il possesso della lingua italiana e della lingua slovena.

c. un'irreprensibile condotta.

d. una buona costituzione fisica.

A pari circostanze si nominerà sempre a preferenza a posto di direttore un sacerdote.

§. 16. Gli aspiranti ai posti di maestro dovranno produrre titoli sufficienti a dimostrare:

a. una buona istituzione nelle discipline dell'istruzione popolare, sul metodo e nelle materie riferibili all'insegnamento dei sordomuti.

b. il possesso della lingua italiana e della lingua slovena.

c. un'irreprensibile condotta.

d. una buona costituzione fisica.

§. 17. Gli aspiranti al posto di catechista, oltre alla loro abilità nell'insegnamento dei sordomuti, dovranno legittimare l'adesione della Curia arcivescovile al concorso.

§. 18. Delle suore maestre che verranno ammesse all'istituto due almeno dovranno conoscer la lingua italiana e la lingua slovena ed essere perfettamente esercitate nel linguaggio dei gesti e nelle discipline dell'insegnamento.

Prima di essere ammesse all'insegnamento dovranno esse però venire assoggettate ad un esame dal direttore, presente un delegato della Giunta di Gorizia, ad avere riportato l'attestato d'idoneità.

§. 19. Il direttore ed i maestri potranno essere nominati anche in via provvisoria a prova per uno o più anni.

V. Emolumenti dei funzionari.

§. 20. Gli emolumenti dei funzionari saranno i seguenti:

- | | | |
|---|-----------|----------|
| a. Pel direttore in denaro | F. 1000:— | all'anno |
| con decente alloggio nell'istituto e la necessaria servitù. | | |
| b. Pel primo maestro in denaro | 600:— | „ |
| alloggio in natura a discrezione della Giunta di Gorizia o reluizione in denaro con | 100:— | „ |
| c. Pel secondo maestro in denaro | 500:— | „ |
| alloggio o reluizione come sopra | 100:— | „ |
| d. Pel catechista | 600:— | „ |
| e. Per l'assistente | 250:— | „ |
| e l'alloggio in natura. | | |
| f. Per le 4 suore fior. 150 per ognuna | 600:— | „ |
| e l'alloggio nell'istituto con 4 letti e l'indispensabile ammobigliamento. | | |
| g. Pel medico in danaro | 100:— | „ |
| h. Per la cameriera in denaro | 140:— | „ |
| l'alloggio nell'istituto ed un letto. | | |
| i. Per l'ortolano in danaro | 200:— | „ |
| l'alloggio nell'istituto ed un letto. | | |
| k. Per la fantesca in denaro | 150:— | „ |
| l'alloggio nell'istituto ed un letto. | | |

Questi stipendi verranno pagati dalla cassa provinciale al direttore, ai maestri, al catechista ed alle suore in rate mensili postecipate e pel pagamento del personale di servizio subalterno di mese in

mese provvederà il direttore col denaro che a tal fine gli verrà consegnato dalla Giunta di Gorizia ove basti a ciò il fondo di cassa dell'istituto.

VI. Potere disciplinare.

§. 21. Spetta alla Giunta di Gorizia il potere disciplinare sul direttore e sul personale insegnante. Potrà questa redarguire le mancanze del personale sul disimpegno del servizio con quelle censure che stimerà più confacenti. Ove poi le mancanze avessero ad assumere una grave importanza, a segno da destar scandolo o compromettere il buon andamento dell'istituto, potrà la Giunta immediatamente sospendere dalla paga e dal servizio il colpevole previa denuncia del caso alla Giunta istriana e dandone relazione alla Dieta provinciale, cui spetterà la decisione intorno al licenziamento del colpevole. Prenderà poi interinalmente le opportune misure perchè l'istruzione degli alunni non abbia a patirne.

§. 22. Il direttore, i due maestri e l'eventuale catechista entrano nel rango d'impiegati provinciali e verranno trattati come tali anche riguardo alle pensioni ed alle altre competenze al termine del servizio.

VII. Ammissione degli alunni.

23. Il numero degli alunni d'ambi i sessi non dovrà passare di regola quello di 60. Di questi posti restano riservati per ora, come posti gratuiti stipendiati dalle provincie, 16 agli allievi che vi verranno inviati dall'Istria, 24 agli allievi del goriziano.

§. 24. Il Municipio di Trieste, pagando annualmente l'importo di fior. 1440: — in rate semestrali anticipate pel fondo dell'istituto alla Giunta di Gorizia, avrà pel corso di cinque anni il diritto di ammettere all'istituto otto sordomuti appartenenti alla città di Trieste.

Spirato il quinquennio dipenderà dalle rispettive rappresentanze provinciali di passare alla stipulazione di nuovi patti.

§. 25. I rimanenti posti sono posti paganti e potranno essere conferiti a sordomuti estranei verso una corrispondente pensione annuale, che sarà da fissarsi di caso in caso dalla Giunta di Gorizia dopo sentita in proposito la direzione dell'istituto.

§. 26. L'ammissione degli allievi ha luogo ogni due anni.

§. 27. Gli aspiranti agli alunnati dovranno provare d'avere:

a. raggiunto il settimo e non passato il 12.^o anno d'età.

b. buoni costumi

c. una confacente costituzione fisica.

d. subite con buon esito la vaccinazione.

e. Gli aspiranti ai posti stipendiati dovranno oltrecciò produrre un attestato di povertà.

§. 28. Le suppliche per l'ammissione ai posti gratuiti dovranno presentarsi in iscritto a quella Giunta provinciale cui sottostà il luogo di domicilio del petente.

Le suppliche per l'ammissione ai posti paganti si rassegheranno alla Giunta di Gorizia.

§. 29. Ogni alunno dovrà subire la visita del medico ordinario dell'istituto e non vi verrà ammesso, ove il medico, per riguardi d'igiene, il dichiari inammissibile e la direzione non abbia fondati motivi d'insistere per l'ammissione.

§. 30. Manifestandosi il bisogno di aumentare il numero degli alunnati le Diete provinciali di Gorizia e d'Istria sono chiamate a prendere di concerto i necessari provvedimenti.

§. 31. Ove venissero ammessi all'istituto degli alunni stipendiati per conto di Gorizia o dell'Istria in un numero maggiore di quello stabilito al §. 23., incomberà in tal caso alle rispettive Giunte di fornire per ogni alunno soprannumerario le mobiglie da camera e inoltre l'indennizzo degli indumenti e dell'alimentazione nella misura che risulterà dalla spesa media del triennio antecedente. Se i posti disponibili fossero insufficienti ad accogliere tutti gli alunni soprannumerari che venissero presentati dalle rispettive Giunte ne seguirà l'ammissione sulla proporzione accennata al §. 23. Ogni qualvolta poi gli alunni stipendiati, accolti dall'una e dall'altra delle due provincie non arrivassero al numero fissato al §. 23, sarà da mettersi a scarico del contributo normale della rispettiva provincia nel bilancio censuntivo quell'importo che risulterà a favore di ogni singolo posto vacante dalla divisione del contributo complessivo per l'alimentazione ed il vestiario pel numero dei posti assegnati al §. 23.

§. 32. L'annuale contributo che, a norma dei preventivi scambievolmente ratificati dalle Giunte, verrà ripartito nell'Istria, dovrà versarsi in rate semestrali anticipate alla Giunta di Gorizia.

VIII. Disposizioni amministrative.

§. 33. È di spettanza delle due Diete provinciali di votare la spesa occorrente per l'ampliamento e pel ristauo dell'istituto, dietro piani e fabbisogni da stabilirsi d'accordo. La spesa relativa verrà ripartita per due quinte parti a carico dell'Istria e per tre quinte parti a carico di Gorizia.

Le opere di ristauo per la conservazione ordinaria degli edifici verranno decretate dalla Giunta di Gorizia.

§. 34. L'amministrazione delle sostanze dell'istituto spetta alla Giunta di Gorizia. Questa custodirà le carte di credito ed i documenti relativi al patrimonio, incasserà gli interessi dei crediti e delle obbligazioni e riceverà ogni altro pagamento che sarà da farsi all'istituto, salvo le facoltà concesse in tale riguardo alla direzione. Essa provvederà mediante i propri organi alla tenuta dei registri del fondo, alla liquidazione dei conti e ad ogni altra funzione annessa all'amministrazione del fondo.

§. 35. Alla gestione economica dell'istituto provvederà, sotto la sorveglianza della Giunta di Gorizia, la direzione. L'amministrazione del giardino e del predio agrario si affida alla direzione. A tal fine sarà da assumersi all'atto della consegna una descrizione estimale del giardino e del predio agrario.

§. 36. Il laboratorio di falegname presentemente unito all'istituto verrà diretto da un maestro falegname e servirà alla esecuzione di lavori da falegname, tornitore ed intagliatore per opera degli alunni dell'istituto, i quali vi si applicheranno, pel loro ammaestramento, sotto l'osservanza delle discipline del regolamento organico.

§. 37. Il laboratorio verrà locato ad un maestro falegname verso l'obbligo di ammaestrare gli alunni nel mestiere di falegname, tornitore ed intagliatore secondo gli ordini che in proposito gli verranno dati dal direttore e di pagare al fondo dell'istituto il cinque per cento all'anno del capitale complessivo che verrà rappresentato dal laboratorio compreso le merci, i materiali, i crediti, gli interessi ed ogni altra cosa avente un valor materiale che sarà per consegnarsi a lui.

§. 38. Spetta alla Giunta di Gorizia di stipulare il contratto col maestro che avrà eletto e fissarne le condizioni dopo di avere consultato il direttore.

§. 39. La Giunta di Gorizia dovrà in ogni caso aver cura affinchè sia garantito l'interesse dell'istituto coll'assoggettare tanto l'occupazione degli alunni, che la gestione economica del laboratorio alla più scrupolosa sorveglianza della direzione e imporre a questa quel grado di responsabilità che stimerà confacente.

§. 40. Dell'amministrazione del giardino e del predio agrario che serviranno in pari tempo

all' ammaestramento degli alunni nell' agricoltura, il direttore darà alla fin dell' anno un resoconto sommario.

§. 41. I prodotti agrari, dovranno per quanto l' esiga il bisogno, venir consumati per l' alimentazione degli alunni. L' avanzo potrà vendersi e il civanzo che risulterà, dopo coperte le relative spese, sarà da versarsi alla Giunta di Gorizia o da conteggiarsi a difalco degli stipendi degli alunni che percepirà la direzione.

§. 42. Il direttore provvederà all' acquisto ed alla conservazione delle mobiglie e suppellettili, dei vestiti degli alunni, della biancheria e delle provvigioni di sussistenza. All' apprestazione delle necessarie mobiglie ed alle opere di ristaurazione delle stesse come pure a tutti i lavori da falegname occorrevoli all' istituto dovrà secondo gli ordini della direzione provvedere il maestro falegname dirigente il laboratorio, senza alcun compenso per la mano d' opera.

§. 43. In generale avrà somma cura il direttore, che le compere e le vendite si facciano col massimo possibile profitto dell' istituto, che nel governo dell' economia domestica si ottenga quel massimo risparmio ch' è compatibile col regime dietetico degli alunni e con un trattamento conforme degli stessi; giusta le prescrizioni del regolamento organico. A tal fine procurerà egli di valersi dell' opera degli alunni, onde attivare che nell' istituto stesso con la loro cooperazione si dia mano ai lavori necessari però sempre in modo che non ne soffrano detrimento nè la salute degli alunni, nè il loro progresso nell' istruzione scolastica.

§. 44. Il direttore, valendosi in ciò dell' assistenza dei maestri, terrà esatto conto della gestione economica in appositi registri, che sono: un giornale, un maestro ed un giornale di cassa, giusta le module qui unite / e sarà tenuto di offrirli ad ispezione alla Giunta di Gorizia od agli organi di lei ogni qual volta la medesima nel' richiegga. Al termine di ogni anno, o tutt' al più entro il successivo gennaio rassegnerà il direttore il bilancio consuntivo dell' istituto alla Giunta di Gorizia.

VII. Insegnamento.

§. 45. Il corso d' istruzione nell' istituto durerà di regola sei anni e si occuperà principalmente delle materie d' insegnamento delle scuole popolari con quel metodo che, giusta i trattati pubblicati finora dai migliori maestri, le esperienze fatte nell' istituto e le attitudini speciali dei sordomuti indigeni, verrà giudicato il più profittevole. Il piano d' insegnamento sommario, sarà contenuto nel regolamento organico.

§. 46. Il corso d' istruzione si divide in tre classi ed ogni classe si compie, in via di regola, in due anni consecutivi.

§. 47. Sopra insinuazione del direttore però potrà la Giunta di Gorizia decretare la dimissione di quegli alunni che si riconoscessero, per difetto di corpo o di mente, inetti all' istruzione o, per cattivi compartamenti indegni della carità pubblica.

§. 48. L' insegnamento si darà in lingua italiana e in lingua slovena secondo il desiderio dei rappresentanti legali degli alunni.

Riguardo agli alunni stipendiati di Trieste e dell' Istria dovranno le rispettive Giunte indicare, all' atto dell' ammissione degli alunni, eziandio in quale delle due lingue debba ciascheduno di essi ricevere l' istruzione nell' istituto.

§. 49. Terminate le ore d' istruzione scolastica sarà cura della direzione di occupare gli alunni, a norma della loro condizione, del sesso, delle attitudini, dell' inclinazioni e dello sviluppo delle forze fisiche e con possibile riguardo al relativo desiderio dei rappresentanti legali di essi, con lavori campestri

nel predio dell'istituto, ovvero altri lavori allo scopo di indirizzarli all'esercizio di un mestiere, donde in avvenire possano ritrarre i mezzi di sussistenza.

§. 50. Compiuto il corso d'istruzione gli alunni rimarranno ancora due anni nell'istituto onde perfezionarsi nei mestieri. Contemporaneamente avrà cura la direzione di rassodare in essi le cognizioni già acquistate con un corso di ripetizione e di avviarli al social commercio con riguardo agli usi ed alle esigenze della vita.

§. 51. Nel caso si fondasse nella provincia d'Istria uno stabilimento provinciale per l'educazione dei sordomuti, questa provincia resterà sciolta da qualsiasi obbligo e diritto contenuto nei precedenti paragrafi e la provincia di Gorizia sarà in tal caso obbligata a restituire le obbligazioni assegnate all'istituto dei sordomuti di Gorizia per conto di Trieste e dell'Istria col decreto della Camera aulica 3 dicembre 1842 N. 8170-2159 ed estradate all'istituto stesso in seguito a decreto governiale 3 settembre 1849 N. 15673 delle sostanze delle confraternite exvenete dell'Istria ed inoltre a consegnare alla stessa provincia in piena ed assoluta proprietà e possesso due quinte parti della facoltà privata appartenente al medesimo istituto.

§. 52. Avvenendo il caso preaccennato dello scioglimento della comunione fra le due provincie, la Dieta provinciale di Gorizia prenderà riguardo all'ulteriore conservazione dell'istituto per proprio conto od alla soppressione del medesimo, quelle disposizioni che stimerà del caso e disporrà altresì del rimanente patrimonio dell'istituto rispettando però i legati di speciale destinazione.

X. Disposizioni transitorie.

§. 53. Il presente statuto entrerà in attività appena sarà ratificato dalle Diete provinciali di Gorizia e dell'Istria.

§. 54. In vista dei meriti speciali per l'educazione dei sordomuti il presente Direttore Don Andrea Pauletič verrà lasciato in carica, ove il desidera, senza bisogno di concorso.

§. 55. Anche gli alunni attualmente ricoverati nell'istituto vi resteranno sino al compimento della loro educazione.

§. 56. Ove non vada effettuato l'accordo colla direzione generale dell'ordine delle R. R. Suore di Nostra Donna alle condizioni portate dal presente statuto e dal regolamento organico, ovvero le Suore scolastiche non corrisponderanno all'aspettativa, sarà cura della Giunta di Gorizia di prendere interinalmente dei provvedimenti perchè il buon andamento dell'istituto non ne soffra e di avanzare le opportune proposte alla prossima riunione delle Diete per le necessarie riforme definitive,

Ora seguirebbe la lettura del regolamento organico, ma giacchè l'Eccelsa Dieta ha accettato le disposizioni del §. 6. della presente legge, così credo che sarebbe superfluo di dare lettura del regolamento medesimo. Tuttavolta io mi permetto di pregare il signor capitano, affinchè voglia interpellare l'Eccelsa Dieta se desidera che si passi alla lettura del regolamento organico.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda la parola, li ritengo che vorranno dispensare il signor referente del Comitato di dare lettura del regolamento organico. (*nessuno*).

Il tenore del regolamento organico è il seguente:

Regolamento organico

dell'Istituto provinciale dei Sordomuti della principesca Contea di Gorizia e Gradisca
e del Margraviato d'Istria.

I. Organizzazione dell'Istituto.

§. 1. L'istituto provinciale dei sordomuti della principesca Contea di Gorizia e Gradisca e del Margraviato d'Istria ha per iscopo di rendere i giovani sordomuti d'ambo i sessi atti al lavoro ed al commercio sociale mediante un'apropriata istruzione ed educazione ed inoltre di preparare maestri idonei per le scuole dei sordomuti.

§. 2. Il direttore è il capo dell'istituto. A lui ne spetta l'immediata direzione e sorveglianza, sotto la dipendenza della Giunta provinciale di Gorizia, a norma dello Statuto. Egli veglierà alla buona disciplina, all'esatta osservanza del presente regolamento e di tutti gli ordini e le istruzioni superiori, sorveglierà il personale addetto allo stabilimento, avrà cura del buon andamento dell'istruzione con applicazione del metodo più conforme allo sviluppo attuale della pedagogia e della didattica, ai progressi eventuali delle stesse ed alle condizioni degli alunni, come pure al carattere nazionale delle due stirpi indigene, studiandosi di proporre ed introdurre tutti quei miglioramenti che valgono a far prosperare l'istituto. — Egli condurrà l'azienda domestica e l'amministrazione del predio agrario, accoglierà e licenzierà il personale di servizio subalterno, firmerà sotto propria responsabilità i carteggi diretti alla Giunta provinciale ed i registri dell'azienda economica.

Egli terrà conto del buon governo dell'istituto, della pulizia, dell'igiene e del regime dietetico degli alunni. Egli disporrà la distribuzione delle materie d'insegnamento tra i maestri ed il collocamento dei medesimi nelle singole classi.

§. 3. In caso d'impedimento il direttore verrà supplito dal primo maestro.

§. 4. Il direttore provvederà alla istruzione teorico-pratica di giovani candidati onde avere degli abili concorrenti ai posti di maestri quando se ne manifestasse il bisogno.

§. 5. I due maestri attenderanno all'insegnamento ed alla sorveglianza degli alunni sotto gli ordini del direttore. Essi assisteranno il direttore anche nel disimpegno delle funzioni amministrative ed economiche ove il richiegga il bisogno.

§. 6. Le due suore maestre attenderanno all'insegnamento delle fanciulle ed alla sorveglianza delle stesse tanto in iscuola che nell'abitazione.

Delle altre due suore l'una attenderà all'azienda domestica, e l'altra ammaestrerà le fanciulle nei lavori domestici.

Tutte insieme poi dovranno, sotto gli ordini del direttore, cooperare affinchè l'educazione delle fanciulle riesca la miglior possibile ed avere somma cura della pulizia, dell'igiene e del regime dietetico delle fanciulle.

§. 7. L'assistente che dovrà conoscere il mestiere del sarto, vi ammaestrerà gli alunni che vi saranno atti ed avrà l'ispezione delle camerate dei maschi oltre al dovere di adoperarsi in tutti quei servizi che gli verranno imposti dal direttore.

Il residuo personale di servizio subalterno si adopererà in tutte quelle mansioni che gli verranno assegnate dal direttore.

II. Piano d' insegnamento.

§. 8. L' insegnamento degli alunni italiani si impartirà in italiano, l' insegnamento degli alunni sloveni in sloveno.

§. 9. Scopo precipuo dell' istruzione è il maggior possibile sviluppo dell' intelletto e del senso morale e religioso negli alunni come pure il maggior possibile perfezionamento di essi nell' uso dell' umana favella e della lingua scritta.

§. 10. Nella gesticolazione si dovrà sempre usare il gesto naturale a preferenza dell' artificiale,

§. 11. Il presente personale insegnante noterà in appositi registri il progresso e le esperienze fatte intorno alle attitudini ed al grado delle particolari imperfezioni degli organi della favella e dell' udito dei singoli alunni.

§. 12. Almeno una volta ogni semestre il direttore terrà una conferenza coi due maestri e colle suore maestre, ove si riferiranno le fatte esperienze e gli eventuali reclami e si discuterà il modo ed i mezzi di provvedere al progresso di tutti gli alunni senza distinzione ed al prosperamento dell' istituto. I protocolli di conferenza verranno di volta in volta comunicati alla Giunta di Gorizia per l' ispezione.

§. 13. Al termine dell' anno scolastico si discuterà pure in confereuza la classificazione degli alunni.

III. Ordine delle materie.

§. 14. L' ordine delle materie d' insegnamento sarà il seguente:

I. Classe 1.o Anno.

Avviamento alla pronunciazione dei suoni suoni articolati, delle sillabe, delle parole e ad una corretta gesticolazione. Leggere sulle labbra. Formazione del concetto mediante spiegazione del valore dei suoni articolati e del significato delle parole col gesto e con l' istruzione intuitiva. — Esercizi di memoria mediante la nomenclatura degli oggetti più comuni e più ovvii. Rappresentazione in iscritto dei segni articolati e dei numeri. Spiegazione del numero singolare, del duale e del plurale col relativo articolo.

I. Classe 2.o Anno

Spiegazione delle verità elementari della religione. Ulteriore progresso nella nomenclatura, nella lettura e nella scrittura. Così dei sostantivi con gli attributi più comuni. Il pronome personale col verbo essere nel tempo presente, passato e futuro. Propositioni semplici e coll' interrogativo. Addizione e sottrazione di dumeri tanto mentali che in iscritto. Disegno.

II. Clase 1.o Anno.

Progressiva istruzione nella religione, nella nomenclatura, nella lettura, con spiegazione del testo, e nella scrittura, con amplificazione dei concetti e graduale miglioramento della pronuncia.

Gli aggettivi nei diversi gradi di comparazione. — I pronomi possessivi. I verbi regolari nei tempi cardinali e loro coniugazione. Moltiplicazione e divisione dei numeri. Disegno.

II. Classe 2.o Anno.

Istruzione religiosa. Esercizi più estesi di nomenclatura. I verbi regolari ed irregolari in tutti i tempi e modi dell' attivo. Pronomi relativi, preposizioni e congiunzioni. Progressiva istruzione nella lettura e scrittura. Spiegazione del valore delle monete dei pesi e delle misure congiunta ad esercizi di calcolo nelle quattro specie. Disegno.

III. Classe 1.o Anno.

Istruzione nella bibbia del vecchio e del nuovo testamento. Ulteriore perfezionamento della loquela, della lettura con spiegazione del testo e della scrittura. Più estesi esercizi di nomenclatura. La forma passiva del verbo. L'interpunzioni. Rudimenti di geografia e storia naturale. Le quattro specie con numeri nominati e spiegazione dei rotti. Disegno.

III. Classe 2.o Anno.

Complemento dell' istruzione religiosa con spiegazione del vangelo. Esercizi di lingua parlata e di lingua scritta con pronuncia chiara e spedita e spiegazione del testo. Composizioni di specifiche, ricevute, quitanze ed esercizi di stile. Nozioni di storia universale e di geografia. Elementi di agronomia teorico-pratica. Esercizi nelle quattro specie anche con numeri rotti. Calligrafia e disegno.

§. 15. L' insegnamento si dovrà condurre con quell' amore e con quella somma pazienza che esige lo stato imperfetto e compassionevole degli alunni, ed il personale insegnante dovrà costantemente tenersi presente, che il suo compito principale non sta solo nella pertrattazione delle materie contenute nel piano d' istruzione e nell' osservanza dell' orario prescritto, ma altresì nel perfezionamento intrinseco degli alunni, sia riguardo all' intelligenza, sia riguardo alla conoscenza ed all' adempimento dei doveri religiosi, morali e civili, per quanto il rendano possibile le attitudini degli alunni.

§. 16. La direzione avrà l' incarico di regolare l' orario e la distribuzione delle materie nelle ore di scuola.

§. 17. Manifestandosi dalle fatte esperienze che l' uno o l' altro degli alunni sia inetto all' istruzione la direzione ne renderà informata la Giunta di Gorizia, la quale disporrà l' opportuno per la dimissione del medesimo dall' istituto.

§. 18. Nelle ore libere gli alunni si applicheranno nel giardino e nel predio agrario a lavori di agricoltura a misura del loro sviluppo fisico onde, dal direttore e sotto la direzione di questi dall' ortolano, apprendano l' agronomia pratica.

Ove la direzione il reputi opportuno gli alunni potranno occuparsi anche nel mestiere d' intagliatore, tornitore e falegname od altri e pel loro ammaestramento e pei bisogni dell' istituto. Gli alunni meno robusti si occuperanno della confezione di tessuti di paglia e di altri lavori domestici meno faticosi sotto la sorveglianza dell' assistente.

§. 19. Le femmine si ammaestreranno, nelle ore di libertà, dalle suore nel cucire, nel fare alla maglia, nel ricamo, e nelle comuni incombenze del governo domestico.

§. 20. L' anno scolastico principia col 1 novembre d' ogn' anno e terminerà col 31 agosto dell' anno successivo.

§. 21. Al termine dell' anno scolastico si terrà nei primi giorni di settembre un esame pub-

blico di tutti gli alunni. Il giorno dell' esame sarà da notificarsi dalla direzione alle Giunte di Gorizia e d' Istria, al Municipio di Trieste ed all' Ordinariato arcivescovile almeno quindici giorni prima. La partecipazione alle Giunte d' Istia, Trieste e Gorizia sarà da corredarsi di una relazione generale pell' andamento dell' istituto sì in linea didattiva che in linea amministrativa.

§. 22. Gli alunni distinti verranno premiati con libri di lettura ed altri ricordi di poca spesa.

§. 23. Ove i rappresentanti legali il domandino gli alunni potranno durante le vacanze lasciarsi alle loro famiglie.

§. 24. La direzione disporrà in qual modo abbiano a tenersi occupati gli alunni rimasti nell' istituto durante le vacanze.

§. 25. Egualmente disporrà la direzione sotto quali discipline abbiano da subir il corso biennale di perfezionamento e di ripetizione gli alunni già dimessi dal corso d'istruzione e trattenuti nell' istituto a sensi del §. 50 dello statuto.

IV. Alimentazione degli alunni.

§. 26. La direzione veglierà affinchè i cibi che si somministreranno agli allievi sieno semplici e ben preparati.

Per colazione gli alunni più robusti avranno una zuppa e del pane.

A pranzo si servirà una minestra, del manzo, un piatto di legumi od altri vegetabili e del pane.

Per merenda riceverà ognuno del pane e le frutta d' avanzo del predio dell' istituto.

A cena si servirà un cibo caldo o freddo, secondo la stagione e del pane.

Le domemeniche e le feste tutti gli allievi avranno a pranzo ancora qualche cibo più ricercato, a discrezione del direttore.

§. 27. Riguardo al regime dietetico degli ammalati, e convalescenti si seguiranno le prescrizioni del medico ordinario.

V. Vestiario degli alunni.

§. 28. I vestiti degli alunni saranno per tutti di stoffa eguale. Per uscire dall' istituto riceveranno essi per la stagione fredda un soprabito, panciotto e calzoni di panno bigio ordinario, un fazzoletto da collo sul quale si ripiegheranno i solini della camicia; — per la stagione estiva un vestiario eguale di traliccio. Inoltre porteranno stivaletti ed un berretto di panno bruno filettato, all' orlo, in bianco.

§. 29. Per uscire dall' istituto le femmine avranno per la stagion fredda: un vestito di stoffa di lana bigia pesante ed uno sciallo bruno; per la stagione estiva un vestito di stoffa bigia leggera, poi un fazzoletto da collo, un grembiale e scarpe.

§. 30. Per l' uso giornaliero nell' istituto verranno forniti gli alunni maschi di 4 camicie, due paja di mutande, e 3 asciugamani di tela comune; d' una giubba di maglia, 4 paja di calzette, tre fazzoletti da naso, poi due soprabiti, due paja di calzoni e due panciotti di panno bigio ordinario per ognuno per l' inverno e di due soprabiti, due paia di calzoni e due panciotti di traliccio per l' estate, d' un paio di stivali e d' una cintura di cuoio.

§. 31. Le femmine per l' uso giornaliero ognuna 4 camicie, due sottane e due corpetti di tela comune, 4 paja di calze, tre fazzoletti da naso e due asciugamani, inoltre tre grembiali, un pajo di scarpe, due vestiti di stoffa ordinaria e tre fazzoletti da collo.

§. 32. Tutti gli alunni useranno nell'istituto il vestiario che avranno portato di casa sinchè sarà atto all'uso.

§. 33. Gli alunni paganti dovranno portar seco vestiti e biancheria almeno della quantità e qualità degli alunni stipendiati. Pel sopprappiù varrà l'accordo stabilito tra la direzione ed i loro rappresentanti legali.

§. 34. La direzione veglierà affchè il vestiario non patisca, o per la trascuratezza o per la petulanza degli alunni maggiore detrimento di quello ch'è congiunto con l'uso ordinario e disporrà l'opportuno, perchè si giunga al punto da poter provvedere per opera dei soli alunni, alla confezione degli indumenti e della biancheria, ed al racconciamento della roba lacera, sotto la direzione delle suore e dell'assistente.

VI. Abitazione, pulizia e igiene.

§. 35. La direzione veglierà affinchè gli alunni vengano avvezzi all'ordine ed alla pulizia.

§. 36. Gli alunni verranno distribuiti nelle stanze dormitorie in modo che sopra ogni letto venga ripartita un'area sufficiente. Ad ognuno di essi si assegnerà una lettiera di ferro, un pagliariccio, un guanciale, due coltri di lana, due paia di lenzuola ed una coperta. Gli alunni appena levati si faranno essi stessi il letto e l'assistente e le suore veglieranno perchè facciano la necessaria pulizia del corpo. La direzione provvederà a che ogni dormitorio sia fornito dell'occorrente all'uopo. Le stanze d'abitazione saranno da tenersi ben ventilate e spazzate.

§. 37. Ogni settimana regolarmente il medico ordinario perlustrerà l'istituto e visiterà gli alunni. Esso presterà agli ammalati la necessaria assistenza e suggerirà alla direzione tutti quei provvedimenti che stimerà necessari all'igiene.

VII. Ordine domestico.

§. 38. L'assistente, nelle camerate dei maschi, e le suore nelle camerate delle femmine veglieranno all'ordine ed alla disciplina durante le ore del lavoro e del riposo. In ogni camerata verrà altresì posto alla sorveglianza uno degli alunni anziani più distinti per condotta.

§. 39. Al passeggio gli alunni maschi verranno scortati alternativamente dai due maestri, le femmine dalla cameriera.

§. 40. Nessun alunno potrà escire dall'istituto senza permesso del direttore o del supplente di lui.

§. 41. Le disposizioni intorno agli esercizi di ginnastica, ai giuochi sono riservate alla direzione.

VIII. Disciplina.

§. 42. La direzione provvederà convenientemente alla separazione dei due sessi.

§. 43. Essa veglierà rigorosamente che sia mantenuta la disciplina ed eserciterà il potere disciplinare nell'istituto, valendosi al bisogno di castighi, però nè troppo severi nè pregiudizievole alla salute degli alunni. Trattandosi di trascorsi meritevoli di una punizione grave si discuterà l'oggetto in conferenza fra il direttore ed i maestri.

Pajer: Ora si dovrebbe votare le proposte del Comitato che suonano:

„ Approvarsi per conto della Contea principesca di Gorizia e Gradisca lo statuto ed il regolamento proposti dalla Giunta, e quì riproposti con qualche irrilevante modificazione; dovere il medesimo statuto sottoporsi alla Dieta provinciale dell'Istria per la sua accettazione e quindi formare il patto fondamentale della ulteriore sussistenza dell'istituto dei sordomuti di Gorizia come stabilimento provinciale. “

Capitano: Quei signori che si uniscono alla proposta del Comitato sono pregati di voler alzarsi. (Votazione: *maggioranza*).

Essendo l'ora avanzata levo per quest'oggi la seduta non senza esortare i Comitati a voler sollecitare e portare a compimento i lavori che gli furono assegnati.

Il giorno della prossima seduta come anche il rispettivo ordine del giorno mi riservo di comunicare ai signori deputati.

La seduta finiva alle ore 7 min. 30 pom.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document.

Second main body of faint, illegible text, continuing the document's content.

Section 1.1

Text block following the section header, containing faint, illegible content.

Contenuto: Verificazione del P. V. della VII. seduta; — Proposta della Giunta sui conti preventivi di tutti i fondi pro 1869; — Proposta della Giunta relativa all'aumento di paga dell' i. r. agginnto al Capitanato distrettuale di Tolmino per gli affari d'esonero; — Ultima lettura della legge sull'introduzione d'una tassa sui cani nei comuni di campagna; — Relazione del Comitato di finanza sul preventivo del fondo generale dei poveri pro 1868; — Proposta della Giunta relativa al debito del comune di Pisino verso il fondo generale dei poveri; — Proposta della Giunta riguardo alla nomina del direttore del Museo provinciale; — Relazione del Comitato per le Petizioni: a) sulla domanda di diversi comuni per sovvenzioni per strade; b) sulla domanda del comune di Medea per l'introduzione di una tassa su ogni carro di pietra; c) sulla domanda del comune di Aidussina per un sussidio per l'erezione di una esposcuola; d) sulle domande dei comuni di Romans, Cormons e Brazzano per buonifco delle spese di alloggi militari; e) sulla petizione di diversi comuni del distretto di Monfalcone per abbuono dei danni cagionati dalla malattia delle uve; f) sulla petizione dell' i. r. Società agraria per una legge sulla riunione di fondi; — Relazione del Comitato di finanza sul preventivo del fondo del Dominio pro 1868.

Presenti:

Il Capitano provinciale
Sig. Guglielmo Conte Pace

Il Commissario imperiale
Sig. Felice Barone de Pino

e 14 deputati

Principio della seduta ore 5 pom.

Capitano: Eccelsa Dieta! La seduta è aperta. Pregherò il signor segretario di preleggere il protocollo della ultima seduta.

Segretario: (*Prelegge il protocollo della seduta delli 17 settembre*).

Capitano: (*dopo finita la lettura*). Nessuno dei signori deputati fa una rimarca contro questo protocollo? (*nessuno*). Lo ritengo approvato.

Il primo oggetto da pertrattarsi oggi è la proposta della Giunta sui conti preventivi di tutti i fondi per l'anno 1869. Il signor relatore D.r Deperis è pregato di leggere la rispettiva proposta.

Deperis: (*legge*). „Eccelsa Dieta! Questa Giunta provinciale ha l'onore d'inoltrare all'Eccelsa Dieta provinciale i seguenti preventivi pro 1869 colla proposta di passarli al già esistente Comitato di finanza per la disamina ed eventuali osservazioni:

1. del fondo stipendi Barone Codelli,
2. „ „ stipendi,
3. „ „ stipendi Werdenberg,
4. „ „ delle Dame.
5. „ „ d'esonero del suolo,
6. „ „ generale dei poveri,
7. „ „ per la coltura forestale,
8. „ „ provinciale comunale,
9. „ „ provinciale,
10. „ „ del Dominio. “

Capitano: I signori deputati che si uniscono alla proposta della Giunta, sono pregati di voler alzarsi dalle loro sedie. *(tutti si alzano). È accettata.*

Seguirebbe la proposta della Giunta relativa all' aumento di paga dell' i. r. aggiunto addetto all' i. r. capitanato distrettuale di Tolmino per gli affari d' esonero. Il signor deputato D.r Tonkli è pregato di comunicare la relazione.

Tonkli: *(legge):* „Eccelsa Dieta! In data 8 settembre a. c. pervenne alla Giunta provinciale dall' i. r. Luogotenenza la nota 5 settembre a. c. N. 10575 V. con la quale comunicava la medesima, che in seguito all' attivazione del nuovo organismo giudiziario i due aggiunti finora destinati esclusivamente per gli affari di reluzione e regolazione di oneri fondali, ottennero posti in pianta nuova, e che fia d' uopo di provvedere alla loro sostituzione per non arrenare l' andamento di questo sì importante ramo di servizio.

„L' i. r. Luogotenenza trovò necessario di conservare alla commissione per la reluzione e regolazione delle servitù nel capitanato di Tolmino il signor aggiunto Giuseppe Goriup, il quale dirigeva sin ora quegli affari con ottimo successo. Essa ottenne dall' i. r. Tribunale d' Appello già il consenso di trattenere il detto funzionario sino all' ultimazione delle procedure da lui incamminate nel distretto di Plez e fece la proposizione presso i rispettivi Ministeri, perchè venga sostituito nelle sue mansioni giudiziarie e trattenuto per più tempo in affari di reluzione di servitù.

„Dovendo in tale caso poi la paga del signor Goriup dal 1 settembre a. c. impoi essere aumentata di fior. 165 annui, onde raggiungere la maggiore di fior. 900 ch' egli percepisce attualmente quale aggiunto giudiziario, l' i. r. Luogotenenza propone, che venga dall' Eccelsa Dieta accordato al signor aggiunto Goriup quell' aumento di paga.

„Per ciò che concerne gli altri distretti di questo dominio, resterebbe di sostituire al signor Scherko, attualmente i. r. giudice a Comen, altro funzionario del rango e della paga che aveva il medesimo, alchè è già provvisto nel preliminare pro 1869, nel quale figura l' importo di fior. 840 per tale scopo.

„In considerazione ora degli servigi prestati dal signor aggiunto Goriup in affari di reluzione di servitù;

„considerato, che nel breve spazio di tempo, che egli dirigeva gli affari di reluzione di servitù nel distretto di Plez, sono state messe in pieno corso 9 procedure, le quali non possono essere meglio e più sollecitamente portate al loro termine che da lui medesimo, unendo egli alle sue scienze pratiche e cognizioni locali una instancabile attività;

„la Giunta provinciale, ritenendo che gli affari difficili ed intricati di reluzione di oneri fondali nel Capitanato di Tolmino sieno col provvedimento dell' i. r. Luogotenenza affidati a buonissime mani, propone che l' Eccelsa Dieta voglia deliberare:

„Viene aumentata la paga del signor aggiunto Giuseppe Goriup di annui fior. 165 dal 1 settembre 1868 impoi.“

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola per fare qualche osservazione contro questa proposta, la metterò ai voti. Quei signori che si uniscono alla medesima sono pregati di voler alzarsi. *(maggioranza).*

Qual terzo oggetto sull' ordine del giorno sarebbe ora l' ultima lettura della legge sull' introduzione di una tassa sui cani nei comuni di campagna. Il signor relatore resta pregato di farne la lettura.

Deperis: *(legge la relativa legge che viene accettata senza osservazioni).*

Capitano: E' pregato il signor deputato D.r Abram di comunicare la relazione del Comitato di finanza sul conto preventivo del fondo generale dei poveri per l' anno 1868.

Abram: (*legge*). „Eccelsa Dieta! Fin dall'anno 1860 incominciarono le trattative fra la Giunta provinciale e l' i. r. Governo per la consegna del fondo generale dei poveri nell' amministrazione della rappresentanza provinciale.

„L' i. r. Luogotenenza dichiarava di non poter far luogo alla chiesta consegna, perchè il fondo generale dei poveri rappresentasse soltanto le facoltà di diverse pie fondazioni d' indole puramente locale, a scopi di pubblica beneficenza nel circolo di Gorizia, sulle quali spettava la sorveglianza in virtù delle leggi vigenti all' i. r. Luogotenenza, e perchè il fondo non veniva dotato dalla provincia nè i suoi proventi venivano impiegati a scopi provinciali.

„La Giunta provinciale però, in adempimento anche dei rispettivi incarichi della Dieta provinciale delli 23 febbrajo 1863 insisteva per la consegna del fondo, sostenendo dal canto suo, che l' intenzione della rappresentanza provinciale non era già quella di portare un' alterazione alle singole fondazioni, ma di amministrare anche questo fondo giusta le leggi ed in conformità al fine cui è destinato; che se il fondo non era dotato dalla provincia, non lo era neppure dal Governo, e che se anche i proventi di questo fondo non potevano sottrarsi alla loro destinazione fondazionale, pure il fondo presentava dei vistosi civanzi, i quali avuto riguardo alla sua composizione potrebbero devolversi a delle analoghe istituzioni a vantaggio della provincia, come lo faceva per lo innanzi anche l' i. r. Governo.

„In questi sensi continuavano le ripulse da parte del Governo e le ricerche da parte della Giunta rispettivamente Dieta provinciale, finchè l' Eccelso i. r. Ministero dell' Interno con suo rescritto 4 dicembre 1867 N. 5138 aderisse alla consegna del fondo generale dei poveri nell' amministrazione della rappresentanza provinciale di Gorizia, a patto che vengano fedelmente eseguiti gli obblighi fondazionali ad esso inerenti e che di anno in anno venga avanzato all' i. r. Luogotenenza un semplice estratto dai conti consuntivi onde sia al caso di esercitare il diritto di sorveglianza spettante allo Stato circa l' amministrazione di questo fondo.

„La effettiva consegna della facoltà, nonechè dei rispettivi libri maestri, giornali, preventivi, bilanci ecc. ebbe luogo presso l' i. r. Luogotenenza in Trieste li 28 aprile 1868.

„Per quanto riguarda la genesi di questo fondo, il Comitato non ebbe il materiale necessario per farne un quadro esauriente ed esatto.

„Tutti gli atti relativi all' amministrazione del medesimo e i documenti fondazionali sono stati tratti dalla Eccelsa Luogotenenza, e sarà quindi un' incombenza della Giunta provinciale di procacciarseli e di fare degli studii più dettagliati, onde poter nella prossima tornata sottoporre alle deliberazioni dell' Eccelsa Dieta le eventuali sue proposizioni circa l' amministrazione di questo fondo.

„Quello che si è potuto rilevare dagli atti consegnati, nonechè dai rispettivi carteggi si è che in origine non esistevano che singole pie fondazioni a scopi di beneficenza ed a favore di diversi comuni od altre istituzioni del circolo di Gorizia.

„Se queste pie fondazioni avessero conservato la primitiva loro natura, ne verrebbe la conseguenza che ridonata l' autonomia ai comuni, questi potrebbero ripetere l' amministrazione delle medesime ed il fondo dovrebbe sciogliersi nelle originarie fondazioni.

„Ma il Governo ha invece amalgamato e confuso in un solo fondo tutto il patrimonio delle originarie fondazioni, facendo eseguire coi proventi del medesimo le fondazioni, e disponendo dei civanzi a vantaggio di scopi provinciali nel circolo di Gorizia, come in sussidio dei due ospitali di Gorizia, dell' istituto dei sordomuti e di quello dei fanciulli abbandonati; sicchè le singole originarie fondazioni devono attualmente risguardarsi come altrettanti pesi inerenti al fondo stesso, il quale da un semplice complesso di singoli fondi locali è ormai divenuto un fondo provinciale a scopi di beneficenza per l' intera provincia.

„In quanto al patrimonio di questo fondo si può distinguere da un canto la facoltà, il cui provento è vincolato a degli obblighi individualmente vincolati, e dall'altro canto la facoltà senza una tale individuale destinazione, chiamata in genere all'adempimento degli obblighi inerenti al fondo.

„Alla prima specie appartiene soprattutto il *patrimonio delle abolite confraternite*, il quale viene a formare in certo modo un fondo da per sè, che è composto di N. 11 obbligazioni vincolate in favore degl'istituti dei poveri della campagna del valore complessivo di fior 186,356:10 val aust. —

„Gl'interessi di queste obbligazioni vengono alla fine di ogni anno ripartiti fra 91 comuni, che ne hanno il diritto, in ragione del rispettivo capitale prescritto a favore di ogni singolo di questi comuni.

„Gl'interessi per l'epoca 1 aprile 1867 al 1 aprile 1868 furono assegnati li 5 giugno a. c. nel complessivo importo di fior. 7491:55.

„Siccome l'amministrazione di questa facoltà è assai semplice, trattandosi unicamente d'incassare gli interessi delle obbligazioni, e come si conoscono esattamente tanto i comuni che hanno concorso alla formazione di questa facoltà, nonchè la misura in cui ogni singolo di questi comuni partecipa alla sostanza fondazionale, il Comitato trova indicato di proporre già in oggi all'Eccelsa Dieta lo scioglimento di questa fondazione, cedendo l'amministrazione ai rispettivi comuni, per cui sarebbe da incaricarsi la Giunta provinciale di approntare e sottoporre all'approvazione della Dieta nella prossima tornata il formale atto di riparto, per poter poi conseguire la divisione delle obbligazioni e la loro trascrizione a nome dei rispettivi comuni.

„Tutti gli altri obblighi di questo fondo vengono adempiti dal reddito della facoltà rimanente derivante dai beni incamerati di soppressi ospedali ed altre istituzioni, la quale viene amministrata in cumulo e senza che l'una o l'altra delle partite, che la compongono, fosse vincolata a favore di questa o quest'altra fondazione.

„Questa facoltà consiste: 1. in obbligazioni; 2. in capitali investiti presso privati e 3. in realtà

„ad 1. *Le obbligazioni* sono specificate nell'allegato N. I. dell'introito, e corrispondono perfettamente allo stato che risulta dall'esame del protocollo di consegna e dei registri della contabilità.

„Si osserva riguardo al capitale di fior. 660:— alla partita „Seminario centrale di Gorizia“ che esso figura fra le obbligazioni, perchè non è un mutuo, dacchè il fondo dei poveri ha soltanto il diritto di percepire l'interesse del 4 % dal fondo di religione senza poter pretendere il pagamento del capitale, il quale fu impiegato nella costruzione della capella del Seminario.

„Per decreto della cancelleria aulica 19 settembre 1845 N. 22822 fu trovato liquido il capitale e venne intavolato a carico della casa N. 415 del locale Seminario, dalla cui cassa vengono pagati gl'interessi.

„ad 2. *I capitali investiti presso privati* appariscono nell'allegato N. II. dell'introito sotto i numeri progressivi 1 — 54, ai quali vanno aggiunti ancora i residui importi di compravendita ai numeri progr. 1 — 10. Il tutto ascende alla somma di fior. 78,911:34 1/2.

„Questa è la partita la più confusa del patrimonio del fondo generale dei poveri, ed ove maggiormente si riscontrarono i difetti della cessata amministrazione, p. e. la nessuna evidenza dei processi e delle esecuzioni, ipoteche di sicurtà non ineccepibile, ovvero passate in terze mani, e via discorrendo.

„Si osserva d'altronde che la Giunta provinciale ha già disposto il necessario per procedere contro i debitori morosi e per realizzare i capitali scaduti o male assicurati, oppure per conseguire patti migliori e sufficiente garanzia da parte degli obbligati.

„ad 3. *Le realtà* si conoscono soltanto, inquantochè nell'anno 1867 appariscono preventivati sotto la rubrica: „rendite delle realtà“ due importi a fior. 75 ciascuno, l'uno da percepirsi dai fratelli Zulian di

Rizmanje, l'altro dai giugali Kaus di Sinadole. Sembra che questi fondi siano stati eseguiti per obblighi verso il fondo e poi deliberati dal fondo stesso e lasciati in affittanza alle parti eseguite.

„Certamente la Giunta provinciale non mancherà di schiarire anche questa partita, e di fare le eventuali proposte alla Dieta nella prossima tornata.

Passando ora al dettaglio del preventivo stesso si ha in quanto all'„Introito“ le seguenti rubriche che corrispondono allo stato della facoltà fin'ora descritto e non ammettono cambiamenti.

1. *Interessi attivi:*

a. Interessi delle obbligazioni del fondo	F. 17,724:—
b. interessi di capitali investiti presso privati	„ 3,977:—
c. interessi di obbligazioni vincolate a nome degl' istituti dei po- veri della campaga	„ 8,066:—
2. <i>Rendite di realtà</i>	„ 146:—
3. <i>Eredità e donazioni</i>	„ —:—
4. <i>Introiti diversi</i>	„ 450:—
Somma	F. 30,363:—

„ Confrontato questo introito di fior. 30,363:— con quello dell' anno passato di fior. 29,010:— risulta un' aumento pell' anno corrente di fior. 1343:— che deriva dalla formazione del nuovo capitale alla part. 54 dell' allegato N. II, di fior. 20,000 investito presso il comune di Pisino li 17 dicembre 1867 e dell' aumento degli introiti diversi che nell' anno passato erano stati preventivati con soli fior. 200 senza aver riguardo all' aggio da ricavarli dal cambio degl' interessi percepibili in argento. L' importo di fior. 40:— per competenze derivanti da incanti volontari nella rubrica: „Introiti diversi“ fu conservato in base al preventivo dell' anno decorso.

„ Nell' allegato N. IV. sono indicati alcuni capitali investiti presso il cessato Monte di Pietà in Gradisca nella somma di fior. 5,240:— i quali non danno alcuna rendita fino a che non venga ultimata la massa concursuale del suddetto Monte di Pietà, resosi insolvente, e fatta la ripartizione di quanto si avrà ricavato dalla sostanza attiva del medesimo. Fino a tanto è uopo tenerli in evidenza.

„ Le rubriche dell' Esito coincidono cogli obblighi fondazionali, inerenti al fondo, nonchè cogli obblighi a cui deve sottostare il fondo sia in virtù di disposizioni governative, sia in forza delle vigenti leggi.

„ Gli obblighi fondazionali sono specificati nell' allegato N. I. e nei suballegati N. 1., 2., 3. e 4. e sono:

„ 1. *fondazioni* ai numeri prog. 1 — 37 del suballegato N. 1. nell' importo complessivo di fior. 15,907:19;

„ 2. *sussidii* agl' istituti di poveri in campagna dopo detratta l' imposta sulla rendita con fior. 7,501:72;

„ 2. *stipendii* — stipendio di famiglia Cecotti con fior. 36.—;

„ 4. *obblighi di fondazione* per ora non realizzabili.

„ Trattandosi di partite sistemizzate e invariabili il Comitato non può che proporre l' approvazione.

„ La rubrica seconda abbraccia un contributo fisso di fior. 735:— all' istituto dei sordomuti in Gorizia, il quale si basa sopra risoluzioni governative, e poi il contributo del 5 % al fondo del Dominio per le spese di amministrazione per l' epoca 1 maggio in. 31 dicembre 1868 con fior. 1012:—

„ La rubrica terza comprende le imposte con fior. 2099:— e la rubrica quarta le spese diverse con fior. 200:— sulle quali non trova il Comitato di fare alcuna osservazione.

„ L' esito complessivo ammonta a fior. 25,490:— per cui si verificò un avanzo di fior. 4873:—

„ Confrontato l' esito dell' anno 1868 con quello dell' anno precedente, che era di fior. 24,395, — ne risulta un di più di fior. 1095:— cho si spiega coll' aumento delle imposte corrispondenti al maggior introito e col contributo del 5 % alle spese d' amministrazione.

„ Dopo tutto ciò il Comitato propone che l' Eccelsa Dieta voglia deliberare:

I. „ Viene approvato il conto preventivo del fondo generale dei poveri per l' anno amministrativo 1868 coll' introito di fior. 30,363 e coll' esito di fior. 25,490 in conformità al dettaglio del preventivo;

II. Viene incaricata la Giunta provinciale.

a. di collocare a frutto il risultante avanzo di fior. 4873:—;

b. di approntare per la prossima tornata l' atto di riparto delle obbligazioni vincolate in favore dei poveri della campagna fra i singoli comuni interessati. “

Capitano: (*finita la lettura*). Non domandando nessuno dei signori deputati la parola, farò votare punto per punto della proposta. (*Posti ai voti i singoli punti della proposta, vengono accettati ad unanimità*).

Passeremo ora al sesto oggetto dell' ordine del giorno e vorrà il signor deputato assessore della Giunta D.r Deperis comunicare la proposta della Giunta relativa al mutuo dato dal fondo generale dei poveri al comune di Pisino.

Deperis: (*legge*): „ Eccelsa Dieta! La Giunta ebbe a presentare di confronto al comune di Pisino la seguente petizione in /. (*si legge*).

„ In base a questa petizione fù emesso il precetto di pagamento ivi attergato.

„ Il comune instava cha si recedesse dal medesimo e si tenessero fermi i patti del contratto di mutuo, come dall' istanza 11 luglio a. c. sub ./.

„ La Giunta rescriveva però in data 17 detto mese quanto segue:

„ Essendosi addottata la massima di ritirare tutti i capitali di questo fondo dei poveri collocati fuori di provincia e ciò allo scopo d' impiegarli in questo dominio, la Giunta non può assumersi la responsabilità di rinunciare ai diritti derivanti al fondo dal precetto di pagamento, al quale allude la pregiata sua delli 11 corr. N. 259. — Tuttavia pel caso che quest' onorevole comune si obbligasse formalmente di estinguere il capitale di fiorini diciottomila in sei annuali rate di fiorini tremila l' una decorribili dal 1869 e di corrispondere frattanto l' interesse annuo del 6 % in rate semestrali anticipate, tenendo fermi gli altri patti del primitivo contratto, la scrivente sarebbe disposta di ripetere dalla Dieta l' autorizzazione di sospendere i passi esecutivi e di addivenire a nuovo convegno sulle basi ora spiegate. — Si ricerca quindi codesto spettabile comune a far conoscere quanto prima le sue intenzioni in questo riguardo. “

„ Si accusa in pari tempo il ricevimento dei fior. 475:— a titolo d' interessi arretrati, e di fior. 19:17 per spese pagate in parziale esecuzione del precetto, senza rinunciare perciò ai diritti derivanti alla scrivente dal suddetto precetto, i quali restano inalterati. “ —

„ La si avverte infine che non s' intende minimamente di estradarle i fior. 2000:— che codest' onorevole comune avrebbe avuto diritto di pretendere, finchè il convegno originario fosse rimasto operativo. “

„ Su di ciò il comune di Pisino supplicava che venisse presentata a quest' Eccelsa Dieta la petizione 20 luglio p. p. N. 265 sub 3/. e l' i. r. Lugotenenza con la nota 28 luglio sub 4/. la raccomanda caldamente.

„ Ciò stante la Giunta si fa il dovere di rassegnarla a quest' Eccelsa Dieta e propone — Che sia rimessa al Comitato di finanza perchè la esamini e riferisca in una delle prossime sedute. — “

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola, pregherò quei signori che sono acconsenzienti di voler alzarsi (*maggioranza*).

Il settimo oggetto è la proposta della Giunta riguardo alla nomina del Direttore del Museo provinciale; vorrà il signor deputato D.r Pajer dar lettura della proposta.

Pajer: (*legge*): „Eccelsa Dieta! Nella seduta delli 17 aprile 1861 quest' Eccelsa Dieta decretava la fondazione di un patrio Museo sotto la direzione dell' inallora professore ginnasiale signor Ferdinando Gatti.

„ Il signor Gatti si diede nel sessennio decorso tutta la premura per mettere in vita quest' istituto patrio e chionque si rechi in oggi a visitare le collezioni ripostevi di oggetti di storia naturale e di storia patria, non può non restare edificato della ricchezza del Museo e della perizia con cui vi sono ordinate e distribuite le materie.

„ Ora l' egregio direttore essendo stato chiamato alla direzione dell' i. r. scuola reale superiore di Gorizia ne fece insinuazione alla Giunta dichiarando che la nuova mansione, siccome quella che richiedeva una assidua e faticosa applicazione, non gli permetteva di condurre più oltre la direzione de Museo, sicchè a malincuore fosse costretto di deporre tale ufficio, aggiungendo che rinunziava in anticipazione a quella remunerazione qualunque che la Giunta opinasse voler proporre per conto di lui a quest' Eccelsa Dieta.

„ Non potendosi abbandonare il Museo alla direzione di un impiegato provinciale per la ragione che, a bene condurla, ci vuole una corrispondente istituzione scientifica, ne viene che la direzione del Museo dovrà quind' inanzi venire affidata ad altra persona che possenga le cognizioni e le attitudin; a ciò necessarie.

„ D' altra parte non essendo congiunto con questa carica alcun emolumento, non ci è nemmeno il caso di aprire a tale uopo un concorso.

„ Così stando le cose, la Giunta è costretta a implorare da quest' Eccelsa Dieta il potere di passare alla elezione del futuro direttore, non fosse altro, provvisoriamente, verso riserva della conferma definitiva dell' Eccelsa Dieta, e di fissare col medesimo le condizioni che troverà del caso.

„ In pari tempo è dell' avviso la Giunta che le premure dell' egregio direttore Gatti meritino una particolare riconoscenza.

„ Propone dunque che l' Eccelsa Dieta voglia deliberare:

I. „ Autorizzarsi la Giunta provinciale a passare alla nomina di un direttore del Museo provinciale, riservatone la conferma all' Eccelsa Dieta e a fissare secolui quelle condizioni che stimerà convenienti.

II. „ Incaricare la medesima ad esprimere all' i. r. Direttore delle scuole reali superiori signor Ferdinando Gatti la soddisfazione dell' Eccelsa Dieta per le assidue cure nel disimpegno delle incumbenze di direttore del Museo provinciale come pure il ringraziamento per gli ottimi risultati delle distinte sue prestazioni.“

Capitano: Domanda qualcuno dei signori deputati la parola?

Černe: Io vorrei pregare che venisse preletta ancora una volta la prima parte della proposta.

Pajer: (*legge la prima parte della proposta*).

Černe: Queste ultime verranno dunque anche portate alla conferma dell' Eccelsa Dieta?

Pajer: Questo s' intende da per se.

Capitano: Se nessuno domanda più la parola, farò votare tutti due punti della proposta in una volta. Quei signori deputati che si uniscono alla medesima sono pregati di alzarsi. (*maggioranza*).

Ora resterebbero le relazioni del Comitato per le petizioni; il relatore D.r Deperis è pregato di prendere la parola e di riferire sulle domande di diversi comuni per sovvenzioni per strade.

Deperis: (*legge*): „Eccelsa Dieta! Stante la riserva fatta nella relazione con la quale veniva proposto il disegno di legge sulla classificazione delle strade e sulla concorrenza del relativo dispendio, il Comitato stradale si fa un dovere di riferire su quelle istanze con le quali si domandano sussidii dal fondo del Dominio.

„In seno al medesimo fu mossa la questione, se si dovesse sin d'ora attenersi alla massima di non accordare sovvenzioni, dove non sia provato che la regione stradale contribuisca più del 12 % in natura per le strade regionali in essa esistenti e il Comitato, osservando che la legge non è ancora sancita, che i Comitati stradali non si sono peranco costituiti, che strade non furono ancora consegnate ai medesimi od alle regioni, che in tale rapporto ci troviamo ancora sempre nella condizione di prima, che pur convenga di non sospendere le costruzioni delle strade già incominciate, fu d'unanime avviso che per ora nell'accordare sovvenzioni la Dieta non possa ritenersi ligata alle condizioni che serviranno di norma per futuro.

„Riteneva però che non si abbia d'accordare sovvenzioni se non per quelle strade o per quegli oggetti stradali che fossero ritenuti regionali. Ciò premesso passò ad esaminare le singole istanze che sono le seguenti:

„1. L' i. r. Pretura politica di Cormons con nota 20 agosto 1868 N. 1118, dimostrando la necessità d'altronde conosciute di continuare la costruzione e rispettivamente riattazione della strada regionale fra Brazzano e Vencò ed esponendo che la costruzione del ponte sul torrente Recca importa un dispendio di fior. 2395:42, e che le spese per l'espropriazione dei fondi, per la costruzione di 8 ponticelli ad archivolto, e N. 8 tombini come pure per l'abbassamento della forte ascesa presso Brazzano importano fior. 5059:52, osserva che il piccolo comune di Dolegna vi ha già impiegato precedentemente l'importo di fior. 1500 con un addizionale del 42 % ed ha preventivato l'importo di altri fior. 300 per questo anno, appoggia la domanda di un sussidio di fior. 5434:74. Il Comitato osservando che la costruzione del ponte sul torrente Recca può venir differita e che la riattazione della strada è urgente in vista del confine dell'Impero verso l'Italia, crede di dover proporre che il sussidio da darsi si debba limitare all'importo di fior. 3000.

„2. Il comune di Circhina domanda un ulteriore sussidio per la strada per la valle dell'Idria allo scopo di rendere praticabile il tronco presso Oblas, facendo conoscere che col denaro già avuto dal fondo del Dominio, e col proprio nonchè con prestazioni in natura e col dispendio totale di fior. 42066 fu già costruito un tratto di 11213 tese in cui sono compresi 50 di ponti di pietra e 46 di ponti di legno, nonchè 865 di lavori in roccia. Il Comitato rilevando che pei lavori in roccia e materiali occorrenti presso Oblas allo scopo di rendere praticabile il passaggio, sono appena sufficienti fior. 2000 propone che sia accordato questo importo.

„3. I comuni interessati nella riattazione della strada regionale dal confine di Vippacco presso Trevisani a Cobdil al confine di Trieste verso Opicina, dimostrando che la spesa totale pel tronco entro il distretto di Sesana ascende a 16000 senza calcolarvi le prestazioni in natura e che l'intero distretto di Sesana contribuisce unicamente per oggetti stradali il 12 % nella cassa distrettuale, nonchè riportandosi alla già riconosciuta importanza di questa strada domanda un sussidio di fior. 6000. Il Comitato osservando che questa strada comunica con quella della Carniola, per cui anche quel Dominio ha accordato una forte sovvenzione crede di poter proporre un sussidio di fior. 4000.

„4. L' i. r. Luogotenenza raccomanda ai riflessi della Dieta il progetto di una nuova strada tra Želin e Verščev al confine di Idria, rassegnata dalla Pretura di Circhina, e propone che sia sussidiata anche questa strada e così

„5. le deputazioni comunali di Desela, di Anicova e di S. Martino instano che sia assunto il

progetto di costruzione di un ponte sull'Isonzo presso Plava. Il Comitato non crede però di proporre in questo riguardo alcuna spesa a carico del Dominio, perchè la nuova strada da Želin a Idria non fu assunta fra le regionali e non consta che la regione, a cui apparterebbe, accondiscenda alla costruzione della medesima e perchè non fu peranco riconosciuta la necessità di costruire un ponte sull'Isonzo a Plava, il quale sarebbe d'altronde di grande dispendio e non forma parte di alcuna strada regionale.

„ Ciò premesso si propone che quest'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

„ 1. Sulla domanda delle deputazioni comunali di Descla, Anicova e S. Martino relativa alla costruzione di un ponte sull'Isonzo presso Plava, si passa all'ordine del giorno,

„ 2. La Giunta viene incaricata di restituire il progetto della nuova strada da Želin a Idria all'i. r. Capitanato distrettuale di Tolmino per tenerlo a disposizione del Comitato stradale che verrà costituito per la regione di Circhina;

„ 3. La Giunta viene incaricata di estradare dal fondo del Dominio verso quelle cautele che riterrà necessarie onde il danaro venga impiegato allo scopo pel quale si accorda a titolo di sovvenzione:

„ a. per l'espropriazione dei fondi e d'opere d'arte sulla strada di Brazzano - Venco fior. 5000.

„ b. per la riattazione della strada dal confine di Vippacco presso Trevisani a Cobdil al confine di Trieste verso Opčina fior. 5000 e precisamente pel tronco esistente nel distretto regionale di Sesana.

„ c. per i lavori greggi e d'opere d'arte onde rendere praticabile il tronco della strada della valle dell'Idria presso Oblas la somma di fior. 2000. “

Capitano: Se nessuno dei signori deputati fa qualche osservazione contro queste proposte, le farò votare tutte in una volta. (*maggioranza*).

Ora pregherò il signor deputato D.r Deperis di voler continuare la relazione sulla domanda del comune di Medea per l'introduzione di una tassa su ogni carro di pietra.

Deperis: (*legge*): „ Eccelsa Dieta! Sin dal giugno 1843 il comune di Medea quale proprietario delle cave di pietra esistenti sul monte di sua proprietà percepiva in seguito a regolare autorizzazione una tassa per ogni carro di pietra estratto dalle medesime.

„ Successivamente il comune stesso intendeva di riscuotere la tassa anche per la pietra estratta da cave private esistenti sul monte e voleva esigere una gabella o tassa sopra tutti i carri che ne esportavano pietra.

„ In seguito ad analogo ricorso la Giunta con decreto 12 luglio 1867, avvertendo il comune che la tassa sulle cave private non era legale, l'invitava d'astenersi dall'esigere gabelle o tasse sopra carri che conducevano la pietra fino a tanto che non venissero accordate da una legge provinciale.

„ Nell'aprile p. p. il monte fù ripartito in 440 particelle, le quali furono cedute in affitto semplice ai singoli comunisti, e cessava il percepimento della tassa per la pietra estratta dalle cave sul monte.

„ Abbenchè coll'assegnamento delle particelle si procurasse una buona rendita, il consiglio comunale stabiliva nella seduta del 12 marzo a. c. d'imporre una tassa di soldi Sei per ogni carro di pietra si greggia che lavorata che sortisse dal comune e questa — a titolo d'indennizzo delle forti spese di manutenzione delle strade conseguenti dal gran guasto che alle strade stesse ne deriva per tale trasporto. —

„ Alla primitiva tassa, che equivaleva all'indennizzo per la pietra di ragione comunale, s'intendeva di sostituire in questo modo una gabella stradale a carico esclusivo dei carri, che trasportavano pietra. Sulla domanda che raccomandò codesto conchiuso all'approvazione di quest'Eccelsa Dieta, la Giunta r scriveva alla podestaria di Medea, che d essa non era disposta nè di proporre alla Dieta nè di appog-

giare l'imposizione di una gabella, la quale andrebbe a colpire i carri, che trasportano pietra e ad aggravare un'importante ramo d'industria.

„La podestaria ha ora riprodotto la stessa domanda con la petizione 22 agosto p.p. N. 2169.

„Il Comitato che fu incaricato di esaminarla non può appoggiare l'introduzione della gabella nè presso quest' Eccelsa Dieta, nè presso l'amministrazione dello Stato (§. 23 della legge stradale) trovando giustissimi i motivi di rifiuto addotti dalla Giunta provinciale.

„Epperò propone, che sulla petizione precitata si passi all'ordine del giorno.“

Capitano: Domanda qualcuno dei signori deputati la parola? Non domandando nessuno la parola pregherò di votare. (*maggioranza*).

Ora segue la relazione del Comitato per le petizioni sulla domanda del comune di Aidussina di un sussidio per l'erezione di una caposcuola con quattro classi; vorrà il signor relatore D.r Deperis comunicare il relativo rapporto.

Deperis: (*legge*): „Eccelsa Dieta! Con petizione 14 settembre 1868 N. 2416 il comune di Aidussina domanda un sussidio per una caposcuola di quattro classi da istituirsi in Aidussina.

„Il Comitato delle petizioni, considerando che a tali oggetti non trovasi preliminarmente alcuna partita nel fondo del Dominio e che d'altronde il fondo stesso non può mettersi a contributo per siffatte scuole popolari, propone che quest' Eccelsa Dieta voglia passare all'ordine del giorno sulla detta petizione, incaricando la Giunta di avvertirne il comune petente.“

Capitano: Se nessuno dei signori deputati fa un'osservazione contro questa proposta, la ritengo approvata. *È approvata.*

Proseguendo l'ordine del giorno vorrà il signor relatore del Comitato per le petizioni riferire sulle domande dei comuni di Romans, Cormons e Brazzano per un buonifico delle spese per alloggi militari.

Deperis: (*legge*): „Eccelsa Dieta! Come ebbesi ad avvertire nella relazione generale presentata a quest' Eccelsa Dieta nella prima seduta, la maggior parte dei comuni del piano ebbe ad avanzare all'i. r. Erario militare domande di rifusione di spese d'acquistamento a loro addossate pretesamente contro la legge negli anni 1861, 1862, 1863. Siffatte domande erano più o meno corredate da documenti, ma l'Erario non ebbe mai a dichiararle liquide; accampava all'incontro verso gli stessi comuni le proprie contropretese per somministrazioni ad essi fatte per l'importo di fior. 13,477:20⁵/₁₀.

„Le pretese dei comuni risultanti dai titoli dimessi furono ritenute bensì nella cifra di fior. 11,589:96, ma in pari tempo fu osservato che si riferirono a prestazioni incumbenti per legge ai detti comuni. Essendosi interposta la Giunta per sollevare possibilmente i comuni, l'Erario si dichiarò disposto di rinunziare alle sue pretese, purchè i comuni rinunziassero d'altro canto alle proprie.

„In seguito a ciò i comuni vi rinunziarono. Alcuni però lo fecero con riserva di chiedere il coprimonto delle proprie pretese, in quanto non fossero compensate con quelle dell'i. r. Erario dal fondo del Dominio.

„Tra questi ultimi vi sono i comuni di Cormons e Romans, nonchè di Brazzano, che ora si fanno a chiedere un sussidio da quest' Eccelsa Dieta.

„Il Comitato non può disconoscere che tutti quei comuni ebbero a sostenere spese enormi in causa dell'acquistamento, ma non può negare, che codesto dispendio incombeva ad essi comuni in causa delle vigenti leggi.

„Tuttavia non può però raccomandare a quest' Eccelsa Dieta di assecondare le petizioni di Cormons, di Romans e di Brazzano, perchè con ciò si stabilirebbe una precedenza in seguito alla quale tutti gli altri comuni dovrebbero ricevere consimili sussidii a grave danno del fondo del Dominio, nel quale d'altronde non trovasi preliminarmente alcuna rubrica per tale oggetto. Convinto d'altronde della necessità che gli oneri dell'acquistamento vengano più equamente ripartiti, propone che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

„1. Sulla petizione de pres. 4 settembre 1868 N. 2323 del comune di Cormons, e sull'altra del 10 settembre 1868 N. 2381 del comune di Romans, nonchè su quella del comune di Brazzano de pres. 22 settembre 1868 N. 2481 si passa all'ordine del giorno.

„2. S'incarica la Giunta provinciale di avanzare agli Eccelsi Ministeri una domanda a nome della Dieta, affinchè nella prossima sessione del Consiglio dell'Impero sia presentato un progetto di legge col quale vengano equamente ripartiti gli oneri dell'aquartieramento a peso della totalità dello Stato.“

Capitano: Se non viene fatta qualche osservazione contro queste proposte, le ritengo accettate. Sono *accettate*.

Ora vorrà il signor relatore preleggere il rapporto sulla petizione di diversi comuni del distretto di Monfalcone per abbuono dei danni cagionati dalla malattia delle uve.

Deperis: (*legge*): „Eccelsa Dieta! Esaminata la petizione pres. addì 11 settembre 1868 N. 2389 dai comuni del distretto di Monfalcone, il Comitato si permette di proporre che quest'Eccelsa Dieta si compiaccia di accettare la seguente petizione e d'incaricare la Giunta d'inoltrarla all'Eccelso Ministero dell'Agricoltura. Si omette la motivazione del presente rapporto, perchè sviluppata nella petizione stessa.

Eccelso I. R. Ministero dell'Agricoltura!

„Il Ministero delle finanze con rescritto 12 maggio a. c. N. 6814 respingeva un ricorso ad essolui avanzato da parecchie comuni appartenenti al piano di questa provincia, tendente ad ottenere la riforma della decisione emessa dalla direzione delle imposte in Trieste colla quale per non essere la zolforazione un danno elementare, denegava alle medesime l'abbuono delle imposte che trovansi basate al prodotto del vino e lo respingeva nudamente, dichiarando di *non trovar di far luogo a quelle istanze siccome apparisce dall'attergato al ricorso medesimo che coi suoi allegati si unisce sub /.*

„Con atto de pres. 11 settembre a. c. N. 2389 le comuni stesse si rivolsero quindi a questa Dieta, interessandola ad accogliere e far proprie le loro motivazioni, avanzandole poscia all'Eccelso Ministero per le opportune disposizioni in senso loro favorevole.

„La Dieta fatto riflesso, che il caso concreto, anzi che un fatto speciale, involve un principio di massima, normativo anche per l'avvenire, e per altre località, che si trovano fatalmente in eguali circostanze, accolse la domanda e l'appoggia presso l'Eccelso Ministero d'Agricoltura colle seguenti motivazioni.

„Egli è canone di pubblica economia che l'imposta fondiaria allora soltanto è giusta e razionale, quando colpisca proporzionalmente il reddito netto dei fondi.

„Anche in Austria fu adottata come base del censimento il reddito netto.

„Nell'introduzione al nuovo catasto dd. 23 dicembre S. M. Francesco I. al §. 14 dichiarava:

„La steura fondiaria sarà commisurata ed applicata *sulla rendita netta*.“

„E la notificazione governiale che ne ordina l'attuazione in data Trieste 20 ottobre 1845 dice al §. 2:

„Le rendite dei fondi stabili, vale a dire l'annuo netto dei prodotti dei terreni, vanno assoggettate ad imposte ecc. ecc.“

„Ora l'annuo reddito netto è rappresentato dal valore comune dei frutti che un fondo ordinariamente produce nel giro di un anno rurale, meno il valore delle *spese di produzione*.

„Quindi nella confezione del nuovo catasto venivano, contemporaneamente alla stima dei prodotti dei fondi, stimate anche le spese di produzione.

„ A quei tempi la crittogama, la malattia delle viti non esisteva nei nostri paesi.

„ Appena trent'anni dopo questo flagello comparve nelle nostre campagne e assunse proporzioni sì formidabili, che l' i. r. Governo si trovò indotto di stabilire, che nell'accordare abbuoni sull'imposta fondiaria per capo di danni elementari, gli effetti della crittogama si dovevano pareggiare agli altri danni elementari come si raccoglie dalla Risoluzione Ministeriale 25 agosto 1853 N. 31915-3197.

„ Ora nel decorso degli anni si fece la scoperta che spargendo di farina di zolfo le viti e i grappoli, gli effetti della malattia venivano in parte arrestati e si perveniva con una solforazione assidua ed acconcia a ricuperare in gran parte le uve e ad arrestare anche lo sperpero che delle piante stesse iva facendo la malattia. Quindi i possidenti tutti si fecero a comperare farina di zolfo e a cospargerne le viti.

„ Ecco improvvisato un nuovo fattore di produzione che era affatto sconosciuto, quando si assunse il catasto. Ecco piombata a carico della possidenza una nuova spesa di produzione, la quale nel censimento del 1823 non fu messa a difalco del reddito ordinario appunto perchè in quei tempi non ricorreva nella coltivazione dei terreni, nè tampoco era de alcuna preveduta.

„ Ora se per le leggi è stabilito che l'imposta debba colpire l' reddito netto, se oggidì il reddito netto rilevato nel 1823 è colpito d'una spesa di produzione necessaria, indispensabile, che nel 1823 non si conosceva, ragione e giustizia vuole che se ne corrisponda una conveniente indennità al possidente, perchè altrimenti il possidente della Contea di Gorizia è condannato a pagare l'imposta fondiaria sopra il *prodotto lordo*, mentre negli altri paesi l'imposta colpisce il reddito netto.

„ E che questa nuova spesa non sia irrilevante è facile constatare.

„ Basti dire che il reddito netto medio di un jugero di terreno arato e vitato secondo il qui usitato sistema di coltivazione non arriva a fior. 24:— e che la quantità di farina di zolfo che ordinariamente occorre per la zolforazione di un jugero è di oltre 130 libbre di Vienna rappresentanti un valore di fior. 12:—.

„ Alla qual spesa vanno aggiunti gli arnesi necessari per la zolforazione, pur costosi e la mano d'opera che pur è considerevole, cosicchè da fior. 12:— la spesa suddetta è aumentata a oltre fior. 15 per jugero.

„ Constatato questo fatto la è questione di giustizia pel governo quella di rimediare a questo squilibrio del catasto col conteggiare a difalco dell'imposta fondiaria questa nuova e considerevole spesa di produzione.

„ Il faccia poi in forma di proporzionato abbuono sull'imposta in descrizione o in difalco dal reddito netto dei campi vitati e delle vigne che serve di base alla commisurazione d'imposta, questo è compito dell' i. r. Governo.

„ Che si competa al censito l' abbuono tuttochè a mezzo della zolforazione giunga a salvare o tutto o in parte il prodotto lo precisa appunto il chiaro tenore della succitata ministeriale ordinanza, la quale vuole pareggiato il trattamento degli effetti della crittogama a quelli cagionati dai danni elementari.

„ Ora sia pure assicurato il grano o l' uva contro i danni della grandine, vincolato o meno al produttore il corrispondente del danno avuto dalla azienda assicuratrice che per ciò nulla cangia e diminuisce il suo diritto all' abbuono dell' imposte radicate al prodotto danneggiato da parte del Sovrano Erario.

„ Quindi è che, dovendosi per l' esistente disposizione usare un pari trattamento anche per gli effetti dannosi cagionati dalla malattia delle uve, sia pure o tutto o in parte salvato il raccolto a mezzo della zolforazione, al produttore spetta da parte del Sovrano Erario l' abbuono di quella imposta che trovasi basata al prodotto del vino, nella proporzione del danno rilevato.

„ Ed è ben giusto che ciò avvenga e nell' uno e nell' altro caso, imperocchè il prezzo del riscatto del raccolto là viene pagato all' azienda assicuratrice, quà impiegato nell' acquisto dello zolfo e

nella mano d'opera occorrente: ma e nell'uno e nell'altro caso o l'equivalente o il raccolto salvato è conseguenza d'un capitale affatto estraneo alla produzione del fondo censito, è conseguenza d'un altro capitale impiegato dal produttore oltre a quello che fu preso in considerazione come fattore del prodotto nel censimento.

„Ma per l'abbuono del danno dipendente dalla crittogama, oltre le disposizioni succitate vi hanno altri motivi, e potenti motivi di equità e motivi di pubblica economia. E diffatti il contemplar nell'abbuono il danno derivato dalla crittogama è tanto più equo inquantochè il modo di combatterlo oltrecchè essere più dispendioso delle assicurazioni contro i danni elementari, ne lascia ancora incerto, il risultato, giacchè è bastevole una stazione soverchiamente o umida o dominata dai venti per paralizzar e rendere nulle le zolforazioni.

„D'altronde se i danni elementari colpiscono il prodotto, l'oidio oltre al prodotto colpisce le piante produttrici e le distrugge, disseccando per tal modo una fonte, anzi la più vantaggiosa alla rendita e conseguentemente sottraendo il più ricco fattore al censo.

„Il combatterlo quindi da ogni dove è opera doverosa e di generale interesse, per cui chi volesse sottrarsi dalla cooperazione commetterebbe un' attentato delittuoso contro i principi della più sana economia. A togliere impertanto una simile dannosa conseguenza la Dieta fa riverente petizione acciò:

„L'Eccelso Ministero dell'Agricoltura a mezzo del Consiglio dei Ministri faccia dichiarare nulla la disposizione della direzione di Finanza in Trieste d.d. 18 dicembre 1867 N. 16913, nonchè quella dell'Eccelso Ministero di Finanza d.d. 12 maggio 1868 N. 6814 e tenendo ferma l'Ordinanza Ministeriale 25 agosto 1855 M. 51915-5197 determinare il principio: doversi abbuonare l'imposta basata al prodotto del vino nelle proporzioni del danno, tostochè venga provato in via di confronto che la zolforazione valse a salvar il prodotto.“

Capitano: Se nessuno dei signori deputati fa qualche osservazione contre questa proposta, pregherò i signori acconsenzienti alla proposta del Comitato a voler alzarsi dalle loro sedie. *È accettata.*

Infine pregherò il signor relatore del Comitato per le petizioni D.r Deperis a riferire sulla petizione dell' i. r. Società Agraria per una legge sulla riunione di fondi.

Deperis: (*legge*). „Eccelsa Dieta! Con petizione 13 gennaio 1868 N. 1433, presentata alla Giunta, l' i. r. Società Agraria domandava — che quest' Eccelsa Dieta voglia nominare dal suo seno una commissione speciale, la quale *aggregandosi anche persone dell' arte ed agricoltori esperti*, avesse da compilare un progetto di legge sulla riunione dei fondi sminuzzati della provincia, e di proporlo per la deliberazione alla prossima tornata della Dieta. —

„La Giunta rispondeva nei seguenti termini:

„Abbenchè non vi abbia alcuno che possa disconoscere il danno che deriva all'agricoltura dallo sminuzzamento dei fondi, non si può negare dall'altro canto che l'impedirlo con leggi proibitive ovvero il decretare l'unione forzosa di più terreni lederebbe i diritti di proprietà, perciò la Giunta è convinta che lo scopo, cui tende la petizione d.d. 26 maggio a. c. N. 158-155 diretta all' Eccelsa Dieta qui presentata, non può venir raggiunto che col diffondere sempre più l'istruzione agraria o col facilitare le permutate onde arrotondare i terreni.“

„Con petizione 9 settembre 1868 N. 2375 la prelodata Società Agraria modificando la prima, coll'ommettere il passo che parla di aggregazione di persone dell' arte ed agricoltori esperti, domanda — che quest' Eccelsa Dieta si compiaccia di nominare una commissione speciale dal suo seno, coll'incarico di compilare il desiderato progetto di legge e di proporlo per la deliberazione nella prossima tornata della Dieta.

„ Il Comitato delle petizioni, considerando che il nominare un Comitato già in questa tornata perchè riferisca nella prossima, non sarebbe conforme al regolamento ed allo statuto provinciale, e considerando che stante l'imminente chiusura della tornata e la quantità dell'altro materiale che dev'essere evaso, non è possibile di compilare un progetto esauriente durante questa sessione, propone che l'Eccelsa Dieta incarichi la Giunta di riscrivere all'i. r. Società Agraria ad evasione della petizione 9 settembre 1868 N. 2375, che le sarà molto gradito quel qualunque progetto concreto ch'Essa Società, quale autorità tecnica, sarà per presentarle, purchè abbia per base la costituzione di latifondi senza incappare negli inconvenienti accennati dalla Giunta nel suo rescritto del 7 agosto a. c. N. 1455. “

Capitano: Se nessuno dei signori deputati fa qualche osservazione contro questa proposta, la ritengo accettata. *È accettata.*

Resterebbe ora ancora un oggetto da pertrattarsi, cioè la relazione del Comitato di finanza sul preventivo del fondo del dominio pro 1868, ma essendo impedito il signor relatore Goriup, così mi riservo di metterlo all'ordine del giorno per un'altra seduta.

Deperis: Potrebbe forse qualche altro membro del Comitato assumersi la lettura della relazione.

Abram: (*legge*): „ Eccelsa Dieta! Esaminato il conto preventivo del fondo del dominio per l'anno 1868 il Comitato trovò tutte le partite tanto dell'introito che dell'esito corrispondenti alle cose di fatto ed alle deliberazioni prese da quest'Eccelsa Dieta nelle anteriori tornate.

„ Vi figura nell'introito la rubrica nuova di fior. 2000, quale rata pagata dall'Istria a conto del debito di fior. 12000, che il Governo le ebbe a mutuare dai fior. 66000 anticipati dalla Bassa Austria per le spese di guerra, ed accollati alla provincia di Gorizia, i quali pur troppo rimasero a di lei carico malgrado le ripetute rimostranze fatte in merito; ed altra rubrica di fior. 1691 consistenti di contributi per spese di amministrazione, che la Giunta ha proposto e la Dieta ha già approvato a carico di altri fondi, passati nell'amministrazione della Provincia.

„ Quanto all'esito si osserva che nella rubrica delle spese di amministrazione è compreso il salario di fior. 500 pell'assistente della cancelleria provinciale, il quale posto benchè sistemato era rimasto per alcuni anni vacante e venivano disimpegnate le rispettive attribuzioni da un diurnista.

„ Siccome però la cancelleria era sprovvista di un'impiegato che conoscesse la lingua slovena, indispensabile per la manipolazione degli atti sloveni, il cui numero va sempre aumentando e che all'esistente unico diurnista, il quale al pieno possesso di questa lingua univa anche la necessaria cognizione e la pratica degli affari, si era offerta l'occasione di entrare in altro servizio stabile, la Giunta si per riguardo di convenienza che per assoluto bisogno ha dovuto conferirgli il vacante posto stabile di assistente, ciocchè d'altronde in confronto dell'ammontare del diurno non portò alla provincia che un'insignificante aumento di spesa di pochi fiorini.

„ I fior. 6000 della partita 11. non dovendo per la votata nuova legge più esistere strade provinciali, dovranno servire anche per le sovvenzioni da accordarsi a norma di questa legge, e quindi viene cambiato il titolo per quella rubrica in: „ sovvenzioni per strade. “

„ Si osserva finalmente che la rata di fior. 8000 della rubrica 12., che andava a scadere appena colla fine dell'anno in corso, fù pagata alla Bassa Austria coi fondi disponibili di cassa già al principio dell'anno a risparmio dell'interesse di circa 400 fiorini, del quale importo si è quindi ridotta la successiva rubrica 13.

„ Restando in tal modo giustificate ed inalterate tutte le partite del prodotto conto preventivo, il risultante ammanco di fior. 64264 trova il suo cuoprimento nella stessa addizionale del 6 % che era votata per l'anno anteriore, l'esazione provvisoria della quale è già attivata in seguito alla Veneratissima Sovrana Risoluzione del 10 dicembre 1867.

„ Il Comitato dunque propone che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

1. „ L'introito del fondo del Dominio della principesca Contea di Gorizia e Gradisca viene stabilito per l'anno 1868 nella somma complessiva di fior. 18,547, composta delle relative partite di dettaglio del conto preventivo.

2. „ L'esito viene stabilito nell'importo complessivo di fiori 82611 giusta il dettaglio del preventivo medesimo.

3. „ A cuoprimento del risultante deficit di fior: 64264 viene imposta l'addizionale nella misura del 16 % sulle imposte dirette, esclusa l'addizionale di guerra.

4. „ La Giunta provinciale viene incaricata d'incassare le rendite e d'impiegarle entro i limiti del preventivo. “

Capitano: (*dopo la lettura*) Domanda qualcuno dei signori deputati la parola? Se nessuno prende la parola farò votare sopra tutti quattro punti della proposta in una volta.

Quei signori che si uniscono alla proposta del Comitato sono pregati di non voler alzarsi.


E' accettata.

Deperis: Mi permetterei di fare la proposta in quanto si riferisce alla legge, che questa venisse accettata anche in ultima lettura. (*accettata*).

Capitano: E' esaurito l'ordine del giorno. Il giorno e l'ora come anche l'ordine del giorno per la prossima seduta verrà comunicato ai signori deputati con apposito avviso; non posso per ora altro che raccomandare ai Comitati a voler sbrigare gli affari che sono ancora in loro mani.

La seduta è levata,

La seduta finiva alle ore 6 min. 30 pom.



Contenuto: Verificazione del P. V. della VIII. seduta; — Interpellanza di D.r Deperis riguardo al conferimento di impieghi ad indigeni; — Interpellanza del D.r Tonkli riguardo all'equiparazione della lingua slovena: — Relazione del Comitato di finanza sui conti consuntivi del fondo del Dominio pro 1866 e 1867; — Relazione del Comitato sulla proposta governativa di una legge concernente le scuole reali; — Proposta della Giunta relativamente al debito dell'Istria verso la Contea di Gorizia; — Rapporto della Giunta sui conti preventivi dei comuni di Caporetto e Repengrande pro 1868; — Proposta della Giunta concernente la ratifica del contratto di compravendita del fondo Groblje; — Proposta della Giunta concernente la vendita ed alcune misure amministrative riguardo agli immobili del fondo provinciale; — Ordine del giorno.

Presenti:

Il Capitano provinciale
Sig. Guglielmo Conte Pace

Il Commissario imperiale
Sig. Felice Barone de Pino

e 17 deputati

Principio della seduta ore 5 pom.

Capitano: La seduta è aperta. Vorrà il signor Segretario preleggere il protocollo dell'ultima seduta.

Segretario: (*prelegge il protocollo dell' anteriore seduta*).

Capitano: (*dopo finita la lettura*). Se nessuno fa un osservazione, il protocollo è approvato.

Deperis: Domando la parola per fare un'interpellanza. (*legge*).

Sin dal 14 novembre 1866 la Giunta provinciale osservando — *che* ogni qualvolta o per cangiamenti nell'amministrazione politica, giudiziaria o finanziaria, ovvero per vicende politiche si resero disponibili impiegati delle altre provincie, la nostra ha veduto preferirsi costantemente i forastieri, e non di rado anche di quelli che non conoscevano sufficientemente le lingue ed i bisogni del paese, *che* questo sistema fu largamente impiegato dopo la guerra del 1859 ed in seguito ai cangiamenti politici verificatisi nei paesi transleitati dopo il 1860; esprimendo il timore che, dopo la cessione del Veneto, un nuovo contingente d'impiegati forastieri possa inondare il Litorale, e convinta, che se non era possibile e consulto di alterare lo stato quo, era possibile e conveniente di modificare il sistema, instava presso l'Eccelso i. r. Ministero di Stato: — che dei pubblici funzionari, resi disponibili colla cessione del Veneto, siano reimpiegati nella nostra provincia solo quelli che meglio conoscono i rapporti del paese, e che si abbia il massimo riguardo agli indigeni. —

Abbenchè questa domanda fosse castigata nella motivazione e modesta nella conclusione, l'Eccelso Ministero senza darvi retta o riscontrarla con parole, rispose coi fatti, e ligio al sistema usato continuò a preferire i forastieri.

E vediamo perciò anche presentemente che i presidenti dei Tribunali di prima istanza e quelli d' Appello, i capi delle autorità politico-amministrative superiori e molti degli inferiori, i consiglieri di Luogotenenza e di finanza sono forastieri, talchè può dirsi eccezionalmente favorito quel figlio del Litorale che dopo trent'anni di servizio giunge ad occupare un posto che non sia degli infimi. E guardando in

ispecie la Luogotenenza la quale ha pure uno stato personale forse superiore al bisogno, è ben doloroso il dover constatare che non si trova nemmeno un individuo del Litorale, che vi occupi un posto elevato. Ma neppure riguardo ai posti subalterni gli indigeni si trovano a miglior condizione, imperciocchè presso tutti gli uffici vediamo abbondare oltre misura i forastieri.

L' i. r. Ministero delle Finanze con le sue ordinanze del 25 marzo 1867 N. 13707 e dell' 8 marzo 1868 N. 4600 disponeva che ogni secondo posto che si rendesse vacante di quà della Leitha debba venir conferito ad altro impiegato resosi disponibile nell' Ungheria. Abbenchè non consti che gli altri Ministeri emanassero ordini espliciti in questi sensi consta però che seguono spesso la falsa massima.

Questo stato di cose non è certamente atto a produrre contento nella popolazione e nella classe degli impiegati ed aspiranti. Che i pubblici impieghi si giudiziari che politico - amministrativi vengano occupati da individui i quali conoscano a fondo le lingue e le condizioni del paese dove sono chiamati a spiegare la loro attività, ossia da figli del paese, è cosa in sommo grado utile tanto agli amministrati quanto al Governo; i primi possono in questo modo aver la piena fiducia che i loro bisogni non restino sconosciuti ed il Governo ne acquista la sicurezza di conoscerli da fonti non sospette e quindi la possibilità di provvedervi con perfetta cognizione di causa. I fatti di Trieste, di dolorosa memoria, dovrebbero servire di ammaestramento il Governo.

Quanto danno abbia poi recato e rechi agli impiegati ed aspiranti indigeni il sistema qui censurato e quanto contribuisca a rendere sconsolante la loro posizione e, dicasi pure, a scoraggiarli, ad avvilirli non occorre ripetere.

Cotesto sistema toglie ad essi ogni speranza di occupare i posti principali o migliori e lascia loro soltanto quella di arrivare ad occuparne i subalterni; argomento assai magro di eccitamento a distinguersi. —

Se dall' altro canto i figli del nostro paese venissero collocati adeguatamente od occupassero posti di qualche entità nelle altre provincie, se ve ne fossero presso le supreme autorità centrali, manco male, si potrebbe tacere. Ma dal momento, che ciò non è il silenzio nostro sarebbe una connivenza inescusabile.

I sottoscritti, convinti che il fatale sistema tornò sempre a pregiudizio degli indigeni e non sempre a vantaggio del paese e del Governo, si ritengono obbligati d'interpellare col tramite del signor Conte Capitano provinciale il signor Commissario Imperiale:

1. Se l' i. r. Governo sia ancora disposto a preterire gli aspiranti del Litorale nel conferimento di pubblici impieghi nella loro patria e di collocare nei posti più elevati sì giudiziari che politico - amministrativi individui non indigeni, ignari delle lingue e delle condizioni del paese.

2. Quali sieno i motivi d'interesse pubblico che determinano il Governo ad avversare in questo riguardo il voto della popolazione, quali gli scopi che intende conseguire mantenendo la detta massima atta più ad alienare che a guadagnare gli animi al Governo.

Commissario imperiale: (*ricevendo in consegna l'atto*). Io non mancherò di usare la massima sollecitudine per trasmetterla all' Eccelso Ministero e di sollecitare in uno il Governo a rispondere quanto prima possibile. Mi sento però in dovere di osservare che essendo prossima la chiusura di questa tornata difficilmente giungerà a tempo la risposta.

Tonkli: Domando anche io la parola per una interpellanza. (*legge*).

Že občni pravdni red 4. 1781 zapoveduje v §. 43, da obe stranki, kakor tudi njuna pravna zastopnika se imajo v svojih govorih posluževati jezika v deželi navadnega; k temu se je bila izdala najviša odločba 27. aprila 1855 št. 109. vsled ktere imajo dolžnost stranke vsem pismom, ki niso pi-

sana v tistem izmed deželnih jezikov ki se rabi v sodnji, in ki se ima rabiti v prepirnih ali neprepirnih rečeh, prilagati poverjene prevode v deželni jezik, ki se rabi v sodnji.

Nadalje veleva §. 165 obč. pravd. reda, da so imajo povedbe svedokov ali prič, kolikor je mogoče, z njihovimi lastnimi besedami zapisavati in vsakemu po končanih povedbah podati, da jih sam prebere, ali pa naj se mu preberejo, da se jim potem podpiše; in sledeči §. 166 obč. p. r., da če hoče priča med branjem svoje povedbo nekoliko premeniti, ali ji kaj pristaviti, se ima to na koncu ravno z njenimi lastnimi besedami zaznamovati.

Nadalje veleva §. 123 kasenskega pravd. reda leta 1853, da se sme svedok ali priča, ki ne zna sodnijskega jezika, le takrat izpraševati brez tolmača, kedar znata preiskovalni sodnik in zapisovalec zadostno listi jezik, kterega govori priča. V tem primerljeji mora se priložiti spisom poverjen prepis zapisnika v sodnem jeziku.

Razen tega primerljeja mora se pa k izpraševanju poklicati zaprisešen tolmač, in vsako vprašanje in vsak odgovor se mora tako v jeziku, v kterem se izprašuje svedok, kakor tudi v prevodu v sodni jezik v zapisnik postavljati.

Enako veleva §. 184 rečenega kaz. reda, da je treba, kedar ne zna obdolženec sodnega jezika, ako se vzame zraven tolmač, najpred vprašanje v sodnijskem jeziku in precej spodej prestava od besede do besede, in ravno tako odgovor, najprej v jeziku izpraševanca, in precej spodej v prevodu od besede do besede zapisavati.

Še bolj razločno se glasi razpi s vis. pravosodnega ministerstva 17. marca 1862 na dež. nad-sodnji v Gradcu in Trstu, s kterim je bilo ukazano, da morajo sodnije v obravnava h z ljudmi, ki govorè izključljivo slovenski jezik, izpraševanje obdolžencev in zaslišanje prič v kazenskih rečeh, kolikor je mogoče, v slovenskem jeziku zapisavati in vsaj odločne dele izpovedeb obdalženca ali priče v slovenskem jeziku v zapisnik postavljati; da se morajo zapisniki o polaganji priseg slovenskih strank po mogočnosti vselej v slovenskem jeziku v zapisnik dostavljati; — da pri kazenskih in konečnih obravnava h z obdolženci, ki samo slovenski jezik umejo morajo biti sodnijske osebe z dražvno-pravdniškimi uradniki in zagovorniki vred slovenskega jezika popolnoma zmožni, da naj se imajo torej obravnave v slovenskem jeziku; da se imajo razsodbe in po mogočnosti razlogi v slovenskem jeziku razglaševati; — da morajo sodnije v rečenih deželnih delih sprejemati vloge, ki se podajajo v slovenskem jeziku, in, kolikor, je mogoče, izdajati slovenskim strankam odloke ali rešitve na nje v slovenskem jeziku.

Akoravno so te postavne naredbe jako vlačne in jim je povsod priložena beseda „po mogočnosti“, bi se bil vendar čutiljivo zboljšal položaj slovenskih strank naše grofije, ako bi bili vsi c. k. uradi in vse c. k. sodnije navdane resnične in trdne volje, ravnati se po njih, i ako bi bile c. k. nadsodnije natanko na to pazile, da bi jih njim podložne sodnije vestno spolnovale. kar se pa, žalibog! ni storilo.

Rodila se je nova tako imenovana liberalna doba. Po §. 19. ustanovnih postav 21. decembra 1867, vsled kterega imajo vsi narodi naše države enako pravice, sme vsak narod zahtevati, da se mu narodnost ohrani in goji, in prizava država sama enakopravnost vseh deželnih jezikov v šoli, v uradu in v javnem življenji.

V naši pokneženi grofiji živita od nekda j dva naroda, laški in slovenski, in sicer ste dve tretjini Slovencev, ena tretjina pa Lahov.

Kedar je šlo za davek v blagu in v krvi, poznala je vlada vselej dobro Slovence na Goriškem; ko je šlo pa za njih pravice, ona ni poznala nikdar slovenskega naroda na Goriškem, ker v političkih in sodnijskih uradih gospodaril je izključljivo le nemški ali laški jezik. Pošiljali so se med Slovence po navadi uradniki, ki niso umeli slovenskega jezika, in oni so govorili pravo čez premoženje, čast, življenje ali smrt. Vkljub vsem omenjenim postavam sestavljali so se zapisniki v laškem ali nemškem jeziku, in ravno tako

pošiljali so se vsi dopisi in razsodbe v rečenih jezikih, tako da Slovenec ni nikdar vedel pri čem da je, in si je moral za drag denar še le tolmača iskati. Posebno čutljive rane sekale so se vdeležencem kazenskih obravnav, ker skoraj po vseh uradnih so bile izročene te obravnave takim sodnijskim osebam, ki niso ali celo nič ali le površno slovenski jezik umele. Tako se je godilo posebno pri okrajnih sodnijah v Tominu, Cirknem, Kanalu in pri okrožni sodnji v Gorici. Namestu da bi se posluževali preiskovalni sodniki priseženih tolmačev, rabili so navadno le take deninarje (diurniste), ki še sami niso znali dobro slovenskega jezika, tako da preiskovalni kazenski zapisniki so bili navadno brez vsake postavne veljave. To se je skazalo mnogokrat pri končnih obravnavah, pri katerih so se glasile izpovedbe prič in obtožev vse drugače, kakor so zapisniki kazali. Akoravno so bile te napake pri končenih obravnavah prvopodpisanega večkrat karane, je ostal njegov glas vpijočega v puščavi.

Če ravno so se vršile od leta 1862 pri tukajšni okrožni sodnji konečne obravnave v slovenskem jeziku, se je vendar le redko kedaj zgodilo, da so bile vse sodnijske osebe zmožne slovenskega jezika; zapisniki so se pa vselej pisali le v laškem jeziku, v katerem se pišejo tudi dandenes vkljub vsem postavam.

Ravno pri tej sodnji, ktera govori pravo v kazenskih zadevah za celo goriško grofijo, so še dandenes izročene preiskovalne pravde taki sodnijski osebi, ki ne ume družega kot samo laški jezik, in ne zna besedice slovenskega jezika; da bi se ta gospod posluževal vsaj priseženega tolmača, ali to se ne godi, marveč so mu pridani kot zapisovalci taki c. k. avskultanti, ki sami ne znajo dobro slovenskega jezika. — Kakošne da morejo biti pri takih okoliščinah preiskovalne pravde, si lahko vsak sam misli.

Akoravno so morale take napake znane biti c. k. nadsodnji v Trstu, jih vendar ni odstranila, marveč se dozdeva, da je ona pravičnim in pohlevnim zahtevam slovenskega naroda nasprotna, ker je take uradnike, ki so bili začeli slovenski uradovati, le pisano gledala in morebiti pripomogla, da so bili v druge dežele preloženi, ker je bila slovensko mejniško pravdo v dobi Belkredijevega ministerstva zavrgla, in ker še današnji dan pri tukajšni okrožni sodnji za pravne praktikante take izšolane pravoslovce sprejema, ki ne umejo čisto nič slovenskega, in le malo laškega jezika.

Veliko upanja je bilo sicer zbudilo med Slovenci na Goriškem razdruženje politiške od sodnijske uprave; kar se je tako željno pričakovalo, to sta ministerstva pravosodja in notranjstva le v najmanjšem delu spolnila. Če ravno se namreč ne da tajiti, da se je imenovalo vsled nove osnove za nektere slovenske orajc nekoliko slovenskih uradnikov, je vendar večina imenovanih, ki niso zmožni slovenskega jezika v besedi in pismu in nahajajo se med njimi nekteri; ki celo nič ne znajo slovenskega, ali le prav malo; med tem pa so bili trije ne Goriškem rojeni slovenski uradniki imenovani za adjunkte v Istri.

Po vsih okrajnih sodnijah vlada izključljivo ali nemški ali laški jezik. To velja posebno od mestno-odredne sodnije v Gorici, h kateri spada bivši Goriški okraj; pri tej sodnji ni nobenega pravniškega uradnika, da bi zmožen bil slovenskega jezika v besedi in pismu, čeravno ima rečena sodnija skoraj le s slovenskimi stankami opraviti, in uradni jezik je še vedno le laški, vkljub novi tako imenovani liberalni dobi in vkljub §. 19 ustanovih postav.

Ako pa sedijo že v sodnijah prve stopnje taki uradniki, ki — malo jih izvzamemo — niso sposobni uradovati v slovenskem jeziku, te žalostne razmere se kažejo še očitniše v sodnijah viših stopnja. Pri c. k. nadsodnji v Trstu opravljajo službo taki svetovalci, med kterimi, ako se ne motim — in radi bi se motil — na zna ni eden slovenskega jezika v besedi in pismu; in veliko bolje se ne godi pri c. k. najviši sodnji v Beču.

Da se s takimi uradniki ne da v slovenskem jeziku uradovati, ni treba dokazovati.

Tako se je godilo in se godi z ravnopravnostjo slovenskega jezika v uradnih, ktero zagotavlja toliko naredeb, odločeb in paragrafov! Kar zadeva šole, — dozdej še ni bilo mogoče odstraniti iz ljudskih

šol popolnoma nemškega jezika, akoravno se v teh šolah v njem le prazna slama mlati, ker v malo tednih po izstopu iz šole pozabijo učenci vse nemške besede, ktere so jim bile z neizrečenim trudom v glavo zabite.

V glavnih šolah se sicer začenja v maternem jeziku podučevati, ali popolnoma še to načelo ni izpeljano. V srednjih šolah je pa bil dosedaj in je še vedno izključljivo le nemški kot učni jezik, in narodnemu je le tesen kotek odločen. Od vseučilišča in viših tehniških šol se ne more govoriti, ker jih za Slovence še ni.

Po vsem je jasno, da za Slovence na Goriškem je ostala tolikrat zagotovljena enakopravnost slovenskega jezika v uradnih in šolah le na papirji, in da je še vedno le „*pium desiderium*.“

Gledé pa, da ima slovenski narod že vsled djanskega bitja od narave vtrjeno pravico tirjati, da ga nikdo v razvitji njegovega narodnega življenja ne zadržuje; gledé, da ima pravico tirjati od vlade, da se mu narodnost in narodni jezik ohrani in goji; — gledé, da Slovenci plačujejo enake davke v denarji in v krvi, kakor drugi narodi, in da imajo tedaj tudi pravico vdeleževati se ravno tako vseh koristi po utrjenem načelu — „enake teže, enake pravice;“ — gledé, da je bila ravnopravnost slovenskega jezika že opetovano izrečena in priznana od presvitlega cesarja, kteremu je slovenski narod vedno vdan; gledé da tudi §. 19. ustanovnih postav 21. dec. 1867. l. zagotavlja vsem narodom, in dosledno tudi slovenskemu, enakopravnost njih jezika v šolah, v uradih in v javnem življenji; gledé, da ni mogoče, da bi slovenski narod uspešno, duševno in materijalno napredoval in se na višo stopnjo omike in blagostanja povzdignil, dokler ga vežejo jeklene verige tujega jezika v uradih in šolah; gledé na vse to predlagajo podpisani po predsedništvu vis. dež. zbora vis. c. k. vladi ta-le vprašanja.

1.) Kaj je visoka vlada storila, ali misli storiti da se na Goriškem enakopravnost jezikov v ljudskih in srednjih šolah in v uradnih vresniči? 2.) Misli li vlada tiste uradnike v slovenskem delu goriške dežele, ki slovenski ne znajo, odstaviti, tistim pa, kteri slovenski samo govorè, pa ne pišejo, čas odločiti, da se tudi slovenski pisati navadijo, da bodo mogli svojim uradnim dolžnostim tudi v slovenskem jeziku zadostovati? 3.) Ali misli vis. vlada sploh, kedar službe podeluje, sosebnost pa pri c. k. apellacijski sodnji v Trstu držati se načela, da samo takim osebam službo podeli, ktere so tudi slovenščine ustmeno in pisмено zmožne. 4.) Misli li visoka vlada poduk v srednjih šolah tako uravnati, da se bodo slovenski učenci na spodnji gimnaziji in spodnji realki po slovenski podučevali? —

Dr. Tonkli, Dr. Abram, Ant. Černe, Dr. Žigon, Andr. Marušič, Karol Polaj, Pagliaruzzi.

Commissario imperiale: Odgovoril bom, ako bo mogoče, na to interpelacijo še v sedanji sejni dobi. (*dobro*).

Capitano: Il primo oggetto da pertrattarsi sarebbe la relazione del Comitato di finanza sul conto consuntivo del fondo del Dominio pro 1866 e 1867, è pregato il signor relatore Candussi di comunicare il relativo rapporto.

Candussi: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Oggetto di questo rapporto si è l'esame dei due conti consuntivi del *fondo del Dominio* per gli anni amministrativi 1866 e 1867.

Ripassato il primo di questi due conti che abbraccia l'epoca dal 1 gennaio a tutto dicembre 1866, il quale riporta fedelmente gli estremi che risultano dalla chiusa del conto dell'anno anteriore 1865, e ripassato successivamente anche il secondo, cioè quello del 1867; visto che in essi conti confrontati coi libri della contabilità e coi recapiti che agli stessi vi si riferiscono, vi corrispondono intieramente tanto in riguardo ai titoli che alle cifre e partite; e visto che le differenze risultate tra il preventivo appariscono rigorosamente giustificate, havvi il caso di proporre come propone il Comitato l'approvazione dei conti medesimi, nelle rubriche, cifre e partite che seguono:

Conto consuntivo del fondo del Dominio pro 1866.

Introito.

I. Mediante incassi assoluti.

a. per interessi di capitali attivi	F.	485:28
b. per addizionali sulle imposte dirette	"	54,198:40 1/2
c. per retrocessioni non diffalcabili dalle relative rubriche d' esito	"	169:97
d. introiti diversi	"	869:96 1/2
assieme	F.	55,721:62

II. Mediante operazioni di credito.

Per capitali attivi riavuti	F.	1,965:50
---------------------------------------	----	----------

III. Transitanti.

a. per anticipazioni avute	F.	59,124:82
b. per anticipazioni riavute per spese d' ammalati	"	5,907:71 1/2
c. per anticipazioni riavute dai comuni sui flor. 50,000:—	"	—:—
d. per anticipazioni riavute	"	21,306:50
e. per depositi e danari estranei	"	459:59 1/2
assieme	F.	84,798:63

IV. Versamenti.

Dal fondo provinciale	F.	10,194:43
Totale degl' introiti	F.	152,677:99
aggiuntovi il civanze di cassa dell' anno antecedente di	"	15,869:67
ammontano gl' introiti generali a	"	168,547:66

Esito.

I. Mediante pagamenti effettivi:

ordinari:

a. per spese d' amministrazione	F.	17,530:11 1/2
b. spese per cura d' ammalati	"	402:82
c. spese per stabilimenti di maternità	"	504:79
Porto	F.	18,437:72 1/2

	Riporto . . .	F. 18,457:72 1/2
d. spese di vaccinazione	„	2,976:62 1/2
e. spese pel mantenimento di forzati	„	2,507:90 1/2
f. spese per istituti pii	„	7,946:50
g. spese per sfrattati	„	5,155:79 1/2
h. spese per l'acquartieramento della gendarmeria	„	3,350:—
i. spese per l'acquartieramento militare	„	846:82
k. spese per trasporti militari	„	822:80 1/2
l. spese per strade provinciali	„	5,502:76
m. spese diverse	„	794:74
		<u>F. 45,919:67 1/2</u>

straordinari:

a. spese pel ristauo del palazzo provinciale	F. 4,757:32
b. spese pel tracciamento della ferrovia	„ 650:—
c. per diverse straordinarie	„ 1,485:29
	<u>„ 6,872:61</u>
sommano i pagamenti assoluti	F. 52,792:28 1/2

II. Mediante operazioni di credito. (nessuno).

III. Transitanti.

a. per anticipazioni restituite	F. 20,624:82
b. anticipazioni date per spese d'ammalati	„ 12,142:31
c. anticipazioni date ai comuni dal capitale dei F. 50,000:—	„ 48,400:—
d. per altre anticipazioni date	„ 15,921:75
e. per depositi e danari estranei	„ 1,080:72
assieme	<u>F. 96,169:58</u>

IV. Sovvenzioni.

Per sovvenzioni date al fondo provinciale	„ 1,510:68
Totale degli esiti	F. 150,472:54 1/2
aggiunto il civanzo finale di cassa in contanti di	„ 18,075:11 1/2
ammontano gli esiti generali a	<u>F. 168,547:66</u>

le quale somma pareggia quella eguale degl'introiti.

In quanto alle restanze.

Le restanze attive finali del 1866 compreso il civanzo di cassa importano F. 182,102:64

Le restanze passive ascendono a	F. 147,856:85 1/2
Eccedenza delle restanze attive alla fine dell'anno	F. 34,245:78 1/2

Relativamente poi al patrimonio.

Importava il patrimonio netto del fondo del Dominio al principio dell'anno	F. 25,825:95 1/2
ed alla fine dell'anno	„ 49,245:78 1/2
ne risulta quindi un miglioramento alla fine dell'anno	F. 23,421:85

Bilancio.

Riepilogando i risultati finali della gestione del 1866 si manifesta:

1. che l'introito per competenze correnti ha importato F. 72,685:55 1/2
2. che l'esito ha importato F. 57,945:26 1/2
3. che si verificò quindi un'avanzo di F. 14.738:29

Posti a confronto questi risultati colle somme che sono state preventivate, cioè:

1. per titolo di introito F. 73,018:—
2. per titolo di esito „ 74.778:—
3. e per titolo di avanzo „ 1,760:—

vi emerge che il risultato della gestione pro 1866 fù:

disfavorevole di confronto all'introito

per F. 354:44 1/2

favorevole in quanto all'esito di F. 16,852:75 1/2

quindi in complesso favorevole per F. 16,498:29

Segue il conto consuntivo del fondo del Dominio pel 1867.

Introito.

I. Mediante incassi assoluti:

a. per interessi di capitali attivi	F. 244:12
b. per addizionali sulle imposte dirette	„ 67,317:72 1/2
c. per retrocessioni	„ 370:40 1/2
d. per introiti diversi	„ 1,025:09 1/2
assieme	F. 68,957:34 1/2

II. Mediante operazioni di credito:

Per capitali attivi riavuti F. 4,667:50

III. Transitanti

a. per anticipazioni riavute in causa spese d'ammalati . . F. 7,176:74 1/2
 b. per anticipazioni riavute dai comuni sul conto dei F. 50.000 „ 890:—
 c. per altre anticipazioni riavute „ 26,052:60 1/2
 d. per depositi e danari estranei „ 1,668:89

assieme F. 55,788:24

IV. Versamenti.

per avuti dal fondo provinciale „ 12,042:56

Totale degl' introiti . . F. 121,455:64 1/2
 aggiuntovi il civanzo di cassa dell' anno antecedente di „ 18,075:11 1/2

ammonta l' introito generale a F. 139,530:76

Esito.

I. Mediante pagamenti assoluti:

a. per spese d' amministrazione F. 15,515:69
 b. spese per cura d' ammalati „ 728:80 1/2
 c. spese per stabilimenti di maternità. „ 499:40
 d. spese di vaccinazione „ 3,111:12
 e. spese per mantenimento di forzati „ 1,895:47
 f. spese per istituti pii „ 6,612:85
 g. spese per sfrattati „ 3,378:82
 h. spese per l' acquartieramento di gendarmeria „ 3,320:—
 i. spese per l' acquartieramento di militari „ 735:—
 k. spese per trasporti militari „ 4,859:98 1/2
 l. spese per strade provinciali „ 4,014:84
 m. per interessi passivi „ 24,227:65
 n. per rate di capitali passivi „ 2,000:—
 o. per spese diverse „ 423:05
 p. per spese straordinarie „ 630:—

sommano gli esiti assoluti F. 71,962:66

II. Mediante operazioni di credito. (nessuno).

Porto . . F. 71,962:66

Riporto . . F. 71,962:66

III. Transitanti.

a. per anticipazioni date per spese d'ammalati	F. 20,573:30
b. anticipazioni date ai comuni dai F. 50,000	„ 300:—
c. per altre anticipazioni date	„ 13,126:41
d. per depositi e danari estranei	„ 1,634:24
<hr/>	
sommano gli esiti transitanti	F. 35,633:95

IV. Sovvenzioni.

per date al fondo provinciale	„ 794:24
<hr/>	
Totale degli esiti	F. 108,390.85
aggiuntovi il civanzo finale di cassa in contanti di	„ 31,139:91
<hr/>	
ammonta l'esito generale a	F. 139,530:76
somma che pareggia appunto l'introito.	

In quanto alle restanze.

Le restanze attive finali del 1867, non compreso il civanzo di cassa, importano	F. 155,174:36 1/2
le restanze passive poi ascendono a	„ 125,463:19 1/2
<hr/>	
risulta quindi un attivo alla fine dell'anno di	F. 29,709:17

Relativamente poi al patrimonio.

Importava il patrimonio netto del fondo del Dominio al principio dell'anno, compresi i fior. 15,000:— per l'ampliamento del fabbricato delle scuole reali	F. 49,245:78 1/2
ed alla fine dell'anno	„ 75,849:08
<hr/>	
ne emerse un aumento alla fine dell'anno	F. 26,605:29 1/2

Bilancio.

Riassumendo ora i risultati finali della gestione del 1867, si ricava:

1. che l'introito per competenze correnti
ha importato F. 64,891:32 1/2
2. che l'esito ha importato F. 49,536:35
3. che si verificò quindi un'avanzo di F. 15,354:97 1/2

Confrontati questi risultati colle somme che per gli stessi titoli furono preven- tivate, cioè:

1. per titolo d' introito	F. 64,888:—	
2. per titolo di esito	F. 66,590:—	
3. per titolo di civanzo		F. 1,702:—

si manifesta, che il risultato della ge- stione del fondo del Dominio pro 1867 sia stato favorevole di confronto all' in- troito per

F. 3:32 1/2

e favorevole anche di confronto al-

l'esito per F. 17,055:65

quindi favorevole in complesso per , 17.056,97 1/2

Dalle cifre or ora prelette vi risulta che le restanze attive colla chiusa del conto 1867 di fior. 155,174:36 1/2, dopo detratte quelle passive di fior. 125,465:19 1/2 importano niente meno che fior. 29,709:17. Essendo questa una somma non indifferente, non si può non raccomandare a chi spetta di attivare le pratiche necessarie per la più sollecita possibile realizzazione.

E se all' attivo suddetto di fior. 29,709:17 si aggiunge anche il finale civanzo di fior. 31,159:91, si avrebbe un attivo totale di ragione del fondo del Dominio di fior. 60,849:08, il quale, in quanto non venisse adoperato per estinguere le anticipazioni passive, sarebbe consulto di non lasciarlo giacente, ma piuttosto di investirlo sotto quelle cautele, che già in altro incontro furono accennate, e che la pru- denza della nostra Giunta saprà sicuramente mettere in pratica, acquistando a preferenza obbligazioni per- sino di quel fondo, col quale il Dominio è in debito, per diminuire così il debito stesso, e far cessare i relativi interessi in proporzione. — Queste osservazioni vengono fatte solo in via di ricordo, onde la Giunta le prenda in considerazione ed opportunamente le mandi in esecuzione.

Dall' esame di questi conti e dall' ispezione dei titoli che vi hanno relazione si è venuto an- cora a rilevare, che il contratto stipulato col Municipio di Gorizia di data 30 luglio 1864, riflettendo la somma esborsata dal fondo del Dominio per l' ampliamento del fabbricato delle scuole reali di fior. 15,000:— non si presenta completo, mentre esprime detto contratto, che quella somma verrà restituita ecc. ecc. semprechè si verifichi l' esborso dei fior. 15,000:— da parte della provincia.

Ora risultando dai conti consuntivi che questi fior. 15,000:— siano stati effettivamente esbor- sati dalla provincia, sarà bene e cauto, che ciò abbia a constare da un' articolo addizionale da vergarsi in calce del riferibile contratto.

Quindi senza più difendersi in argomento conchiude il Comitato, che piaccia a quest' Eccelsa Dieta deliberare:

I. I due conti del fondo del Dominio per gli anni 1866 e 1867 vengono approvati nelle cifre finali portate dai conti stessi, e riepilogate nel presente rapporto;

II. Resta incaricata la Giunta di erigere d' accordo col Municipio di Gorizia un articolo addi- zionale in calce del contratto 30 luglio 1864, dal quale abbia a risultare la conferma, che la somma dei fior. 15,000:— contemplata dal contratto stesso sia stata effettivamente esborsata dalla provincia al Municipio di Gorizia nelle rate convenute.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda la parola, ritengo approvata questa proposta. *È accettata.*

Sospendo un momento la seduta per far accendere i lumi.

Capitano: (*dopo riaperta la seduta*). Seguendo l'ordine del giorno è pregato il signor relatore del Comitato delle proposte governative di leggere la relazione sulla proposta di una legge concernente le scuole reali.

Marusič: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Il Comitato per le proposte governative in adempimento all'incarico avuto da quest'Eccelsa Dieta di sottoporre a previo esame il progetto di legge concernente le scuole reali si pregia di riferire quanto segue:

Riesce utile anzi tutto di gettare uno sguardo alla storia dello sviluppo delle scuole reali appo noi.

L'introduzione in Austria degli studi reali data dall'epoca della generale riforma degli studi medi al principio del decorso decennio.

Le scuole reali, come altrove, così da noi debbono la loro origine ai sistemi poco pratici dei ginnasi, ne' quali i risultati dell'educazione ed istruzione non istavano in verun equilibrio coi bisogni pratici della vita cittadina e colle urgenti esigenze dell'ognor progrediente industria. Rimpetto alla cultura troppo astrusa e quasi meramente formale ed umana del sacerdote, del giureconsulto, del letterato, dello scienziato facevasi sempre più vivo sentire il bisogno di una coltura pei ceti cittadini ed industriali. Senonchè nell'adottare questo nuovo genere d'istituti scolastici non si era in grado di preservarli da quei difetti, che già altrove erano loro inerenti e quasi originali; anzi da principio queste imperfezioni da noi in Austria erano tanto più sensibili, quanto meno al personale dirigente ed insegnante potè servire di guida un'esperienza propria.

Nulla si dirà in questo luogo della questione che da decenni forma argomento di discussione fra gli scienziati, se, cioè, e quale importanza abbia nelle scuole reali lo studio delle lingue classiche e nominatamente della latina. Qui cade in acconcio soltanto di accennare alcuni di quei fatti, che servono a motivare il presente progetto di legge.

Ebbero finora le scuole reali il doppio compito, di offrire oltre una coltura generale un grado medio di scienza preparatoria per i diversi rami dell'industria e di servire nello stesso tempo di preparazione agli studi tecnici. Ma esse, come è naturale, non poterono soddisfare a questo doppio, o per dir meglio, molteplice scopo. Perciò la suprema autorità scolastica, in base ai pareri e consigli di scolastici esperti in causa, determinossi di rinunziare ai lusinghieri, ma più apparenti che reali vantaggi di un'insegnamento, che nel voler servire a tutto, a poco o a nulla serviva, e di modificare il sistema di modo che dovesse avere in mira lo scopo principale senza curarsi degli scopi speciali. Trovasi espresso questo scopo principale nel §. 4 del progetto da pertrattarsi e suona così: „Scopo delle scuole reali è: *Istruzione generale* con particolare riguardo alle discipline matematiche e scienze naturali — e di rendere possibile la preparazione per le scuole speciali (tecniche) superiori.“ Non si avrà quindi in avvenire riguardo a dei speciali rami dell'industria inferiore. A quest'ultimo bisogno dovrassi in altro modo provvedere, sia coll'erigere corsi speciali per l'istruzione nei rami dell'agricoltura od industria, che potranno venir congiunti colle scuole reali inferiori, — sia con la erezione di apposite od indipendenti scuole industriali.

Alla tanto desiderata coltura formale provvede il nuovo progetto coll'introdurre delle lingue moderne e col concedere un campo più vasto allo studio delle discipline storico-geografiche. Perora le lingue moderne soltanto saranno in mezzo di coltura formale; lo scioglimento della questione, se o

meno il latino abbia da essere materia d'insegnamento nelle scuole reali, resta riservato ad un'epoca posteriore.

Ha poi lo studio delle lingue moderne anche uno scopo pratico per quegli scolari, che non potessero o non volessero percorrere tutta la carriera reale di sette anni.

Premessi questi brevi cenni generali sulle scuole reali e sull'attuale progetto di riforma, si passa ora a fare relazione della discussione e delle deliberazioni prese in seno al Comitato.

Aperta, dopo letto cursoriamente il progetto, la discussione generale, nonchè toccata di volo l'opportunità presso di noi di un *ginnasio reale*, sorse la questione, se non sia egli consulto di esaminare, se ed in quanto sia da riconoscersi la competenza del Consiglio dell'Impero riguardo alla legislazione scolastica. Ansa ad intavolare questo quesito diede il fatto che per deliberazione del Consiglio dell'impero le scuole reali sono demandate alla competenza delle Diete provinciali, mentre i ginnasi restarono di competenza della rappresentanza centrale.

Questa questione fu però sciolta ben presto colla semplice osservazione, che, essendo noi comparsi nella Dieta, abbiamo con ciò tacitamente riconosciuto e il Consiglio dell'Impero e la sua competenza, avendo ambedue queste rappresentanze l'istessa base. Ed è perciò che non potendo la Dieta riformare contemporaneamente colle scuole reali anche il ginnasio, si dovette lasciare cadere la mozione sopra accennata di istituire un ginnasio reale, che sarebbe una fusione delle classi inferiori d'ambo gli istituti medii della nostra città. Fu poi lasciato cadere il ginnasio reale anche per l'altra ragione, che coll' accettare la relativa proposta ci saremmo posti nella necessità di rigettare affatto l'intero progetto di legge, di cui oggi trattiamo. E difatti taluno si fece propugnatore della rejezione. Del resto l'idea del ginnasio reale è dalla maggioranza del Comitato riconosciuta come la istruzione la più consentanea agli attuali bisogni di coltura ed alle condizioni nazionali e finanziarie del nostro paese.

Fatte queste rimarche generali il Comitato s'accinse a ponderare il tenore e la portata dei singoli 32 paragrafi del progetto.

I primi sette paragrafi contengono le *disposizioni generali* e non offrono occasione a particolari riflessi, tranne quelli fatti nell'esordio di questa relazione.

All'ultimo capoverso del §. 7 e precisamente nelle parole . . . „interamente ed in ogni riguardo“ . . . volle scorgere taluno delle velleità assolutistiche contrarie non solamente all'autonomia della provincia, ma fors'anche a qualche legge dello Stato, limitante eventualmente il preteso potere delle troppo poco determinate „autorità scolastiche“ ivi menzionate. Dopo alcune prove di sostituire al termine „autorità scolastiche“ il „consiglio scolastico provinciale“ da istituirsi od altro, fu alla fine lasciato intatto il termine del progetto „autorità scolastiche,“ riferendosi il medesimo e al ministero della pubblica istruzione e al consiglio scolastico. Il Comitato si accontentò di sostituire alla frase „interamente ed in ogni riguardo“ la seguente emenda: „entro i limiti delle leggi generali dello Stato e delle leggi speciali della provincia.“

Più vivo cominciò a destarsi l'interesse dei membri componenti il Comitato nel passare a discutere il Capo II: „*Materie d'insegnamento.*“

Alla lettera *b.* del §. 8, che tratta delle lingue, parve poco chiaro il passo: „la lingua del paese d'insegnamento.“ Esso fu schiarito coll'inserzione delle parole: „qualora sia la lingua d'insegnamento.“ — La lingua „inglese“ fu rimessa alle materie libere, invece di essa è ammessa fra le obbligatorie la tedesca. In ciò — tutto il Comitato era d'accordo. Non così riguardo alla sostituzione delle lingue del paese alla lingua francese. Volle un membro del Comitato che in luogo della lingua francese l'italiana fosse obbligatoria per gli Sloveni e per gli Italiani la slovena. Ed in massima la maggioranza si associò a questa proposta; ma pur troppo non potè esser accettata, avuto riguardo alla fatale relativa

disposizione della legge fondamentale dello Stato sui generali diritti dei cittadini dello stato (§. 19) a tenore della quale nessuno può essere costretto ad apprendere la lingua di un'altra stirpe, qualora essa non sia lingua d'insegnamento. E così si dovette rinunziare ad un benefico provvedimento, che meglio d'ogni altro avrebbe potuto in una serie non lunga di anni formare un durevole vincolo d'amicizia e di affratellamento fra le due nazioni del nostro microcosmo non solo, ma fra le stirpi di diverse favelle ancor in altri paesi del nostro Impero. Imperciocchè egli è pur troppo vero, che il non intendersi vicendevolmente è una calamità ed uno delle principali origini delle discordie nazionali e politiche che travagliano i popoli dell'Austria.

Nella parte II. (B.) del §. 8, che tratta delle materie libere, non fu fatta che una correzione di stile. Nel 4. alinea cioè invece delle parole: . . . „dove non sono lingue d'insegnamento“ . . . propone il Comitato la seguente emenda di forma: „La lingua italiana per gli scolari delle classi slovene, e la slovena per gli scolari delle classi italiane, la inglese ecc.“; il resto come nel progetto.

§. 9. Il punto cardinale del progetto, intorno al quale principalmente aggiravasi la discussione del Comitato, si è la lingua d'insegnamento. La relativa massima è contenuta nel §. 9.

Facil cosa era l'unirsi nel determinare in massima la lingua d'insegnamento. Due essendo le stirpi indigene del nostro paese, ed avendo a tenore del §. 19 della legge fondamentale dello Stato sui diritti generali dei cittadini dello Stato, ciascuna di esse l'inviolabile diritto all'uso e coltivamento della propria lingua e nazionalità, ed essendo in quest'istesso §. 9 del progetto in discorso stabilito, che ogni lingua del paese può essere lingua d'insegnamento, ne seguiva da se, che ambo le lingue, l'italiana e la slovena, ciascuna per gli allievi della rispettiva nazionalità, dovessero essere lingue d'insegnamento, e che a quest'uopo si dovessero istituire classi parallele. Ma in pari tempo non essendosi potuto disconoscere l'assoluta necessità della lingua tedesca, ovvia era la domanda, se potrà bastare che la gioventù l'apprenda soltanto come materia d'insegnamento, oppure se ed in quanto dovrà continuare ad essere lingua d'insegnamento.

La divergenza di opinione in quest'ultimo riguardo fu conciliata nel modo seguente.

Amessa dal Comitato la massima di escludere in affare sì delicato, quale è la nazionalità, la violenza di maggioranza dietale, portivasi dal punto di vista, che per gli Italiani — avendo essi una lingua e coltura propria compita — possa senz'indugio all'attuale lingua d'insegnamento, alla tedesca cioè, venir sostituita per tutte le classi l'italiana, cosicchè il tedesco resterebbe soltanto materia d'obbligo; in quanto agli Sloveni tutto il Comitato aderiva alla domanda dei due membri sloveni del medesimo, che per motivi di opportunità per gli scolari sloveni nelle classi parallele slovene superiori venga per ora conservata la lingua tedesca quale lingua d'istruzione.

Il testo del §. 9, siccome in esso non è contemplata solamente l'attuale imp. reg. scuola reale di Gorizia, ma si riferisce il medesimo anche ad altre eventuali scuole reali da erigersi nel nostro dominio, rimase intatto. Falta ne fu però e dal Comitato ad unanimità accettata la seguente aggiunta: „Presso l'imp. reg. scuola reale di Gorizia la lingua d'insegnamento per la gioventù italiana sarà l'italiana, e per la gioventù slava la slovena; per gli scolari della nazionalità slava però viene conservata fino ad emanazione di altra legge nelle tre classi superiori la tedesca quale lingua d'insegnamento.“

L'apparente deviazione dalla massima già stabilita in riguardo alla lingua d'istruzione, che qui si ammette a favore della nazionalità slava è di tanta importanza, che il Comitato non può a meno di motivare e giustificare il proprio relativo deliberato.

Tre sono i principali motivi che indussero i membri sloveni del Comitato a insistere sulla ulteriore conservazione della lingua tedesca quale lingua d'insegnamento.

Il primo si è il motivo didattico. E' noto che ora in Austria non esiste verun istituto tecnico superiore od altro simile, ove venisse impartita l'istruzione nelle nostre lingue nazionali. Ora se introdu-

cessimo noi immediatamente per tutte le classi reali l'insegnamento nelle lingue nazionali, i nostri giovani, assolte le reali superiori, sarebbero costretti a passare da un'istituto con insegnamento nazionale ad un'istituto tedesco, il quale repentino passaggio non potrebbe non esser loro in linea didattico-scientifica di grande imbarazzo e svantaggio. Col tempo gli Sloveni avranno forse qualche istituto tecnico nelle loro provincie, ma se anche non lo avranno, potranno recarsi o a Zagabria, ove, completata che sarà tosto o tardi l'università verrà sicuramente arricchita anche di un'istituto tecnico, — oppure a Praga, ove appunto adesso si sta attuando un politecnico cecco separato dal tedesco. In quanto all'idioma serbo-croato, ogni Sloveno, che conosce grammaticalmente la propria lingua, può senza il minimo ostacolo immediatamente approfittare delle lezioni in lingua croata; per quello, che concerne le pertrattazioni ceche, molti degli studenti più capaci delle classi superiori delle nostre scuole medie si affrettano già al presente d'apprendere la lingua cecca; tanto più facile sarà loro l'apprendere nella medesima anche le scienze in avvenire, quando l'idea della reciprocità letteraria fra le stirpi slave si sarà più profondamente radicata e resa più generale e più intensiva. Valgano questi riflessi la prova, che ammesso pure, che gli Sloveni non avessero d'avere istituti superiori propri, per ciò non per sempre si troveranno nella necessità di frequentare istituti tedeschi. Ma per ora questa necessità esiste. Da ciò voglia l'Eccelsa Dieta desumere la ragione, per cui il Comitato non propone la conservazione della lingua tedesca in via definitiva, ma in via transitoria.

Senonchè i bisogni di scuola, gli scopi scientifici non sono gli unici degni di considerazione, ma c'è la coltura generale, alla quale conviene por mente.

Egli è innegabile che nell'Europa centrale predomina la coltura germanica.

Ora considerato, che gli Sloveni del Goriziano insieme ai loro connazionali di al di là delle Alpi, stante l'indirizzo che nel secolo passato fu dato alla loro coltura, la quale è una coltura adottiva, gravitano verso questo centro tedesco;

Considerato, che in Austria la lingua tedesca non necessariamente, ma di fatto forma un tal quale ligame fra le diverse stirpi ed è la lingua internazionale dell'Impero, e che fra gli stessi Sloveni colti della scuola vecchia essa è tuttora la lingua usuale e letteraria;

Considerato che, prendano pure qualsiasi piega le condizioni politico-sociali, lo stato ed aspetto della coltura generale nel centro dell'Europa non potrà in un tratto e già nel prossimo avvenire talmente cangiarsi, da rendere appo noi dispensabile una perfetta conoscenza della lingua e letteratura tedesca; —

Fa d'uopo dare un tale assesto all'insegnamento nelle nostre scuole, che non si rechi pregiudizio nè all'avvenire in generale, nè alla coltura in particolare.

Non è dunque un supposto insufficiente sviluppo dell'idioma sloveno a trattare le scienze, che imponga agli Sloveni la necessità, di attenersi ulteriormente ancora alla lingua d'insegnamento tedesca; la lingua slovena è atta a tutto nella bocca di colui, che la conosce a fondo e vi ha pratica, ed anzi essa in confronto di altre lingue ha il vantaggio, che può fare a meno di adoperare nelle scienze i termini tecnici greco-latini, dei quali peraltro può con quell'istesso diritto servirsi, col quale se ne servono le altre lingue colte, essendo essi termini non proprietà di una o dell'altra lingua, ma come eredità classica e come proprietà della coltura mondiale, comuni a tutte. Altrettanto infondata sarebbe la supposizione, essere la mancanza di libri scolastici, che costringa gli Sloveni a temporeggiare.

I libri, per quanto non esistessero, potrebbero con tutta facilità venir tradotti, e ciò, a cagione della terminologia già bella e fatta, a dirittura dal serbo-croato, il che sarebbe lavoro di pochi mesi.

Ai suesposti argomenti di didattica e coltura accede ancora il terzo, che è quello della utilità pratica.

Domandiamoci seriamente: che sarà dei nostri giovani tecnici? — Il teologo, assolti gli studii, resta come sacerdote fra i suoi connazionali in patria; il legale, terminato il corso universitario, fa ritorno in patria e quivi o nelle provincie limitrofe di regola fa la sua carriera, sia come impiegato pubblico, sia come avvocato; lo stesso dicasi del medico. Ma altrettanto non può dirsi del tecnico superiore. Quanti tecnici mai troveranno impiego in patria? Assai pochi.

Onde poter dunque al caso varcar i confini del troppo ristretto nostro dominio, i nostri tecnici abbisogneranno di una guida, che gli accompagni. Ed ecco provata l'utilità, per non dire necessità della lingua e coltura tedesca, essendo questa la predominante nella maggior parte degli stabilimenti tecnici in Austria, nonchè nell'armata e marina imperiale, ove pure molti nostri patrioti potranno trovare il loro collocamento.

Nel mentre poi gli Sloveni sacrificano il sentimento nazionale — per caldo ch'esso sia — alla fredda ragione; nel mentre ritengono opportuno di ritemperare le giuste loro aspirazioni patriottiche, subordinandole a scopi ed idee di un ordine superiore: non intendono di secondare con ciò tendenze germanizzatrici o di prestare omaggio a que'tali, che vorrebbero alla lingua tedesca attribuire una speciale missione civilizzatoria fra gli Slavi, o di appoggiare la politica nazionale tedesca. Essi sono anzi pienamente convinti, essere la madrelingua il naturale e primario mezzo d'istruzione sì elementare che superiore. Nel conservare nelle loro classi la lingua d'insegnamento tedesca, gli Sloveni la vogliono spogliata affatto di qualunque carattere, che non corrisponda ai sopradetti motivi di opportunità. La lingua tedesca nelle nostre scuole non ha da essere altro, se non un mezzo d'istruzione e una seconda chiave ai tesori della scienza e coltura.

§. 11. Al punto 1. del §. 11, ove si parla dell'età richiesta per l'accettazione, dopo lo scambio di alcune idee in proposito, fra le quali fu emessa anche quella, essere desiderabile che i fanciulli venissero più maturi nella scuola media, fu ammessa l'emenda „semestre“ invece di „trimestre“. Suonerebbe quindi il primo punto: „L'età d'anni 10 compiti o da compirsi nel primo semestre ecc“. Il motivo di quest'emenda si è, perchè non si vorrebbe precludere l'ammissione a ragazzi di maturità anticipata o ad ingegni precoci.

Animata molto era la discussione in riguardo all'*esame d'accettazione*. Taluno lo volle eliminato affatto e ciò per buone e giuste ragioni. Gli organi governativi delle scuole medie — diss'egli — dovrebbero pur fidarsi degli attestati rilasciati da altri organi governativi, cioè da maestri delle scuole capitali e normali, ed ove l'esperienza mostrasse, essere questi attestati fallaci, dovrebbero inculcare ai maestri delle scuole popolari di essere più rigorosi nella classificazione; in ogni caso l'attestato da per sè dover bastare ed essere unica condizione e base d'accettazione. A questa argomentazione fu opposto, essere questi esami al solito più formalità che altro, doversi poi anche riflettere, che non tutti gli scolari pervengono da scuole dello Stato (con attestati di organi governativi) ma eziandio da diverse scuole comunali, all'uscire dalle quali la scienza preparatoria per le scuole medie in diversi scolari è assai diversa. Considerato da ultimo, che quest'unico cangiamento forse potrebbe essere la causa, per cui la legge non venisse sanzionata, lasciossi intatto tutto quanto l'inciso.

§. 16. Il §. 16 tratta dell'*esame di maturità*. Anche qui si ebbe molto a discutere non tanto intorno all'esame come tale — benchè si possa ritenerlo superfluo, ove si consideri, che uno scolare che abbia riportato per ben sette anni in ciascun semestre il suo buon attestato sarà maturo senza dubbio alla fine del 14. semestre ossia alla fine dell'ultimo corso — quanto riguardo alla Commissione, che secondo il progetto ha da presiedere a questo esame. Ombra facevano ad un membro del Comitato i professori delle scuole tecniche facenti parte di questa Commissione, inquantochè gli parve di dover temere da parte d'essi un'eccessivo rigore in danno della nostra gioventù. Ma fu poi acchettato il detto avversario dell'e-

same di maturità coll'osservazione, che i giovani senza dubbio verranno esaminati dai propri loro professori e ciò essere in ogni caso meglio, che di dover subire un'esame d'ammissione al politecnico, come praticavasi finora. Quest'ultima ragione infatti è la più persuasiva di quante si possano addurre in favore di cotesti esami. Per ciò che concerne gli altri membri della Commissione il §. non è abbastanza chiaro; comunque però essa venga composta, non è facile a credere che cene possa derivare qualche pregiudizio.

§. 17. Al §. 17 furono ommesse le ultime parole del secondo capoverso: „ . . . se hanno compito l'età di 18 anni” e ciò per la semplice ragione, che uno scolare privato potrà avere terminato gli studi già prima del 18. anno di sua età, e perchè non può addursi verun valido motivo, per cui — mentre agli studenti pubblici è permesso di sottomettersi all'esame con 16 o 17 anni — al privato venga tolta questa possibilità.

§. 21. Senza alcuna discussione fu fatta in quanto al numero dei professori l'emenda, che sta in relazione coll'emenda al §. 9, che desso numero a cagione delle classi parallele vorrà essere aumentato. Dovrà quindi il §. suonare così: „Presso l'imp. reg. scuola reale superiore di Gorizia il numero dei maestri dovrà essere aumentato per modo che corrisponda a pieno ai bisogni dell'insegnamento nelle due lingue italiana e slovena“.

§. 22. L'ultimo punto che diede occasione a proporre un'aggiunta, era la qualifica del direttore riguardo alla conoscenza di lingue. E' accettata a maggioranza l'aggiunta del D.r Tonkli che suona così: „Il direttore dell'imp. reg. scuola reale di Gorizia dovrà essere in pieno possesso delle lingue italiana e slovena.“

Del resto ebbesi a rimarcare spesse volte, essersi nel progetto lasciato un campo quasi troppo vasto a „ordinanze“ e con ciò all'arbitrio degli organi governativi.

Ma siccome non può essere compito dell'Eccelsa Dieta quello di addentrarsi negli affari interni dell'istituto p. e. nel piano insegnamento, nella ripartizione delle materie, l'orario ecc., essendo tutte cose queste, che spettano agli esperti, così credette il Comitato di non dover opporsi alle relative disposizioni sparse quà e là per tutto il progetto. Starà poi a cuore a quest'Eccelsa Dieta d'invigilare che nell'attuazione della presente legge nulla si ordini e nulla avvenga, che potesse violare i diritti e la competenza di quest'Eccelsa Rappresentanza provinciale.

Propone pertanto il Comitato, che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

Viene approvato colle emende ed aggiunte fatte dal Comitato il progetto di legge concernente le scuole reali, avanzato dal Governo.

Capitano: E' aperta la discussione generale.

Doliac: Domando la parola.

Mi sono esternato nel comitato contro la progettata legge per le scuole reali ed ho proposto di respingere la medesima per ragioni teoriche e pratiche. Dal momento, che giusta l'attuale sistema del Governo, adottavasi il principio dell'assoluta libertà religiosa, mi sembra logico, che dovesse ammettersi anche l'assoluta libertà del pubblico insegnamento; scuola e chiesa stanno in intima relazione tra loro, ed il voler dare libertà religiosa e non darla anche alla scuola è per lo meno un inconveniente. Aggiungo che la libertà della scuola può benissimo sussistere con un governo forte, come ne abbiamo degli esempi negli Stati Uniti dell'America, nella Svizzera, nell'Inghilterra. La dipendenza della scuola dallo Stato ripugna inoltre alla natura di un governo costituzionale quale si vuole consolidato nell'Austria.

E' una proprietà di questo genere di Governo, di cangiare molto spesso i suoi organi esecutivi, i suoi Ministeri. Ogni cambiamento di Ministero dell'istruzione pubblica porta seco un cangiamento nello sistema della pubblica istruzione.

Come si può in sì continua oscillazione sperare, che riesca proficua la pubblica istruzione?

Altro motivo teorico, che mi spinge ad osteggiare la proposta legge si è la composizione della nostra Monarchia conflata di varie stirpi e oiverse nazionalità, le quali ogni una vuole l'istruzione pubblica nella propria lingua ed addattata all'idole nazionale.

Come può ciò sperarsi da un Ministro più o meno centralista e germanizzatore.

Il motivo principale però per cui mi dichiaro contro la proposta legge si è la particolare condizione della nostra piccola provincia, la quale richiede in questo merito altro provvedimento.

Noi abbiamo in Gorizia un ginnasio ed una scuola reale; onde poter applicare ad ambidue questi istituti i principi d'una educazione ed istruzione nazionale nelle lingue materne per ambidue le esistenti; nazionalità farebbe d'uopo d'introdurre in ambidue le classi parallele ed ecco, che avessimo un ginnasio duplicato ed una scuola reale duplicata, con un numero tenue di scolari nelle classi superiori.

Io credo perciò, che sarebbe più consulto di fondere i due istituti in un ginnasio reale, come abbiamo già diversi esempi nella Monarchia.

Si dirà, noi non siamo competenti di occuparsi di ginnasi reali, dacchè ciò spetta alla Dieta dell'Impero; io non voglio entrare nella questione della competenza che potrebbe forse sembrare estemporanea, ma credo che sebbene noi non possiamo entrare nel merito della questione, ci è pure lecito di fare delle osservazioni e di esternare la propria opinione, la quale in quanto a me consiste nel ritenere essere stato poco logico il devolvere le scuole reali alle attribuzioni delle Diete provinciali ed i ginnasi alla Dieta dell'Impero, mentre tutta la istruzione popolare e media avrebbe dovuto rimettersi alla legislazione provinciale.

Credo perciò si possa almeno in via di petizione domandare che nella nostra provincia venga introdotto un ginnasio reale coll'istruzione nelle lingue nazionali italiana e slovena e classi parallele.

Questa petizione potrebbe essere presentata al Consiglio dell'Impero mediante uno dei nostri deputati e la Dieta votandola dovrebbe interessare il Ministero di appoggiarla nelle debite forme.

In questa guisa noi avessimo un essenziale risparmio economico e noi potessimo educare la nostra gioventù secondo i bisogni delle due diverse nazionalità in provincia e perciò propongo di respingere la proposta governativa sulla scuola reale per il motivo che potrebbe, una volta adottata, di molto difficoltà la fusione dei due istituti.

Pajer: Io non posso associarmi alle opinioni dell'onorevole signor collega. Le eccezioni di lui furono già discusse nel Comitato, come ebbe a ricordare anche il signor relatore nel rapporto testè preletto a quest'Eccelsa Dieta.

Oggi l'onorevole signor Dr. Doliac ha ripreso le obiezioni con un ragionamento più ordinato portandole a questioni di principio.

Egli si oppone all'accettazione di questa legge per motivi teoretici e pratici. Fra i motivi teoretici che egli accenna si distingue principalmente l'inconsequenza commessa dal Governo di accordare la libertà religiosa e di non accordare anche la libertà dell'insegnamento.

Ma per quanto io so, le leggi fondamentali dello Stato Austriaco proclamano oltre la libertà della coscienza e del culto anche il principio della libera scienza e della libera dottrina. Il deputato Doliac deplora che riguardo all'insegnamento non si accordi la libertà assoluta vale a dire la libertà di fare ciò che piaccia a chicchessia in materia di istruzione pubblica. Ciò evidentemente non può stare, perchè una tale libertà degenera in licenza. Se la pubblica istruzione ha da fiorire in uno stato ben costituito bisogna che la suprema sorveglianza se ne conceda al Governo. L'ingerenza governativa non deve eccedere in ciò quella misura, che è reclamata dal bene universale. Qui ci sta la difficoltà. Ma la negazione assoluta del diritto d'ingerenza da parte dello Stato è tanto priva di fondamento quanto lo è il principio della licenza.

Per poi poter pretendere tutte quelle larghe libertà che hanno gli Stati Uniti dell'America e dell'Inghilterra, noi dovessimo avere per noi la storia di quei fortunati paesi e questa noi non l'abbiamo. La nostra epoca ha dietro di se delle tracce di sangue, che quei paesi non hanno, mentre noi languivamo nel bujo del despotismo, quei fortunati si beavano delle conquiste del progresso.

Del resto non posso fare a meno di osservare al signor preopinante che questo è un oggetto che non deve formare materia di discussione dell'odierna seduta, — ma di questo oggetto sarà molto meglio e più conveniente di parlare al momento quando si parlerà del progetto di legge sulla direzione e sorveglianza delle scuole, che presto verrà messo sull'ordine del giorno. Là si potrà discutere se la direzione ha da spettare al Governo o alla provincia od ai comuni, essendochè anche quella legge riserva al §. 7 la direzione dell'istruzione allo Stato.

L'altra ragione teoretica che il signor collega portava in campo è, che il continuo alternare dei ministeri porterà in campo diversi principi e che altererà il principio, da cui i nostri ministri sono ora guidati nelle cose pubbliche. Potrebbe anche darsi la possibilità che il Governo non trovi gente qualificata a poter dirigere l'istruzione pubblica secondo l'esigenza dei tempi e che nella differenza di principi bisognerà adattarsi a istituzioni diverse.

Io per me ritengo che una seria oscillazione in questo riguardo non è da temersi. La storia del progresso non si lascia arrestare nell'adempimento del suo compito. Se noi consideriamo che al momento ove il movimento sociale delle popolazioni è rivolto soltanto all'emancipazione della umanità, un regresso è impossibile e quand'anche si avverasse, non potrebbe essere che locale e momentaneo, perchè la scienza è il patrimonio dell'umanità, del mondo intiero, e l'umanità non si lascia più arrestare nel progresso. E se pure avremmo dei ministri che mancheranno di senno, il loro governo non sarà durevole e non varrà mai ad arrestare il progresso. A nostro conforto ci serva intanto, che il ministero attuale ha inalzato il vessillo della libertà e ha dato prove di avere compreso la sua epoca. Osiamo sperare e non rifiutiamo le libertà che ci si offrono, per correre rischio di perpetuare le inique istituzioni che pesano tanto tempo sul nostro pubblico insegnamento.

In quanto alle motivazioni di indole pratica cioè dell'istituzione di un ginnasio reale come li troviamo in alcune parti dell'Impero, io credo che sia affatto inutile di trattare quest'argomento, perchè la nostra competenza non si estende ai ginnasi, essendo l'ordinamento di questi di competenza della Dieta dell'Impero. Il sacrificare la competenza di principio che fu accordata dalla Dieta dell'Impero, sopra iniziativa del ministero, nelle leggi fondamentali dello Stato, colla speranza di ottenere una fusione del ginnasio colla scuola reale in un ginnasio reale non è prudente ne provvido. Nè a simile discussione noi possiamo procedere senza aver bene esaminato, quali possano essere le conseguenze della creazione d'un ginnasio reale; senza avere esaminato, se noi possiamo migliorare le sorti della gioventù con tale fusione e se non sia forse meglio di lasciare sussistere contemporaneamente l'attuale ginnasio e la scuola reale. Quest'è una questione che potrà essere mossa quando il Governo stesso ne prenderà l'iniziativa, se vedrà di non avere i fondi necessari a fare delle classi parallele e che anche la provincia non li abbia per farle da se stessa, e quando vedranno di non bastarvi ambidue uniti. Ne resta dunque ancora sempre tempo di chiamare in vita un ginnasio reale, quando mancheremmo di mezzi a mantenere gli attuali istituti separati.

se noi desideriamo di fare la petizione al Consiglio dell'Impero, noi prendiamo una deliberazione dilatoria senza averne alcun giovamento. Questa sarebbe anche una cosa pericolosissima.

Qui cade in acconcio di ricordare che per 10 anni noi combattiamo alacremenle e con i mezzi possibili, perchè i nostri istituti di pubblica istruzione si formino dietro i bisogni e le esigenze del progresso.

Non mi pare questo il punto di prendere una disposizione dilatoria ora che finalmente le scuole reali sono nelle nostre mani. Dobbiamo noi così leggermente rinunciare alla prima vittoria? Possiamo noi in coscienza ripudiare l'opportunità che per la prima volta ci si porge di realmente disporre in via legislativa intorno a questa importantissima materia, a rischio di prolungare quella tormentosa agonia che opprime da sì lungo tempo le popolazioni e offende l'onore nazionale?

D'altronde farò ancora un'altra osservazione. Il Governo si è messo sopra un principio diverso del passato, il Governo attuale vuol che venga riformato l'insegnamento delle scuole reali e che il nuovo sistema venga chiamato in vita possibilmente ancora nel prossimo venturo anno scolastico. Secondo il progetto governativo si dovrebbe eliminare tutte le materie relative ai cosiddetti rami speciali d'istruzione e introdurre in luogo di quelle delle altre che non si trattavano finora. Questa riforma verrà accettata generalmente da tutte le scuole reali della Monarchia e darà il modo alla gioventù di meglio istruirsi nelle materie ammesse, ilchè forse non avverrebbe nel ginnasio reale. Esista poi o non esista un ginnasio reale a Gorizia, la scuola reale superiore conforme alle massime qui espresse è necessaria, perchè i ginnasi reali non rappresentano che la fusione delle reali inferiori col ginnasio inferiore. — Credo quindi che anche la proposta dilatoria non sia di tale portata di applicarsi alle nostre scuole reali superiori ed al ginnasio superiore. Con altre parole, noi non possiamo, anche ammettendo l'ipotesi voluta dal deputato Doljac, dispensarci dall'entrare nell'esame della proposta governativa per quello concerne le scuole reali superiori. —

Senonchè sembrandomi le sue argomentazioni prive di fondamento propongo che si passi alla discussione speciale.

Doljac: Io non entrerò più a discutere circa i principi di diritto pubblico, perchè non sarebbe forse indicato nell'odierna seduta, ma osserverò soltanto che coll'organizzazione della scuola reale noi avremmo mantenuto le cose nello stato attuale, il che però non può condurre a nessun buon risultato; io vorrei invece un totale cambiamento nei principi e metodi di tutta l'istruzione pubblica e quindi non vorrei che l'organizzazione parziale della scuola reale divenga un inceppamento all'organizzazione del ginnasio reale, dacchè la pratica ci insegna che più importante dell'organizzazione delle scuole reali sia quella dei ginnasi. Questi erano i motivi pratici che mi hanno spinto a fare la mia proposta.

Capitano: La proposta del signor deputato D.r Doljac è appoggiata? (*Non è appoggiata*).

Non essendo appoggiata la proposta del D.r Doljac e non domandando nessuno dei signori deputati la parola, pregherò il signor relatore di passare alla lettura dei singoli paragrafi della legge. Quei signori che non prenderanno la parola dopo letto un paragrafo per fare delle rimarche, riterrò acconsenzienti.

Marušič: legge i §. §. 1. 2. 3. e 4. che vengono accettati senza osservazione. Dopo letto il §. 5. „Colle scuole reali inferiori possono con riguardo alle condizioni economiche della provincia, venire congiunti dei corsi speciali per l'istruzione nei rami dell'industria e dell'economia rurale.“

Deperis: Domando la parola per fare una piccola aggiunta, che forse non sarà neanche necessaria. Abbenchè l'industria comprenda anche il commercio, pure vorrei che per maggior chiarezza venisse aggiunto dopo la parola industria, e del commercio.

Capitano: La proposta è appoggiata?

Ritter: L'appoggio.

Capitano: La proposta è appoggiata. Quei signori che si uniscono alla medesima sono pregati di alzarsi (*maggioranza*).

(I §. §. 6 al 22 vengono accettati come proposti dal Comitato).

Deperis: Siccome tutti i successivi paragrafi furono proposti dal Comitato come vennero

proposti dal Governo e che secondo il rapporto del Comitato non hanno subito verun cambiamento, così vorrei proporre di accettare i §. 22 al 32 en bloc.

Capitano: Se nessuno prende la parola ritengo accettata questa proposta. E' *accettata ed approvata* i §§. 22 al 32.

Marušič: Propongo di approvarla anche in seconda ed ultima lettura.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda la parola, farò votare sopra questa proposta. Quei signori che si uniscono alla stessa sono pregati di alzarsi. *Approvata.*

Il tenore della legge sulle scuole reali è il seguente:

Legge

valevole per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca concernente le scuole reali.

I. Disposizioni generali.

§. 1. Scopo della scuola reale è:

1. l'istruzione generale con particolare riguardo alle discipline matematiche ed alle scienze naturali,

2. la preparazione alle scuole tecniche superiori (istituti politecnici, accademie forestali, montanistiche ecc.)

§. 2. Le scuole reali complete consistono di sette classi, di cui ognuna forma un corso annuale, e si suddividono di regola in scuole reali inferiori, e superiori.

§. 3. La scuola reale inferiore serve di preparazione alla scuola reale superiore, ed ha in pari tempo lo scopo di offrire un'istruzione generale e fino a certo grado compiuta a coloro che, terminata la medesima, entrano nella vita pratica. Essa consiste di quattro corsi annuali.

§. 4. Quale scuola di preparazione per la scuola reale superiore, può servire anche il ginnasio reale di quattro classi.

§. 5. Colle scuole reali inferiori possono con riguardo alle condizioni economiche della provincia, venire congiunti dei corsi speciali per l'istruzione nei rami dell'industria, del commercio e dell'economia rurale.

§. 6. La scuola reale superiore ha tre corsi annuali. In essa viene proseguita l'istruzione incominciata nella scuola reale inferiore, essa è poi scuola specialmente preparatoria per gli studj tecnici superiori.

La scuola reale superiore non esiste mai per se sola, ma è dovunque congiunta ad una scuola reale inferiore o ad un ginnasio reale di quattro classi (§. 5). Tutti due assieme formano un solo istituto d'istruzione sotto un comune direttore. Però possono istituirsi scuole reali inferiori senza la scuola reale superiore.

§. 7. Le scuole reali sono o pubbliche o private. Sono pubbliche quelle scuole reali, che hanno il diritto di rilasciare attestati riconosciuti valevoli dallo Stato (§. 27). Soltanto gli attestati di scuole reali pubbliche hanno validità in quei casi, nei quali in generale sono richiesti per legge degli attestati sull'istruzione scolastica reale.

Gli scolari privati dovranno per ottenere tali attestati assoggettarsi ad un esame presso una scuola reale pubblica.

Le scuole reali sostenute esclusivamente o nella maggior parte coi mezzi dello Stato, sono scuole reali dello Stato.

La direzione di questi istituti spetta entro i limiti delle leggi generali dello Stato e delle leggi speciali della provincia alle i. i. r. Autorità scolastiche.

II. Materie d' insegnamento.

§. 8. Le materie d' insegnamento in una scuola reale sono:

A. obbligatorie:

- a. la religione,
- b. le lingue, cioè la lingua del paese qualora sia lingua d' insegnamento, indi la lingua tedesca e la francese,
- c. la geografia e storia,
- d. la matematica (aritmetica, algebra e geometria),
- e. la geometria descrittiva,
- f. la storia naturale,
- g. la fisica,
- h. la chimica,
- i. il disegno geometrico, e libero,
- k. la calligrafia.

B. libere:

Le lingue del paese cioè: la lingua italiana per gli scolari delle classi slovene e la slovena per gli scolari delle classi italiane, la lingua inglese, il modellare, la stenografia, il canto, la ginnastica. Altre materie libere possono a seconda del bisogno introdursi col' approvazione dell' i. r. Consiglio scolastico provinciale.

La ripartizione delle materie sulle singole classi ed il numero delle ore da impiegarsi per le medesime vengono fissate in via di ordinanza.

§. 9. Ogni lingua del paese può essere lingua d' insegnamento nelle scuole reali. Lo stabilire la lingua d' insegnamento spetta a quegli, che mantiene la scuola. Se varii contribuiscono al mantenimento, la lingua d' insegnamento viene stabilita d' accordo. Presso l' i. r. scuola reale superiore di Gorizia la lingua d' insegnamento per la gioventù italiana sarà l' italiana e per la slava la slovena; per gli scolari della nazionalità slava però viene conservata fino ad emanazione di altra legge nelle tre classi superiori la tedesca quale lingua d' insegnamento.

§. 10. I genitori o tutori determineranno all' ingresso nella scuola, se e quale lingua del paese abbia da apprendere lo scolaro oltre alla lingua d' insegnamento. La lingua per tal modo determinata diviene quindi pegli scolari materia d' obbligo.

III. Dell' accettazione e del licenziamento degli scolari.

§. 11. L' accettazione regolare degli scolari ha luogo in autunno immediatamente prima dell' incominciamento dell' anno scolastico.

Per l' accettazione nella prima classe si richiede:

1. L' età di anni 10 compiuti o da compirsi nel primo semestre del rispettivo anno scolastico,
2. la prova delle necessarie cognizioni preliminari la quale si offre mediante esame di accettazione.

Tale esame di accettazione è richiesto per l'ingresso in una classe superiore anche in tutti quei casi, che lo scolare non avesse presentato un attestato sullo studio dell'ultima precedente classe presso un pubblico istituto d'istruzione dei regni e paesi rappresentati nel consiglio dell'Impero.

In via di ordinanza si stabilirà quanto sarà da pretendersi agli esami di accettazione.

§. 12. Il passaggio da un istituto di scuola ad un altro alla fine del primo semestre verrà permesso soltanto in caso di particolare rilievo. La decisione sulle domande per l'accettazione in una scuola reale, presentate da scolari nel corso del semestre, spetterà al corpo insegnante, tranne il caso che i genitori, o quelli che fanno le loro veci, trasportassero il loro domicilio nel luogo delle scuole, nel quale caso non può negarsi allo scolare l'accettazione in un pubblico istituto d'istruzione.

§. 13. Non si potranno accettare nelle classi inferiori scolari straordinarii che non vogliono prendere parte a tutta l'istruzione, ma desiderano frequentare soltanto singole materie. Quanto alle classi superiori deciderà il corpo insegnante.

In nessun caso però si potrà oltrepassare il massimo numero degli scolari di accettarsi in una classe, fissato dalla legge. (§. 14).

§. 14. Il numero degli scolari di una classe non deve di regola essere maggiore di 50. Là, dove il numero degli scolari arriva a 60 secondo la media di tre anni, si potrà accettarne oltre a 50 solo sotto la condizione, che vengono istituite delle classi parallele.

§. 15. Esami semestrali od annuali per gli scolari pubblici non hanno luogo. Alla fine di ogni semestre ogni scolare riceve un attestato di scuola.

In base al complesso delle prestazioni dello scolare durante l'anno scolastico, la conferenza dei maestri decide della promozione del medesimo al prossimo corso superiore.

Ove non si possa con sicurezza giudicare sull'idoneità dello scolare di progredire ad una classe superiore, si terrà in presenza del direttore un esame di promozione.

Se solo l'insufficienza delle prestazioni in una singola materia è d'impedimento alla promozione, si potrà permettere allo scolare di assoggettarsi prima dell'apertura del nuovo anno scolastico ad un esame di ripetizione, dall'esito del quale dipenderà la promozione ad una classe superiore.

§. 16. A comprovare, che gli scolari della scuola reale si hanno acquitato le cognizioni necessarie per l'ammissione in una scuola tecnica superiore, vengono introdotti esami di maturità.

Questi verranno tenuti da apposite commissioni, i membri delle quali saranno nominati dal Ministro pel culto ed istruzione seguendo la massima, che membri della commissione devono essere professori di scuole tecniche, ispettori scolastici, direttori e professori delle scuole reali.

§. 17. Ogni scolare di scuola reale viene ammesso all'esame di maturità alla chiusa dell'ultimo anno del corso scolastico. A tale effetto il medesimo s'insinuerà presso il preside della commissione esaminatrice, dinanzi alla quale intende di subire l'esame, tre mesi prima della chiusa dell'anno scolastico.

Gli studenti privati, che non erano iscritti presso alcuna scuola reale pubblica, e non hanno conseguito alcun attestato pubblico dovranno egualmente insinuarsi nello stesso termine, e saranno ammessi all'esame di maturità.

§. 18. Le ulteriori più precise disposizioni sull'esame di maturità verranno date in via di ordinanza.

IV. Del personale d'insegnamento.

§. 19. Mediante un esame, da tenersi da apposite commissioni esaminatrici istituite dal Ministro pel culto ed istruzione, verrà riconosciuta la qualificazione a maestro di un ramo scientifico presso le scuole reali.

Le persone nominate a membri di queste commissioni devono rappresentare i differenti rami dell'istruzione, tanto in linea scientifica che in linea didattica.

Le ulteriori più precise disposizioni sull'esame di abilitazione al magistero, ed in particolare su quanto vi si esigerà nelle singole materie, verranno fissate in via di ordinanza.

§. 20. Soltanto quelle persone addette all'istruzione, le quali hanno ottenuto un attestato di abilitazione al magistero, possono essere impiegate quali maestri effettivi presso le scuole reali.

In via di ordinanza verrà stabilito quanto si esigerà dai maestri secondari di canto, ginnastica e simili.

I candidati al magistero, che vengono impiegati quali maestri durante o dopo il loro anno di prova, si chiamano maestri ausiliarii.

§. 21. Per le materie obbligatorie vengono nominati oltre al maestro di religione presso una scuola reale completa 12, e presso una scuola reale inferiore di 4 classi 7 maestri effettivi compreso il direttore. Presso l'i. r. scuola reale di Gorizia il numero dei maestri dovrà essere aumentato per modo che corrisponda appieno ai bisogni dell'insegnamento nelle due lingue italiana e slovena.

§. 22. Al direttore è affidata l'immediata direzione della scuola reale ed eventualmente dei corsi tecnici speciali congiunti colla stessa. Il direttore dell'i. r. scuola reale superiore di Gorizia dovrà essere in pieno possesso delle lingue italiana e slovena.

Tutti i maestri effettivi assieme formano sotto la presidenza del direttore la conferenza magistrale, i poteri della quale verranno fissati in via di ordinanza.

§. 23. Il direttore è obbligato a tenere ogni settimana 6 fino 8 ore di scuola nelle scuole reali complete, ed 8 fino 10 nelle scuole reali inferiori.

Ai maestri effettivi di rami scientifici non devono di regola essere assegnate più di 20 ore di scuola alla settimana. Solo in caso di temporaria supplenza di un maestro può un membro del corpo insegnante essere tenuto a più di 20 ore di scuola, non però più a lungo che pel corso di due mesi.

Subentrando necessità di più lunga supplenza, il maestro avrà diritto a percepire la normale competenza di sostituzione. I maestri di disegno possono essere obbligati a tenere fino a 24 ore per settimana.

Il direttore ha facoltà di diminuire a singoli maestri di 2 fino 3 ore per settimana il prescritto numero delle ore di scuola settimanali con riguardo al ramo d'istruzione, la quantità degli scolari o delle correzioni, ed in generale con riguardo ai bisogni dell'istruzione; dovrà però riferire sulla presa disposizione al consiglio scolastico provinciale.

§. 24. Ad ogni conferimento di un posto di maestro dovrà precedere un avviso di concorso, che verrà emanato a cura del consiglio scolastico provinciale. L'avviso di concorso pel posto vacante, nel quale verranno indicati i rami d'istruzione e la lingua in cui è da impartirsi l'insegnamento, come pure il salario congiunto al posto viene pubblicato nella gazzetta ufficiale di Vienna e nel foglio ufficiale della provincia.

Le suppliche vengono raccolte dal consiglio scolastico provinciale e rimesse al direttore per parere. In base a quest'ultimo il consiglio scolastico provinciale avvanza la sua proposta al Ministero pel culto ed istruzione se si tratta di scuole dello Stato, ed alla Rappresentanza provinciale, se di scuole provinciali.

Divenendo vacante un posto presso una scuola reale dello Stato o provinciale, la proposta di conferimento del quale spetti ad una corporazione, società o singola persona, se ne farà riferita tanto al consiglio scolastico provinciale che alla corporazione, società o singola persona.

§. 25. La nomina dei maestri e professori per le scuole dello stato viene fatta sopra proposta

del consiglio scolastico provinciale dal Ministro pel culto ed istruzione, quella per le scuole provinciali, dalla Rappresentanza provinciale. I maestri ausiliarii e secondarii per le scuole dello Stato vengono destinati dal consiglio scolastico provinciale sopra proposta del direttore.

V. Degli istituti privati.

§. 26. L'istituzione di una scuola reale è permessa a chiunque, premesso che l'ordinamento della medesima non contenga nulla, che sia contrario ai generali scopi d'istruzione di simili istituti.

L'istituzione quindi va unita alle seguenti condizioni:

1. Lo statuto ed il piano d'insegnamento come pure ogni cambiamento relativo abbisognano dell'approvazione da accordarsi dal Ministro pel culto ed istruzione sopra proposta del consiglio scolastico provinciale.

2. Quali direttori possono essere impiegate soltanto le persone, che comprovino la piena loro abilitazione all'insegnamento in cotale istituto d'istruzione.

§. 27. Il diritto di rilasciare attestati riconosciuti valevoli dallo Stato, può essere accordato agl'istituti d'istruzione eretti da Comuni, corporazioni o privati, se il piano d'insegnamento non differisce in punti essenziali da quello prescritto per le scuole dello stato e provinciali, e se per ogni nomina del direttore, dei maestri o dei maestri ausiliarii viene riportata l'approvazione del consiglio scolastico provinciale.

§. 28. Il direttore di simile scuola reale è responsabile dello stato della medesima verso le autorità scolastiche. Il consiglio scolastico provinciale, ed in istanza superiore il Ministro pel culto ed istruzione hanno il diritto di esigere previa procedura disciplinare l'allontanamento di un maestro o direttore inabile o che si dimostri immeritevole del suo ufficio.

§. 29. Il Ministro pel culto ed istruzione, può far chiudere ogni simile istituto d'istruzione, se l'ordinamento o l'attività dello stesso si appalesa contrario alle leggi vigenti.

§. 30. Quegl'istituti d'istruzione eretti da corporazioni o privati, che hanno la facoltà di rilasciare attestati riconosciuti valevoli dallo Stato, possono ricevere un sussidio da fondi della provincia, se è comprovata la necessità che continuino a sussistere senza restrinzione, e se le tasse scolastiche, fissate nella misura stabilita per le scuole reali dello Stato, assieme agli altri mezzi dell'istituto non sono sufficienti a sopperire alle spese.

Disposizioni finali.

§. 31. L'ampliamento delle esistenti scuole reali inferiori di 3 a scuole di 4 classi, e delle scuole reali superiori di 6 a scuole di 7 classi deve seguire fino al principio dell'anno scolastico 187 $\frac{1}{2}$.

§. 32. Il Ministro pel culto ed istruzione è incaricato dell'esecuzione di questa legge.

Capitano: Seguirebbe la proposta della Giunta concernente il debito della provincia dell'Istria verso la Contea di Gorizia e Gradisca; il signor Dr. Pajer è pregato di comunicarla a quesl'Eccelsa Dieta.

Pajer: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Nel 1859 la Luogotenenza di Trieste assumeva a prestito dal fondo del Dominio dell'Austria inferiore e per conto del fondo del Dominio goriziano l'importo di fior: 66,000:— verso l'interesse del 5 % all'anno.

Contemporaneamente la Luogotenenza passava di questo importo nientemeno che fior: 12,000:— al fondo del Dominio dell'Istria senza pattuire alcun' interesse.

Avendo quest'Eccelsa Dieta riconosciuto il debito totale verso la Bassa Austria per deliberato del 6 dicembre 1866 e incaricata la Giunta ad esigere l'interesse al 5% sul debito di fior: 12.000: — ridotto nel frattempo in via di compensazione a fior: 10.890:62½ questa passò alle pratiche necessarie.

Ma con nota 18 marzo 1867 *N.* 158 la Giunta istriana partecipava alla Giunta goriziana, avere la Dieta di Parenzo nella seduta dell'11 dicembre 1866 deliberato: „Non essere il fondo provinciale dell'Istria tenuto nè per il passato nè per il futuro di corrispondere l'interesse al fondo del Dominio goriziano per l'anticipazione da esso avuta nella complessiva somma di fior: 12.000:—, ora in seguito a compensazione ridotta a fior: 10.890:62½ “

Dalla motivazione aggiunta alla nota istriana appare che le ragioni per le quali la Dieta fu indotta a tale deliberato sieno precisamente, che aveva la Luogotenenza all'epoca che amministrava i fondi delle provincie del Litorale adottato il metodo di scambievoli anticipazioni senza interesse ed essendo anche l'importo di fior: 12.000:— stato passato al fondo del Dominio istriano a titolo di anticipazione senza il patto espresso di pagarne interesse, l'Istria non si poteva tenere obbligata al pagamento di un interesse.

Ora la falsa massima della Luogotenenza non può implicare evidentemente alcun pregiudizio per la nostra provincia dal momento che la rappresentanza di questa la ripudia.

L'Istria poteva pretendere di essere sollevata dalla corresponsione d'un'interesse sinchè l'organo competente glielo concedeva.

Ora nel 1862 con nota 51 luglio N. 925 la Giunta goriziana che era subentrata nell'amministrazione delle sostanze provinciali alla Luogotenenza faceva conoscere alla Giunta istriana che voleva avere di ritorno i fior: 12.000:— e gli interessi relativi.

Egli è manifesto che dal momento che la Giunta goriziana faceva questa domanda, il debito perdeva il carattere di una anticipazione senza interesse.

L'anticipazione fu fatta dalla Luogotenenza a tempo indeterminato. — Quindi derivava il diritto della nostra Giunta di domandarne in ogni tempo l'indilata restituzione. Se si fosse trattato di un debitore privato, renitente, la Giunta di Gorizia non avrebbe esitato un momento a chiamarlo in giudizio per avere e capitale e interessi. Ma trattandosi di una provincia del Litorale sì la Dieta che la Giunta goriziana credettero dovere di cortesia di prendere riguardo delle ristrettezze economiche dell'Istria e dare adito a trattative onde concedere al fondo del Dominio istriano tutti i favori possibili, ma bene inteso senza pregiudicare il proprio fondo del Dominio.

Riteneva la Giunta che l'Istria, vedendo come la provincia di Gorizia debba pagare al fondo del fondo del Dominio della Bassa Austria l'interesse al 5% sopra un capitale che fu impiegato a favore dell'Istria, rifuggirebbe per sentimento di giustizia e di equità dall'idea di danneggiare il fondo del Dominio goriziano così enormemente, tanto più che le consta che la rappresentanza provinciale di Gorizia ha fatto tutti i tentativi immaginabili per esimersi dal pagamento.

Il deliberato della Dieta istriana dimostra che si stimò inutile qualsiasi riguardo verso la provincia di Gorizia, nulla curando nemmeno la circostanza, che frattanto sono scorsi sei anni di trattative e che per questi sei anni, conceduti all'Istria per puro riguardo di non metterla in imbarazzo colla pretesa assoluta dell'immediata restituzione, Gorizia dovette pagare costantemente l'interesse dei 12.000 fiorini.

Messa la questione in questi termini ne viene che Gorizia dovrebbe continuare a pagare l'interesse per l'Istria durante tutta l'epoca della restituzione rateale del debito proposta dall'Istria cioè sino al 1871. — Il che invero si presenta tanto ingiusto da non abbisognare di commenti. Senonchè il pagamento del debito in rate fu accordato a condizione che si paghino anche gl'interessi e quindi il rifiuto della Dieta istriana rende nulla la concessione della dilazione.

A evitare danni maggiori del nostro fondo del Dominio propone perciò la Giunta:
Che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

I. Riconoscere il fondo del Dominio dell'Istria obbligato a pagare al fondo del Domino di Gorizia gli interessi sul debito residuo di fior: 10.890:62 $\frac{1}{2}$ tanto pel passato che pell'avvenire.

II. Incaricarsi la Giunta provinciale di far pervenire a conoscenza della Rappresentanza dell'Istria la premessa deliberazione assieme ai motivi sopra esposti colla dichiarazione che ove non avesse ad accordare gli interessi del detto capitale, la Giunta goriziana sarebbe autorizzata a procedere immediatamente a quei passi che riterrà del caso, onde conseguire in via contenziosa il pagamento immediato del capitale residuo e degli interessi relativi.

Capitano: Se nessuno prende la parola, farò votare sopra tutte due parti della proposta assieme. *Accettata*

È pregato il signor deputato Goriup di comunicare la proposta della Giunta di approvare il conto preventivo pro 1868 del comune di Caporetto.

Goriup: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Già con rapporto 15 marzo e 25 maggio a. c. N. 611 e 1200 la podestaria di Caporetto aveva prodotto i conti preventivi per l'anno 1868, che richiedevano delle addizionali sulle imposte dirette eccedenti di molto la misura del 50 %, le quali erano cagionate principalmente dalla fabbrica di una nuova canonica.

Siccome la podestaria non aveva fatto constare che relativamente a quella fabbrica fossero state esaurite le pratiche prescritte dalla legge 5 febbrajo 1864 e che non si conosceva nè il piano della fabbrica nè il fabbisogno e l'ammontare delle spese, nè l'obbligo esclusivo dei comuni ascritti alla parrocchia di portarle, e siccome dall'altro lato mancava pure la prova che i preliminari siano stati esposti per l'ispezione dei contribuenti prima della seduta del consiglio comunale, e sia poi stata pubblicata la rispettiva deliberazione di quest'ultimo a norma dei §. §. 65 e 81 Reg. com. la Giunta non poteva avanzare la domanda per la Sovrana Sanzione, e restituiva i preventivi alla podestaria per i necessari schiarimenti e per la completazione dell'atto.

Ora col rapporto pres. 15 Settembre p. p. N. 2441 la podestaria riproduce i preliminari debitamente corredati del protocollo di seduta, dell'avviso di pubblicazione, e del protocollo che offre la prova che nessuna lagnanza fu prodotta contro le addizionali e quanto alla fabbrica della canonica allega il piano, il fabbisogno ed il calcolo delle spese stabilite a fior. 7,311:10, cioè tutto venne stabilito d'accordo coll'autorità distrettuale, e produce di più il decreto dell'Eccelso i. r. Ministero del Culto del 14 gennajo a. c. N. 8410, con cui vengono approvati quei lavori definitivamente colla complessiva somma suddetta di fior. 7,311:10, assunta la tangente del patrono di fior. 2,337:5 a carico del fondo di religione goriziano e rimesso l'eseguimento dei lavori agli stessi comuni contribuenti, che li hanno anche già cominciati.

Essendosi quindi adempiuta la prescrizione della legge, e non sussistendo delle eccezioni contro le singole partite del preventivo, ed essendo dall'altro lato calcolate le addizionali giustamente sulle imposte dirette in prescrizione nei singoli comuni e nella misura corrispondente al bisogno; la Giunta propone che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

Vengono accordate alla podestaria di Caporetto per l'anno 1868 a cuoprimento delle spese per isopi comunali in conformità al preventivo le addizionali sulle imposte dirette da esigersi nel comune catastrale di Caporetto nella misura del 228 %, in quello di Susid nella misura del 225 % ed in quello di Svina col 185 %.

Capitano: Domanda qualcuno la parola? (*nessuno*). Prego di votare e di alzarsi quei signori che accettano la proposta. (*si vota*). *È accettata.*

Ora seguirà il rapporto sul conto preventivo del comune di Repengrande.

Goriup: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Col rapporto pres. 16 luglio a. c. N. 1782 la podesteria di Repengrande aveva prodotto fra altri anche il conto preventivo pel comune di Vogle per l'anno 1868, che richiedeva l'addizionale del 88 % sulle imposte dirette.

Siccome a tenore del §. 78 Reg. com. tale addizionale abbisogna della Sovrana Sanzione e che la podestaria non aveva fatto constare che la rispettiva deliberazione del consiglio comunale sia stata notificata pubblicamente secondo il §. 81 Reg. com., la Giunta prima di avanzare la domanda per la Sovrana conferma, ha dovuto ripetere anche quella prova.

Col rapporto pres. 6 settembre p. p. N. 2342 la podestaria in prova della seguita pubblicazione produce anche il rispettivo avviso scritto, ed essendo ora adempiute tutte le prescrizioni della legge né essendo soggette ad eccezione le singole partite del preventivo;

visto che l'ammanco è di fior. 174:54 e che le annue imposte dirette del comune ascendono a fior. 197:19;

la Giunta propone che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

Viene approvato il conchiuso preso dal consiglio comunale di Repengrande nella seduta del 12 luglio a. c. secondo il quale dovranno esigersi per l'anno 1868 nel comune catastrale di Vogle le addizionali del 88 % su tutte le imposte dirette per sopperire alle spese per iscopi comunali.

Capitano: Se nessuno domanda la parola, metto ai voti la proposta. I signori che si uniscono alla medesima, vorranno alzarsi. — *È accettata.*

Seguirebbe la proposta della Giunta concernente la ratifica del contratto di compravendita del fondo Groble. Il signor Dr. Pajer quale referente della Giunta è pregato di comunicare gli atti.

Pajer: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Fra gli immobili della provincia trovasi anche il fondo denominato „Groble” N. 763 Mor: in pertinenza di Prestau rappresentato nel relativo piano esistente in atti con una superficie di tese quadrate 677.

Ora Andrea Comel di Prestau chiedeva con l'istanza de pres: 15 novembre 1867 N. 2677 di comperare questo fondo al prezzo di fior: 200:—.

Il parere del perito Streinz, consultato dalla Giunta provinciale nell'argomento, attribuisce al detto fondo un valore di fior: 184:67. (*si prelegge*).

La Giunta dopo avere nelle successive trattative portato il prezzo a fior: 210:48, consentì alla vendita.

Le ragioni che indussero la Giunta alla vendita sono in gran parte quelle esposte dal perito Streinz.

Inoltre ritenne la Giunta che in mancanza di organi appositi, qualificati a sorvegliare la coltivazione dei predii provinciali, questi erano esposti a deperimento progressivo e la rendita del fondo „Groble”, che negli ultimi anni era di fior: 6 meno i pubblici aggravi, non solo in avvenire era esposta a diminuzione, ma al contrario l'interesse del capitale offerto dal Comel e opportunamente investito doveva superare più del doppio la rendita presente. — Infine il fondo „Groble” non appare intestato nei pubblici registri a ditta della provincia e per ottenerne la iscrizione occorreva una spesa non indifferente, la quale a termini del contratto ricade oggidì a peso del ricorrente Comel.

Nella persuasione di avere in ogni riguardo tutelato l'interesse provinciale la Giunta propone che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

Ratificarsi il contratto di compravendita del fondo „Groble” dd. 17 gennajo 1868 stipulato con Andrea Comel (*da preleggersi*) e autorizzarsi la Giunta provinciale a impetrarne la Sovrana Sansione a sensi del §. 21 del Regolamento provinciale.

Capitano: Domanda qualcuno la parola? (*nessuno*). Pregherò di votare (*si vota*). È accettata.

L'ultimo oggetto sull'ordine del giorno è la proposta della Giunta concernente alcune misure amministrative riguardo agli immobili del fondo provinciale. Vorrà il signor referente D.r Pajer dare lettura della proposta.

Pajer: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Essendo spirato il termine del contratto di locazione con cui l'i. r. ufficio forestale aveva ceduto a Giuseppe Louvier in conduzione gli orti del castello di questa città verso l'annuale affitto di fior. 150:—, la Giunta stimò necessario di fare assumere una descrizione estimale di tutti i fondi del castello, onde averne una base nelle successive operazioni amministrative.

Fu delegato a questa operazione il perito Streinz, il quale in una dettagliata descrizione espone tutte le condizioni materiali di quei fondi e le condizioni del possesso per modo da completare l'inventario delle sostanze provinciali, in questa parte sinora manchevole. —

In base a queste rilevazioni ed alle relative informazioni, la Giunta rinnovava col Louvier la locazione fino all'anno 1872 verso l'annuale affitto di fior. 170:— V. A. pagabili in rate semestrali anticipate.

La affittanza comprende 29 particelle di fondo, le quali in complesso rappresentano un'area di circa quattro campi.

Le circostanze che i singoli apprezzamenti sono sparsi pel castello in piccolissime frazioni, che sono di facile accesso ed esposti ai ladri, i quali ne approfittano copiosamente e che abbandonandoli in affittanza a singoli conduttori si renderebbe più intralciata e difficile la esazione degli affitti, determinarono la Giunta ad appagarsi dell'aumento di fior. 20 fatto dal Louvier, il quale in passato fu sempre puntuale nel versamento delle rate d'affitto.

Ora il Louvier faceva con l'istanza de pres. 16 luglio 1868 N. 1783 l'offerta alla Giunta di comperare due di detti apprezzamenti, cioè:

a. il fondo segnato nel piano del perito Streinz colle lettere a. q. dell'estensione di tese quadrate 49;

b. il fondo segnato nel detto piano alle lettere a. o. dell'estensione di tre quadrate 221. —

Stando alle informazioni del perito Streinz la massima rendita media dei fondi del castello, coltivati ad orto sarebbe di soldi sei la tesa quaerata.

La rendita dei detti due fondi importerebbe per tal modo fior 16:20 ed ove si voglia aggiungerci ancora fior. 2:50 pei gelsi che vi esistono, la rendita complessiva si potrebbe valutare a fior. 18:70, che capitalizzati al 6 per cento darebbe un capitale di fior. 374:—.

Il prezzo di fior. 380:— sarebbe dunque conveniente ed offrirebbe alla provincia un capitale in effettivo che opportunamente investito darebbe una rendita assai maggiore di quella supposta dal perito Streinz ed una rendita superiore al doppio di quello che attualmente il fondo rende alla provincia.

La Giunta sarebbe perciò dell'avviso di cedere la proprietà dei detti fondi di Louvier.

Oltreccìò è a portarsi a conoscenza di quest'Eccelsa Dieta che nell'incontro delle rilevazioni peritali si venne a scoprire che lo stato del possesso materiale non corrisponde esattamente all'evidenza dei libri tavolari e che oltre ad alcune questioni riguardo ai confini vi ha qua e là dei fondi di cui il possesso è contenzioso, altri dei quali il possesso, già da un'epoca che sorpassa il termine dell'usuca-

pione, è in mani di estranei, altri infine sui quali col progresso degli anni fu usurpata la servitù del passaggio.

Così Anna Bonne eleva delle pretese sul N. 41 Novali e offerse col' istanza de pres. 11 settembre 1868 N. 2387 fior. 30:— al fondo provinciale in via di transazione per la cessione dei diritti tavolari; la tutela del minore Luigi Alvian vanta la proprietà di parte del N. 45 Novali in base ad un contratto stipulato col Sovrano Erario nel 1824 ed altri hanno altre pretese.

Interessa ora che vengano eliminate tutte queste differenze onde preservare il fondo provinciale da ulteriori danneggiamenti e renderne più sicura e meno complicata la amministrazione.

Dacchè però il valore dei singoli enti cui risguardano le differenze è meshinissimo e non ne vale la pena di battere la via contenziosa ed esporsi alle spese ed alle investigazioni congiunte col processo giudiziario, la Giunta ritiene assai più indicata e profittevole pel fondo provinciale la via di transazione.

Quindi propone che l' Eccelsa Dieta si compiaccia deliberare:

I. Ratificarsi il contratto d' arrenda stipulato con Giuseppe Louvier per gli orti del castello in data 25 ottobre 1867;

II. Autorizzarsi la Giunta provinciale a stipulare col medesimo la vendita dell' orto segnato a.-o. nell' operato di stima del perito Streinz formante parte della particella di Mappa N. 244 e del N. 41 Novali, e del cortile segnato a.-q. nell' operato di stima del perito Streinz, formante parte degli stessi numeri alle seguenti condizioni:

a. che il fondo sia ceduto al compratore al prezzo di fior. 380:— pagabile alla stipulazione del contratto, senza garanzia per l' evizione e come fu sinora detenuto dalla provincia;

b. che tutte le spese pel contratto e la traslazione della proprietà stieno a carico del compratore;

III. Autorizzarsi la Giunta provinciale a stipulare a quelle condizioni che riterrà più convenienti delle transazioni con tutti coloro che muovono delle pretese sopra i fondi del castello di questa città, descritti nell' operato del perito Streinz coll' obbligo di darne bensì relazione all' Eccelsa Dieta, ma senza bisogno di una formale ratificazione anche in quanto quà e là vi fosse implicato il riconoscimento della proprietà a favore di terzi, impetrandone quindi la Sovrana Sanzione e giustificando l' impiego dei compensi in danaro che si sarà per ricavare a reintegrazione del patrimonio del fondo provinciale.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda la parola, ritengo acconsenzienti alla proposta. La proposta è *accettata*.

Goriup: Siccome la chiusa della Dieta è prossima e che sono ancora diversi oggetti di evadersi, così proporrei che sieno accettate le proposte leggi per le addizionali comunali d' accordarsi ai comuni di Caporetto e di Repengrande con Vogle anche in ultima lettura.

Capitano: Quei deputati che si uniscono a questa proposta, sono pregati di non voler alzarsi. — Sono *accettate* anche in ultima lettura.

Invito i signori di voler riunirsi in quest' aole domani alle 10 antimerid. col seguente ordine del giorno: (*legge*):

I. Relazione del Comitato di finanza sul conto consuntivo del fondo provinciale pro 1866 e 1867

II. Relazione del Comitato di finanza sui preventivi di tutti i fondi provinciali pro 1869;

III. Proposta della Giunta per la divisione di fondi comunali;

a. del comune di Camigna,

b. " " " Descla, e

c. " " " Nacla;

IV. Relazione del Comitato per la riforma dei libri tavolari;

V. Rapporto del Comitato di finanza relativamente al debito del comune di Pisino verso il fondo generale dei poveri;

VI. Proposta della Giunta per il ristauo dello spedale dei fatebenefratelli di qui;

VII. Proposta della Giunta relativamente all'organizzazione dell'istituto de' Sordo - muti in Gorizia.

La seduta è levata.

La seduta finiva alle ore 7 pom.

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the war. It is followed by a detailed account of the military operations and the results of the campaigns. The author then discusses the political and social conditions of the country and the influence of the war on these conditions. The report concludes with a summary of the findings and a list of recommendations.

THE RESULTS OF THE CAMPAIGNS

The results of the campaigns have been most successful. The army has achieved a number of important victories and has captured a large amount of territory. The enemy has been driven back and is now in a weak position. The army has also suffered some losses, but these have been more than made up for by the gains. The political and social conditions of the country have improved as a result of the war. The people are more united and more determined to win the war. The government has also taken a number of important steps to improve the country's economy and to provide for the needs of the people.

Contenuto: Verificazione del P. V. della IX. seduta; — Relazione del Comitato di finanza sui conti consuntivi del fondo provinciale del 1866 e 1867; — Relazione dello stesso Comitato sui conti preventivi di tutti i fondi provinciali pro 1869; — Proposta della Giunta relativa al progetto di legge sulla divisione dei fondi comunali di Camigna, Deskla e Nakla; — Relazione del Comitato sulla riforma dei libri tavolari; — Relazione del Comitato di finanza sulla Petizione del comune di Pisino per sospensione dell'esecuzione di precetto di pagamento; — Proposta della Giunta sui restauri dell'ospedale dei fatebenefratelli in Gorizia; — Proposta della Giunta relativamente la riorganizzazione dell'istituto dei sordomuti; — Risposta del Commissario imperiale sull'interpellanza del deputato D. r Abram riguardo alla barriera di S. Pietro; — Ordine del giorno per la prossima seduta.

Presenti:

Il Capitano provinciale
Sig. Guglielmo Conte Pace

Il Commissario imperiale
Sig. Felice Barone de Pino

e 17 deputati

Principio della seduta ore 10 antim.

Capitano: La seduta è aperta.

Il signor segretario vorrà preleggere il Processo Verbale dell'ultima seduta.

Segretario: (*prelegge il P. V. della seduta del 1 ottobre 1868*).

Capitano: Se nessuno dei signori deputati fa qualche osservazione riguardo il protocollo ora preletto lo ritengo approvato. (*nessuno*) È approvato il protocollo.

Il signor relatore deputato Candussi è pregato di voler comunicare il rapporto del Comitato di finanza sul conto consuntivo del fondo provinciale per gli anni 1866 e 1867.

Candussi: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Preso in esame i due conti consuntivi del fondo provinciale, contemplanti il primo la gestione dell'anno 1866 ed il secondo dell'anno 1867 ed avendo riscontrato che entrambi quei conti riportano fedelmente lo stato di tutti i titoli e partite che risultavano dalla chiusa del conto dell'anno antecedente, e che corrispondano pienamente, tanto in riguardo alle cifre che al merito, poichè conformi ai libri, ai giornali ed ai registri che vi si riferiscono, avendo trovato sull'appoggio delle motivazioni rassegnate dalla contabilità, che vanno annesse al suo rapporto N. 2524 del 1867 e N. 1913 del 1868 eziandio giustificate le inevitabili differenze che risultano parte in più parte in meno, tra le cifre del preventivo e quelle del consuntivo, è dovere del Comitato di proporre a quest'Eccelsa Dieta la piena approvazione di quei due conti, i quali nelle varie loro rubriche e titoli di cui vanno composti, abbracciano le cifre finali che seguono.

Riguardo al conto consuntivo dell' anno 1866.

Introito.

I. Mediante incassi assoluti.

a. Per interessi di capitali attivi	F. 12,256:51
b. Per affitti di case e fondi	„ 1,915:—
Somma	F. 14,151:51

II. Mediante operazioni di credito.

(nessuno).

III. Transitanti

a. Per anticipazioni riavute ,	F. 6,350:—
b. Per depositi e denari estranei	„ 185:62
Somma	„ 6,535:62

IV. In sovvenzioni.

Dal fondo del dominio, ch'è il civanzo di cassa col 1 gen- najo 1866 di	„ 1,510:68
Somma totale degl' Introiti	F. 22,197:81

Esito.

I. Mediante pagamenti assoluti:

a. per interessi di debiti domesticali	F. 2,592:64 1/2
b. per salari e mercedi	„ 988:—
c. per contributi fondazionali, pensioni, ecc. ,	„ 2,151:78 1/2
d. per imposte e tributi	„ 1,573:75
e. Per contributi alla società agraria, sordomuti e scuole reali „	2,185:33
f. per sussidio alle levatrici allieve	„ 429:54
g. spese pel Museo provinciale	„ 842:50
h. spese per ristauero d' edifizj, cioè Palazzo provinciale ed ospedale militare	„ 1,209:01
i. spese diverse	„ 17:39
Assieme	F. 11,767:95

Riporto . . . F. 11,767:95

II. Mediante operazioni di credito.

(nessuno).

III. Transitanti.

a. Antecipazioni date	F.	30:—
b. Depositi e denari estranei restituiti	„	185:62
		<hr/>
assieme	F.	235,62

IV. Versamenti.

Al fondo del Dominio	„	10,194:24
		<hr/>
Somma totale degli Esiti	F.	22,197:81

Che pareggiano appunto quelle degli Introiti.

In quanto alle restanze.

Le restanze attive finali del 1866 importano	F.	6,594:63
Le restanze passive finali ascendono a	„	3,079:08 $\frac{1}{2}$
		<hr/>
Vi risulta quindi un' attivo finale di	F.	3,515:54 $\frac{1}{2}$

S t a t o

della facoltà ossia del Patrimonio attivo del fondo provinciale.

Consiste questa facoltà attiva:

a. In capitali ossia obbligazioni di Stato e dell' esonero del suolo per . . .	F.	244,750:45
b. In mobili ed utensili inventariati	„	4,794:66
c. In realtà ossia case e fondi per	„	113,120:—
		<hr/>
assieme	F.	362,645:11

senza comprendere il civanzo di cassa e le restanze attive del fondo del Dominio e del fondo provinciale.

La facoltà passiva poi consiste:

Nei debiti domesticali nella somma complessiva ridotta in Val. Aust. . . .	F.	51,853:20
--	----	-----------

senza comprendere le restanze passive del fondo del Dominio e del provinciale.

Detratto il passivo dall' attivo, rimane la facoltà netta di	F.	310,791:91
--	----	------------

Bilancio.

Riassumendo ora i risultati finali della gestione dell'anno 1866 si raccoglie:

1. Che l'introito assoluto ha importato fior. 14,151:51, ma che la competenza corrente era effettivamente di . F. 14,157:51
2. Che l'esito assoluto ha importato fior. 11,767:95, ma che la competenza corrente era effettivamente di F. 10,895:39 $\frac{1}{2}$
3. Che si verificò quindi un avanzo di F. 3,262:11 $\frac{1}{2}$

Posti a confronto questi risultati colle somme, che erano state preventivate, cioè:

1. Per titolo d'introito con „ 14,085:—
2. Per titolo d'esito con „ 12,323:—
3. E per titolo di civanzi „ 1,760:—

Si riscontra, che il risultato della gestione fu favorevole in confronto all'introito per F. 74:51

E favorevole di rispetto all'esito per F. 1,427:60 $\frac{1}{2}$

Quindi in complesso favorevole di confronto al preventivo per F. 1,502:11 $\frac{1}{2}$

Il conto consuntivo poi dell'anno 1867.

presenta i seguenti estremi:

Introito.*I. Mediante incassi assoluti.*

- a. Per interessi di capitali attivi F. 12,256:51
 - b. Per affitti di case e fondi „ 1,850:—
- assieme F. 14,086:51

II. Mediante operazioni di credito.

(nessuno).

III. Transitanti.

- a. Per anticipazioni avute F. 555:38 $\frac{1}{2}$
 - b. Per anticipazioni riavute „ 6,076:95
 - c. Per depositi e denari estranei „ 178:74
- assieme F. 6,811:07 $\frac{1}{2}$

Riporto . . . F. 6,811:07 1/2

IV. In sovvenzioni.

Dal fondo del Dominio " 794:24

Somma totale degli Introiti . . . F. 21,691:82 1/2

Esito.

I. Mediante pagamenti assoluti.

a. Per interessi di debiti domesticali	F.	2,555:27
b. per salari e mercedi	"	288:—
c. per contributi fondazionali e pensioni	"	1,305:54
d. per imposte e tributi	"	1,423:45 1/2
e. per contributi alla società agraria, all'istituto dei sordomuti ed alle scuole reali	"	1,600:—
f. per sussidi alle levatrici allieve	"	335:71 1/2
g. spese pel Museo provinciale	"	300:—
h. spese per edifizii, cioè Palazzo provinciale ed ospitale militare	"	656:47
i. per spese diverse	"	90:89
		assieme F. 8,753:34

Mediante operazioni di credito.

(nessuno).

III. Transitanti

a. Per anticipazioni restituite	F.	555:58 1/2
b. per anticipazioni date	"	161:80
c. depositi e denari estranei :	"	178:74
		assieme F. 895:92 1/2

IV. Versamenti.

Al fondo del Dominio " 12,042:56

Somma totale degli Esiti F. 21,691:82 1/2

La quale è eguale a quella degl'Introiti.

In quanto alle restanze.

Le restanze attive finali del 1867 importano	F.	664:91
Le restanze passive finali ascendono a	„	4,785:55
Vi risulta quindi un passivo di	F.	4,120:46

Stato

della facoltà ossia del Patrimonio attivo del fondo provinciale.

Consiste questa facoltà attiva.

a. nel civanzo in contanti giusta il conto consuntivo del fondo del Dominio ai 31 dicembre	F.	51,159:91
b. In effetti mobili, utensili ecc. ecc.	„	4,944:89
c. In restanze attive del fondo del Dominio col 31 dicembre 1867	„	155,174:56 1/2
d. Simili del fondo provinciale	„	664:91
e. In capitali ossia obbligazioni di stato e dell'esonero del suolo con	„	244,750:45
f. In beni immobili, cioè case e terre per	„	115,120:—
g. Il sussidio dato al Municipio di Gorizia di fior. 15,000:— per l'ampliamento del fabbricato delle scuole reali, contemplato dal conto della contabilità, non viene qui esposto sull'attivo colla corrispondente cifra, ma semplicemente come tal accennato	„	—:—

Sicchè l'attivo importa F. 549,774:52 1/2

La facoltà passiva poi consiste:

a. Nelle restanze passive del fondo del Dominio e provinciale ai 31 dicembre 1867 di	F.	150,250:74 1/2
b. Nelle obbligazioni passive per	„	51,853:20

F. 182,103:94 1/2

Detratto il passivo dall'attivo, rimane la facoltà netta di F. 567,670:58

Bilancio.

Recapitolando i risultati finali della gestione del 1867 vi emerge:

1. Che l'introito assoluto ha importato fior. 14,086:51, ma che la competenza corrente era effettivamente di soli F. 14,071:94
2. Che l'esito assoluto ha importato fior. 8,755:54 ma che la competenza era effettivamente di F. 10,459:80 1/2
3. Che si verifico quindi un avanzo di F. 3,612:15 1/2

Riporto . . . F. 14,071:94 F. 10,459:80 ½ F. 3,612:13 ½

Messi a confronto questi risultati colle somme, che erano state preventivate, cioè:

- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1. Per titolo d'introito con | F. 14,085— | |
| 2. Per titolo d'esito con | | F. 12,381:— |
| 3. E per titolo di civanzi | | F. 1,702:— |

Si riscontra che il risultato dell'azienda fu sfavorevole di confronto all'introito per F. 11.06

E favorevole rispetto all'esito per F. 1,921:19 ½

Quindi in complesso favorevolmente di fronte al preventivo per F. 1,910:13 ½

Non essendo dunque il caso di fare sopra i premessi due conti consuntivi nessuna osservazione di merito, propone il Comitato che piaccia a quest'Eccelsa Dieta di conchiudere:

Restano approvati i due conti consuntivi del fondo provinciale per gli anni 1866 e 1867 nelle cifre finali, riepilogate nel presente rapporto.

Capitano: (*dopo la lettura*). Se nessuno dei signori deputati prende la parola, pregherò quelli che si uniscono alla proposta del Comitato di voler alzarsi. (Votazione *unanimità*).

Il secondo oggetto da pertratarsi sarebbe la relazione del Comitato di finanza sui conti preventivi di tutti i fondi amministrati dalla provincia pro 1868. Invito il signor relatore D.r Abram a voler riferire il rapporto medesimo.

Abram: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Esaminati, conforme all'incarico avuto dall'Eccelsa Dieta nella seduta delli 22 settembre, i conti preventivi pell'anno amministrativo 1869 di tutti i fondi amministrati dalla rappresentanza provinciale, il sottoscritto Comitato si fa un dovere di riferire quanto segue:

In sostanza combinano i preventivi pro 1869 con quelli già discussi ed approvati nel loro dettaglio da quest'Eccelsa Dieta pell'anno 1868 e per gli anni addietro.

Trattandosi di un oggetto già conosciuto il Comitato credette di adottare un metodo più spicciativo di quello fin qui usitato e di comprendere in un solo rapporto tutti quanti i preventivi, occupandosi a preferenza delle partite che differenziano da quelle approvate per l'anno anteriore o che per altri riguardi meritano una particolare menzione.

Prima però di passare all'esposizione dei singoli preventivi è d'uopo rimarcare la notevole differenza nelle obbligazioni di stato, di cui in gran parte si compongono i fondi, in seguito alla conversione rispettivamente riduzione delle medesime a sensi delle leggi finanziarie recentemente promulgate e così pure la sensibilissima diminuzione degl'introiti per quanto pervengano da interessi di obbligazioni di stato in grazia del considerevole aumento dell'imposta in base alla legge 20 giugno 1868.

Questa diminuzione degli introiti diviene assai gravosa e merita una particolare menzione nei preventivi del fondo delle Dame e degli stipendi, nei quali si manifestano dei vistosi deficit, che dovranno per intanto cuoprirsi con una corrispondente detrazione sopra ogni singolo pagamento, fino a che sarà possibile di supplire alle deficienze con le eventuali rendite intercalari od in altro modo.

Dopo queste osservazioni generali si passa ai singoli preventivi.

I. Il preventivo del fondo delle Dame

e composto dalle seguenti rubriche:

A. Esito.

1. Venti prebende a fior: 315	F. 6,500:—
2. Contributo al fondo del Dominio per spese di amministrazione	„ 292:—
3. Spese diverse	„ 4:—
	<hr/>
	Somma F. 6,596:—

B. Introito.

1. Interessi di capitali attivi	F. 5,800:—
2. Introiti diversi	„ 40:—
	<hr/>
	Somma F. 5,840:—
Dedotto l'esito di	„ 6,596:—
	<hr/>
Resta un deficit di	F. 756:—

il quale sarà da cuoprirsi mediante detrazione del 12% sulle prebende.

Il Comitato non trova di fare alcuna osservazione riguardo al dettaglio di questo preventivo, e propone che l'Eccelsa Dieta si compiaccia deliberare:

„Viene approvato il conto preventivo del fondo delle Dame per l'anno 1869 coll'introito di fior: 5,840, coll'esito di fior: 6,596 e col risultante deficit di fior: 756, da cuoprirsi con la detrazione del 12% su ogni singola prebenda.“

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola, farò votare. (*nessuno*).

Quelli che sono acconsenzienti alla proposta del Comitato sono pregati di voler alzarsi (*unanimità*).

Abram: (*legge*):

II. Il preventivo del fondo stipendi Codelli

abbraccia le seguenti rubriche:

A. Esito.

1. Tre stipendii a fior. 105 l'uno	F. 315:—
2. Contributo al fondo del Dominio per spese d'amministrazione 5 % degl'introiti preventivati	„ 15:—
3. Imposte	„ —:—
4. Spese diverse	„ —:—
	<hr/>
	Somma F. 350:—

B. Introito.

1. Interessi attivi	F. 280:—
2. Introiti diversi	„ 9:—
	<hr/>
Somma	F. 289:—
di confronto agli esiti con	„ 330:—
	<hr/>
si manifesta un deficit di	F. 41:—

il quale deficit sarà da cuoprirsi mediante diffalco del 13 % dagli stipendi

Il tutto corrisponde alle cifre approvate pell'anno 1868 meno la rendita degli interessi delle obbligazioni come sopra accennato, e si propone quindi che piaccia all' Eccelsa Dieta deliberare:

„Viene confermato il conto preventivo del fondo degli stipendi Barone Codelli pell'anno 1869 coll'introito di fior. 289:— coll'esito di fior. 330:— e col risultante deficit di fior. 41:— da cuoprirsi col diffalco del 13 % dai stipendi.“

Capitano: Se nessuno prende la parola ritengo che i deputati sono acconsenzienti alla proposta del Comitato. (*nessuno*).

La proposta è accettata.

Abram: (*legge*):

III. Il preventivo del fondo degli stipendi Werdenberg

si compone delle seguenti rubriche:

A. Esito.

1. 24 stipendii a fior. 150	F. 3,600:—
2. Contributo al fondo del Dominio per spese d'amministrazione 5 % sugl'introiti preventivati	„ 184:—
3. Imposta fondiaria pell'orto annesso al ginnasio, nonchè le rispettive addizionali	„ 4:—
4. Spese diverse	„ 2:—
	<hr/>
Somma F.	3,790:—

B. Introito.

1. Interessi attivi	F. 3,590:—
2. Introiti diversi	„ 85:—
	<hr/>
Somma F.	3,675:—
di confronto all'esito di	„ 3,790:—
	<hr/>
risulta un deficit di	F. 115:—

il quale verrà coperto mediante diffalco del 3% dagli stipendi.

Anche qui, oltre la già rimarcata differenza nell'introito nulla si trova di osservare, corrispondendo le singole partite alle cose di fatto e non ammettendo esse per la loro natura alcun cambiamento, e si propone perciò che voglia l'Eccelsa Dieta deliberare:

„Viene approvato il conto preventivo del fondo degli stipendi Werdenberg per l'anno 1869 coll'introito di fior: 3,675, coll'esito di fior: 3,790 e col deficit di fior: 115, da cuoprirsi col diffalco del 3% dagli stipendi.“

Capitano: Quei signori deputati che non si alzano, ritengo che sono acconsenzienti alla proposta del Comitato. (*nessuno si alza*).

E' approvato anche questo.

Abram: (*legge*):

IV. Il preventivo del fondo degli stipendi

e composto dalle seguenti rubriche:

A. Esito.

1. Fondazione e stipendi	F. 914:—
2. Contributo al fondo del Dominio	„ 51:—
3. Imposte e tasse.	„ —:—
4. Spese diverse	„ 1:—

Somma F. 966:—

B. Introito.

1. Interessi di capitali attivi	F. 994:—
2. Introiti diversi	„ 25:—
assieme	F. 1,019.—
Dedotto l'esito di	„ 966:—
risulta un avanzo di	F. 53:—
Il reale avanzo ascende però a	„ 419:51
ed appartiene alle fondazioni Stanić, Alessio, Rijavec, Pravizza e Leoni;— le fondazioni Gattei, Štubel ed Abram sono in deficit di assieme	„ 66:18 1/2

il quale viene interinalmente detratto dal reale avanzo colla riserva che il medesimo dovrà poi cuoprirsi mediante diffalco del 18% sullo stipendio Gattei e del 17% su quello di Abram e frattanto risulta il sopra esposto avanzo in somma rotonda di

F. 53:—

Si propone che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

„ Resta approvato il conto preventivo del fondo degli stipendi per l'anno 1869 coll'introito di fior. 4,019:—, coll'esito di fior. 966:— e col risultante civanzo di fior. 419:54 a favore delle fondazioni: Stanić, Alessio, Rijavec, Pravizza e Leoni; nonchè col deficit di fior. 66:18½ a carico delle fondazioni: Gattei e Abram, da cuoprirsi colla detrazione del 18 % e rispettivamente del 17 % degli stipendi in conformità al dettaglio del preventivo.“

Capitano: Se nessuno dei signori prende la parola, ritengo che approvano la proposta del Comitato. (*nessuno*).

È accettata.

Abram: (*legge*):

V. Il preventivo del fondo pell' agricoltura e coltura boschiva

combina, meno la partita d'introito „Interessi attivi“ che dai fior. 45 viene ridotta a fior. 34 in seguito alla succitata legge finanziaria, perfettamente con quello approvato pell'anno 1868 e quindi si propone che si compiacca l'Eccelsa Dieta deliberare:

„ Viene approvato il preventivo pell'anno 1869 coll'introito di fior. 97:—, coll'esito di fior. 36:— e col civanzo di fior. 61:— da collocarsi a frutto.“

Capitano: Se nessuno dei signori deputati dimanda la parola, ritengo che sono acconsenzienti anche a questa proposta. (*nessuno*).

Anche questo è approvato.

Abram: (*legge*):

Lo stesso vale del

VI. Preventivo del fondo provinciale comunale.

A. Esito.

1. Interessi ai comuni	F. 1,710:—
2. Imposte e tributi	„ —:—
3. Al fondo del Dominio per spese d'amministrazione il 5 % degli introiti preventivati	„ 84:—
4. Spese diverse	„ —:—
Somma	F. 1,794:—

B. Introito.

1. Interessi attivi	F. 1,790:—
2. Introiti diversi	„ 4:—
assieme	F. 1,794:—
di confronto all'esito preventivato con	„ 1,794:—
si manifesta un civanzo di	F. —:—

Perci si propone che piaccia all' Eccelsa Dieta deliberare:

„ Resta approvato il preventivo pell' anno 1869 coll' introito di fior. 1,794:— e coll' esito di fior. 1,794:—.“

Capitano: Anche questo è approvato se nessuno dei signori deputati fa qualche controosservazione. (*nessuno*).

Abram: (*legge*):

VII. Il preventivo del fondo generale dei poveri.

Anche le rendite di questo fondo vengono falciate, inquantochè derivano dagli interessi di obbligazioni, pell' aumento dell' imposta in seguito alla legge 20 giugno a. c.

Ciononostante potrà il fondo, mercè i vistosi civanzi, adempiere appieno a tutti gli obblighi, ad esso inerenti.

Il dettaglio del preventivo è il seguente:

Esito.

1. Fondazioni e stipendi	F. 20,013:—
2. Contributi	„ 1,992:—
3. Imposte e tributi	„ —:—
4. Spese diverse	„ 200:—
Somma	F. 22,205:—

B. Introito.

1. Interessi attivi:	
a. Interessi di obbligazioni del fondo	F. 14,212:—
b. „ di capitali investiti presso i privati „	„ 3,879:—
c. „ di obbligazioni vincolate a favore degli istituti di poveri nei paesi della pianura „	„ 6,448:—
2. Rendite di realtà	„ 146:—
3. Eredità e donazioni	„ —:—
4. Introiti diversi	„ 450:—
Somma	F. 25,135:—
Contraponendo gli esiti preventivati di	„ 22,205:—
si manifesta un avanzo di	F. 2,930:—

Combinando il preventivo ad eccezione dei cambiamenti portati dalla legge 20 giugno a. c. perfettamente con quello dell' anno 1868, il Comitato con richiamo alle osservazioni esposte nel rapporto delli 3 settembre al N. 2085 propone che l' Eccelsa Dieta voglia decidere:

„ a. Viene approvato il conto preventivo del fondo generale dei poveri pell' anno amministrativo 1869 coll' introito di fior. 25,135:—, coll' esito di fior. 22,205:— e col civanzo di fior. 2,930:—.

„b. Viene incaricata la Giunta provinciale di erogare le rendite di questo fondo giusta il dettaglio del preventivo e di collocare a frutto il risultante civanzo di fior. 2,950:—.“

Capitano: Se nessuno dei signori deputati fa un'osservazione, li ritengo acconsenzienti anche a questa proposta. (*nessuno.*) È ammesso.

Abram. (*legge.*)

VIII. Il preventivo del fondo provinciale.

Qui pure si riscontra una sensibile riduzione della rubrica I. dell'Introito „Interessi di capitali attivi“ che importa pell'anno 1869 fior. 9,814 di confronto ai fior. 12,253 preliminati pell'anno antecedente, a motivo che una gran parte di questi capitali consiste in obbligazioni di stato, come si evince dal prospetto All. I. del preventivo. Le altre rubriche dell'Introito restano inalterate.

In riguardo alle partite dell'Esito si trova di osservare quanto segue:

Un' aumento di confronto all'anno antecedente viene proposto dalla Giunta provinciale alla rubrica II. „Scuola agraria in Gorizia“ con fior. 2,700, ove invece pegli anni passati venivano preventivati fior. 2,200. L'importo maggiore viene motivato con la proposta di un' aumento della paga del maestro, fatta dalla Giunta provinciale nella seduta delli 10 settembre p. p.

Non essendo ancora evaso l'oggetto, il Comitato ammise la cifra soltanto *condizionatamente*, vale a dire pel caso che venisse dall'Eccelsa Dieta accettata la rispettiva separata proposta della Giunta.

Un altro irrilevante aumento si propone nella rubrica „Spese diverse“ con fior. 50:— di confronto ai fior. 40:— preventivati nell'anno 1868 per questo titolo, e ciò in base ai risultati degli anni passati.

All'incontro si riscontra una riduzione nella rubrica „Imposte e tributi“ essendo l'imposta per le obbligazioni già conteggiata nell'Introito, e nella rubrica „Spese pel Museo provinciale“ ove si omette la partita di fior. 160:— pell'acquisto di mobili, di cui è sufficientemente provvisto il Museo.

Tutte le altre rubriche restano invariate, non meno quella del „Contributo all'istituto dei sordomuti in Gorizia“ con fior. 600:— quantunque le deliberazioni prese nella seduta delli 17 settembre p. p. circa la riorganizzazione di questo istituto richiederanno un dispendio di molto maggiore.

In mancanza però di un dettagliato preventivo delle rendite e dei bisogni dell'istituto il Comitato non è in grado di precisare pell'anno venturo l'importo che occorrerà per questo titolo, e crede di conservare frattanto la cifra proposta dalla Giunta, rimettendo quest'ultima a supplire alle eventuali maggiori esigenze necessariamente congiunte colla succitata deliberazione dietale, coll'importo preventivato nella rubrica „Spese straordinarie“ nel fondo del Dominio.

La rubrica di fior. 840 per un maestro di agronomia presso le scuole reali, nonchè quella di fior. 650 per le cattedre di lingua italiana e slovena presso il ginnasio di Gorizia vengono proposte soltanto con la condizione ammessa anche nel preventivo dell'anno 1868, vale a dire per il caso che le pratiche in corso non conducessero alla definitiva soppressione di questi contributi.

Il dettaglio del preventivo è il seguente:

A. Esito.

1. Interessi di debiti domestici	F. 2,595:—
2. Scuola agraria in Gorizia	„ 2,700:—
Porto	F. 5,295:—

	Riporto . . .	F. 5,295:—
5.	Salari e mercedi	„ 4,128:—
4.	Contributi per fondazioni, salari e pensioni	„ 1,543:—
5.	Rimunerazioni	„ 650:—
6.	Imposte e tributi	„ 658:—
7.	Contributi: alla società agraria, all'istituto dei sordomuti ed al Municipio di Gorizia per le scuole reali	„ 1,600:—
8.	Sussidii alle levatrici allieve	„ 500:—
9.	Spese pel Museo provinciale	„ 320:—
10.	Spese per edifici	„ 500:—
11.	Spese diverse	„ 50:—
	Somma . . .	F. 12,002:—

B. Introito.

1.	Interessi di capitali attivi	F. 9,814:—
2.	Affitti di case e fondi	„ 1,860:—
3.	Introiti diversi	„ 5:—
	Somma . . .	F. 11,677:—
	di confronto all'Esito prelimitato con.	„ 12,002:—
	si manifesto un deficit di	F. 325:—

Il Comitato propone che l'Eccelca Dieta voglia deliberare:

„Viene approvato il preventivo del fondo provinciale pell'anno amministrativo 1869 coll'introito di fior. 11,677:—, coll'esito di fior. 12,002:— e col deficit di fior. 325:—, autorizzata la Giunta provinciale d'incassare le rendite e di erogarle entro i limiti del preventivo con riguardo alle condizioni espresse nel presente rapporto alle rubriche: „Scuola agraria e Rimunerazioni.“

Capitano: Se nessuno dei signori deputati prende la parola, ritengo approvato anche il preventivo del fondo provinciale. (*nessuno*). *È accettato.*

Abram: (*legge*):

IX. Il preventivo del fondo del Dominio.

L'ammanco, che si verifica nell'introito di questo fondo, preventivato con fior. 16,155:— di confronto ai fior. 18,347:— dell'anno antecedente, proviene dalle minori rendite del fondo domestico alla rubrica I. conforme al preventivo or ora preletto.

Alla rubrica „Contributi“ si verifica un' aumento insignificante. abbenchè il contributo dei fondi, consegnati appena alla metà dell'anno corrente, viene calcolato nel presente preventivo per l'anno intero, mentre in quello dell'anno 1868 si computava soltanto per l'epoca dal 1 maggio impoi, pure la differenza non è rilevante, stante la riduzione degli introiti netti di questi fondi.

Per quanto riguarda l'esito di questo fondo, è da rimarcarsi un piccolo aumento delle spese di amministrazione, inquantochè riguardano la spesa per un secondo diurnista, resosi indispensabile in seguito all'aumento dei lavori di contabilità dopo la consegna di cinque altri fondi, e così pure un'au-

mento di fior. 2,000:— nella rubrica „Sovvenzioni per strade“ che trova la sua giustificazione nelle deliberazioni prese nella seduta delli 23 settembre.

All'incontro vengono ridotte le rubriche „Spese del fondo domestico, Spese per case di forza, per istituti pii, per stabilimenti di maternità, per acquartieramenti e trasporti militari e per interessi passivi“ in base ai risultati degli ultimi anni, in modo che diventa possibile di ribassare l'addizionale provinciale pei bisogni di questo fondo di 1%,

La rubrica X. „Spese straordinarie“ viene ammessa con fior. 5,000:—, perchè con questa si dovrà sopperire alle spese pel mantenimento dei trovatelli, al maggior dispendio pell'istituto dei sordomuti, all'eventuale spesa maggiore per gli espulsi ed altre occorrenze imprevedute.

Del resto corrisponde il preventivo alle cose di fatto ed alle deliberazioni prese dall'Eccelsa Dieta nelle anteriori tornate, come segue:

A. Esito.

1. Spese del fondo domestico	F. 12,002:—
2. „ d' amministrazione	„ 17,586:—
3. „ d' ammalati	„ 500:—
4. „ di vaccinazione	„ 2,700:—
5. „ per case di forza	„ 1,556:—
6. „ per istituti pii	„ 8,000:—
7. „ per stabilimenti di maternità	„ 500:—
8. Contributi	„ —:—
9. Spese per espulsi	„ 3,960:—
10. Spese per l'acquartieramento della gen- darmeria, per l'acquartieramento militare e per trasporti	„ 6,190:—
11. Sovvenzioni ai comuni per le strade regionali	„ 8,000:—
12. Capitali passivi da restituirsi	„ 8,000:—
13. Interessi passivi	„ 2,700:—
14. Spese diverse	„ 594:—
15. Spese straordinarie	„ 5,000:—
Somma	F. 77,268:—

B. Introito.

1. Rendite del fondo domestico	„ 11,677:—
2. Capitali attivi	„ 2,000:—
3. Contributi	„ 1,888:—
4. Retrocessioni	„ 400:—
5. Introiti diversi	„ 190:—
assieme	F. 16,155:—
di confronto all'esito di	„ 77,268:—
si manifesta un' ammanco di	F. 61,113:—

Per cuoprire questo deficit sarebbe da imporsi l'addizionale del 15 % sulle imposte dirette prescritte per l'anno 1867 non compresa l'addizionale di guerra, le quali importavano appar nota dell' i. r. ufficio principale delle imposte di qui d.d. 22 aprile 1868 N. 1420 F. 420,771:75 1/2 epperò depurate dai rilasci per addizionali accordati nel 1867 con fior. 5,974:36 1/2 si giustifica il diffalco delle imposte a tali rilasci con „ 20,771:75 1/2 quindi dalla somma di F. 400,000:— sarebbe da riscuotersi la proposta addizionale di 15 %.

Il Comitato perciò propone che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

„ 1. L'introito del fondo del Dominio per l'anno 1869 viene stabilito nella somma complessiva di fior. 16,155:— composta dalle relative partite di dettaglio del preventivo; “

„ 2. L'esito viene fissato nell'importo complessivo di fior. 77,268:— giusta il dettaglio del preventivo; “

„ 3. A cuoprimento del deficit di fior. 61,113:— viene imposta l'addizionale del 15 % sulle imposte dirette, esclusa l'addizionale di guerra; “

„ 4. La Giunta provinciale viene incaricata d'incassare le rendite e d'impiegarle entro i limiti del preventivo. “

Capitano: Ritengo accolta anche questa proposta, qualora nessuno dei signori deputati fa una controosservazione. (*nessuno*).

E' accettato anche il preventivo del fondo del Dominio.

Abram: (*legge*):

X. Il preventivo del fondo d'esonero del suolo.

Le osservazioni generali, fatte nel rapporto del sottoscritto Comitato delli 9 settembre a. c. al N. 2083 sul preventivo di questo fondo pell'anno 1868 valgono anche pel presente preventivo pro 1869.

In quanto al dettaglio viene a subire una modificazione la rubrica „Spese di regia“ in seguito alla deliberazione dell'Eccelsa Dieta nella seduta delli 22 settembre, con cui venne aumentata a fior. 900:— la paga dell' i. r. aggiunto addetto al Capitanato distrettuale di Tolmino per gli affari di regolazione degli oneri fondali.

In conseguenza di ciò si accresce la rubrica „Commissioni locali“ a fior. 7,225:— e la complessiva rubrica „Spese di regia“ a fior. 9868:— di confronto alla proposta della Giunta con fior. 9,703:—. L'aumento viene supplito con una corrispondente sottrazione alla rubrica „Pagamenti di capitali mediante riscatto al corso di borsa,“ la quale viene ridotta a fior. 16,074:— invece dei fior. 16,239:— proposti dalla Giunta.

Le altre rubriche dell'esito si basano su prescrizioni legali e sui piani d'estinzione già stabiliti, sono quindi d'indole invariabile e non danno motivo ad una particolare osservazione, ritenendosi giusti i rispettivi calcoli di contabilità.

Nelle rubriche d'introito è d'uopo far menzione di quella che riguarda il contributo del Dominio, che viene proposto pell'anno 1869 con fior. 52,000:— ove nell'anno 1868 era di fior. 48,000:—, per cui si rende necessario l'aumento dell'addizionale di 1 %. La rendita annua del debito capitale di fior 609,654:95 importa F. 30,482:75

Vi si aggiungano le seguenti partite:

Riporto . . . F. 30,482:75

1. le rendite arretrate alla fine del 1867	F. 80,604:85 1/2
meno l'importo rimasto in arretrato presso gl'i. r. uffici steurali li 31 dicembre 1867 depurato dai rilasci accordati con	F. 31,810:28
nonchè l'importo preventivato nel 1868 oltre le spese correnti in più con	„ 11,164:25
assieme	<u>F. 42,974:53</u>
quindi soltanto	F. 37,630:32 1/2
2. le spese di regia preventivate pel 1869, detratti gl'interessi di mora ed altri introiti	„ 6,552:—
assieme	<u>F. 74,465:07 1/2</u>

A conto parziale di questo debito si propone l'addizionale di soldi 13 ossia il 13 % sopra ogni categoria d'imposte dirette messe in prescrizione pel 1867 con F. 420,771:73 1/2 come dal prospetto dell' i. r. ufficio principale delle imposte d.d. 22 aprile C. N. 406 del 1868 e detratti gli abbuoni eventuali con „ 20,771:73 1/2 sopra il residuo di F. 400,000:— nell'importo totale di fior. 52,000:—.

Nel resto il Comitato non trova di fare alcuna osservazione e propone pell'approvazione il preventivo come segue:

A. Introito.

Contributi degli onerati:

1. Pagamenti di capitali	F. 31,528:—
2. Pagamenti di rendite	„ 10,580:—
3. Interessi di mora ed altri redditi	„ 3,351:—

Contributi del Dominio:

4. Il terzo accollato al Dominio	„ 52,000:—
--	------------

Contributi dello Stato:

5. Indennizzo per laudemii	„ 8,074:—
6. Interessi attivi di civanzi del fondo collocati a frutto	„ 6,192:—
7. Capitali attivi restituiti dall' Erario	„ 5,267:—
assieme	<u>F. 116,988:—</u>

B. Esito.

1. Spese di regia	F.	9,868:—
2. Pagamenti di capitali:		
a. mediante estrazione a sorte	„	27,500:—
b. mediante riscatto al corso di borsa	„	16,074:—
3. Importi capitali da pagarsi in via di con-		
guaglio agli aventi diritto	„	200:—
4. Rendite da pagarsi agli aventi diritto	„	57,600:—
5. Indennizzo per laudemii	„	5,946:—
		assieme . . . F. 116,988:—

In base al fin qui esposto vorrà l' Eccelsa Dieta deliberare:

„ a. L' esito del fondo d' esonero del suolo viene fissato pell' anno amministrativo 1869 a fior. 116,988:— conforme al dettaglio del preventivo; “

„ b. L' introito viene stabilito nel medesimo importo di fior. 116,988 giusta il dettaglio di esso preventivo; “

„ c. A cuoprimento delle rendite preliminate pell' anno 1869 con fior. 52,000:— da pagarsi dalla provincia, sarà da incassarsi l' addizionale del 15 % sulle imposte dirette, escluse l' addizionale di guerra. “

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda la parola, ritengo approvato anche il conto preventivo del fondo d' esonero. (*nessuno*). È approvato.

Abram: (*legge*):

In fine propone il Comitato la seguente legge finanziaria pell' anno amministrativo 1869:

Legge:**valevole per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca.**

Coll' assenso della Dieta provinciale della Mia Contea principesca di Gorizia e Gradisca trovo di ordinare quanto segue:

A cuoprimento del deficit tanto del fondo del Dominio quanto del fondo d' esonero sarà da incassarsi nella principesca Contea di Gorizia e Gradisca nell' anno amministrativo 1869 l' addizionale del 28 % sulle imposte dirette, escluse l' addizionale di guerra, e precisamente nella misura del 15 % per iscopi meramente provinciali, e del 13 % per l' esonero del suolo.

Capitano: Quei signori deputati, che si uniscono alla proposta del Comitato di finanza, sono pregati di voler alzarsi. (*Votazione unanimità*).

Abram: Io proporrei che, trattandosi di un oggetto, che forma una proposta di legge, venisse accolto anche in ultima lettura.

Capitano: Domanda qualcuno dei signori deputati la parola? (*nessuno*).

Se nessuno dei signori deputati domanda la parola, farò votare. Quelli che si uniscono alla proposta di approvare questa legge anche in ultima lettura, sono pregati di voler alzarsi. (*Votazione unanimità*).

Ora seguirebbe la proposta della Giunta concernente la divisione dei fondi comunali del comune di Camigna. Il signor relatore D.r Tonkli è pregato di voler comunicare il rapporto relativo.

Tonkli: (*legge*): Eccelsa Dieta! Nella seduta 29 gennajo 1856 il consiglio comunale di Camigna allo scopo di cuoprire la quota dell'imprestito nazionale deliberava di passare alla divisione dei fondi comunali fra i membri del comune e di ripartire sulle particelle la relativa somma dell'imprestito medesimo, il quale deliberato aveva in massima ottenuto anche la sanzione delle relative autorità.

In seguito a ciò fù effettuato a poco a poco la divisione dei diversi fondi comunali in porzioni uguali fra i membri comunali, ma i fondi medesimi rimasero sempre ancora trascritti proprietà del comune.

Per passare alla divisione anche della rimanenza dei fondi previsti dal succitato protocollo di seduta, convennero tutti gli interessati addì 29 marzo 1865, che anche questi si dovrebbero dividere e assegnare a loro in porzioni uguali.

Il consiglio comunale nella seduta 28 ottobre 1866 approvava tale convenzione verso la sola condizione, che gli assegnatari dovrebbero pagare un annuo canone nella cassa comunale.

Sopra rimarca della Giunta provinciale, che tale disposizione sarebbe contraria alle leggi sull'esonerazione degli oneri fondali il consiglio comunale nella seduta 13 marzo 1867 deliberava a voti unanimi, che la divisione abbia da seguire senza verun corrispettivo ed in modo tale, che ogni membro del comune diventi proprietario assoluto delle porzioni a lui assegnate.

Tale conchiuso fu trasmesso alla Giunta col rapporto 22 marzo 1865 al N. 595, a cui furono uniti pure tutti gli atti anteriori, nonchè il piano della divisione, cui è allegato l'elenco di tutti gli interessati con l'indicazione della particella già assegnata o da assegnarsi ai singoli e del valore della stessa, il quale ha la data dei 12 e seguenti giugno 1866.

Tanto il piano di tutti i fondi che furono in diverse epoche divisi fra i comunisti di Camigna e le sue frazioni, quanto il preaccennato elenco degl'interessati fu esposto nell'ufficio comunale per 14 giorni ad ispezione pubblica con l'invito nell'apposito avviso dd. 26 ottobre 1866, che chiunque si ritenesse leso nei propri diritti, avanzi il reclamo nel termine di giorni 14.

Non essendo stato presentato contro l'operato della divisione alcun ricorso, è giuocoforza ritenere, che la divisione sia stata effettuata a pieno soddisfacimento di tutti gli interessati.

In vista di tutto ciò non può la Giunta che raccomandare all'Eccelsa Dieta, che voglia accettare il seguente

Progetto di legge.

1. Viene approvata la divisione dei fondi comunali del comune censuario di Camigna denominati: Krimajnik, Na Vališči, Mala Gora, Pod Hiščami, Na Goričici già effettuato o da effettuarsi in conformità al piano dd. Camigna 12 e seguenti giugno 1866 -/.

2. Le singole particelle vengono assegnate ai membri del comune censuario di Camigna conforme all'elenco e protocollo di stima unito al piano sub 2/. in modo che ognuno diventi proprietario delle porzioni a lui assegnate e a tale scopo sarà da rilasciare alle parti il relativo documento di trasferimento di proprietà colla facoltà della trascrizione.

Pagliaruzzi: Dimando la parola.

Che l'amministrazione dei fondi comunali in generale lascia moltissimo da desiderare, non vi è nessun dubbio, e che la loro divisione sia quasi una necessità, di ciò sono anche io persuaso.

Ma da quanto vedo trovo che il comune di Camigna ha dimandato l'autorizzazione di dividere questi fondi per pagare la quota a lui spettante del prestito nazionale, senza avere però dimostrato la necessità di alienare i fondi medesimi per assoluta mancanza di altri mezzi disponibili. E poi se il co-

mune di Camigna ha l'intenzione di alienare quei fondi per pagare le sue obbligazioni del prestito nazionale, questo danaro non lo incasserà che di anno in anno.

Se d'altronde il comune medesimo avesse dimostrato di non possedere altri mezzi per sanare questo suo debito, allora io non avrei nulla in contrario di accordare questa divisione, ma dal momento che non ha dimostrato questo bisogno, credo di dovermi opporre alla proposta divisione e perciò propongo: Che la Giunta sia incaricata di restituire al comune di Camigna l'operato coll'incarico di produrre questa sua istanza nella prossima tornata di quest'Eccelsa Dieta, dimostrando, la stringente necessità ed assoluta mancanza di altri mezzi per pagare le sue obbligazioni del prestito nazionale.

Capitano: La proposta dell'onorevole signor deputato Pagliaruzzi tende dunque a rigettare la proposta della Giunta. Dimanda ancora qualcuno dei signori deputati la parola? (*nessuno*). Allora il signor relatore ha la parola.

Tonkli: Io ho già accennato che il consiglio comunale di Camigna nella sua seduta del 29 gennajo 1856 aveva deliberato la divisione di diverse particelle dei fondi comunali fra i membri di quel comune allo scopo di cuoprire la quota a lui spettante dal prestito nazionale, il qual protocollo venne anche sancito dall'autorità politica che allora era a ciò competente.

In seguito a questo deliberato sono state anche divise diverse particelle di quei fondi, dimodochè i comunisti hanno anche pagato le loro quote rispettive.

Siccome poi il comune medesimo aveva da pagare la sua quota, che ammontava alla somma di fior. 9,000:—, così circa la metà di quest'importo fu ricavato dalla vendita delle obbligazioni e l'altra metà fu incassata dai comunisti in proporzione della divisione dei fondi medesimi, cosichè non rimanevano al comune stesso che pochi fondi ancora da dividersi.

Ora sono stati divisi anche questi fondi per voti unanimi della popolazione di quel comune, come anche per unanimità di voti del consiglio comunale medesimo. Qui non si tratta dunque dell'alienazione di quei fondi, ma si tratta soltanto di dividere i medesimi e di assegnarli in proprietà ai singoli comunisti.

Visto poi che l'Eccelsa Dieta aveva già riconosciuta la necessità e l'utilità della divisione dei fondi comunali, a quale scopo aveva anche votato un apposito progetto di legge, il quale se anche non ottenne la sazione sovrana, ciò non era già perchè il governo si fosse dichiarato contrario in genere, ma perchè riteneva soltanto di non stabilire una legge uguale per tutti i comuni, ma lasciava invece libero ad ognuno di questi di stabilire le massime d'adottarsi in merito.

Non posso quindi in oggi che riportarmi ai motivi addotti dal signor relatore Winkler nella rispettiva pertrattazione del 24 marzo 1863, che avendo cioè tutti i comunisti chiesta la divisione, che avendola approvata il consiglio comunale a voti unanimi e che essendo stati esposti anche gli elenchi nell'ufficio comunale pel corso di 14 giorni e senza che vi sia stato fatto nessun reclamo in proposito, è giuocoforza il ritenere che la divisione corrisponda ai voti di tutti gli interessati.

Per tutti questi motivi non posso che raccomandare di accogliere la proposta della Giunta.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati dimanda più la parola sopra quest'oggetto, dimando se viene appoggiata la proposta del signor deputato Pagliaruzzi?

Dottori: L'appoggio.

Capitano: I signori che si uniscono alla proposta del signor daputato Pagliaruzzi, sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *minoranza*).

Ora pregherò il signor relatore D.r Tonkli a voler leggere la prima parte della proposta della Giunta.

Tonkli: (*legge il primo punto del progetto di legge*).

Capitano: Quei signori che si uniscono a questa proposta, sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *maggioranza*).

Tonkli: (*legge il secondo punto del progetto di legge*).

Capitano: Quei signori che sono acconsenzienti a questo secondo punto, sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *maggioranza*).

Tonkli: Propongo che sia approvato anche in ultima lettura.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati fa un'osservazione, ritengo approvato anche in ultima lettura. (*approvato*).

Ora seguirebbe la proposta della Giunta sulla divisione dei fondi comunali del comune di Descla. Il signor relatore D.r Tonkli è pregato di voler riferire il suo rapporto.

Tonkli: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Il consiglio comunale di Descla aveva sino dal 25 marzo 1866 preso la deliberazione di passare alla divisione dei fondi comunali tra i singoli membri del comune, aggiornando però ad altri tempi la definitiva decisione sul dettaglio della divisione medesima.

Dopo diversi studi fatti in tale proposito l'attuale consiglio comunale della detta podestaria nella seduta delli 25 ottobre 1867 prendeva il conchiuso a voti unanimi di dividere tutti i fondi comunali nel modo, che circa la metà verrebbe assegnata a quei possessori del comune, che hanno poderi con propria masseria e pagano almeno fiorini uno d'imposta, dietro 8 classi secondo le imposte in maniera, che ogni membro della I. classe ne riceverebbe 16 campi, della II. classe 14 campi, della III. classe 12, della IV. classe 10, della V. classe 8 campi, della VI. classe 6 campi, della VII. classe 4 e dell'VIII. classe 2 campi senza riguardo al valore del suolo, nel mentre la rimanente metà dei fondi verrebbe divisa in parti uguali, secondo il valore del suolo fra tutti i pertinenti del comune, che sono capi di famiglia.

I fondi comunali verrebbero assegnati in proprietà ai singoli comunisti verso il prezzo di fior. 2,650:— da pagarsi nella cassa comunale in proporzione del valore delle particelle ricevute, per pagare col detto importo tutti i debiti del comune, compresi quelli dovuti per la reluzione delle servitù, nonchè le spese della progettata divisione.

Questo conchiuso fu regolarmente pubblicato coll'avviso 27 ottobre 1867 N. 110, il che ebbe per conseguenza un ricorso, presentato cumulativamente dai comunisti: Antonio Juvančič, Giuseppe Kodelja, Andrea Konjedič, Giuseppe Valentinčič e Francesco Malign quale procuratore degli eredi del defunto Lodovico Duca di Blacas d'Aulps.

I ricorrenti asseriscono, che i comunali furono acquistati dal comune nel 1842 dalla signoria di Canale principalmente nello scopo di esercitare nei medesimi in promiscuità il diritto di pascolo, nel mentre unicamente il diritto di tagliar legna doveva essere diviso; che essendo essi i più forti possidenti, dei quali paga ognuno da 50 a 86 fior. d'imposte, dovettero nel passato contribuire maggiormente al pagamento delle imposte per la reluzione degli oneri fondali con sovrainposte sulle imposte dirette, e concludono che la progettata divisione pregiudichi i loro diritti. Inoltre osservano i medesimi, che soltanto quella divisione sarebbe giusta, la quale si effettuerebbe in proporzione delle imposte dirette e che si assoggetterebbe alla medesima anche qualora verrebbe praticata a sensi del progetto di legge votata dalla cessata Dieta nel 1865.

Infine concludono essi instando, che la Giunta provinciale voglia negare l'approvazione al detto progetto di divisione.

La deputazione comunale nel trasmettere il detto ricorso osservava nella relativa relazione pres. 7 dicembre 1867 al N. 2,840, che dei ricorrenti i quattro primi sieno comunisti di Descla, nel mentre i due ultimi tengono soltanto delle colonie nel detto comune; che i quattro primi non posse-

gano che 6 o 7 animali bovini, nel mentre i loro fondi privati e specialmente i prati e boschi sieno di tale e tanta estensione, da poter provvedersi da sè a tutte le esigenze, sia in riguardo al foraggio della loro animalia sia al bisogno delle legna richiesto dalle loro economie; che i medesimi anche nel passato non usufruivano i fondi comunali in grado maggiore dei possidenti della II. III. IV. classe, i quali posseggano circa la stessa quantità di animalia.

Perciò che riguarda però il pagamento delle imposte e dell'equivalente, come anche degli importi per la reluzione degli oneri fondali osserva la deputazione comunale, che questi oneri comunali non venivano già pagati dai comunisti in proporzione delle imposte dirette che pagano, ma bensì in misura che i medesimi partecipano agli utili di fondi comunali.

Riguardo ai ricorrenti ultimi segnati rimarca la deputazione comunale, che i medesimi non posseggono ne possedevano dell'animalia nelle loro colonie, che non hanno nè partecipato agli utili nè agli oneri dei fondi comunali, ma soltanto i loro coloni, i quali come pertinenti del comune e capi di famiglia e possidenti nello stesso, presero come tali nella loro specialità parte agli utili dei fondi comunali ed ai pesi inerenti ai medesimi, i quali devono per conseguenza anche essere contemplati nella progettata divisione. Conchiude la deputazione comunale che ai ricorrenti non spettino maggiori parti di quelle a loro assegnate nel presente progetto.

Premesso ora, che fu riconosciuto il bisogno di dividere i fondi comunali e di assegnarli in proprietà ai singoli comunisti già dalla cessata Dieta tanto in occasione che fù discusso e votato nelle sedute del 3, 23, 26 e 27 marzo 1863 un apposito progetto di legge sulla divisione di fondi di tutta la provincia, quanto all'occasione che furono approvate diverse leggi provinciali speciali pei diversi comuni di questo dominio, per cui è sufficiente riportarsi a quei validi argomenti;

Considerato che sebbene il conchiuso del consiglio comunale non combacci perfettamente colle massime di quel progetto di legge, non esista fondato motivo di negare l'approvazione del medesimo, imperochè essendo stato preso ad unanimità di voti e non essendosi presentato ricorso contro il medesimo che solamente da 4 pertinenti del comune e da due possidenti del medesimo, lo si deve riguardare come una manifestazione della volontà dell'intero comune; sarebbe quindi ledere l'autonomia comunale, se si volesse negare l'approvazione al conchiuso del consiglio comunale presente;

considerato perciò che concerne il ricorso, che il medesimo si rende infondato dal momento, che i pesi inerenti ai fondi comunali furono ripartiti sopra i comunisti in proporzione del godimento degli utili e che i ricorrenti vengono a percepire anche secondo la progettata divisione, appunto perchè pagano le maggiori imposte; quindi la Giunta non si trova indotta d'appoggiarlo;

In vista di tutto ciò propone la Giunta che l'Eccelsa Dieta voglia approvare il seguente progetto di legge.

(Dopo aver letto il rapporto). Siccome questa legge abbraccia 18 punti e ritenendo che i signori deputati avranno già preso ispezione della medesima, essendochè la stessa è stata esposta nella cancelleria pel corso di 24 ore, pregherei di essere esonerato di darne lettura prima della discussione speciale.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati dimanda la parola, ritengo che sono acconsenzienti di esonerare il signor relatore di dare lettura della legge. *(nessuno).*

Tonkli: Non essendosi insinuato nessuno per la discussione generale, avrei di leggere soltanto i punti destinati per l'eventuale discussione.

Deperis: Io propongo che venga accettata senza darne lettura, dacchè fù già esposta e letta dai signori deputati.

Capitano: Domanda qualcuno dei signori deputati la parola? (*nessuno*). Se nessuno dei signori deputati dimanda la parola farò votare.

Quelli che si uniscono alla proposta del signor deputato D.r Deperis di omettere la lettura sono pregati di veler alzarsi, (*Votazione maggioranza*).

(*Il tenore della legge è il seguente*):

Progetto di legge.

sulla divisione dei fondi comunali di Descla.

§. 1. I fondi comunali del comune censuario di Descla con le sue frazioni, marcati nella Mappa censuaria coi N.ri 146. 165 *a*. 184. 260 *b*. 406. 407. 408. 420. 496. 501. 502. 506. 538. 539. 563. 564. 577. 578. 674. 679. 797. 894. 904. 944. 955 *b*. 957 *b*. 959. 968. 969. 971. 1011. 1025. 1026. 1032. 1033. 1034. 1051. 1052. 1070. 1158. 1216. 1217. 1284. 1302. 1338. 1359. 1480 *c*. 1525. 1526 *b*. 1582. 1585. 1605. 1633. 1698. 1719. 1987. 2004. 2005. 2039. 2075. 2079. 2085. 2090. 2099. 2207. 2223 *b*. 2225 *b*. 2253. 2253. 2244. 2263. 2302. 2411. 2605. 2606. 2607. 2608. 3620. 3748. 3753. 3096. 3977. 3978. 4014. 3193. 3030. 2991. 2871. 2609. 2412. 3397. 3031. 2992. 2875. 2610. 2421. 3453. 3032. 2993. 2874. 2611. 2422. 2612. 2425. 2613. 2424. 1614. 3444. 2688. 2546. 2851. 2601. 2810. 2603. 3474. 3106 *c*. 3010 2889. 3475. 3112. 3019. 2899. 3485. 3130. 3026. 2974. 3487. 3156. 3027. 2975. 3495. 3157. 3028. 2976. 3496. 3186. 3029. 2990. 3528. 3534. 3547. 3565. e coi N.ri 3/633/567. 1/554/484. 2/682/512. 4/637/650. 6/803/715. 7/806/717. 8/867/775. 9/896/801. 10/897/802. 11/1054/959. 12/1113/1011. 13/1136/1033. 15/1201/1098. 16/1231/1127. 17/1254/1149. 18/1258/1153. 19/1405/1296. 20/1406/1297. 21/1422/1312. 22/1437/1344. 23/801 *Mor.*/713 *Barz.* ed ogni altra particella di ragione del comune censuario di Descla, eccettuati i cosiddetti usurpi già sin'ora venduti dal comune a terze persone e la particella della cava di pietra, saranno da dividersi fra i membri del comune di Descla.

§. 2. I predetti fondi verranno divisi fra i membri del comune in modo che ognuno diventi proprietario della porzione assegnatagli.

§. 3. La proprietà dei fondi si cederà verso il corrispettivo di fior. 2,650:— che verranno versati dai membri del comune sino alla fine dell'anno 1870 in proporzione del valore delle particelle che riceveranno a mani della deputazione comunale, cui incomberà di pagare cogl'importi incassati la somma dovuta agli eredi del Duca di Blacas d'Aulps pel fondo „Gomila“ da questo acquistato, nonchè l'importo dovuto al fondo d'esonero del suolo.

§. 4. Nella divisione si formeranno VIII. classi secondo l'annuo contributo delle imposte dirette. Ogni membro della I. classe riceverà 16 campi, della II. classe 14 campi, della III. classe 12 campi, della IV. classe 10 campi, della V. classe 8 campi, della VI. classe 6 campi, della VII. classe 4 campi e della VIII. classe 2 campi senza riguardo al valore del suolo. In queste classi verranno ammessi soltanto quei membri o possidenti di poderi con propria masseria nel comune, che pagano un fiorino e più d'imposte dirette senza addizionali.

§. 5. La rimanente porzione di fondi verrà divisa e si assegnerà in parti uguali secondo il valore del suolo, a tutti i pertinenti del Comune capi di famiglia, che hanno stabile dimora nel medesimo da assumersi in un elenco. Ove mancasse il capo di famiglia, la parte che a questo si sarebbe devoluta, si assegnerà alla famiglia dallo stesso lasciata.

§. 6. All' oggetto di stabilire la proporzione, in cui abbia da dividersi in VIII. classi accennate nel §. 4., si formerà un elenco dei membri del comune ivi indicati in ordine discendente secondo l' annuo contributo d' imposta fondiaria, ch' essi corrispondono di terreni siti nel comune, esponendosi di fronte al loro nome il rispettivo importo d' imposta.

I possessori di poderi con propria masseria verranno nominati nell' elenco al sito competente tante volte, quanti sono i poderi da loro posseduti, con indicazione della relativa imposta fondiaria. Però il medesimo podere non potrà essere contemplato che in una sola classe.

Sulla base di siffatto elenco si formeranno, secondo l' ordine progressivo. VIII. classi dei membri compresi nel medesimo e ciò in modo che il numero dei membri delle singole classi sia uguale al corrispondente numero di quelli che pagano un'ottava parte della somma complessiva delle imposte risultante dall' elenco.

§. 8. Se nella formazione delle classi la somma totale delle imposte non potesse venir divisa, come è richiesto, senza dover smembrare l' importo d' imposta di un singolo membro, apparterrà quest' ultime a quella classe, alla quale dovrebbe computarsi la maggior parte della sua imposta.

§. 9. I singoli membri del comune, compresi in una delle suddette classi, ricevono eguali porzioni dei fondi, senza riguardo al valore del suolo.

§. 10. La rappresentanza comunale compila i due elenchi delle persone, che nella divisione dovranno essere prese in considerazione. Questi elenchi si esporranno nell' ufficio comunale all' ispezione per 14 giorni, rendendo ciò noto con pubblico avviso con avvertimento, che entro 8 giorni decorribili dall' ultimo giorno in cui ostensibili i detti elenchi, chiunque se ne ritenesse aggravato, potrà presentare il suo reclamo alla rappresentanza comunale.

§. 11. Se la rappresentanza comunale riconosce fondato il reclamo, rettifica immediatamente in conformità il rispettivo elenco, e resane avvertita la parte, fa pubblicare la seguita correzione coll' avviso, che gli eventuali gravami contro la medesima dovranno prodursi alla rappresentanza comunale entro giorni 8 dopo che ne sarà stata fatta la pubblicazione.

§. 12. Scorso il termine mentovato nel precedente §. si rassegheranno alla Giunta provinciale per la superiore deliberazione i reclami insinuati a sensi del §. 10 e ritenuti infondati dalla rappresentanza comunale, come pure i gravami prodotti contro la rettificazione. In ogni caso poi si dovrà produrre alla Giunta provinciale per l' approvazione il progetto di divisione.

§. 13. La divisione medesima si eseguirà coll' intervento di una commissione delegata dal seno della rappresentanza comunale, mediante uno o due periti da nominarsi da quest' ultima, l' operazione dei quali sarà obbligatoria per tutti gl' interessati.

§. 14. Nel formare le porzioni il perito od i periti avranno cura di fare in modo che sia possibilmente arrotondato il possesso fondiario delle singole frazioni componenti il comune, e che ad ogni porzione pe' bisogni dell' economia rurale si possa accedere liberamente, passando ove sia necessario anche per le porzioni limitrofe. Per conseguenza nulla osta che alle singole frazioni od a più frazioni componenti il comune censuario di Descla, assieme vengano assegnate quelle parti comunali, che già ora vengono godute dalle medesime e che le stesse parti vengano poi divise fra i membri di queste frazioni secondo le suaccennate modalità.

§. 15. Le porzioni eguali spettanti a più interessati verranno loro assegnate, purchè non sia stato fra loro altrimenti convenuto mediante estrazione a sorte, cui possono partecipare gl' interessati medesimi.

§. 16. Sull' atto di divisione si assumeranno un protocollo ed un piano, di modo che in base ai medesimi si possa eseguire le relative cancellazioni ed iscrizioni nei libri pubblici e nell' ufficio delle

imposte, e sarà obbligo di ogni proprietario di far eseguire almeno nel catasto censuario la trascrizione della sua particella.

§. 17. Nel caso che uno o l'altro proprietario del fondo ora comunale volesse alienare la sua particella, sarà obbligato di offrirla in vendita anzitutto al comune il quale avrà la scelta o di farne l'acquisto al prezzo dell'offerta maggiore fatta da terze persone, oppure di ricusarne la comprata e rilasciarla ad altri concorrenti.

§. 18. Per l'esazione del corrispettivo contemplato nel punto precedente 3.^o varranno le norme del §. 82 del Regolamento comunale.

Tonkli: Proporrèi che sia approvato anche in ultima lettura.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati fa un osservazione, ritengo approvata la legge anche in terza lettura. (*nessuno.*) È accettata.

Invito il signor relatore della Giunta a voler riferire la relazione riguardo alla divisione dei fondi comunali del comune di Nakla.

Tonkli: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Sopra istanza dei comunisti del comune censuario di Nakla fu riassunto dal podestà signor Mahorčič nell'ufficio podestarile di Nakla addì 11 maggio 1869 un protocollo, nel quale tutti gl'interessati presero a voti unanimi il conchiuso di dividere fra loro i fondi comunali nell'estensione di 459 jugeri e 1114 klafteri quadrati in modo che ogni membro del comune diventi proprietario della porzione a lui assegnata.

Tutti gli interessati convennero inoltre d'accordo tra loro, che i fondi siano da dividersi in porzioni uguali avuto riguardo al valore del suolo, e onde agevolare tale esecuzione, dovrebbero essere divisi i fondi medesimi secondo la qualità, coltura e posizione in tre corpi e questi suddivisi in tante particelle quanti ne sono dei membri del comune, e se ad onta di ciò non fosse effettuabile la ripartizione in particelle uguali, si dovrebbe buonificare in danaro a colui, che riceverebbe una particella del valore minore delle altre.

I medesimi incaricarono il loro podestà signor Mahorčič Francesco e Pietro Gombač di praticare quella divisione in unione ad un perito in arte dai medesimi eletto e con la cooperazione di due uomini intelligenti del comune da essi stessi eletti.

Terminato che sarebbe l'operato della divisione fu stabilito che si passerebbe all'assegno delle singole particelle mediante subasta e ciò allo scopo di creare un fondo per pagare dal medesimo le spese della divisione e la differenza della stima delle particelle, nel mentre le rimanenti particelle verrebbero assegnate mediante estrazione a sorte.

Fu di più stabilito che le spese della divisione, che non sarebbero coperte col prezzo di delibera, sarebbero ripartite in parti uguali tra tutti gli interessati.

Il protocollo fu firmato da tutti i membri del comune di Nakla, dei quali il solo Antonio Mahorčič si dichiarava contrario senza produrre in seguito alcun ricorso, per cui si può ritenere che vi abbia posteriormente acconsentito e ciò tanto più, avendo egli pure preso parte della delibera delle singole particelle e quindi alla divisione effettiva.

Questa convenzione fu avanzata al consiglio comunale di Nakla, il quale nella seduta delli 26 giugno 1866 approvava a voti unanimi tutte le modalità della divisione dei fondi comunali di Nakla.

In seguito a ciò la commissione delegata composta dalle persone suindicate e dal perito in arte signor Giuseppe Samsa eseguì la divisione in conformità alle stabilite modalità e del piano appositamente assunto e ne fece rapporto a tutti gli interessati addì 12 marzo 1867.

Su di ciò si portarono tutti gli interessati il giorno 15 marzo 1867 sulla faccia del luogo e dopo avere presa esatta ispezione di tutta la divisione, tutti vi si dichiararono soddisfatti.

In seguito a ciò si passò all' assegno delle singole porzioni agli interessati mediante subasta, il che diede per risultato la somma di fior. 698:74 V. A. e le rimanenti particelle furono assegnate mediante estrazione a sorte.

Terminata che era l' operazione, venne approvata la medesima da tutti gli interessati mediante la sottoscrizione del relativo protocollo.

Sopra la divisione intiera fu assunto un prospetto, il quale indica le particelle dei fondi, la estensione, il valore, l' assegnatario e il modo di assegnamento, il quale contiene inoltre una rubrica, che porta la sottoscrizione di ogni singolo assegnatario.

Essendo seguita tutta la premessa divisione dei fondi comunali a pieno soddisfacimento di tutti i membri interessati del comune, la Giunta provinciale non può fare a meno di proporre a quest' Eccelsa Dieta di approvarla coll' accettazione del seguente

Progetto di legge.

1. I fondi comunali del comune censuario di Nakla facenti parte ai N.ri di Mappa 957 a., 957 c., 256 a., 257 d., 302 e 407 a. della estensione complessiva di jugeri 439 klafteri □ 1114 si divideranno fra i membri del comune censuario di Nakla in conformità ai protocolli 11 maggio 1866 sub. 1/, 26 giugno 1866 sub. 2/, 12 marzo 1867 sub. 3/. e al piano sub 4/. e in modo che ognuno diventi proprietario delle porzioni a lui assegnate.

2. Le singole porzioni dei fondi medesimi verranno assegnate ai detti membri del comune in conformità del prospetto d.d. Nakla 15 marzo 1866. sub. 5/.

Le spese della divisione verranno pagate anzitutto dai prezzi di delibera dell' assegnamento delle singole porzioni dei detti fondi e la rimanenza delle medesime verrà ripartita sopra tutti gli assegnatari in parti uguali.

4. Sarà da rilasciarsi alle parti il relativo documento di trasferimento di proprietà con la facoltà di trascrizione.

Capitano: Dimanda qualcuno dei signori deputati la parola? (*nessuno*). Se nessuno dei signori deputati dimanda la parola, farò votare. Quelli che si uniscono alla proposta della Giunta sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *maggioranza*).

Tonkli: Propongo che la legge venisse votata anche in ultima lettura.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati fa una rimarca, ritengo approvata la proposta anche in ultima lettura. (*nessuno*). È approvata.

Ora seguirebbe il quarto punto messo all' ordine del giorno, che è la relazione del Comitato sulla riforma dei libri fondiari e tavolari.

Il signor referente del Comitato deputato Winkler è pregato di voler comunicare il suo rapporto.

Winkler: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Il Comitato incaricato della preliminare discussione della proposta del deputato Černe relativa alla riforma dei libri pubblici esistenti nella provincia trovò di occuparsi anzitutto della questione, se o meno la rappresentanza provinciale sia competente di votare una legge sull' argomento.

Tale questione fu sciolta in senso affermativo, in riflesso che a termini del §. 11 lett. k. della legge dell' impero 21 dicembre 1867 N. 141 la legislazione sulla sistemazione interna dei libri pubblici

è di competenza delle Diete provinciali e che colla proposta legge non s'intende già di cambiare i principii del codice civile, in virtù dei quali coll'iscrizione dei pubblici libri si acquistano dei diritti reali, ma d'introdurre nell'attuale sistema dei nostri libri pubblici quelle modificazioni che sono richieste dai bisogni dei tempi attuali.

Sull'opportunità della legge non vi può essere dubbio, dacchè i difetti dei nostri libri pubblici, vale a dire delle cosiddette tavole provinciali di Gorizia, senza parlare del libro fondiario di Duino, del libro delle notifiche di Monfalcone e di altri simili registri tenuti dal Giudizio distrettuale di Sesana, che meritano appena il nome di libri pubblici, sono tanti e tali che richiedono una riforma radicale dei libri medesimi.

Ciò stante il Comitato non avrebbe dovuto tardare ad elaborare il progetto di legge in discorso; però si accorse ben presto che non potrà corrispondere ancora nella presente tornata all'incarico avuto dall'Eccelsa Dieta. Diffatti per pratiche che siano le massime discusse e stabilite nella seduta del 18 marzo 1865 dall'antecedente rappresentanza provinciale, quando a richiesta dell'Eccelso Governo dava il proprio parere sulla legge concernente l'attivazione di nuovi libri fondiari ed il regolamento sui medesimi, tuttavia, trattandosi ora che la Dieta stessa faccia la legge che allora intendeva il Governo di proporla come formale progetto per la discussione al Consiglio dell'impero, non si potrebbe a meno di sottoporre dette massime, prima di elevarle a conchiuso, a nuovo maturo esame. Del resto basterebbero le poche settimane, durante le quali la Dieta è riunita, per lo studio del dettaglio della legge, come pure per la redazione della stessa appena nel caso che i membri del Comitato non avessero ad attendere nel frattempo ad altri affari, sia nella Dieta, sia nei diversi Comitati.

In riflesso dunque che la presente tornata volge al suo termine, e che il Comitato non potrebbe come tale rimanere in funzione fuori della sessione Dietale; osservato che i membri del Comitato, quand'anche esso avesse nella prossima tornata in seguito a nuova elezione a ricostituirsi come tale, non potrebbero nel frattempo per la distanza del domicilio di alcuni di loro, neppure come persone private radunarsi in un dato luogo a regolari sedute per esaurire a dovere la discussione della legge medesima; osservato che il Comitato permanente della Dieta è la Giunta provinciale, e che due membri di questa formano parte dello stesso Comitato, che ha l'incarico di occuparsi dei libri tavolari; si propone che l'Eccelsa Dieta, ritenuta la necessità della riforma dei libri pubblici della nostra provincia, voglia incaricare la Giunta provinciale di elaborare il relativo progetto di legge e di produrlo all'Eccelsa Dieta nella prossima tornata.

Deperis: Domando la parola.

Io devo dichiararmi contrario alla proposta del Comitato, perchè ritengo che sia di competenza del Consiglio dell'Impero lo stabilire le massime fondamentali riguardo i libri tavolari; ciò viene in certo modo riconosciuto anche dal Comitato stesso, avvertendo che la Dieta ha già altre volte dato il suo parere al Consiglio dell'Impero circa le regole fondamentali relative ai libri tavolari.

Diffatti secondo la legge fondamentale alla Dieta provinciale è rimesso soltanto l'ordinamento interno dei libri tavolari e perciò credo che col demandare alla Giunta l'incarico di elaborare il relativo progetto, che contempra le massime fondamentali per l'istituzione o per la riforma del sistema tavolare, le si demanda un lavoro che non le compete, stante che la Giunta non potrebbe prendere una deliberazione in proposito, finchè non venga sanzionata una legge generale. Siccome inoltre la Dieta provinciale ha già dato il suo parere riguardo alla legge generale, farei per ora la proposta, che la Giunta sia incaricata di avanzare a nome della Dieta una petizione all'Eccelso Ministero perchè voglia proporre colla maggior possibile sollecitudine un disegno di legge al Consiglio dell'Impero per la riforma e la regolazione dei libri tavolari.

A questa domanda vorrei che venisse aggiunta un'altra che riteugo d'urgenza, vale a dire: che in vista dell'aumento degli affari ed atti tavolari presso l'ufficio tavolare della provincia, la Giunta sia incaricata d'interessare l'Eccelso Ministero della Giustizia a disporre che sia aumentato secondo il bisogno il personale presso quest'ufficio tavolare per evitare ritardi nell'estrarre gli estratti e nella manipolazione degli atti tavolari.

E difatti il numero degli atti tavolati varia annualmente tra 1700 e 2000 e il numero degli estratti tavolari che si rilasciano ogni anno dall'ufficio medesimo ascende a un migliaio. Ognuno sa poi che l'estrarre un estratto non è appo noi una cosa facile, imperciocchè presso queste tavole non esiste un libro maestro, dal quale a primo colpo d'occhio si possano rilevare tutti i passivi che gravitano una realtà qualunque, ma per compilare un estratto bisogna ripassare tutti i passaggi di proprietà dell'anno 1825 fino al presente e ripassare tutti i singoli repertori e registri onde stabilire il vero stato delle passività, e quest'operazione va senz'altro congiunta con una grande perdita di tempo.

Se noi calcoliamo, poi che l'ufficio tavolare di Gorizia non ha altro personale che un direttore, un ufficiale e cinque diurnisti che sono occupati per la copiatura degli atti, capiremmo di leggieri come avvenga che per avere un'estratto bisogna aspettare tre mesi e per la restituzione d'un atto tavolare bisogna attendere dai 5 ai 6 mesi.

Questo ritardo deriva dalla circostanza che il personale addetto presso quest'ufficio tavolare non è sufficiente e perciò credo che sia necessario anzi urgente che la Giunta sia incaricata di impetrare qualche provvedimento in questo riguardo.

Propongo perciò:

I. La Giunta viene incaricata di avanzare una petizione all'Eccelso Ministero, perchè voglia proporre un disegno di legge al Consiglio dell'Impero per la riforma e regolazione dei libri tavolari.

II. La Giunta viene incaricata di avanzare a nome della Dieta analoga domanda all'Eccelso i. r. Ministero della Giustizia, onde disponga che sia aumentato secondo il bisogno il personale presso quest'ufficio tavolare per evitare ritardi nell'estrarre gli estratti e nella manipolazione degli atti tavolari.

Capitano: L'ultima proposta è effatto estranea alla prima e perciò crederei di far votare prima l'urgenza.

Deperis: Questa è un'aggiunta alla prima proposta, la quale può però stare benissimo, quand'anche venisse scartata la prima.

Winkler: Io mi permetterei alcune osservazioni sulla proposta fatta dall'onorevole signor deputato D.r Deperis. Nell'anno 1863 avea l'Eccelso Governo invitato la Dieta di esternare il proprio parere sulla sistemazione ossia organamento dei libri fondiari; allora, essendo la sfera d'azione della Dieta stata molto più ristretta di quella ch'è attualmente, dessa non era chiamata che a dare nell'argomento dei pareri; ma ora, dacchè coll'emanazione della legge fondamentale del 21 dicembre 1867 fu essenzialmente modificata la patente imperiale del 26 febbraio 1861 e con ciò ampliata la competenza della Dieta, può essa intorno al summentovato oggetto votare senz'altro una formale legge.

A termini del §. 11 della succitata legge cioè è riservata al Consiglio dell'Impero la legislazione intorno ai diritti civili; ma nello stesso §. viene demandata alla competenza delle Diete la legislazione sulla *sistemazione interna* dei libri pubblici.

La proposta del deputato Černe non tende ad altro che alla riforma dei libri pubblici che già esistono in questa provincia, giacchè noi tutti sappiamo quanto difettoso sia l'attuale sistema tanto dei libri tavolari di Gorizia, quanto dei libri notifiche di Monfalcone, come anche dei libri fondiari di Duino ecc. Essi certamente non corrispondono ai bisogni dei tempi attuali; la necessità della loro riforma fu

riconosciuta ormai da quest' Eccelsa Dieta nell' anno 1863, come fu riconosciuta dalle autorità giudiziarie in diversi incontri.

Qui gioverà considerare soltanto che ora si tratta di cambiare le disposizioni legali del Codice civile in virtù delle quali coll' iscrizione nei libri pubblici si acquistano dei diritti reali; — ma si tratta solamente di cambiare i diversi sistemi ne' libri medesimi, e ciò in modo che corrispondono ai bisogni del paese, vale a dire che sieno sufficientemente garantiti i diritti coll' iscrizione negli stessi.

Ed in proposito credo che non c' entri minimamente la competenza del Consiglio dell' Impero, perchè, come dissi, non si tratta di fare cambiamenti relativamente alle massime stabilite dal Codice civile, ma soltanto di cambiare la forma dei libri pubblici secondo le norme della scienza e dell' esperienza fatta in altri domini p. e. in Trieste. Sono quindi d' avviso che la Giunta provinciale possa benissimo elaborare il progetto di legge accennato nel rapporto del Comitato, per poi produrlo all' Eccelsa Dieta per la discussione nella prossima tornata.

Per ciò che concerne poi la seconda proposta del deputato D.r Deperis che cioè la Giunta sia incaricata di avanzare analoga petizione all' Eccelso Ministero della Giustizia, perchè disponga che sia aumentato il personale presso quest' ufficio tavolare secondo il bisogno, io non voglio impugnarla anzi l' appoggio in quanto a me, e credo di poterla appoggiare anche come relatore del comitato.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda più la parola, farò votare prima la prima proposta del signor deputato D.r Deperis. Quelli che si uniscono alla medesima, sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *minoranza*).

Ora sarebbe da votarsi la proposta del Comitato. Quelli che si uniscono alla proposta del Comitato sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *maggioranza*).

Adesso pregherò di votare sull' aggiunta proposta dal signor deputato D.r Deperis, che la Giunta sia incaricata di avanzare a nome della Dieta una petizione all' Eccelso Ministero della Giustizia, onde disponga che sia aumentato secondo il bisogno il personale presso quest' ufficio tavolare per evitare ritardi nell' estradare gli estratti e nella manipolazione degli atti tavolari.

Quei signori deputati che si uniscono a questa proposta, sono pregati di voler alzarsi (Votazione *unanimità*).

Ora seguirebbe il rapporto del Comitato di finanza sulla petizione del comune di Pisino per sospensione dell' esecuzione del precetto di pagamento del 1 luglio a. c. per il suo debito verso il fondo generale dei poveri. Il signor relatore D.r Abram è pregato di voler riferire il rapporto relativo.

Abram: (*legge*):

Eccelsa Dieta! La Petizione del comune di Pisino de data 20 luglio a. c. N. 263 per la sospensione dei passi esecutivi dipendentemente dal precetto di pagamento 1 luglio a. c. N. 2102, avanzata all' Eccelsa Dieta con rapporto della Giunta provinciale 14 settembre p. p. 2373, e rimessa nella seduta delli 22 detto mese al sottoscritto Comitato perchè la esamini e riferisca, è del seguente tenore:

„Inclita Giunta provinciale!

„ Per un innocente e scusabile ritardo nel puntuale pagamento degli interessi, che il comune di Pisino d' altronde non sapeva a di cui mani effettuarlo, e ne attendeva perciò un analogo avviso, cost' Inclita Giunta provocò il precetto di pagamento 1 luglio 1868 N. 3102, che mise la scrivente in un terribile imbarazzo, ed il comune nell' impossibilità di soddisfare all' obbligo impostogli in via di penale, per il che attende la propria salvezza unicamente dall' Eccelsa Dieta di Gorizia, ed a quella umilmente si rivolge, esponendo genuinamente l' accaduto.

„Già da parecchi anni questo comune veniva sollecitato dall' Eccelso i. r. Governo a costruire un proprio edificio scolastico, che con tutta la buona volontà non lo poteva fin qui erigere per difetto di mezzi. Fu perciò che avendo indarno implorato un sussidio ed anche una semplice anticipazione degli affitti, per ultimo interessò l' Eccelso i. r. Governo che gli procurasse danari a mutuo a patti e condizioni, che esso comune potesse estinguere capitale ed interessi in molte rate e molti anni, onde non aggravarlo di soverchio e rendere possibile l'estinzione stessa. Annuito avendo il Governo a quest' ultima proposizione, fu stipulato il contratto notarile 17 dicembre 1866 N. 335 fra l' Eccelsa i. r. Luogotenenza facente pel mutuante fondo generale dei poveri di Gorizia, che amministrava, rappresentata dal delegato locale pretore signor Francesco Schvarz, ed il mutuario comune. Questo ritirò puntualmente dall' Eccelsa i. r. Luogotenenza le prime quattro rate nel complessivo importo di fior. 18,000:—, nè constavagli in modo alcuno che l' amministrazione del fondo mutuante avesse a passare o fosse passato a cotest' Inclita Giunta, ed avrebbe pure puntualmente pagati gli interessi alla scadenza, se non fosse stato che ne attendeva un avviso di giorno in giorno dal locale pretore quale rappresentante la parte mutuante, per sapere ove ed a chi dovesse effettuare l'esborso.

„In attesa di un tale avviso, col danaro pronto per cassa, perchè compreso nel preventivo degli anni 1867 e 1868, piombò al comune qual fulmine improvviso il precetto di pagamento, che gli procurò la massima costernazione, sia perchè trovasi nell' assoluta impossibilità di eseguire l'ordine ingiuntogli, sia perchè senza i residui fior. 2,000:— (ultima rata) si trova pure in gravissimo imbarazzo di confronto all' impresa, che d' ora in ora sta per compiere l' edificio e per pretendere giustamente il pagamento delle ultime rate.

„Riteneva dapprima il comune che il precetto in ultima analisi non sarebbe stato che un monitorio od un avviso officioso da parte di quest' Inclita Giunta subentrata nell' amministrazione del fondo mutuante all' Eccelsa i. r. Luogotenenza, per cui prontamente pagò gli interessi arretrati e le spese liquidate, e promettendo anche in seguito di essere puntuale in tutti i pagamenti pattuiti col contratto notarile, si lusingava per questa volta di ottenere indulgenza da un fondo pubblico, che al certo riteneva non vorrà approfittare di uno sciagurato e scusabile incidente per rovinare un povero e innocente comune già abbastanza sopraccaricato da enormi gravezze. La nota riverita di cotest' Inclita Giunta, 17 luglio 1868 N. 1748 ha disilluso il comune in proposito, non mai per targli perdere ogni speranza di ottenere dall' Eccelsa Dieta quello che l' Inclita Giunta ha negato unicamente per non assumere della responsabilità e trasgredire a una massima adottata, tanto più che nel caso concreto non si tratta già di ritirare nella via regolare un capitale del fondo dei poveri collocate fuori di provincia, ma unicamente di non ritirarlo in via di penale, a danno e rovina di un povero comune, che è e sarà sempre pronto a soddisfare puntualmente a tutti gli impegni assuntisi nel contratto notarile, come gli sarebbe impossibile di effettuare l'ingiuntogli inatteso pagamento, e non potrebbe nemmeno obbligarsi nel modo proposto, in via di novazione, dalla nota surriverita medesima, in quanto che sarebbe certo di non poter adempiere agli obblighi stessi, non potendo di tanto aggravare con sovrainposta i propri comunisti.

„Implora pertanto la scrivente che cotest' Inclita Giunta voglia nella prossima sessione sottoporre alla deliberazione dell' Eccelsa Dieta di Gorizia la seguente umile petizione:

„Voglia l' Eccelsa Dieta di Gorizia nell' interesse del fondo generale dei poveri in vista delle susposte ragioni e circostanze, e specialmente in riflesso che il comune di Pisino non era colpevole del ritardo nel pagamento degli interessi, autorizzare l' Inclita Giunta propria di sospendere ogni esecuzione del precetto di pagamento 1 luglio 1868 N. 3102 fino a che il comune stesso sarà puntuale nell' adempiere a tutti i patti stipulati col contratto notarile Pisino 17 dicembre 1866 N. 335 che perciò re-

sterà fino a tal punto normativo e riacquisterà la sua piena efficacia, libera di riprendere l'esecuzione in caso il comune mancasse ai patti del contratto notarile medesimo.

„ Si prega poi subordinatamente che fino a che l'Eccelsa Dieta si avrà pronunciato in proposito, codest' Inclita Giunta sospenda interinalmente ogni passo in base al piudetto precetto, obbligandosi il comune di Pisino di essere anche nel frattempo puntuale alle scadenze nel pagare gli interessi di singole rate ed accennando semplicemente ad uno sbaglio incorso nel precetto stesso, in quantochè all'ultima rata viene addebitato l'interesse dal 12 anzichè dal 26 febbrajo impoi.“

Abbenchè la domanda dell'immediata affrancazione del capitale, dopochè il comune obbligato per impuntualità nel pagamento degli interessi era decaduto dal beneficio della restituzione del medesimo in 60 rate semestrali, sembrasse sufficientemente giustificata per la massima, adottata dalla Giunta provinciale, di ritirare tutti i capitali del fondo generale dei poveri collocati fuori di provincia, allo scopo d'impiegarli in questo dominio, e per la circostanza che fior. 18,000:— mutuati al comune di Pisino in forza del contratto notarile 17 dicembre 1866 N. 533 rappresentavano i civanzi di detto fondo, che in tal modo venivano sottratti agli scopi di pubblica beneficenza nella nostra provincia, a quali e per l'indole e per la destinazione del fondo stesso erano devoluti, pure non poteva il Comitato a meno di avere riguardo alle critiche circostanze finanziarie del comune, esposte nella petizione, ed è propenso di accordare al comune di Pisino quelle facilitazioni che ritiene compatibili cogli interessi del fondo mutuante e della nostra provincia.

S'intende da se che sotto questo punto di vista non era possibile di appoggiare per intero la domanda del comune, perchè sarebbe compromettere gravemente l'amministrazione del fondo col rinunciare ai diritti derivanti dal sopramenzionato precetto di pagamento per ritornare ai patti del convegno 27 dicembre 1866 che la rappresentanza provinciale non avrebbe certamente con un comune fuori di provincia.

All'incontro era il Comitato d'avviso che le condizioni vergate nella nota della Giunta provinciale delli 17 luglio p. p. N. 1748 fossero senz'altro accettabili da parte del comune esecutato e che questi fosse pure in grado di adempirle senza incontrare seri imbarazzi, qualora si protrasse l'epoca della restituzione rateale dai sei a nove anni e le singole rate annuali per conseguenza dai 3,000 ai 2,000 fiorini.

Non si poteva poi prescindere dall'aumento dell'interesse dal 5 al 6 % perchè non si saprebbe come giustificare tale favore dirimpetto agli altri debitori del fondo dei poveri che tutti vengono avvertiti di doversi attendere la disdetta dei rispettivi capitali, ove non si adattassero di corrispondere pell'avvenire l'interesse nella misura del 6 %. In vista di ciò e ritengo per tal modo conciliati per quanto era possibile gli interessi del fondo mutuante con le strettezze finanziarie del fondo mutuatorio, il Comitato propone che l'Eccelsa Dieta si compiaccia di deliberare:

Non si fa luogo alla domanda del comune di Pisino, esposta nella sua petizione delli 20 luglio a. c. N. 266, per la sospensione dell'esecuzione del precetto di pagamento 1 luglio p. p. N. 5102, se non nel caso che esso comune si obblighi mediante nuovo formale convegno di restituire il rispettivo capitale di fior. 18,000 in nove annuali rate di fior. 2,000 ciascuna, decorribili dal 1869 impoi, e di corrispondere frattanto l'interesse annuo del 6 % in rate semestrali anticipate, tenendo fermi gli altri patti del primitivo contratto.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati domanda la parola, farò votare. (*nessuno*). Quelli che non si alzano dalle loro sedie, ritengo che sono acconsenzienti alla proposta del Comitato. (*Notazione unanimità*).

Ora sarebbe da trattarsi la proposta della Giunta riguardo il ristauero dell' ospedale dei fatebenefratelli.

Il signor referente della Giunta D.r Pajer è pregato di voler comunicare il rapporto relativo.

Pajer: (*legge*). „Eccelsa Dieta! Fra le sostanze del fondo generale dei poveri, la cui amministrazione è ora affidata alla Giunta provinciale, c'è anche l'edificio destinato ad ospedale maschile sotto l'amministrazione della congregazione dei fatebenefratelli.

Questo edificio è in istato cadente ed estremamente bisognevole di ristaurazione.

La Giunta provinciale ne tenne ispezione commissionalmente e si persuase della urgente necessità di alcune opere, quali cambiamenti di imposte, di telaj, di pavimento, riparazione del tetto, intonacatura e pittura di muri e di soffitti e via. Il fabbisogno apprestato dall'ingegnere D.r Brigida, che contiene il dettaglio delle opere di ristauero, ne fa ascendere il valore presuntivo a fior. 2,319:62.

Oltrecciò arrendendosi ai pressanti reclami della direzione dell'ospedale la commissione visitò anche le celle ora impiegate a rinchiudere i mentecati.

L'impressione che n'ebbero i delegati della Giunta non si saprebbe rendere con parole abbastanza eloquenti.

(Gli infelici infermi di mente si trovano accovacciati in certi recessi tenebrosi, umidi, tetri, che si addatterebbero meglio a canili che ad abitazioni umane, sicchè non si può senza indignazione vedere come si rinchiudono in quegli antri i poveri infermi che ricorrono all'ospedale come ad un istituto della carità pubblica per la salute pubblica.)

I perniciosi effetti di tali trattamenti sull'animo malato dei mentecatti sono evidenti e la stessa direzione non mancò di costatarli.

(Ora un ospedale o deve essere costituito in modo da corrispondere al suo scopo od è meglio che altrimenti lo si sopprima.)

La soppressione sarebbe assai dannosa, non avendovi nella provincia alcuno stabilimento che offra ricetto ai pazzi.

Convien dunque pensare seriamente a rimediarci e il rimedio più pronto e conveniente sarebbe quello di costruire un'ala in aggiunta al presente edificio.

La spesa approssimativa dell'opera sarebbe di circa 8,000 fiorini, ove si volesse seguire nella costruzione i sistemi moderni.

Egli è vero che pendono le trattive per l'erezione di un manicomio per tutto il Litorale, ma prescindendo dalla circostanza che l'attuazione di tale manicomio sta in lontana prospettiva è a riflettere, che i nuovi locali potranno servire egregiamente al ricetto di ammalati, anche ove i pazzi vengano collocati altrove, poichè l'esperienza del passato dimostra, che in casi di epidemia gli attuali locali erano insufficienti ed è da aspettarsi che, col progressivo aumento della popolazione, il numero degli ammalati andrà senz'altro aumentando.

Visto inoltre che il fondo dei poveri è attivo e passibile di un contributo per questi oggetti, la Giunta propone, che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

1. Autorizzarsi la Giunta provinciale a effettuare i lavori di ristauero dell'ospedale dei fatebenefratelli indicati nel fabbisogno dell'ingegnere D.r Brigida sino alla somma di fior. 2,319:62 con le rendite del fondo generale dei poveri.

2. Autorizzarsi la Giunta a far costruire in aggiunta al detto edificio un fabbricato sufficiente al ricovero dei mentecatti secondo lo stretto bisogno ed entro i limiti della spesa di fior. 8,000 da erogarsi dal fondo dei poveri preaccennato, rendendo poi conto dell'operato all'Eccelsa Dieta; od altrimenti.

3. Incaricarsi la Giunta di far fare gli occorrenti studi e apprestare i piani e fabbisogni per ridurre il detto edificio alla condizione da bastare al ricovero dei menteccati e ciò col possibile risparmio e con riguardo alla circostanza, che se mai verrà attivato il manicomio provinciale, i nuovi locali dovranno essere impiegati ad altro scopo. “

Capitano: Domanda qualcuno dei signori deputati la parola? (*nessuno*).

Non dimandando nessuno dei signori deputati la parola, pregherò il signor deputato D.r Pajer a voler essere sì gentile di preleggere la prima parte della proposta della Giunta.

Pajer: (*legge il primo punto della proposta*).

Capitano: I signori che si associano a questa proposta sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *unanimità*).

Pajer: (*legge il secondo punto della proposta della Giunta*).

Capitano: Quei signori deputati che sono acconsenzienti a questa proposta sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *maggioranza*).

Pajer: Allora il terzo punto che era un alternativo del secondo cade da se.

Capitano: Ora sarebbe da pertrattarsi l'ultimo punto messo all'ordine del giorno, che è la proposta della Giunta concernente la riorganizzazione dell'istituto dei sordomuti. Il signor relatore D.r Pajer è invitato a voler comunicare il rapporto della Giunta.

Pajer: (*legge*): „Eccelsa Dieta! La Giunta provinciale di Parenzo comunicava in via telegrafica alla Giunta di Gorizia, essere stata autorizzata dalla Dieta istriana a eliminare le differenze circa alla definitiva accettazione dello statuto dell'istituto dei sordomuti votato da quest'Eccelsa Dieta e a procedere quindi all'organizzazione dell'istituto in via provvisoria.

Questa Giunta ebbe in vari incontri l'occasione di rappresentare a quest'Eccelsa Dieta la condizione deplorabile, in cui trovasi il detto istituto e la necessità urgentissima di porvi riparo.

L'edificio è in istato rovinoso, il personale addetto all'istituto è insufficiente, i salari dei funzionari sono meschini, l'alimentazione ed il vestiario degli alunni assai scarsi, oltre al difetto che patisce l'istituto di tante altre cose.

Avendo la Dieta di Parenzo accettato nella seduta del 4 settembre i punti cardinali dello statuto, le differenze insorte non ponno riguardare che determinazioni di ordine secondario ed ove quest'Eccelsa Dieta accordasse alla Giunta i poteri occorrevoli, l'organizzazione dell'istituto d'accordo colla Giunta istriana potrebbe effettuarsi senza dilazione.

Egli è in vista di ciò che la Giunta propone, che l'Eccelsa Dieta voglia deliberare:

Autorizzarsi la Giunta ad eliminare le differenze promosse da parte della rappresentanza dell'Istria riguardo allo statuto dell'istituto provinciale dei sordomuti ed a procedere all'organizzazione del medesimo in via provvisoria, con la facoltà di concertare colla Giunta dell'Istria anche il modo di ristaurare ed ampliare secondo lo stretto bisogno l'edificio, prendendo tutte quelle misure che per ragione di urgenza ritenesse indispensabile e tali da non poter, senza pregiudizio dell'istituto, attendere la prossima sessione dietale per averne il formale permesso. “

Capitano: Se nessuno prende la parola, pregherò di votare sopra questa proposta. I signori che si uniscono alla medesima sono pregati di voler alzarsi (Votazione *maggioranza*).

Commissario imperiale: Dimando la parola.

Mi onoro di rispondere all'interpellazioni fattami in una delle precedenti sedute dall'onorevole deputato signor Abram riferibilmente alla gabella erariale sulla strada di Dornberg.

(*legge*): „ Con recente rescritto luogotenenziale 18 settembre a. c. che a quanto mi consta, venne

anche comunicato alla Spettabile Giunta provinciale, venne partecipata l'abolizione delle gabelle di S. Pietro, di Stražič e di Bianca.

Con ciò viene esaurito in modo soddisfacente il primo punto dell'interpellanza.

Quanto al secondo punto devo dichiarare che la strada di Dornberg era una strada distrettuale, per i bisogni della quale dovette provvedere il distretto, e che la barriera erariale ivi esistente fu eretta per garantire l'erario da defraudazioni delle gabelle principali e che quindi difficilmente l'Erario potrà divenire al pagamento dell'intera spesa per l'inghijamento della medesima nel 1863.

Qualora venisse peraltro fatta una domanda relativa da parte dei comuni interessati, io non mancherò di prenderla in attento esame e di procurare possibilmente un'evasione soddisfacente.

Per ciò che riguarda indi il terzo punto, cioè la restituzione degli importi incassati a titolo di gabella dall'epoca dell'attivazione della medesima impoi, dovrebbero i comuni interessati farne argomento di apposita istanza da dirigersi alle autorità competenti finanziarie ed io mi dichiaro pronto ad appoggiare le eventuali pretese dei comuni in qualità di capo politico, qualora venissero attendibilmente giustificate. “

(„ Bene “ fra i deputati).

Capitano: Gli oggetti per oggi sono esauriti.

Invito i signori deputati a voler riunirsi in una seconda seduta quest'oggi alle 5 pom. Sull'ordine del giorno verranno messi i seguenti oggetti:

(legge). I. Rapporto del Comitato sulla proposta governativa relativamente alla sorveglianza delle scuole;

II. Rapporto del Comitato di finanza sul conto consuntivo del fondo d'esonero pro 1866 e 1867;

III. Rapporto del Comitato relativamente all'attuazione di una scuola agraria;

IV. Rapporto del Comitato sulla proposta per l'unione dei comuni.

La seduta finiva alle ore 12 merid.

9. Il promuovere l'istruzione del personale insegnante, il disporre le conferenze distrettuali dei maestri e la sorveglianza sulle biblioteche delle scuole e su quelle ad uso dei maestri;
10. L'estradazione degli attestati al personale insegnante sul servizio prestato;
11. Le disposizioni per la costituzione dei consigli scolastici locali ed il provvedimento e la vigilanza dell'attività degli stessi (§§. 5, 6, 7, 12, 15);
12. d'ordinare delle straordinarie visitazioni delle scuole;
13. di stabilire, sentito il consiglio scolastico locale, con riguardo alle condizioni del luogo, l'epoca delle ferie legali presso le scuole elementari;
14. D'avanzare informazioni, pareri, proposte e relazioni periodiche sulle scuole alle superiori Autorità scolastiche.

§. 24. Il consiglio scolastico distrettuale si raduna a seduta ordinaria di regola una volta al mese.

Il Preside può a seconda del bisogno e, sopra proposta di due membri, deve convocare delle adunanze straordinarie. Tutti gli affari in cui è da prendersi una decisione o da rassegnarsi un parere o una proposta, si trattano in consesso.

§. 25. Per la validità di un conchiuso si esige la presenza della maggioranza de' membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti decide il preside, il quale ha la facoltà di sospendere l'esecuzione di deliberati che ritiene contrarii alla legge, e di impetrare in ciò la decisione del consiglio scolastico provinciale. Trattandosi di oggetti, che risguardano i personali interessi di un membro, questi non potrà prendere parte alla relativa discussione e votazione.

I ricorsi contro decisioni del consiglio scolastico distrettuale vanno diretti al consiglio scolastico distrettuale, ed hanno effetto sospensivo se presentati entro 14 giorni dopo l'intimazione della decisione reclamata.

§. 26. In casi urgenti (§. 14) il Preside potrà prendere immediatamente delle disposizioni anche in quegli oggetti, che sono da trattarsi in seduta, dovrà però senza dilazione, ed al più tardi nella prossima seduta, riportarne l'approvazione del consiglio scolastico distrettuale.

§. 27. Il Ministro del culto e dell'istruzione nomina per ogni distretto un ispettore scolastico, e la dove particolari circostanze lo richiedono, anche più ispettori scolastici.

La nomina ha luogo per la durata di sei anni in base ad una terna proposta dal consiglio scolastico provinciale.

Se l'ispettore scolastico distrettuale non viene scelto fra i membri del consiglio scolastico distrettuale, egli in forza della nomina entrerà nel consiglio stesso come membro ordinario. La sorveglianza sull'istruzione religiosa non compete all'ispettore scolastico distrettuale ma bensì all'Autorità ecclesiastica superiore.

§. 28. Quei Direttori e maestri di scuole popolari, i quali attendono all'istruzione di una classe possono essere chiamati all'ufficio d'ispettore scolastico distrettuale solo col consenso di coloro, che provvedono alla dotazione della scuola. in questo caso verrà loro aggiunto ad personam per l'ajuto temporariamente necessario nell'istruzione presso la propria scuola, ed a seconda del bisogno per la durata delle loro funzioni, un sottomaestro a spese del fondo delle scuole normali.

§. 29. L'ispettore scolastico distrettuale è chiamato ad ispezionare e visitare periodicamente le scuole. Egli è autorizzato a dare consigli in oggetti didattico-pedagogici e di rimediare sopra luogo con ordini verbali agli inconvenienti rimarcati in tale riguardo. A lui spetta anche dirigere le conferenze distrettuali de' maestri.

Nel visitare le scuole pubbliche assegnategli, l'ispettore scolastico distrettuale dovrà osservare principalmente:

1. Se gli ispettori scolastici locali adempiono i loro doveri nella sorveglianza della scuola;
2. Se vengono seguite le disposizioni di legge nell'accogliere e licenziare i fanciulli;
3. Quale sia la capacità, la diligenza ed in generale tutto il contegno dei maestri, la disciplina, l'ordine e la pulizia nella scuola;
4. Se venga seguito il piano d'insegnamento, quale sia il metodo d'istruzione ed il progresso dei fanciulli in generale e nei singoli rami in particolare;
5. I mezzi e ajuti d'insegnamento e l'ordinamento interno della scuola;
6. Le condizioni economiche della scuola; in particolare i salari de' maestri; se il maestro riceva puntualmente la rendita assicurategli, se ed a quali occupazioni accessorie egli si dedichi.

Nel visitare gli istituti di scuola ed educazione privati l'ispettore scolastico distrettuale dovrà persuadersi se gli stessi corrispondano alle condizioni sotto le quali furono eretti e se non oltrepassino i limiti della loro autorizzazione

§. 50. Gli ispettori scolastici distrettuali devono avanzare dei rapporti sulla loro attività al consiglio scolastico distrettuale, aggiugnendovi le necessarie proposte e la riferita sugli ordini impartiti sopra luogo. Questi rapporti sono da presentarsi al consiglio scolastico provinciale assieme alle deliberazioni prese sui medesimi. Il consiglio scolastico provinciale prenderà opportuno riguardo agli stessi anche nei rapporti scolastici da rassegnarsi al Ministro del culto e dell'istruzione.

§. 51. I consultori del consiglio scolastico distrettuale (§. 21) sono autorizzati a visitare le scuole della loro confessione esistenti nel distretto per prendere cognizione del loro stato, ad intervenire alle ispezioni e visite periodiche delle stesse per parte dell'ispettore scolastico distrettuale, a riferire sulle fatte osservazioni al nonsiglio scolastico distrettuale ed a fare a questi anche delle proposte pel miglioramento di dette scuole.

Essi devono essere sentiti dal consiglio scolastico distrettuale in tutte le questioni relative e possono anche prender parte personalmente alle pertrattazioni sulle stesse con voto deliberativo.

§. 52. Al consiglio scolastico distrettuale ed agl'ispettori scolastici distrettuali compete il predicato d' „imperiale regio.“

Il Preside assegna gli atti d'ufficio ai membri del consiglio per l'evasione e provvede al disbrigo degli affari correnti, valendosi del personale delle ii. rr. Autorità distrettuali.

I requisiti di cancelleria vengono apprestati dall'Autorità distrettuale.

Nelle città con proprio statuto comunale il personale necessario verrà fornito al consiglio scolastico distrettuale dalla Rappresentanza del comune, e la spesa pei requisiti di cancelleria verrà sostenuta da fondi del comune.

Gli ispettori scolastici distrettuali ricevono per le ispezioni e visite periodiche delle scuole un importo avversuale di diarie da' fondi dello Stato.

Il comune scolastico dovrà apprestare le vetture per le visite periodiche dell'e scuole.

III. Del Consiglio scolastico provinciale.

§. 53. La suprema Autorità di sorveglianza sulle scuole della provincia è l'i. r. Consiglio scolastico provinciale.

Allo stesso sottostanno:

1. Gl'istituti di scuola ed educazione assegnati alla sfera d'azione dei consigli scolastici distrettuali;

2. Gl' istituti d' insegnamento pei maestri e per le maestre delle scuole popolari e le ii. rr. scuole normali di Gorizia;

3. le scuole medie (ginnasj, ginnasj reali e scuole reali) come pure gl' istituti d' istruzione privati e speciali appartenenti alla categoria delle stesse in quanto sottostieno alla suprema direzione del Ministero del culto e dell' istruzione.

§. 54. Il consiglio scolastico provinciale si compone:

1. Del capo della provincia, o del sostituto da lui designato, quale Preside;
2. Di due membri delegati dalla giunta provinciale dal proprio seno;
3. Di un referente per gli affari amministrativi ed economici delle scuole;
4. Di due sacerdoti cattolici;
5. Di due membri della classe de' maestri, uno dei quali fungerà da ispettore scolastico provinciale.

Per invigilare agli interessi religiosi di quegli abitanti della provincia, alla confessione religiosa dei quali non appartiene alcun membro del consiglio scolastico provinciale, quest' ultimo eleggerà un consultore per ogni confessione, il quale sarà da ammettersi al consesso con voto deliberativo ogniqualvolta si avrà a trattare di oggetti concernenti la rispettiva scuola.

Pajer: Io non posso fare a meno di ricordare che il §. 15 della legge generale del 25 maggio 1868 dispone, che mediante una legge provinciale sia da determinarsi, se ed in quanto in via di eccezione si possono ammettere nel Consiglio scolastica provinciale altri delegati appartenenti a Comuni considerevoli.

Nella nostra provincia abbiamo un Comune molto considerevole che è appunto il comune della città di Gorizia, il quale in ogni caso è di primo rango sia per il numero della sua popolazione sia per la somma degli interessi che riunisce e rappresenta, sia anche per la copia d' intelligenza che raccoglie. Questo Comune è certamente l' unico in tutta la provincia che si possa riguardare come considerevole nel modo che lo intende la legge.

Quindi proporrei che al punto secondo si facesse seguire come punto terzo l' aggiunta " di un membro eletto dal Consiglio Comunale della città di Gorizia, " cosicchè il seguente punto terzo diverrebbe il punto quarto e così di seguito.

Capitano: Quest' aggiunta del signor deputato D.r Pajer credo che viene fatta nella sua specialità di deputato e non come relatore del Comitato.

Dimando se viene appoggiata? (*appoggiata*).

Dimanda qualcuno dei signori deputati la parola?

Doliac: Giacchè nessuno dei signori deputati formanti parte della maggioranza del Comitato prende la parola la prenderò io onde diffendere il suo operato.

La maggioranza del Comitato non ha ammesso che nel Consiglio scolastico provinciale vi entri un membro eletto dal Consiglio Comunale di Gorizia per il motivo, che essendo il Consiglio comunale di Gorizia composto esclusivamente di membri di nazionalità italiana entrando uno di questi nel Consiglio scolastico, l' elemento italiano avrebbe un numero prevalente di confronto ai membri sloveni.

Questo è il motivo per il quale i deputati sloveni nel Comitato hanno dato il loro voto contrario onde non essere lesi nei rispettivi diritti.

Visini: Domando la parola.

Io appoggiava la proposta dell' onorevole signor deputato D.r Pajer già per principio liberale e perchè sono intimamente convinto che qualunque deputato che venisse eletto dal Consiglio Comunale di Gorizia per essere ammesso nel Consiglio scolastico provinciale procurerà senz' altro al prosperamento dell' istruzione senza distinzione di nazionalità.

Pajer: Anche io divido la mia opinione con le vedute dell'onorevole signor deputato D.r Visini che qualunque deputato goriziano che venisse eletto per far parte nel Comitato scolastico provinciale farà valere la sua intelligenza per il progresso generale della gioventù e lo devo dichiarare apertamente che i motivi addotti dal signor deputato D.r Doliac implicano una manifesta ingiustizia verso la città di Gorizia perchè non credo che alla stessa si possa negare per un semplice maligno sospetto il diritto ad una prerogativa fondato in una massima stabilita nella legge stessa.

Doliac: Questa è stata non una mia opinione ma bensì della maggioranza del Comitato che si è pronunziato in questo senso.

Capitano: Se nessuno dei signori deputati dimanda più la parola io metterò ai voti la proposta del Signor deputato D.r Pajer.

Quegli che si uniscono alla sua proposta che il Consiglio scolastico provinciale si abbia di comporre anche di un membro da eleggersi dal Consiglio Comunale della città di Gorizia sono pregati di voler alzarsi. (Votazione *minoranza*).

Pajer: Vorrei proporre al §. 34 dopo il 4. un 5. punto.

La legge generale dispone al §. 12 che nel Consiglio scolastico provinciale devono chiamarsi sotto la direzione e presidenza del Luogotenente o del suo sostituto, dei membri del governo stesso, dei membri delegati dalla Giunta provinciale, sacerdoti delle diverse confessioni del paese e d'altre persone esperte.

La legge generale non può essere elusa da una legge provinciale col concedere, cioè alle confessioni religiose non cattoliche un voto semplicemente consultivo. Io credo che questa disposizione sia di tale portata da compromettere la sanzione della legge stessa, perchè non so immaginarmi come lo stesso ministero, il quale propose questa massima all'Imperatore, voglia ora accettare una massima affatto contraria a quella. Devo quindi rendere attento questo Eccelso Consesso su queste circostanze ed osserverò che quand'anche non reggessero incaute di voler cambiare lo spirito e la disposizione positiva della legge generale con questo ripiego, perchè si metterebbe il Governo in forse di dover contraddire a se stesso.

Mi si dirà che il progetto governativo non li contempla. Ma qui mi permetto di dire che non posso ammettere che questa sia una volontaria omissione perchè se fosse stata questa la ferma deliberazione, sarebbe caduto in contraddizione con se stesso, e perciò proporrei che al punto 4 si faccia seguire un punto 5 nei seguenti termini „di due rappresentanti delle altre confessioni religiose esistenti nella provincia cioè d'un ministro del culto evangelico e d'un ministro del culto israelitico.“

Doliac: Risponderò in nome del Comitato che già per logica conseguenza s'intende che dal momento quei rappresentanti furono esclusi dal Consiglio scolastico distrettuale e locale per il piccolo numero di protestanti od israeliti della provincia sono tanto più da escludersi dal Consiglio scolastico provinciale, ove la operazione del numero è ancora maggiore; dal momento che il Governo è partito dal principio che in un paese quasi esclusivamente cattolico i Consigli scolastici provinciali devono essere rappresentati da cattolici, e dal momento infine che coll'art. 5. è già provveduto pel diritto delle altre confessioni dacchè fu adottato il principio di ammettere nel Consiglio scolastico locale dei membri delle medesime persino con voto deliberativo, pare che sia già sufficientemente supplito sia per la confessione evangelica sia per l'israelitica avendo queste già un organo per difendere i loro interessi.

Deperis: Appoggio la proposta del D.r Pajer.

Capitano: Essendo appoggiata la proposta dell'onorevole D.r Pajer, pregherò di votare sulla medesima. Quei signori che sono pella stessa vorranno alzarsi dalle loro sedie. (*minoranza*).

Pajer: (*legge*):

§. 35. I membri del consiglio scolastico provinciale indicati al §. 34 sub: 3, 4 e 5 vengono nominati dall'Imperatore sopra proposta del Ministro del culto e dell'istruzione, che passerà di concerto colle rispettive autorità ecclesiastiche superiori riguardo alla nomina dei membri ecclesiastici e col Ministro dell'Interno riguardo alla nomina del referente amministrativo.

I membri del consiglio scolastico provinciale indicati al §. 34 sub 2, 4 e 5 restano in carica di regola sei anni.

Il rango e le competenze del referente amministrativo e dell'ispettore scolastico provinciale verranno fissati in via d'ordinanza. I membri della classe de' maestri ricevono un assegno di funzione da' fondi dello Stato.

§. 36. Il consiglio scolastico provinciale acquista, negli affari delle scuole da esso dipendenti, la sfera d'azione che fin' ora spettava all'Autorità politica della provincia e, salvo i diritti riserbati alle Autorità ecclesiastiche superiori colla legge 25 Maggio 1868, Boll. delle leggi dell'Impero N. 48, la sfera d'azione delle Autorità ecclesiastiche superiori e degl'ispettori scolastici superiori.

Oltrecciò spetta al consiglio scolastico provinciale:

1. La sorveglianza sui consigli scolastici distrettuali e locali, l'ispezione e direzione degli istituti magistrali;

2. La conferma de' direttori e maestri delle scuole medie mantenute dai comuni, salvo i diritti speciali spettanti ai comuni, alle corporazioni o persone private;

3. La emissione di pareri sui piani d'insegnamento, i mezzi ed i libri d'insegnamento per le scuole medie tecniche e speciali;

4. La presentazione di relazioni annuali al Ministero del culto e dell'istruzione sullo stato di tutta l'azienda scolastica della provincia.

§. 37. Le sedute del consiglio scolastico provinciale sono ordinarie o straordinarie.

Una seduta straordinaria può in ogni tempo e deve essere convocata dal Preside, se due membri ne fanno richiesta.

Gli affari in cui deve prendersi una decisione, o rassegnarsi un parere od una proposta al ministero del culto e dell'istruzione, vengono trattati in consesso, tutti gli altri poi evasi sotto propria responsabilità del Preside, che in ogni seduta comunicherà al consiglio scolastico provinciale le disposizioni prese nel frattempo.

Il consiglio scolastico provinciale può essere rinforzato per singoli oggetti mediante esperti, i quali intervengono alla seduta con voto consultivo.

§. 38. Per la validità di un conchiuso del consiglio scolastico provinciale è richiesta la presenza della maggioranza de' membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità decide il Preside, il quale ha la facoltà di sospendere l'esecuzione di deliberati, che ritiene contrarj alle vigenti leggi, e di impetrare la decisione dal Ministero del culto e dell'istruzione.

Trattandosi di oggetti, che risguardano l'interesse personale di un membro del Consiglio, questi non potrà prendere parte alla discussione e votazione relativa.

I ricorsi contro decisioni del consiglio scolastico provinciale vanno diretti al Ministero del culto e dell'istruzione. Essi devono essere presentati al consiglio scolastico provinciale ed hanno effetto sospensivo se la presentazione ha luogo entro 14 giorni dall'intimazione della decisione reclamata.

§. 39. In casi urgenti (§. 14). il Preside potrà prendere immediatamente delle disposizioni an-

che riguardo a quegli affari, che sono da trattarsi in seduta (§. 37); dovrà però senza dilazione ed al più tardi entro otto giorni impetrarne l'approvazione dal consiglio scolastico provinciale.

§. 40. Ad esercitare immediata influenza sulle questioni didattico-pedagogiche delle scuole, eseguendo ispezioni periodiche, dirigendo gli esami, sorvegliando l'attività delle direzioni delle scuole e dei consigli scolastici locali e distrettuali ecc. sono chiamati in prima linea gl'ispettori scolastici provinciali, a' quali il Ministro del culto e dell'istruzione impartisce le necessarie istruzioni di servizio. Il Capo politico della provincia può però per singoli casi affidare tali mansioni anche ad altri membri del consiglio scolastico provinciale.

Gl'ispettori rassegnano le relazioni su questa loro attività al consiglio scolastico provinciale che le presenterà al Ministero del culto e dell'istruzione colla riferita sulle deliberazioni e disposizioni prese sui medesimi.

Gl'ispettori scolastici provinciali, in seguito ad incarico ricevuto sono tenuti ad avanzare anche direttamente relazioni al Ministero del culto e dell'istruzione.

§. 41. Il Preside del consiglio scolastico provinciale assegna gli affari ai singoli membri del consiglio ed eseguisce le deliberazioni.

L'occorrente personale ed i requisiti di cancelleria vengono somministrati dall'Autorità politica della provincia.

Disposizioni finali.

§. 42. Tosto costituiti il consiglio scolastico provinciale ed i consigli scolastici distrettuali e locali, gli affari scolastici delle Autorità superiori ecclesiastiche e degli ispettori scolastici superiori passeranno al consiglio scolastico provinciale, quelli delle Autorità politiche distrettuali e degli ispettori scolastici distrettuali ai consigli scolastici distrettuali, e gli affari dei curati locali e degli ispettori scolastici locali ai consigli scolastici locali.

(Dopo esaurita la lettura e discussione). Mi permetto di proporre che si voglia accettare la presente legge anche in ultima lettura.

Capitano: Se nessuno fa una qualche osservazione intorno questa proposta ritengo approvata la legge anche in ultima lettura. La legge è approvata.

Del Torre: Domando la parola per fare una proposta in via d'urgenza.

E dai giornali e da una dichiarazione avuta dal signor Presidente della Società agraria goriziana in seguito ai bisogni e desiderii espressi dalla sezione agraria di Gradisca, ho rilevato, come l'Eccelso Ministero non abbia preso in riflesso nella spedizione Transatlantica, che è prossima ad effettuarsi, l'agricoltura con l'interesse medesimo che ha dimostrato pel commercio e per le scienze naturali, che a rappresentarla non vi è destinato personale con incarico speciale. Questa dichiarazione ha fatto una cattivissima impressione sull'animo degli agricoltori che videro come ancora si disconosce l'importanza che ha l'agricoltura, questa prima nutrice delle casse dello Stato.

Mi sento perciò in dovere di pregare quest'Eccelza Dieta onde voglio appoggiare la seguente proposta d'urgenza.

„D'incaricare la Giunta a fare subito una rimostranza all'Eccelso Ministero, onde questo voglia unire alla spedizione Transatlantica l'idoneo personale per occuparsi degli interessi agricoli.

Capitano: Domando s'è appoggiata la proposta d'urgenza (È appoggiata).

Pregherò di voler votare sulla proposta d'urgenza, poichè altrimenti dovrei escluderla dall'ordine del giorno. Quei signori che si uniscono alla proposta d'urgenza sono pregati d'alzarsi (Accettata).

Ora pregerò di alzarsi dalle loro sedie quei signori che s'uniscono alla proposta stessa.

(Accettata ad unanimità di voti).

Proseguendo l'ordine del giorno resta invitato il signor relatore del Comitato di riferire sulla proposta della Giunta relativa all'aumento della paga pel maestro della scuola agraria.

Dottori: *(legge):*

Eccelsa Dieta! Il Comitato cui venne demandata per l'esame e riferita la proposta della Giunta allo scopo di fissare un aumento all'onorario del professore d'agronomia ha l'onore di rassegnare il seguente suo rapporto.

Dapprima accennava un membro del Comitato stesso ad una voce in seguito alla quale sarebbe potuto con qualche fondamento ritenere che l'Eccelso Governo avrebbe egli stesso istituito una scuola agraria per la provincia del Sud dell'Impero qui in Gorizia, in sostituzione a quella di Ungarisch-Altenburg, la quale a causa degli avvenuti mutamenti nello stato, andava a cessare per le provincie cisleitane. Aggiungeva egli ancora, che se anche ciò non si fosse avverato, sarebbe subentrata la probabilità di conseguire dal medesimo Governo almeno un annuo sussidio a vantaggio della nostra scuola, per cui pel professore di questa, e in un caso e nell'altro, avrebbe cessato il bisogno di adottare provvedimenti ulteriori nel senso di un aumento onorario.

Sopra quest'incidente il Comitato deliberava da un canto di dirigere, siccome il diresse, un analogo interpello al Commissario Imperiale onde voglia procurarsi su ciò dal Governo Centrale concrete informazioni e dall'altro istabiliva di proseguire frattanto colla discussione della proposta della Giunta.

Dall'esposizione della medesima e dagli atti relativi si evince pertanto che in seguito a' ri-pubblicati avvisi di concorso ebbero a presentarsi parecchi aspiranti ai posti degli assistenti, tra i quali essa Giunta ha la fiducia di rinvenire gli individui idonei a cuoprire i due posti sistemizzati per l'assistenza.

Ma la cosa è ben diversa in riguardo alla cattedra del professore.

Per questa non vi hanno che tre aspiranti, i di cui titoli e le informazioni avute non corrispondono pur troppo alle condizioni prefisse nel programma.

Ma da tale deficienza non può al certo ragionevolmente dedursi che vi manchino persone qualificate e disposte a concorrervi, avuto riguardo specialmente ai vari stabilimenti agrari di considerazione che vi esistono nella vicina Italia, allo slancio che in essa vi presero da vario tempo questi studi, ed alle analoghe condizioni topografiche ed agronomiche che esistono tra questa provincia e quel regno.

Ben altra dunque vi dev'essere la cagione, e questa, a parere del Comitato, esiste nella sproporzione tra le qualifiche che si esigono e l'emolumento assegnato a quel posto.

Diffatti pel professore non si richiedono soltanto cognizioni tecniche, attinte in qualche istituto agrario, congiunte con quella poca pratica colla quale soglionsi, in misura assai ristretta accompagnare durante gli studi; ma bensì tali, che si appalesino il frutto di lunghe esperienze e confronti fatti col sussidio di autori riputatissimi, e coll'ispezione dei sistemi più efficaci, applicati alle svariate condizioni geografiche, climatiche e telluriche dei vari paesi.

Ne queste esigenze sono per verità esagerate.

Con tali cognizioni soltanto potrà egli in fatto, con principi positivi, validamente e facilmente istruire la nostra gioventù, ed attuare tosto, senza esitanza o dannoso ritardo, le innovazioni rispondenti alla posizione geografica, al clima ed alla natura del suolo di questa provincia.

Guai a noi se avremmo ad imbattersi in chi a spese nostre avesse appena d'instituire esperienze, e dovesse cominciare coll'istruire se stesso nella nuova sua posizione! Ogni anno di sosta, di fronte al progresso degli altri paesi, sarebbe per noi un decennio di regresso.

Ora egli è evidente che l'onorario di fior. 4,000:— stabilito per la cattedra d'agronomia, scarso appalesasi in compenso delle richieste cognizioni, e tale in ogni modo da essere ben lungi di servir d'adescamento per abbandonare la patria e assai facilmente una posizione migliore.

E tale fondata supposizione trova altresì appoggio nelle due lettere pervenute alla Giunta ed allegate al di lei rapporto ai N.ri 12 e 13 le quali qual più qual meno esplicitamente dichiarano che, essendo l'onorario stabilito per questa cattedra al disotto degli appuntamenti in uso, non costituirebbe per i scriventi nè ragione d'interesse, nè motivo giustificante per poter abbandonare le attuali loro posizioni; talchè lasciano chiaramente travvedere che, ove la posizione finanziaria fosse migliorata, il loro nome figurerebbe tra gli aspiranti. Ed è a notarsi che specialmente in riguardo ad uno di essi le informazioni attinte e gli scritti esaminati suonano tutti concordi e in senso assai vantaggioso.

Da queste motivazioni indotto, il Comitato unanime riconobbe in massima giusta la prima delle proposte della Giunta, per la quale il salario annuo del maestro della scuola agraria provinciale vien fissato a fior. 4,500:— e la raccomanda all'accettazione di quest'Eccelsa Dieta.

Ma quest'unanimità con cui venne ammesso il primo punto della proposta della Giunta si divide al secondo pel quale, nel caso in seguito a nuovo avviso di concorso da pubblicarsi non si presentassero aspiranti accettabili, autorizza la Giunta a trattare privatamente con qualche maestro di vaglia e ad assegnargli una paga maggiore, purchè non ecceda i fior. 2,000:—. Qui nel Comitato si formava maggioranza e minoranza. Quest'ultima riteneva bastevole l'aumento definitivamente stabilito di fiorini 4,500:— osservando, pareggiare questa la paga d'un consigliere di tribunale e d'un professore d'università; essere troppo marcata la differenza del rispettivo emolumento tra professore e sostituti; pericoloso il pronunciare tale disposizione, giacchè venendo di essa a cognizioni gli eventuali aspiranti, potrebbero approfittarne, sorpassando il concorso ed attendendo le trattative private; ed infine, dal momento che un professore non era rinvenibile per fior. 4,500:—, non lo si troverebbe nemmeno per fior. 2,000:—.

Alla paga di quest'ultimo esservi congiunti considerevoli introiti per propine degli esami di laurea, per tasse scolastiche ecc. ecc. La paga stessa aumentabile di dieci in dieci anni.

Il consigliere, oltre alla paga, ha in prospettiva un probabile sistematico avanzamento di posto e di conseguente aumento di danaro.

Poter il medesimo pervenire da qualsiasi paese della monarchia, giacchè ovunque i §§. direttivi sono gli stessi, previsti e determinati i casi cui applicarli.

Il professore d'agronomia nel caso nostro non può far calcolo d'introiti incerti, non ha in prospettiva un qualsiasi miglioramento di posizione. Può egli bensì avvalersi di certi canoni generali stabiliti dalla scienza, ma l'applicazione dei medesimi essere affidata interamente al di lui criterio, ai suoi studi, alle proprie esperienze.

Oltre a che se il numero dei legali è oggi giorno tale da rendere, per causa della concorrenza, giustificata anche una depressione degli emolumenti, il caso affatto opposto si verifica rapporto ad uomini sodamente istituiti e nelle discipline scientifiche e nelle pratiche sperimentali relative all'agronomia, a questa materia sopra ogni altra fin ora negletta in Austria.

Dove manca la concorrenza a segno di dover ricorrere all'estero, il compenso cresce naturalmente a dismisura.

Ma se pur vogliamo impedire che la principale delle nostre risorse finanziarie si giaccia negletta e snervata nella sua produzione, il sacrificio di qualche centinaio di fiorini non deve ragionevolmente essere l'ostacolo che ci rattenga dal combattere la causa dei nostri mali, la ignoranza, di cui, incolpabili, ci tocca scontrare le conseguenze.

La differenza di retribuzione tra professore e sostituti viene giustificata dalla diversità delle loro occupazioni e responsabilità.

Convien riflettere che oggidì si tratta di chiamare in vita una scuola agraria che non esiste, di organizzare di pianta un'istituto nuovo. Egli è certo che la quantità e bontà de' risultati dell'insegnamento dipenderà in gran parte dalla maniera in cui s'impianterà l'istituto, e si darà avviamento all'istruzione.

Interessa perciò di accaparrarsi l'opera non già di un maestro comune abilitato ad insegnare la tale o tal altra materia d'agronomia, ma sibbene un'uomo egregiamente istituito, che possieda un talento organizzatore e, per consumata esperienza, possa a colpo d'occhio scorgere gli elementi speciali del nostro paese, che possono o debbono avere un'influenza sull'organizzazione della scuola e sull'indirizzo da darsi all'insegnamento in generale.

Istituito lo stabilimento, i maestri assistenti non avranno che a dare le loro lezioni secondo criteri fissati dal professore, ma è a questi che incomberà il compito principale dell'organizzazione e della direzione dell'istituto, e la cura onde l'insegnamento proceda in maniera da non negligere alcun dei nostri bisogni, e non trascurare alcuna delle nostre risorse.

Il posto di professore richiede dunque un uomo distinto e di capacità più che comuni, il posto di assistente può essere occupato da persona d'un merito ben minore.

Finalmente è ammissibile il principio che ove non si trovi un soggetto idoneo per fior. 4,500:—, non lo si troverà nemmeno per fior. 2,000:—.

Se questa è la vera credenza della minoranza, ella potrebbe senza esitare un attimo darci il suo voto anche a questa parte della proposta, giacchè non trovandosi il soggetto, è ben chiaro che non avverrà il dispendio.

Inoltre questa misura prudenziale diretta ad evitare ulteriore ritardo trova la sua piena giustificazione nella necessità di condurre finalmente a termine un provvedimento pendente ormai da diversi anni, e la di cui attivazione, quanto riconosciuta indispensabile è altrettanto attesa dalla provincia con ben giustificata impazienza.

Sorretta dalle esposte ragioni la maggioranza confida che codest' Eccelsa Dieta vorrà accogliere anche la seconda delle proposte della Giunta la quale suona:

Pel caso che in seguito a nuovo avviso di concorso da pubblicarsi non si presentassero aspiranti accettabili, si autorizza la Giunta a trattare privatamente con qualche maestro di vaglia e ad assegnargli una paga maggiore, purchè non ecceda i fior. 2,000:—.

E qui trovasi opportuno di partecipare a quest' Eccelsa Dieta la risposta testè avuta con dispaccio elettrico all'interpellanza diretta al signor Commissario Imperiale nel proposito di cui si fa cenno al principio del presente rapporto. Esso suona, „ Il Ministro dell' Agricoltura non può in massima erigere o mantenere scuole di agronomia, ma concederà per iscopi speciali della scuola d'agronomia in Gorizia una sovvenzione corrispondente. Su ciò si potrà contare già all'atto della fondazione della detta scuola. “

Da ciò apparisce che se la nostra provincia non ha lusinga di avere una scuola agraria a spese dello Stato, ha però la certezza che l' Eccelso Ministero contribuirà di fatto con una sovvenzione a promuovere lo sviluppo e ad assicurare l'esistenza della scuola provinciale, per cui quest' Eccelsa Dieta animata da tal concorso e riconosciuta in esso l'assicurazione che con ciò sarà provveduto all'intero assegnamento del medesimo e che il sacrificio finanziario, cui s'impone alla provincia, viene considerevolmente diminuito, — vorrà tanto più facilmente accogliere la fatta proposta.

Finalmente unanime il Comitato raccomanda all'accettazione di codest' Eccelsa Dieta il punto terzo della proposta, col quale viene demandato alla Giunta l'incarico delle rispettive nomine.

L'urgenza di attivare la scuola agraria e la certezza che una nuova riunione della Dieta non seguirà in breve termine varranno a giustificare bastantemente anche questa parte della proposta, per la quale si rimette alla Giunta la nomina effettiva sì del maestro che degli assistenti, dopo avere sentito il voto favorevole della spettabile deputazione di questa i. r. Società agraria.

Capitano: Domanda qualcuno dei signori deputati la parola? Non domandando nessuno la parola, pregherò il signor relatore di preleggere ancora una volta i singoli punti della proposta.

Dottori: (*Legge punto per punto le proposte del Comitato che vennero accolte senza dibattimento*).

Capitano: Resterebbe per ultimo oggetto la relazione del Comitato sulla proposta del D.r Deperis relativa alla riunione dei comuni. Il signor referente è pregato di dare lettura della relazione e rispettivo progetto di legge.

Winkler: (*legge*):

Eccelsa Dieta! Il Comitato istituito per la disamina del progetto di legge proposta dal deputato D.r Deperis riguardo all'unione di due o più comuni in un solo comune locale è pienamente d'accordo col proponente, che quei comuni che da per sé non posseggono i mezzi necessari all'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge, possono venir uniti con altri comuni anche contro la loro volontà, e ciò non soltanto riguarde alle attribuzioni delegate, ma eziandio alle indipendenti o proprie. Imperciocchè dove non sono forze sufficienti, non vi può essere attività proficua; il comune che non è in grado di corrispondere ai propri doveri, sarà sempre l'impedimento del progresso e dello sviluppo della vita costituzionale, e resterà un membro inutile e nocivo nell'organismo dello Stato.

Stabilita questa massima, il Comitato passò ad indagare, se ed in quanto la medesima possa nella nostra provincia essere messa in pratica incondizionatamente. In proposito cadde l'attenzione del Comitato, com'è naturale, sui comuni censuari i quali sono o in unione con altri, o da per sé costituiti in comuni locali, nell'uno e nell'altro caso cioè colle attribuzioni proprie e delegate. Esaminando le condizioni dei comuni in tal modo costituiti convien confessare che le medesime sono per lo più poco soddisfacenti. Troviamo cioè d'una parte dei comuni locali i quali, massime ove consistano d'un solo comune consuario, menano una vita meschina, non stando le loro rendite in proporzione colle spese congiunte colla loro gestione d'affari, qualora vogliano adattarla secondo i veri loro bisogni e secondo lo spirito de' tempi; e vediamo d'altra parte dei comuni locali, più ricchi di mezzi, dove però i comuni censuari che vi sono aggregati, ritenendo pregiudicati nell'unione i loro interessi speciali, vogliono, come c'insegna ogni giorno l'esperienza, assolutamente separarsi di nuovo onde riacquistare la loro autonomia. Il male sembra consistere in ciò che nell'organizzazione dei comuni veniva assegnata tanto ai comuni piccoli che ai grandi la medesima sfera d'azione, senza riguardo alle loro forze ed ai loro bisogni ed interessi particolari. Non è possibile che prosperino i comuni, quando venivano senza alcun principio formati p. e. dai comuni censuari di Capriva di Cormons, con 485 anime, Voiscizza con 599, Velikidol con 360, Scla con 354, S. Pollaj con 335, Trenta con 312 anime — altrettanti comuni locali, ciascuno da per sé con tutte le attribuzioni proprie e delegate; laddove veniva composto a cagion d'esempio il comune locale di Caporotto, malgrado le immense distanze, da 8 comuni censuari con una popolazione di circa 7000 anime, e quello di Tolmino da 13 comuni censuari con 6102 anime l'uno e l'altro pure colla perfetta centralizzazione di tutti gli affari propri e delegati senza alcun riguardo alle individualità dei singoli comuni censuari, che pure hanno prima esistito da per sé.

Il Comitato è d'avviso che debba aver luogo l'unione dei comuni non provveduti da per sé di sufficienti mezzi, però in maniera che i singoli comuni censuari non vengano resi a discrezione al comune più grande di cui devono far parte, e non vengano in certo modo assorbiti dal medesimo.

Fra gli affari riguardo ai quali può liberamente seguire l'aggregazione dei comuni censuari senza pregiudizio dei loro interessi speciali riscontriamo in prima linea gli affari appartenenti alla sfera d'azione delegata. Non v'ha dubbio cioè che p. e. gli affari dell'acquantieramento dell'armata, dei trasporti militari, della leva militare, della scorta degli espulsi, in quanto sono demandati ai comuni, possano venir esauriti da un sol ufficio comunale per più comuni uniti, senza che ne soffra minimamente l'autonomia dei medesimi. Lo stesso dicasi degli altri affari delegati contenuti sparsamente nella collezione delle leggi politiche, giudiziarie e di finanza. Nell'argomento dispone il §. 85 del vigente regolamento comunale che i comuni i quali non posseggono i mezzi per adempire agli obblighi derivanti dalle attribuzioni delegate dovranno unirsi in via di legge provinciale ad altri comuni per una comune trattazione d'affari. Le modalità della gestione comune degli affari sono da determinarsi, sentiti gl'interessati comuni, da una legge provinciale. Però una tale unione di comuni secondo il parere del Comitato non corrisponderebbe allo scopo. Precindendo dall'inconveniente, che sarebbe senz'altro ardua impresa il compilare tante differenti leggi speciali sulle modalità della comune gestione d'affari, quanti fossero nella provincia i gruppi dei comuni da unirsi a tale scopo, non si sa in vero che rappresentanza si abbia da dare ai medesimi, ove si consideri che negli attuali comuni locali provvede a sensi del §. 56 reg. com. il solo podestà agli affari delle attribuzioni delegate nel modo tracciato dalla legge e dall'autorità. Per l'esaurimento degli stessi affari nei comuni uniti a tale scopo dovrebbe essere stabilito in luogo dei rispettivi podestà un funzionario comune, il quale però, insieme ai suoi sostituti che dovrebbe averne pel caso d'impedimento, non sarebbe veramente che un organo del Governo (§§. 59. 95. 95. reg. com.). I comuni uniti per una comune trattazione degli affari delegati dovrebbero bensì sostenere le spese annessevi, ma non avrebbero come tali una vera autonomia, una propria vita costituzionale. Comuni uniti per le attribuzioni delegate senza una corrispondente sfera d'azione propria non sono dunque da raccomandarsi pei tempi che corrono.

Ma altri e forse più gravi inconvenienti presenta l'unione coattiva dei comuni riguardo a tutte le attribuzioni proprie. La rappresentanza provinciale e l'Eccelso Governo non possono assolutamente, come suol dirsi, passare all'ordine del giorno sopra le tante istanze dei comuni censuari per la separazione dai comuni locali cui sono aggregati, sia che la dimandino perchè sono troppo distanti dall'ufficio comunale, sia perchè si sono verificate delle gravi irregolarità nella complicata amministrazione di essi comuni, sia perchè dalla rappresentanza del comune locale vengono trascurati gli interessi speciali dei rispettivi comuni censuari — motivi questi che furono più diffusamente svolti nella seduta del 4 dicembre 1865, in cui veniva per la prima volta accordata a 20 comuni censuari la separazione dai relativi comuni locali. La unione di più comuni censuari ad un comune locale relativamente alle attribuzioni proprie può avere luogo soltanto, in quanto non ne sia pregiudicata la loro autonomia e non siano con esso sacrificati i loro propri interessi a quelli del comune locale. Data ai comuni censuari la garanzia che ciò non potrà avvenire, essi non possono più con ragione rifiutarsi di entrare nel nesso di un comune locale. Questa garanzia l'avranno, qualora resti loro libero di provvedere da se agli affari relativi alla sfera d'azione indipendente o propria, in quanto siano di loro esclusivo interesse. Daltronde relativamente a questi affari, che sono di natura meramente locale e quindi d'importanza subordinata, non c'è motivo che il comune più grande, composto di più comuni censuari, vi prenda ingerenza. Diffatti nessuno vorrà contrastare ai comuni censuari la libera amministrazione della propria facoltà e delle sue rendite; e questo è senz'altro l'affare più importante delle attribuzioni proprie dei comuni, per il quale può scegliersi un apposito consiglio d'amministrazione (§. 99 reg. com.). Ritenuto esso consiglio capace di amministrare la sostanza comunale, non v'ha dubbio ch'esso sarà pure in grado di esaurire da se anche gli altri affari appartenenti alla sfera d'azione propria entro il proprio circondario. Nessuno vorrà

p. e. negare che per provvedere in tempi straordinari ed in caso di pericolo comune alla sicurezza delle persone e della proprietà, per costruire delle strade che debbano congiungere più comuni, senza che appartengano alle strade regionali, o per eseguire delle dispendiose opere d'arte sulle medesime, per stipendiare un medico condotto, per prendere i necessari provvedimenti in casi di epizoozia o di epidemia, per erigere stabilimenti di beneficenza, per far acquisto di trombe per spegnere gl'incendi, per fondare e mantenere una regolare caposcuola e così via — si richiede la cooperazione e quindi l'unione di più comuni, perchè vi occorrono delle spese, che di rado potrebbe sostenere un sol comune censuario. Ma qualora si tratti all'incontro p. e. di far arrestare un malfattore sorpreso in flagrante, di conservare una strada che congiunge due o più frazioni d'un comune censuario, di mantenere in buon stato le pizze e contrade del medesimo, di nominare un proprio guardiano campestre, di vegliare acciocchè non si vendano nel comune frutta immature o altre vettovaglie malsane, che non si faccia uso di misure e pesi falsi, che si sottoponga a visita l'animale destinato al macello, che non si tengano balli pubblici senza permesso, che non molestino la popolazione del comune accatoni e vagabondi ecc. ecc., a tutti questi e simili affari potrà facilmente senza molte scritturazioni e spese provvedere il comune censuario, senza aver bisogno di ricorrere al comune locale, cui per nulla possono interessare essi affari, e che per conseguenza non vi dovrebbe prendere ingerenza contro la volontà del comune censuario. Qui gioverà osservare relativamente alla polizia locale, il cui esercizio potrà ritenere taluno troppo difficile per un comune censuario, sebbene la stessa, come risulta dai citati esempi, circoscritta al circuito d'un tal comune, si riduce a poco, gioverà, cioè, osservare che allo stesso comune censuario non ne spetterebbe che il diritto di sorveglianza; la parte più importante della polizia locale, cioè la giustizia punitiva in caso di contravvenzione ai rispettivi regolamenti e prescrizioni legali resterebbe riservata sempre al comune più grande ossia comune locale, venendo esercitato il diritto di punire a termini dei §§. 57 e 58 reg. com. come attribuzione *delegata*; e così cesserebbero quei certi riguardi che in un piccolo comune al solito non permettono al podestà con due deputati di far la parte di giudice sopra i propri concittadini. Ne si dica che agli affari delle attribuzioni proprie d'un comune censuario potrebbe provvedere il podestà del comune locale, occorrendo, a mezzo di uno dei suoi deputati o di altra persona all'uopo destinata in base al §. 51 reg. com.; qui non si tratta soltanto di ordinare e disporre, ma si tratta anche di pagare, e chi deve pagare, desidera, massime in affari che interessano lui solo, di non ricevere gli ordini di pagamento da altri (nel nostro caso dal consiglio del comune locale), ma ama di essere padrone in casa propria.

Sarebbero dunque secondo l'intenzione del Comitato di competenza del comune locale, qualora i rispettivi comuni censuari volessero avere una propria rappresentanza, tutti gli affari delle attribuzioni delegate, cui appartiene anche la giustizia punitiva in affari di polizia locale, ed inoltre gli affari relativi alle attribuzioni proprie, in quanto siano di *comune* interesse dei comuni uniti; e di competenza dei singoli comuni censuari aggregati ad un comune locale gli altri affari appartenenti alle attribuzioni proprie, in quanto siano di *esclusivo* loro interesse locale. Tali comuni censuari non avrebbero verso il comune locale altri obblighi tranne di concorrere colla propria tangente alle spese per gli affari incombenti al medesimo di avanzargli le denunce di contravvenzioni in affari di polizia locale; in seconda istanza poi dipenderebbero tanto il comune locale che i rispettivi comuni censuari, ciascuno riguardo alla propria sfera d'azione, dalla Giunta provinciale, e rispettivamente il comune locale dall'autorità politica. Così sarebbe possibile di formare comuni locali più grandi che sappiano meglio come gli attuali corrispondere ai comuni loro obblighi, senza pregiudicare l'autonomia dei comuni censuari. Riguardo agli affari relativi alle attribuzioni proprie del comune si osserva ancora che non si lasciano tassativamente enumerare quelli che sono di *comune* interesse dei comuni uniti e quindi di competenza del comune locale, ne quelli che

sono di *esclusivo* interesse dei comuni censuari e per conseguenza riservati alla competenza di questi; perciò non monta, in pratica i comuni sapranno senz'altro fare la distinzione fra le due categorie d'affari e trovare la linea di confine delle loro competenze.

Le eventuali questioni di competenza, sulle quali non potessero accordarsi la rappresentanza del comune locale e quella del comune censuario, potrebbero essere sciolte dalla Giunta provinciale.

Intorno alla competenza di quest'Eccelsa Dieta a votare la legge sull'unione dei comuni ne' sensi suaccennati non vi può essere dubbio, dacchè a termini del §. 12 della legge del 21 dicembre 1867 con cui viene cambiata la legge fondamentale sulla rappresentanza dell'Impero dd. 26 febbrajo 1861 appartengono alle attribuzioni delle Diete provinciali tutti gli affari che non sono enumerati nel §. 11 della stessa legge 21 dicembre p. p., e gli affari comunali non vi sono contenuti.

L'effettiva organizzazione dei comuni della provincia, nella quale si dovrebbe aver riguardo a tutte le circostanze, in ispecie all'omogeneità d'interessi, ai mezzi di comunicazione, ai confini naturali, alla lingua ecc., formerebbe oggetto di separata legge provinciale, che potrebbe esser discussa nella prossima tornata, qualora nel frattempo colla scorta d'una legge che stabilisca i principi della riorganizzazione dei comuni, venisse preparato l'occorrente materiale. Convien dunque accingersi al lavoro, il che è tanto più necessario in quanto che colla riduzione del numero delle autorità politiche in questa provincia da 12 a 4 fu ampliata da per sè e diventa sempre più importante la sfera d'azione dei comuni, ed è indispensabile che nei medesimi la vita costituzionale acquisti basi più solide.

Ciò premesso il Comitato propone che l'Eccelsa Dieta si compiaccia accettare la seguente legge:

Legge del

valevole per la principesca Contea di Gorizia e Gradisca riguardo all'unione di due o più comuni in un solo comune locale.

Sopra proposizione della Dieta della Mia principesca Contea di Gorizia e Gradisca trovo di ordinare quanto segue:

§. 1. I comuni, che da per sè non posseggono i mezzi necessari all'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge, possono venir uniti con altri comuni dello stesso distretto politico in un solo comune locale mediante una legge provinciale.

La fusione del patrimonio dei singoli comuni aggregati, dell'amministrazione del medesimo, e del godimento delle sue rendite non potrà effettuarsi contro loro volontà.

§. 2. Ogni comune censuario potrà entro il proprio circondario provvedere da sè agli affari relativi alla sfera d'azione indipendente o propria, in quanto siano di suo esclusivo interesse locale.

In questi affari verrà rappresentato un tal comune da un consiglio d'amministrazione e vi troveranno applicazione i §§. 99 - 104 del regolamento comunale del 7 aprile 1864.

§. 3. Sorgendo un conflitto di competenza fra la rappresentanza del comune locale e quella d'un comune censuario, decide la Giunta provinciale, al qual fine le dovranno essere rassegnate immediatamente le relative deliberazioni.

Provvedimenti istantanei saranno in ogni riguardo di competenza del comune locale, finchè la Giunta provinciale non abbia disposto altrimenti.

§. 4. Sono posti fuori di vigore il secondo capoverso del §. 2 ed i §§. 84 e 85 dell'anzidetto regolamento comunale.

Dottori: Domando la parola. Anche nel Comitato ho espresso il mio parere che è rimasto in minoranza. Ora lo riporterò. Non tende questa legge, tale quale viene proposta, ad appagare i desi-

derii e le esigenze d'una buona amministrazione. L'interesse finanziario, ma più ancora il sociale e politico ben essere dei comuni esigono che si tolga una volta e del tutto queste fatali demarcazioni che li tiene soggetti ad un gretto municipalismo. Dalla fusione degli attuali comuni e dell'ampliamento de' loro raggi si otterrà un vero miglioramento agli esausti errori dei comuni; ed in tal modo si avrà altresì la possibilità di porre la gestione della cosa pubblica in mani atte ad amministrarle in modo corrispondente alle esigenze d'un giusto e ragionevole progresso.

D'altronde principal carattere di una legge dev'essere la precisione, ed alla proposta questo carattere manca affatto, stantechè in essa viene lasciato al concerto futuro dei consigli comunali e locali lo stabilire i limiti d'azione nelle singole attribuzioni talchè quante saranno le comuni aggregate altrettante potranno essere le differenti disposizioni prese.

Tutt'avolta fatto riflesso alle presenti circostanze e visto che coll'adozione della proposta legge viene almeno a riconoscersi il bisogno d'una concentrazione accetto per intanto questa legge e la voterò colle fatte premesse. Mi riservo poi di fare un'aggiunta a suo luogo nella discussione dei singoli paragrafi.

Capitano: Domanda ancora qualcheduno la parola? Non domandando nessuno più la parola, vorrà il signor relatore preleggere i singoli paragrafi della legge.

Letto il primo paragrafo.

Dottori: Aggiungerei dopo il primo capoverso del 1. §. un secondo capoverso.

„ La Giunta chiamata alla sorveglianza sull'adempimento dei loro obblighi, farà al caso le occorrevoli proposte.“

Winkler: Io credo che questa disposizione è superflua in riflesso che resterà libero tanto al Governo che alla Giunta provinciale di prendere in proposito l'iniziativa. Del resto anche le Autorità distrettuali potranno passare d'intelligenza cogli attuali comuni riguardo al circuito dei comuni nuovi, ed avanzare le relative proposte all'Autorità superiore. Comunque sia, la Giunta provinciale potrà prendere in ogni caso l'iniziativa senza che ne sia contenuto espressamente l'incarico nel testo della legge.

Dottori: Trovo d'insistere sulla mia proposta appunto per le riflessioni fatte dall'onorevole signor referente.

Egli accenna che tanto il Governo quanto la Giunta, e l'Autorità distrettuale potranno, all'occorenza, prendere l'iniziativa e far le relative proposte di concentrazione obbligatoria. D'ordinario avviene che ove un oggetto viene abbandonato al diritto ed alla sorveglianza di molti, il medesimo trovasi infine da tutti trascurato, essendo assai comodo il riversare la colpa dagli uni sugli altri. E' appunto che per evitare un tale inconveniente, vorrei che l'incarico della sorveglianza fosse determinatamente assegnato alla Giunta, siccome la più competente autorità è chiamata dalla legge alla sorveglianza dei comuni. D'altronde nel caso concreto trattasi di una disposizione che si riferisce alle attribuzioni proprie ed anche perciò la sorveglianza più propriamente spetta alla medesima.

Quindi credo che non sarebbe indicato di lasciare l'iniziativa a tutti questi vari fattori, ma bensì di determinare precisamente a chi spetta l'obbligo.

Winkler: Io sono d'avviso che l'ordine di avanzare le proposte relative alla riunione dei comuni potrebbe esser dato alla Giunta separatamente, e non in uno dei paragrafi della legge. La Dieta può, ove le sembri consulto, dare nell'argomento alla Giunta le opportune istruzioni, ma non credo che sia necessario l'assumere una disposizione meramente transitoria nella legge stessa.

La legge proposta stabilisce già il principio generale che certi comuni dovranno essere uniti, e questo principio potrà esser messo in pratica in varii modi, sia che vi prenda l'iniziativa il Governo, od i Consigli dei singoli comuni, ossia la Giunta provinciale. In ogni caso poi, se nè il Governo nè ve-

run altro vorrà preparare delle proposte relativamente alla riunione dei comuni, potrà la Dieta stessa formulare le medesime nella prossima tornata.

Capitano: E' appoggiata la proposta del signor deputato Dottori?

Del Torre: *L' appoggio.*

Capitano: Pregherò di votare sull' accettazione del §. 1. della legge come proposto dal Comitato, senza l' aggiunta Dottori; quei signori che sono consenzienti allo stesso sono pregati d' alzarsi. (*Maggioranza*).

Ora pregherò di votare sull' aggiunta fatta al §. 1 dal signor deputato Dottori. (*minoranza*).

I seguenti paragrafi 2. al 4. vengono accettati senza dibattimento.

Winkler: Propongo che la presente legge venga accettata anche in ultima lettura.

Capitano: Se nessuno fa una qualche osservazione ritengo approvata la legge anche in ultima lettura.

Deperis: Farrei la proposta che il protocollo d' oggi possa venir verificato dalla Giunta. (*Accettato*).

Capitano: Ora sarebbero esauriti gli oggetti dell' ordine del giorno e perciò dichiaro levata l' odierna seduta.

Commissario imperiale: Domando la parola.

Permettetemi, onorevoli signori, di dirigervi alcune parole di congedo alla chiusa della presente sessione dietale, la prima alla quale assistetti in qualità di commissario governativo.

La severa dignità, la nobile moderazione, il fratellevole accordo e lo spirito veramente liberale ond' erano distinte le vostre discussioni e deliberazioni, desteranno generosa gara di bella imitazione in tutte le classi della popolazione di questo dominio, le quali ne ritrarranno certamente molteplici vantaggi si morali che materiali.

Ricevete impertanto, onorevoli signori, le mie sincere felicitazioni per l' opera vostra così soddisfacente ed accogliete l' assicurazione che sarò sempre lieto di contribuire con tutte le mie forze al raggiungimento degli scopi, cui tendono le vostre generose mire.


Poi parlò in slavo.

V čast si štejem, razodeti odkritosrčna svoja vošila tudi po slovenski, ter zraven še zagotoviti, da se nikar ne bom bal truda, kedarkoli pojde za to, da zadostim ljudstvu v svojem prodročju v takih rečeh, kterih zahtevati ima pravico. (*Slava! Živio!*).

Capitano: Eccelsa Dieta! Chiudo questa nostra tornata, invitando gli onorevoli signori deputati a portare meco un Evviva al Nostro Augustissimo Imperatore Francesco Giuseppe I.

I deputati rispondono: Evviva! Živio!

La seduta finiva alle ore 12 merid.



DIETA PROVINCIALE

della principesca Contea

DI

GORIZIA E GRADISCA

Capitano provinciale:

Signor Conte PACE GUGLIELMO

Cav. di II classe dell' i. r. ordine della Corona ferrea,
possidente in Tapogliano.

scelto dalla città di Gorizia.

Sostituto:

Signor DOLIAC D.r CARLO

Cav. di III. classe dell' i. r. ordine della Corona ferrea,
avvocato in Gorizia.

scelto dalla città di Gradisca e della borgata industriale di Cormons.

Deputato per voto virile:

S. E. ed A. Rev. Mons. ANDREA GOLLMAYR Princ.
Arcivescovo in Gorizia, Dottore in Teologia etc. etc.

Deputati:

Signor ABRAM GIUSEPPE

Segretario provinciale in Gorizia.

scelto dai comuni foresi dei distretti di Comen e Sesana.

Signor CANDUSSI FRANCESCO

pubblico perito in Ajello.

scelto dal grande possesso.

Signor ČERNE ANTONIO

possidente in Tomaj

scelto dai Comuni foresi dei distretti di Comen e Sesana.

Signor DEL TORRE GIUSEPPE

farmacista in Romans.

scelto dal grande possesso.

Signor DEPERIS D.r GIUSEPPE

avvocato in Gorizia.

scelto dalla Camera di Commercio.

Signor DE DOTTORI ANTONIO

possidente in Ronchi.

scelto dai comuni foresi dei distretti di Monfalcone, Cervignano, Gradisca e Cormons.

Signor GORIUP ANTONIO

Consigliere presso l' i. r. Tribunale circolare in Gorizia.

scelto dai comuni foresi dei distretti di Tolmino, Plez e Circhina.

- Signor MARUŠIČ Don ANDREA** scelto dai comuni foresi dei distretti di Gorizia, Aidussina e Canale.
i. r. professore al Ginnasio in Gorizia.
- Signor PAGLIARUZZI ISIDORO** scelto dal grande possesso.
possidente in Caporetto.
- Signor PAJER D.r LUIGI** scelto dal grande possesso.
avvocato in Gorizia.
- Signor POLLAY CARLO** scelto dal grande possesso.
possidente in Sesana.
- Signor De PRETIS SISINIO** scelto dalle città e borgate industriali di Grado, Monfalcone e Cervignano.
Caposezione all' i. r. Ministero del Commercio, Cavaliere di diversi ordini ecc. ecc.
- Signor De RITTER Cav. ETTORE** scelto dalla Camera di Commercio,
Cav. dell' i. r. ordine della Corona ferrea di III. classe, possidente e proprietario di fabbriche industriali e Presidente della Camera di Commercio in Gorizia.
- Signor ROSMANN ALESSANDRO** scelto dalle borgate industriali di Plez, Caporetto, Canale e Aidussina.
Cav. dell' i. r. ordine di Francesco Giuseppe I., i. r. Giudice distrettuale in Plez.
- Signor SIGON D.r ANTONIO** scelto dal grande possesso.
possidente in Quisca.
- Signor STRASSOLDO Conte LEOPOLDO** scelto dai comuni foresi dei distretti di Monfalcone, Cervignano, Gradisca e Cormons.
possidente in Strassoldo.
- Signor TONKLI D.r GIUSEPPE** scelto dai comuni foresi dei distretti di Tolmino, Plez e Circhina.
Cav. dell' i. r. ordine di Francesco Giuseppe I., avvocato in Gorizia.
- Signor VISINI D.r LUIGI** scelto dalla città di Gorizia.
Cav. di III. classe dell' i. r. ordine della Corona ferrea, i. r. Consigliere d'appello e Podestà di Gorizia.
- Signor WINKLER ANDREA** scelto dai comuni foresi dei distretti di Gorizia, Aidussina e Canale.
Cav. dell' i. r. ordine di Francesco Giuseppe I., i. r. capitano distrettuale in Tolmino.



GIUNTA DELLA DIETA PROVINCIALE

della Contea Principesca di Gorizia e Gradisca

Presidente:

Signor PACE Conte GUGLIELMO

Assessori:

Signor DEPERIS D.r GIUSEPPE	scelto dai deputati del grande possesso.
Signor PAJER D.r LUIGI	scelto dai deputati della città di Gorizia, e delle città, borgate e luoghi industriali e della Camera di Commercio di Gorizia.
Signor TONKLI D.r GIUSEPPE	scelto dai deputati dei comuni foresi.
Signor GORIUP ANTONIO	scelto da tutta l'Assemblea della Dieta provinciale.

Assessori supplenti:

Signor CANDUSSI FRANCESCO	scelto dai deputati del grande possesso.
Signor De DOTTORI ANTONIO	scelto dai deputati della città di Gorizia, e delle città, borgate e luoghi industriali e della Camera di Commercio di Gorizia.
Signor MARUŠIČ Don ANDREA	scelto dai deputati dei comuni foresi.
Signor SIGON D.r ANTONIO	scelto da tutta l'Assemblea della Dieta provinciale

DEPUTATI AL CONSIGLIO DELL' IMPERO :

Signor PAJER D.r LUIGI	eletto a termini dell'appendice al regolamento provinciale sotto I. B. 1.
Signor ČERNE ANTONIO	eletto a termini dell'appendice al regolamento provinciale sotto I. B. 2.

Supplenti:

Signor DEPERIS D.r GIUSEPPE	eletto a termini dell'appendice al regolamento provinciale sotto I. B. 1.
Signor GORIUP ANTONIO	eletto a termini dell'appendice al regolamento provinciale sotto I. B. 2.

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

of the Land Revenue for the year ending 31st March 1914

GENERAL STATEMENT

The following statement shows the total amount of land revenue received during the year ending 31st March 1914, and the amount of land revenue payable during the same period. The total amount of land revenue received during the year ending 31st March 1914 was Rs. 1,00,00,000 and the amount of land revenue payable during the same period was Rs. 95,00,000.

The following statement shows the total amount of land revenue received during the year ending 31st March 1914, and the amount of land revenue payable during the same period.

The following statement shows the total amount of land revenue received during the year ending 31st March 1914, and the amount of land revenue payable during the same period.

STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS

The following statement shows the total amount of land revenue received during the year ending 31st March 1914, and the amount of land revenue payable during the same period.

The following statement shows the total amount of land revenue received during the year ending 31st March 1914, and the amount of land revenue payable during the same period.

The following statement shows the total amount of land revenue received during the year ending 31st March 1914, and the amount of land revenue payable during the same period.

INDICE ALFABETICO

delle

PERTRATTAZIONI.

A.

- Abolizione** della legge provinciale 3 novembre 1863, concernente la rifusione di spese per ammalati pag. 76—96.
- Aidussina** per un sussidio pell'attivazione di una caposcuola, pag. 97—138.
- Apertura** della sessione, pag. 3—4.
- Attivazione** della scuola agraria, pag. 52—54.
- Aumento di paga** all' i. r. aggiunto per gli affari d'esonero in Tolmino, pag. 150.
detto al maestro della scuola agraria, pag. 241.
- Aumentodi personale** all' i. r. ufficio tavolare in Gorizia, pag. 202.

B.

- Brazzano** per un buonifico delle spese per alloggi militari, pag. 138—139.
- Brazzano-Vencò**, strada, sussidio per la costruzione della medesima, pag. 156—157.
- Brisce** separazione da Sgonico, 54—63.

C.

- Camigna**, divisione di fondi comunali, pag. 195.
- Caporetto**, preventivo pro 1868, pag. 171—174.
- Castagnavizza**, segregazione da Temnizza, pag. 54—63.
- Čersocà**, segregazione da Plez, pag. 54—63.
- Chiusura** della tornata, pag. 249.
- Classificazione delle strade**, legge, pag. 13, 37—48, 50—51.
- Cobdl**, segregazione da S. Daniele, pag. 15--63.
- Coblaglava**, segregazione da S. Daniele, pag. 54—63.

Comitati: di finanza, pag. 9; per la riforma dei libri tavolari, pag. 37; per le petizioni, pag. 50; per le proposte governative, pag. 8; per l'unione dei comuni, pag. 37; stradale, pag. 13.

Comitato patriottico per i feriti, pag. 54.

Comuni: vedi Unione e Segregazione.

Conto consuntivo: del fondo del Dominio pro 1866 e 1867, pag. 9, 149—155.

” ” delle Dame pro 1866, pag. 9, 31-33; pro 1867 pag. 9, 33—34.

” ” delle restanze d'esonero dell'anno colonico 1848 pro 1866 pag. 9, 99; pro 1867, pag. 9, 99—100.

” ” del fondo d'esonero pro 1866 e 1867, pag. 9, 212—214.

” ” del fondo provinciale pro 1866 e 1867, pag. 9, 177.

” ” del fondo stipendi pro 1867, pag. 9, 101—102.

” ” del fondo Codelli pro 1866, pag. 9, 34—36; pro 1867, pag. 9, 36.

” ” del fondo stipendi Werdenberg pro 1867, pag. 9, 100—101.

Conti preventivi: vedi Preventivi.

Corgnale, segregazione da Sesana, pag. 54—63.

Coritenza, segregazione da Plez, pag. 54—63.

Cormons, per buonifico delle spese per alloggi militari, pag. 138—139.

D.

De Pretis: vedi Permessi e Solenne promessa.

Deputati provinciali, disposizioni pel caso d'una condanna od inquisizione penale, pag. 8, 20.

Descla, divisione di fondi comunali, pag. 197.

Deutscher uth, segregazione da Grahova, pag. 54—63.

Direttore del Museo provinciale, vedi Museo provinciale.

Divisione di fondi comunali: di Camigna, pag. 195.

di Descla, pag. 197.

di Nacla, pag. 201.

Dol-Otelza, regolazione e reluzione degli oneri fondali, pag. 15—17, 211—212.

” segregazione da Lokavic, pag. 54, 263.

Dornberg, gabella erariale sulla strada non erariale, pag. 98, 209.

” segregazione da Prebačina, pag. 54—63.

E.

Elezione del deputato Alessandro Rosmann, pag. 7.

Equiparazione della lingua slovena, pag. 146—149.

F.

Fatebenefratelli, ristauo dell'ospedale, pag. 208.

Ferrovia, per Pontebba, pag. 37, 49.

G.

- Gabella** erariale sulla strada non erariale di Dornberg, pag. 98.
Gorizia, modificazione dello statuto comunale, pag. 8, 21—23.
 „ tassa sui cani, pag. 63—64.
Grant, segregazione da Grahova, pag. 56—63.
Groblje, ratifica del contratto di compravendita del detto fondo provinciale, pag. 172—173.

H.

- Hruševizza**, segregazione da S. Daniele, 56—63.

I.

- Idria**, strada per la valle, 136—137.
Immobili del fondo provinciale, vendita, pag. 173—174.
Impieghi pubblici, conferimento ad indigeni, pag. 145—146.
Interessi agricoli da tutelarsi nella spedizione transatlantica, pag. 240.
Interpellanze: riguardo al conferimento di pubblici impieghi ad indigeni, pag. 145—146.
 riguardo alla ferrovia per Pontebba, pag. 37, risposta pag. 49.
 riguardo alla gabella erariale sulla strada non erariale di Dornberg, pag. 98, risposta pag. 209.
 riguardo alla regolazione e reluzione degli oneri fondali di Dol-Otelza pag. 15—17, risposta pag. 211.
 riguardo all'equiparazione della lingua slovena, pag. 146—149.
 riguardo all'organizzazione dei territori politici, pag. 17—18 risposta pag. 49—50.
Isouzo, ponte a Plava, pag. 136—137.
Istituto Sordomuti, elevazione a stabilimento provinciale, pag. 23—26, 103—127, 209.
Istria, debito verso la Contea di Gorizia, pag. 169—171.
Ivanigrad, segregazione da Goreanska, pag. 54—63.

L.

- Libri** fondiari e tavolari, riforma, pag. 30—31, 202.
Lingua slovena, equiparazione, pag. 146—149.
Lippa, segregazione da Temnizza, pag. 54—63.
Lom di Tolmino, segregazione da S. Lucia, pag. 54—63.

M.

- Medea**, per l'introduzione di una tassa su ogni carro di pietra, pag. 50, 137—138.
S. Michele, segregazione da Oppacchiasella, pag. 54—63.
Modreja, segregazione da S. Lucia, pag. 54—63.

Monfalcone, pell' abbuono dei danni cagionati dalla malattia dell' uva, pag. 67, 139—141.
Museo provinciale, rinuncia del direttore, pag. 135.

N.

Nacia, divisione di fondi comunali, pag. 201.
Nomina del direttore del Museo provinciale, pag. 135.

O.

Organizzazione dei territori politici, pag. 17—18, 49—50.
Ospitale dei fatebenefratelli in Gorizia, ristauo pag. 208.

P.

Petizioni: dei comuni di Cormons, Romans e Brazzano per un buonifico delle spese per alloggi militari pag. 138—139.
 dei comuni del distretto di Monfalcone pell' abbuono dei danni cagionati dalla malattia dell' uva, pag. 67, 139—141.
 del comune di Aidussina per un sussidio pell' erezione di una caposcuola pag. 97, 138.
 del comune di Medea pell' introduzione di una tassa su ogni carro di pietra, pag. 50, 137—138.
 dell' i. r. Società agraria per una legge sulla riunione di fondi pag. 141.—142.
 pell' abolizione della legge provinciale 3 novembre 1863 sulle spese ospitalizie, pag. 76—96.

Permessi d' assenza: al deputato provinciale de Pretis, pag. 13, 97.
 " " " " Rosmann, pag. 15.

Pisino, debito verso il fondo generale dei poveri, pag. 134—135, 205.

Plava, ponte sull' Isonzo, pag. 136—137.

Podberda, segregazione da Grahova, pag. 54—63.

Ponte sull' Isonzo a Plava, pag. 136—137.

Ponteba, ferrovia, pag. 37, 49.

Preventivo: del fondo del Domiaio pro 1868, pag. 9, 142—145; pro 1869, pag. 129, 190.
 del fondo delle Dame pro 1868, pag. 9, 52; pro 1869, pag. 129, 184.
 del fondo d' esonero pro 1868, pag. 9, 67—76; pro 1869, pag. 129, 192.
 del fondo generale dei poveri pro 1868, pag. 9, 130—134; pro 1869, pag. 129, 188.
 del fondo per la coltura forestale pro 1868, pag. 9, 67—68; pro 1869, pag. 129, 187.
 del fondo provinciale pro 1868, pag. 9, 76; pro 1869, pag. 129, 189.
 del fondo provinciale comunale pro 1868, pag. 9, 68; pro 1869, pag. 129, 187.
 del fondo stipendi pro 1868, pag. 9, 52; pro 1869, pag. 129, 186.
 del fondo stipendi Cadelli pro 1868, pag. 9, 51—52; pro 1869, pag. 129, 184.
 del fondo stipendi Werdenberg pro 1868, pag. 9, 51; pro 1869, pag. 129, 185.

Proposte governative: concernente la modificazione di disposizioni del regolamento elettorale provinciale, pag. 8, 18—20.

- Proposte governative:** concernente le disposizioni pel caso di condanna od inquisizione penale di un deputato comunale, pag. 8, 20.
 concernente la modificazione del regolamento comunale pag. 8, 21.
 concernente la modificazione dello statuto comunale della città di Gorizia, pag. 8, 21—23.
 concernente la sorveglianza sulle scuole, pag. 30.
 concernente le scuole reali, pag. 155—169.

B.

- Ratifica** del contratto di compravendita del fondo provinciale Groblje, pag. 172—173,
Regolamento comunale, modificazione, pag. 8, 21.
 elettorale provinciale, modificazione, pag. 8, 18—20.
 organico dell'istituto dei Sordomuti, pag. 122—127.
Riforma dei libri fondiari e tavolari, pag. 30—31.
Ristauro nell'ospedale dei fatebenefratelli in Gorizia, pag. 208.
Riunione di fondi, pag. 141—142
Romans, per buonifico delle spese per alloggi militari, pag. 138—159.
Rosmann Alessandro, vedi: Elezione, Permessi e Solenne promessa.

S.

- Salez**, segregazione da Sgonico, pag. 54—63.
Samatorza, segregazione da Sgonico, pag. 54—63.
Scuola agraria, attivazione, pag. 52—54, 241—244.
Scuole, legge sulla sorveglianza, pag. 30, 214—240.
Scuole reali, legge, pag. 155—169
Segregazione di comuni pag. 54—63.
Società agraria, per una legge sulla riunione di fondi, pag. 141—142.
Solenne promessa dei deputati provinciali de Pretis e Rosmann, pag. 27.
Sordomuti, vedi istituto sordomuti.
Sorveglianza sulle scuole, legge, pag. 30.
Spedizione transatlantica, personale per gl'interessi aglicoli, pag. 240.
Spese ospitalizie, abolizione della legge riguardo al pagamento delle medesime, pag. 76—96.
Statuto comunale della città di Gorizia, modificazione, pag. 8, 21—23.
 „ dell'istituto dei sordomuti, pag. 115—121.
Strada-ferrata per Ponteba, pag. 37, 49.
Strade, vedi: classificazione delle strade.
Sussidi per strade, pag. 136—137.
Sutta, segregazione da Comen, pag. 54—63.

T.

- Tassa sui cani** per Gorizia, pag. 63—64.
 per i comuni foresi, pag. 64—65, 130.

Territori politici, organizzazione, pag. 17—18, 49—50.

Tomazovizza, segregazione da Comen, pag. 54—63.

Trevisani-Cobdli, sussidio per la strada, pag. 156—157.

U.

Unione di due o più comuni in un solo comune locale, pag. 27—50, 244—249.

V.

Vallone, segregazione da Oppacchiasella, pag. 54—63.

Velikireppen, preventivo pro 1868, pag. 172, 174.

Vendita d'immobili del fondo provinciale, pag. 173—174.

Voučigrad, segregazione da Comen, pag. 54—63.

Z.

Želju-Verščev, sussidio per la strada, pag. 156—157.

